



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo


Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



DEGLI ARCHIVII NAPOLITANI



DEGLI
ARCHIVII NAPOLITANI

RELAZIONE

A S. E.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PER

FRANCESCO TRINCHERA

DIRETTORE GENERALE DEGLI ARCHIVII
NELLE PROVINCE NAPOLITANE

NAPOLI
STAMPERIA DEL FIBRENO
San Giovanni maggiore Pignatelli
1872

LOAN STACK

PREFAZIONE

Con lettera ufficiale del dì 1° luglio scorso, N.° 3486, S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione mi scriveva così:

« Nel Maggio prossimo si aprirà l'Esposizione Universale di Vienna, ed io desidero che insieme con gli altri Istituti vi sieno rappresentati codesti Archivi tanto lodati per la loro importanza e pel loro ordinamento.

« Quanto al modo mi parrebbe che il più conveniente sarebbe una Relazione (la cui compilazione raccomando alla S. V.) sulla loro istituzione, vicende, importanza scientifica, e quant'altro possa dare un concetto di quanto vi si fa e vi si trova di più prezioso, la quale Relazione dovrebbe essere stampata a spese della Direzione.

« Unite alla Relazione dovrebbero andare le Pubblicazioni ed i Regolamenti, e tutto essere trasmesso al Ministero entro il Novembre prossimo ».

Quantunque fossero assai grandi le difficoltà intrinseche del lavoro a farsi, come pure le estrinseche, cioè l'angustia del tempo, i calori eccessivi della stagione esti-

va, ecc., pure il dì 6 Luglio 1872, N.º 3065, ebbi a rispondere alle precedenti ingiunzioni ne' termini che seguono:

« Mi onoro far certa l'E. V. di aver ricevuto il dispaccio segnato al margine, e non trascurerò di darvi adempimento in tutte e singole le parti in esso dinotate ».

Dopo ciò alacramente posi mano all'opera, di cui già il disegno era maturato da un pezzo, e mancava solo l'occasione di tradurlo in atto. Nonpertanto, ad onta di tutto questo, la via che doveva percorrere si vedea seminata di mali triboli e di spine; e più io andava innanzi, e più crescevano, e moltiplicavano a dismisura gli ostacoli che in certo modo mi attraversavano il cammino. Infatti l'argomento degli Archivi Napolitani è per se stesso assai arduo, e per convincersene, basta solo aver passato qualche tempo nel nostro Grande Archivio, il più vasto ed imponente tra quanti se ne contano in Italia, vuoi pel numero quasi infinito de' documenti che vi si trovano raccolti, e che cominciando dal 703, ovvero 748, vanno sino al 1872, vuoi per la parte legislativa che ne regola l'indirizzo, vuoi per l'ampiezza e sontuosità del luogo in cui esso è stabilito, vuoi in ultimo pel dotto personale scientifico che vi è addetto.

Discorrer poi di tutte queste cose, e presentar come in rilievo l'organamento di tutto l'Archivio, e con esso la divisione, la natura e qualità, l'anno iniziale e l'anno finale delle carte, il numero de' volumi e de' fasci di ciascun genere di scritture, accompagnandole con lungo

corredo di osservazioni ed illustrazioni storiche, politiche, diplomatiche e di diritto pubblico, mi sarebbe riuscito in certo modo impossibile, se non mi fossero venuti in aiuto taluni de' più valorosi miei impiegati, de' cui nomi e delle cui fatiche ho fatta speciale ricordanza nelle pagine di questo volume, affinchè ad ognuno fosse attribuito ciò che spetta (*unicuique suum*), ed anche perchè il Ministro, giusto estimatore de' meriti degli stessi, gli abbia in quel concetto e in quella considerazione che stimerà meglio.

La Relazione può considerarsi come divisa in due parti. La prima è come la semplice narrazione storica e sommaria dell' origine e delle vicende degli Archivi Napoletani in generale, e di quanto in essi può offrire materia di studio o curiosità per chi si faccia a visitarli ed avere un concetto possibilmente esatto del loro organamento, e di quello che contengono di più raro o di più interessante. La seconda poi presenta quasi lo specchio fedele del modo onde la sterminatissima mole delle carte vedesi scientificamente distribuita, divisa e suddivisa in ciascun Ufficio nelle rispettive categorie, a seconda che riguardano o l' amministrazione interna, o la pubblica azienda, o la giustizia, o le cose ecclesiastiche, o gli affari esteri, o in ultimo la guerra e marina, che, come tutti sanno, costituiscono i grandi fini della vita dello Stato, di cui ogni bene ordinato Archivio governativo debb'esser l' immagine scolpita e parlante negli atti che contiene e che a quello si riferiscono. Al quale scopo mirano spe-

cialmente le numerose tavole sinottiche onde ho creduto arricchire il mio qualsiasi lavoro, essendomi studiato tenermi fra i limiti della sobrietà non iscompagnata dalla chiarezza.

Io non so se il mio libro compilato in furia e in fretta risponda (non oso dir pienamente, ma almeno in parte) ai fini per cui fu scritto e pubblicato, e soprattutto al disegno che il Ministero mi venne tracciando nella lettera dianzi riferita. Questo so bene, che io vi ho adoperato tutte le mie forze, benchè deboli e scarse, tutta la mia attività, tutta la mia diligenza confortata dagli studii e dalla pratica di dodici anni continui, da che soprintendo agli Archivii delle provincie napolitane, nel quale nobilissimo ufficio la fiducia del Governo tuttavia mi mantiene. Comportandomi al modo che mi son comportato, in cima a tutt' i miei pensieri stava sempre quello di corrispondere alla premura dell' uomo egregio, posto a capo della Pubblica Istruzione, e che si mostra così sollecito per quanto direttamente od indirettamente riguarda l'onore ed il migliore andamento di tutte le amministrazioni dipendenti dal suo Ministero, tra le quali questa degli Archivii certo occupa un posto molto elevato e non ultimo. Egli poi con l'alto intelletto che lo distingue, non dubito che saprà usarmi generoso compatimento, se l'opera manca di quella perfezione e di quello sviluppo, di cui sarebbe stata capace, ove maggior agio e tempo mi si fosse concesso, e più ancora, se il mio povero ingegno fosse stato pari alla vastità del subbietto, che ho preso a trattare.

DEGLI ARCHIVII NAPOLITANI

§ I.

Obbietto della presente relazione

Senza diffonderci con lungo ed erudito discorso in una esposizione storica sull'origine e sull'indole degli Archivi presso i popoli della remota antichità, come gli Ebrei, i Babilonesi, i Fenicii, gli Egiziani ed i Romani, ci limiteremo solo ad affermare (il dimostrarlo sarebbe opera oziosa ed in nulla profittevole) che tutte le nazioni, le quali non furono barbare, e tutt' i paesi in cui cominciò a splendere la luce della civiltà, ebbero sempre i loro Archivi. Che anzi, a seconda che quella stessa luce divenne più viva e si diffuse, più si riconobbe la necessità e l'importanza di cotesti depositi di documenti pubblici e privati. A coloro poi cui piacesse addentrarsi in somiglianti ricerche, crediamo che possano tornar di molto

giovamento i volumi degli scrittori di Diplomatica; e noi invece, lasciandoli in disparte, entreremo subito a ragionare intorno alla fondazione, alle vicende, al valore scientifico ed a quant'altro abbia rapporto agli Archivi del napoletano, ed in particolar modo al Grande Archivio di Napoli, che è certo tra le più splendide e gloriose istituzioni, che testimonia la civiltà del nostro paese. Nè ometteremo di brevemente tener proposito de' celebrati Archivi di Cava, Montevergine e Montecassino, che ne formano altrettante speciali sezioni, e degli altri ancora così detti Provinciali, che da quello ricevono l'indirizzo e ne dipendono.

§ II.

Archivi del periodo Normanno, Svevo ed Angioino

Fin dai primi tempi de' Normanni, come ne assicura il Falcando (1) l'Archivio, sotto Guglielmo I., era nel real palagio a Palermo, e conteneva, fra gli altri atti, i così detti *Defetarii* (2), ossia volumi di concessioni sovrane

(1) Ugone Falcando, *De calam. Sic. in Bibl. Sicul. Carus.* fol. 440—Giannone, *Istor. civ. del Regno di Nap.* Lib. XX., ecc.

(2) Vedi sul significato di questa parola il Gregorio, *Considerazioni* Lib. XI, Cap. IV, nota n.º 33 — Michele Amari, *Storia de' Musulmani di Sicilia*, vol. III, parte I, pag. 324 — Firenze 1868 — G. Silvestri, *Sullo stato e sulla riforma della legislazione de' pubblici Archivi in Italia*, p. 69, 70 e 71 — Palermo, 1870.

fatte ai *fedeli*, ed i registri o notamenti delle terre de' feudi e degli statuti della Corte.

Federico e Manfredi per le civili ed esterne guerre spesso passando di Sicilia in terraferma e dimorando ora in Melfi, ora in Canosa e ora in Lucera, a quei dì forti e belli arnesi di guerra, rimanevano colà le loro scritture di governo, le quali serbate dai contemporanei negli stessi uffizii, ove gli atti sovrani eran compilati, han fatto che tali uffizii meritassero dai posteri il nome tardivo di Archivii. Ma speciali depositi eran cotesti di scritture, somiglievoli ad altri ben molti che avrebbero dovuto trovarsi e quivi ed in più luoghi, ove compilavansi atti governativi, e d'onde poscia spedivansi perchè fossero eseguiti. Comunque ciò sia, è a deplorare che de' documenti de' Normanni e Svevi non ci sia giunto che un sol mutilo registro in carta bambagina dell'Imperador Federigo II., e del quale terrem proposito in appresso; e soltanto può sopperirsi in parte a tal difetto mercè de' diplomi originali degli archivii particolari, de' quali abbiamo una gran dovizia.

Levata in seguito a metropoli la città di Napoli, sotto ai re Angioini, venne in essa stabilito, come era di ragione, l'Archivio della Corona, perocchè dov'è il Sovrano, ivi è pure l'archivio reale. Infatti ne' diplomi di Carlo I. e Carlo II. d'Angiò ricordasi l'Archivio reale di Napoli, che Roberto fece passar dal palagio Fieschi nelle case di Ettore Vulcano a porta Petrazzola, e poscia in quelle che comperò a S. Agostino, ove l'Archi-

vio, perchè vicino alla Zecca, s'acquistò nome di Archivio della regia Zecca (1). Esso trovavasi in potere de' Maestri Razionali della medesima, e n'erano custodi coloro che vi si deputavano dalla Città di Napoli: *deputabantur a civitate neapolitana*. Di qui forse ha potuto aver tratto origine il diritto che la nostra città ha creduto di avere nel custodire l'Archivio, il quale per questa ragione da alcuni impropriamente si disse Archivio di Città. Del rimanente, secondo che tramutavasi da uno in altro luogo il tribunale de' Maestri Razionali, cui, come dianzi l'abbiam detto, stava unito l'Archivio della Zecca, veniva esso del pari a mutar sede. Ma quantunque questo Archivio fosse considerato quale Archivio regio, pure mai non venne collocato nel real palagio fin dal principio del regno degli Angioini.

Dalle sue scritture poi conservate insino ai giorni nostri abbiain contezza de' Registratori della Real Cancelleria, e degli altri ufficiali destinati alla custodia ed all'ordinamento delle carte, della maniera come allora formavansi i registri in quaderni, non che del modo come si apponeva il suggello agli atti sovrani. Non si accostumava a quei tempi di molto scrivere, nè di moltiplicare la divisione delle materie di governo; scrivendo

(1) Reg. sign. 1290 (per errore) A. fol. 145 — Reg. sign. 1280, A. fol. 71 a tergo — Reg. sign. 1283, A. fol. 121 — Vedi Chiarito, *Cost. Feder.* Part. I. Cap. I. § IV. — Scipione Ammirato, pag. 193 (nella famiglia Celano, parlando dell'Archivio della Zecca); ed il Capocelatro, lib. II. Consult. n. 7 e seguente.

dosi dal Segretario del Re le minute di tutti gli atti di qualunque specie in quaderni sciolti di pergamena, stati posteriormente legati in volumi. Paci, trattati, legazioni, cose ecclesiastiche, investiture di feudi, concessioni di titoli e di privilegi, pubblici parlamenti, nomine di ufficiali, ordinanze di ogni specie si trovano in tali registri; raccolta preziosissima, del qual genere non sappiamo che altre ve ne sieno così copiose ed ordinate. Essa oggi è ridotta al numero di 378, da 444 volumi che il Toppi avea annoverato nel 1585, già ridotti a 436 ai suoi tempi, o da 579, cui da altri si farebbe ascendere la somma totale de' medesimi. A tali deplorate perdite di essi potrebbe ancora in qualche modo ripararsi coi lavori del benemerito Carlo de Lellis, al quale resse l'animo di esemplarne nel secolo XVII. non piccola parte tra esistenti e mancanti al dì d'oggi, posseduti tuttavia dal dotto e zelante raccoglitore di patrie memorie Camillo Minieri-Riccio, il quale pubblicavane non pochi al 1867 nella lodata *Genealogia di Carlo I. d'Angiò*. Allo stesso fine servirebbero ancora gl'indici generali compilati nel secolo XVIII. dall'Archivista Sigismondo Sicola per nomi di paesi e di famiglie, che oltre ad essere, per quanto sappiasi, l'unica guida sino al presente nelle ricerche di esse carte, sopperiscono in parte alle lacune; non che pure i quattro volumi de' sunti dell'epoca di Carlo I., compilati eziandio innanzi la dispersione di parecchi degli anzidetti registri dall'altro insigne Archivista Antonio Chiarito, e che si conservano nel Grande Archivio.

In tutto questo tempo adunque non abbiamo avuto nel nostro paese altri maggiori e pubblici archivii dello Stato che questi, di cui sinora abbiam tenuto proposito.

§ III.

Archivii del periodo Aragonese

Nè una vasta raccolta ed ordinamento di scritture di pubblico Archivio, se non quale il veggiamo a' dì nostri, almeno che vi si potesse avvicinare, si ottenne sotto l'Aragonese. Perciocchè di Archivio aulico, o sia di Cancelleria reale, non c'è memoria più certa di quella che ne presenta lo stesso Toppi (1), quando assicura che esso fu trasportato nell'Archivio della Regia Camera; giurisdizione la più estesa di tutte, stabilita da Alfonso su novelle basi: *In hoc Archivo Regiae Camerae Serenissimus Rex Alphonsus primus sua regesta adservari jussit.*

Ma sta però contro l'assertiva del Toppi il fatto, onde risulta che i registri della Cancelleria aragonese, o sia di quel supremo uffizio ove compilavansi e d'onde spedivansi i diplomi, si trovavano, fin dai primi tempi del vicereame, uniti a quelli della Cancelleria del Collaterale, e non già dell'Archivio della Camera. Serbandosi però in questo Archivio camerale, ancor presentemente,

(1) *De origine Tribun.* lib. II. cap. II. pag. 37 ed altrove — Troyli, *Ist. civ. del R. di Napoli*, lib. XX — *Scipione Ammirato*, pag. 193, nella famiglia Celano.

i privilegi ed altri atti governativi dell'Aragonese in copia, non già in originali di Cancelleria, egli è a ritenersi che Alfonso avesse ordinato che queste copie appunto, in via di spedizione cancelleresca, e non gli atti originali di Cancelleria, si fossero conservate nella Regia Camera.

Intanto, ritenendo che l'Archivio della Cancelleria abbia moltissima somiglianza ed affinità con le scritture della Regia Camera, sia per la uniforme natura delle sole carte che trattavano del reale patrimonio, escluse quelle delle altre materie di pubblica amministrazione dello Stato; sia per la identità di coloro cui era commessa la compilazione degli atti, sì di Cancelleria, sì di Regia Camera; l'uno Archivio si può facilmente a prima vista scambiare con l'altro, d'onde può dirsi che sia proceduta la troppo franca opinione del Toppi. Ed in vero gli Aragonesi adoperarono spesso quei segretarii ne' loro affari di Stato, che spedivansi dalla Cancelleria, uomini eminenti rivestiti di graduazioni camerale, quali si furono Antonello Petrucci, Giovanni Pontano, Vito Pisanelli ed altri tali, di maniera che non sapremmo dire francamente se costoro avessero dovuto, per ragione di ufficio, dimorare più frequentemente in Cancelleria, che in Regia Camera. E neppur con qualche certezza potremmo asserire in qual luogo si fosse tenuto l'Archivio della Cancelleria aragonese. Pare però indubitato che esso non sia stato nel real palagio, ma presso del segretario della stessa Cancelleria.

E qui è mestieri, a ben distinguere le più rilevanti scritture aragonesi, il notare che la Cancelleria di questa età non sia stata sotto di Alfonso governata dal Cancelliere, ma da un Consiglio di più reggenti, come cel manifesta un antico giureconsulto, il quale scrive così: *Et quum nostrum neapolitanum Regnum opibus et gentibus creverit, et Cancellarius Regni, ejusque Segretarius omnia expedire nequissent, Rex noster Alphonsus primus de Aragonia, qui tunc Regni regimen suscepit, quinque viros suos Consiliarios Collaterales deputavit pro causis, et negotiis Justitiae, et Gratiae explendis ad Regiam Cancellariam pertinentibus, nec Cancellarios appellari voluit, sed Regentes, quia Regiam Cancellariam regunt.*

L'altro Archivio poi della Regia Zecca, che sotto l'Angioino stava, come sopra si è detto, presso i Maestri Razionali, fu insieme col loro tribunale incorporato alla Regia Camera della Sommaria, e vi rimase con altri tre ben vasti Archivi della Camera, l'uno detto de' Quinternioni per le concessioni de' titoli e le investiture feudali; l'altro de' Cedolari pe' pagamenti, cui eran tenuti i possessori de' feudi verso il Fisco per ragione dell'adoa, del relevio e degli altri pesi feudali; ed il terzo, che per la sua mole ed importanza prese il titolo di Grande Archivio della Camera, e fu destinato a contenere le scritture compilate da questo medesimo tribunale negli altri moltissimi rami di sua giurisdizione(1).

(1) Toppi, *De orig. trib.* tom. I. — Ettore Capec. lib. II. — Troyli, tom. IV, pag. 3, Cap. VII. § 2.

Non passò molto che la Città nostra tanto innanzi si spinse in quel suo diritto di eleggere i custodi del suddetto Archivio della Zecca, che si fece a domandare a Ferdinando I., successore di re Alfonso I. d'Aragona, che questo Archivio si fosse unito a quello proprio e speciale del municipio. La quale domanda, sebben le fosse accordata da quel sovrano, fra le altre grazie, pure mai non fu messa in atto, e l'Archivio della Zecca seguì a stare nel medesimo luogo, distinto del tutto da quello ove serbavasi l'Archivio della Città.

E pure, eccettuato l'Archivio della Zecca, i rimanenti, quello cioè de' Quinternioni, de' Cedolari, della Regia Camera, e l'altro della Città di Napoli non rappresentano che tre grandi più cospicue ed importanti specialità della pubblica amministrazione, ossia la feudalità, la finanza e l'amministrazione municipale. Nè di altro diverso Archivio generale e pubblico ci è memoria, che fosse esistito innanzi a questa età, allogato o dentro o fuori il real palagio.

L'Archivio camerale può in vero stare al paragone di quello stesso della Regia Zecca per antichità di scritture. Chè il Toppi, antico archivista, fin da' tempi suoi, parlando di questo Archivio, diceva: *In hoc magno Archivio Regiae Camerae Summariae varia antiquorum regum diplomata.... ac alia ad venerandam antiquitatem conducentia, ubique maximi honoris, et admirationis, a paucis hucusque visa, et inter pulverem et tenebras immerito consepulta* (1).

(1) Vedi oper. cit. *De Orig. tribun.*

Or quantunque il Grande Archivio della Regia Camera fosse ancor esso una specialità amministrativa, pure molto esteso era ne' varii rami della sua vasta giurisdizione. Di maniera che al presente, per agevolare le ricerche nelle svariate sue scritture, sono andati qui ordinandole in classi, e distribuendole per gli uffizi o sia ripartimenti in corrispondenza con le materie di che esse trattano. E quantunque tale Archivio col decorso degli anni fosse stato soggetto ad irreparabili ed ingenti perdite di scritture, non è al presente di tanto diminuito, massimamente per gli atti di Cancelleria e notareschi in pergamena, che non costituisca la parte più bella ed interessante di quasi tutti gli uffizi di questo stabilimento. Perciocchè in esso son conservati innumerevoli documenti riguardanti la storia della nostra finanza, della feudalità, del regimento de' Comuni, chiamati allora Università, e de' loro privilegi, delle prerogative reali intorno alle materie ecclesiastiche, e di quanto altro riferivasi alle nostre antiche leggi e costumanze. Quivi pure lo stesso Re Alfonso I. ordinò che si conservassero i suoi registri (1), de' quali però ben pochi son pervenuti in sino a noi, essendo stati distrutti la più parte nella sollevazione del Principe di Macchia.

Rimane dunque fermo che non altro pubblico e generale Archivio ci sia stato sotto l'Aragonese che quello: 1° della *Regia Zecca*; 2° de' *Quinternioni*; 3° del *Cedolario*; 4° del *Grande Archivio della Regia Camera*; 5°

(1) Toppi. *De Orig. tribun.*

della Città di Napoli ; e 6° quello, di tutti maggiore, della *Cancellaria*. Le scritture di questi sei Archivii, eccetto quelle della Città di Napoli, trovansi al presente alloggiate per gli uffizii del nostro Grande Archivio quasi nella loro primiera integrità.

§ IV.

Archivii del Vicereame

Cangiate più tardi le nostre sorti ed essendo caduto il reame di Napoli insieme ad altre provincie d'Italia sotto il giogo della dominazione Spagnuola, molti ed essenziali mutamenti furono apportati alla forma del suo governo; e comechè fossero stati ritenuti gli antichi magistrati, decadde loro autorità e di grido dopo la creazione de' novelli. Le quali cose essendo copiosamente narrate dagli storici, limitandoci soltanto a ciò che concerne il nostro argomento, diremo di essersi allora formato un novello Archivio appresso i Vicerè degli atti del loro governo. Infatti l'accorto ed astuto Ferdinando il Cattolico, per moderare la soverchia autorità che doveano necessariamente avere coloro i quali eran preposti alla somma delle cose nelle nostre provincie, così lontane dalla sede della monarchia, pensò di aggiungere un'altra ruota al meccanismo dello Stato, che servisse a render meno sciolta e personale l'autorità de' Vicerè. Fu quindi provveduto con saggio accorgimento d'istituire un Consiglio

supremo di Stato, che dovendo seder loro *a latere*, fu detto perciò Collaterale, senza il cui parere non potessero risolversi le materie più gravi. Per la spedizione dunque de' suoi atti in forma valida, non che per la esecuzione delle risoluzioni e degli ordini che venivano direttamente da Spagna, si ebbe questo Consiglio un'apposita officina, detta Cancelleria del Collaterale, dove conservavansi i registri e tutte le altre scritture ad esso appartenenti. Esso ben può dirsi una continuazione della Cancelleria aragonese, perciocchè serbò lo stess'ordine, sia nella forma de' registri, sia nella spedizione degli atti.

Col Consiglio istesso nacquero due particolari Segreterie, l'una detta di *Stato e Guerra*, e l'altra di *Giustizia*, le quali aveano bensì sede nella dimora de' Vicerè, ma da quello immediatamente dipendevano per apprestar materia ai consigli ed alle deliberazioni, ed oltracciò per curare la spedizione degli affari ordinarii, e degli atti governativi, compresi quelli di secondaria importanza, i soli che fossero rimasti in piena balia dell'autorità vice-regia.

Ma novelle vicende soprastavano ai nostri archivii. Aveva il Vicerè D. Pietro di Toledo, che qui per Carlo V. imperava, riuniti nel 1540 con saggio divisamento in Castel Capuano i tribunali tutti della città, ed insieme con essi gli svariati archivii che ne dipendevano(1). Nella sollevazione del 1647 a furia di popolo sforzate

(1) Toppi, *De Orig. trib.* pag. 92.

le carceri che vi erano sin d'allora, e desertati i tribunali, non poche scritture vi perirono. Nè a questo si rimasero i danni, perciocchè manomettendosi dalla plebe le case di coloro ch'eransi resi odiosi, fu tra le altre mandata a sacco quella del Duca di Caivano, Segretario del regno, con bruciare davanti ad essa le supellettili di ogni maniera che vi si ritrovarono, tra le quali furono arse eziandio tutte le scritture della Real Cancelleria ed i registri del Collaterale, che presso di lui si conservavano; e giunse a tanto il furore, che vennero uccisi persino i cavalli delle sue scuderie e gittati a perire tra le fiamme (1).

Ma il danno maggiore ed irreparabile patito dai nostri archivii fu quello avvenuto nel 1701 in occasione della cospirazione detta del Principe di Macchia, allorchè tutta Europa andava in fascio per la successione di Spagna. Appartenendo i principali congiurati alla primaria nobiltà del regno, e trovandosi alcuni di essi avvilluppati fra sterminate liti col Fisco, divisarono distruggere i pubblici Archivii, perchè insieme con essi perissero i documenti loro contrarii. Concitarono quindi il furore

(1) Diario di Francesco Capecelatro *contenente la storia delle cose avvenute nel reame di Napoli negli anni 1647-1650 ora per la prima volta messo a stampa sul manoscritto originale, con l'aggiunta di varii documenti per la più parte inediti ed annotazioni, dal Marchese Angelo Granito Principe di Belmonte, Soprintendente degli Archivii del Regno.* Napoli 1850-52 Vol. II. pag. 37.

della plebaglia' contro Castel Capuano , e quivi , dopo aver liberati i prigionieri e devastate le sale de' tribunali, si avventarono sugli Archivii, e gittando a furia dalle finestre le scritture, vi si appiccava il fuoco nella sottoposta piazza.

§ V.

Archivii al risorgere della monarchia sotto Carlo III. di Borbone e Ferdinando IV.

Ristaurata verso la prima metà del secolo XVIII. l'autonomia del reame con Carlo III. di Borbone , per cui così nobile parte d'Italia venne sottratta all'umile condizione di provincia dipendente da monarchia straniera, molte e profonde mutazioni furono apportate al nostro politico reggimento; e primieramente dal nuovo re, abolito il Consiglio Collaterale, gli affari di governo d'allora in poi presero a discutersi dai Consiglieri di Stato alla presenza del Sovrano. In tal modo gli alti poteri dello Stato si ebbero per organo immediato di promulgazione cinque Reali Segreterie, cioè degli Affari Esteri, di Guerra e Marina, di Grazia e Giustizia, dell'Ecclesiastico e della Finanza, che con voce spagnuola si disse dell'Azienda. Quindi Ferdinando IV., figlio e successore di Carlo, nel 1789 ne aggiunse una sesta, denominata Segreteria di Casa Reale. Tutte queste Segreterie ebbero stanza nel real palagio, e conservandosi presso ciascuna

gli atti sovrani promulgati pel loro organo, come dianzi l'abbiamo avvertito, vennero così a contener diviso tra esse l'archivio reale della novella dinastia, affatto separato e distinto dagli archivii delle altre anteriori, rimasti in Castel Capuano insiem coi tribunali, da cui dipendevano.

Allora il Tribunale della Real Camera di Santa Chiara istituito del pari da Carlo III., conservando le attitudini legislative della Regia Camera, per cui era chiamato a dare il suo voto consultivo, o anche deliberativo in tutte le materie regolamentari e giudiziarie del Regno, assunse intieramente la giurisdizione che il Collaterale esercitava pel contenzioso degli affari amministrativi e finanziari, e quella mantenne di Supremo magistrato di appello nelle materie controverse di privata ragione.

Ma tra i molti benefizii arrecati da Carlo III. alle popolazioni di queste belle contrade, non è a passar sotto silenzio la creazione di un altro archivio, il quale basterebbe esso solo a testificare la cresciuta civiltà del paese dove surse la prima volta; ed ecco come ciò avvenne. Già fin dal 1737, e poscia continuando nel 1761 al 1781, fu elevato un conflitto animatissimo tra i curiali spesso ignoranti, ed i ministri del governo, magistrati e giudici commendevoli, quelli per opporsi ad un trovato utilissimo e necessario *d'Archivio generale, ove si tenesse esatto registro de' beni ed effetti che possedeva ciascuna particolare o comunità* (1), questi secondi per procurar tutti i mezzi a metterlo in atto. Si vinse al fine molto

(1) Prammatica del 2 Agosto 1786.

tardi la lotta, e nel 1786, potemmo ammirar tra noi, primo esempio in tutt' Italia, imitato in Francia molto dopo, e ritratto nel Codice Napoleone, un originale stabilimento, ove, serbandosi documenti degli atti che trasferivano proprietà fondiaria, venivasi nello stesso tempo a custodire le memorie ed i registri delle azioni ipotecarie. In altri termini, si ebbe il nobilissimo proposito di far sì, che divenissero pubbliche le notizie degli averi e degli obblighi delle parti che contrattavano; di render libero il commercio da ogn' insidia forense; di impedire l'inganno di creder liberi quei possedimenti, le cui gravezze nascondevansi fra le tenebre; di operare in modo che ogni frode scomparisse, rendendo noti i preamboli, le donazioni e tutto quanto racchiudevansi in ogni maniera di contratti; in fine di registrarsi ogni atto produttore azione reale ed ipotecaria in questo che si disse Archivio Generale, e che senza contrasto può e dee ritenersi come singolare ritrovamento di pubblica sicurtà.

§ VI.

Archivii al tempo dell'occupazione militare francese

Queste furono le vicende de' nostri archivii sino al sorgere del secolo XIX., quando straniera invasione ad ogni cosa del regno mutò forma ed aspetto. In seguito della prima occupazione del reame di Napoli dalle armi

francesi, nel 1799, durata sol pochi mesi, furono aboliti i seggi e l'antico reggimento de' Comuni; ma ritornate poscia nel 1806, avendo dominato tra noi per un intero decennio, promulgati nuovi codici, abolita la feudalità, che il Colletta (1) felicemente definiva antico ed enorme misfatto, ed insieme con essa tutti gli ordini antichi, venne ogni cosa riformata, e ciò che esisteva della vecchia società napoletana, videsi quasi in un istante cangiar natura sotto il fascino irresistibile della libertà, al culto della quale si erano nobilmente immolati uomini adorni di eroiche virtù, come un Pagano, un Cirillo, un Baffi, un Ettore Carafa e molti altri, i cui nomi passeranno immortali alla posterità più lontana. E già i sentiti bisogni di ampliare e render più attiva l'amministrazione pubblica e di condurla innanzi col progresso de' tempi e dell'incivilimento, facevano sentir vivissima la necessità di un generale e più vasto Archivio.

Or questi giusti desiderii di aver ciascun tribunale od amministrazione de' ben formati Archivi presso di sé, e quel che è più, il bisogno crescente di riunire ed ordinare in un sol luogo scritture utili e parlanti esempj della migliorata istituzione e degli studj novelli del foro nel secolo incivilito eran ragioni coteste potentissime a preparare un vasto e generale deposito o adunamento di scritture pubbliche, il quale non solamente meritasse il nome di Archivio generale, ma tal si fosse davvero.

(1) *Storia del Reame di Napoli*, Vol. 1.

Nè tempo più convenevole alla grande impresa invocata e già preparata dai nostri avi sin dagli Aragonesi poteva mai trovarsi, che quando ci venne una legislazione novella, e tali civili stabilimenti onde la vita fu spenta delle antiche giurisdizioni; i cui atti, non procedendo più nell'usata forma, e cedendo il luogo ed il nome ad altri atti ed usi animati da più forte e sonora voce di stranieri esempj di magistrati ed Amministrazioni, potettero agevolmente avere convenevole ricovero e sicura dimora in un solo e decente luogo, come sacro ed intangibile deposito di atti governativi.

Ma se, come dianzi l'avvertimmo, a cosiffatti mutamenti il terreno presso noi era da lunga mano apparecchiato, convien pure aggiungere che il governo dello straniero, informato dello spirito generoso e liberale dell'età nuova, seppe di buonora circondarsi di quanti v'erano tra noi uomini d'animo e di mente prestanti. Questi infatti adoperaronsi in guisa che in pochi anni, oltre di avere aboliti e sgombrati i feudali arnesi, seppero sostituire al diritto del soverchiare ed all'obbligo del servire l'uguaglianza nella legge, che lo nobilita ed inchina a rispetto: purchè non contrastino le istituzioni, in cui sta principalmente la forza che spinge e raddrizza il pubblico costume. Fu poi ventura che parecchi tra i sommi statisti napolitani pervenuti al potere con Giuseppe e Gioacchino Napoleone, avidi entrambi di mutarsi in cittadini Italiani, dati si fossero a tutelar di buonora le pubbliche carte, premunendole in quel sì profondo

ed istantaneo rovescio de' pubblici ordinamenti contro il pericolo imminente di una compiuta distruzione.

Il primo passo a tal gloriosa impresa fu senza contrasto la legge de' 13 Febbraio 1807, quando, soppressi gli Ordini religiosi delle Regole di S. Bernardo e S. Benedetto, venne disposto che gli Archivii ed i depositi de' manoscritti esistenti nelle Badie di Montecassino, Cava e Montevergine restassero quivi conservati, e fossero anzi accresciuti, affidandone la custodia pel Monistero di Montecassino a cinquanta, e per gli altri due a venticinque religiosi, con assegnarsi a ciascuno di questi stabilimenti un Direttore. E perciò costoro ebbero il carico di attendere all'ordinamento de' libri e manoscritti, e di far conoscere le opere che potessero interessare le arti e le scienze ed in ispezialità la storia del Regno. A render poi pratico cotesto saggio provvedimento davasi cura il legislatore di guarentirne la esecuzione con l'interesse e con la personale responsabilità degli stessi religiosi, accrescendo naturalmente la pensione ad un'eletta di essi.

E qui mi giova notare, che un concetto così semplice, ispirato all'amore degli studii e ai bisogni intellettuali dell'epoca, era destinato a divenir ben presto il fondamento di una gigantesca istituzione, nel tempo in cui in altre parti d'Italia non solo, ma nella stessa Francia dominante prevalevano le viete usanze nel sistema di amministrare gli Archivii di Stato. La qual cosa sempre più conferma, che il movimento per le ri-

forme legislative in generale, e quello che si attiene agli Archivii in particolare, non ci venne già dallo straniero, sibbene fu da esso riconosciuto come necessità e bisogno supremo delle popolazioni su cui estese il suo dominio, e con sapiente consiglio non volle impedirlo, ma assecondarlo mediante l'opera ed il concorso degli uomini nostri più illuminati e famosi di quel tempo.

Ben presto dunque da più maturo esame indotto allora il Ministero dell'Interno, insieme con l'altro di Giustizia, sentito il parere del Direttore per un *futuro Archivio comunale*, del Presidente e del Procurator Regio della Corte de' conti, e per ultimo del Supremo Tribunale della Camera Reale, e ben considerato il progetto del 31 Agosto 1808 compilato da costoro per lo stabilimento di un Archivio Generale, si diè fuori il Decreto de' 22 Dicembre 1808, col quale si stabiliva di doversi riunire in un medesimo luogo gli antichi ed aboliti Archivii della Regia Camera, della Zecca, della Cancelleria e de' Vicerè, della Giunta degli abusi, della Giunta di Sicilia, della Curia del Cappellano Maggiore, de' dismessi Banchi, degli Arrendamenti, e di tutte le antiche Amministrazioni. Per le giurisdizioni poi della Real Camera di S. Chiara, del Sacro Consiglio, de' Tribunali, delle Giunte ed altre giurisdizioni criminali della capitale, della Vicaria Civile, dell'Ammiragliato, della Bagliva di Napoli, delle Giurisdizioni inferiori fu determinato che passassero i loro Archivii ne' rispettivi tribunali novelli, coi quali aveano relazione.

Oltracciò i Presidi ed i Procuratori regii rispettivi ebbero il carico, dopo aver eseguita la consegna delle soprascritte antiche scritture, in una ai processi dati in prestito alle parti e a quelli delle Udienze e de' Tribunali provinciali (art. 3 e 11), di verificar le note e riscuotere gl' inventarii de' *processi aperti*, ch' erano in mano degli Scrivani o subalterni, e di compilare uno stato nominativo di essi scrivani coi rispettivi predecessori, nel fine di espellere dai nuovi tribunali coloro che non avessero formalmente giustificata la consegna de' processi o dell' inventario de' medesimi (art. 5 e 6): espediente questo riuscito efficacissimo a salvare non pochi documenti di pubblico e privato interesse, e che, come sarà detto in prosieguo, venne mantenuto nel suo rigore pel Grande Archivio colla legge organica borbonica del 1818.

L' indirizzo poi di un tal nascente Archivio generale fu commesso ad un Direttore, un Sotto-direttore ed un Ispettore. Altre savie provvidenze si aggiunsero alle accennate col Decreto degli 11 Marzo 1809 e coi successivi regolamenti, per cui si estese il beneficio del nuovo ordinamento agli Archivii notarili, e potè l' Archivio generale esser fornito de' fondi necessarii al suo impianto ed al suo mantenimento, non che vantar norme per lo interno servizio e la classificazione delle sue carte, di cui, in grazia delle modiche tasse, fu reso agevole ad ognuno di aver copia o lettura.

Poscia con altro Decreto degli 11 Marzo 1810 si diede

allo stesso Archivio generale non solo un interno ordinamento per assicurare la economia di esso e l'esattezza del servizio, ma benanche si destinò provvisoriamente un edificio pubblico, in fino a che non si avesse a tale uso quello di Castel Capuano, di cui una gran parte poco dopo si ottenne, e si mise in opera a questo fine. Con lo stesso Decreto fu ordinato di doversi spartire le carte in tre divisioni denominate :

- 1.° Legislazione e Diplomatica ;
- 2.° Finanza, demanii e comunale ;
- 3.° Giudiziario.

Ma era ormai maturo nella mente governativa il vasto concetto di una legge destinata ad accogliere e a fecondare i germi preziosi sparsi qua e là ne' riferiti Decreti, la legge, io dico, che pubblicavasi nel 3 Dicembre 1811. Meriti principali di essa furono :

1.° L'aver posto da parte ogni distinzione tra Archivi storici ed Archivi amministrativi: distinzione la quale, fuorviando dai naturali termini il criterio fondamentale de' medesimi, serve solo a confondere e ad alterare il loro organismo, intanto che ne falsa l'indirizzo ;

2.° L'aver creata sopra la Direzione dell' Archivio generale e nella competenza del Ministero dell' Interno, una *Commissione generale degli Archivi del Regno*, composta di cinque membri da scegliersi *fra quelli degl' impiegati superiori, che pei loro studii e per l' analogia delle loro cognizioni, fossero giudicati idonei a quest' incarico* (art. 1) ;

3.° L' avere fin ne affidata a cotesta Commissione la cura e la ispezione di *tutt' i depositi delle carte dello Stato e le loro particolari direzioni ed amministrazioni*, dovendo presso di sè ritenere *gl' inventarii di tutti gli Archivi*, od anche le copie intere delle carte più pregevoli *per le quali credesse necessaria una tal cautela* (art. 2.°); non che pure *occuparsi a conoscere lo stato attuale di tutti gli Archivi del Regno*, per proporre al più presto i regolamenti che riguardassero :

(a) La classificazione de' diplomi (trascriviamo le parole dello stesso Decreto) e delle carte dell' Archivio di Napoli, e il metodo de' suoi repertorii ;

(b) La buona conservazione degli Archivi di Montecassino, della Cava e di Montevergine ;

(c) La riunione così de' diplomi e delle carte antiche tuttavia esistenti ne' locali delle sopresse corporazioni religiose , come negli altri luoghi pubblici , che non sono attualmente messi sotto l' immediata vigilanza del governo ;

(d) I mezzi onde pubblicare con le stampe la serie classificata di tutte le carte diplomatiche di ciascun Archivio.

(e) I tempi ed il modo , onde far passare nel deposito dell' Archivio generale di Napoli gli atti e le carte, delle diverse Autorità ed amministrazioni dello Stato ;

(f) La direzione ed amministrazione degli Archivi delle provincie, giusta il Decreto de' 22 Dicembre 1808 (art. 8).

Membri della sopraccennata Commissione furono il Delfico, il Winspeare, il d'Onofrio, il Vivenzio ed il Pelliccia, rara ed eletta schiera di nobili ingegni, i quali alacramente intesero allo adempimento del loro difficile incarico. E già frutto de' loro studii furono i due Decreti emanati nel dì 16 Luglio e 22 Ottobre del 1812. Col primo di essi si stabilirono le norme pel passaggio nell'Archivio generale delle carte giudiziarie e per la loro classificazione, aggiungendosi talune penali sanzioni contro i detentori morosi, quali che fossero, de' processi od atti delle abolite giurisdizioni (art. 4, 6). Inoltre venne stabilito, che gl'inventarii d'ogni consegna fossero distesi in triplo originale, per restarne uno in potere del funzionario o individuo consegnante, l'altro dello Archivio generale, ed il terzo del Procurator regio o generale o della Corte, in cui erasi trasfusa la vecchia giurisdizione (art. 7). I processi in corso delle cause civili già trattate dai Tribunali soppressi, quantunque devoluti alla rispettiva competenza de' nuovi, vennero consegnati all'Archivio per rimanervi in particolar deposito a disposizione delle parti interessate (art. 8°). I registri degli atti dello stato civile, già rivendicati dalle mani del clero, fecero parte di tal vasto deposito, ove in seguito passar doveano anche gli altri, scorso un anno dal dì che fossero pervenuti nella Cancelleria del Tribunale di prima istanza (art. 10, 11). In fine si volle assicurata l'esecuzione delle riferite disposizioni, e si stabilì che alle spese occor-

renti per la formazione degl' inventarii e pel trasporto di tutte le scritture dovesse provvedersi coi fondi propri dell'Archivio Generale, ad accrescere i quali si destinaron alcune tasse descritte nella tabella annessa al Decreto in discorso.

Pertanto l'Archivio Generale veniva affidato ad un Direttore, il quale assistito da quattro Ispettori, che formavan con lui il Consiglio di amministrazione, avea il carico :

1.° Di deliberare su tutto ciò che fosse relativo alla classificazione e divisione delle carte dell'Archivio di Napoli, e su qualunque cambiamento o aggiunta che potesse farsi ai regolamenti per l'interna direzione del medesimo: dovendo però limitarsi alla semplice proposta di qualunque de' surriferiti cambiamenti;

2.° Di vegliare alla buona regola della spesa nel suo particolare *budget*; di maniera che l'estratto delle sue deliberazioni, vistato dal Direttore, formar dovesse la sola cautela del Cassiere per gli esiti approvati dal Ministro dell' Interno (art. 5).

L'Archivio fu diviso in quattro Sezioni, che si misero alla dipendenza de' quattro Ispettori innanzi ricordati. La prima di esse si disse *Sezione delle carte relative alla costituzione ed alla Storia dello Stato*, con a capo un primo Ispettore. La seconda si nominò *Sezione delle carte di amministrazione interna e comunale e de' libri dello stato civile*. La terza ebbe nome di *Sezione delle carte di finanza e di amministrazione de' demanii dello*

Stato. L'ultima si disse *Sezione delle carte giudiziarie* (art. 3, 4). In fine fu prescritto che per l'Archivio di Napoli una classe di dieci Alunni si fosse *esclusivamente addetta ai lavori della Sezione Prima o Diplomatica, impartendosi l'istruzione loro necessaria da un professore di lingua greca e di Paleografia dell'età di mezzo* (art. 7). Il concorso fu ritenuto come solo mezzo all'ammissione degli alunni, e dopo tre anni, anche degli altri impiegati, eccetto il Cassiere. Per ultimo il governo si riservò la facoltà di scegliere il Direttore e gl'Ispettori tra i più idonei fra gl'impiegati stessi o *fra altri benemeriti soggetti*.

Le cose dianzi discorse furono stabilite, come l'abbiam notato, col Decreto de' 16 Luglio 1812. Con l'altro Decreto poi de' 22 Ottobre dello stesso anno ciascuna provincia fu dotata di un Archivio, che vi tenesse luogo di quello Generale. E questa fu certo nobilissima e sapientissima istituzione, mantenuta pure, come lo vedremo appresso, nella legge borbonica del 1818, e degna di essere attosamente studiata ed introdotta in altre provincie d'Italia, che ne mancano.

Noi non diremo, come altri scrisse (1), che tutte coteste leggi relative agli Archivii nel tempo della occupazion francese fossero rimaste *senza effetto*, perocchè mancheremmo alla verità storica; ma non intendiamo neanche affermare ch'esse si ebbero piena ed intiera esecuzione, massime quelle che furon promulgate nel 1808.

(1) Angelo Granito Principe di Belmonte, vedi Op. cit. p. 15.

Infatti, essendosi allora soppressi i conventi, si comandò che le pergamene fossero depositate in Archivio. Ma i severissimi ordini (1), vennero in sul principio, per altrui malizia o ignoranza, in gran parte delusi, e le più pregevoli carte e i più rari codici serbati ne' monasteri, sparirono dalla faccia della terra. Oltracciò una sterminata mole di concessioni sovrane, Bolle Pontificie, sentenze di Magistrati laici ed ecclesiastici, contratti di ogni maniera, dai tempi Ducali e Longobardici insino a noi, ed antiche Platee contenenti la storia de' nostri più belli monumenti, fu in sulle prime confusamente gittata nel refettorio del Convento di S. Domenico Maggiore, il quale tramutato poscia in quartiere militare, con grave iattura si videro tali preziosi documenti trasportati ne' sotterranei e nelle soffitte di Castel Capuano, dove per lunga pezza rimasero ignorati e confusi, ricoperti di muffa e di polvere, in fino a che, rinsaviti gli animi, ed assai tardi, dopo quel primo e rovinoso tramestio, tutte le forze furon rivolte ad impedirne i danni ulteriori, dando agli Archivi stessi uno stabile assetto col Decreto de' 3 Dicembre 1811 innanzi ricordato. Per esso maturi frutti si speravano nell'avvenire, e non indarno, tenuto conto degli uomini eminenti che vennero allora preposti all'indirizzo delle cose archivistiche, quantunque le continue guerre e le dolorosissime vicende di quei tempi calamitosi tenessero occupate le menti di ben altro che di Archivi.

(1) Vedi Spinelli, *Degli Archivi Napolitani*, § XIV., pag. 28.

§ VII.

**Gli Archivii dopo la restaurazione Borbonica del 1815
o la legge de' 12 Novembre 1818**

Cessati alla fine i giorni di guerra, che per più di 25 anni aveano inondata di sangue l'Europa, e ristaurata fra noi la dinastia borbonica, dovendosi pur provvedere alla tutela, amministrazione e conservazione degli Archivii, nel dì 12 Novembre del 1818 fu promulgata una legge, divisa in otto titoli, e tuttavia in vigore. Con essa in generale si riprodussero quasi gli stessi provvedimenti sanciti dall'antecedente caduto governo, non esclusa la illimitata pubblicità degli Archivii. Infatti nell'articolo 18 trovasi scritto: « Il Grande Archivio è pubblico. Ciascuno potrà osservare le carte che vi si conservano e chiederne copia... pagandone i diritti, che saranno indicati nella tariffa ».

Come si vede, lo spirito onde s'informa cotesto articolo è liberale e generoso, e reca meraviglia il non trovarsi in esso indicata una qualche eccezione, almeno per talun determinato genere di scritture. Vi è chi ha detto ed ha scritto che nel fatto le cose si passassero in un modo assai diverso, essendo sopravvenuti a restringere quella libertà sconfinata i posteriori Reali Rescritti e parecchie Ministeriali. Ma noi osserviamo che con tutto questo la sostanza dell'articolo rimase intatta, e bisogna pur confessare che negli statuti di altri Archivii italiani non

s'incontra nulla di somigliante nè prima nè dopo quell'epoca. Non basta.—Convien fare ancora un'altra osservazione.

Nel Regolamento annesso al Decreto de' 26 Ottobre 1841, che lo approva, ed in cui si prescrivono le norme pel passaggio delle carte dalle diverse Amministrazioni nel Grande Archivio, sta detto così :

« Art. 1.^o Tutte le carte indistintamente, a qualunque ramo appartengano, debbono depositarsi nel Grande Archivio di Napoli in esecuzione della legge de' 12 Novembre 1818.

» Art. 2.^o Il periodo stabile generale, durante il quale gli atti riguardanti affari terminati si rimarranno ne' rispettivi Stabilimenti, sarà di anni cinque; cosicchè al finir di ogni anno per l'avvenire saran versate quelle per le quali sia spirato un tal quinquennio ».

Tutto questo, in altri termini, veniva a significare, che gli atti delle Amministrazioni, quali essi si fossero, comunque talvolta elaborati nelle tenebre e nel mistero del più profondo segreto, dovendo dopo cinque anni depositarsi in Archivio, in forza dell'articolo 18 dianzi citato, addivenivano pubblici, perchè ad ognuno era data facoltà di osservarli ed estrarne copia; ossia i cittadini in certa maniera potevano farvi sopra le loro osservazioni, il loro controllo ed anche la loro critica. Per tempi di reazione come quelli di cui parliamo; per governanti dominati dalle idee del dispotismo più ombroso coteste disposizioni debbono a molti sembrare, come

sembrano a noi , un vero anacronismo , e nonpertanto erano una realtà vera!

Bellissime poi e sapientissime sono le parole che formano il preambolo della legge di cui ci occupiamo , nel quale è detto così : « Richiamando il bene dello Stato e la sicurezza de' particolari interessi le nostre Sovrane cure sulla buona conservazione delle carte destinate al pubblico uso ed alle notizie utili per la storia patria ; Volendo stabilire una norma costante ed uniforme per raccogliere e classificare , sì in Napoli , che nelle provincie , tutte le carte che interessano lo Stato ed i particolari, ecc. ».

La Soprintendenza Generale, sottentrata alla Direzione dell'Archivio Generale, ebbe a raccogliere non solo le giurisdizioni concesse a quest'ultima, per conseguire un andamento regolare e ben definito del servizio archivistico; ma benanche quelle altre ch'eransi date alla Commissione generale, per metterla in grado di praticare la direzione suprema del servizio stesso, non che l'alto indipendente patrocinio a prò de' depositi, che più o meno direttamente interessassero la nazione. Il nome di Archivio Generale fu mutato nell'altro di Grande Archivio del Regno , addetto a raccogliere così gli antichi pubblici archivii insieme con tutte le scritture delle antiche giurisdizioni abolite, come ancora l'Archivio reale moderno, cioè gli atti sovrani, le carte delle Reali Segreterie di Stato, e delle generali amministrazioni dipendenti da esse, divise in cinque separati ordini, detti Uffizii.

Il primo Ufficio accolse gli atti di Politica e Diplomatica, intesi in senso ampissimo, e però racchiudenti privilegi, concessioni, assensi, grazie, ordini generali e peculiari de' nostri Sovrani e de' Vicerè, bolle e brevi pontificii, ed in generale, gli atti governativi, che sono più propriamente la manifestazione del supremo potere, e quelli spettanti all'immediato e più largo esercizio di esso. Il secondo Ufficio comprese le scritture che si riferiscono all'amministrazione interna dello Stato, a cominciare dal 1447, ed ebbe dodici inferiori partizioni. Il terzo riunì le scritture e i conti della finanza insieme a quelle che han correlazione con esse, cominciando dal 1427, ed è spartito in ottanta minori classi. Il quarto, che si disse degli Atti giudiziarii, raccolse in ventinove scompartimenti i numerosissimi processi, che aggiungon a più milioni, e le carte de' nostri Tribunali, le Nomine de' magistrati, gli Atti dello stato civile, e generalmente le carte, che, ne' passati tempi e ne' presenti, riguardano le cose giudiziarie. Le più antiche sono del 1444, e ce ne ha d'ogni tempo posteriore in sino ai nostri dì. Da ultimo il quinto Ufficio comprese le carte del ramo di guerra e marina, principiando dal 1575, ed è distinto in ventuna partizione.

I quattro ultimi Uffizii, come rilevasi da quanto sta detto innanzi, cominciano dal XV. secolo, ma il primo risale, per l'epoca delle carte diplomatiche, in sino a ben tre secoli e mezzo innanzi alla fondazione della

monarchia ; e se quelli han ricchezza e preziosità grande di documenti, questo ad un tal pregio unisce anche l'altro di averne degl' importantissimi, massime per la nostra storia, e degni di particolar menzione, secondo che si vede meglio nelle tavole che si trovano qui appresso riportate.

Cotesta divisione poi in cinque Uffizii di tutte le carte del Grande Archivio, come è agevole il comprenderlo, non fu fatta a casaccio, ma invece venne regolata dal concetto rigorosamente scientifico che gli uomini eminenti che la stabilirono, si avean formato di un Archivio di Stato. In sostanza i cinque Uffizii con le loro scritture ripartite per categorie rispondono ad altrettanti organi essenziali della vita dello Stato in tutt' i tempi e in tutt' i luoghi. Perocchè non è possibile ch'esso Stato esista, senza che abbia tra i suoi fini principali la giustizia, l' amministrazione interna, la finanza o la pubblica azienda, i rapporti e le relazioni con l'esterno, e per ultimo la difesa al di dentro ed al di fuori. Non è dunque la nostra una classificazione empirica, ma invece ha suo fondamento incrollabile nel giure pubblico, cui strettamente si congiunge, e ne dipende. Sotto questo riguardo lo statuto onde si governa il Grande Archivio di Napoli, può e dee ritenersi un modello di perfetta sapienza legislativa; e tale è stato ed è giudicato da quanti furono e sono uomini di dottrina esperti delle cose archivistiche, anche perchè da circa mezzo secolo se ne sperimenta l' utilità e l' importanza.

Ancora fu stabilito che i tre Archivii di Cava, Montevergine e Montecassino dichiarati sezioni del Grande Archivio del Regno, fossero sottoposti alla vigilanza del Soprintendente Generale, affine di maggiormente assicurarne il possesso alla nostra patria, perciocchè nel passato infinite ricchezze ne erano state tolte, massime al tempo degli Abati Commendatarii, per modo che un gran numero di codici preziosissimi, che al dì d'oggi adornano la Biblioteca Vaticana, facevano parte dell'Archivio Cassinese, d'onde sono stati sottratti.

Sulle tracce poi della legge francese la nuova legge mantenne pure e regolò anche meglio gli Archivii provinciali, e così ogni provincia ebbe un particolare Archivio per le carte amministrative, finanziere e giudiziarie, sotto la vigilanza de' rispettivi Intendenti, ed un altro suppletorio sotto quella del Procuratore del Re per le giudiziarie soltanto, ovunque i Tribunali non avessero comune la sede con le Intendenze; il tutto sempre con le stesse norme del Grande Archivio di Napoli, e sotto il Soprintendente Generale; istituendo così nella persona di lui un alto funzionario pubblico, preposto a tutti gli Archivii del Napolitano, coll'obbligo di serbare fra essi l'uniforme amministrazione; di provvedere ai loro bisogni e procurarne i vantaggi; di dirigere ad unità di fine tutte le svariate opere archivistiche, e massimamente le storiche e le diplomatiche del Grande Archivio di Napoli; e per ultimo di mantener viva e ben regolata la corrispondenza ufficiale con tutte le Auto-

rità costituite e giurisdizioni del Reame per le continue ricerche de' documenti, da servire nel corso degli affari pubblici, o pure richiesti dalle parti interessate.

Oltre del Soprintendente vi furono un Ispettore ed un Direttore, cariche di cui ben presto si vide e si sperimentò l'inutilità, e delle quali l'una venne abolita il 17 Dicembre 1825, e l'altra con Decreto de' 16 Dicembre 1826. Ognuno de' cinque sopraccennati uffizii, (art. 12) ebbe un Capo, un Capo in secondo, un Uffiziale di prima classe, ed un corrispondente numero di Uffiziali di seconda classe. Si stabilì che le copie che occorressero alle Autorità giudiziarie, alle diverse pubbliche Amministrazioni ed ai Comuni, sulla richiesta che ne avessero fatta i Regii Procuratori ed i Capi delle Amministrazioni al Soprintendente Generale, fossero da lui comunicate in una lettera di ufficio (art. 19). Si ritenne che le copie estratte dall'Archivio dovessero considerarsi legali, quante volte, sottoposte al bollo e registro ne' casi richiesti dalla legge, e firmate dal Capo del rispettivo Uffizio, che rimaneva risponsabile dell'autenticità, fossero state vistate dal Soprintendente Generale, e munite del suggello dell'Archivio, e vi fossero in dorso descritti i diritti tassati dal Controllo di Cassa ed il certificato del Cassiere di essersi questi introitati (art. 20). Si stabilì che le carte originali non potessero estrarsi dall'Archivio, menochè per casi urgenti e previo l'ordine di uno de' Ministri o Segretarii di Stato, che dovea fissare il tempo durante il quale le carte

restar doveano fuori dell'Archivio (art. 21). In fine si provide convenientemente alla nomina degl'impiegati d'Archivio, all'amministrazione de' soldi, de' fondi e delle spese per gli Archivi.

Quasi poi a corona di quanto sapientemente erasi prescritto nella legge di cui ci occupiamo, vi fu un Regolamento da osservarsi nel Grande Archivio di Napoli, ed un altro per gli Archivi provinciali. Omettendo qui per non riuscir prolissi, di riepilogare il contenuto di essi (1), non possiamo fare ammesso di riferire testualmente quanto coi medesimi fu prescritto in ordine alla classificazione delle carte.

Nel Decreto dunque per riguardo alle carte del Grande Archivio leggiamo ciò che segue:

« ART. 4. Le carte del Grande Archivio saranno divise in cinque classi, giusta il prescritto della legge organica.

ART. 5. Le classi saranno distinte in due principali epoche. L'una comprenderà le carte di qualunque natura fino agli 8 di Dicembre 1816, epoca in cui i reali domini di qua e di là del Faro furono in un solo regno riuniti; l'altra quelle di data posteriore.

ART. 6. Trovandosi le carte della prima epoca suddivise in parte ne' loro subordinati rami, si dovrà continuare l'ordine stesso nel proseguimento del lavoro.

(1) Si riscontri a tal'uopo l'opera in un grosso volume in 8^o messa a stampa dal Principe di Belmonte col titolo; *Legislazione positiva degli Archivi del Regno* — Napoli 1855, pag. 305 e 314.

ART. 7. Ciascun Ufficio per le carte di questa epoca lavorerà per riempire i vuoti che s'incontrano negl'indici e ne' repertorii, e rettificherà ciò che trovasi malamente fatto, ad oggetto di accrescer lume alla memoria delle carte per renderle più reperibili.

ART. 8. Le pergamene e carte antiche, dopo che saranno state segregate dalle copie e dalle interpolate e spurie, dovranno essere divise in fascicoli con ordine cronologico, e sotto le denominazioni delle corporazioni alle quali appartenevano. Gli Alunni, sotto la direzione della Commissione e del loro istitutore (1), saranno incaricati di farne i reassunti, per formarsene in seguito i particolari repertorii, e rapportarli al repertorio generale.

ART. 9. Le carte della seconda epoca saranno divise secondo l'ordine de'tempi e de'rami cui appartengono, e secondo le varietà che hanno incontrato ne'sistemi generali.

ART. 10. Ciascun Ufficio procederà alla formazione, de'gl'indici e de' repertorii col metodo indicato nell'articolo precedente; avvertendosi che gl'indici dovranno essere disposti per ordine alfabetico, e i repertorii dovranno contenere le materie disposte per ordine cronologico ».

Nel Decreto poi riguardante le carte degli Archivi provinciali crediamo importanti i seguenti articoli:

« **ART. 1.** Le carte che si debbono conservare negli Archivi provinciali saranno divise in tre principali classi:
Amministrazione interna;

(1) Cioè del Professore di Paleografia.

Amministrazione finanziaria;

Atti giudiziarii.

Ciascuna di queste classi sarà suddivisa nei suoi subordinati rami.

ART. 2. Nelle provincie di Terra di Lavoro, Capitanata e Bari, le carte appartenenti all'ordine giudiziario si conserveranno negli Archivii suppletorii, fino a che l'Intendenza ed i Tribunali di ciascuna delle indicate provincie non siano nello stesso Comune riuniti.

ART. 3. Le classi saranno distinte in due principali epoche; la prima comprenderà tutte le carte fino agli 8 di Dicembre 1816, epoca in cui i reali domini di qua e di là dal Faro furono in un solo regime riuniti; l'altra quelle di data posteriore.

ART. 4. In ciascun Archivio si formerà l'inventario ragionato di tutte le carte che vi saranno depositate; ed una copia di esso sarà inviata al Soprintendente Generale, giusta il prescritto della legge organica. L'inventario dovrà essere giustificato dagl'inventarii particolari delle carte ricevute da' detentori di esse, e trasmesse dalle diverse Amministrazioni, con sottoscrizione tanto delle parti che ne faranno il deposito, quanto dell'Archivario. L'inventario generale e gl'inventarii particolari dovranno essere in ciascuna sezione cifrati dal Segretario Generale, o dal Regio Procuratore negli Archivii suppletorii.

ART. 5. Oltre dell'inventario, vi dovrà essere per ciascuna classe un indice per ordine alfabetico, ed un re-

pertorio, che conterrà le materie disposte per ordine cronologico ».

Rifacendoci ora da capo, aggiungiamo che per le disposizioni della nuova legge organica degli Archivi cominciò a trasportarsi nelle sale degli antichi Archivi di Castel Capuano una sterminatissima mole di carte delle abolite giurisdizioni e magistrati, non poche delle quali, non men per malizia ed ignoranza, che per ispensieratezza di chi avrebbe dovuto averne cura, erano già perite. Tra le prime ad esservi depositate vi furono gli antichi processi giudiziarii, ramo di scritture importantissimo ed utilissimo ai pubblici interessi ed ai privati ancora, giacchè a quei tempi unico era il processo di ciascuna lite, e non doppio, secondo che dalla novella legislazione è stato introdotto. Or costoro venendo a morire, e sovente i processi passando in mani infedeli o non esperte, andavano a disperdersi, una coi documenti che contenevano, dai quali talvolta dipendevano gl'interessi dello Stato e il patrimonio di più famiglie. Vennero quindi tali processi dichiarati scritture pubbliche, e però fu fatto ordine a tutti i detentori di essi, o che fossero regii Scrivani, o aventi causa da loro, o che per qualsiasi motivo se ne trovassero possessori, che gli avessero a depositar senz'indugio nel Grande Archivio del Regno. Il che venne eseguito, ma per mancanza di luogo furono stivati in alcune sale terrene servite per lo innanzi ad uso di carcere. Cresciute così a dismisura le scritture che ogni dì trasportavansi in Castel Capuano, ed

accatastate in replicati ordini intorno agli scaffali, sino ad impedire il passaggio, nè cessando perciò le istanze delle pubbliche amministrazioni di essere isgravate dalle loro carte, secondo in determinati tempi concedeva la nuova legge, fu mestieri aggiungere in supplemento al Grande Archivio l'intero edificio denominato Casa Cuomo nella strada S. Nicola de' Caserti, ed una porzione dell'antico Banco di S. Eligio e dell'altro detto de' Poveri.

Ma cotesti provvedimenti poco o nulla giovarono, perocchè l'immissione delle scritture semprepiù di giorno in giorno cresceva, e stivate ed ammonticchiate dagli spazzi sino ai soffitti rendevan quasi impossibile ogni ricerca fra esse, per modo che il nobile ed utile divisamento del legislatore pareva che rimaner dovesse in gran parte senza effetto. Oltracciò le cose peggiorarono ancora, perciocchè sdruciti per vetustà i mentovati edifici, e penetrandovi le acque piovane, molte e molte scritture ne furon guaste e disfatte. Nè restavano per questo le Reali Segreterie di Stato, le Amministrazioni tutte ed i molti magistrati della metropoli, massime la Gran Corte de' Conti di essere alla perfine sgravate dalle infinite carte che ne' proprii archivii stavano disordinatamente da lunghi anni ammonticchiate.

Fu allora che l'illustre e dotto uomo il quale soprintendeva agli Archivi(1), vide e comprese la necessità di provvedere di urgenza a così cresciuti e stringenti bisogni, epperò mise ogni sua cura, affinchè la sede del Grande

(1) Il Commendatore Antonio Spinelli de' Principi di Scalea.

Archivio da Castel Capuano fosse in più comodo ed ampio edificio trasferita. Le sue continue e calde rimostranze al Marchese Niccola Santangelo, in allora Ministro dell' Interno, vennero alla fine accolte ed esaudite; e con Decreto del dì 25 Aprile 1835 fu ordinato, che il vastissimo monastero de' SS. Severino e Sossio, già da molti anni semplice ospizio de' Cassinesi, ed abitato da pochi monaci, fosse addetto a contenere il Grande Archivio del Regno. Cotesto nobilissimo atto poi fu lodato a quei giorni, ed assai più il lodano i presenti, e lo loderanno pure gli avvenire.

§ VIII.

Il Grande Archivio del Regno nella sua nuova sede

La Badia de' SS. Severino e Sossio destinata per nuova sede del Grande Archivio dell'ex Regno è posta in sito veramente incantevole. Dall'alto di essa girando intorno lo sguardo, ti si presentano nella loro più grande e meravigliosa bellezza i poggi deliziosi di S. Eramo, di Capo di monte, e Capo di Chino, in lontananza i Tifati, quasi d'appresso il fremente Vesuvio, e poi quella lunghissima e doppia fila di palazzi e di magnifiche ville, che si distende lung'h'esso il mare, da S. Giovanni a Teduccio a Portici, e di quivi a Resina, e poi i monti di Stabia e i dolci colli di Sorrento, e la punta della Campanella, e l'isola di Capri, che fanno corona a questa conca di oro,

che si chiama Golfo di Napoli. La detta Badia e la chiesa è posta nella piazza di S. Marcellino, che gli antichi nostri nominarono di Montorio (1), dove è fama che ad onor del vescovo Severino, morto intorno al centesimo anno di Cristo, avessero edificata una chiesetta. La quale restaurata ai giorni di Costantino, prese il titolo ora in S. Maria del primo cielo, da una devota immagine di questo nome, ora in S. Basilio, talvolta in S. Benedetto, e più sovente ancora in S. Severino.

Ma, lasciando tali cose dall' un de' lati, solo ricorderemo, come nel 1490, i Cassinesi, che da lungo tempo la reggeano, impresero a fabbricar dalle fondamenta la chiesa ed il monistero, quale ora si vede, allogandone l'opera al valoroso Giovan Francesco Mormando fiorentino, e il più interno cortile ad Andrea Ciccione napoletano, entrambi famosi nella storia delle arti al XV. secolo. Taceremo de' bellissimoi dipinti e delle opere stupende di scultura onde vedesi ornata la Chiesa, come pure del suo coro veramente meraviglioso, e di altre opere condotte con finissimo gusto e squisitissimo magistero, e per cui essa risplende e primeggia fra tutte le altre della città nostra. Ricorderemo solo che i chiostri, ove oggidì sta collocato l'Archivio, altamente interessano i visitatori di ogni classe, e più ancora desta la loro ammirazione il così detto *Atrio di marmo* e i portici che lo circondano per gli affreschi del Corenzio, onde si abbellano le due vastissime sale de' Catasti, e l'altra

(1) Celano, *Notizie di Napoli*. Giornata III, pag. 157.

degli Atti governativi, e per quelli ancora a giusto titolo più celebrati dello Zingaro nelle pareti del terzo Atrio, in cui sorge maestoso e giganteggia da tredici secoli il celebrato platano, che richiama l'attenzione e lo studio de' più chiari botanici di tutti i paesi civili. In fine a dimostrar l'importanza del luogo che descriviamo, aggiungeremo che nelle sue mura, oltre S. Benedetto, albergarono pure il Montfaucon (1) e Torquato Tasso (2), il quale nella pace e solitudine delle chiostre, ch'ei chiama vaghe e liete, e silenzi amici, compose il seguente sonetto, che è il ventesimosesto delle sue rime sacre morali:

Nobil porto del mondo e di fortuna,
Di sacri e dolci studi alta quiete,
Silenzi amici e vaghe chiostre e liete,
Laddove è l'ora e l'ombra occulta e bruna.

Templi, ove a suon di squilla altri s'aduna,
Degne viepiù d'archi e teatri e mete,
In cui talor si sparge e in cui si miete
Quel, che ne può nudrir l'alma digiuna.

Usci di voi chi fra gli acuti scogli
Della nave di Pietro antica e carica
Tenne l'alto governo in gran tempesta;

A voi, deposte l'arme e i ferì orgogli,
Venner gli Augusti; e in voi s'ha pace onesta
Non pur sicura, e quindi al Ciel si varca.

(1) Montfaucon, *Diar. Ital.* pag. 302.

(2) Manso, *Vita del Tasso*, Cap. XX, pag. 64.

Pianta dell'edifizio della nuova sede del Grande Archivio

Per chi poi fosse vago di notizie più particolareggiate sul vasto edifizio di cui ci occupiamo, soggiungeremo che la pianta di esso, una con la Chiesa e la terrazza nel lato meridionale è pressochè quadrilatera, e la sua superficie è di circa metri quadrati 16250, ed ha quattro grandi atrii con magnifici portici. Il primo atrio è lungo metri 30,15, largo 20,35, con 19 compresi al pianterreno, 26 al primo piano ed altrettanti al secondo. — Il secondo atrio ha 14 grandi compresi nel pian terreno; nel primo piano quattro corridoi e 28 compresi; nel secondo piano 19 compresi; e 7 nel terzo piano. In fine del porticato dalla parte destra evvi ampio vestibolo, cui si accede per ispazioso vano arcato, e ne'lati da dritta e da manca si vedono quattro statue sopra i corrispondenti piedistalli rappresentanti Omero, Demostene, Aristide e Cicerone. Quivi pure è l'ingresso all'ampia sala già del Capitolo de' monaci, ed ora detta de' *Catasti*. — Il terzo atrio denominato del *Platano*, di forma quadrata, al pianterreno con portici intorno trovasi munito di pilastri di piperno, con 32 sottoarchi di fabbrica, larghi circa metri 3,40 ognuno, muniti di telai a lastre. Il primo piano di esso contiene quattro corridoi con 32 sottoarchi chiusi pure da telai a lastre. Di quivi salendo al secondo piano, si riesce in un ampio loggiato, che com-

prende due lati, e 24 stanze in giro, le quali guardano nell'interno dell' atrio, mentre altre dieci, ed altre otto superiori a queste di un piccolo quarto affacciano verso il mezzodì, ed hanno in prospetto il mare e i luoghi deliziosi che lo circondano. In alto poi sui tetti sta collocato l'orologio del Grande Archivio a doppia sfera, l'una dalla parte occidentale di quest' atrio, e l'altra dall'opposta parte orientale dell' atrio di marmo. — Il quarto Atrio è coronato nel giro de' quattro lati da magnifici portici di purissima architettura, con 32 colonne di marmo bianco di ordine dorico; e oltre un ameno giardino, diviso in varie aiuole profumate da eletti fiori, aranci ed altre piante odorose, ha nel centro di esso in un aperto circondato da marmorei sedili quasi tutrice e signora del luogo una grande statua del Naccarini, tolta dai depositi del Real Museo, ferma in sopra due globi, e simboleggiante, come si tiene, la sapienza o la verità. Nel lato a sinistra trovasi l'ingresso in un altro ampio vestibolo ornato nei lati da quattro statue, che raffigurano la Storia, l'Arte Critica, la Filosofia e la Paleografia. Una grande ed elegante porta di noce immette nella più vasta sala, addetta un tempo a refettorio de' Padri, ed ora destinata a contenere molte migliaia di volumi d'importantissime scritture degli Atti governativi. La sua lunghezza è di metri 35,71; la larghezza di metri 10,84; e l'altezza di metri 12,43, con la volta ornata di finissimi lavori di stucco, mentre il muro di fronte vedesi decorato da un

bell'affresco del Corenzio, con meglio di 117 figure. Il rimanente di quest'atrio contiene 26 compresi ed una terrazza. Nello ascendersi al primo piano avvi un quartierino assai gaio ed elegante di mezzana altezza, di otto stanze, già sede della Soprintendenza Generale, del Segretariato e della Cassa; e poi più su vi sono 50 compresi con tre corridoi di lunghezza riuniti metri 203,80; e quello nel lato occidentale mette capo ad un magnifico loggiato verso il mezzogiorno, con prospetto dalla parte del sottoposto e delizioso giardino esterno. Il detto loggiato è difeso nel giro da ringhiera di ferro interrotta da poggi di pietra dura, sormontati da 17 busti di donne voluttuosamente effigiate in marmo. Nell'incontro de' due corridoi de'lati di oriente e di mezzodi si ammira bellissima colonna di marmo persichino, su cui sta collocato ad ornamento un antico vaso anche di marmo; e quivi d'appresso sono due belle sale addobbate con molta eleganza per ricevimento di persone ragguardevoli. Il secondo piano ha nel lato meridionale esterno tre maestose sale destinate per la Biblioteca, per la Cattedra di Diplomatica e Paleografia, e per la Sala Diplomatica. Le due sale poi in angolo tra il lato di mezzogiorno e quello di oriente servono di presente per la residenza della Direzione Generale. Gli altri lati di questo secondo piano, incluso anche il meridionale interno, sono divisi in 52 compresi, che comunicano tra loro per mezzo di 4 bellissimi corridoi con scaffali chiusi, della lunghezza di riuniti metri 279, ed adorni de' busti de' più celebrati

uomini della Greca, e dell'antica e nuova Italiana sapienza. E certo se acuto stimolo al bene è il rimirar le sembianze anche in pietra o in tela di chi tanto accolse della divina scintilla, ei fu molto savio divisamento quello di allogare in un edificio di per sè dotto, e di uomini dotti fornito, le immagini or di Omero, di Erodoto, di Demostene e di Tucidide; or di Virgilio e di Tullio; più in là di Licurgo, di Solone, di Platone e di Socrate; altrove di Eschine e di Euripide, e più innanzi de' padri della lingua nostra, cioè dell'Alighieri e del Petrarca, dell'Ariosto e del Tasso. Da questi corridoi montasi all'amenissimo loggiato coperto, che sovrasta ai due lati del descritto secondo piano, e quindi ad un magnifico belvedere di un'altezza quasi vertiginosa, donde ti si presenta allo sguardo l'incantevole panorama del golfo e della vastissima città, che distendesi dal Ponte della Maddalena verso le amene e verdeggianti colline occidentali, e mille nuove e non più vedute bellezze. Per ultimo a meglio formarsi un più esatto concetto del grandioso edificio, noi crediamo opportuno il notare, che lo stesso non ha meno di 550 tra finestre, finestroni e balconi.

Di assai importanza son pure gli edifici che circondano il Grande Archivio, sia per l'uso nobilissimo cui van destinati, sia pel pregio architettonico onde si lasciano ammirare, quali a modo di esempio il Banco della Pietà, l'Educandato di S. Marcellino, il Palazzo di Ettore Carafa, o di Andria, sede ora di un Istituto d'insegna-

mento scientifico-letterario, la Regia Università ed il Palazzo Santangelo. È solo a deplorare che l'accesso al medesimo Grande Archivio per un vicoletto angusto, d'ordinario ingombro d'immondizie, sporchissimo, fetidissimo accusi la colpevole incuria del Municipio Napolitano, massime di quanti ne furono a capo dal 1860 in sino ad oggi. Niun nostro reclamo, niuna nostra raccomandazione, niuna nostra preghiera potè finora scuotere la sua inerzia, o la sua indifferenza, perchè una buona volta badasse al decoro di questo sontuoso monumento che è l'Archivio, al quale con vero scandalo de' riguardanti da quasi mezzo secolo si veggono appoggiate le travi che puntellano un ignobilissimo muro con larghe screpolature al tergo del Conservatorio di S. Filippo e Giacomo, che spiomba a dritta e a manca, e che se non altro, per tutelarvi la pubblica igiene, potrebbe e dovrebbe diroccarsi da cima a fondo, per ivi aprirsi una spaziosa e comoda piazza ornata di piante. Solo l'egregio Conte M. Pironti, illustre patriota e per giunta uomo di molta cultura e di eletti studii, nel breve tempo che sostenne l'ufficio di Commissario Regio del Municipio, intese a migliorar le condizioni deplorabili del vicoletto, per quanto l'esiguità de' mezzi e i suoi poteri assai limitati lo consentivano. E rincresce pure dover qui aggiungere, che tornarono vani i nostri sforzi diretti ad ottenere che la guardia de' pompieri, come fu stabilita con sano accorgimento sotto il governo borbonico, e poscia non sappiamo perchè tolta, fosse ritornata alla sua

antica sede presso il Grande Archivio, per guarentirlo da possibili incendii. Non ci rimane dunque che far voti, affinchè coloro che in avvenire verranno eletti a rappresentar gl' interessi della nostra incantevole Città, sieno animati dalla carità del loco natio, e pieni del sentimento dell'alta importanza della loro missione, scrupolosamente ne adempiano i doveri (1). Si dovrebbe alla fin fine comprendere che se Napoli non avesse che un solo pompiere, il suo posto non dovrebbe essere che a fianco al Grande Archivio, e non altrove; e non pertanto le cose stanno bene altrimenti!

(1) Ecco come nel 5 Settembre 1835 il Ministro N. Santangelo scriveva al Soprintendente Generale del Grande Archivio:

« Dovendo stabilirsi nella Capitale, in forza dell'articolo 11 del Real Decreto de' 13 Novembre 1833 riguardante l'organizzazione della compagnia de'Pompieri, i posti di guardia, onde possa la medesima incominciare a prestar servizio, ho disposto che uno di essi sia stabilito nel locale di S. Severino addetto per gli Archivii, non solo perchè i Pompieri si trovino sempre pronti in qualche caso d'incendio in un luogo, dove si conservano delle preziose ed interessanti carte, ma ancora perchè essendo quello in un sito più elevato ai quartieri più bassi e popolati della Capitale, offre l'opportunità di scorgere agevolmente gl' incendii che possono ivi avvenire. Ella quindi si metterà di accordo coll'Ingegnere Direttore della Compagnia, affine di destinarsi il locale che bisogna a tale stabilimento, e non tralascierà di darmi conto della esecuzione ».

§ X.

**Stato deplorabile del Monastero di S. Severino prima che
vi si trasferisse il Grande Archivio**

Al tempo poi in cui il governo borbonico, come lo abbiamo detto innanzi, destinava la soprascritta vastissima Badia per nuova sede del Grande Archivio, l'aspetto di essa, per volger di lunghi secoli, per negligenza degli uomini e per loro vandaliche distruzioni era divenuto assai miserabile. Vedevansi infatti screpolate le mura e le volte delle più vaste sale, secchi i giardini, spezzate le colonne, rotti i pavimenti, scialbati gli affreschi del Corenzio, e coperti di polvere, di fango e di muffa, guasti e quasi scancellati quelli dello Zingaro. Vi bisognarono perciò somme ingenti, anzi favolose pel restauro, ed anche per la rifazione di molte parti del son- tuoso edificio, sotto l'indirizzo di valente e chiaro architetto (1), che lo facesse risorgere a più bella luce, per meglio servire al nobilissimo ufficio, cui veniva destinato. Il governo (è la storia che ce lo dice), riputando forse utilità, necessità e gloria sua il compiere un'opera di tanto merito, non risparmiò alcuna cura, ed anzi spese con generosità e profusione, affinchè, l'aspetto del luogo non fosse vinto dall'eccellenza degli atti ch'era deputato a comprendere.

(1) Una tanta opera venne meritamente affidata al solerte e valente architetto Ercole Lauria napoletano.

Principali vantaggi derivati dal nuovo Statuto Archivistico

Ma noi riesciremmo infiniti, se tutte qui volessimo enumerar le cose che maggiormente richiamano l'attenzione de' visitatori, e percui il Grande Archivio è salito in altissima fama dentro e fuori d'Italia. Invece ci rivolgeremo ad indicar brevemente i principali ed inestimabili benefizii che ci vennero dal nuovo Statuto archivistico, e che a modo nostro di vedere, sono di quattro specie, cioè :

1.° Un perfetto ordinamento della sterminatissima mole di carte, sia del Grande Archivio, sia degli Archivi provinciali, classificate per categorie scientifiche, e per nulla empiriche, ai varii ordini delle quali rispondono esatti inventarii, perchè con agevolezza si possano trovare tutti quei documenti, che in grandissimo numero ed incessantemente fanno bisogno ai privati ed al Governo, e che rappresentano nelle varie epoche medioevali e de' tempi moderni l'organismo e la vita dello Stato tra noi,

2.° Un personale d'impiegati diligenti e istruiti di tutto punto dell'indole e natura de' documenti di ogni maniera, ch'essi hanno per le mani, e che guadagnaroni i loro gradi, dopo aver sostenute con lode le prove di varii concorsi ;

3.° Una serie di pubblicazioni di opere di Archivio in molti e grossi volumi, tenuti in grandissimo pregio da

quanti sono in grado di apprezzarne l'importanza, e delle quali daremo appresso l'elenco ;

4.° In fine un'amministrazione scrupolosamente rigorosa nello adempimento de' suoi doveri, e di cui mai alcuno non ebbe motivo o pretesto a lamentarsi, avendo essa goduto e godendo la stima ed il favore dell'universale.

A convalidar poi con più salde prove la verità di ciò che innanzi affermammo, ci piace alcun poco intrattenerci su quanto forma materia de' seguenti paragrafi, e che si riferisce all'Alunnato Diplomatico, alla Cattedra di Diplomatica e di Paleografia, alla Biblioteca, alla Collezione de' Codici e de' manoscritti, alla istituzione di un nuovo ufficio detto del Segretariato, alla Sala Diplomatica, ed all'altra dell'Archivio Farnese.

§ XII.

Alunnato Diplomatico

Quegli uomini dotti e onorandi, quali furono Melchiorre Delfico, Davide Winspeare, Nicola Vivencio, Alessio Pelliccia, già professore di Diplomatica, e Gaetano d'Onofrio, i quali nel 1811 componevano la *Commissione Generale degli Archivi*, e che, come innanzi lo notammo, vennero incaricati dell'ordinamento dell'*Archivio Generale*, ed il Conte Zurlo, Ministro dell' Interno nel decennale governo francese, ben compresero che tanti celebri atti e scritture del

medioevo greci e latini non potessero degnamente veder la luce della stampa senza un Alunnato Diplomatico, il quale venisse precipuamente educandosi alla lettura ed alla scienza de' diplomi, e per conseguente senza l'insegnamento della Diplomatica, e della Paleografia.

Ma un migliore e più ampio ordinamento fu dato all'Alunnato con la legge organica del 1818: sicchè vengono oggi gli alunni diplomatici ammessi nel Grande Archivio in forza di rigoroso e pubblico esame in concorso, ove fan pure mostra di loro provetta istituzione nelle lingue greca, latina, italiana, nella storia patria e nella calligrafia. E così, riportando vittoria, entrati che sono in Archivio, assumono dovere dolce e profittevole di compiere quegli studii speciali, che vie più elevano il loro ingegno a maggior coltura scientifica e letteraria, col continuo frequentar la Cattedra di Diplomatica e di Paleografia.

§ XIII.

Cattedra di Diplomatica e di Paleografia

Secondo fu detto innanzi, una Cattedra di Paleografia, col sorgere dell'Archivio Generale, fu istituita per istruzione degli alunni, ed in pari tempo fu disposto con ministeriali uffizii, replicati più volte dopo la detta legge organica, che gli alunni diplomatici per ben meritare della scienza di cui portano il nome, dessero seriamente

opera allo studio delle discipline diplomatiche e storiche, facendosi a frequentarne la Cattedra, che già reggevasi nella Regia Università fin dal 1777, e vi si mantenne sino alla caduta della dinastia borbonica nel Settembre del 1860, quando il Governo Dittatoriale la sopresse. Ne era allora professore da circa 30 anni, e con sempre crescente successo, il chiaro Michele Baffi, uomo pe' suoi molti e lunghi studii, per la vasta erudizione e dottrina delle sue opere e per la probità della vita a quanti il conoscono carissimo, che ben può dirsi il cervello e la mente del nostro Grande Archivio. Egli infatti da pubblico funzionario, e con gran profitto della scienza archivistica vi ha passato mezzo secolo e più di sua vita, ed al presente vi figura col titolo di Caposezione onorario.

È poi notevole che a' dì nostri questa istruzione diplomatica per gli alunni si è renduta più agevole e fruttuosa, con essersene sin dal 1864 stabilito irrevocabilmente l'insegnamento nel Grande Archivio, come in propria sua sede, e dove ora lo s'impartisce dal Professore di Paleografia (1).

E però a render più salda questa benefica istituzione, ad incremento maggiore di cognizioni negli alunni, ed a facilitar loro la via agli ascensi nel Grande Archivio, si è stabilito, giusta il Regolamento, che nel costoro passaggio ad applicati di 4.^a classe dovessero sottoporsi

(1) Vedi il relativo Decreto dell'Amari già Ministro della Pubblica Istruzione.

ad un esame in concorso sulla Diplomatica, e Paleografia. Nè torna lor malagevole cotesto esperimento, cui per altro già vengono preparati, non solo per l'esercizio che trovansi d'aver fatto con la continuata assistenza alla Cattedra in cui tali materie s'insegnano, ma eziandio pe' risultamenti delle novelle istruzioni date in iscritto dalla Direzione Generale al professore, con le quali si stabilisce:

1.° Che egli debba dirigere alla stessa di volta in volta, quando il credesse più utile, precise informazioni sul profitto degli alunni, e su i lavori letterarii che si sarebbero compiuti per effetto delle quotidiane esercitazioni diplomatiche;

2.° Che nella fine dell'anno scolastico gli alunni, uffiziali d'Archivio ed esterni, che avessero atteso all'apprendimento delle discipline diplomatiche e paleografiche, dessero ragione di questi loro studii avanti ad una scelta adunanza, con intervento del Direttore Generale, di tutti gli uffiziali d'Archivio e di quelle generose e dotte persone che, a tal fine invitate, volessero con la loro onorevole presenza incoraggiare le opere dell'incivimento italiano in questo bel ramo di patria letteratura.

La volta della Sala in cui si dà cotesto insegnamento diplomatico-paleografico vedesi ornata de' ritratti a chiaro-scuro de' più celebri diplomatici e paleografi, quale un Papebrok, un Ludewig, un Montfaucon, un Maffei, un Ducange, un Leibnitz, un Fontanini ed un Lazzarini; e devotissimo e di singolar bellezza è il Crocifisso so-

speso alla parete nel fondo, che è copia della famosa opera del Naccarini, oggidì tanto ammirata nella Chiesa di S. Carlo all'Arena. Come pure assai bella ed elegante è la Cattedra di legno noce per la purità del disegno delle sue forme architettoniche e de' suoi finissimi lavori d' intaglio.

§ XIV.

Biblioteca

Non poteasi certo dalla legge organica del 1818 prevedere che un dì il Grande Archivio cotanto si sarebbe ampliato, e di sì pregevoli scritture arricchito, che agli usi ed agli studii degli alunni e degli uffiziali, della Commissione diplomatica, e della cattedra di Paleografia e Diplomatica si sarebbe imperiosamente richiesta una scelta e doviziosa raccolta di libri storici, diplomatici e legali, e soprattutto di monografie, ed opere intorno ad argomenti di storia patria.

E pure al presente questo stabilimento, surto da modesti ed umili esordii s'è condotto tanto innanzi, e s'è aggrandito talmente con l'acquisto de' migliori libri antichi e moderni, e col ricambio delle opere recentemente pubblicate con quelle del medesimo Grande Archivio, che, se molto rimane a desiderare in così fatte periodiche raccolte, che mai non han termine, quello che s'è guadagnato infino ad ora non è nè poco, nè volgare acquisto.

Intanto il nostro Archivio storico, i nostri studii, la professione nostra ricevono luce splendidissima, non solo da questi atti governativi che qui veggonsi ordinati, ma da tutti quegli avvenimenti, spesso notevoli e di sommo rilievo, che, sfuggiti all'attenzione de' presenti, poca o niuna memoria di sè avrebbero lasciato alle generazioni future, se pietosi narratori di quei fatti non fossero accorsi a salvarli dal naufragio dell'inesorabile tempo. Le fatiche di costoro che furon già fatte di pubblica ragione formano ora il subbietto della crescente nostra Biblioteca, che contiene parecchie migliaia di volumi, de' quali sin dal 1862 fu compilato un catalogo pieno e ragionato, ove non solo letteralmente si riportano i nomi degli autori, i titoli delle opere, l'anno ed il luogo della impressione, ma gli argomenti stessi di esse e le varie materie che vi si trattano, tutte ridotte a sommi capi nelle proprie nominali categorie, e con l'ordine alfabetico.

§ XV.

Codici e Manoscritti

Vi furono però di altri non meno utili ed interessanti lavori sulla narrazione di avvenimenti, che per condizioni di tempi infelici, per colpevole negligenza o tenue ed abietta fortuna de' loro autori, non vennero decorati del ben meritato onore della stampa, e che al pre-

sente rimastisi umili e sconosciuti in codici manoscritti, sebben talvolta adorni di belle e leggiadre forme, pur con premura somma vengon sempre ricercati. Or quanti di cotesti codici appunto ed altri manoscritti, sieno pubblicati, sieno inediti, ha potuto acquistare il Grande Archivio, sono riportati in ispeciali cataloghi.

Nè si vuol trapassare che a tali manoscritti se ne sono uniti ancora molti altri, non è guari rinvenuti tra le carte delle antiche Segreterie di Stato degli Affari Esteri e di Casa Reale, e di altre antiche appartenenze del governo, come a modo di esempio, una collezione importantissima di lettere autografe che il celebre Abate Galiani inviava da Parigi al Ministro Tanucci in Napoli; un'altra collezione di lettere anche autografe del Cardinal Ruffo di esacrata memoria qui ed altrove; un fascicolo necrologico che pare grondi sangue preziosissimo, e che contiene le *spese giudiziarie de' condannati a morte in Napoli nel 1799*, quali il Cirillo, il Conforti, il Pagano, il Baffi, il Carafa e tanti altri illustri patrioti, che allora lasciarono la vita sul patibolo; sicchè al presente tutt' i surriferiti manoscritti ascendono ad un numero assai considerevole.

Tra questi manoscritti si trovano sessantotto volumi di codici quasi tutti membranacei del secolo XIV. e XV., de' quali molti intorno a materie ecclesiastiche. In alcuno di essi poi veggonsi di quando in quando delle sobrie noticine di carattere minutissimo, ora interlineali, ora in margine, utili alla interpretazione letterale del testo.

Ed a queste stesse materie si riportano parecchie altre

opere e memorie manoscritte intorno a *quistioni giurisdizionali* tra le Corti di Napoli e di Roma, ed alle così dette *regalie*, delizie del secolo passato, nè del tutto obbliate nel presente; tra le quali primeggiano i famosi manoscritti giurisdizionali del Chioccarelli in 18 volumi in foglio, documenti in gran parte di Cancelleria sovrana. Ed in generale parlando, vi si trovano opuscoli relativi non solo a sì fatte materie giurisdizionali e di regalie, ma ad altre che trattano di storia, di politica e di pubblica amministrazione, di milizia, di letteratura e di scienze. Sono di questo genere, tra gli altri, i seguenti, cui noi qui accenniamo di volo:

Un volume e *libro di singolarissima antichità*, al dir dell' Engenio, e che, come ancora scrive il Summonte, *conservavasi, a' di suoi, per il sagristano della Chiesa di S.^a Marta, ove si veggono bellissime miniature poste in oro, ed in colori finissimi; con li nomi, effigie ed insegne di quelli illustrissimi signori, che vennero quivi ascritti di tempo in tempo, dal 1400 al 1600, tra' quali in primo luogo si vede il nome e lo stemma della regina Margherita, madre di re Ladislao, fondatrice della Chiesa e Confraternita di S.^a Marta.*

In altro manoscritto distinto dal codice, autore Giulio Biondo, s' illustrano con la storia i nomi, i fatti, le insegne di coloro che furono ascritti in quella Reale Confraternita, e che sono delle principali famiglie napoletane, con l'ordine onde leggonsi nel codice.

Altro codice in pergamena scritto con elegante carat-

tere del 1435, che si reputa autografo del P. Antonio Bitontino, e contiene sermoni latini da lui recitati in Gubbio, con l' intervento del conte d' Urbino, al quale è dedicato.

Collectio ex processibus qui conservabantur penes actuarium Fraja, postea Regiae Camerae Summariae decreto penes patrem meum conservandi causa dati fuerunt, et a Michaele Angelo Chiarito filio compendiati.—2 volumi.

Collectio ex regestis Regiae Siculae idest. diplomata et nonnullae scripturae partim recollectae et partim exemplatae a Michaele Angelo Chiarito. — 4 volumi. In questi autografi del Chiarito ci ha copie di diplomi svevi ed angioini e notizie riguardanti fatti storici, paesi e famiglie dell' antico reame, desunte da scritture nella maggior parte disperse per le rivolture del 1701, e che perciò tengono luogo di originali.

La copia del Codice diplomatico manoscritto di Troiano Spinelli in due volumi in fol. grande, col seguente titolo stampato: *Codice diplomatico del diritto pubblico delle provincie che ora compongono i regni delle due Sicilie di Troiano Spinelli Duca di Aquaro all' Eccellentissimo Signor Marchese Tanucci Ministro e Segretario di Stato — In Napoli 1751—Nella stamperia di Benedetto e d' Ignazio Gessari.* — Tutti e due i volumi manoscritti contengono la I. e II. parte del tomo primo.— Il secondo volume finisce col diploma di Pietro Re d' Aragona e di Sicilia, de' 30 Dicembre 1282 relativo al duello da eseguirsi in Bordeaux tra lo stesso Pietro ed il re Carlo I.

Lettere ed istruzioni del Consiglio de' re di Spagna a varii ministri dell'Inquisizione ed alle cose riguardanti la Monarchia di Sicilia: un progetto di nuova amministrazione doganale per la città di Napoli: diversi piani pel miglioramento del commercio: una consulta del segretario Orazio Bianchi all'imperatore Carlo VI. circa l'esecuzione del nuovo censo: il progetto dell'economista Francesco Scrofani per accrescere in Sicilia l'opulenza, l'agricoltura, la popolazione ed il commercio interno ed esterno: la specificazione dell'artiglieria secondo il calibro flammingo di tutte le piazze del regno di Napoli con le loro munizioni: una succinta descrizione della storia di Europa: una storia di Venezia: l'illustrazione di alcune famiglie di Spagna: una relazione fatta al Gran Duca di Toscana nel XVIII. secolo su i costumi e l'attitudine de' Senatori, Ministri di Stato, magistrati ed impiegati in tutti i rami dell'amministrazione pubblica di Firenze, e su la origine e lo stato delle famiglie nobili di Toscana: relazioni di ambascerie di Francia, Modena, Roma: una corrispondenza originale tra il Cardinale Carlo Borromeo ed il P. Paolo d'Arezzo di Napoli per la commissione che questi si ebbe di recarsi in Ispagna: documenti riguardanti diverse nobili famiglie: trattati di opere scientifiche e morali: i privilegi delle città di Gallipoli e di Lecce: alcune opere di Tristano Caracciolo: i notamenti di Antonio Afeltrio: sommario degl'istrumenti originali dell'antico Archivio del monistero di S. Sebastiano: Parlati celebrati in Napoli nel XVI. secolo: molte consulte

e varie opere del celebre presidente Gaetano Argento per affari di regia giurisdizione: l'istoria di Amalfi e delle città vicine: copia del processo di Antonello Petrucci e di quello della congiura del Principe di Macchia: successi storici raccolti nella sollevazione di Napoli del 1647 e 1648 da Innocenzo Fuidoro: molte relazioni fatte al Colaterale Consiglio dal Reggente Villani.

Opere ed opuscoli son questi che sebbene alcuna volta si risentano della sterilità di parecchie quistioni agitate con tanto calore nel secolo passato, in cui essi furono nella maggior parte scritti dai loro autori, che non tutti ebbero fama di altissimo ingegno, e quantunque alcuni fra questi opuscoli fossero già pubblicati per le stampe, pure, per la parte storica che contengono, non mancano di aggiungere alla nostra collezione un qualche pregio.

§ XVI.

Istituzione del Segretariato

Quantunque in forza del Decreto del 1835 si fosse stabilito il passaggio del Grande Archivio dall'antica sede nella nuova, pure pei molti lavori di ristauro e di costruzione di scaffali che in questa doverono iniziarsi ed in buona parte condursi a termine, esso passaggio, almeno per le più importanti scritture, non si vide effettuato che nell'anno 1845. Era quello appunto il tempo

di un grande avvenimento scientifico-politico per noi e per tutto il resto delle altre provincie italiane aspiranti a più alti e nobili destini. Infatti allora si celebrava in Napoli il settimo Congresso degli scienziati, ed il Governo inconsapevole de' segreti disegni e maneggi occulti di quelle riunioni vi concorse con tutto il lusso e l'apparato de' mezzi, di cui potea disporre; che anzi dando a tal solennità la maggiore importanza, riserbò all'ammirazione de' dotti e de' letterati, qui convenuti d'ogni paese, l'apertura del Grande Archivio in S. Severino per quella fausta ricorrenza.

Non pertanto parecchi anni trascorsero ancora dal 1845, perchè il trasferimento della totalità delle altre rimanenti scritture si fosse compiuto. E quando più tardi ad ogni cosa fu dato il suo assetto, e la ricchissima e preziosissima suppellettile de' documenti archivistici prese il suo posto, un altro bisogno cominciò a sentirsi, il quale di giorno in giorno rendevasi viepiù imperioso. Imperciocchè, come fu innanzi notato, essendosi istituiti in tutte le provincie dell'ex Reame gli Archivii di Stato, che solo per distinguerli da quelli della capitale, e non per altro si dissero *provinciali*; ed essendosi ordinato un servizio permanente e compiuto de' tre detti Archivii Diplomatici di Montecassino, Cava e Montevergine, divenne in conseguenza necessità impreteribile il dover provvedere allo stabilimento di un centro, cui l'amministrazione e l'indirizzo di siffatte materie si riferisse.

Oltracciò le cure del personale dello stesso Grande Archivio ; i lavori riguardanti la costruzione degli scaffali, e delle fabbriche; la manutenzione di tutto l'edificio e dell'immenso materiale che vi si contiene ; il versamento delle carte col relativo carteggio ; l'ufficiale corrispondenza , massime col Ministero del ramo , con gli altri Ministeri e con le varie Amministrazioni che ne dipendono; le ligature de'processi; i concorsi pei posti vacanti ne'dominii della Soprintendenza Generale; la Biblioteca coi Codici, i manoscritti e le Opere a stampa del Grande Archivio; l'acquisto di nuovi libri e di processi antichi; l'insegnamento della Diplomatica e Paleografia nella Cattedra a ciò destinata ; la contabilità di tutti gli esiti ed introiti di questo stabilimento; ed in fine il controllo di Cassa da cui si riceveva la tassa de' dritti di Archivio , e si vistavano tutt'i mandati di pagamento , costituivano pure altrettanti rami fuori del servizio de' cinque Uffizii previsti dalla legge organica del 1818. Epperò, come è chiaro, bisognava quasi incentrar tutte queste cose dianzi surriferite in un punto solo, per indi convenientemente sorvegliarle e dirigerle, e quindi raggiunger lo scopo che se ne aspettava. Fu così che per effetto del Decreto degli 11 Febbraio 1856, si vide a sorgere il Segretariato, il quale occupò il posto di primo Uffizio tra gli altri cinque già preesistenti, e colui ch'era investito di questa carica, venne appresso facoltato a far le veci del Soprintendente Generale in caso di assenza.

Sala Diplomatica

Quando il Grande Archivio sorgeva a novella e più splendida vita pel tramutamento che faceva da Castel Capuano, sede primaria de' tribunali, nell'ampio edificio del Monistero di S. Severino, destavansi le maraviglie di tutti, e specialmente di quegli scienziati che riunivansi in Congresso nel 1845, contemplando in questo venerato luogo, vero tesoro di tutto l'Archivio napoletano, le genuine memorie del passato ed i monumenti più belli del medio evo, tanto ordinatamente allogati in acconce e ben guernite sedi e d'intaglio finissimo, ove tutto quello che di più antico e prezioso ricoglievasi da' diversi ripartimenti del Grande Archivio, veniva riposto in questa che *Sala diplomatica* appellossi. Quivi le gloriose memorie dell'antico reggimento del Napoletano sono studiosamente ritratte dall'ignobile silenzio in cui giacciono, mercè le cure di ottimi giovani alunni diplomatici e di dotti uffiziali, guidati nell'arduo cammino dal professore di Diplomatica e Paleografia, che loro scientificamente va dimostrando i pregi occulti di tante ignorate dovizie.

E queste proficue e continuate esercitazioni che agevolano la lettura e la critica de' diplomi, e che perfino vanno arditamente scoprendo la misteriosa fonte delle verità e degli errori de' tempi che passarono, rin-

vigoriscono sempre di più l'elemento storico, che sol prende alimento dalle genuine carte diplomatiche.

Le scritture poi di questo Archivio diplomatico per pregio di antichità e di meritata rinomanza vincon tutte le altre. Noi le noteremo qui appresso, indicandone solo fugacemente la nomenclatura, e riserbandoci di ragionarne con più largo discorso nelle Tavole rispettive, che successivamente prenderanno posto nel presente lavoro, le quali sono come l'inventario scientifico della serie quasi infinita de' documenti, che trovansi raccolti ed ordinati nel nostro Grande Archivio. Esse scritture poi riduconsi alle seguenti, che qui riferiamo, cioè:

- I. Pergamene latine de' Monasteri soppressi.
 - II. Pergamene latine del soppresso Archivio della Badia di Montevergine.
 - III. Pergamene greche.
 - IV. Sigilli.
 - V. Frammento di registro dell'Imperatore Federico II. Svevo.
 - VI. Registri Angioini.
 - VII. Arche.
 - VIII. Fascicoli.
 - IX. Pergamene latine di Regia Camera.
 - X. *Liber rubeus*.
 - XI. Lettere regie.
 - XII. Una parte delle pergamene Farnesiane e Medicee.
- Adornano le pareti di questa Sala varii diplomi custoditi in apposite cornici, i quali sono stati a bello

studio trascelti, affinchè coloro che vengono a visitare il Grande Archivio, possano così aver sott'occhio un saggio delle diverse specie di antichi caratteri e de' diplomi che maggiormente risvegliano la curiosità e l'interesse degli studiosi e de' riguardanti. Essi sono:

I. — † Diploma Latino di Giordano del dì I. Marzo. Indiz. VII.

« Giordano Principe di Capua dona ad Ugone Abate del monastero di S. Lorenzo di Aversa ed ai suoi successori in perpetuo quattro pezze di terra nel campo detto Caliano, giusta i limiti che si descrivono.

Dato nell'anno XXIX. di Giordano nel Principato di Capua, e XXIV. del Ducato di Gaeta.

II. — Diploma Latino di Carlo detto il Calvo Re di Francia e d'Italia del dì 6 Giugno e dell'anno 880. Indizione XIII.

« Il Re conferma a Vinhbodo Vescovo di Parma ed Ammelrico suo nipote la concessione a lui fatta da Carlomanno suo fratello di una Corte sita nel Contado di Modena con tutte le pertinenze e famiglie e con la Cappella di S. Cesario, e questo in vista di due privilegi del detto Carlomanno a lui presentati. Dato per mano d'Inquirino notaro che fa le veci di Lintwardo Gran Cancelliere nell'anno IV. del suo Regno di Francia e I. d'Italia.

III. — † Istromento latino dell'anno 996 del dì 11 Marzo.
Indizione IX.

« Gregorio Vescovo di Napoli e Sergio Abate del monastero di S. Sergio e Bacco, a terminare le quistioni tra loro passate circa la proprietà di un fondo detto Ciccanello, sito nel luogo denominato Quarto maggiore, se lo dividono in parti uguali. Vi è in fine la firma di Gregorio Vescovo di Napoli.

IV. — † Diploma Greco di Argiro Duca d'Italia, di Calabria, di Sicilia ec. dell'anno (1054) mese di Maggio. Indizione VII.

« Argiro conferma ad Ambrosio Abate del monastero di S. Niccola nella città di Monopoli la donazione dello stesso monastero e sue adiacenze fattagli da un tal Sassone e dai suoi successori, dichiarandolo immune da qualsivoglia imposizione, angaria, prestazione, colletta per riparazione della città, requisizione di mutuo e di erbaggio ed espulsione di malviventi — Gli concede inoltre facoltà di restaurare ed anche ampliare il detto monastero.

In fine del predetto diploma si osserva la sottoscrizione dello stesso Argiro.

V. — † Bolla Pontificia del dì 7 Febbraio 1058
data in Montecassino.

Il Papa Stefano IX. dichiara di ricevere sotto la pro-

tezione della Santa Romana Sede il monastero col titolo della Beata Vergine fondato nel luogo detto Calena, con tutte le sue dipendenze e possessioni.

VI. — † Diploma Latino di Riccardo Principe di Capua
del dì 1 Maggio 1060.

« Riccardo dona a Radulfo Abate del monastero di S. Lorenzo di Capua la decima parte delle sue possessioni sul fiume Volturno, nonchè la decima del frumento, del vino e del prodotto degli altri alberi.

In calce al detto diploma si osserva abbreviata ed in minio la sottoscrizione di Riccardo.

VII. — † Copia di Diploma Arabo-Saracenicico segnato con la data di Venerdì 20 del mese Regeb dell'anno Egrico 474 (1081 dell'Era volgare).

« Il Conte Ruggieri, partendosi di Sicilia, ordina che si dia esecuzione al preliminare della legge pubblicata in Messina in pieno Divano, o Consiglio, e ne raccomanda la perpetua osservanza. Stabilisce le sette prime Dignità, o sette Grandi Uffici del Regno, e di ciascuno determina le attribuzioni, il tribunale, gli abiti, le armi ed il posto competente.

Comincia così — Nel nome di Dio clemente, misericordioso « Io Ruggieri (Lode sia a Dio che è solo) Emiro ossia Principe di Sicilia e di Calabria piccola ec.

Termina — Io Ruggieri Servo di Dio e di Maria Vergine, Emiro, ossia Principe di Sicilia e di Calabria confermo tutto ciò che si conferma in questa Costituzione scritta in presenza mia e de' Consiglieri tutti sotto la dettatura del G. Cancelliere.

VIII. — † Diploma Latino dell'anno 1098. Indizione VII.
presso Squillace.

Il Conte Ruggiero dona a S. Brunone il monastero di S. Giacomo di Montauro ed i Casali di Montabro, Oliviano e Gasparizia con le loro pertinenze e coi vasalli di tali casali, come ancora un molino presso Squillace, insieme con 112 linee ossia famiglie di servi e villani (quegli stessi che furono presi prigionieri nell'assedio di Capua) con le loro discendenze in perpetuo; dichiara di aver fatta tale donazione per essere stato dal Santo liberato dalle insidie di Sergio suo Generale e del Principe di Capua, quando apparsogli in sogno, gli manifestò il tradimento di Sergio, che si era unito a quel Principe.

Il presente privilegio è firmato dal Conte Ruggiero, dalla Contessa Adelaide, da Guglielmo di Altavilla e da altri; in ultimo è firmato da Falco Cappellano dello stesso Ruggiero, che per suo ordine lo scrisse.

IX. — † Anno 1123, a 17 Novembre. Indizione II.

Guglielmo Vescovo di Nola dona all'Abbate del mo-

nastero de' SS. Severino e Sossio la Chiesa sotto la invocazione di S. Michele in Forino, col pagamento di cinque tari d'oro in ogni anno.

X. — † Diploma latino di Sergio Duca di Napoli dell'anno 1131 de' 20 Luglio. Indizione IX.

Il Duca conferma a Giovanni Abbate del monastero de' SS. Severino e Sossio tutte le terre che già possedeva nei luoghi nominati Caba, Licignano, Camporotondo, Afragola, Cantarello, Megalo, Cirano, Basilica, Mugnano, Calvizzano, Pugliano, Carigliano, Frattola, Patrusiano, Caloioanne.

Finisce il Diploma con la sottoscrizione—Sergio Console e Duca e Maestro de' Soldati.

XI. — † Diploma Greco del Re Ruggiero dell'anno 1145.

Avendo il Re con editto dell'istesso anno ordinata la presentazione di tutte le conclusioni e privilegi fatti ai monasteri dai suoi predecessori, conferma pienamente il possesso che la Chiesa di Squillace aveva di alcune terre in dette vicinanze.

XII. — † Anno 1167, Novembre. Indizione V.

Giacinto Vescovo di Giovinazzo rende esente dalla giurisdizione Vescovile la Chiesa sotto l'invocazione di Ma-

ria Vergine edificata da Giovanni Abbate di S. Nicola in Bitetto.

XIII. — † Istromento Greco del mese di Maggio 1188.

Giovanni di Reggio Gran Giudice di Calabria dirime la quistione sul feudo di Marescotto tra Ascettino de Bruì ed i fratelli di Odierna Signora d'Oppido; ed ascoltati i testimoni ed osservato il Diploma di Massimilla, sorella del Re Ruggiero, riportato nel presente atto, dà il possesso del feudo al predetto Ascettino.

XIV. — † Diploma del dì 26 Marzo 1419.

Contiene il salvacondotto concesso da Giovanna II. al Re Giacomo suo marito perchè nel suo ingresso e dimora nel Castel Nuovo di Napoli non fosse molestato, ma invece difeso e custodito con la sua Corte e servitù.

Questo Diploma è sottoscritto dalla detta Regina ed è munito del suo sigillo.

XV. — † Diploma del dì 28 Aprile 1419.

Contiene la convenzione stipulata tra la Regina Giovanna II. ed il Re Giacomo suo marito, allorchè questi venne liberato dalla sua prigionia.

Questo diploma è sottoscritto dalla detta Regina e munito del suo sigillo.

XVI. — † Diploma del dì 28 Aprile 1419.

Contiene la convenzione stipulata tra il Re Giacomo e la Regina Giovanna II. allorchè venne il detto Re liberato dalla sua prigionia.

Questo Diploma è sottoscritto dallo stesso Re Giacomo e munito del suo sigillo.

XVII. — † Diploma Greco dell' anno 6937 (1429) mese di Ottobre. Indizione VII.

« Giovanni Paleologo conferma due donazioni fatte dal suo fratello Teodoro Paleologo a favore di Giorgio Gemisto e de' suoi eredi. Con la prima si donava allo stesso un tenimento detto Brisi, e con la seconda un castello ed un altro tenimento detto Fanario.

Il presente diploma di conferma porta la seguente sottoscrizione in minio = *ιωάννης ἐν χριστῷ τῷ θεῷ πιστός βασιλεύς καὶ ἀυτοκράτωρ ρωμαίων ὁ παλειολογος* † Giovanni Paleologo in Cristo Dio fedele Re ed Imperatore de' Romani.

XVIII. — † Diploma Greco dell' anno 6958 (1450) mese di Luglio. Indizione XIII.

« Demetrio Paleologo conferma due donazioni fatte da suo fratello con due diplomi, col primo de' quali donava a Demetrio Gemisto un castello detto Fanario, e

ad Andronico Gemisto un tenimento detto Brisi, e col secondo accresceva loro queste donazioni con altre adiacenze.

Il presente diploma di conferma porta la seguente sottoscrizione in minio = δημήτριος ἐν χριστῷ τῷ θεῷ εὐσεβῆς δεσπότης παλαιολογος ὁ πορφυρογέννητος — Demetrio in Cristo Dio, Pio Signore Paleologo Porfirogenito.

XIX. — † Diploma di Carlo VIII. Re di Francia dato in Castel Capuano il dì 4 Marzo 1495.

Il Re accorda molte Grazie e Privilegi alla fedelissima Città di Napoli, dopo che non potendo opporsi alle sue armi, si sottomise volontariamente e senza resistenza al di lui dominio.

XX. — † Diploma latino di Federico di Aragona del dì 12 Giugno 1499

« Il Re Federico, volendo mostrare la sua gratitudine ai molti servigi, ai meriti ed alla fedeltà di Giacomo Sannazaro, dona allo stesso ed ai suoi successori ed eredi in perpetuo ed in burgensatico un edificio volgarmente detto Mergogliano, con tutte le case e giardini, possessioni, territorii e giurisdizioni ad esso appartenenti.

Dato nel Castelnuovo di Napoli nell' anno terzo del suo regno, per mano di Antonio di Raho suo Consi-

gliere , Luogotenente di Goffredo Borgis di Aragona , Principe di Squillace, Conte di Cariati, Luogoteta e Protonotario del Regno, e Consigliere del Collaterale.

XXI. — † Diploma Francese di Napoleone Bonaparte del dì I. Marzo 1801.

« Bonaparte, nella qualità di primo Console della Repubblica Francese, volendo stabilire l'armonia e la pace tra la detta Repubblica e S. M. il Re delle Due Sicilie, dà la facoltà opportuna al cittadino Alquier, perchè possa trattare in nome del popolo Francese col ministro plenipotenziario del Re, e con lui convenire, conchiudere e sottoscrivere articoli, convenzioni e trattati relativi all'oggetto medesimo, promettendone la ratifica in nome del popolo Francese.

Vi si osserva la sottoscrizione di Bonaparte, del Ministro Talleyrand e del Segretario di Stato Ugo Maret.

Per ultimo la volta di questa elegante sala è adorna delle immagini di un Duca di Napoli Sergio, di tre Principi Longobardi, l'uno di Benevento Grimoaldo, l'altro di Salerno Gisulfo, e l'altro di Capua Pandolfo, e de' capi di ciascuna delle dinastie che imperarono nel nostro regno, cioè Ruggiero, Federico II., Carlo I., Alfonso I., Ferdinando il Cattolico, Carlo VI. d'Austria e Carlo III. di Borbone.

Sala Farnesiana

Dopo aver attraversate le sei belle ed ampie sale del Ministero degli Esteri, si giunge nel fondo alla così detta Sala Farnesiana, che vedesi adorna di eleganti armadii chiusi di legno noce, e divisi in due ordini, i quali girano pei quattro lati di essa. Le due scalette a spira negli angoli di fronte all'ingresso fanno ascendere al secondo piano, difeso intorno intorno da una balaustrata con colonnette di legno assai ben lavorate. Gli scaffali di questo piano superiore sono anche di noce ed aperti e toccano quasi la volta dipinta ed ornata in modo, da presentare con tutto il resto un insieme armonico ed artistico, che desta gratissimo diletto ne' riguardanti. La luce poi che entra abbondante da due balconi, cui son sovrapposte due finestre, le quali prospettano nel primo atrio, aggiungono a questa Sala Farnesiana certa gaiezza e leggiadria, da renderla desiderata dimora di quanti piacevolmente vi passano le ore, svolgendo e studiando i preziosi documenti che vi si trovano raccolti. L'armadio lavorato con molta cura e con grande spesa mostra la squisitezza del gusto architettonico dell'esimio ingegnere Ercole Lauria, che ne fece il disegno ed amorosamente ne sorvegliò la esecuzione, impiegando ben cinque anni, perchè l'opera fosse compiuta, ossia dal Novembre del 1862 a tutto il 1867.

Buon numero di carte diplomatiche Farnesiane e Medicee già si trovavano nel Grande Archivio, e le pergamene soprattutto (come si vedrà appresso nelle Tavole rispettive) riguardano i fondi posseduti dalle Case Ducali Medici e Farnese in queste provincie, de' quali Carlo III. di Borbone, Duca di Parma e Piacenza, divenuto Re delle Due Sicilie fece cessione a Ferdinando IV. suo figlio, quando egli nel 1759 passò al trono di Spagna. Ma le altre carte diplomatiche di molto rilievo riguardanti lo stesso ramo stavano nel Palazzo Reale, e solo furono qui trasmesse nel 1869, dopo averle noi più volte reclamate con ripetute istanze, le quali, in mezzo a difficoltà di ogni maniera, trovarono l'appoggio ed il favore dell' egregio Commendatore signor Sacco Intendente Generale in Napoli della Casa di Sua Maestà il Re Vittorio Emmanuele, e molto pure coadiuvò con la sua autorità l' illustre e dotto uomo signor Marchese Filippo Gualterio, a quel tempo Prefetto della provincia.

È questo un vero tesoro che è venuto ad accrescer notevolmente l' inesaurobile ricchezza del nostro Grande Archivio, raddoppiandone l' importanza. Perciocchè oltre le pergamene dianzi ricordate, vi è pure un numero assai considerevole di carte di altra natura di grandissimo interesse, massime sotto il punto di vista della scienza storica in generale. Tale è a modo di esempio la corrispondenza di Margherita d' Austria con Don Giovanni suo fratello, le cui lettere sono vergate di sua mano, ad eccezione di alcune di quelle ch'egli spediva dai Paesi

Bassi, e tutte in lingua spagnuola, non essendo solito usarne altra e con caratteri tali, da imbarazzare i paleografi più abili; mentre Margherita, quali che fossero i suoi corrispondenti, scriveva sempre in italiano, benchè avess' ella passati gli anni di sua giovinezza alla Corte di Bruxelles, in cui la lingua francese era dominante, e potrebbe anche dirsi ch'era la sola che vi si parlasse a quei tempi. Queste lettere di Margherita trovansi in bozze fatte dai suoi segretarii. Tutta la corrispondenza è intolata così :

1565 — 1578. Lettere, originali per la massima parte, di D. Giovanni d'Austria, scritte a madama Margarita

Fu Margherita la prima al tempo che trovavasi alla testa del governo de' Paesi Bassi, che manifestò l'intenzione di entrare in relazione con Don Giovanni d'Austria suo fratello naturale, ed a lei veramente apparteneva di prendere una tale iniziativa, tenuto conto della sua età e della sua situazione. Infatti nel mese di Febbraio del 1565 inviò a Madrid Francesco De Bermenicourt, signore di Thienloye, governatore di Béthune, per esporre al Re alcuni punti concernenti i suoi affari particolari e lo incaricò di visitare da parte sua Don Giovanni, rimettendogli una lettera, cui questi rispose. Allora Don Giovanni compiva appena l'anno diciottesimo di sua età, e già l'attenzione di tutto il mondo era rivolta su di lui.

L'ambasciadore Giovanni Soranzo, nella relazione che

egli allora faceva al Senato di Venezia, si esprime sul suo conto nel modo che segue: « Don Giovanni d'Austria. . . è di bellissimo aspetto, in tutt'i movimenti tien grazia singolare, e si dimostra di rarissimo ingegno, tanto che tutti quelli che lo vedono, gli prendono affezione grandissima, ed è amato non solamente dalla corte, ma da tutta la Spagna. Il re lo stima anco molto, se bene non s'intende finora qual grado disegna darli. Molti vogliono che, se occorresse la morte del principe, ovvero non avesse Sua Altezza figliuoli, egli sarebbe pubblicato erede del regno. . . (1) ».

Degno è pure di esser notato ciò che due anni prima il predecessore di Soranzo alla Corte di Madrid scriveva a Paolo Tiepolo quasi con le stesse parole che qui riportiamo: « E in vero, egli diceva, si vede tanta inclinazione di ognuno verso lui, che in caso che il re e il principe morissero senza discendenza, molti giudicano che se egli in quel tempo fosse in Spagna, e non i figliuoli del re di Boemia, facilmente potrebbe avvenire ch'egli fosse accettato per re di Spagna piuttosto che altri lontano, forestiero di lingua, e forse di religione alieno (2) ».

E perchè meglio s'intenda e si valuti il pregio inestimabile della collezione di documenti di cui ci occupiamo, aggiungeremo che in essa van pure comprese,

(1) *Relazione degli ambasciatori Veneti*, Serie I. vol V. pag. 121.

(2) *Ibid.*, pag. 75.

fra moltissime altre di gran pregio, le seguenti scritture, che soprattutto si riferiscono ad un periodo assai importante della storia dell'Impero Austriaco. Esse sono riassunte qui appresso :

Fascio N.° 128

Questo fascio, oltre molte corrispondenze originali fra il Duca e la Duchessa di Parma e la Casa d'Austria, particolarmente con l'Arciduca Ferdinando e il Cardinale Alberto, per lo più riguardanti cose private, raccomandazioni ed altro, dal 1580-1627, contiene una gran quantità di avvisi mandati da Vienna e Praga dagli inviati Parmensi, cioè: *Don Giacomo Stretti*, *Girolamo Marescalchi*, *Antonio Francesco Colombi*, *Antonio Calori*, *Alessandro Farina* e *Paolo Cornezzari*. Questi avvisi recano notizie interessantissime dal 1620, al 1627, della guerra di religione di allora nei paesi dell'Impero Austriaco, e più particolarmente del gran movimento nazionale in Ungheria capitanato dal Conte *Bethlen Gábor*.

Fascio N.° 129.

Contiene esclusivamente avvisi e relazioni fatte da agenti Parmensi a Praga, dall'anno 1600 al 1612, con notizie sul movimento religioso in Germania e Boemia, sulla guerra col Turco in Ungheria, sulle sollevazioni della nazione Ungherese contro la dominazione Austriaca,

sotto i duci Báthory Sigismondo (1600-1604), Bocskay (1604-1607), Gabriello Báthory (1610-1612). Vi sono notizie sulle trattative seguite successivamente tra l'Austria e i suddetti capi, e vi si trovano copie di trattati di tregua, di pace ecc. Si descrive l'incoronazione di Mattia d'Austria come Re d'Ungheria. Vi sono molte notizie intorno ai dissensi tra Rodolfo Imperatore e suo fratello Mattia. Vi è una carta topografica molto rozza di Praga del 1611.

Fascio N.º 130.

Contiene avvisi da Vienna e Praga e corrispondenze tra la Corte di Parma e molti ambasciatori parmensi ed esteri e nunzii residenti alla Corte d'Austria, nonché con vari grandi personaggi, dal 1604 al 1732. Le corrispondenze trattano cose di Corte, gli avvisi e particolarmente quelli del Vescovo di Vercelli nunzio a Praga contengono notizie intorno alla guerra in Ungheria e a quel movimento politico-religioso, dal 1604 al 1607; quelli di Alessandro Farina ed Antonio Calori sull'invasione degli Ungheresi in Moravia sotto il Conte Bethlen del 1621. Vi sono anche notizie sulla rivoluzione boema; e vi è una interessante relazione latina sulla esecuzione capitale di 28 capi boemi.

Fascio N.º 131.

Questo piccolo fascio contiene le istruzioni e le let-

tere credenziali date dal duca di Parma a Monsignore del Pozzo vescovo di Borgo S. Donnino, suo ambasciatore mandato alla Corte Cesarea, del 3 Agosto 1620. Vi sono pure dello stesso anno diverse relazioni ed avvisi spediti da questo ambasciatore e da altri personaggi da Vienna intorno alle cose d'Austria, di Boemia e di Ungheria.

Fascio N.º 132.

Vi si contengono esclusivamente relazioni dell'Ambasciatore parmense alla Corte Austriaca di Giovanni Chiaromanni, datate da Vienna, Presburgo (Polonia) ed altri luoghi, dall'anno 1660 fino al 1668. Dal 1660 fino al 1667 le relazioni settimanali sono quasi nella loro intierezza. In tutto ascendono a 376 pezzi, fra i quali anche alcuni borri della Corte di Parma. Le relazioni del Chiaromanni contengono notizie preziosissime sugli avvenimenti di quell'epoca in Ungheria, Transilvania, Polonia, Fiandra, Spagna e Francia, e specialmente intorno alla guerra col Turco in Ungheria, ed agli avvenimenti in Transilvania sotto i principi Kemény Simon e poi Abaffi, e formano una cronaca assai interessante e quasi compiuta.

Fascio N.º 133.

Continuano le relazioni della Corte di Vienna con quella di Parma dell'Ambasciatore Parmense Giovanni Chiaro-

manni, dall'anno 1668 al 1675. In tutto sono 312 lettere contenenti notizie sulle rivoluzioni in Ungheria, sulla congiura sotto Pietro Conte Zrinyi, Christofaro Frangepán, e Conte Paolo Eszterházy, la scoperta di questa, l'esecuzione capitale de' capi congiurati, la sollevazione de' così detti Malcontenti Ungheresi (principio della celebre guerra de' Malcontenti) sotto Petrócry, Szuhay ed altri, che poi doveva ingigantirsi sotto Thököly e Rákóczy. Alle relazioni del Chiaromanni vanno aggiunti molti avvisi di Varsavia sulla guerra che allora ferveva tra la Polonia e la Turchia. Chiaromanni fornisce inoltre nelle sue relazioni preziose notizie su quella conflagrazione europea, sulla guerra in Germania, ed in Olanda ecc. Oltre di quelle del Chiaromanni, vi sono anche alcune relazioni di un Car Zeffiri.

Fascio N.º 134.

Contiene le corrispondenze tra il Duca Ranuccio e l'Imperatore e l'Imperatrice d'Austria, come pure quelle con gli Ambasciatori Parmensi alla Corte di Vienna, Fabio Perletti, Giulio Rossoni, inviati per la negoziazione del matrimonio del figlio di Ranuccio Farnese con la Principessa di Neuburg. Le altre corrispondenze col Marchese di Borghonovo e col Senatore Pagani riguardano affari feudali. Alle relazioni del Rossoni vanno talvolta aggiunti alcuni foglietti stampati con corrispondenze di Vienna, Amburgo, Bruxelles ecc. Sotto il numero 150 trovasi una relazione

stampata dell'assedio e della presa di Belgrado nell'Agosto 1688. In tutto queste corrispondenze ascendono al n.° 439, e sono degli anni 1680, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692.

Fascio N.° 135.

Contiene 307 gruppi di corrispondenze della Corte di Parma col suo Inviato Girolamo Branchi a Vienna, col conte di Raveschot ed altri personaggi circa l'affare del Gran Maestrato dell'Ordine Costantiniano. Vi sono pochi avvisi politici di quasi nessuna importanza. Sotto il num. 307 vi è la chiave delle cifre dell'Ambasciatore Branchi.

Fascio N.° 136.

Contiene 197 gruppi di corrispondenze tra la Corte di Parma e gli Ambasciatori Scotti di Vigoleno e Branchi, mandati a Vienna per l'affare del Principato di Piombino ed altri affari. Vi sono anche corrispondenze dirette del Duca di Parma con alcuni alti personaggi di Vienna, sotto i numeri 196 e 197, e vi è la chiave della cifra dello Scotti.

Fascio N.° 137.

Contiene 71 corrispondenza tra la detta Corte di Parma e l'Inviato straordinario parmense Roncalli a Vienna per affari dell'ordine Costantiniano.

Fascio N.° 138.

Contiene corrispondenze della suddetta Corte col agente Adorno e con varii alti personaggi di Vienna affari diversi. Sono in n.° 129, e degli anni 1700-17

Fascio N.° 139.

Sono 427 lettere in gran parte dirette dal Duca Parma al suo inviato Alessandro Marquieti a Vienna e poche relazioni di quest'ultimo a quello per affari diversi, non politici. Vi si trovano pochi avvisi di Vienna. Tutto il contenuto è degli anni 1705-1710.

Fascio N.° 140.

Contiene n.° 491 corrispondenza o gruppi di corrispondenze tra la Corte di Parma ed il suo Inviato a Vienna Carlo Anguissola per varii affari di Parma, degli anni 1706-1710.

Fascio N.° 141.

Contiene n.° 200 corrispondenze o gruppi di corrispondenze tra la Corte di Parma, l'Inviato parmesino Alessandro Marquieti in Vienna e diversi altri personaggi. Le relazioni del Marquieti recano alcune notizie interessanti sulla guerra de' Malcontenti in Ungheria ca

tanata da Rákóczy e Károly. Le corrispondenze sono degli anni 1710 e 1711.

Fascio N.º 142.

Contiene n.º 371 corrispondenza tra la Corte di Parma ed il suo Inviato Abate Bonhomini con diverse relazioni da tutte le parti d'Europa, degli anni 1710-1716.

Fascio N.º 143.

Contiene corrispondenze tra la Corte di Parma ed il suo Inviato alla Corte di Vienna Alessandro Marquieti, relative ad affari di Parma. Vi sono molte preziose relazioni del Marquieti sulle condizioni politiche di Europa, sulla guerra in Germania ed in Polonia e sulla guerra de' Malcontenti in Ungheria. Sono 272 corrispondenze o gruppi di corrispondenze, e tutte del 1711.

Fascio N.º 144.

Contiene corrispondenze della Corte di Parma col suo Inviato straordinario presso la Corte di Vienna Marchese Giuseppe Casali. Sono n.º 346 corrispondenze o gruppi di corrispondenze degli anni 1714 e 1715. Vi si trova lo stato dell' esercito austriaco al 1715. Le corrispondenze riguardano affari di Parma.

Fascio N.º 145.

Contiene 237 corrispondenze o gruppi di corrispon-

denze dell' anno 1712 tra la Corte di Parma e l'Imperatore a Vienna Conte Alessandro Marquieti, e riguardano affari feudali. Vi sono anche le relazioni politiche di Vienna con notizie di tutte le parti dell'Europa.

Oltre de' surriferiti documenti, si trova pure in questo Archivio Farnesiano un buon numero di lettere di Carlo Quinto e di Filippo II. Vi è un'altra corrispondenza della stessa Margherita col Re, e col Cardinale di Granvelle, e molte lettere di Guglielmo il Taciturno, che si cercherebbero invano negli archivii del Belgio, della Spagna, di Vienna, di La Haye, ed invece si rinvennero in un registro, nel quale la prudente Margherita avea fatte trascrivere, quand'era per abbandonare Bruxelles.

Potremmo ancora distenderci, ma facciam punto, perchè di troppo ci siamo dilungati. Del resto non ce ne farà colpa, ove voglia per poco considerarsi esser stati a ciò mossi dalla premura di svegliare nel pubblico il desiderio di conoscer la grande ed incontestabile importanza di questo Archivio Farnesiano, in cui prima niuno avea accesso, ed in Italia e fuori quasi s'ignorava ciò che del medesimo fosse avvenuto. — Di presente la Direzione Generale lo ha già messo in assetto e vi si lavora attorno per corredarlo d'indici e repertori corrispondenti e di quanto altro credesi necessario; ci vorrà ancora del tempo, perchè l'operosità inte-

gente degl' impiegati abbia raggiunto il termine dell' intrapresa faticosa.

§ XIX.

Apprezzo del locale del Grande Archivio e de' suoi immobili per destinazione

L'apprezzo del locale del Grande Archivio e de' suoi immobili per destinazione, dopo che venne superiormente ordinato con lettere ministeriali, fu eseguito nel 1869. Cotesto importantissimo lavoro assai lungo e faticoso venne affidato dalla Direzione Generale all' egregio ingegnere Raffaele Rivelli, il quale, avendovi gratuitamente dedicati parecchi mesi a condurlo innanzi e compierlo con quella maggiore esattezza e diligenza, che da lui si doveva attendere, lo presentò alla stessa Direzione Generale in una voluminosa e pregevole Relazione, divisa in quattro parti. Noi senza tener dietro a ciò che l'autore scrive nelle prime tre parti, e contenti di sapere la cifra del valore del locale di tutto il vastissimo Stabilimento, riporteremo invece qui appresso l'ultima parte che riguarda l'apprezzo degli scaffali, ossia degl' immobili per destinazione, aggiungendo alla precedente la cifra di questo apprezzo nel riepilogo del totale, che si leggerà alla fine del paragrafo.

Adunque l'immobile per destinazione, che forma parte del presente apprezzo, secondo il Rivelli, vien costituito

da tutti gli scaffali ed armadii, di cui sono fornite le sale ed i corridoi del descritto Stabilimento. Questi scaffali ed armadii costruiti in generale di legname abete, eccetto quelli della gran sala, che sono di legname mogano, ed altri pochi di noce.

Gli scaffali di abete nell'interno delle sale non hanno chiusure nel davanti; mentre gli armadii de' corridoi sono chiusi, e tutti dipinti ad olio.

Gli armadii de' corridoi vengono formati da piedistallo con elevato superiore: tra l'uno e l'altro di seguito e da un pilastrino risaltato, tanto nel piedistallo, quanto nell'elevato, con analoghi capitelli sgusciati e con basoli.

Le chiusure del piedistallo e dell'elevato sono a cassette in pezzi con riquadrature scorniciate, e fornite di maniglie e serrature. Varii ordini di palchetti dividono tutta l'altezza di ciascuna di essi è a doppio registro, o a triplo, cioè a due livelli interno di livello superiore all'esterno. Cotesti palchetti vengono sostenuti da gattoni di legno assicurati al piedistallo ed ai pilastrini esterni. Incorona l'armadio un cornicione di simile legno formato da varie modanature.

Gli scaffali aperti delle sale sono costruiti nello stesso modo degli armadii, e mancano di chiusure nel davanti. Trovansi pure scaffali più semplici e meno appariscenti, ma in pochissimi siti di niuna importanza.

Il valore di questi scaffali ed armadii è stato desunto dalla seguente analisi di prezzi, cioè: Pilastrini di legname abete di larghezza metro 0,13, e di grossezza metro 0,06, a lire 2,10 il metro lineare.

Piedistalli di legname abete di grossezza metro 0,03, a lira 1,60 il metro lineare.

Correnti di legname abete di altezza metro 0,18, e grossezza metro 0,06, a lire 2,10 il metro lineare.

Cornicione di legname abete di metro 0,11 in quadro, a lira 1,70 il metro lineare.

Capitelli di legname abete a centesimi 68 l' uno.

Basi a centesimi 43 l' una.

Gattoni pei palchetti di metro 0,09 per 0,06, a centesimi 52 il metro lineare.

Palchetti di grossezza circa metro 0,03, a lire 3,65 il metro quadrato.

Chiusure a due pezzi armate a telaio con riquadrature risaltate, a lire 7,40 il metro quadrato.

Fiancata di legname abete e pioppo al prezzo medio di lire 3,60 il metro quadrato.

Tinte ad olio all'esterno a lira 1,20 il metro quadrato.

Ferrature, buchi a muro pe'gattoni, caraci pe'palchetti ed altro, alla ragione media di lira 1 il metro quadrato.

Con i precedenti dati, fatto il calcolo sopra diverse dimensioni degli stessi scaffali ed armadii, è risultata la ragione media, per gli scaffali aperti, di circa lire undici il metro quadrato: per quelli semplici, di circa lire sette: e per gli armadii chiusi, di circa lire venti il metro quadrato. Con questi prezzi medii, e con la misura delle pareti de'singoli locali in cui trovansi costruiti i detti scaffali ed armadii, si è formato il seguente apprezzamento:

ATRIO PRIMO

Pianterreno. — Gli scaffali semplici di 19 compresi formano nelle pareti circa metri quadrati 1140, e si stimano per circa lire 7980,00.

Primo Piano. — Gli scaffali semplici de' ventisei compresi formano metri quadrati circa 1560, ed importano lire 10920,00.

Secondo Piano. — Gli scaffali semplici de' 26 compresi importano lire 10920,00.

ATRIO SECONDO

Pianterreno. — Gli scaffali semplici de' quattro compresi formano circa metri quadrati 840, ed importano lire 5880,00.

Primo Piano. — Quattro corridoi e due compresi scaffali semplici e quelli fatti da stipi antichi fanno metri quadrati circa 1100, e si stimano lire 7400,00.

Secondo Piano. — Gli scaffali semplici de' diciannove compresi fanno circa metri quadrati 950, ed importano lire 6650,00.

Terzo Piano. — Gli scaffali semplici de' sette compresi fanno circa metri quadrati 630, ed importano lire 4410,00.

ATRIO TERZO

Pianterreno — Primo piano e quartierini intermedi

Gli scaffali semplici ed alcuni chiusi formano circa metri quadrati 800, che si stimano compensatamente per lire 5600,00.

Secondo Piano—Gli scaffali semplici di otto compresi formano circa metri quadrati 98, e si valutano per lire 686,00.

ATRIO QUARTO

Pianterreno—Gli scaffali della Sala de' Catasti formano circa metri quadrati 324, ed in considerazione di essere a doppio ordine, si stimano per lire 4860,00.

Pianterreno e quartierino intermedio — Gli scaffali aperti de' ventisei compresi del pianterreno, e quelli chiusi di un compreso al quartierino intermedio formano circa metri quadrati 1620, e si valutano per lire 17820,00.

Primo Piano—Gli scaffali aperti de' cinquanta compresi formano circa metri quadrati 3000, e si stimano per lire 33000,00.

Corridoi del primo piano—Gli armadii di questi corridoi formano circa metri quadrati 1705, che si valutano per lire 34100,00.

Secondo Piano — Gli scaffali aperti de' 51 compreso formano circa metri quadrati 2550 ed importano lire 28050,00.

Corridoi del secondo piano—Gli armadii di questi corridoi formano circa metri quadrati 2232, e si stimano per lire 44640,00.

Nella gran Sala degli Atti governativi, al pianterreno del quarto Atrio, gli scaffali sono di legname mogano. Essi vanno divisi in tre ordini o piani, e girano per i lati della sala, tranne quello di fronte, ove si ammira un celebre dipinto a fresco del Corenzio. Due scalette a spirale di legno nei due angoli del lato d'ingresso fanno ascendere al secondo ed al terzo ordine. I palchetti del primo ordine sono a triplo registro: quelli del secondo doppio: e quelli del terzo semplici. Il secondo e terzo ordine è difeso da ringhiera di ottone. Ciascun ordine vien formato da pilastri di abete impellicciati con mogano, ed ha capitelli sgusciati e basi lisce. Superiormente corre una cornice di mogano con varie modanature.

I palchetti sono di abete colorito in rosso ed i frontoni de' vari filari trovansi forniti di listelli scorniciati di mogano.

Nel lato di prospetto, e propriamente sotto il grande dipinto del Corenzio, evvi un rivestimento di legname a riquadrature, con impellicciatura di mogano, cornice di simile legno in cima, e poggio nel piede.

Per venire all'apprezzo di questo stiglio, si è tenuto presente l'analisi dianzi riferita, avendo in considerazione la impellicciatura di mogano ne' pilastri, la cornice di mogano a masso, la ringhiera di ottone ed altro; a ciascun metro quadrato del primo ordine si è assegnato il prezzo medio di circa lire 44; ad ogni metro del second'ordine lire 40; e ad ogni metro del terzo ordine lire 36. Quindi il prezzo medio di ogni metro

quadrato dell'intiero stiglio sarebbe di lire 40. E siccome la superficie dello stesso stiglio è di circa metri quadrati 880, così il prezzo di esso ascende a lire 35200,00.

Nelle tre sale al terzo piano nel lato meridionale esterno del quarto Atrio, destinate per la Biblioteca, per la Sala Diplomatica, e per la Cattedra di Paleografia e Diplomatica lo stiglio è di legname noce a pulitura.

Lo stiglio della Biblioteca è fisso nel giro de' muri della sala: esso componesi di basamento, e di elevato. Il basamento con chiusure scorniciate e riquadrate, ha nell'interno due ordini di palchetti. L'elevato ha telai con lastre, con varii ordini di palchetti, e vedesi coronato in cima da cornice dello stesso legname noce con varie modanature. La superficie dello stesso è di circa metri quadrati 165, e si stima per circa lire 9900,00.

La Sala Diplomatica ha grandi armadii separati l'uno dall'altro: essi sono anche di legname noce, formati ciascuno da basamento con elevato. Il basamento ha chiusure scorniciate con riquadrature: l'elevato ha telai con lastre, con fogliami intagliati anche nella cornice. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, il prezzo di questi armadii si fa corrispondere a circa lire 8300,00.

La Cattedra di Paleografia e Diplomatica è ancora di legname noce a pulitura. A destra trovasi la Cattedra, a cui si ascende per due scalette laterali, e vi son

pure le panche fisse e mobili. Il tutto si stima per lire 3800,00.

RIEPILOGO

Il prezzo netto dell'immobile o locale di tutto il vasto Stabilimento del G. Archivio è di . Lire 1,273,812,29

Il prezzo dell'immobile per destinazione, ossia degli scaffali è di . . . » 280,116,00

Totale Lire . » 1,553,928,29

N. B. — Non si son considerati nel presente apprezzamento mobili ed i famosi dipinti del Corenzio e dello Zingaro.

§ XX.

Considerevole accrescimento delle Scritture del Grande Archivio dal 1860 al 1872

Caduta la Dinastia Borbonica e trasferita provvisoriamente la sede della Capitale del Regno Italiano a Torino, le scritture degli Archivi de' Ministeri soppressi e delle Amministrazioni che ne dipendevano, mano mano si versarono e tuttavia continuano a versarsi nel Grande Archivio, la cui sterminata mole d'incartamenti e di processi venne quasi a raddoppiarsi. Ed affinchè questa nostra affermazione per caso non sembri ad alcuno esagerata, diremo in comprova così come per un esem-

pio, che dalla sola abolita Tesoreria Generale di Napoli quantunque si fosse trasmessa appena una parte della sua vasta scrittura, pure se ne caricarono nientemeno che 900 carri !

Ecco intanto il notamento di tutt' i suindicati Archivi, che sino al dì d'oggi 1 Settembre 1872 ascendono al numero molto considerevole di 62 , come si vedono notati qui appresso, cioè:

1. Segreteria di Stato del decennio.
2. Ministero della Cancelleria Generale.
3. Ministero della Presidenza.
4. Ministero degli Affari Esteri.
5. Ministero delle Finanze.
6. Ministero degli Affari Ecclesiastici.
7. Ministero dell'Interno.
8. Ministero de' Lavori pubblici.
9. Ministero di Agricoltura e Commercio.
10. Ministero dell'Istruzione pubblica.
11. Ministero di Grazia e Giustizia.
12. Ministero della Polizia Generale.
13. Ministero della Guerra.
14. Ministero di Casa Reale.
15. Soprintendenza e Maggiordomia di Casa Reale.
16. Segreteria Generale della Dittatura e Luogotenenza.
17. Segreteria particolare della cessata Dinastia.
18. Archivio Farnesiano.
19. Consiglio di Stato del decennio
20. Consiglio di Cancelleria.

21. Consulta di Stato.
22. Consiglio di Stato del 1848 e del 1860.
23. Prefettura della Polizia.
24. Tribunale Conservatore della Nobiltà.
25. Consiglio de' Maggiorati.
26. Real Commissione de' titoli di Nobiltà.
27. Archivio degli antichi Sedili.
28. Real Ordine delle Due Sicilie.
29. Deputazione dell' Ordine Costantiniano.
30. Deputazione dell' Ordine di S. Giorgio.
31. Deputazione dell' Ordine di Francesco I.°
32. Intendenza di Napoli e Consiglio degli Ospizi
in parte.
33. Archivio della divisione de' Demanii comunali
feudali.
34. Regio Commissariato Generale per gli Affari della
Sila.
35. Presidenza della Giunta di Pubblica Istruzione.
36. Consiglio Generale della Pubblica Istruzione.
37. Protomedicato Generale.
38. Soprintendenza Generale di Salute pubblica.
39. Supremo Magistrato di Salute.
40. Commissione esecutrice del Concordato.
41. Commissione mista amministratrice del Patrimonio
ecclesiastico regolare.
42. Direzione Generale de' Ponti e Strade.
43. Cassa di Ammortizzazione e Demanio pubblico.
44. Gran Libro del Debito pubblico.

45. Commissione liquidatrice de' Crediti contro lo Stato.
46. Tesoreria Generale d' introito.
47. Scrivania di Razione.
48. Controlleria Generale.
49. Pagatoria Generale.
50. Amministrazione Generale del Registro e bollo.
51. Direzione del Registro e bollo della Provincia di Napoli.
52. Archivio de' quattro Uffizii degli atti civili e de' tre Uffizii degli atti giudiziarii.
53. Direzione ed Amministrazione Generale de' Dazii indiretti.
54. Amministrazione e Direzione generale delle Poste e procacci.
55. Gran Corte de' Conti. — Archivio della contabilità del contenzioso amministrativo. — Detto delle Camere consultive. — Detto della Procura generale. — Detto della Segreteria Generale.
56. Gran Corte Civile. — Archivio di Cancelleria.
57. Gran Corte Criminale. — Processi.
58. Suprema Giunta di Stato ed Alta Corte militare.
59. Tribunale civile. — Archivio di Cancelleria.
60. Tribunale civile e correzionale. — Processi per ramo correzionale.
61. Stato civile di tutta la Provincia di Napoli.
62. Archivio della Ispezione della Fanteria di linea.

§ XXI.

Servizio di Amministrazione e Lavori ordinarii di Ufficio

I. *Carteggio ufficiale* — Si concede ed è libero a tutte le Podestà del Governo civili, giudiziarie e militari, cominciando da' Ministri sino alle Preture, Municipii e bassi Uffici militari. Le lettere e i dispacci che pervengono in Archivio ascendono in ciascun anno pressochè a 2000. Quelle poi che dall' interno si dan fuori per risposte o per propria iniziativa oltrepassano sempre il doppio.

II. *Domande di privati*—Sono relative a ricerche quasi sempre lunghe e faticose in tutti gli atti sì della più remota antichità, come delle epoche posteriori sino ai tempi presenti, e formano la più estesa e sollecitata parte di servizio. Esse si dividono in due maniere, l'una di quelle soggette a tassa, e l'altra di quelle che ne sono esenti in virtù de' regolamenti.

III. *Certificati, Estratti e Copie* — Così dal carteggio ufficiale, come da entrambe le precitate due maniere di domande viene l'obbligo e la necessità, non solo di rispondere e dare informazioni e pareri a' pubblici Functionarii sull'obbietto delle loro richieste, ma eziandovi di compilare anche sulle private istanze certificati e copie molto spesso lunghissime e di caratteri difficili che valgano a soddisfarle. Il numero di così fatti documenti, sieno gratuiti, sieno a pagamento, si approssima in ogni anno a 2000.

IV. Annotazioni e Rettifiche degli atti dello Stato civile—Le rettificazioni, che innanzi al 1860 eseguivansi su i doppii registri dello Stato civile a cura del Cancelliere del Tribunale della Provincia di Napoli, vennero invece ultimamente imposte agli Ufficiali del Grande Archivio. Ed essendosi pure con molta saviezza prescritto dalla nuova legge intorno allo Stato civile che, dopo la celebrazione de' matrimonii, gli Ufficiali stessi dell'Archivio ne facessero particolare annotazione ne' rispettivi atti di nascita di entrambi i contraenti; così è piombato a carico di questo Istituto un servizio al tutto nuovo e gravissimo, atteso la sterminata popolazione non solo della Metropoli, ma di tutt'i singoli Municipii della Provincia.

V. Ricerche e studio degli Atti rinvenuti—Tutto che sembrasse essersi fatta menzione di tai lavori ne' numeri precedenti, pur nondimeno è da por mente che per quasi tutte le lettere ufficiali e le domande private non è mai un solo il ramo di carte a rovistarsi, ma se ne svolgono ben molti, sia per gl'intrinseci riscontri che hanno tra loro, sia per falsi dati e notizie. Ancora è da notare che per le vicende de' tempi e de'politici rivolgimenti, talune scritture o non esistono o vi si trovano monche; ed in tal caso la perizia archivistica suggerisce altre fonti, ove attingere que'titoli e documenti che invano si ricercano nelle proprie sedi. Nel corso infine e negli ultimi risultamenti di tai fatiche concorrono ben di sovente e replicate discussioni con gli Av-

vocati del fisco delle parti, ed il solerte e profondo studio sugli atti, che si rinvencono per giudicarli acconci o pur no al proposito cui debbono servire.

VI. *Ricezioni e versamenti di scritture*.—Questi possono distinguersi in periodici e generali. Periodici chiamiam quelli che la legge e i regolamenti prescrivono agli Uffici in attività di servizio di eseguirsi in ogni dieci o cinque anni. Generali poi diciam quelli che si riferiscono allo spostamento ed alla trasmissione dell'intero Archivio di qualche Ufficio abolito, e che per non ha più nè funzioni nè vita. In quanto a' primi non è difficile rendersi ragione della natura e qualità delle cure che traggono seco, perciocchè avvenendo le precitate ricezioni il più delle volte con un doppio inventario, si verserà il lavoro nelle correzioni dell'inventario predetto nel riscontro degli atti ricevuti e nel loro alloggiamento in sede opportuna con le necessarie indicazioni per agevolmente rinvenirli. Ma rispetto a' secondi la cosa è ben diversa, perchè si tratta talora di trasmetterci qui le cartelle di Archivi, che non avevan versato mai nulla e di trasmetterle non solo senza inventarii e senza le relative cartelle e registri, ma disordinate e confuse: e per giunta eziandio in tempesta ed in furia, da non lasciar tempo non già di preparare gli scaffali, ma nè anche le stanze e le corsie in cui tenerle adagiate. Nè ciò è qui avvenuto per uno o due di così fatti Archivi, ma per ben molti e molti, se non per tutti quelli annotati nel precedente paragrafo XX. Sicchè oserei ben dire ch

per così fatto procedere o sarebbe rimasta impossibile l'amministrazione di tutt' i mentovati processi, o impossibile il quotidiano ed ordinario servizio del nostro Istituto per attendere al riordinamento ed a' repertorii delle scritture così perdutamente trasmesse. Quale sia adunque la intensità e la gravezza delle fatiche a durarsi per vincere in un tempo entrambe le difficoltà precipitate in così ampia e sterminata mole di carte, non è punto facile formarsene un giusto e ben adeguato concetto.

VII. *Spedizioni e Richiami*—Tutte le volte in cui i Ministri, o l'Ordine giudiziario, o altri Uffizii dello Stato non si reputano appieno soddisfatti nelle svariate questioni che insorgono per la ordinaria via delle informazioni e della trascrizioni di que'documenti che potrebbero dilucidarne la definizione, hanno diritto in taluni casi, e serbate le norme prescritte da' regolamenti, di farsi trasmettere e consultare da sè stessi gli originali atti che serbansi in Archivio. Occorre allora, dopo il rinvenimento degli stessi, ligarli in volumi, se così non si trovano, numerarne una per una le pagine, certificarne la somma e trascriverne i titoli e le avvertenze in un doppio notamento, di cui l'uno accompagna la spedizione de' processi, e l'altro resta in Archivio per memoria di riscontro nella loro restituzione, o per il relativo richiamo in caso che, cessato il bisogno, non venissero restituiti. Per quanta esser possa la diligenza nel tener d'occhio e sollecitare così fatte restituzioni,

pure ne rimane una gran quantità, precipuamente presso la Gran Corte de' Conti ed i Collegii giudiziarii, tal che conviene in ogni due o tre anni per mezzo di lettere comuni insistere con richiami generali. E così spesso si ottiene la restituzione direm pure generale degli atti ivi rimasti da più tempo obbliati, i quali separati nelle diverse loro classi e riscontrati diligentemente co' repertorii, e pagina per pagina co' relativi notamenti e con la certificatoria apposta in ciascun volume, si ripongono infine nelle rispettive loro sedi. In caso poi di qualche dispersione di volumi o di mancanza di fogli, la legge prescrive, oltre tutte le possibili pratiche per ricuperarli, la compilazione di un particolare processo verbale sottoscritto dalle Autorità presso cui è avvenuto un tale sconcio; e determinatene ivi le circostanze e le indagini tutte che possono avervi rapporto, anche per aprir la via a procedimenti penali, terrà esso luogo del processo o delle carte disperse.

VIII. *Ricupero e Depositi*—Essendo prescritto nella legge organica che i *detentori* di antichi processi, e di altri atti pubblici avessero l'obbligo di qui depositarli, trovasi perciò imposto allo Archivio stesso il dovere di ricuperarli, ed a' pubblici Uffiziali di concorrere per la parte loro in tale intendimento. E così la solerzia dell'Istituto è riuscita a revindicare a beneficio dello Stato e de' privati interessi una notevolissima mole di processi e di pubbliche scritture, che sarebbersi diversamente dispersa o barattata co' pizzicagnoli.

Ciò non toglie pertanto che altra non piccola quantità di atti sia venuta ad arricchire le nostre collezioni per via di depositi di onesti e benemeriti Attuarii, Scrittori ed Avvocati, che sonosi presentati e tuttora si presentano spontaneamente ad esibirli. Così a'precitati Ricuperi, come ai volontarii depositi vien sempre appresso la classificazione delle carte, il loro rispettivo inventario, l'annotazione ne' relativi registri ed il collocamento delle stesse nelle proprie sedi.

IX. Classificazioni e riordinamenti—Non solo le nuove scritture o gli Archivi che per la prima volta si versano hanno bisogno di classificazione, sia per materie, sia per cronologia, sia per metodo alfabetico e sia infine per sistemi regionali o topografici, secondo che la natura e l'indole degli atti si adagia meglio all'uno o all'altro de' sistemi testè designati; ma le vecchie carte stesse già altra volta ben disposte ed alloggiate hanno mestieri di novelli riordinamenti, e rifusioni, e con esse eziandio di generali spostamenti e di stanze diverse. Imperciocchè è avvenuto ed avviene bene spesso che, fatta una grandiosa trasmissione di processi da una data Amministrazione, e riposti in buon ordine e classificati in taluni luoghi e scaffali, tenendo registro delle interruzioni e mancanze; ne sopraggiunse dopo alquanti anni una seconda con altre interruzioni e mancanze, e poscia una terza, una quarta, e così sino a dieci o quindici versamenti: ed in diversi di questi, come a soprammercato i processi che riempivano le precedenti interruzioni

e mancanze. Ancora non essendosi potuto collocare susseguenti spedizioni appresso alle prime per non trovarsi momentaneamente disponibile il luogo e gli scalfali, vennero perciò di necessità disposte altrove. Compiuti infine i versamenti di quel dato Ufficio o ricavati per lo meno al numero testè detto, deve in caso inevitabilmente provvedersi al loro generale ricadimento, rifusione e novello adagiamento in sedi ampie o in continuità tra loro.

X. Inventarii, Indici, Repertorii, Pandette e Regesti.

Non ostante ci venga dalla scienza archivistica suggerito che la disposizione e l'ordine delle carte debbano pensarsi tale, che di per sè non abbiano necessità di sopra notati indirizzi e guide per rinvenirsi; e che queste ultime siano così compilate che ti diano la più adeguata ed estesa cognizione di ciò che si cerca, senza bisogno di sinuovere per ogni poca cosa le carte medesime; pur nondimeno non sempre può aversi il meglio ed è forza di star bene spesso contento al meno in parte per ragione del nulla. Ciò non toglie però che il lavoro di **Regesti** in preferenza ed i ragionati **Repertorii** e **Pandette** corredate di speciali **Indici**, quali la natura dei processi li richiede, non costituisca il servizio più importante ed utile del nostro Archivio. Il perchè, secondo che il consente lo scarsissimo numero degli impiegati, vi si dà continua ed attesa opera, sia nel compilarli per quelle scritture dove mancano, sia per rifonderli e migliorarli laddove il bisogno li richiegga.

XI. Legature, Epigrafi e rimettimento delle scritture—

Quantunque sembri questa una parte di servizio leggiera e da non tenersene discorso, ciò non pertanto torna pure di molta importanza, come quella che non solo può divenire germe di confusione e di smarrimento; ma sì ancora perchè ti porge quasi sempre la occasione di avveduti miglioramenti sull'ordine e sui legami che hanno tra loro i processi. Le legature in effetti richiedono accurato studio nel mettere ragionatamente insieme le scritture per notarne le interruzioni e le mancanze. Le epigrafi su i volumi li qualificano per semplice vista e ne determinano la cronologia e la serie. Ed il rimettimento infine, atteso la mole grandissima che giorno per giorno si ha per le mani di fasci, di carte sciolte e di volumi diversissimi tra loro, domanda sempre accorgimento ed opera di molto grave importanza.

XII. Archivi di Stato nelle Provincie.— Il governo e la soprintendenza di ben 17 Archivi stabiliti dalla legge nel continente meridionale appartengono per virtù della legge stessa a questo generale Ufficio centrale. La risoluzione perciò de' dubbii e delle questioni, la stretta osservanza de' regolamenti in vigore, le norme del servizio, i concorsi, le ammissioni, promozioni e traslocamenti degl' impiegati, e per diversi anni l'amministrazione de' proventi e delle tasse che ivi riscuotonsi, hanno costituito tra le altre una delle più avvisate e solerti cure del Segretariato, come innanzi fu detto.

XIII. Archivi Diplomatici di Montecassino e Cava.—

Le cure de' mentovati due Istituti tanto nell' interesse de' privati e del Real Governo, quanto della cosa pubblica e delle lettere, come monumenti preziosi di sapienza e civiltà vengono eziandio sotto gli ordini della Direzione compiute dal Segretariato: in cui similmente come per gli Archivii posti nelle Provincie, si conserva un doppio esemplare degl'inventarii delle scritture esistenti e di quelle che vanno periodicamente a trasferirsi; così ancora vi ha una copia conforme de' Repertorii e Regesti de' precitati Archivii benedettini.

XIV. *Biblioteca, Manoscritti e Codici.* — Essendo la nostra Biblioteca destinata non solo per lo studio degli interni impiegati e pe' lavori scientifici e letterarii, si compiono nel Grande Archivio; ma eziandio per la comodità di tutti coloro che volessero giovarsi delle opere ivi raccolte, costituisce perciò non l'ultimo de' capi del Segretariato suddetto. E si versa sì nella parte servizio rispetto agli studiosi, e sì nell'incremento della Biblioteca medesima, precipuamente in quanto al tenersi in ordine e ben curati i volumi ed i relativi cataloghi sempre in corso.

XV. *Personale, Concorsi, Norme e Regolamenti di servizio interno, Gabinetto, Contabilità, Appalti, Contratti, Lavori materiali, Pagamenti e riscossioni ec. ec.* — Di tutte le qui sopra annoverate cure del Segretariato suddetto e di altre che sonosi trasandate di designare, esse sono simili in gran parte a quelle delle altre Amministrazioni dello Stato, non accade perciò di tener particolare ragionamento.

XVI. Lavori scientifici e letterarii. — Possono questi distinguersi in due classi, che chiameremo però di lavori esterni ed interni. Interni diremo quelli che sulla proposta di quesiti e chiarimenti, segnatamente in fatto di politica e di storia, non che in materie di feudi, o di giurisdizione e di nobiltà ci vengon domandati di fuori, sia per via privata da' dotti uomini o altr'interessati nazionali ed esteri, sia per la via ufficiale del Real Governo da Agenti diplomatici, Accademie ed Istituti scientifici qualsivogliano. Interni poi appelleremo quelli che per disegno prestabilito nell'ufficio e consentite dal Ministro del carico, il quale approva pure le spese necessarie per la stampa, sonosi compiuti e si compiono per decoro e lustro dell'Istituto. Così negli uni come negli altri accade sempre lo svolgimento, la diciferazione e lo studio di scritture d'idiomi diversi dal nostro, e bene spesso della più remota antichità, epperò di caratteri e sicile difficoltosissime. Ma se i primi si dan fuori e si risolvono mercè una ragionata relazione provveduta de' relativi ed opportuni documenti; questi secondi, che il Grande Archivio ha pubblicati sinora e continua a pubblicare per le stampe, richiedono tutt'altre fatiche e studii, chè debbono in sostanza esser tali, quali si addicono ad un'Opera in tutte le forme. Non volendosi qui, nè convenendo a noi di entrare nell'apologia de' lavori fatti di pubblica ragione per il nostro Istituto, verranno perciò nudamente e semplicemente designati nel seguente paragrafo XXII., restando così al tutto con-

tenti dell'autorevole giudizio già datone dagli scienziati nazionali e stranieri, e di quello che potrà anche dar luogo in avvenire la repubblica delle lettere. Soltanto si può notare che per le durate fatiche, quali che esse sieno, non ha mai ricevuto il Grande Archivio alcun compenso, fuori dell'ordinario stipendio assegnato dalla legge a' suoi impiegati, nè hanno mai domandato costoro alcuna remunerazione veruna, ritenendosi largamente soddisfatti delle parole di benevolenza e di lode onde gli Eccellentissimi Ministri del ramo si compiacquero confortarli per le varie pubblicazioni nelle quali collaborarono. Altri lavori letterarii consisterebbero nella compilazione del Codice diplomatico e di speciali registi per le così dette Arche, Fascicoli, Bollari ed altre pergamene; ma quest'ultimo tutto che disegnati ed in buona parte anche intrapresi come può vedersi nel paragrafo appresso, a pag. 110 non han potuto continuarsi, nè cominciare a veder luce per mancanza assoluta di sufficiente numero di ufficiali ed alunni, ed in parte ancora per iscarsità di mezzi pecuniarii a ciò destinati.

XVII. *Cattedra di Diplomatica e Paleografia.*—Quantunque nulla vi sia da dire sui passati Alunni-Storico-diplomatici di non aver cioè forse tratto tutto il profitto che da loro poteva aspettarsi nello studio delle mentovate discipline; pur non di meno lodevolissima menzione debito qui di farsi al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale con la sanzione dell'ultimo Regolamento de' concorsi interni del nostro Grande Archivio ha pro-

scritto che tutt' i presenti e futuri Alunni ne dessero speciale e duplice saggio; l'uno nelle pratiche esercitazioni, e l'altro nelle razionali teoriche delle precitate due scienze. Così l' insegnamento e la Cattedra che le svolge, hanno avuto un indirizzo ed un impulso più decisivo e coordinato al diretto loro fine.

§ XXII.

**Opere di Archivio pubblicate per cura del Soprintendente Generale
dal 1860 in poi (1)**

Regii Neapolitani Archivi monumenta edita et illustrata — Neapoli, 1861 — volumen sextum 1115-1130.

Di quest'opera furono pubblicati i cinque primi volumi nel 1845, 1849, 1854, 1857. — Il volume sesto in 4.^o grande come i precedenti vide la luce nel 1861. Quest'opera contiene carte latine scritte innanzi lo stabilimento della monarchia, dal 703 o 748 al 1130, con annotazioni, indici e tavole di diverse forme di caratteri, cioè longobardi, normanni,

(1) Altre opere erano state pubblicate per cura de' Soprintendenti che si succedettero dal 1818 al 1860, e tra esse va ricordata quella in tre volumi in 4.^o cominciata dal dottissimo Monsignore Angelo Antonio Scotti, e condotta a termine dall'Abate d'Aprèa, la quale porta il seguente titolo: *Syllabus membranarum ad Regiæ Sicilæ Archivum pertinentium, ab anno Christi 1266 ad annum 1285*, nella quale si diedero i sunti delle pergamene Angioine denominate delle Arche, e si giunse solo a Carlo I. e II. d'Angiò.

salernitani, gaetani, sorrentini, amalfitani, capuani, riali, greci, di curia romana, e lettere capitali.

Programma della Soprintendenza Generale del Gran Archivio per la compilazione di un Codice Diplomatico Angioino — Napoli 1862.

Son passati già molti anni che si volle sotto la Soprintendenza del dotto Principe di Belmonte dar cominciamento alla grande opera della pubblicazione di tutti i *registri angioini*; e si credette potervi agevolmente pervenire pubblicando gli atti come essi trovansi ne' registri e nello stesso disordine.

Che questo divisamento non si potesse in alcun modo fare ad effetto senza il forte presidio della cronologia critica diplomatica è ben manifesto, quando si consideri che tali atti trovansi in grande turbamento e confusione e che il pubblicarli in tal modo sarebbe lo stesso che ricordare avvenimenti sovente senza alcuna connessione tra loro, e senza che se ne potesse trarre alcun certo tendimento, e nè pur sapersi in quale anno o sotto qual sovrano furono spediti quegli atti, mancando affatto alla maggior parte di essi ogni nota cronologica. Né a questo male si poteva allora o si può dare presentemente alcun riparo con un novello e generale ordinamento di questi atti, e col rifacimento totale de' registri, perchè andrebbero del tutto disperse le citazioni fatte da due o più secoli a questa parte da tanti rinomati storici, che que' registri compilarono le loro dotte e celebratissime opere, e per altre poderose ragioni, ovvie a chi ha pratica in questo genere di scritture. E pure la grave fatica alacramente fatta intraprendere dai buoni uffiziali ed altri diplomatici, che durò per qualche anno, non diè a

risultamenti che le trascrizioni appena de' primi fogli di soli quattro de' 378 registri, cioè 72 fogli del 1.º; 23 del 2.º; 65 del 3.º; e 39 fogli del 4.º registro.

Così andarono le cose sino al 1860, ma entrato in ufficio nel gennaio del 1861 l'autore di queste pagine, giudicando egli utile, anzi necessaria la pubblicazione di un *Codice diplomatico angioino*, mise mano alla compilazione di esso; e quantunque il difficile lavoro proceda assai lentamente, e spesso per cause imprevedute soffra delle lunghe interruzioni, pure lo si conduce innanzi secondo il comporta e lo scarso numero degli alunni, e 'l dovere che hanno di attendere eziandio alle altre ordinarie ed incessanti cure del loro ufficio, cui principalmente sono addetti. In questo Codice tutti gli atti, che trovansi scritti ne' registri, vengono compendiate e poscia ordinati in sette categorie, e per tal modo che si avvicinino, il più che sia possibile, alla denominazione degli odierni nostri stabilimenti governativi.

Le categorie poi sono così stabilite:

1. Affari esteri—guerra—marina militare.
2. Casa Reale—investiture, diritti, privilegi, stabilimenti ed opere della Real Casa.
3. Grazia e giustizia—legislazione—magistrati—affari giudiziarii di qualunque natura.
4. Ecclesiastici.
5. Finanza e feudalità.
6. Interno—municipio—opere pubbliche—commercio.
7. Istruzione pubblica.

E cotali transunti, che costituiscono la prima parte del Codice diplomatico, distribuiti ordinatamente ne'sei qui sopra indicati spartimenti di scritture, contengono il com-

pendio esatto dell'atto; e sol quando il documento pu
in qualunque modo rilevare o schiarire un fatto storic
più notevole, il che sovente accade, sotto il numer
progressivo, messo nel sunto, si trascrive per intero l'or
ginale atto di Cancelleria, che vien poi in seguito pubb
cato con opportune annotazioni in piè di pagina fra i d
cumenti, i quali formano la seconda parte del Codice. I
terza ed ultima parte poi, onde si compie ciascun volum
di esso, consiste nell' indice di materie storiche, di lu
ghi e di persone.

Finora si son compendiate più centinaia di atti diplomati
con l'ordine e le distinzioni innanzi indicate. I regist
di Carlo illustre si sono messi insieme con quelli di
Roberto suo padre, perchè rientrano nel periodo del regn
di questo Sovrano. E per la stessa ragione i due regist
con la intitolazione di Americo Cardinale del titolo di
Martino *in Montibus*, Legato apostolico, Vicario e Bal
del regno di Sicilia in tempo di Giovanna I. si sono or
dinati con quelli di questa regina.

Syllabus graecarum membranarum quae partim Neapo
in maiori tabulario et primaria Bibliotheca partim i
Cassinensi coenobio ac Cavensi et in episcopali tabu
lario Neretino iamdiu delitescentes et a doctis frust
expetitae nunc tandem adnitente impensius FRANCISCO
TRINCHERA Neapolitanis Archivis Praefecto in luce
prodeunt iis quoque non praetermissis quarum vet
latina tantum versio superest cum quorundam cha
racterum et sigillorum ectypis rerumque et verborum
indice locupletissimo—Neapoli, MDCCCLXV.

Vi si parla della origine de' greci de' nostri paesi — del lo

grecismo sotto la dominazione romana, gotica, bizantina, normanna, sveva, angioina — della qualità e durata di questo grecismo, soprattutto in Napoli dal III. e IV. secolo infino a che esso fu spento — e vi sono pure otto grandi Tavole di caratteri e suggelli greci di diverse forme ecc.— Vol. unico in 4.º grande.

Ordinamento ed illustrazione delle carte del Grande Archivio, per cura del Prof. FRANCESCO TRINCHERA Direttore Generale degli Archivi nelle Provincie Napolitane — In 4.º grande con Tavole—Napoli 1862.

Le scritture d'Archivio vengono quivi distinte secondo le diverse materie degli atti di pubblica amministrazione, e come trovansi presentemente distribuite nelle loro sezioni. Di quest'opera in corso di stampa è terminata solo la prima parte riguardante gli Archivi in generale, ed in ispecie la origine ed il progresso del Grande Archivio; le carte degli altri Archivi provinciali; le istituzioni letterarie di questa Direzione Generale, cioè la Diplomatica, la Paleografia, la Commissione diplomatica, la Biblioteca, le Reali Cancellerie dalla normanna fino al 1860.

Codice Aragonese, ossia lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de'sovrani Aragonesi in Napoli, riguardanti l'Amministrazione interna del Reame e le Relazioni all'Estero, per cura del Prof. FRANCESCO TRINCHERA Direttore Generale degli Archivi nelle Provincie Napolitane — Napoli 1868.

Sinora se ne sono pubblicati tre volumi in 8.º

§ XXIII.

Spesa del Personale e del Materiale del G. Archivio che annualmente sostiene e sostiene il Governo dal 1818 al 1872

Ne' precedenti paragrafi fu detto sazievolmente tutto quello che vale a mettere in rilievo la vastità del locale in cui ha sede il Grande Archivio, il prezzo di esso, e degli immobili per destinazione. Oltracciò fu dichiarato quali sono i varii e molteplici lavori cui debbono attendere gl' impiegati, che vi si trovano addetti. Sarà bene ora descrivere nelle seguenti tabelle i modi onde il Governo, sia nel passato che nel presente, ha provveduto e provvede alla spesa, come la chiamano, del personale ed all' altra del materiale. Il Governo che ora più mai si mostra così sollecito del migliore andamento del servizio di questa maniera di stabilimenti scientifici certo vorrà prendere in più seria considerazione la scelta degli uomini dotti che vi sono addetti, dopo averne solenni prove della loro capacità e delle loro speciali attitudini. Costoro trovansi come fossero chiusi in una cerchia assai ristretta, ed impediti dall' andar innanzi sia dallo scarso numero de' posti che raramente rimangono vuoti, sia dalle gravi difficoltà del concorso che richiede per conseguirli. A tutto ciò nel Grande Archivio di Napoli si aggiunge, che il lavoro si è di mano accresciuto, ed invece gl' impiegati si sono diminuiti oltre il terzo, senza che i soldi sieno in corrispondenza coi prezzi superlativi delle cose più necessarie alla v

Tabella del Personale Scientifico ritenuta con poche modificazioni dal 1818 al 19 Dic. 1864	Soprintendente	1	
	Direttore (4)	1	
	Ispettore (1)	1	
	Visitatore (2)	1	
	Capi di Uff. ^o compreso il Segret. ^o (3).	6	
	Vice-Capi di Ufficio	6	
	Uffiziali di 1. ^a classe	6	
	Uffiziali di 2. ^a classe (4)	14	
	Cassiere	1	
	Professore di Paleografia (5)	1	
	Alunni diplomatici di 1. ^a classe	4	
Alunni diplomatici di 2. ^a classe	8		
Uffiziali aggiunti della Commissione de' titoli di Nobiltà	3		
		53	
Tabella del Personale Scientifico dal 19 Dicembre 1864 sino al 16 Febbraio 1868	Direttore	1	
	Capi di Sezione (6)	3	
	Segretarii di 1. ^a classe	3	
	Segretarii di 2. ^a classe	2	
	Applicati di 1. ^a classe	3	
	Applicati di 2. ^a classe	3	
	Applicati di 3. ^a classe	3	
	Applicati di 4. ^a classe	13	
	Professore di Paleografia	1	
	Alunni diplomatici di 1. ^a classe	5	
Alunni diplomatici di 2. ^a classe	6	43	
			10
Col Decreto del 16 febbraio 1868 furono aboliti i seguenti uffizii			
Capo di Sezione (7)	1		
Segretario di 2. ^a classe	1		
Applicato di 2. ^a classe	1		
Applicati di 4. ^a classe	2		
Alunno diplomatico di 1. ^a classe	1		
	6	6	
	37	37	
			6
Totale degl' Impiegati diminuiti			16

(1) I due Uffici di Direttore e d'Ispettore erano stati aboliti nel 1825, ma vennero indi ristabiliti nel 1860 e durarono il tempo in cui non vi fu l'Ispettore, fuvvi un Ufficiale Controllo della Cassa.

(2) L'Ufficio di Visitatore non è stato mai più ristabilito.

(3) Innanzi di elevarsi il Segretariato a 1.^o ufficio, esisteva già in pianta un Segretario ed un Aiutante poscia detto Collaboratore al Segretario, che accrescevano perciò il numero della primitiva Tabella personale.

(4) Gli Ufficiali di 2.^a classe in pianta erano 17; vennero poscia ristretti prima a 15 e più tardi a 14, per invertirne lo stipendio in altri usi.

(5) Oltre il Professore di Paleografia ve n'era un altro di Diplomatica, e la Cattedra si reggeva nella Reale Università col relativo stipendio.

(6) Riconosciutasi nella emanazione di questa Tabella la difficoltà di scompartire diversamente l'Archivio di quello, ond'erasi governato per oltre mezzo secolo, non si mancò di darne precise e piene informazioni al Ministero. E così fu provveduto che le attribuzioni de' Segretarii si ritenessero simili ed uguali a quelle de' Capi di Sezione, e le scritture del G. Archivio si amministrassero come per lo innanzi erasi sempre adoperato, senza punto di subordinarle necessariamente alle tre Sezioni.

(7) Con questa seconda restrizione d'Impiegati è chiaro che senza l'utilissimo provvedimento, di cui parla la relazione precedente, sarebbesi dovuto novellamente scomporre l'ordinamento dell'Archivio e spostarlo tutto, per ridurlo a verno a due sole Sezioni.

*Tabella organica del Basso Servizio
sino ai 19 Dicembre del 1864*

Primo Custode indi detto Maggiore	1	
Sotto Custodi	3	
Primo Usciere	1	
Uscieri	5	
Portiere	1	
Barandiere	1	
Serventi	7	
Serventi aggiunti dalla suddetta Commissione di Nobiltà (1)	2	
	21	

*Tabella organica del Basso Servizio
de' 19 Dicembre 1864*

Custode	1	
Commessi di 1. ^a classe	4	
Commessi di 2. ^a classe	4	
Portiere	1	
Serventi di 1. ^a classe	4	
Serventi di 2. ^a classe	4	
	18	
Totale de' Serventi diminuiti	3	

Col Decreto innanzi citato del 16 febbraio 1868 restò intatto il numero del basso servizio nelle già esistenti 18 persone.

RIEPILOGO GENERALE

Diminuzione degl' Impiegati	16
Diminuzione del Basso Servizio	3
	19
In tutto	19

(1) Il numero della bassa famiglia qui riportato, quantunque non potesse dirsi punto soverchio atteso l'immensa vastità de' locali ed il giornaliero movimento straordinario de' scritture, pure ha sofferto molto minore riduzione in ragione dell'avvenuto restringimento degl'impiegati; perciòchè di questi ultimi sono andati via 16, e del basso serventi appena 3.

(2) Al diminuito numero degl'impiegati e serventi è da giungere che la tabella personale, tutto che ristretta di 19 persone, non si è per anco riempita, perchè non potendosi per effetto di stabilimento finanziario dar luogo a promozione niuna senza la interposizione di un biennio tra lo stipendio precedente e quello annesso all'ufficio che si ha ad occupare; e non potendo d'altra parte gl'impiegati non andar oltre senza concorso, vi è mestieri perciò di tempo lunghissimo per occupare i posti degli Applicati, che per restrizione o per morte sono rimasti o restano vuoti. Ciò che è avvenuto e forse continuerà ad accadere per ancor lungo tratto di tempo che, mentre si provvedeva e si provvede alla sostituzione de' posti vuoti, altri ne succedono se cotal mancanza personale ritornar possa ad alcun numero del pubblico servizio, non è mestieri che qui ci facciamo a distesamente ragionarne.

Spese pel mantenimento personale e materiale del G. Archivio sino al 19 dicembre 1864.	Fondi di dotazione	Somma totale	Differenze in meno
Dotazione ordinaria prescritta nell'art.51 della legge: annue.L.	75,922,00		
Proventi di Archivio come compimento di dotazione ordinaria: intorno ad annue(1)»	6,375,00		
Dotazione straordinaria, avuta considerazione ai bisogni cresciuti, posciachè l'Archivio da Castel Capuano fu trasportato nell' edificio di Sanseverino (2) »	25,500,00	107,797,00	
Tra personale e materiale dopo la nuova tabella organica del 19 dicembre 1864. »	104,000,00	104,000,00	3,797,00
Per la seconda nuova tabella di restringimento del 16Febbraio 1868 tra personale e materiale. . . . »	91,000,00	91,000,00	12,100,00
Totale delle riduzioni (3). . . Lire			15,897,00

(1) Gli impiegati avevano diritto alla terza parte de' mentovati proventi in proporzione ed a compimento de' rispettivi stipendii conformemente all'art. 29 del Regolamento nesso alla già detta legge organica. Ma dopo il 19 Dicembre 1864 è rimasto un tal diritto abolito, e non han riscontro più nulla; mentre invece è rimasto in vigore, ed anzi confermato per gli Archivii delle Province con ispeciali ordini del Ministero dell' Interno.

(2) Questo straordinario assegnamento mancò inopinatamente, mentre ve n'era il bisogno maggiore pei sessantasei Archivii qui balestrati dal 1860; dapoichè per un verso mancavasi già il bisogno di un maggior numero d' Impiegati, per l' altro non eransi per anco terminati i lavori dalla precedente Dinastia approvati, e neppure quegli stessi lavori trovavansi in corso.

(3) Non solo le mentovate lire 15,897, ma gli stipendii ancora tutti degli Uffici vuoti per morte o per altra causa formano altro eventuale fondo di risparmio a pro dell' Archivio; mentre innanzi al 1864 rimanevano in beneficio dell' Archivio come suo fondo di Cassa.

Ed è pure da por mente che oltre i risparmi precitati ben altri molto più considerevoli sonosi procacciati dallo Stato con la già mentovata soppressione de' sessantasei Archivii qui versati, sì per il lato degli edifici ov'eransi stati, i quali sono rimasti disponibili, e sì per l'altro del loro mantenimento personale e materiale. Il qual risparmio quanto vogliasi supporre scarso (mentre in taluni de' detti Archivii era lautissimo); ascender deve però a una notabilissima somma.

§ XXIV.

**Principali Atti governativi riguardanti il Grande Archivio
dal 1818 al 1872**

Dopo la pubblicazione della legge organica del 1818 riguardante gli Archivi, vari atti emanarono dal Governo, de' quali sarà bene dar qui appresso una notizia sommaria.

1.° Decreto de' 12 Novembre 1818 con cui si approva la tariffa de' diritti da esigersi negli Archivi.

2.° Decreto de' 14 Novembre 1818 che approva i regolamenti pel Grande Archivio e per gli Archivi provinciali.

3.° Decreto de' 14 Dicembre 1818 col quale si ordina che le carte esistenti in Archivio anteriori all'editto del bollo del 1801, o alla legge del Registro del 1809, non debbono bollarsi e registrarsi allorchè vogliansi produrre in giudizio.

4.° Ministeriale de' 3 Maggio 1820 con la quale si ordina agli Alunni di Paleografia di assistere alle lezioni di Critica-diplomatica nella Real Università (1).

5.° Ministeriale de' 27 Maggio 1820 con cui si stabilisce che l'esame degli Alunni storico-diplomatici versi ancora sopra nozioni della Storia del medio-evo.

(1) Questa Cattedra essendosi unita all'altra di Paleografia nel Grande Archivio, è chiaro che gli Alunni storico-diplomatici hanno obbligo di frequentarla.

6.° Real Rescritto de' 6 Giugno 1820 col quale ordina che il Soprintendente degli Archivii presieda nei radunanze della Commissione Diplomatica.

7.° Real Rescritto de' 17 Giugno 1820 col quale S. M. dichiara che la Soprintendenza Generale degli Archivii abbia su gli Archivii di Montecassino, Cava di Montevergine la stessa ingerenza che prende su gli altri del Regno.

8.° Real Rescritto de' 24 Giugno 1820 con cui si stabilisce, che tutte le pubbliche Amministrazioni, sia civili che militari, dipendano dagl'Intendenti, sia dai Ministeri, hanno diritto ad ottenere *gratis* dal Grande Archivio copie, estratti e certificati di cui hanno bisogno pei loro interessi.

9.° Ministeriale de' 2 Maggio 1821 relativa alla trasmissione di taluni documenti originali amministrativi.

10.° Real Rescritto de' 17 Ottobre 1821 col quale ordina che pei documenti riguardanti intestazioni di feudi si stia agli stabilimenti generali della tariffa, e che non si possano dar copie degl'incartamenti di corrispondenza.

11.° Ministeriale de' 22 Dicembre 1824 con la quale si ordina di non rilasciarsi dal Grande Archivio copie delle carte de' diversi Ministeri senza l'autorizzazione del rispettivo Ministro al cui ramo appartengono.

12.° Ministeriale de' 22 Gennaio 1825 con la quale si comprendono nel divieto di rilasciar copie delle carte de' Ministeri anche le carte appartenenti alla Curia di Capellano Maggiore, al Monte Frumentario, alla De-

gazione della Giurisdizione, alla Real Camera di S. Chiara, alla Giunta Ecclesiastica, ed al Tribunale Misto.

13.° Ministeriale de' 5 Febbraio 1825 con la quale si dispone, che in quanto alle carte dell'abolita Camera di S. Chiara il divieto di consegnar le copie deve limitarsi a quelle che riguardano dichiarazioni di devoluzione delle Badie e de' Benefizii alla Real Corona.

14.° Real Rescritto de' 26 Febbraio 1825 col quale si prescrive la forma del suggello da adoperarsi ne' tre Archivi di Montecassino, Cava e Montevergine.

15.° Ministeriale de' 18 Giugno 1825 con la quale si dispone che le carte appartenenti ai diversi Ministeri non possono farsi osservare senza il permesso di quel Ministro cui si appartengono.

16.° Real Rescritto de' 13 Luglio 1825 con cui si ordina, che le fedeli le quali si rilasciano dagli Archivi per matrimonio, debbono essere esenti dai diritti.

17.° Real Rescritto de' 23 Novembre 1825 col quale si abolisce la carica d' Ispettore nel Grande Archivio.

18.° Ministeriale de' 17 Dicembre 1825 con la quale si approva che le attribuzioni dell'abolita carica d' Ispettore venissero ripartite tra il Capo del primo Ufficio ed il Controllo di Cassa.

19.° Real Decreto de' 16 Dicembre 1826 col quale si riunisce la Direzione del Grande Archivio alla Soprintendenza Generale.

20.° Ministeriale de' 15 Dicembre 1827 con la quale si approva di non potersi trasmettere i libretti di ricevuti degli ex Scrivani.

21.° Ministeriale de' 25 Febbraio 1829 con la quale si approva il parere del Soprintendente di non sprecarsi in una copia di documento la data e la persona da cui furono gli atti depositati in Archivio.

22.° Real Rescritto de' 7 Agosto 1830 col quale si proibisce di rilasciarsi dal Grande Archivio fedi negative.

23.° Real Rescritto de' 12 Marzo 1831 con cui si prova l'uniforme del Soprintendente Generale degli Archivi.

24.° Decreto de' 4 Ottobre 1831 col quale si ordina che la disposizione dell'articolo 43 della legge de' 16 Giugno 1819 sul registro sia applicabile al caso in cui le copie degli atti privati da cui si vogliono estrarre altre copie, trovansi depositate sia nel Grande Archivio sia negli Archivi provinciali.

25.° Real Rescritto de' 30 Novembre 1831 col quale si ordina non esentarsi dal registro gli atti che servono in giudizio, per rettificazione di atto di morte, o per valere per matrimonio.

26.° Real Rescritto de' 16 Maggio 1838 col quale si ordina che così lo avanzo dell'articolo delle spese prevedute dello stato discusso del Grande Archivio, come qualunque risparmio potesse ottenersi sopra qualsiasi altro articolo del medesimo, venga impiegato a legare in volumi i diversi rami di scritture conservate nello stesso Grande Archivio.

(1) Altro simile Decreto de' 6 Novembre 1816 vietava di fare fedi negative.

27.° Real Rescritto de' 15 Agosto 1838 col quale si abolisce la carica di Visitatore, con accrescersi invece il numero degli Alunni, quello degli uscieri e quello de' facchini.

28.° Ministeriale de' 15 Marzo 1839 con cui si danno delle norme per rilasciarsi ai particolari le copie degli atti riguardanti la Regia Sila, con vietarsi generalmente di dar copia o certificati delle Consulte della Regia Camera non seguite da approvazione, come ancora delle Ministeriali e di qualunque altra carta di semplice corrispondenza senza particolare permesso.

29.° Ministeriale de' 10 Luglio 1839 con la quale si dispone che i processi siano sempre accompagnati dal notamento specifico, e muniti di suggello.

30.° Decreto de' 26 Ottobre 1841 col quale si approva il Regolamento per lo passaggio delle carte dalle diverse Amministrazioni nel Grande Archivio di Napoli e negli Archivi provinciali.

31.° Real Rescritto de' 22 Maggio 1845 col quale si ordina al Soprintendente Generale degli Archivi di dare le disposizioni onde fare i registri dispersi dello stato civile.

32.° Ministeriale de' 2 Gennaio 1847 con cui viene approvato, che dal fondo delle spese imprevedute si forniscano gli abiti ai serventi.

33.° Decreto de' 3 Agosto 1847 col quale si approva il Regolamento annesso, relativo alla trasmissione de' processi originali esistenti negli Archivi ai Collegi giudiziarii.

34.° Decreto de' 14 Novembre 1848 col quale si dispone che il Regolamento de' 3 Agosto 1847 per la trasmissione de' processi originali esistenti negli Archivi ai Collegi giudiziarii sia indistintamente applicabile all'Autorità del Contenzioso Amministrativo, non esclusi gl' Intendenti, ed alle giudiziarie.

35.° Ministeriale de' 31 Ottobre 1849 con la quale si dispone di potersi rilasciare un estratto conforme agli atti venuti nel Grande Archivio sotto firma privata quando questo serve per solo uso di giustizia penale.

36.° Ministeriale de' 12 Ottobre 1850 con la quale si autorizza il Soprintendente Generale a facultare per volta in sua assenza il Segretario della Soprintendenza ad apporre il visto in sua vece alle copie de' documenti, che si estraggono sia per conto de' particolari, come delle pubbliche Amministrazioni.

37.° Real Rescritto de' 28 Agosto 1850 col quale si determina a chi si appartenga eseguire le annotazioni al margine per la rettifica de' registri dello stato civile già depositati negli Archivi provinciali.

38.° Ministeriale de' 15 Maggio 1850 con la quale si approva che la vendita delle carte inutili si esegua all'asta pubblica ed il prezzo vada a beneficio del Grande Archivio.

39. Ministeriale de' 10 Settembre 1850 con la quale si prescrive in qual modo debba essere interrogato il Soprintendente Generale, allorchè è chiamato a far testimonianza presso i Collegi giudiziarii.

40.° Ministeriale del dì 6 Dicembre 1854 con la quale si autorizza il bruciamento delle carte dell' antica Polizia.

41.° Ministeriale del 3 Gennaio 1855 con la quale si prescrive di darsi alle fiamme le carte dell' antica Polizia senza formarsene prima l'inventario (1).

42.° Ministeriale de' 3 Gennaro 1855 con la quale si partecipa la destinazione di un ufficiale del Ministero di Polizia per assistere al bruciamento delle carte dell' antica Polizia.

43.° Decreto Dittatoriale de' 17 Settembre 1860 col quale è ripristinata la Direzione del Grande Archivio di Napoli.

44.° Decreto Luogotenenziale de' 17 Febbraio 1861 col quale si abolisce la Commissione de' Titoli di Nobiltà e le carte di essa passano nel Grande Archivio.

45.° Decreto Luogotenenziale de' 23 Febbraio 1861 in vigor del quale il Grande Archivio di Napoli, gli Archivi Provinciali, e gli Archivi de' Monasteri di Montecassino, Cava e Montevergine dalla dipendenza del Dicastero dell' Interno passano a quella del Dicastero della Pubblica Istruzione.

46.° Decreto del 6 Dicembre 1863 col quale l'Archivista del Grande Archivio di Napoli, e quelli degli Archivi provinciali delle Provincie Napolitane sono incaricati della formazione delle copie delle sentenze e delle

(1) Atto veramente vandalico che oscura il nome del Direttore di Polizia Ludovico Bianchini che lo firmò.

deliberazioni de' Collegi giudiziarii che debbono servire per copie esecutive.

47.° Decreto de' 6 Settembre 1864 che approva il regolamento normale degl' Impiegati e Serventi nel Grande Archivio di Napoli.

48.° Decreto de' 18 Dicembre 1864 col quale è abolito l'ufficio di Soprintendente Generale degli Archivi nelle provincie napolitane, e sono dati provvedimenti in conseguenza.

49.° Decreto degli 8 Febbraio 1865 che approva le norme per l' ammissione e le promozioni degl' impiegati del Grande Archivio di Napoli.

50.° Regio Decreto degli 11 Agosto 1867 col quale è abolito l'ufficio di Vice Archivario negli Archivi di Montecassino e di Cava de' Tirreni.

51.° Regio Decreto de' 16 Febbraio 1868 che approva il nuovo ruolo degl' Impiegati e Serventi del Grande Archivio di Napoli.

§ XXV.

L'Archivio della Badia di Montecassino

(SEZIONE DEL GRANDE ARCHIVIO DI NAPOLI)

A 52 miglia da Napoli, ed a 72 da Roma sorgono di alto ed aspro monte la celebre Badia di Montecassino. Oscuro e basso androne, avanzo, come credesi, di una torre che abitò dapprima S. Benedetto, mette nell'

dia. Entrasi innanti tutto nella Basilica, che si presenta allo sguardo per due grandi porte di bronzo, nelle quali sono incisi i nomi delle terre possedute dal monastero. L'interno di essa se mostra forme non troppo corrette di architettura, è nondimeno assai ricco di marmi, di dorature, di affreschi. Il gran dipinto sulla porta è del Giordano, di Marco da Siena la chiesa sotterranea, del Cav.d'Arpino e di Bassano la spaziosa sala del refettorio. Degno di ammirazione è l'organo, e nel piccolo Archivio di manoscritti musicali vi è l'autografo dello *Stabat* del Pergolesi. Questa Badia surse ne' principii del VI. secolo per opera di S. Benedetto, che vi condusse due patrizii romani, i quali con le loro ricchezze contribuirono all'incremento di una così illustre fondazione. Quivi le lettere e le scienze ripararono come in sicuro rifugio, mentre da per tutto l'ignoranza più profonda ottenebrava gl'intelletti. Per servire allo scopo del nostro lavoro, e per non riuscire infiniti, omettiamo di parlar di molte altre cose, che richiamano l'attenzione de'dotti viaggiatori, ed invece prendiamo a dir brevemente dell'Archivio, che occupa tre spaziose sale ottimamente conservate con buone chiusure, e quindi perfettamente difese da ogni sorta d'intemperie dell'aria.

Di queste tre sale, la prima contiene le carte della Curia spirituale della Diocesi del Monastero, i documenti de'diritti dell'Abate, come Ordinario di quella Diocesi, le cause e sentenze contro gl'impugnatori di questi diritti, le attribuzioni speciali e diverse ad esso Abate concesse,

e tutti gli atti che di tempo in tempo si formarono da Curia medesima dal XVI. secolo ai dì nostri, diligentemente ordinati e conservati in eleganti armadii di noce presso e di noce. Parte di essi sono della forma ordinaria di quelli delle biblioteche; gli altri poi veggonsi formati a modo di plutei, ognuno coi numeri di otto all'esterno.

In altra stanza di questo Archivio stanno tutte le carte appartenenti al governo generale dello Stato Cassinese dal XVI. secolo ai primi anni del XIX., quando la Badia perdè con tutt' i suoi feudi ogni giurisdizione civile e criminale. Vi sono ancora i libri delle rendite e delle spese del monastero dal 1504 fin' oggi. In uno di questi si trova l'atto di compera della bella sedia di rosso antico, che si conserva nella Badia. Essa è più grande di quelle che si ammirano nelle sale del Vaticano, e simile a quelle che trovansi nelle terme di Pozzuoli.

Dal XIV. secolo incomincia una collezione di protocolli di Notari quasi tutti vissuti nelle terre de' Cassinesi. Un singolar documento leggesi in uno di essi. La sedizione del 1647 erasi, come veleno per le vene di un corpo, da Napoli diffusa nel Regno. Un Domenico Calessi di Caprile, a cui dicevan Capone, messosi alla testa della furiosa plebe, fè oste sopra S. Germano, e l'ebbe a poco Imminente ruina soprastava al monastero, e già i nemici vi si vedean involti, quando recandosi il Capone in coscienza di molestar le cose e le persone deputate al culto divino, con pubblico atto de' 6 Gennaio 1648

lenemente vietò a chiunque di offendere i Cassinesi , e da ogni gravezza per lui imposta liberi li fece ed esenti.

Nella stanza di mezzo si conservano le pergamene ed i manoscritti. Le prime sono suddivise in carte antiche originali o copie in pergamene , ed in carte bambagine venute in uso nel XIII. secolo. Tutte sono ordinate e giudiziosamente segnate in esatto e particolareggiato catalogo per una sola denominazione di materia, cioè amministrativa , divisa in spirituale , che riguarda i beni di tutte le Chiese e amministrazione della Diocesi; ed in Civile pel governo e pei beni di essa Badia. Meglio della metà di queste carte con altre ancora tratte da' registri furono interpretate ed illustrate dai PP. Federici e Fraya nel noto *Codex Diplomaticus Cassinensis*, in più grossi volumi, e in essi egualmente si rinven- gono per via di note cronologiche apposte a ciascuna carta. Le pergamene originali , dai diplomi e bolli in fuori , ascendono a 30000 in circa ; presso a un 400 grossi fascicoli le bambagine; e intorno a 8000 gli atti che ritrovansi ne' registri. I quali al certo sono di gran pregio per l' uso che avevano i monaci di trascrivere nei libri le più importanti carte, affinchè fossero più atte ad esser trasportate e nascoste nelle invasioni de' barbari.

De' più importanti registri è quello di Pietro Diacono rinomato monaco Cassinese del XII. secolo. Egli trascrisse tutte le antiche carte del monastero, le quali dall' acqua e dal fuoco erano state distrutte, come egli stesso dice in questo registro, diviso in sei parti , che

contengono bolle, diplomi, privilegi, obblazioni, donazioni e giuramenti. Lasciando star la luce che un registro sparge sulla Storia, sulla Cronologia e sulle dinastie che fra noi dominarono, merita singolar considerazione la famosa donazione fatta da Tertullo al monastero nell'anno 532. Ed è pure a notare che in questo solenne atto intervennero Simmaco e Boezio, i quali con morte gloriosa posero fine alla lor vita. Ve ne è un'altra copia più antica in pergamena con caratteri Longobardi, e con gran sigillo, ove veggonsi effigiate le mura e le torri di Roma ed una donna che ne chiude le porte con una scritta: *Tu coeli terraeque Imperatrix domina Roma, cuius sub nutu totus tremiscit orbis*. Vi sono pure copie in pergamena di altre donazioni come di Gisulfo II. Duca di Benevento nel 742; non che fra i Longobardi di Desiderio nel 760; d'Ildelbrando Spoletino nel 783; di Arrechi Beneventano nel 775; di Grimoaldo III. Beneventano nel 789; di Sicardo Beneventano nell'837, e di molti altri che furono larghi verso la Badia Cassinese. Di Carlo Magno e degli altri Imperatori Pietro Diacono ci lasciò copie di molti Diplomi nel suo registro, ed in ispecialità di Lotario I. nell'850; di Ludovico II. nell'887, e di altri molti. Scarsi sono i Diplomi greci, e tra essi ve ne ha di Alessio Comneno I. e de' Protospatarii e Logoteti in Italia.

Tra i diplomi originali poi, il primo e più notevole è il diploma dell'810 di Grimoaldo IV. Duca di Benevento, col quale concede al monastero alcune terre e

molte esenzioni ne' suoi domini. Segue quello di Aione dell' 884, e poscia gli altri de' Re d'Italia Ugone e Lotario del 942; e di Berengario ed Adalberto del 953, onde incomincia la serie non interrotta de' diplomi Cassinesi (non altrimenti che quella de' Diplomi Imperiali da Carlo Magno a Carlo VI.) de' Principi di Capua Landolfo e Pandolfo, di Landenolfo e di Alvara de' Consoli di Gaeta, de' Conti di Aquino ed altre infinite.

De' diplomi Imperiali originali primo è quello di Ottone I. del 964. Seguono quelli degli altri due Ottoni, di Corrado, di Enrico II., di Enrico III., di Lotario II. Le bolle Pontificie originali principiano da Leone IX. (1049). Dai primi anni del secolo XI. han principio i famosi diplomi de' Regoli, Giudici e Signorotti della Sardegna, fra quali ve n'ha di Torchitorio, di Costantino, di Gonnerio di Comita, di Azzen, ed un solo originale della Contessa Matilde.

Tra i diplomi Normanni è notevole quello di Guglielmo il Malo, il quale dopo aver con ogni diligenza fatti esaminare dai suoi Giustizieri e Giudici le principali carte sulle quali era posta la potenza dello Stato Badiale, sì per lo spirituale, come pel laicale, dichiarò legittimi e validissimi questi titoli, e li volle nel suo diploma tutti confirmati. Più numerose sono le carte de' Principi Normanni di Capua, segnatamente di Roberto, Riccardo e Giordano, non che di tutti gli altri Conti che occuparono i piccoli Stati, che chiudevano il Cassinese con che giuravano sui santi Evangelii, non solo

di non molestare, o togliere ai Padri alcuna terra, e di obbligarsi a difenderli con le armi.

In originali diplomi de' Sovrani Svevi, Angioini, Aragonesi, Austriaci e Spagnoli leggonsi le donazioni da essi fatte ai monaci de' loro tempi. Il Padre Gattola fè copie cronologicamente in cinque grandi volumi tutte le bolle e diplomi originali coi siggilli, sottoscrizioni, ecc. Tra infiniti contratti in pergamena notasi la più antica che è dell'anno 823. Un'altra che mostra doversi all'Abate Casinese Aligarno la prima istituzione de' contratti enfiteutici, e de' placiti libellarii, chè avendo egli a molti colti dato a dissodar vaste terre incolte del monastero, promise edificar loro un paese, e provvederli di opportuni strumenti, a condizione che quelli dessero ai monaci la seconda parte del ricolto e la terza del vino. Così surse S. Angelo in *Teadice*. In un giudizio del 960, cioè più che tre secoli prima della nascita dell'Alighieri, si trovano i più antichi esempj del nuovo linguaggio italiano in bocca di alcuni testimonj, come: *Sao che chelle terre p... chelle fini che contene trenta aune le possete parte San... Benedicti*. In un memoratorio di lite cominciata nel 98... riagitata nel 1018, finita nel 1023, scorgesi più chiaramente, che in un altro esempio addotto dal Muratori il corso di un giudizio. In un'altra carta degli ultimi anni dell'XI. secolo si scorge quale fosse la lunghezza del *passo*, che usavasi nel misurare terreni. Qui possiamo in fine ridurre le pergamene greche tutte non più antiche dell'undecimo secolo, e del Monastero

di S. Pietro Imperiale in Taranto. Ma lunga cosa sarebbe il voler mostrare l'importanza di queste carte, o si abbia riguardo alle autografe sottoscrizioni di Vittore III. Gregorio I., S. Pier Damiani, Innocenzo III., Re Ruggero, o alla varietà de' caratteri, o alla bellezza de' loro suggelli.

MANOSCRITTI

Antichissimo tra i Manoscritti è il Comento di Origene all' epistole di S. Paolo, scritto in sul principio del VI. secolo con bellissimi caratteri onciali, senza separazione di parole e senza interpunzione, con le maiuscole in minio, coll' indicazione de' diversi trattati e con molte varianti. E piene di varianti ancora sono le opere di S. Ambrogio contro gli Ariani, contenute in altro Codice scritto in caratteri anglosassoni, e quello di quindici libri *de Trinitate* del Dottor S. Agostino, entrambi del VII. secolo. La storia di Socrate, Sozomene e Teodoreto fatta di greco in latino da Cassiodoro è un bel manoscritto dell' VIII. secolo in carattere onciale. Nè può passarsi sotto silenzio un manoscritto del X. secolo in folio di caratteri tra Longobardi e Merovingi, in cui leggonsi di molte opere d' Ippocrate, di Galeno e di altri. E di non piccol momento sono in esso i disegni delle piante e degli animali aggiunti all' operetta di Dioscoride sulle erbe, ed altri trattatelli di Zoologia ed Ornitologia.

In altro manoscritto della medesima età sono in caratteri longobardi beneventani molte opere del solo Costantino Africano, ed in altri due il Trattato *De Chirurgia* di Costantino Africano, che sembra autografo, e le opere di Severino Boezio.

In questo secolo e nel posteriore fu trascritta in Montecassino la collezione di quasi tutte le opere di S. Agostino in quindici volumi in ottavo grande, in chiarissimi caratteri Longobardi, di quelle di S. Ambrogio, S. Gregorio Magno, S. Basilio, S. Isidoro e molte altre. Bellissimi sono gli ornati e le dorature di un Evangelario e di un testo della regola di S. Benedetto coi commenti di Pietro Diacono.

Di assai pregio e per le varianti e per la sua conservazione è l'altro manoscritto in bellissimi caratteri latini piccoli del X. secolo, che contiene dodici libri del Codice di Giustiniano *Codex repetitae praelectionis* e nella *Summa Decretorum* attribuita ad Isidoro Isidoro di Siviglia, e nella quale leggonsi molte leggi Pontificie e Reali, e molti documenti del tempo ancora de' Visigoti.

Da un manoscritto dell'anno in circa 1070 il P. Francesco da Reano trascrisse un Trattato di poesia italiana assai più antico di quegli addotti dal Muratori e dal Crescimbeni.

Degna pure a vedersi è la Bibbia in caratteri Longobardi splendidissimamente ornata di grandi lettere capitali del più puro gusto di quel tempo, fatta scrivere da Desiderio Abate. Dell'opera enciclopedica di Monaco Reano Mauro Faldense, che ha per titolo *De orationibus*

gine rerum; e delle sue dipinture assai acconciamente ragiona il Padre Tosti nella sua lodatissima *Storia della Badia di Montecassino*. Nè passeremo da ultimo sotto silenzio la Visione di Alberico da Settefrati, da cui è fama che l'Alighieri in parte traesse l'argomento della sua Divina Comedia, e i due Codici delle Leggi Longobarde in tutta Europa meritamente famosi. Del qual divinissimo ingegno, oltre ad un ritratto dipinto da Scipione Gaetani su quel di Giotto, evvi un Codice della Divina Comedia del XIV. secolo con ampi commenti.

Di non poca utilità nel fatto della nostra favella sono i volgarizzamenti ancora inediti di Valerio Massimo del 1441, e la vita di S. Girolamo scritta da S. Cirillo, e recata in italiano con parecchie lettere dello stesso Dottore d'ignoto autore. In due manoscritti ebraici si contengono i libri del Vecchio Testamento coi punti, scritto per avventura nel IX. secolo, e cose di Geometria piana e solida. Aggiungiamo a questi il manoscritto in lingua Arabo-Turca, che contiene ventisei Capitoli del Corano, e molte cose di Astrologia, scritto in nitido carattere, e su carta che sembra cerata per la sua levigatezza, e sette manoscritti greci, che contengono alcune opere di S. Gregorio Nisseno, dell' Abate Doroteo, ed altre cose di subbietto sacro dell'XI. e XII. secolo. Va pure ricordato un manoscritto in antico francese ovvero Provenzale, in cui è la narrazione della vita de' Santi Barlaame e Giosafatte, e molte canzoni e poesie del XIII. secolo; ed un elegantissimo uffiziolo

della Beata Vergine coi sette salmi penitenziali, e gli Uffici della Croce e dello Spirito Santo, recati in terza rima da Giovan Mario Filelfo.

Tra i manoscritti a noi più vicini è degna di considerazione la Corrispondenza de' Cassinesi con gli altri Benedettini dell'Italia e della Germania. Ma assai più importante è quella coi Padri della Francia, perocchè in essa rinvengonsi esatte notizie de' tempi di Luigi XIV della celebre Società di Porto Reale e della Sorbona. Ancora di molti letterati italiani di questo e del passato secolo serbasi gelosamente buon numero di lettere e molte memorie, come del Pellegrino, del Zaccagnini, del Ciampini, del Borgia, del Muratori, del Genovesi, del Mazzocchi, del Monti, del Gargallo, del Cibrario, e di altri molti, i quali facendo eco a ciò che in tutti i secoli fu sempre detto, diedero all'Archivio Cassinese quelle lodi che veramente si meritava di celebrità e di interezza.

§ XXVI.

L'Archivio della Badia Cavense

(SEZIONE DEL GRANDE ARCHIVIO)

In una valle degli Appennini, ove la natura offre un maraviglioso contrasto di delizie e di orrori, a quattro miglia da Salerno sorge la tanto illustre Badia Cavense. Senza intrattenerci in vane quistioni sull'epoca in cui

essa venne fondata, e che le assegnano o il chiarissimo Mabillon, o il Pellegrini, diremo ch' essa risale al 980. L'Archivio che gelosamente vi si conserva, va celebrato sia per l' antichità de' documenti che contiene, sia per la ricchezza de' medesimi, epperò assai bene il Mabillon gli diede l' epiteto *d' integerrimo*. Il gran numero di titoli che ivi son radunati, il bell' ordine in cui veggonsi distribuiti, e più d' ogni altro, la non mai violata loro sincerità gli ha a buon diritto fatto meritar gli elogi di tutt' i dotti che l' amore degli studii conduce in quella solitudine.

Il monastero della Cava divenne nel X. ed XI. secolo uno de' più sicuri e tranquilli asili delle umane cognizioni, donde poscia spuntò la prima luce che sgombrò le tenebre dell' ignoranza in Italia, avviandola per le nuove vie della civiltà moderna. Di ciò andremo pienamente convinti nel farci ad osservare i preziosi monumenti che nel suo rinomatissimo Archivio si conservano. Ed in vero gran copia di peregrine cognizioni essi somministrano allo storico, ed infiniti vantaggi ne sa ritrarre il diplomatico, presentando una ben ricca raccolta di leggi, formolarii, locuzioni ed esempj, come pure di costumi svariati dell' età di mezzo.

L'Archivio Cavense si lascia soprattutto ammirare per l' ordine maraviglioso e la sapiente classificazione delle carte e de' diplomi. Il giudizioso catalogo che ne venne recato a fine dal dotto Padre Cornè, offre allo sguardo il numero progressivo, l' anno, il mese, l' indizione, il

nome del Principe allora regnante, il carattere, la qualità del suggello, il sunto della carta o diploma, e per ultimo una specie di concordanza del presente catalogo cronologico con l'altro assai celebre dell'Abate Venerando redatto a modo di dizionario. Un numero di circa 40000 pergamene, di 1600 tra diplomi e Bolle, e meglio 60000 carte bambacine lo rendono a giusto titolo il più ricco d'Italia, come ebbe a dichiararlo fra gli altri, Valery (1), quando lo ricordò con le seguenti parole: *L'Archive célèbre de la Cave est le plus riche en chartes de l'Italie, et l'on doit vivement désirer que le catalogue en soit publié.*

Dà principio alla ben lunga serie di diplomi uno del l'840 di Radelchi Principe di Benevento, col quale concedono all'Abate di S. Sofia i beni di un tal Landobaioro devoluti al Regio Erario per reato di ribellione.

I primordii della Badia Cavense vengono gloriosamente segnati da due famosi diplomi di Guaimairo III., Principe di Salerno e suo figlio, che in argomento di venerazione alla ben nota santità di quei Cenobiti, vollero nell'anno 1025, e nell'anno seguente far loro larga concessione del suolo, ove da lungo tempo era fondato il Monastero e delle boscaglie che lo circondavano, e destinate alla caccia da quei Principi. Oltracciò ei vollero aggiungervi tante esenzioni, privilegi e svariati diritti per cui in sul primo nascere la Badia divenne assai ricca.

(1) *Voyage en Italie.*

E qui non sarà soverchio il toccar leggermente quel che rende molto interessanti cotesti due diplomi, glorioso monumento riguardante il Cenobio Cavense. Scorgesi in essi il suggello con un contro suggello, la qual cosa mai non si scontra ne' suggelli affissi. Desso è di cera, e presenta da una parte il mezzo busto di Guaimairo con lo scettro nella destra e la Corona chiusa in sul capo, e allo intorno si legge: *Waimarius Princeps*. Dall'altra si vede una mano stesa col dito medio piegato verso il pollice con la stessa iscrizione.

È da osservarsi fra i diplomi quello di Guaimairo (detto *malae memoriae* dal Cronista Cavense) dell'899, perciocchè stabilisce un fatto storico di molto interesse. Egli dona al Monastero di S. Massimo di Salerno, ove di poi privato da sudditi ribelli del Principato si rinchiuse un tal Lupo con la sua donna, figli e nipoti, perchè servì di guida ai Saraceni, allorchando questi nell'870 cinsero di assedio Salerno, e fu però dichiarato schiavo del Principe.

Alla destra di chi entra nello Archivio di Cava scorgesi il celebre diploma di Ruggiero Re di Sicilia del primo anno della nostra Monarchia (1130) col quale concede al Monastero vaste terre in Sicilia insieme ai servi della gleba sì Cristiani che Saraceni. Pende da esso un bollo di oro con la venerabile effigie di Cristo sedente da una parte, e del Re in piedi dall'altra, vestito in dalmatica, quale legato *a latere* per la Sicilia. Vi si vede la firma autografa di Ruggiero in caratteri greci.

Tra le copie de' diplomi ve ne ha uno di Balduino Re di Gerusalemme, col quale accorda libera navigazione pei mari del suo Impero alle navi del Monastero.

Le bolle sono nel numero di 500, e fra esse ammirarsi una di Gregorio VII. del 1075, la quale non vide la luce. Celebre è quella di Urbano II. del 1092, con cui fece dono al Monastero di amplissimi privilegi, allorchè conservar ne volle la Chiesa. medesima troviamo ancora un Diploma del Duca Berengario che, come ci rapporta la Cronaca Cavense, dal divino Spirito, alla presenza del Pontefice umilmente prostrato, il supplicò, affinchè le donazioni da egli intendeva fare in espiazione delle sue peccati, l'autorità Apostolica si degnasse confermare, e questa sua Bolla insieme. Fra queste generose sue largizioni avvi lo strano privilegio che l'Abate Pietro e suoi successori potessero a loro piacimento liberare da morte quei che per qualsivoglia ragione fossero dannati a morte a capo.

Un luogo distinto ottengono fra le carte di questo Archivio un *morgingabp*, ossia il dono mattutino che dallo sposo dovea farsi alla sposa il giorno dopo le nozze, che per legge di Luitprando non dovea eccedere la quarta parte de' beni del donante: esso porta l'anno 793.—Un giudizio dell' 844, ove un tale Teodelgardo accusato di violenza verso una libera Longobarda, convinto di tal delitto, vien dannato al pagamento di 900 soldi, de' quali una metà al Mondualdo della

zella deflorata, e l'altra metà al pubblico erario; e perchè non poteva soddisfare ad una tal somma, preso dai giudici pei capelli, fu dato in potestà della donna, e del Principe a sicurtà del pagamento. Nè meno interessanti sono un istromento del 1053, ove si esibisce la misura del piede Longobardo. Un altro del 1129, nel quale si dà possesso al Monastero *per fustem* di molte terre donate al medesimo da Nicola Conte del Principato; e nello stesso ritrovasi un bastoncello nel quale leggonsi incise le parole *Nicolaus Comes. P. N.* Finalmente è notevole una carta del 1255, in cui il Pontefice Alessandro IV. prende il titolo di Supremo dominatore del Regno di Sicilia.

MANOSCRITTI

La Biblioteca della Badia Cavense, comechè poco numerosa, offre però due assai preziose collezioni, l'una di libri rari, e l'altra di manoscritti. Taceremo della prima collezione, perchè estranea al nostro argomento, ed invece diremo brevemente della seconda.

I manoscritti dunque sono al numero di oltre 60, dal settimo al decimoquarto secolo, tutti o per la loro antichità, o per le preziose opere che contengono, o per peculiari istorie, e notizie molto interessanti. Tra questi sono da ammirare:

1. Una Bibbia del VII. secolo. Sarebbe cosa difficile rinvenire un manoscritto, che riunisse nello stesso gra-

do di questo un' antichità venerabile, una conservazione perfetta, ed una scrittura la quale, grazie alla sua nitidezza e regolarità, sorpassa ogni altra. Distingue nella medesima cinque caratteri diversi, ma l' uncia domina nelle lettere maiuscole, ed il minuscolo romano nel testo, che però in alcune lettere si avvicina all' antico Longobardo. Cotesto assai bello e prezioso manoscritto contiene tutt' i libri dell' Antico e Nuovo Testamento, distribuiti in modo non conforme all' ordine conservato nella Vulgata, ed i Salmi offrono un gran numero di notevoli varianti, ch' erano nell' antica versione italiana; la qual cosa addimosta l' alta sua antichità.

II. Il famoso Codice delle Leggi Longobarde, che passò per le mani de' più grandi uomini. Il Pellegrino ne ricavò sei opuscoli storici, cioè: 1.° Cronaca de' Duchi e Principi Beneventani; 2.° Serie de' Conti di Capua; 3.° Capitolo d' Arechi, Principe di Benevento; 4.° Capitolo d' Adelchi, Principe di Benevento; 5.° Patto d' Arechi, Principe di Benevento intorno al fatto della Liburia; 6.° Patto di Gregorio, Duca di Napoli, nel 911. Il Mabillon vide il Codice Cavense nel 1695, e ne fece breve cenno. Giannone scriveva di avere *attentamente veduto il Codice Cavense coi suoi proprii occhi*. Per ultimo il nostro C. Troy nel metterlo a stampa con dotte chiose, alla nota del pag. 60, Vol. IV. Part. II. Codice Diplomatico si esprime così: *Questo è il famoso Codice delle Leggi Longobarde, ora si pubblica puro e schietto per la prima volta il testo*.

III. Il libro di Beda del IX. o X. secolo, molto i

teressante per la storia d'Italia, perciocchè i suoi margini son ripieni di note , nelle quali trovasi la narrazione de' fatti di maggior momento, scritti anno per anno da mani diverse, e da testimoni, senza fallo, contemporanei.

Queste note furono pubblicate con molte inesattezze dal Muratori.

IV. In fine due preziosi manoscritti del XIV. secolo, che destano sorpresa e stupore nei riguardanti, i quali ne ammirano gli ornati, le pitture, l'eleganza della scrittura e la bianchezza delle pergamene.

§ XXVII.

L'Archivio della Badia di Montevergine

(GIÀ SEZIONE DEL GRANDE ARCHIVIO DI NAPOLI)

Soppressi gli Ordini religiosi col Decreto de' 17 Febbrajo 1861 e sbandati i monaci della Badia di Montevergine, si vide la necessità di assicurar dai probabili pericoli i preziosi documenti, che si contenevano nell'Archivio di quella tanto celebre ed antica Badia. Laonde quando se ne riconobbe la necessità, vi fu spedito da questa Soprintendenza Generale uno de' più dotti e solerti ufficiali, il non mai abbastanza rimpianto Federico Margiotti, il quale, fra le minacce di plebi sfrenate e tumultuanti, seppe compiere il suo mandato con fermezza ed intelligenza non comune, e n'ebbe meri-

tata lode (1). Così quei ricchi tesori di carte e per

(1) Ecco infatti ciò che scriveva il Margiotti nella sua relazione al Soprintendente Generale del dì 11 Giugno 18

« Mentre mi affrettava, egli dice, a condurre a termine l'inventario, e ad apparecchiare le cose occorrenti a trasportare nel Grande Archichio le surriferite scritture, luni tristi, affine certamente di eccitar tumulti, aveva sparsa voce che si volevano portar via dal Governo gli oggetti preziosi che adornano la Vergine di quel Santuario. Chi sa come sarebbe finita la cosa se non si fosse dai burocrati smentita la calunnia e fatta conoscere la verità! Ma né questo bastò. Si radunarono i più conosciuti di Avellino per la loro cattiva condotta, e prendendo essi a cuore gli interessi della provincia, stabilirono che non dovea permettersi di far venire in Napoli quello Archivio.

Per ciò eseguire andarono in deputazione dal Delegato della Pubblica Sicurezza e dal Sindaco, ed essendo sconsigliatamente accolti sì dall'uno che dall'altro, decisero d'impegnarsi con la forza l'uscita delle carte dalla Casa di Loreto. Il Prefetto della Provincia che li teneva d'occhio, con tutta sua energia ed opportuni provvedimenti sventò le loro intenzioni. Oltre all'arresto che fece eseguire di due de' capi, mandò a Loreto sabato 14 da Avellino e da Mercogliano una potente forza di Guardia Nazionale, Carabinieri e Guardia di Pubblica Sicurezza, i quali giunsero mentre si faceva il verbale di suggellazione nelle casse delle surriferite scritture. Così tutto fu eseguito pacificamente, nessuno arditosi di costarsi, furono riempite e suggellate otto casse, ed il carteggio sul quale vennero collocate partì scortato da una forza maggiore di quella disposta nel giorno precedente ». Segretario, Fascicolo III. N.º 26.

mene riposti in bello assetto e chiusi in apposite casse furono fin dal 16 Giugno 1862 trasportati con buona scorta in Napoli, e si collocarono nella Sala Diplomatica, fra gli altri documenti più importanti, di cui sarà data ragione appresso nelle Tavole rispettive del secondo ufficio.

Non pertanto crediamo opportuno di enumerar brevemente le cose di cotesto celebrato Archivio di Montevergine, che in preferenza richiamano l'attenzione de' dotti e de' letterati di tutt' i paesi civili. Esso dunque serbavasi nell' Episcopio di Loreto in amenissimo sito alle falde dell' antico Partenio, il più rinomato della catena degli Appennini in provincia di Principato Ultra, 29 miglia lontano da Napoli. Fra i documenti, ricorderemo innanti tutto 35 Diplomi in pergamena. Quattro di essi i più antichi appartengono alla Dinastia de' Normanni, cioè due del I. Re Ruggiero, e due di Guglielmo II. Otto sono della Dinastia degli Svevi, cioè uno di Enrico VI. e sette di Federico II. Venti riguardano la Dinastia degli Angioini, cioè tre di Carlo I.: sei di Carlo II.: tre di Roberto: tre di Giovanna I.: uno di Ladislao: quattro di Giovanna II. In fine ve ne ha tre della Dinastia degli Aragonesi, cioè, due di Alfonso I. ed uno di Ferdinando I.

Contiene pure 300 Bolle Pontificie, la più antica delle quali si appartiene ad Alessandro III. e segna l' anno 1159.

Vi si conservano 12000 istrumenti in pergamene, nei

quali moltissimi Diplomi sono inseriti, e 200 manoscritti e codici.

Comunque l'Archivio di cui ci occupiamo non possiede che pochissime carte greche, pure le sue scritture si hanno in gran pregio per la loro antichità e importanza. Si distingue fra queste una pergamena datata nel nono anno dell'Impero di Costantino Magno, la quale contiene un contratto tra il Vescovo di Nola, Giovanni ed alcuni privati.

Ne' Diplomi del Re Ruggiero I. sono da notare i due suggelli che vi si veggono impressi, uno grande con la leggenda di Re di Sicilia, e l'altro più piccolo con la leggenda di Duca di Puglia e Principe di Capua. Ancora è a notare che nel primo Diploma, oltre le varie e solite sottoscrizioni, ve ne son due, che si credono di carattere saraceno, le quali mancano nel secondo Diploma.

Oltre le scritture già accennate, vi son pure molti editti ed ordini regali, che contengono disposizioni legislative al governo ed all'Amministrazione del Regno. Così poi da questi, come dagli strumenti e dai Diplomi che vi sono iscritti, possono ritrarsi de' fatti svariati ed interessanti la storia generale del Regno e que' de' particolari paesi.

Ne trascogliamo alcuni pochi per servire come prova di quanto per noi si afferma. Dessi sono un editto generale del Re Carlo II., che ingiunge a tutti i sette Baroni del Regno di espellere dai loro Stati

Ebrei. Un istrumento del 1410, nel quale vien riportato un Diploma, con cui il Re Ladislao dichiara di ricevere in deposito dall'Abate di Montevergine, per alcuni gravi sospetti relativi forse alle macchinazioni de' Baroni, il castello di Mercogliano, e promette di restituirlo dopo cessati i timori de' disordini, che si prevedevano: ed un'altro istrumento del 1428, in cui si rileva che l'Abate, come una conseguenza della consegna dell'indicato castello al Re, fu dai circonvicini Baroni preso e tenuto in ceppi per 17 mesi, finchè non ebbe lasciato in loro potere il suindicato castello, già restituito da Ladislao.

Le scritture poi di questo Archivio sono tutte diligentemente ligate in grossi volumi coll'indice che vi corrisponde. Oltracciò si è aggiunto un indice generale e due quadri sinottici, la cui mercè la ricerca delle scritture si rende assai pronta e spedita. Il primo di tali quadri è diviso in varie colonne, in cui sono rispettivamente segnati i nomi de' Pontefici, de' Re, de' Baroni e di altri ragguardevoli personaggi, ai quali si appartengono le scritture. Ciascun nome e ciascun paese tiene a fronte una cifra numerica indicante la pagina dell'indice generale, nel quale è per materie classificato tutto ciò che forma l'oggetto di ciascuna scrittura: ogni oggetto ha parimente una cifra che rimane alla pagina dell'indice particolare, ove per ordine cronologico e secondo le categorie dell'indice generale sono notate tutte le scritture con le rispettive loro epoche,

ed un sunto di ciò che contengono, e due o tre cifre numeriche, la prima indicante il volume, la seconda la pagina, e la terza la copia della scrittura che si ricerca qualora l'originale fosse di difficile lettura.

§ XXVIII.

Istituzione degli Archivii Provinciali e loro vicende dal 1818 in poi

Gli Archivii provinciali, giusta quanto fu detto nei precedenti paragrafi, istituiti la prima volta tra noi col Decreto de' 22 Ottobre 1812, al tempo dell'occupazione francese, furono conservati nella integrità della loro costituzione dalla legge borbonica del 1818, che per giunta v' introdusse alcuni miglioramenti di non lieve importanza, come ognuno potrà rilevarlo da sè nel Titolo IV. della stessa legge borbonica. Provveduti cotesti Archivii di un personale scientifico, che solo per via de' pubblici concorsi giunge ad occuparne i posti, furono sempre ritenuti e si mantennero come una delle migliori istituzioni, anzi delle più perfette, attesa la loro incontestabile utilità ed importanza. Oltracciò i vari Soppintendenti che si succedettero dal 1818 in poi, se non occuparono in ispecial modo, sorvegliandoli con cura assidue ed incessanti, per maniera che tutto procedè sempre bene in meglio sino ai 20 Marzo 1865, ossia sino alla pubblicazione della legge provinciale e comunale. Da

1865 sino al giorno di oggi le cose intieramente mutarono di aspetto, e di tanto vennero peggiorando, da sentirsi proprio imperiosa la necessità di trovar qualche efficace rimedio per impedire che quei nobilissimi Archivii andassero miseramente perduti o travolti nel caos e nel disordine.

Già il Ministro dell'Interno, alla cui dipendenza si trovano i detti Archivii, cominciò a riconoscere i gravi mali che ad essi derivavano dalla dianzi ricordata legge de' 20 Marzo 1865; epperò ai 15 Marzo del 1870 egli di accordo col Ministro di Pubblica Istruzione, volle provvedere al riordinamento degli Archivii di Stato di tutta la penisola, nominando una Commissione, cui fu dato incarico di esaminare gli ordini onde quelli si reggevano, e proporre quanto fosse utile alla migliore condizione scientifica, amministrativa e materiale de' medesimi. *Ogni ritardo (scriveva il Ministro nel dispaccio al Presidente di detta Commissione) nell'opera riformatrice sarebbe sommamente dannoso, offenderebbe il decoro stesso della Nazione che, ricchissima di memorie, mal può giovarsene e deve lasciarne lo studio ai forestieri. Occorrerebbe perciò che la Commissione preseduta da V.^o E.^o indichi al Governo la via più pronta per arrivare ad un ordinamento che tanto nel suo complesso, come nelle singole sue parti corrisponda allo scopo di avere un'istituzione degna della scienza, per quanto lo consentono le strettezze finanziarie in cui versiamo.*

I membri della Commissione furono: Cibrario conte

Giovanni Antonio Luigi, Ministro di Stato, *presidente*; Castelli commendatore Michelangelo, Senatore; Paolucci commendatore Diadato, Senatore; Bonaini commendatore Francesco, Soprintendente generale degli Archivi toscani; Trincherà Commendatore Francesco, direttore generale degli Archivi napoletani; Garavanti Tommaso, direttore dell' Archivio generale di Venezia; Osio cav. Luigi direttore dell' Archivio governativo di Milano; Canestrini commendatore Giuseppe, bibliotecario della Nazionale in Firenze; Guasti cav. Cesare, direttore di Sezione nello Archivio di Stato in Firenze; Romagnoli cav. Amadio, segretario dirigente l'Archivio di Stato di Parma.

Fra i quesiti poi che il Ministro riteneva più urgenti e sui quali in preferenza richiamava l'attenzione della Commissione, perchè fossero attentamente considerati vi era il quarto formulato ne' seguenti termini: *«minata l' istituzione degli Archivi provinciali, quali provvedimenti occorrono pei medesimi?»*

L'onorevole Senatore Conte Pallieri ed il Commendatore Francesco Trincherà ebbero dal Presidente della Commissione l'incarico di riferire su tal quesito, ed essi vi adempirono con tutto impegno e calore nella tornata del giorno 5 di Aprile 1870. E noi ora, facendo eccezione alla regola di brevità, cui finora ci siamo strenuamente tenuti, riporteremo nel seguente paragrafo e nella sua intierzza la relazione surriferita, aggiungendovi all'ultimo le conclusioni, a cui poscia divenne la Com-

sione per quanto si attiene agli Archivii provinciali, che è ciò appunto quello che più fortemente ci preoccupa. Al che ci sospingono due potentissimi motivi, cioè:

1.° Il considerare che nella riforma generale degli Archivii del nuovo Regno d'Italia, di cui già il Governo sente da un pezzo il bisogno, ed alla quale presto o tardi dovrà pure divenire, è utile ed indispensabile lo aver d'innanzi agli occhi ciò che precipuamente riguarda questi nostri Archivii provinciali;

2.° Il vedere questi stessi Archivii, dopo oltre mezzo secolo di loro vita benefica nella parte continentale ed insulare dell'ex Reame, quasi prossimi ad esser distrutti, sia per opera di avverso destino, sia piuttosto per l'assoluta ignoranza della natura e del nobilissimo scopo di essi, come risulterà chiaro da quanto saremo per esporre nel paragrafo che segue.

§ XXIX.

Relazione alla Commissione riunita in Firenze nel 1870 pel riordinamento di tutti gli Archivii di Stato del Regno d'Italia su gli Archivii Provinciali dell'ex Reame di Napoli

Non appena venne fuori la vigente legge comunale e provinciale de' 20 Marzo 1865, che le difficoltà di applicarla ai casi in essa contemplati si presentarono sotto forme diverse; e quindi non è a far le meraviglie, se insorti pure de'dubbii assai gravi riguardanti

specialmente i così detti Archivii provinciali dell' e Reame di Napoli , il Ministero dell'Interno ed anche quello delle Finanze ebbero più volte a deferire tal dubbii al Consiglio di Stato, il quale vi pronunziò sopra con pareri motivati, e che io ora andrò brevemente riassumendo in questa mia relazione con l'ordine stesso cronologico onde si emisero in tempi diversi.

Premetto innanti tutto che gli Archivii così detti provinciali esistono propriamente nelle provincie del soppresso Regno delle Due Sicilie , e ne' medesimi custodiscono non solo le carte relative all'amministrazione comunale e provinciale, ma altresì quelle riguardanti in generale l'amministrazione civile, la giustizia e la polizia: oltracciò le carte delle antiche ed abolite amministrazioni, che funzionavano nel territorio di ciascuna provincia. Il versamento delle carte ne' detti Archivii si opera decorso il quinquennio dal termine degli affari, e si esegue non solo dalle Intendenze (oggi Prefetture) ma benanche dalle Sotto-Intendenze o Sotto-prefetture, dai Tribunali e da qualunque ufficio dipendente dall'amministrazione civile e finanziaria. Tutto ciò risulta dalle disposizioni del Decreto de' 26 Ottobre 1838 pel Napoletano, e dal Decreto del 4 Agosto 1845 per la Sicilia. Essi Archivii poi dipendono dal Prefetto, ma il vero e geloso sorvegliatore dell'osservanza delle leggi e de' regolamenti per riguardo ai medesimi è il Direttore Generale di Napoli per la parte continentale, quello di Palermo per la Sicilia ; e gl' impiegati aveano n

mina per Decreto Regio ed erano pagati cogli introiti del fondo comune (carico provinciale) iscritto sul Bilancio del Ministero dell'Interno. Oggi invece son pagati dalle provincie, e per le nomine il Governo mantiene il suo diritto e lo riserba a sè.

Come lo si vede assai chiaro, cotesti Archivi hanno l'impronta ed il carattere di Archivi di Stato, benchè principalmente sieno istituiti pei bisogni ed i vantaggi delle rispettive provincie, perocchè in essi si scorge come il riflesso di una parte della vita dello stesso Stato, tanto ne' tempi andati che nel presente; e quindi emerge la necessità, il diritto ed il dovere indeclinabile della sua ingerenza diretta nel sorvegliarli, nell'assicurarne la custodia con cure incessanti ed operose, nell'assegnarvi un personale scientifico e tecnico, che apparecchiato con idonei studii speciali, e dopo superate le difficili prove del pubblico concorso, fosse in grado di essere ammesso all'esercizio delle rispettive funzioni in quei nobilissimi Istituti archivistici.

Sventuratamente però l'articolo 172 della dianzi ricordata legge comunale e provinciale sconobbe tutte queste cose, e prescrivendo che spetta al Consiglio provinciale il provvedere per la conservazione degli Archivi provinciali, gittò il perturbamento e la confusione in quell'Amministrazione già ordinata con tanto senno ed intelligenza, così utile, così fruttuosa di ottimi risultamenti, e mise pure l'allarme fra tutti gl'impiegati, i quali si lasciarono in balia della fortuna, scon-

fortati e dolenti per non sapere qual destino gli attenda, in quali mani abbiano a capitare. Quindi tutti si vede con vero rammarico di quanti portano amore al decoro del paese, si vede, dicevo, in tale faccenda da quelle parti un procedere a casaccio e quasi sempre arbitrario; e qui il Consiglio provinciale come modi burbanzosi comanda a banchetta i poveri impiegati, li dispone delle carte, o le disordina prendendo di ordinarle, o destina ad altri usi parte dei locali in cui sono gli Archivi, o in fine con atto inqualificabile osa pure sopprimerli, come pur troppo è avvenuto per l'Archivio Suppletorio di S. Maria Capua-Veteri. E intanto le due Direzioni di Napoli e Palermo, mentre ritengono tutte le facoltà che loro attribuisce l'articolo 28 della legge 12 Dicembre 1846, rifermano con l'articolo 36, titolo VI. della legge organica sugli Archivi del 12 Novembre 1818; mentre possono esser ritenuti responsabili di tutti gli atti dianzi descritti, che con vocabolo benigno possono chiamarsi incivili, mentre scrivono e rescrivono al Ministero da cui dipendono continue e focose rimostranze, reclamando perché lo scandalo alla fine cessasse, il Ministero stesso che trovasi come involupato fra quelle spire dell'articolo 172, si stringe nelle spalle, deplora anch'egli il danno, si mostra quasi impotente ad apportarvi riparo, dà buone parole, temporeggia, e talvolta per procedere con più sicurezza e provvedere come si può meglio al male, che di giorno in giorno sempre più imperversa, domanda

aiuto, e si rivolge coi suoi dubbii al Consiglio di Stato.

Infatti il primo dubbio che muove il Ministro in una sua Relazione de' 20 Novembre 1865, consiste nel sapere, se, tenuto conto dell' indole degli Archivii provinciali dell' ex Reame di Napoli, le singole provincie abbiano l' obbligo pel citato articolo 172 di assumere il carico del rispettivo Archivio provinciale, sia per la spesa del personale, sia per l' altra del materiale, ovvero se col detto articolo non s' intenda altro che lo speciale archivio, il quale verrà formandosi per l' amministrazione propria della provincia.

Il Consiglio di Stato, Sezione dell' Interno, adunanza del 2 Settembre 1865, sentito l' onorevole Cav. Martinelli relatore, ed in conformità della sua relazione, *ritenuto*, fra le altre cose (cito le parole testuali) *che il titolo di Archivii provinciali nelle provincie meridionali si riferisce ad un ordinamento collegato con decreti ed usi speciali per la custodia delle carte relative non solo (notatelo o Signori) agl' interessi dell' Amministrazione Generale dello Stato; o, in altri termini, dichiarando così in modo esplicito che quegli Archivii erano di fatto e di diritto Archivii di Stato, e però, a modo mio di vedere, doveano essere a carico dello Stato; pur non pertanto, difformentemente alla premessa, fu di parere, che per l' articolo 172 della legge comunale e provinciale del 20 Marzo 1865 gli Archivii chiamati provinciali nelle provincie meridionali sieno a carico delle Provincie in quanto servono alla conservazione di carte relative all' Amministrazione*

delle provincie medesime; ed omise, come lo stesso Consiglio avea riconosciuto e dichiarato innanzi, che sono pure agl'interessi dell'Amministrazione generale dello Stato.

Hinc prima mali labes.

Perciocchè posta la spesa a carico della provincia non si parlò punto (e veramente non ci era stata chiesta su ciò, nè l'articolo 172 della legge comunale provinciale ne dice verbo) se val dire la provincia dovesse solo limitarsi a pagare, lasciando intatto alle Delegazioni Generali di Napoli e di Palermo il diritto d'ingerenza in quegli Archivi secondo i modi di legge.

Altro dubbio elevò il Ministro delle Finanze il 15 Novembre 1865, perchè dovendo compilare il bilancio dello Stato per l'esercizio del 1866, e sottoporlo al giudizio ed al voto del Parlamento, gli avvenne di dover apprezzare praticamente le conseguenze finanziarie delle nuove leggi intese ad unificare il servizio amministrativo nelle diverse provincie del Regno. Poichè i cittadini di ogni provincia, osservava il Ministro, si trovano pareggiati, tranne poche eccezioni, nelle imposte dirette ed indirette dovute allo Stato, ed una legge sola termina le spese obbligatorie a carico de' comuni e delle provincie, può egli avvenire ancora che un determinato servizio sia lasciato direttamente o indirettamente, tutto o in parte, a peso de' contribuenti d'una o più provincie, mentre in talune altre vi provvede esclusivamente lo Stato? E se avvenga che, attesa l'amministrazione

strazione di fondi speciali affidata allo Stato, certe spese si trovassero in addietro e si trovino anche oggi sul bilancio generale, colle quali si faccia fronte a tali servizi, a cui non partecipano altre provincie, dovrà forse continuare lo stanziamento senza che almeno in parte si possa esigere l'entrata corrispondente? Lo Stato, a modo di esempio, notava il Ministro, provvede attualmente alle esigenze degli Archivi provinciali nelle provincie meridionali, e retribuisce col soldo della disponibilità e di riposo sotto l'impero di una legge, che metteva espressamente questa spesa a carico del fondo comune. È facile immaginare che anche sulla competenza di queste spese e di altre può nascere il dubbio e possibilmente un conflitto, colla peggior degli infelici che infrattanto rimanessero privi del proprio sostentamento. I quesiti, come vedete, erano due.

L'onorevole Senatore Conte Pallieri ebbe incarico di riferire in ordine ai due quesiti o dubbii espressi dal Ministro, ed egli il dì 30 Novembre 1865 presentò una sua lunga ed elaborata relazione, nella quale con una sintesi larga e generosa, e con quella dottrina e lucidezza di mente che noi e tutti in lui riconosciamo, avendo anche abbracciate e messe in piena evidenza altre quistioni proposte dal Ministro, per riguardo poi agli Archivi provinciali, sul quesito primo si espresse così :

« Considerato che, a termine dell' articolo 172 N.º 19 e 21, e dell' art. 174, N.º 1.º la spesa necessaria

per gli Archivi provinciali nelle provincie meridionali, alla quale si sofferiva col *fondo comune*, debbe anche a carico delle provincie medesime; Che non varrebbe osservare in contrario che dette provincie verrebbero così a sopportare un peso maggiore delle altre, nonchè quali gli Archivi provinciali non sono organizzati con tanta ampiezza, e dove stanno in archivi, cui provvede il Governo, la più parte de' documenti che in queste provincie si conservano negli Archivi provinciali: perocchè l'ordinamento degli Archivi in discorso è conforme allo spirito della legge provinciale, che non è quello delle altre parti del Regno; per cui è piuttosto probabile che con legge speciale verrà esteso (lo si può dire bene o Signori) *a tutte le provincie un'organizzazione simile a quella già esistente nelle meridionali*; Che per non avendo queste ultime provincie, come sembra poter dedursi dalla nota ministeriale, fatti gli opportuni stanziamenti nei loro bilanci, così, a fine di evitare pregiudicevoli interruzioni nel servizio ed il pericolo di lasciare intanto senza sostentamento il relativo personale, si potrebbe nel 1866 inscrivere nella parte straordinaria del Bilancio dell' Interno l' occorrente spesa, riportare ugual somma nel bilancio attivo, riportandola a carico rispettivamente delle singole provincie interessate; il che poi per provvedere al rimborso e per trattare ogni ulteriore quistione converrebbe raffermare mediante apposito articolo addizionale alla legge dello stesso bilancio attivo ».

In ordine poi al secondo quesito fu scritto nel modo che siegue:

« Considerato che le spese riguardanti i trattenimenti di disponibilità e le pensioni, cui si faceva fronte col *fondo comune* delle provincie meridionali, non possono esser messe a carico delle medesime: poichè si schiude ora per le provincie tutte del Regno una nuova èra, che ha per fondamento l'uguaglianza, alla quale troppo ripugnerebbe che alcune si trovassero aggravate di un peso, cui altre andrebbero esenti; e giova notare che gli Impiegati corrispondenti a quelli che godevano sul *fondo comune* assegni di disponibilità o pensioni, erano in altre provincie retribuiti dal Governo e continueranno ad esserlo; ragion vuole adunque che tanto gli uni, quanto gli altri figurino sul bilancio dello Stato ».

Non apparendo dagl'incartamenti se le due Sezioni riunite delle Finanze e dell' Interno si uniformarono o no alle proposte del Relatore, così pregherei l'onorevole Senatore Pallieri a volersi compiacere di dire egli stesso quale si fu il parere del Consiglio di Stato in ordine alle sue conclusioni sui due punti controversi.

Riguardo agli Archivii provinciali, di cui ci occupiamo, e come trovasi innanzi cennato, è indispensabile il concorso pei posti di Archivarii e di Alunni, giusta il Rescritto borbonico de' 10 Agosto 1832. Materia dell'esame di concorso sono le lingue italiana e latina, la nomenclatura e qualità degli atti pubblici ammini-

strativi e giudiziari e per giunta la calligrafia. Uno degli effetti importanti delle disposizioni dello stesso Rescritto è quello di considerare come riuniti in un corpo solo tutti gl'impiegati degli Archivi provinciali, traslocandoli da una ad altra provincia in caso di promozione. Ma poscia che fu pubblicata la legge comunale provinciale, naturalmente si presentò al Ministero il dubbio, se le anzidette disposizioni fossero da abrogare, lasciando però che le singole Amministrazioni provinciali esigessero dai candidati quei requisiti di capacità necessari al disimpegno dell'ufficio, ed alle delicate ed importanti attribuzioni che vi sono annesse.

Laonde il Ministero con sua relazione de' 31 Gennaio 1866 chiese su di ciò il parere del Consiglio di Stato. Fu relatore il dotto e compianto Commendatore Filippo Cordova il 4 Febbraio dello stesso anno, e la Sezione accogliendo le sue conclusioni, dopo di aver considerato che gli Archivi delle provincie meridionali sono ordinati non al solo scopo delle provincie (si noti bene) ma nell'interesse generale de' privati cittadini e di tutte le Amministrazioni dello Stato; che quindi nessun principio di libertà e di autonomia provinciale potrebbe mai condurre all'abbandono della cura del servizio e della disciplina di simili istituzioni al solo arbitrio degli Amministratori della Provincia, nè potrebbe l'Amministrazione Centrale (si noti anche questo) declinare la responsabilità della custodia ordinata e rigorosa degli archivi ch'essi contengono; Che il bisogno di unificazione

questo servizio deve sollecitare i provvedimenti necessari a porlo nelle medesime condizioni, tanto per la parte disciplinare, quanto per la spesa, in tutte le Province del Regno; ma frattanto non potrebbe il Governo abbandonarvi la sorveglianza, dove ancora gli Archivi provinciali sono distribuiti per provincie, e contengono anche i documenti delle singole Amministrazioni di ciascuna provincia; per tutte queste considerazioni fu di avviso che finchè non si provveda con nuove discipline generali e analoghi regolamenti, debbano ritenersi in vigore le precedenti disposizioni, che formano oggetto del quesito.

Altro dubbio in fine assai più grave agitò la mente del Ministro dell' Interno, e fu appunto quello che si aggirava intorno alle norme da tenersi per riguardo alle nomine degl' Impiegati degli Archivi in parola, tenuto conto del Decreto 25 Gennaio 1863 e del Rescritto Borbonico de' 10 Agosto 1832. E la relazione del 1 Marzo 1866 sul proposto quesito fu pure dello stesso Commendator Cordova, ed il Consiglio di Stato, nell'adunanza de' 14 Aprile, adottandone le conclusioni, ebbe a considerare fra le altre cose:

Che se per l'articolo 243 e 244 sono confermati come Provinciali i detti Archivi, e la spesa di essi è posta a carico della rispettiva Amministrazione di ogni provincia, questa disposizione nulla ha d' incompatibile con le speciali disposizioni anteriormente in vigore, perciocchè non muta nè l'economia del servizio, nè quella della

spesa, che passa unicamente dal fondo comune a quello speciale di ogni Provincia, il che è piuttosto un mutamento di contabilità, anzichè un'attribuzione diversa della spesa, che anche prima era a carico della provincia.

Che a rigore potrebbe dirsi altrettanto degli articoli 172, N.° 18, e 180, N.° 4 della legge del 20 Marzo 1862, dappoichè se per gli articoli 243 e 244 relativi agli Impiegati tutti che erano già a carico dello Stato, non sono state le leggi speciali relative agli Archivi delle provincie meridionali, che anche prima erano a carico delle provincie, ne verrebbe di conseguenza che le disposizioni generali de' detti articoli 172, N.° 18, e 180, N.° 4 non sono applicabili alle materie per cui tuttora restano leggi e disposizioni speciali ;

Che in ogni caso non è dubbio da una parte conviene attribuire, secondo lo spirito delle nuove leggi, la dovuta partecipazione all'Amministrazione Provinciale nella nomina degl' Impiegati che sono a carico delle provincie ;

Che d'altra parte non è men certo che anche qualora volesse ammettersi, che i detti art. 172, N.° 18, e 180, N.° 4 sono applicabili al personale degli Archivi nelle provincie meridionali, non perciò le attribuzioni dell'Autorità provinciale resterebbero prosciolte dalle disposizioni delle leggi anteriori e de' regolamenti analoghi finchè non sieno introdotte nuove regole a surrogare le precedenti ;

Che ciò emerge, non solo dalla ragione delle cose

ma anche dal testo del detto articolo 172, il quale dice *« spetta al Consiglio Provinciale in conformità delle leggi e de' regolamenti di provvedere con le sue deliberazioni alla nomina, sospensione e revoca degl' impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti intorno alle singole materie ;*

Che quindi sia pure che il diritto momentaneo ed attuale di provvedere al detto personale risieda nell' Autorità Governativa o nella Provinciale, questo diritto non deve, nè può esplicarsi che a norma delle leggi e de' regolamenti e coll' opportuna partecipazione dell'una e dell' altra autorità ;

È di avviso:

Che finchè non si provveda con nuovi ordinamenti, debbano ritenersi in vigore le precedenti discipline, che formano oggetto del quesito ; e che se verrà proposta una legge, secondo l' avviso emesso in adunanza de' 9 Settembre 1865 delle Sezioni riunite dell' Interno e delle Finanze sopra questa proposta del Ministero delle Finanze, e colla legge stessa potranno determinarsi le norme almeno fondamentali della rispettiva ingerenza del Governo e de' Consigli Provinciali nella nomina, sospensione e revoca degl' Impiegati degli Archivi nelle Provincie Meridionali, e che intanto si debba provvedere ne' casi particolari con la prudente intervento de' Prefetti, in modochè l' azione che i Consigli provinciali possano pretendere di esercitare in dipendenza del detto

art. 172, N.° 18, non solo sia subordinata all'or-
vanza delle norme stabilite dalle leggi e dai reg-
menti anteriori, ma trovi nell'ingerenza del Pre-
quella legittima partecipazione dell'Autorità gover-
va, che è richiesta dall'interesse generale. Nell'e-
tere il quale avviso il Consiglio non disconosce che
è suggerito dalle necessità presenti per l'eccezio-
condizione in cui si trovano i detti Archivii, ond-
semprepiù confermata l'urgenza di una legge.

Ora è appunto su questa legge che regolar dov-
condizioni di essere o non essere degli Archivii Pro-
vinciali dell'ex Reame delle Due Sicilie, che la no-
Commissione è chiamata dal Ministero ad emettere
suo avviso sul da farsi. Ed io come Direttore Gene-
di quegli Archivii son certo ch'esso sia per essere
forme ai generosi pensieri onde sempre sono ani-
i miei nobili e dotti colleghi, e nello intento della
gnità della istituzione, degl'interessi della scienza
rica e della civiltà del paese.

Firenze 5 Aprile 1870.

F. TRINCERA

Ecco ora le conclusioni alle quali unanimemente
venne la Commissione, dopo aver udita la preced-
relazione e delegati alcuni dubbii ch'erano insort
proposito.

Si ritenne :

1.° Che la legge provinciale e comunale de' 20 Marzo 1865 non riguardasse punto, nè poteva riguardare i così detti Archivii provinciali dell' ex Reame di Napoli , come quelli che sono da considerare, e veramente sono Archivii di Stato , anzichè provinciali nel senso che si è solito attribuire ad una tal parola;

2.° Che di conseguenza essi Archivii, al pari degli altri Archivii di Stato, debbono meritare il titolo di stabilimenti scientifici, e ritenersi come tali;

3.° Che attesa la bontà degli ordinamenti onde son governati siffatti Archivii, la Commissione fa voti, affinchè de' consimili ne sorgano nelle altre provincie del Regno d'Italia, le quali ne mancano ;

4.° Che infine la stessa Commissione, tenuto conto dell' utilità ed importanza degli Archivii provinciali napoletani, e delle remunerazioni assai scarse, anzi meschinissime onde si retribuiscono gl' impiegati che vi stanno addetti, raccomanda al Governo di convenientemente provvedervi.

§ XXX.

Principali atti governativi riguardanti gli Archivii Provinciali dal 1818 in poi con alquante osservazioni

1.° Decreto del dì 12 Novembre 1818 col quale si approva il Regolamento per gli Archivii provinciali.

2.° Ministeriale de' 27 Maggio 1820 con la quale si fissano i soldi degl' impiegati addetti agli Archivi provinciali e Suppletorii, e l'assegnamento per le spese minute occorrenti ne' medesimi, come si vede qui appresso

a) *Nelle provincie di 1.^a Classe*

Archivario al mese	Lire 17
Primo Aiutante	» 8
Secondo Aiutante.	» 6
Due Alunni per entrambi	» 30
Inserviente.	» 2
Spese minute	» 2

b) *Nelle provincie di 2.^a Classe*

Archivario al mese	Lire 14
Primo Aiutante	» 7
Secondo Aiutante.	» 5
Servente.	» 2
Spese minute	» 1

c) *Nelle provincie di 3.^a Classe*

Archivario al mese	Lire 12
Primo Aiutante	» 6
Secondo Aiutante.	» 5
Servente.	» 2
Spese minute	» 1

d) *Negli Archivi Suppletorii*

Vice-Archivario al mese.	Lire 12
Aiutante.	» 6
Servente	» 2
Spese minute	» 1

Come lo si vede, le remunerazioni assegnate al nobilissimo corpo scientifico degl'impiegati degli Archivii di cui ci occupiamo, se sono da considerarsi assai tenui, tenuto conto de' tempi in cui si fissarono, oggi a mala pena possono bastare ai bisogni più stringenti della vita assai grama ed infelice ch'essi consumano lavorando. Epperò è a desiderare che la saggezza del Governo Italiano prepari loro un avvenire migliore.

Le Classi poi degli Archivii provinciali, secondo vengono riportate ne' diversi stati discussi delle provincie, sono le seguenti :

1.^a *Classe* — Terra di Lavoro. — Principato Citeriore.

2.^a *Classe* — Principato Ulteriore. — Capitanata. — Basilicata. — Calabria Citeriore. — Calabria Ulteriore seconda. — Terra di Bari. — Terra di Otranto.

3.^a *Classe* — Molise. — Abruzzo Citeriore. — Abruzzo primo Ulteriore. — Calabria Ulteriore prima.

E qui si avverta che le classi degli Archivii provinciali non sempre seguono quelle delle rispettive provincie. Gli Archivarii di terza classe per anzianità di servizio, ogni qual volta che a motivo della loro condotta non si abbia ragione di far diversamente, sono promossi alla seconda classe; e così quelli di seconda alla prima. Lo stesso suol farsi per gli Aiutanti. I Vice-Archivarii degli Archivii Suppletorii vengono considerati come Archivarii di terza classe, tra i quali prendono posto, secondo l'epoca delle rispettive nomine.

3.^o Real Rescritto de' 25 Ottobre 1823 col quale si

stabilisce, che i primi Aiutanti negli Archivii provincie sostituiscono gli Archivarii in caso di assenza de' desimi.

4.° Real Rescritto de' 9 Gennaio 1825 col quale si prova che le spese del trasporto delle scritture negli Archivii sieno a carico degli stessi Archivii.

5.° Real Decreto de' 4 Novembre 1825 col quale si tuisce una piazza di Aiutante in S. Maria.

6.° Real Rescritto de' 21 Marzo 1827 col quale si ordina di starsi ai Regolamenti, che non permettono il saggio degl'impiegati dagli Archivii provinciali nel Grande Archivio di Napoli.

7.° Real Rescritto degli 11 Aprile 1832 col quale si approvano il Regolamento, e le Istruzioni pei concorsi ai gradi di Aiutanti, e Vice-Archivarii negli Archivii provinciali e ne' Suppletorii.

8.° Ministeriale de' 25 Ottobre 1834 con la quale si dispone come per la provvista delle piazze dell'ultima classe degli Archivii provinciali, e pel passaggio degli impiegati a gradi superiori fosse adottato il sistema del concorso generale, già approvato pel Grande Archivio di Napoli.

9.° Ministeriale de' 23 Agosto 1837 con la quale si danno delle disposizioni per la destinazione degli Archivarii e primi Aiutanti riguardo a residenza e classe, riservandosi il diritto della scelta ai più meritevoli.

10.° Real Decreto de' 6 Agosto 1839 con cui si ordina lo stabilimento di un Alunnato di due individui con pubblico concorso in ogni Archivio provinciale.

vi si prescrive il metodo da osservarsi negli ascensi.

11.° Real Decreto de' 26 Ottobre 1841 che approva il Regolamento per lo passaggio delle carte dalle diverse Amministrazioni nel Grande Archivio di Napoli, e negli Archivii provinciali.

12.° Circolare del Ministro degli Affari Interni del dì 4 Aprile 1843 la quale prescrive il metodo per la formazione degli stati de' lavori eseguiti negli Archivii provinciali.

13.° Decreto de' 4 Luglio 1845 con cui si stabilisce una piazza di primo Aiutante nell'Archivio Suppletorio di Lucera.

14.° Real Rescritto del dì 6 Ottobre 1848 con cui si ordina, che col prodotto de' diritti negli Archivii provinciali si provvegga alle urgenti riparazioni, ed allo acquisto de' piccoli oggetti; che il terzo de' e cercature e copiatore si divida agl'impiegati; e che l'introito de' diritti si affidi ai Cassieri provinciali.

15.° Real Rescritto de' 24 Agosto 1850 con cui si determina a chi appartengano le annotazioni al margine per la rettifica de' Registri dello Stato Civile già depositati negli Archivii provinciali.

16.° Real Decreto de' 3 Febbraio 1852 col quale si approva il Regolamento per la immissione delle carte giudiziarie nel Grande Archivio di Napoli, e negli Archivii provinciali.

17.° Real Decreto de' 15 Marzo 1853 con cui si nomina il primo Aiutante nell'Archivio Suppletorio di Trani.

18.° Real Decreto de' 21 Gennaio 1866 col quale si stabilisce che la spesa pel personale e pel mantenimento degli Archivii provinciali nel Napolitano e nel Siciliano passi a carico di ogni singola provincia.

19.° Real Decreto del dì 28 Luglio 1866 concernente i diritti da pagarsi dai privati per ricerca , lettura di carte ed estratti di documenti in ciascuno Archivio provinciale del Napolitano e di Sicilia, che saranno riscossi secondo la tariffa in vigore, ed il terzo di essi rimane a beneficio degl' impiegati degli stessi Archivii.

§ XXXI.

Recentissime notizie intorno agli Archivii Provinciali raccolte dalla Direzione Generale

Nello scopo di presentare in questo nostro lavoro un prospetto compiuto ed esatto delle cose più rilevanti, che si riferiscono agli Archivii Provinciali, crediamo utile aggiunger qui appresso altre notizie particolareggiate e riferibili a ciascuno di essi , come sono :

- 1.° La denominazione del sito ove trovasi stabilito l'Archivio ;
- 2.° Il numero delle stanze che si occupano, e se tutte coi relativi scaffali ;
- 3.° L'anno più antico in cui cominciano le scritture ;
- 4.° Se per effetto delle ultime soppressioni de' corpi morali siensi ricevute pergamene o altre carte.

Archivio provinciale di Terra di Lavoro

L'Archivio Provinciale di Terra di Lavoro è installato in Caserta nel palazzo dell'Amministrazione provinciale alla via Corso Campano. Esso è formato da quattro diversi compresi, separati e distinti l'uno dall'altro, oltre quello della soffitta, e contengono:

- a) le carte dell'Amministrazione provinciale;
- b) quelle dell'Amministrazione e delle opere pie,
- c) gli atti giudiziari;
- d) i registri e documenti de' vari Uffici governativi.

Benchè tutti detti compresi sieno forniti di armadii, pure moltissime carte e registri se ne trovano fuori, soggetti a deperimento per difetto di altra località.

Le stanze occupate effettivamente ascendono a circa sessanta con un area di oltre 1900 metri. L'inopportunità della soffitta sottoposta immediatamente alla tettoia e l'umidità de' due compresi al pianterreno è stata più volte denunziata e verificata.

Le carte, che si conservano in quest'Archivio non sorpassano nella generalità l'epoca del secolo scorso. Le più recenti sono quelle che si van depositando con le partecipazioni de' matrimoni contratti in provincia e fuori, e che ascendono in media a N.º 5000 l'anno. Nè pergamene, nè altre scritture si sono ricevute per effetto delle ultime soppressioni de' corpi morali.

Archivio provinciale di Principato Citeriore

L'Archivio stabilito in Salerno occupa due braccia al primo piano del palazzo di Prefettura ed è sito sul Corso Garibaldi. Il primo braccio comprende due grandi stanze a mezzogiorno, e l'altro che fa parte del lato settentrionale del palazzo stesso, si compone di otto stanze, fornite tutte di corrispondenti scaffali aperti. Oltre a ciò vi si è aggiunto dalla Deputazione provinciale un altro locale sulla strada Palestro (Botteghelle) destinato a ricever carte di rami diversi.

Le scritture più antiche che si conservano in detto Archivio, cominciano dal secolo passato, e consistono in alcuni processi delle Corti Baiolari; processi Civili di antico rito; pochi processi dell'abolita Regia Udienza provinciale; ed infine diverse carte appartenenti all'Ufficio del Corpo Reale del Genio Civile, le quali cominciano dal 1705 e vanno a terminare al 1860. Vi è lo stato civile della provincia dal 1809 al 1856. Le rimanenti scritture, quasi tutte di Amministrazione, cominciano col secolo; quelle poi de' Tribunali Civili, di Commercio, Gran Corte Criminale, e Ricevitoria Generale rimontano alle rispettive installazioni.

Per effetto delle ultime soppressioni de' Corpi morali non si sono ricevute nè pergamene, nè altre scritture di sorta alcuna; esistono però ruoli esecutivi de' beni Ecclesiastici dal 1823 al 1859, ed i contratti per le vendite de' beni dello Stato dal 1809 al 1815.

Da ultimo in fatto di specialità nulla vi è da osservare.

Archivio provinciale di Principato Ulteriore

L'Archivio è sito in Avellino al largo della Libertà nel Palazzo de' Tribunali, al primo piano e trovasi esposto ad est, ad ovest, ed al nord, salvo una piccola porzione situata al sud, e sporgente nel cortile del Palazzo. Esso è composto di undici spaziose stanze, nove delle quali della larghezza di metri 7 quadrati, e dell'altezza di metri 6, una di metri 10 quadrati, e della stess' altezza, tramezzate da un corridoio lungo m. 20. Tutte trovansi vestite di scaffali in ottimo stato, dipinti ad olio, chiusi a chiave e della medesima altezza delle stanze, in modo che i muri ne sono interamente coperti. L'undecima stanza sulla destra ad uso di ufficio è priva di scaffali.

Le più antiche scritture esistenti in detto Archivio segnano la data del 1670, ed appartengono agli atti provenienti dalla Regia Udienza provinciale di Montefusco. Le più recenti poi riguardano l'amministrazione interna fino al 1870. Le carte del ramo giudiziario vanno fino al 1863, oltre lo stato civile di tutta la provincia depositato sino a tutto il 1865. Le altre immesse dal ramo finanziario raggiungono il 1862, e sono prossime altre immissioni.

Dall'ultima soppressione de' Corpi Morali non è pervenuta in Archivio alcuna scrittura o pergamena. E seb-

bene per ordine del **Ministro di Pubblica Istruzione** si sieno visitate tre biblioteche di **Corpi Morali soppressi** in quella provincia, pur nondimeno non si è rinvenuto alcun manoscritto, nè atto, nè scrittura, o pergamena qualunque.

Tra le cose notevoli vanno ricordate :

a) Una corrispondenza ufficiale tenuta direttamente tra il **Re Gioacchino Murat** e l'Intendente della Provincia **Giacomo Mazas**. Essa comincia dal dì **11 Aprile 1809** e termina agli **11 Luglio 1813**.

b) Una corrispondenza privata del detto Intendente con altre autorità militari, dal dì **11 Dicembre 1794** sino a' **18 Luglio 1795**.

c) Un documento ufficiale a stampa appartenente a Sua Altezza il Principe di **Metternich** e diretto a **Milord Castlereagh**, contenente l'atto preliminare di accessione delle Corti di **Austria**, di **Russia** e di **Prussia** alle proposizioni fatte da **S. E. il Visconte Castlereagh**, datato da **Troyes 15 Febbraio 1814**.

d) Una lettera di un inglese di ritorno in **Inghilterra** dopo il suo viaggio in **Italia**, pubblicata in **Agosto 1814**, con la quale si condannava la politica de' **Borboni**, che credeva incompatibili nel **Regno di Napoli**, e giudicava legittima la conquista francese. Questi documenti si rinvennero in uno scaffale così alla rinfusa, ed oggi veggonsi riordinati e legati in tre volumi secondo il rispettivo sesto.

Il totale de' volumi esistenti in Archivio è il seguente:

Amministrazione interna	4091
Amministrazione finanziaria	4342
Ramo giudiziario	1870
Stato civile	2000
Questi volumi comprendono nel totale fascicoli	160,820

Archivio provinciale di Capitanata

L'Archivio Provinciale di Capitanata stabilito in Foggia fa parte del gran Palazzo della Prefettura, la quale sta nella piazza, che ne prende il nome.

Da un gran salone comune nel primo piano dell'edifizio della Prefettura si ha lo ingresso allo stabilimento, il quale è costituito da due diversi piani. Il superiore di due sale e tre stanze vestite tutte di armadii a doppio ordine di scaffali nelle prime tre, e di un solo ordine nelle due altre; e l'inferiore al pianterreno, che è composto di quattro altre sale, la più vasta e lumeggiata delle quali di presente senza scaffali, trovasi occupata da casse di tabacchi, e dipende dalla Intendenza di Finanza.

Due distinti periodi abbracciano le carte di un tale Istituto. Nel primo si comprendono le carte dell'antica Regia Dogana di Puglia per lo pascolo delle pecore sul Regio Tavoliere di Puglia, con infinite piante numeriche e topografiche, e giurisdizione de' suoi locati veri o fittizii. L'anno da cui cominciano queste carte è il 1443: l'anno in cui finiscono è il 1806. Nel secondo periodo

poi si comprendono le carte che cominciano dal 1806, e finiscono nell'anno 1867, essendosi ultimamente fatte grandi immissioni di scritture dalla Prefettura, in dove non rimangono che sole quelle del quinquennio, a seconda della legge sugli Archivi del 1818.

Varii inviti ebbe lo stabilimento a riceversi le scritture de' monasteri soppressi, ma niun versamento in realtà fino a questi giorni è ivi avvenuto.

Fra le carte del Tribunale dell'antica Dogana di Puglia, che si reggeva nella città di Foggia, sono degne di nota specialmente tredici grossi volumi delle così dette Istruzioni Doganali (1549 a 1805), grande raccolta di disposizioni generali per gli oggetti riguardanti l'antica Dogana di Puglia, ed esse, nella serie de'tempi, han servito di regolamento della medesima, sino allo stabilimento del surriferito Tribunale della Dogana, ed alla sua abolizione, seguita il dì 1° Agosto 1806.

Son pure notevoli i due volumi della Reintegrazione generale delle ventitrè Locazioni del Tavoliere di Puglia, effettuata nel 1548, per ordine del Vicerè D. Pietro di Toledo, dal Luogotenente della Regia Camera Francesco Revertera.

Archivio Suppletorio di Capitanata

L'Archivio è sito al secondo piano del palazzo de' Tribunali, nel piazzale dello stesso nome in Lucera. Esso componesi di sette stanze, delle quali due di maggior ampiezza delle altre, a mò di due sale. Una di

queste , ed una stanza più piccola con buona parte di scaffali che vi sono, per accordi presi anche col signor Prefetto, da qualche anno temporaneamente vennero annesse alla Cancelleria del Tribunale; e ciò sino a quando si saranno compiuti i lavori di ampliamento degli uffici del Tribunale stesso, i quali lavori toccano quasi il loro termine. Le mura di ciascuna delle mentovate stanze sono vestite dal pavimento alla soffitta di scaffali chiusi. Allorchè le due stanze occupate dalla Cancelleria verranno restituite all'Archivio, i precennati scaffali saranno sufficienti all'uso cui furono addetti.

Le scritture depositate nello Archivio sono atti giudiziarii civili e penali, la cui data incomincia dal 1774 e va sino al 1865 inclusive; ed atti dello Stato Civile, dal 1809 al 1870 inclusive.

Dopo l'ultima soppressione de'Corpi Morali non pervennero in quell'Archivio documenti, carte d'importanza o pergamene.

Nulla vi ha poi di notevole nello stesso Archivio.

Archivio provinciale di Terra di Bari

L'Archivio è sito in Bari nelle adiacenze del palazzo della Prefettura, antico Convento de'Domenicani.

Esso si compone di tredici camere, compresi due lunghi corridoi, ove furono costruiti nel 1867 due ordini di scaffali nuovi. Tutte le camere sono fornite di sufficienti scaffali, meno due, ove ne sarebbero necessarii altri in supplemento, o in luogo di quelli che vi si trovano.

Le carte più antiche segnano l'anno 1674: le più recenti toccano il 1870.

Coll'ultima soppressione di Corpi morali non si sono ricevute nè antiche scritture, nè pergamene, giusta i cataloghi esistenti presso l'Intendenza di Finanza.

Nella gran mole delle scritture raccolte in quell'Archivio non vi sono codici. Vi ha invece un Cabreo illustrato del 1748 dell'ex Baliaggio di S. Stefano con le topografie del paese e di tutti i possedimenti, e che merita una speciale attenzione.

Archivio Suppletorio di Terra di Bari

L'Archivio Suppletorio in Trani è sito a Piazza Archivi, anticamente Strada Caccianferno, vicino alla Cattedrale. Esso si compone di dieci stanze, delle quali nove fornite di scaffali, e questi non tutti pieni di carte.

L'anno più antico delle carte è il 1565, ed il più recente è il 1868.

Niuna scrittura, o pergamena è stata depositata in detto Archivio dopo le ultime soppressioni religiose.

Non vi ha poi specialità di sorta alcuna che meriti esser notata.

Archivio provinciale di Terra d'Otranto

L'Archivio è collocato in Lecce nel monastero degli ex Celestini, oggi Regia Prefettura. Vi sono sei spaziose stanze, cinque delle quali munite di acconci scaffali, ed una gran sala d'ingresso, che sarebbe d'uopo correda-

re similmente di armadii pei sopravvegnenti depositi di carte. Ha sei balconi all'oriente, che riescono nel pubblico giardino. Indipendentemente dai suddetti membri, vi sono nell'ultimo riposo della scala, a man dritta, uno stanzino, e due camere, le quali provvisoriamente vengono occupate dal Museo Provinciale.

L'epoca più remota delle scritture rimonta al 1497.

Le carte più recenti giungono sino al 1870.

Non si sono immesse in Archivio pergamene, od altre carte provenienti dai soppressi Corpi morali.

Le stanze ben provvedute di scaffali, fra le svariate carte attinenti ai rami Amministrativo, Giudiziario, e Finanziario, delle quali son quasi pieni, contengono i preziosi atti dello Stato civile, come pure gli antichi, e nuovi Catasti, ordinati nel 1740 con Real Dispaccio di Carlo III. Questi ultimi interessanti documenti, trovandosi in buona parte, per la loro vetustà, ridotti in pessimo stato, furono dalla Deputazione Provinciale fatti rilegare.

L'Archivio possiede il Repertorio degli antichi atti Governativi del già Professore di Diplomatica Commendatore Michele Baffi; l'opera del Marchese Granito cui è titolo: Legislazione positiva degli Archivi del Regno, contenente la Legge Organica de' 12 Novembre 1818, Decreti, Rescritti, e Ministeriali; ed infine la Storia di Montecassino del P. L. Tosti.

Archivio provinciale di Basilicata

L'Archivio è stabilito in Potenza nel palazzo della Prefettura, al largo dello stesso nome. Le stanze che lo compongono sono nove per numero, le cui pareti veggonsi fornite di scaffali zeppi tutti di ogni maniera di scritture, classificate ed ordinate; anzi, per l'angustia del locale, cinque di esse stanze hanno l'aja intersecata da scaffali a doppia faccia.

L'epoca più remota cui rimontano le dette scritture, è l'anno 1809; come il 1866 ne è la data più recente.

Dagli aboliti Corpi morali non è stata trasmessa finora in detto Archivio alcuna pergamena; nè in esso avvi cosa degna di considerazione speciale.

Archivio provinciale di Calabria Citeriore

L'Archivio fin dal 1844 trovasi stabilito in Cosenza nel palazzo della Prefettura, via Telesio-Giostra nuova, e precisamente occupa la parte nord-est del locale, ed è composto di due piani, con dieci stanze, delle quali sei vastissime, e due alquanto più ristrette. Esse sono fornite di ottimi scaffali, nella maggior parte a chiusura; ed altre due servono ad uso di segreteria. Attesa l'immensa quantità di scritture di recente ivi pervenute, si è già stabilito fornir di nuovi scaffali anche queste due ultime stanze; e già l'ufficio tecnico ne ha compilato il progetto.

Le scritture più antiche, che vi si conservano, son

quelle riferibili alle Regie Udienze provinciali, e risalgono fino al 1718; mentrechè per altri rami l'epoca più recente giunge fino al 1866.

Di pergamene o di altre carte antiche di Corpi morali ultimamente soppressi niun versamento si è verificato; e solo è stato disposto per Decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli, su proposta di quello dell'Istruzione pubblica, che le carte tanto storiche, che amministrative, le quali si trovassero nella libreria de' già PP. Cappuccini di Mormanno, vengano cedute all' Archivio generale della provincia. Ma non essendosi dalla Provincia provveduto ai fondi bisognevoli per recarsi un ufficiale di Archivio in quel comune per compilarne inventario, e riceverne consegna, ogni cosa è rimasta indefinita.

Tra le scritture di Regia Udienza si conserva un fascicolo di documenti, che han relazione ai rivolgimenti politici della fine del passato secolo; come pure un registro di corrispondenza in idioma francese del supremo Comando militare in quella provincia per la distruzione del brigantaggio nelle tre Calabrie; e qualche platea di famiglie notabili. Oltracciò sono da notare due fascicoli di corrispondenza passata tra il Ministro del Carretto, l'Intendente De Sangro ed altre Autorità sull'arresto de' fratelli Bandiera e compagni, contenenti pure la copia autentica della decisione di condanna, ed altri documenti importanti. Nè meritano minore attenzione le processure pei rivolgimenti politici del 1844 e 1848, cui sono allegati documenti del più

grave interesse storico-politico. Infine vi è anche la corrispondenza sull' attentato di Agesilao Milano contro Re Ferdinando Secondo di Borbone, ed altre carte d' interesse politico.

Archivio provinciale di Calabria Ultra 1.^a

L' Archivio è sito in Reggio nel palazzo provinciale della Prefettura, a pian terreno, e nell' angolo fra oriente e mezzogiorno, per maniera che, abbracciando i lati orientale e meridionale di esso, si trova bene esposto, arieggiato ed asciutto, e le scritture vi si conservano in ottimo stato. Dal lato di oriente mette sul corso principale della città (Corso Garibaldi); e da quello di mezzogiorno nella Via della Prefettura. Da ponente sporge nell' atrio della stessa Prefettura; e da settentrione confina per una parte col contiguo palazzo Calogero, e per l'altra col cortile medesimo della Prefettura. La forma del locale dell' Archivio è quella di un rettangolo di lunghezza doppia della larghezza. È diviso in sei stanze, due delle quali ad oriente, spaziose e belle; le altre di regolare ampiezza, e fornite di appositi doppii scaffali per tutta l'altezza di esse. La stanza d' ingresso contiene scaffali chiusi; tre hanno chiusure a maglie di ferro filato per la più libera circolazione dell' aria; e le altre due sono provvedute di scaffali aperti.

In mezzo a tre delle più spaziose stanze si collocarono nell' anno 1863, a richiesta dell' Archivario, novelli scaffali doppii a due faccie, alti metri due e centimetri

venti, che per la loro capacità equivalgono a tre altre stanze. Nonpertanto, dopo gli ultimi passaggi di scritture delle diverse Amministrazioni, si riconobbe che il locale era angusto, e fu d'uopo che la Deputazione provinciale assegnasse altre due grandi stanze nel quarto superiore e formar così un archivio succursale. Nelle quali due stanze, rivestite di scaffali, vennero trasportate le carte che meno di frequente si ricercano, come gli antichi processi criminali, le copie de' repertorii, gli atti della leva, i registri e gli atti della Tesoreria provinciale, e gli atti delle amministrazioni speciali.

Siccome poi l'estrema Calabria venne elevata a Provincia nel primo Gennaio 1818, così in generale gli atti dell'Amministrazione cominciano da quest'epoca. Allora la città di Monteleone, cessando di esser capoluogo della Calabria, che fu divisa in due, mandò ai due novelli capiluoghi (Catanzaro e Reggio) gli antichi atti, che colà si custodivano; epperò l'Archivio, delle scritture anteriori al 1818, possiede gli Atti della divisione de' demanii, e quelli che riguardano l'amministrazione degli Stabilimenti di beneficenza della provincia, coi rispettivi titoli di fondazione; ed ha pure le Ordinanze de' Commissarii ripartitori, che rimontano agli anni 1810 e 1814; ed alligate ai processi demaniali stanno ancora le Decisioni delle Commissioni feudali, rese negli anni 1809 e 1810.

Oltracciò siccome gravi eran le quistioni sulle origini

e sulla natura delle proprietà, che agitavansi avanti i Commissarii ripartitori, così gli ex Baroni ed i privati, volendo provare o la natura burgensatica di alcuni beni, o la concessione primitiva per certi altri, presentavano al Regio Commissario gli antichi loro titoli; di modo che fra i volumi delle operazioni preliminari, e fra quelli della verifica e descrizione de' demanii spesso si trovano alligati titoli antichi, come ad esempio, certificati dell' Archivio Generale del Regno, che contengono estratti delle antiche rivele: istrumenti notarili antichi: concessioni della Regia Corte ec. ec.; e questi titoli di concessioni ed istrumenti bene spesso risalgono al secolo decimosesto; eccetto i certificati dell' Archivio Generale, che, domandandosi dalle parti, quando ne sorgeva il bisogno, hanno l'epoca di poco anteriore alle operazioni de' Commissarii ripartitori.

Le altre antiche scritture, che conserva l' Archivio, sono i titoli di fondazione degli Stabilimenti di Beneficenza non anteriori al secolo decimo sesto, sino all'epoca nostra. Essi sono per lo più copie di testamenti notarili, scritti per la maggior parte in un latino niente elegante, colle vetuste formole notarili, ed infarciti di errori nella copiatura; per maniera che è occorso più volte a quell'ottimo Archivista, che, essendogli stata richiesta dal Ministero copia di alcuno di siffatti titoli, abbia dovuto pazientemente voltarli nello idioma italiano, e, posta da un lato la copia fedele del testo, e dall'altro la traduzione, ha poi emendati nella

versione italiana gli errori dell'originale latino, per meglio facilitarne lo intendimento.

L'epoca poi più recente degli atti depositati in Archivio è quella dell'anno 1868. Si sarebbe dovuto per legge escludere dal passaggio ed ordinamento l'ultimo quinquennio; ma siccome veniva superiormente disposto che gli atti dell'amministrazione de' Comuni fossero senza dilazione dalla Segreteria della Prefettura trasportati nello Archivio provinciale, trovandosi pure fra essi gli atti per gli anni 1867 e 1868; così per evitare una possibile confusione, e per rendere un servizio alla Prefettura, furono nel corrente anno posti ancor questi in assetto ed inventariati.

Non così accadde per gli atti della Tesoreria provinciale, i quali, per mancanza di locale nella Tesoreria, essendosi ancor stabilito che venissero conservati nell'Archivio provinciale, non fu posto mano all'ordinamento degli atti recenti, lasciandoli per ora nello stesso ordine e modo con cui furono trasmessi.

Dopo l'ultima soppressione de' Corpi morali, recossi nei Conventi de' Cappuccini di Reggio e di Fiumara una Commissione, composta dal Sindaco di Reggio, dall'Archivista provinciale, dal Bibliotecario comunale, e dal Ricevitore del registro per ricevere e trasportare in Archivio le pergamene, ove se ne trovassero, ma fu invano, perchè nulla vi si rinvenne.

Di notevole in quell'Archivio esistono otto pergamene, ritrovate, pochi anni sono, nell'ordinamento delle copie

de' Repertorii, passate dalla Direzione del Demanio e Tasse. L'epoca vi si legge quasi sempre chiara; ed una appartiene al secolo decimo quinto (1442), le altre poi sono de' secoli posteriori.

Archivio provinciale di Calabria Ultra 2.^a

Nella così detta Piazza Tribunali in Catanzaro s'erge il locale de' Tribunali, di cui il primo piano è occupato dall'Archivio provinciale, composto di diciassette stanze e due corridoi con scaffali lungo le pareti e sino al cielo di esse stanze e de' corridoi medesimi.

Si fa poi avvertire che in quattro delle dette stanze e nei due corridoi gli scaffali hanno doppia larghezza, sicchè i volumi delle carte son posti in doppio ordine. Non ostante ciò si sente la necessità di spazio maggiore, essendo il locale già tutto occupato.

Le scritture più antiche sono alcune pergamene, tra le quali ve ne ha una del 1307, contenente un atto di donazione di alcuni fondi fatta ad uno de' monasteri delle Calabrie. Poi vengono i titoli antichi de' conventi, e luoghi pii delle Calabrie, de' quali taluni rimontano al decimo quinto secolo. Le ultime scritture poi hanno la data del 1870.

Nè pergamene, nè altre carte si sono trasmesse in Archivio per effetto delle ultime soppressioni de' Corpi morali, quantunque siasi fatto sapere che l'Ufficio era sempre pronto a riceverle.

Le scritture contenute in questo Archivio, che in

ispecialità potrebbero maggiormente richiamare l'attenzione dello storico, sono quelle pertinenti all'amministrazione della Cassa Sacra, e le carte della Regia Udienza. Dalle prime si apprende quanto si riferisce agli antichi monasteri, alle badie ed ai luoghi pii delle Calabrie; dalle seconde si può rilevare qual fosse l'amministrazione giudiziaria della provincia fin dal 1654. Anche i fogli di udienza criminale, specialmente quelli di talune epoche memorande, potrebbero con profitto essere tenuti presenti da quanti hanno in pregio la storia del paese.

Archivio provinciale di Abruzzo Citeriore

L'Archivio stabilito in Chieti ad altri non secondo per dovizia di carte ed ampiezza di locale, trovasi nel piano inferiore del palazzo di Prefettura, di cui occupa tutta la parte meridionale. Il numero delle stanze che lo compongono, comprese due vaste sale ed il corridoio d'entrata, ascende a ben ventitre, fornite di sufficienti ed adatti scaffali, in cui stanno le scritture di quasi tutte le cessate Amministrazioni dello Stato, sieno Civili, o Giudiziarie o Finanziere.

Fra le carte più antiche sono a notare gli atti de' Parlamenti della città di Chieti (1545); i registri degli Obblighi *penes acta* delle antiche Corti locali della città medesima (1582); e le processure Civili della già Udienza Provinciale di Chieti (1641); siccome tra le carte più recenti si noverano i registri dello Stato Civile,

che giungono fino all'anno 1863. Manca però quell'Archivio di pergamene ed altre scritture provenienti da' soppressi Corpi morali, per non esservene state mai depositate da alcuna amministrazione. Nondimeno se non può esso ritenersi tale da interessare la Diplomatica, ben è in grado di rendere utili servigi non pure ai privati ed alle pubbliche Amministrazioni, ma alla storia eziandio, segnatamente a quella locale, tanto colle cennate collezioni degli atti del Parlamento Chietino e delle carte giudiziali della Regia Udienza, quanto mercè gli Stati discussi per i Luoghi Pii laicali dell'abolito Tribunale Misto di Napoli. Le carte attinenti al Governo generale delle Doganelle di Chieti e quelle della dipendente Luogotenenza di Lanciano, che pure avrebbero avuto il loro storico valore, concernendo una speciale magistratura, di cui fu privilegiata la pastorizia, vennero già da tempo trasmesse al Grande Archivio di Napoli. Le scritture delle antiche Corti Regie e Baronali, per la più parte de' Comuni, andarono disgraziatamente perdute per ignavia de'tempi, senza che ne rimanga traccia di sorta nè in questo, nè in altri Archivi, a quanto si conosce. Ed egual sorte è forse riserbata, ove non si provveda, agli antichissimi ed importanti atti di *Mero* e *Misto Imperio* esercitato dagli Arcivescovi di Chieti, nella loro qualità di Conti e di Signori di parecchie terre e castella degli Abruzzi; atti che, senza veruna responsabilità di custodia, si giacciono negletti e sperperati, parte nell'Archivio Arcive-

scovile, parte presso il Subeconomato Regio (succeduto alla soppressa Amministrazione Diocesana), dove si ha ragione di credere che non facciano difetto pergamene ed altri vetusti documenti, quelli in ispecie che si ebbero da'varii monasteri nelle primitive soppressioni delle Corporazioni religiose.

Archivio provinciale del 1.º Abruzzo Ulteriore

L'Archivio fin dal 1838 trovasi installato in Teramo nel pian terreno del palazzo prefettizio, e non taceremo di essere nella massima parte predominato dall'umido. Le stanze di cui esso si compone, ascendono al numero di 15, compresi tre stanzini ed un camerino, il quale è addetto agli atti dello Stato Civile, e provvisoriamente, per mancanza di località, destinato altresì ai non pochi registri dell'Amministrazione Finanziaria. In quanto agli scaffali si sente il bisogno di costruirne degli altri per le successive immissioni di carte de' diversi rami.

L'epoca della più antica scrittura rimonta all'anno 1609, ed è un processo originale per la istituzione di un beneficio semplice; e quella più recente è del 1869 riguardante gli atti dello Stato Civile.

Nessun deposito o di pergamene, o di carte ha finora avuto luogo in quello Archivio per effetto dell'ultima soppressione de' Corpi morali.

Tra i registri e carte versate dalla già Direzione demaniale della provincia sono state confusamente rinvenute parecchie pergamene, provenienti dalla soppres-

sione degli ordini religiosi seguita sotto la militare occupazione de' Francesi.

Archivio provinciale del 2.º Abruzzo Ulteriore

L'archivio di Aquila è situato al pian terreno del palazzo della provincia, in cui sono gli uffici della provincia stessa, della Prefettura, e l'abitazione del Prefetto. Chiamasi comunemente il Palazzo della Prefettura.

Esso si compone di otto stanze bene illuminate e fornite di scaffali chiusi e aperti.

Fra le carte e registri che vi si conservano, il più antico è del 1654; il più moderno del 1865.

Per effetto dell'ultima soppressione degli enti morali non vi furono depositate nè carte, nè pergamene.

Non vi esistono specialità di sorta alcuna.

Archivio provinciale di Molise

L'Archivio provinciale di Molise trovasi collocato in apposito edificio di proprietà privata, sito nella strada Ferrari in Campobasso, ed è del tutto separato dagli altri uffici governativi e provinciali, e si compone di otto camere. Le medesime sono spaziosissime, ben alte e tutte munite di scaffali di recente costruzione, che da sotto in sopra ne ricoprono affatto le pareti. È a notarsi però, che siccome i detti scaffali furono fatti costruire a doppio fondo, in modo da potervisi situare due ordini di carte, così il locale può dirsi raddoppiato, altrimenti sarebbero occorse non otto, ma sedici

camere. Due delle dette stanze contengono lo Stato civile di tutta la provincia, dal 1809 al 1862; tre gli atti amministrativi; due gli atti giudiziarii; ed una gli atti finanziari.

Le carte del ramo amministrativo han cominciamento dai primordii del secolo presente, cioè dal 1800, e giungono sino al 1861, non essendosi potuto dar posto a quelle più recenti per mancanza di spazio. Annesse alle medesime trovansi benanche le altre che appartengono al secolo trascorso, ma son quasi tutte copie di atti e non originali, presentate sotto forma di documenti giustificativi.

Pel ramo giudiziario, essendo stati i Tribunali istituiti in quella provincia non prima del 1809, così le relative scritture hanno da tal periodo cominciamento, e giungono sino al 1862. Una sola eccezione va fatta per le processure penali della Regia Udienza di Lucera, per quei Comuni che prima facevan parte della provincia di Capitanata, le quali scritture appartengono quasi tutte allo scorcio del secolo passato. Per gli atti finanziari poi i più antichi sono gli Stati di sezione formati nel 1807, ed i più recenti i registri della Tesoreria provinciale, che non vanno al di là del 1856.

Di niun documento di pertinenza de' Corpi morali ultimamente soppressi si è fatto deposito in Archivio. Nei primi tempi dell'attuazione della legge di soppressione venne dato avviso, che per ordine de' Ministeri dell'Interno e della Pubblica Istruzione si sarebbero depo-

sitate 202 pergamene rinvenute nel Convento di S. Chiara di Agnone, (1712 al 1716); ma poscia il versamento non seguì per opposizione forse di quel municipio, che intendeva ritenerle nel particolare Archivio comunale.

Due sole pergamene al presente si conservano, nell'Archivio del Molise le quali furono da quell'ottimo Archivarario rinvenute, una isolatamente fra un informe ammasso di scritture, ed un'altra fra gli atti demaniali di Rionero, e propriamente annessa a taluni volumi di produzioni per controversie agitate presso la Suprema Giunta de' Regii Allodiali. La prima dell'anno 1633 è relativa ad un credito censuale, che taluni Signori Bilotta vantavano contro l'università di Morcone; la seconda dell'anno 1525 che riguarda una controversia tra Ferdinando d'Afflitto ed altri contro Andrea Carafa, Barone di Rionero pel possesso di un'osteria. Sono entrambe scritte in latino e di non facile lettura per le abbreviazioni di cui abbondano.

Cenno intorno agli antichi Archivarii napoletani.

Ragionandosi qui degli antichi Archivii, naturalmente si desterà nell' animo de' lettori il desiderio di avere delle notizie sul conto di coloro, a' quali veniva negli andati secoli affidata la custodia delle carte in quelli depositate. Noi prevenendo questa loro non irragionevole curiosità, non trascuriamo di appagarla per quanto ci è possibile.

Gli scrittori Niccolò Toppi, ed Antonio Chiarito, che nell' investigazione delle nostre antichità nulla si lasciarono sfuggire di quanto offrivano al loro sguardo le vecchie scritture, che andavano esaminando, ci dettero notizie de' nomi degli Archivarii, che da' tempi dell' angioina dinastia fino a tutto il secolo XVI. si poterono da loro conoscere. Nel 1863 il Minieri Riccio Direttore della Biblioteca di S. Giacomo, nelle sue notizie intorno all' Archivio angioino anch'egli raccolse quei nomi; e noi crediamo far pregio dell' opera, riportandoli con le parole con cui si leggono nell' opera soprindicata e con le citazioni de' Registri antichi, onde si attinsero.

« Il notaio Niccolò da Fiorentino e Mattia d'Andria erano Custodi dell' Archivio regio nel 10 di dicembre dell' anno 1271 (1). Il chierico Guglielmo de Pontisera

(1) Registro 1269. B. fol. 206.

» lo era nel 5 di Aprile del 1274 (1). Maestro Ottone da
» Castronantone nel giorno primo di Ottobre del 1278 fu
» nominato a quell'Uffizio(2). Maestro Giovanni Corbisier,
» Maestro Niccolò da S.Vittore e Maestro Niccolò da Ci-
» rignola lo erano nell'11 di Agosto del 1280 (3). Il giudi-
» ce Pietro da Boiano lo era nel 18 di Luglio del 1309(4).
» Antonio de Noto ciamberlano e familiare del re, era
» archivario nell'anno 1336 (5). Gli successe Filippo Spa-
» dano, ed a costui Bernardo di Cava, il quale nel dì 16
» di marzo del 1333 ebbe la conferma del suo uffizio (6).
» Nel 5 di Febbraio del 1452 fu nominato ad Archivario
» regio Lorenzo Capuano (7). Bernardo di Raymo di Na-
» poli Razionale della Regia Camera della Sommaria era
» già archivario del regio archivio di Napoli nell'anno
» 1446 (8). Nel 19 di Giugno del 1467 era a quell' ufficio
» Luigi di Raimo di Napoli (9). Nel 1528 Annibale Ma-

(1) Registro 1289 1290. A. fol. 32.

(2) Registro 1278. D. fol. 308.

(3) Registro 1279 1280. A. fol. 32. t.º — Reg. 1283 A.
fol. 121. t.º 122.

(4) Registro 1309. A. fol. 363.

(5) Registro 1335. B. fol. 177. t.º

(6) Registro 1343. A. fol. 111. t.º 112 — Reg. 1343-1344.

B. fol. 9.

(7) Registro 1352. fol. 159. t.º

(8) Registro Regiae Camerae Summariae anno 1446. IX.
Indit. tempore Alphonsi Regis Camer. P. lett. Q. scan. P.
n. P. fol. 75.

(9) Arca L. mazzo 1. n. 24.

• strogiudice di Napoli fu nominato Archivario generale della città e del regno di Napoli (1). Luca Antonio Paulella fu Archivario delle Scritture della Regia Camera della Sommaria, al quale finalmente nel 1562 successe Pietro Paolo de Mari di Napoli (2).

Non abbiamo alcun fondamento per credere che le mentovate persone, e le altre a noi non note, in quei secoli adoperate per l'ufficio di Archivarii, fossero dotate d'ingegno e dottrina, e non ignorassero quanto alla storia, alle scienze e alle arti giovasse la conservazione delle scritture loro affidate. Abbiamo motivo di credere il contrario. Imperciocchè nessun di tanti archivarii ci ha lasciato qualche monumento di sè, che ci facesse opinar diversamente. Nello stesso secolo XVI. in cui tanto progresso aveva già fatto il risorgimento delle lettere, e la coltura intellettuale, l'Ammirato, come attesta nella sua opera delle Famiglie Nobili Napoletane (I. 110. e 193.), trovò che i Registri Angioini si erano ligati senza che si fosse serbato diligentemente l'ordine cronologico, e la serie de' Principi, sotto la cui dominazione gli atti in quei Registri compresi furono emanati. Era questo un argomento del sapere, o dell'ignoranza di coloro a' quali veniva commessa la custodia di quei preziosi depositi?

(1) Reg. Privilegiorum 7. Principis Oranges Viceregis. 1528 in Regia Cancelleria. fol. 105.

(2) Ex Registro Privilegiorum 20 Ducis Alcalà Viceregis 1562. In Regia Cancelleria. fol. 121. t.º

Se vogliamo renderci ragione del fatto dell'ignoranza, che riteniamo come indubitabile, non diremo che la colpa fosse tutta da imputare al Governo, che geloso del segreto rispetto agli atti da lui o da sovrani di anteriore epoca emanati, destinava a conservatori degli Archivii coloro che sapessero rispettare quella sua gelosia, nè facessero conoscere al pubblico concessioni, privilegi ed altri sovrani provvedimenti, che al Governo giovava non si divulgassero.

La cosa era conseguenza eziandio della poca o nessuna estimazione delle carte depositate negli Archivii. Queste anche prima del risorgimento delle lettere, ossia del secolo XV., quanto più tempo dalla loro data passava, tanto meno si apprezzavano. Nel secolo XV. poi e nel susseguente, quantunque la venerazione per l'antichità fosse rinata, e cresciuta in guisa maravigliosa, pure tal venerazione si riferiva a' monumenti scritti de' secoli decorsi avanti l'invasione delle orde settentrionali, non a quelli de' tempi posteriori, nel corso de' quali nulla si scrisse che non sembrasse del tutto vile e spregevole in comparazione di ciò che prima, durante la civiltà romana, era stato scritto e tramandato alla posterità.

Ma nel secolo XVII. gli Archivii nostri si levarono in migliori condizioni, poichè furono ad essi preposti uomini, del cui non volgare merito ci fanno fede tra l'altro le opere da loro elaborate, le quali anche a'di nostri tengonsi in gran pregio. Il secolo, di cui parliamo,

ha nella storia della nostra letteratura un nome ignominioso, per la depravazione del gusto che come torrente impetuoso soverchiò tutti gli argini, e inondò quasi tutta la penisola. Ma scema cotanta ignominia il ricordare che nella stessa età fiorirono tra noi non solo le scienze naturali e filosofiche, ma ancora la cultura storica appoggiata a monumenti conservati negli Archivi. Vissero allora i famosi Archivarii Pietro Vincenti, Bartolomeo Chioccarelli, e Niccolò Toppi.

Il Vincenti di Ostuni in Terra d' Otranto assai versato non solo in Giurisprudenza, ma ancora in Archeologia, e specialmente in quella parte che alle antichità del nostro regno si riferiva, studiò non poco ne' monumenti dell' Archivio della Regia Zecca da lui custodito. Tra gli altri lavori egli fece conoscere i Personaggi che dal tempo de' Normanni fino al secolo XVI. erano stati Protonotarii del Regno delle due Sicilie, scrisse la storia della nobilissima famiglia Cantelmo, arricchì d' importanti aggiunzioni le genealogie delle due nobilissime famiglie de' Conti di Lavagna, e de' di Gennaro, e compilò un voluminoso indice de' Beneficii, e Patronati Regii. Fu pure da lui con ordine alfabetico riassunto tutto ciò che ne' Registri Angioini si conteneva; ma così lodevole opera non pervenne alla posterità, e solo sappiamo dal Toppi ch' egli lasciolla a suo figlio Antonio, il quale alla morte del padre gli fu successore nel grado di Archivario della Regia Zecca e che dal Toppi fu detto *veterum paginarum lectionumque reparator sagacissimus*.

Bartolomeo Chioccarelli, discepolo di Giovanni Battista Laporta, e contemporaneo de' due sopradetti Archivarii, essendo stato preposto all' Archivio della Sommaria, Archivio che per la importanza degli atti, e per l'enorme quantità de' medesimi fu detto Grande, con lungo studio e grande amore si occupava nella ricerca di antiche memorie relative alla Storia, e alla Racion Civile ed Ecclesiastica del Regno di Napoli. Con Real Dispaccio del 14 Maggio 1616 Filippo III. Re di Spagna e delle Due Sicilie gli addossò l'incarico di raccogliere tutte le carte riguardanti la Real Giurisdizione. Il Chioccarelli ne compilò diciotto volumi manoscritti in foglio, e li presentò al Visitatore Generale del Regno Alarcon, che li mandò all'Archivio del Supremo Consiglio d'Italia residente in Madrid. L'autore di cotanto lavoro n'ebbe una remunerazione di 2000 ducati, e l'offerta di una Sede Episcopale da lui rifiutata. Scrisse il Chioccarelli altre opere, che non meno della predetta gli procacciarono lode, e segnatamente la Storia de' Vescovi, ed Arcivescovi di Napoli, alla quale come ad opera scritta sull'appoggio di antichi e autentici monumenti attinsero poscia tanti altri nostri scrittori ecclesiastici, non escluso lo stesso Alessio Simmaco Mazzocchi.

Morto il Chioccarelli nel 1647, non prima del 1651 vediamo essergli dato un successore nella carica di Archivario. Questi fu Niccolò Toppi scelto ad unanimità dall'intero Magistrato della Sommaria a quell'ufficio, e meritamente anteposto allo spagnuolo Giovanni Va-

squez, che non dal suo merito, ma dal favore del Vicerè veniva raccomandato. Compiuto il triennio, il Toppi non fu riconfermato in quell'ufficio, e le raccomandazioni del Vicerè ebbero preponderanza. Il Vasquez fu Archivarario per anni sei, dopo i quali venne risalutato Archivarario il Toppi, e non cessò di occupare tal grado, se non quando nel 1681 fu trapassato. Quantunque non tutte le storiche lucubrazioni del Toppi siansi sottratte all'edacità del tempo, pure le due, ch'ebbero miglior fortuna, ed esistono tuttora, cioè quella sopra l'origine di tutt'i nostri Tribunali, e l'altra intitolata Biblioteca Napoletana, son bastanti per assicurare all'autore una rinomanza non peritura.

Verso la fine del secolo XVII. e nel secolo XVIII. gli Archivii della Regia Zecca e della Sommaria ci presentano tuttavia Conservatori, che furono non indegni successori de' tre rinomati Archivarii sopradetti. Essi furono Sigismondo Sicola, Antonio Chiarito, il suo figlio Gennaro e l'Abate Cestari. Del primo abbiamo un Indice de' Registri Angioini, che si conserva manoscritto nella Sala Diplomatica del Grande Archivio, e facilita le ricerche, che in quei Registri si hanno a fare frequentemente. Antonio Chiarito poi col suo Commento intorno ad una delle Costituzioni dello svevo Imperatore Federico II., ed il suo figlio Gennaro con l'illustrazione di alcune antiche pergamene dettero bellissima testimonianza di quanto valessero nelle storiche discipline; e nell'arte Critica Diplomatica. Visse un altro Chiarito no-

mato Michelangelo, che compilò i Repertorii de' Registri Angioini in quattro volumi manoscritti, che si conservano nella Sala Diplomatica del Grande Archivio, e de' quali facemmo parola di sopra parlando di essa Sala. Non ci è riuscito di conoscere, se questo Michelangelo Chiarito fosse stato anch'esso Archivario.

Dopo di Gennaro Chiarito fu dal Governo chiamato ad esercitare l'ufficio di Archivario l'Abate Cestari salito in celebrità per la continuazione degli Annali del Grimaldi, nella quale aveva mostrato una dottrina conforme a quella del secolo e sostenitrice delle Regalie, specialmente nel narrare la storia della dominazione austriaca dal 1707 al 1734, che fu l'ultimo volume degli Annali sopraccennati.

Giova notare che nello stesso secolo XVIII. a procacciare maggior riputazione agli Archivii, è a' loro Conservatori concorse la istituzione della Cattedra di Critica Diplomatica nel 1777. All'insegnamento di questa utilissima disciplina fu dal Real Governo chiamato dal Cenobio Benedettino di Cava l'Abate Emmanuele Caputo. Più d'uno a' dì nostri facendo ne' suoi letterarii lavori menzione del primo Professore di Diplomatica presso di noi, errò nell'attribuire cotal gloria chi a Lorenzo Giustiniani, chi a Pietro Napoli-Signorelli. Ci gode l'animo di rivendicarla al Caputo, e riportare sul proposito un brano dell'Elogio dell'illustre Benedettino recitato dopo la morte di lui nella Regia Università degli Studi dal Canonico Nicola Ciampitti dotto ed elegante Professore di Lettere Latine.

Rex providentissimus statuit Gymnasium Regium nova cathedrarum accessione locupletare, doctosque homines accire, qui agriculturam, atque artem criticam et diplomaticam adolescentes perdocerent: quae duae res quantum hominibus nostris profuturae essent, nemo non intelligebat. Etenim ubinam terrarum tanta ubertas agrorum? ubi tanta varietas fructuum? ubi tanta magnitudo pastionis? Ubi porro maior mediae aetatis copia monumentorum? ubi maior vis diplomatum veterimorum? Quam dives ac pretiosa supellex in Casinatis, in Cavensis, in Montis Virgiliani monasteriorum tabulariis recondita est? Quanta in neapolitano regioque asservatur? Nihil igitur Augusti Regis consilio potuit excogitari sapientius, aut neapolitanorum rationibus accommodatius. At non diu fuit haesitandum, quisnam ex nostris potissimum ad artis criticae et diplomaticae tradendae munus defungendum deligeretur. Jam enim in civitate operae in eo doctrinarum genere locatae ab Emmanuele fama percubuerat. Statim ergo in illum oculos Rex providentissimus coniecit, cathedraeque ab se recens constitutae primum moderatorem praeficiendum mandavit. Quae res ubi rumore prius per urbem, deinde certo nuntio dissipata est, incredibili doctos homines, qui illum probe norant, laetitia affecit: neque delatum honorem tam ipsi, quam universo nomini neapolitano gratulabantur, quod tandem studiosae iuventuti ad illa studia per eum aditum patefactum iri augurarentur. Qua autem ratione magisterio publico perfunctus ille fuerit, non opus est oratione mea aperire. Multi ex vobis recordari potestis, Auditores, quam sedulitate omnes muneris sui partes expleret, quam sollers in rebus definiendis, quam accuratus in dividendis, quam perspicuus in explanandis, quae intellectu per difficiles et

per obscurae videbantur. Igitur mirari minime debemus, si nemo ad illum accederet, quin et doctoris, et doctrinae amore incensus discederet.

§ XXXIII.

Brevi cenni biografici de' Soprintendenti Generali degli Archivii dal 1818 in poi

I. — *Il Marchese di Pietracatella* fu nominato Soprintendente Generale degli Archivii con Decreto del dì 12 Aprile 1820, e si mantenne in carica sino al Dicembre del 1826. Uomo di molta e non comune cultura letteraria, versato negli studii delle scienze sociali, ci lasciò, fra le altre cose, due grossi volumi sopra argomenti diversi da lui trattati e svolti con ampiezza di vedute e con certa eleganza di dettato. Sono in essi notevoli talune poesie, che lo mostrano cultore assiduo de' classici latini ed italiani. Presidente della Reale Società Borbonica di Scienze Lettere ed Arti, fu pure per lunghi anni Presidente del Consiglio de' Ministri, ed ebbe convinzioni politiche in nulla conformi all' indole de' tempi, in cui egli tenne la somma del potere.

II. — *Il Commendatore Antonio Spinelli de' Principi di Scalea*, essendosi soppresso con Real Decreto l' ufficio di Direttore, ch'egli onorevolmente avea occupato per parecchi anni, successe al Pietracatella per effetto del Decreto del dì 16 Dicembre del 1826. Niuno più di lui

ha lasciato nel Grande Archivio tracce così profonde della sua dottrina, della sua ottima amministrazione, e più ancora della sua bontà di animo mite e squisitamente gentile. Gl'impiegati se ne ricordano con entusiasmo, e tutti pronunziano il suo nome con certo sentimento di rispetto e riconoscenza. Devesi alla sua grande operosità, come lo notammo innanzi, il passaggio del Grande Archivio da Castel Capuano in S. Severino, e di avervi iniziate e compiute parecchie opere stupende, per cui lo si ammira dai nazionali e stranieri.—Scrittore purgato ed elegante lo Spinelli nel 1845 mise fuori con le stampe un assai pregevole lavoro col titolo: *Ragionamento sugli Archivi Napolitani*, nel quale, se abbonda l'erudizione, non manca la critica discreta ed appropriata. Versatissimo nelle discipline economiche, come lo dimostrano diversi opuscoli già pubblicati, amante di libertà temperate ed oneste, egli sullo scorcio del 1849, quando il soffio della rivoluzione spingeva alle riforme, fu chiamato per brevissimo tempo alla Presidenza del Consiglio de' Ministri. Dal 1848 in poi sino al Luglio del 1860 visse nella tranquillità della sua vita domestica, tutto inteso ai suoi affari, coltivando i suoi prediletti studii, e sempre circondato dalla stima affettuosa de' concittadini, che a buon diritto lo hanno in grande onore e giustamente ne superbiscono. L'ex Re Francesco II. di Borbone, allorchè il suo trono era per esser rovesciato e distrutto per sempre dalla spada dell'invitto Garibaldi, nominava a Presidente de' Ministri

lo Spinelli, ma era assai tardi, perocchè l'Italia, dopo le patite tirannidi di tanti secoli, dovea alla fine risorgere, e risorse nella pompa e maestà della sua antica grandezza.

III. — *Il Marchese Luigi Dragonetti* fu nominato la prima volta Soprintendente Generale degli Archivi con Decreto de' 26 Gennaio 1848, e conservò questo ufficio sino all'Aprile dello stesso anno, quando gli venne affidato il portafoglio degli Esteri e quello degli Affari Ecclesiastici. Scrittore de' più forbiti non fu a niuno secondo nelle cose riguardanti il pieno possesso delle lingue classiche e quello dell'idioma nativo e del francese, di cui fu ritenuto solenne maestro. D'animo nobilissimo e gentilissimo, di miti e suavi costumi, ebbe sempre in cima a tutt' i suoi pensieri la patria, che amò d' amore infinito, sopportando per essa il lungo martirio del carcere e dell' esiglio, i danni irreparabili e la rovina della sua fortuna. Il Governo Italiano in omaggio a tanti meriti di un tanto uomo lo nominò Senatore del Regno, e nel 1870 morì pieno di anni in Aquila sua patria.

IV. — *Il Barone Cesidio Bonanni* Presidente della Gran Corte Civile di Napoli con Decreto del dì 3 Aprile 1848 fu spedito in missione di Soprintendente Generale degli Archivi, e vi durò soli due mesi. Dotto ed integerrimo magistrato il Bonanni fece parte del Ministero Costituzionale Serracapriola—Bozzelli come Ministro degli Affari Ecclesiastici. Abbiamo di lui un pregevole libro col titolo: *Elementa juris criminalis*—Aquilae, 1837 in 8.°

V. — *Il Principe di Belmonte* ebbe la nomina di Soprintendente Generale degli Archivi con Decreto de' 6 Giugno 1848. Di ricchissimo censo, Gentiluomo di Camera del Re, erudito e studioso delle scienze storiche, il Principe di Belmonte era un nobile carattere, un uomo spettabile per la rettitudine e bontà dell'animo, un letterato veramente degno di un tal nome. La sua lunga amministrazione di circa 12 anni fu notata per le cure amorose ch'egli specialmente rivolgeva a mantener vivo ne' suoi subordinati il fervore per gli studii classici, storici e paleografici, crescendo così il lustro e lo splendore dell'Istituto, di cui trovavasi a capo. Ci rimangono di lui parecchi pregevolissimi lavori, che portano i seguenti titoli: — I. *Storia della congiura del Principe di Macchia* in due vol. in 8.º — II. *Legislazione positiva degli Archivi del Regno*, un vol. in 8.º — III. *Diario di Francesco Capecelatro contenente la storia delle cose avvenute nel Reame di Napoli negli anni 1647-1650 ora per la prima volta messo a stampa sul manoscritto originale, con l'aggiunta di varii documenti per la più parte inediti ed annotati dal Marchese Angelo Granito Principe di Belmonte, Soprintendente degli Archivi del Regno*, in quattro vol. in 8.º

Morì forse sui cinquant'anni di sua età, e fu compianto da molti.

VI. — *Il Marchese Luigi Dragonetti* per la seconda volta fu nominato Soprintendente Generale degli Archivi con Decreto del dì 17 Settembre 1860, pochi giorni prima

ch' egli movesse per Napoli dalla terra dell'esiglio. Presso possesso dell'ufficio, vi rimase per oltre tre mesi, e vi rinunziò, perchè stanco per gli anni e per altre molte cure di altra pubblica amministrazione non vi poteva attendere con quell'amore e con quello studio, onde sempre si era distinto.

VII.—*Il Commendatore Francesco Trincherà* già professore di Economia politica nella Regia Università di Modena, passato come professore ordinario alla Regia Università di Bologna, e poscia divenuto professore onorario della stessa Università ed indi di quella di Napoli, Socio ordinario della Società Reale di Napoli (Accademia di Scienze morali e politiche), Presidente del Reale Istituto d'Incoraggiamento per le scienze applicate ec. ec. fu nominato Soprintendente Generale degli Archivi delle provincie napoletane con Decreto del dì 31 Gennaio 1861. Abolita la Soprintendenza Generale degli Archivi e succedutale con tutte le sue attribuzioni la Direzione sul cadere del 1864, il Trincherà sin d'allora prese il titolo di Direttore, che tuttavia conserva. Egli è l'autore di queste povere pagine e di parecchie opere ed opuscoli di argomento scientifico-letterario.

TAVOLE DEL PRIMO UFFIZIO

SECRETARIATO

TAVOLA

CARTE DELL'ARCHIVIO DELLA

Anno iniz.	Anno finale	Nomenclatura	NATURA E QUALITÀ
532	Sec. XIX	Carte diplomatiche	Estesa collezione di diplomi spediti da Cancellerie degl'imperatori, de' re, principi, duchi, conti ed altri minori dinasti delle Chiese ecclesiastiche notariali e de' tribunali, quali atti contengono privilegi, titoli di nobiltà e di onore, donazioni, immunità, sentenze e scritture giudiziarie, compravendite, permutazioni di fondi, confinazioni, obbligazioni, conclusioni municipali, testamenti, capitoli matrimoniali ed atti notariali di ogni natura. Questi documenti cominciano dall'anno 1032, e si succedono per tutte le antiche dinastie che ebbero dominio fra noi.
532	»	Registri antichi	Pietro Diacono storico del secolo XII, e altri storiografi monaci cassinesi per assicurare le più antiche ed interessanti scritture della Badia ebbero in uso di trascriverle in appositi registri. Questi registri sono distinti in sei categorie, cioè Bolle, Diplomi, Privilegi, Oblazioni, Donazioni e Giuramenti.
Sec. XIII	Sec. XIX	Protocolli di notari	I quali notari quasi tutti vissero ed esercitarono il loro ufficio nelle terre del Casertese. Stipularono contratti di ogni genere che per lo più riguardano beni avuti dai nobili per testamento e donazione. Gli atti de' Protocolli dal tempo di Alfonso d'Aragona in poi vanno senza interruzione fino al presente. Quelli di un secolo e mezzo innanzi a quest'epoca tengono moltissimi vuoti.

PRIMA

BADIA DI MONTECASSINO

<p>DE' VOLUMI e delle PERGAMENE</p>	<p>INDICI e REPERTORII</p>	<p>OSSERVAZIONI</p>
<p>pergamene sono 000, fuori delle e de' diplomi in ero di 2, 000. bambagine sono prese in numero 100 grossi fasci- no 40 volumi, e tengono atti in- no ad 8, 000.</p>	<p>Ci è un reper- torio in Monte- cassino. Altra copia del repertorio stes- so in Napoli.</p>	<p>Vedi quanto è detto innanzi dalla pagina 128-135. Di tutte le scritture diplomatiche di questo Archivio noi abbiamo fatto una sola categoria sotto la generale denominazione di <i>carte diplomatiche</i>, tra le quali in primo luogo vengono le bolle, i pri- vilegi, i precetti, i decreti pontificii, i diplomi reali, imperiali e princi- peschi, che tutti si tengono ora se- parati dalle altre carte diplomati- che. Da queste scritture e da quelle parimenti delle altre appartenenze monastiche si veggono lucidamente le prime malsicure orme del lin- guaggio novello d' Italia, i cui primi elementi andavano apparendo qua e là col correre del secolo VII. ed VIII., e con la progressiva corru- zione del volgare e parlato latino. Le carte bambagine, che vennero in uso nel secolo XIII., e che pa- rimenti si trovano in questa rac- colta, dal secolo XIV. in poi, sono della stessa natura e qualità de- gli atti contenuti nelle pergamene. Questo cenno poi riguarda solo le carte diplomatiche, avvertendo che ad esse pure si riportano e per la storia e per la diplomatica le ri- manenti moltissime scritture del Cassinese, delle quali sarebbe qui lungo il ragionare.</p>

TAVOLA

CARTE DIPLOMATICHE DELL'ARCHIVIO

Anno iniz.	Anno finale	Nomen- clatura	NATURA E QUALITÀ
840	Sec. XIX	Carte diplomatiche	Collezione interessantissima di carte della stessa natura di quelle descritte nella Tavola I.

II.

DELLA BADIA DI CAVA

N.° DE' VOLUMI e delle PERGAMENE	INDICI e REPERTORII	OSSERVAZIONI
<p>Le pergamene sono circa 40,000 e carte notariali in bambagina e carta circa 60,000.</p>	<p>Un catalogo nel Grande Archi- vio di Napoli, ed un indice nello Archivio di Cava.</p>	<p>Vedi quanto è detto innanzi alla pagina 138-145. Il catalogo delle scritture pre- senta tutto insieme allo sguardo del ricercatore in distinte colon- ne: 1.° il numero progressivo delle pergamene; 2.° l'anno, il mese, l'indizione; 3.° il nome e l'anno del princi- pe regnante; 4.° la specie del carattere e del sigillo; 5.° il sunto della carta; 6.° ed infine la corrispondenza degli atti segnati in questo ca- talogo con quelli dell'indice compilato dell'abate Venereo a modo di dizionario, che si serba in quell'Archivio tra gli altri manoscritti.</p>

Nomenclatura e qualità delle scritture degli Archivii Provinciali

Le materie di cui trattano le scritture che presentemente si trovano negli Archivii provinciali, sono ordinate, come sta detto innanzi alla pagina 36 e 37, nelle tre grandi divisioni prescritte dall'art. 1.º del Regolamento annesso alla legge organica degli Archivii del 12 Novembre 1818, cioè 1.º *Amministrazione interna*, 2.º *Amministrazione finanziaria*; 3.º *Atti giudiziari*.

Giova intanto avvertire che non tutte le scritture di cui si tiene proposito nella seguenti Tabelle trovansi ora in ciascuno degli Archivii provinciali, per la ragione che ce ne ha di alcune sol proprie e particolari di una provincia ove furono compilate, ed anche perchè in un Archivio hanno potuto riceversi quelle che da un altro Archivio non si saranno ancora recuperate. Lo stato e la condizione delle scritture provinciali, le immissioni continuate di novelli atti, che di giorno in giorno quivi vengon fatte, tutto si rileva distintamente dagli elenchi di quelle carte che vengon di là trasmesse nel Segretariato della Direzione Generale degli Archivii di Napoli.

TAVOLA III.

AMMINISTRAZIONE INTERNA

NOMENCLAT.	QUALITÀ
Amministrazione provinciale	Personale—Contabilità — Disposizioni governative comunicate ai capi delle provincie per punto generale—Corrispondenza ufficiale per affari generali della provincia—Giornali d'Intendenza — Archivi provinciali.
Amministrazione comunale.	Atti antichi della Regia Camera della Sommaria per affari di amministrazione e di governo delle Università—Personale—Contabilità, cioè stati discussi e di variazione, conti de' Cassieri comunali, bilanci, provvedimenti del Consiglio d'Intendenza, scritture pe'creditori fiscali ed istrumentari.
Demanii comunali.	Disposizioni generali per lo scioglimento della promiscuità, e divisione de'Demanii—Esecuzione delle sentenze della già Commissione feudale, e delle ordinanze de' Commissarii ripartitori—Compenso degli usi civici—Censuazioni, vendite, permutazioni ed affitti—Compensi ad avvocati per affari demaniali.
Dazii, private ed altre rendite comunali.	Affitti ed appalti, loro procedura amministrativa—Ratizzi per fide—Abolizione e ripristinazione di alcuni dazii—Stati delle antiche tasse civiche.
Circoscrizione territoriale.	Stato delle distanze de' comuni fra loro—Separazione ed aggregazione di comuni e villaggi.
Opere pubbliche provinciali e comunali.	Corrispondenza ufficiale ed approvazioni superiori— Contabilità — Appalti per la costruzione e manutenzione delle strade, degli

AMMINISTRAZIONE INTERNA

NOMENCLAT.	QUALITÀ
Consigli provinciali e distrettuali.	<p>aquedotti, pozzi, fontane, e di qualsivoglia pubblico edificio.</p> <p>Nomine del personale—Verbali delle sessioni—Corrispondenza ufficiale.</p>
Istruzione pubblica.	<p>Personale degl' Ispettori distrettuali, Rettori e professori de' collegi e licei—Giury—Cedole pe' gradi dottorali — Esami e cedole de' maestri delle scuole primarie e secondarie—Esami di medici, chirurghi, farmacisti, salassatori ed ostetrici — Esami, parte morale e contabilità de' diversi collegi, licei, seminarii ed altri istituti di pubblica istruzione—Stabilimento veterinario—Orto Botanico—Museo scavi ed antichità.</p>
Salute pubblica	<p>Esami e cedole di medici e chirurghi condottati — Vaccinazione — Provvedimenti per malattie contagiose ed epidemiche — Deputazioni collegiali di salute—Protomedicato—Rapporti sullo stato di salute della provincia—Regolamenti sanitari—Macerazione di canape e lino—Ospedali—Campisanti—Bonifiche di terreni paludosi—Distruzione di animali nocivi.</p>
Agricoltura, pastorizia e commercio.	<p>Fiere e Mercati—Mercuriali ed annona—Pesi e misure—Zecca e campionatura— Società economica agraria — Monti frumentarii—Disseccamenti di terreni inondati—Animali bovini e pecorini, e miglioramento di essi: ed in generale tutt'altro che riguarda la parte agraria e lo stato delle foreste e della caccia, e che si riporta qui sotto nella divisione dell' <i>amministrazione finanziaria</i>.</p>

AMMINISTRAZIONE INTERNA

NOMENCLAT.	QUALITÀ
Industria e manifatture.	Stabilimento di arti e manifatture e loro miglioramento—Macchine idrauliche—Razze di cavalli e loro miglioramento.
Economia delle acque.	Irrigazione, uso e distribuzione delle acque—Regolamenti per questa materia—Controversie—Guarda acque, e tasse per mantenerli—Molini e valchiere—Arginazione di torrenti—Regii Lagni.
Statistica e Stato Civile.	Censimento e stato delle popolazioni—Stati delle campagne, delle raccolte e del consumo di esse—Stati di approdi e partenze—Soldi al redattore statistico—Registri de' nati, de' matrimonii, e de' morti, registri di documenti—Tavole annuali degli atti dello stato civile—Naturalizzazione di esteri—Corrispondenza ufficiale e disposizioni per la istituzione dello stato civile.
Polizia ordinaria.	Ordine pubblico—Permessi di armi e disarmi—Fogli di via—Arresti—Spettacoli pubblici—Feste civili e di culto—Personale—Questuanti ed eremiti—Affari diversi di polizia e scrutinii.
Polizia urbana e rurale.	Sicurezza e nettezza delle strade e fontane—Usurpazioni di suoli pubblici—Portolanìa—Mulle per le indicate materie.
Prigioni.	Personale degl' impiegati—Stato, classificazione e movimento de' detenuti—Vitto, medele e vestiario agli stessi—Mantenimento e nettezza di essi—Contabilità—Polizia interna—Corrispondenza ufficiale—Edificii delle prigioni.

AMMINISTRAZIONE INTERNA

NOMENCLAT.	QUALITÀ
Corrispondenza ufficiale con Grazia e Giustizia.	Nomine di giudici conciliatori—Movimento de' giudici circondariali e loro supplenti — Pagamento di soldi a' diversi magistrati.
Corrispondenza per Affari Ecclesiastici.	Soppressione di ordini monastici—Inventario e disposizione de' loro beni—Ripristinazione di alcuni di detti ordini—Restaurazione di chiese, conventi e parrocchie—Personale e disciplina degli ordini religiosi regolari e secolari—Patrimonio regolare ecclesiastico — Beneficii ecclesiastici e Badie — Partecipanti alle rendite parrocchiali— Nomine di beneficiati e partecipanti — Ruoli esecutivi de' reddenti—Congrue, decime sacramentali e spese di culto— Vicarii capitolari ed ordinarii—Curie e loro dritti— Ordinazione di chierici—Stati delle Diocesi— Questue diverse—Nomine di predicatori quaresimali—Cappelle gentilizie e di padronato.
Luoghi pii e di Beneficenza.	Stati discussi dell'abolito tribunale misto pe' diversi luoghi pii laicali—Monti frumentarii—Orfanotrofi militari — Consiglio degli Ospizii—Confraternite—Nomine di amministratori — Stati discussi e conti de' diversi luoghi pii—Maritaggi—Stabilimenti di proietti e loro mantenimento.
Giunta di Cassa Sacra.	Istituita in Catanzaro dopo il terremoto del 1783, le cui scritture serbansi nell'Archivio di quella provincia, e sono — Carte governative—Istruzioni e disposizioni superiori — Dispacci della Giunta di corrispondenza in Napoli e della Delegazione frumentaria—Piano e disposizioni del visitatore generale Marchese Fuscaldo— Statistica dopo

AMMINISTRAZIONE INTERNA

NOMENCLAT.	QUALITÀ
<p>Amministrazione pubblica pel ramo di Guerra e Marina.</p>	<p>il terremoto—Personale degl'impiegati e contabilità, atti, obblighi presso gli atti, provvisioni e decreti del tribunale eccezionale di Cassa Sacra—Ordini per lo spoglio di molte schede notariali—Liti contro debitori—Relazioni di Uffiziali, Ispettori e Regii Economi—Corrispondenza ufficiale—Atti della Delegatione frumentaria, delle Direzioni distrettuali, della segreteria pagana e della segreteria ecclesiastica, cioè sequestri e dissequestri di beni di beneficii, badie ed altri luoghi pii—Amministrazione e disposizione di detti beni e censuazione degli stessi — Pagamenti di congrue e prebende—Riattazione di chiese e parrocchie — Anticipazioni a' vescovi per riattazione di Episcopii e Seminarii — Scrittura de' diversi contabili—Bilanci—Liste di carico—Conti e documenti — Inventarii ed apprezzamenti de' beni—Platee — Titoli ed antiche scritture—Assegnamenti e pensioni — Istituzioni di scuole, e di monti frumentarii, di pegni e di maritaggi— Stabilimento di Ospedali—Immegliamento dell'arte della seta, e della coltura de' campi.</p> <p>Corrispondenza ufficiale e contabilità per gli edifizii e le materie di casermaggio — Padiglioni—Alloggi — Trasporti di truppe e forniture—Viveri e foraggi—Ospedali militari—Gendarmeria—Armigeri—Veliti — Legioni provinciali—Guardie urbane e d'onore—Artiglieri littorali—Coscrizione—Reclami ed esenzioni—Refrattarii e disertori — Congedi—Arruolamenti di volontari — Richiami di congedati nel 1820—Commissarii di Guerra e Comandanti delle provincie e</p>

AMMINISTRAZIONE INTERNA

NOMENCLAT.	QUALITÀ
Contenzioso amministrativo	di piazza—Collegi militari e scuola politecnica—Appoderazioni—Operazioni topografiche—Genio—Amministrazioni militari—Organizzazione del Supremo Consiglio di Guerra—Matrimoni militari—Artefici armieri—Ricupero di soldati sbandati, armi ed effetti militari del 1821—Agenti consolari—Sindaci marittimi—Costruzioni marittime—Pirateria. Atti antichi di Regia Camera per questioni circa affari delle Università, ed atti novelli presso i Consigli delle Intendenze.

TAVOLA IV.

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

NOMENCLAT.	QUALITÀ
<p>Demanio dello Stato.</p>	<p>Beni provenienti allo Stato dalla successione di morti senza eredi—Beni donati e reintegrati allo Stato—Beni degli emigrati—Beni de' Luoghi Pii soppressi—Vendite, permutate, concessioni, censuazioni e contestazioni di confini—Destinazione di case de' monasteri soppressi ad usi pubblici—Affitti de' beni demaniali—Vendita di generi, derrate ed animali del Demanio—Mercuriali forestali—Istallazione dell'ufficio dell'asta pubblica—Beni riservati al re—Argenti e bronzi de' monasteri soppressi—Liquidazioni di crediti in virtù di cedole per compra di beni demaniali—Liquidazione del debito pubblico—Affrancazioni di censi — Pubblicazione di quadri esecutivi de' reddenti.</p>
<p>Tribunale Doganale di Foggia e Tavoliere di Puglia.</p>	<p>Le cui scritture trovansi depositate nell'Archivio provinciale di Foggia, cioè: Istruzioni doganali — Scrittura patrimoniale — Carte della segreteria — Registri d' introito ed esito annuale fatto dagli agenti patrimoniali — Pianta delle locazioni — Ordini e bandi per l'economia della Dogana — Liste di erbaggi particolari — Notamento de' Locati — Notamento delle pecore — Indennità a' Locati per la mortalità delle pecore — Relazioni e provisioni della Regia Camera ed istruzioni per le doganelle di Abruzzo — Reintegra delle 23 locazioni del Tavoliere eseguita dal Reggente Revertera — Polizze e processi correlativi appartenenti all'abolita suddelegazione de' cambii, dipendenza del Tribunale Doganale di Foggia — Direzione del detto Tavo-</p>

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

NOMENCLAT.	QUALITÀ
	<p>liere, o sia censuazioni di terre o <i>poste</i>—Affitti di erbaggi—Reintegra de' regii tratturi—Scrittura della banca del Tavoliere—Reclami di affittatori e di censuarii—Dilazioni accordate a' debitori—Nomine di deputati—Rivele di animali—Dissodazioni di terre—Divieto di passare con gli animali neri nelle stacione—Registri ed atti delle Doganelle degli Abruzzi, che trovansi in quegli Archivi—Atti e registri appartenenti alle abolite udienze e Tenenze doganali—Registri di obbliganze ed altro del governo generale e dell'uffiziale straordinario delle Doganelle.</p>
<p>Registro e Bollo e rami riuniti.</p>	<p>Conti de'ricevitori generali e distrettuali—Personale—Cauzioni de'ricevitori—Verifiche e chiusure di cassa—Stato di liquidazioni e delle situazioni delle percezioni—Registri de' pubblici uffiziali—Registri degli atti giudiziarii e del segretariato del Consiglio d'Intendenza—Registri di atti pubblici—Idem di atti privati—Copie degli atti privati—Commissione per l'esazione degli arretrati—Coazioni contro i debitori—Registri di multe—Ricevute de' percettori ed esattori—Carta bollata—Bolle della crociata—Conti della conservazione de' privilegi ed ipoteche—Idem pe' regii Lotti—Spese di giustizia.</p>
<p>Registri delle antiche imposte ordinarie e straordinarie.</p>	<p>Libro maggiore e registri di esazione delle tasse focolari, delle imposte delle regie strade, del mantenimento delle torri, de' cavallari, delle bande provinciali—Libri de' fiscali e delle adoe—Relevii—Decima sugli uffizii—Decima—Doppia decima—Portolanìa—Fide delle pecore.</p>

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

NOMENCLAT.	QUALITÀ
Contribuzioni dirette.	Conti de' percettori ed esattori—Leggi, decreti, istruzioni e regolamenti — Personale delle Amministrazioni e controllori—Reclami diversi—Provvedimenti del Consiglio di Intendenza su'reclami stessi—Ordinanze di disgravio—Reimposizioni—Mutazioni di quote—Stato de' valori—Grani addizionali—Formazione e rettifica di catasti—Aggiunzioni e rivele di nuovi edifici—Contingente annuale — Ripartizione dell' imposta — Ruoli, loro spedizione e consegna agli agenti.
Dazii Indiretti.	Leggi, decreti ed espedienti generali — Personale—Venditori privilegiati — Cauzioni date da medesimi—Conti—Appalti—Polvere e salnitri—Carte da gioco—Tabacchi—Dogane interne ed esterne—Controbandi—Ambulanze.
Acque, Foreste e Caccia.	Espedienti generali—Personale dell' Amministrazione ed ingegneri — Lavori della Commissione forestale—Piantagioni e rimboscamento delle selve — Consegna delle piante lungo le strade—Guarda acque, guarda boschi, guardie forestali e guardie generali—Tagli—Incisioni—Dissodazioni — Contravvenzioni—Contenzioso forestale per le dette controvenzioni—Affitti forestali—Uccisioni di lupi e premio agli uccisori — Dimande e permessi per dissodamenti—Custodia forestale—Dritti di merca e martellaggio—Circoscrizioni, confini e piante di boschi—Stato delle terre in pendio—Licenze da caccia—Guardacaccia—Pesca—Contravvenzioni

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

NOMENCLAT.	QUALITÀ
Poste e Procacci.	Disposizioni generali, per la istallazione di essi—Conti degli agenti postali—Valigie de'corrieri—Franchigie—Reclami per tasse indebitamente imposte — Affitti delle poste e rilievi — Registri diversi delle lettere — Servizio de'procacci, e registri corrispondenti —Corrieri straordinarii ed espressi di polizia.
Pensioni e commende.	Pensionisti dello Stato—Notari certificatori—Pensioni civiili, militari ed ecclesiastiche—Di giustizia e di grazia—Corrispondenza con la Direzione del Gran Libro—Commeude ed ordini cavallereschi—Amministrazione de'loro beni e pensioni.
Regia Zecca.	Tariffe e raggugli di nuove monete — Corrispondenza ufficiale col gabinetto d'incisione in Napoli — Verifica e chiusura di cassa ne'cambiamenti di monete.
Tesoreria Generale.	Istruzioni per la esecuzione del decreto per l'organizzazione della Tesoreria — Modifiche a dette istruzioni—Stralcio dell'abolito Tesoro—Contenzioso.

TAVOLA V.

RAMO GIUDIZIARIO


NOMENCLAT.	QUALITÀ
Atti delle abolite Giurisdizioni anteriori al 1808.	Processi civili e penali formati presso le Regie Udienze provinciali, non che presso il Tribunale di Campagna in Terra di Lavoro, e presso tutte le altre Corti inferiori nelle provincie—Dispacci—Provisioni—Registri di decreti ed appuntamenti—Registri di obbliganze e di depositi presso gli atti—Documenti di restituzione di detti biglietti.
Registri ed atti di Cancelleria dei tribunali, delle Crau Corti civili e de' trib. di Commercio.	Primi e secondi fogli di udienza per affari contenziosi—Espedienti volontari per costituzioni di sacri patrimoni, per disvincolo, alienazione ed altro riguardante beni dotali e pupillari, per rettifica di atti dello stato civile, per cambiamenti di cognome—Omologazioni di consigli di famiglia—Verbal di giuramenti, prove ed interrogatorii—Verbal di depositi in Cancelleria di conti, perizie ed altri documenti—Ordinanze presidenziali e verbal delle udienze di rapporto—Conclusioni, narrative e specifiche—Atti per giudizi di espropriazione e verbal di subaste—Atti di graduazioni, e per contributi—Copie di mandati per pagamenti sulle casse di pubblici depositi—Registri del ruolo generale—Registri di ricevi delle produzioni, e del loro passaggio a' giudici commissarii—Registri delle richieste delle spedizioni o copie—Registri delle multe a pro del Tesoro—Registro d'intervento—Verbal di visita de' registri dello stato civile—Registri delle dichiarazioni di adizioni e rinunzie alle eredità—Registri di dichiarazioni in Cancelleria—Stati mensuali delle decisioni e sen-

RAMO GIUDIZIARIO

NOMENCLAT.	QUALITÀ
Atti e registri delle Giudicature di pace o circondariali.	tenze—Registro dell'impronta de'tabellionati de'notari—Registro per la trascrizione degli atti del Governo—Registri di opposizioni a sentenze, e di appelli—Repertorio degli atti di Cancelleria. Fogli di udienza — Verbali di aperture, verifiche e depositi di testamenti — Procure—Registri di Cancelleria per affari civili e penali—Verbali di depositi di produzioni e di rapporti di periti—Verbali di accessi sopra luogo—Verbali di giuramenti, e prove — Verbali di opposizione e rimozione di sigilli—Consigli di famiglia — Atti di notorietà—Emancipazioni—Adozioni, ed ordinanze diverse—Registri di corrispondenza ufficiale.

TAVOLE DEL SECONDO UFFIZIO

PRIMA SEZIONE



§ XXXV.

Avvertenze generali sulle categorie in cui son distinte le scritture del secondo Ufficio, e sulla qualità di talune di esse

La legge organica, come sta detto innanzi, assegna al già primo ufficio (ora secondo) le scritture che han relazione a *Politica* ed a *Diplomatica*, e quelle soprattutto de' Reali Ministeri. Perchè poi ognuno fosse in grado di ravvisar lucidamente l'unità subbiettiva ed obbiettiva delle scritture di questo Ufficio, e le Autorità e Giurisdizioni d'onde esse procedettero, si è stimato opportuno e ragionevole distinguerne gli atti in sei diverse generali categorie, cioè :

1.° In pubblici atti governativi o di alta e generale amministrazione dello Stato, o pur riguardanti unicamente a private persone; ma amendue però queste specie di atti sempre procedenti o dal Sovrano immediatamente, o da altri funzionarii dello Stato e supremi Magistrati, ed eseguiti per mezzo delle Reali Cancellerie o di altre Giurisdizioni che ne han fatto le veci;

2.° In atti che derivano dalle curie e Cancellerie de' baroni e minori dinasti, e che hanno per obbietto l'amministrazione civile nelle loro terre;

3.° In atti di Curie e Cancellerie Ecclesiastiche in materie che riguardano la Chiesa e le persone che hanno avuto con essa relazione;

4.° In atti che non essendo nè della prima, nè della

seconda categoria, perchè estranei al subbietto di tutti e due e procedendo unicamente dalle Curie notariali, e trovandosi scritti su pergamena, quali atti diplomatici, sono eziandio annoverati tra le scritture di questo ufficio ;

5.° In atti consultivi diretti al principe o legislatore dai Consiglieri, Segretarii e Ministri di Stato, o da minori Magistrati e giurisdizioni che si avevano il carico di consigliare il Sovrano nella spedizione degli affari di pubblica amministrazione e di giustizia e massimamente in fatto di preminenze nobiliari e delle alte prerogative della Corona;

6.° E finalmente in atti pubblici governativi che nella maggior parte si riferiscono agli atti consultivi summenzionati e ne sono i risultamenti. Gli antichi dispacci e prammatiche, ed i novelli decreti, rescritti e leggi sono atti di questo genere.

Or tutte e sei queste divisioni di carte formano come due grandi Sezioni.

Nella prima Sezione, che è la *Diplomatica*, sono raccolti gli atti della 1.^a, 2.^a, 3.^a e 4.^a categoria, scritti quasi tutti in pergamena o in bambagina, per quanto però riguarda la parte Diplomatica unicamente.

Nella seconda Sezione, che vien detta *Politica e Reali Ministeri*, sono comprese e disposte in ordine tutte quelle scritture, le quali si riportano a questa prima e principale specie di documenti di pubblica e suprema amministrazione dello Stato, come li si additano in

tutte le sei categorie, esclusi solo quegli Atti che, scritti su pergamena o bambagina, han già formata la Sezione diplomatica.

Intanto per riguardo alle tre prime categorie della prima Sezione ci occorre notare, che i documenti ond'esse si costituiscono, sono come il più dovizioso tesoro dell'età di mezzo, e presentano tutto quello che può appartenere al regno vastissimo della Diplomatica, della Paleografia e della Storia nelle relazioni precipuamente che nei diversi tempi hanno i nostri Principi mantenute coi governi italiani e stranieri. Cotesti antichi Atti consistendo in Diplomi, imposero il nome alla scienza animatarice di siffatti studii e monumenti del medio-evo. Ed è perciò che noi usiamo al presente chiamar *Diplomi* o *Carte diplomatiche* tutti quegli atti pubblici del medio evo, sieno Privilegi e Sovrane concessioni, sieno Bolle e Rescritti Pontificii, sieno Sentenze ed atti di magistrato civile o ecclesiastico, sieno in fine Istrumenti ed atti notareschi.

Tali Diplomi o Carte Diplomatiche poi sono: 1.° Pregevoli pergamene di molte e molte migliaia pervenute sino al presente dai Comuni, dalle varie soppressioni de' monasteri, e di altri luoghi pii; 2.° Un notevole e sterminato numero di Atti del governo de' Sovrani angioini, che vanno al di là de' 380,000, e che si contengono in 378 grossi volumi legati in vitellino rosso; 3.° Altri atti in pergamena ed in bambagina in numero 41,374 della stessa Cancelleria Angioina e della Regia

Camera , che formano buona quantità di registri denominati *Arche* , *Fascicoli* , *Lettere Regie* ; 4.° Diplomi originali e carte del già soppresso Archivio di Montevergine; 5.° Codici, opere manoscritte e monografie storiche , massime una raccolta speciosissima di diplomi e strumenti greci.

Tutta questa luce sfolgorantissima di storiche verità, come è agevole il comprenderlo , presenta un gradito spettacolo alla mente di chi per avventura desidera conoscere le leggi, gli usi, gli errori, i vizii, le virtù degli antenati nostri, che vissero sotto le dominazioni de' Duchi di Napoli, di Gaeta e di Amalfi, de' Principi Longobardi di Capua, di Benevento, di Salerno, de' Conti e Duchi di Puglia, de' Re Normanni, Svevi, Angioini, Durazzeschi, Aragonesi e Spagnuoli.

§ XXXVI.

Avvertenza sulle condizioni e qualità generali della Real Cancelleria presso noi

Siccome i Diplomi che furono spediti dalle Reali Cancellerie a favore delle particolari persone o de' corpi morali, e che in grandissimo novero ci pervennero con le soppressioni de' luoghi pii, si tengono insieme uniti, ed hanno infatti strettissima relazione diplomatica e storica coi Diplomi ed altre scritture delle Curie Ecclesiastiche, giudiziarie e notariali, e tutti poi serbano tra

loro un cotal nesso con gli atti di governo pubblicati nel fine di condurre innanzi la vasta amministrazione dello Stato nelle sue svariate parti; così ci sembra indispensabile di venir qui sponendo brevissimamente e per sommi capi le condizioni e le qualità più generali della Real Cancelleria presso noi, d'onde ci venne la parte maggiore e più ricercata di tutta la prodigiosa raccolta di atti pubblici e governativi già ricordata nel paragrafo precedente.

Laonde convien conoscere che una Curia suprema ove compilavansi, e d'onde spedivansi gli ordinamenti sovrani, che direttamente procedevano dal Re, negli antichi tempi e ne' più remoti, venne detta *Cancelleria*, e *Cancelliere* o *Arcicancelliere* quegli cui la compilazione e spedizione degli atti era commessa. E noi troviamo nelle nostre carte, che coloro i quali esercitavano questo eminente ufficio, si nominassero nel piè dell'atto da essi spedito, *Notari*, *Protonotari*, *Logoteti*, *Cappellani*, *Arcicappellani*, *Curiali* o *Primarii de' Curiali*.

Il nome poi di Cancelleria nelle Sicilie principò ad usarsi dai Normanni, che recando seco i costumi della Germania d'onde procedevano, istituiti i Sette grandi uffizii del Reame, tra' quali il Gran Cancelliere, si valsero di lui per la direzione ed il maneggio degli affari più gravi dello Stato.

Non chiaro apparisce dalla storia se questa suprema amministrazione si continuasse dopo il famoso Pier delle Vigne, Cancelliere di re Federico svevo. Autorevoli scrit-

tori han sostenuto, che dopo di questo sovrano la giurisdizione de' Cancellieri si fosse ristretta sopra la sola Cappella palatina, e che la Cancelleria si fosse amministrata dal Gran Protonotario.

La Cancelleria non pertanto, tenuta in que' tempi, sia dal Protonotario, sia dal Cancelliere, continuò nella prima sua destinazione fino a' giorni nostri: chè precedentemente al Normanno gli atti della curia del principe, essendo dati senz' alcun certo metodo da notari, da ufficiali o da semplici persone che eran presso di lui, e che lo seguivano ne'viaggi, che di continuo ei faceva per varie città di queste antiche provincie, spesso non venivano contrassegnati da alcuna firma di cancelliere o di chi ne facesse le veci.

Il Toppi scriveva che di Cancelleria sovrana del tempo de' Normanni e degli Svevi non altro c'era rimasto che alcuni fascicoli e carte sciolte, e pochi libretti di Federico del 1239. E perciò egli forte dolevasi che quasi tutte le memorie de' Normanni e degli Svevi fossero di qua sparite, e che forse i loro atti si fossero trasportati in Palermo, in Firenze ed in Ispagna (1): noi nol sapremmo di certo affermare. È comune fama però, che Carlo I. d'Angiò abbia voluto dileguare le memorie degli Svevi col far distruggere i loro Archivii palatini. Ma non sembrandoci che questo avvenimento meritasse molta fede, vorremmo piuttosto col Giannone tenere opinione che i Normanni e gli Svevi, non avendo avuta

(1) *De Origine Tribunalium.*

stabile dimora in qualche luogo capitale di questo reame, i loro Archivii, che nè pur fissi e stabili dovettero essere, si fossero dispersi con le frequenti devastazioni e saccheggiamenti, cui infelicemente furon soggette quelle città ove il sovrano a tempo recavasi per ragione o di guerra o di riordinamento governativo delle provincie.

Potrebbe per avventura taluno credere che que' due Archivii di regia Cancelleria normanna e sveva fossero rimasti in Sicilia e forse in Palermo, ove i Normanni ebbero più ferma sede. E pure è certissimo che nulla colà si ritrovi fuori di moltissime carte diplomatiche appartenenti a quelle case monastiche. Negli antichi Archivii pubblici di Palermo fin dal secolo passato le scritture di Cancelleria non salivan più alto de' tempi di Federico I. d'Aragona, e di là discendendo ad Alfonso I., tenevano delle lunghe e numerose interruzioni. Nè presentemente quel Grande Archivio contiene carte diplomatiche e proprie di Cancelleria del regno ché fossero più antiche del 1312.

Ma se noi non serbiamo registri di quelle due Cancellerie, che riguardar doveano da vicino l'amministrazione pubblica del reame, abbiamo però moltissimi diplomi non solo delle stesse Cancellerie, ma ancora di sei secoli innanzi lo stabilimento della monarchia. Sono cotesti diplomi quelli che spediti a favore de' corpi morali e delle persone particolari per concessioni o conferme di privilegi e di diritti, o appartengono ora al Grande Archivio, o vi pervennero e vi pervengono tut-

tora da monasteri soppressi. E perciò il nostro Archivio presentemente è ancor più dovizioso che quello della Regia Zecca all'età del Toppi, ove allora non altro de' Normanni e degli Svevi era rimasto, che que' pochi monumenti, che ora riuniti con le altre simili scritture di Regia Camera e di Real Cancelleria, si leggeranno qui appresso nelle corrispondenti loro tavole.

Vana adunque essendo ogni ricerca di carte originali di Cancelleria palatina o reale, e di pubblico Archivio nel nostro reame innanzi agli Angioini, dobbiamo riconoscere per primo Archivio di Cancelleria quello che abbiamo presentemente sotto il nome di Archivio della Regia Zecca, i cui registri incominciano con Carlo I. d'Angiò, che primo tra' nostri antichi sovrani stabilì sua sede e metropoli del regno in questa capitale, ove ei volle che fosse un Archivio, in cui si conservassero le scritture del governo.

Dopo la Cancelleria angioina non ci ha più alcun lamento a fare per dispersione generale di scritture, perciocchè gli atti di tutte le altre antiche Cancellerie sovrane succedonsi, or più or meno copiosamente, in continuata serie fino alla nostra età, sebbene avessero alquanto variato nelle loro attribuzioni, e nel modo della spedizione degli atti.

§ XXXVII.

Ordine e spartimento delle Scritture della Prima Sezione

Avendo innanzi diviso l'Ufficio di cui ci occupiamo in due Sezioni, parleremo ora dell'ordine e spartimento delle scritture comprese nella prima Sezione, riserbando di fare altrettanto per la seconda. Adunque tutte le carte diplomatiche della prima Sezione, essendo di più maniere, l'una dopo l'altra vengono a prender posto qui appresso in tante tavole, distribuite secondo l'ordine cronologico degli anni iniziali di ciascun ramo di esse.

Le su mentovate maniere di scritture sono le seguenti:

- I. Pergamene latine de' Monasteri soppressi.
- II. Carte diplomatiche dell'Archivio della Badia di Montevergine.
- III. Pergamene greche.
- IV. Pergamene latine trasmesse nel Grande Archivio dai Comuni.
- V. Cancelleria Normanna e Sveva.
- VI. Pergamene pervenute ultimamente in Archivio per mezzo della Cassa Ecclesiastica, appartenenti a' Monasteri e luoghi pii.
- VII. Carte diplomatiche della Regia Camera.
- VIII. Cancelleria Angioina.
- IX. Archivio Farnesiano—Carte diplomatiche Farnesiane e medicee in pergamena o in carta bambagina.

X. Appendice alle Pergamene Farnesiane — Scritture che non sono nè in pergamena, nè in carta bambagina.

XI. Sigilli di piombo e di cera delle pergamene e disposti per ordine cronologico.

Vogliamo qui notare che le scritture delle surriferite prime categorie, e per la qualità, e per gli autori di esse, e per l'obbietto e la forma differiscono essenzialmente dalle carte proprie ed originali di Cancelleria, qui compilate per rimanervi ad uso della medesima, e non ispedirsi altrove; quali sono quegli atti che raccolti ed uniti insieme diconsi *registri di Cancelleria*; e coteste differenze distinguonsi per tre capi essenziali. 1.° Per la *qualità*, stantechè sono esse nella parte maggiore strumenti stipulati dai notari; e nelle minore, diplomi di Cancelleria, dati da' cancellieri o segretarii del principe in via di spedizione fatta alla parte interessata; 2.° Per l'*obbietto*, perchè mirano tutte a diritti, privilegi, donazioni ed altro che riguarda particolari persone o corpi morali nelle speciali relazioni o tra loro o col governo civile ed ecclesiastico, e non per affari di stato generale e di pubblica amministrazione; 3.° Per la *forma*, chè sono in originali ed autentiche spedizioni o di Cancelleria, o di curia notariale, e con tutti gli adempimenti proprii e di Cancelleria e di curia.

Quantunque queste scritture non mirino direttamente alla generale amministrazione dello Stato, pure sono desse appunto quelle onde comunemente nella maggior

parte vennero compilati i codici diplomatici: chè in essi non molte trovansi di quelle della più interessante specie, la quale consiste in atti puramente governativi, senza riguardo ad affari particolari o a persone private.

In mezzo a tali scritture si rinvencono parimente sentenze ed atti giuridici di tribunali. E questi notevoli monumenti, che ti dan contezza dell' amministrazione della giustizia controversa, quando si tengono, come presso di noi, ordinati cronologicamente, ti somministrano notizie, spesso ignorate, precise e chiare del procedimento e dello stile giudiziario.

Nè poco giovamento ne ritrae la storia, segnatamente pel ramo ecclesiastico; chè provenendo esse da curie ed autorità ecclesiastiche, ti mostrano i diritti, i privilegi, le immunità, gli obblighi e tutt' altro che appartiene alle persone addette al culto divino, e nelle relazioni che esse e la Chiesa hanno avuto con lo Stato.

E qui per ultimo avvertiamo, che di tutte le materie di questa nostra Relazione o Guida, come la si vuol dire, si è dovuto fuggendo toccar di volo per la strettezza del tempo assegnatoci, in cui il presente qualsiasi lavoro è stato concepito, scritto e pubblicato. Trattandosi di argomento così vasto, qual' è quello che ci occupa, ognuno comprende, che si richiederebbero all' uopo spiegazioni assai più ampie, che noi incalzati dalla necessità di far presto non abbiám potuto offrire ai lettori del nostro libro. E di ciò, speriamo, ci sarà da essi tenuto conto, perchè non ci sia dato a grave

colpa, se monche sovente, nè piene talvolta, nè in tutto soddisfacenti, massime pei dotti, fossero per riuscire le nostre indicazioni riguardanti la sterminatissima mole di scritture molteplici e svariate, di cui tentammo ritrarre l'indole ed il carattere nelle numerose Tavole che sieguono, e che abbiamo riunite in queste pagine, non senza lungo studio e fatica non lieve. Che anzi ci è dolce cosa il poter qui pubblicamente dichiarare, che senza gli aiuti di taluni de' nostri più dotti e valorosi impiegati, ci sarebbe stato assai malagevole il menare innanzi quest'ultima parte del nostro libro, che comprende la serie delle surriferite Tabelle. Infatti dalle opere dell'illustre M. Baffi abbiamo tolto quanto ci ha di meglio appropriato al nostro argomento. Pel massimo numero poi delle Tavole della 2.^a Sezione del 2.^o Ufficio, ed anche per quelle del 6.^o ci sono tornati d'immenso profitto gli eruditi e coscienziosi manoscritti del solerte e laborioso Raffaele Batti, fratello del cav. Vincenzo, peritissimo di tali materie, del quale ci siamo pure giovati. Per le Tavole del 3.^o Ufficio siam debitori all'egregio e diligente V. Granata. Per le Tavole del 4.^o Ufficio esprimiamo la nostra riconoscenza al cav. de Laurentiis, esertissimo tra i più esperti archivisti. Per quelle poi del 5.^o Ufficio siam grati al cav. Seguino, di cui non sai se devi più lodare la bontà o la dottrina, o entrambe insieme. Ed infine un qualche soccorso ci è anche venuto dal chiaro professore di Paleografia e Diplomatica cav. Giordano.

TAVOLA VI.

PERGAMENE LATINE DE' MONASTERI SOPPRESSI

Le scritture de' monasteri soppressi, che pervennero nel Grande Archivio di Napoli, trovansi in esso distribuite secondo la loro natura e qualità. E perciò le carte diplomatiche, menzionate nella presente tavola, serbansi tra le altre simili nella Sala diplomatica; le scritture de' conti e le platee nell'ufficio della Finanza. Le antiche soppressioni de' monasteri furono: 1.° dei PP. Gesuiti nel 1767: 2.° de' Luoghi pii della Calabria Ulteriore, in seguito de' terremoti del 1783: 3.° di pochi monasteri nel 1799: 4.° di moltissimi nel tempo della francese dominazione.

Anno iniziale	Anno finale	Nomenclatura	Natura e qualità	Numero de' volumi o delle pergamene
703 o 748	1780	<i>Pergamene</i>	Scritture diplomatiche della stessa natura di quelle segnate nella tavola I.	Pergam. 29,463 in Vol. 347.
1131	1792	<i>Pergamene di curia ecclesiastica</i>	Le pergamene di curia ecclesiastica, cioè le pontificie e le episcopali, separate dalle precedenti, formano una serie distinta. Consistono esse in bolle ed in altri atti di quella curia, ed appartengono parimente alle case religiose sopresse.	Pergamene 2,614

OSSERVAZIONI

Le carte comprese nei 13 primi volumi, che formano la serie delle anteriori alla monarchia, cioè dal 703 o 748 al 1131, sono state pubblicate in 6 vol. intitolati: *Regii Neapolitani Archivi monumenta edita ac illustrata* 1845-1861.

Ci ha in quest'opera quanto mai di più antiche scritture si trova nel Grande Archivio, sieno diplomi, sieno bolle, sieno istrumenti notareschi, che, illustrando la storia civile e la cronologia de' vari tempi, dal IX secolo fino ai primi anni del XII. ti conducono a mano a mano per moltissimi paesi e città cospicue di queste provincie, quando vi regnavano alla lor volta imperatori di oriente, duchi di Napoli, di Gaeta, di Amalfi, principi longobardi di Benevento, Salerno, Capua, e principi e conti normanni.

Il sesto ed ultimo volume, uscito a luce nell'anno 1861, ti presenta sobrie note che illustrano i luoghi più difficili del testo, un indice anche in latino di materie e di nomi compresi nel V. e nel VI. volume, ed un fac-simile d'un intero diploma del 1060 di Riccardo principe di Capua, scritto a lettere *capitali*; rarissimo esempio di tali caratteri nei diplomi del secolo XI. ed unico in tutta la serie delle carte diplomatiche latine e greche del Grande Archivio.

Standosi alle sole note cronologiche segnate nella prima carta di questa serie, potrebbe l'atto riferirsi o a Gisulfo 1.° ed essere del 703, o a Gisulfo 2.° ed appartenere al 748.

Il dotto scrittore del *Codice diplomatico longobardo*, C. Troya, inclina a credere che il diploma sia del 2.° Gisulfo, e perciò dell'anno 748.

TAVOLA VII.

CARTE DIPLOMATICHE DELL'ARCHIVIO DELLA BADIA DI MONTEVERGINI

Anno iniziale	Anno finale	Nomenclatura	Natura e qualità	N.° de' vol. e delle pergamene	Indici e repertorii
Sec. IX	Sec. XIX	<i>Pergamene latine</i>	Collezione di carte speciali di questa Badia della stessa qualità di quelle degli altri monasteri detti innanzi. È notevole che oltre di molti diplomi reali e delle bolle pontificie, ci ha più migliaia d'istrumenti, ove sono inseriti diplomi, editi ed ordini regii, che riguardano ordinamenti governativi intorno all'amministrazione del regno, e notizie svariatissime di storia generale del reame, e specialmente de' paesi soggetti alla Badia.	Pergamene 12,000 in vol. 127	<i>Theorica sive regestum et epitome scripturarum 1714-1716 vol. 2.</i> Due tavole per ordine alfabetico de' paesi a' quali hanno relazione le scritture. Vol. moderno contenente altro indice generale. Volumi 4 d'indici generali di tutte le scritture di questo Archivio del 1750. Una copia de' precedenti 4 volumi non intera, parimente in 4 volumi, che trovasi nel Grande Archivio.

OSSERVAZIONI

(Vedi quello che sta detto innanzi alla pagina 145-150)

TAVOLA VIII.

PERGAMENE GRECHE

Le carte diplomatiche qui sotto notate sono o in originali pergamene, o in copie: le prime trovansi nel Grande Archivio, le seconde son tratte dagli originali de' tre Archivi di Montecassino, Cava e Montevergine. Questa pregiatissima raccolta vale a dimostrare in quali paesi di queste nostre meridionali provincie, e per quanto tempo fu parlata e fu scritta la lingua greca, e quali usanze e leggi vi ebbero forza.

Anno iniziale	Anno finale	Nomenclatura	Natura e qualità	Numero de' volumi o delle pergamene
885	1304	<i>Pergamene greche</i>	Diplomi dati dagl'imperatori d'Oriente, da' protospatarii, antipati, primicerii, patrizii imperiali, catapani, ecc., dai conti e duchi normanni, dai re normanni, svevi, ed angioini. Contengono donazioni, concessioni, permutazioni, vendite, confinazioni, divisioni di fondi, sentenze di magistrato, bolle episcopali, costituzioni di confraternite, capitoli matrimoniali, e generalmente tutti quegli atti di curia civile, ecclesiastica e notariale che trovansi tra le scritture de' monasteri e delle badie.	326

OSSERVAZIONI

Non trovandosi in queste scritture alcuna carta greca della Ducea napoletana, nè altra scrittura greca de' nostri greci paesi, nè prima nè dopo l'anno 885, da cui comincia la nostra serie de' greci monumenti; e non essendosi ancor fatto chiaro abbastanza da tutti gli scrittori diplomatici e storici, che toccarono di queste materie, e che andarono ricogliendo di qua e di là greci diplomi e notizie sull'Ellenismo di queste provincie, in qual tempo si fosse quivi estinto l'uso della scrittura e del linguaggio greco; nè lume maggiore potendo noi ritrarre da su mentovati e da altri scrittori per quanto tempo fosse durato negli stessi greci paesi l'uso del greco, è stato mestieri perciò di andare adunando quante mai notizie di monumenti, e carte diplomatiche ci sia venuto fatto d'aver per le mani, che appartengono unicamente alle nostre provincie. E tutto questo s'è adoperato nel fine di compilare un *Codice diplomatico italo-greco*, che riguardi solamente que' luoghi ove fu parlato e scritto il greco.

La presente tavola ti fa manifesto il numero de' soli diplomi ed istrumenti

greci de' nostri Archivii, non già de' monumenti editi da noi raccolti fino al presente da varie opere; lavoro lungo e difficile non ancora compiuto.

L'ultima pergamena greca dell'anno 1304, segnato qui nella 2.^a *colonna*, è la più recente delle 47 pergamene, che erano di proprietà del professore di Diplomatica Michele Baffi, e che tutte da lui furono cedute al Grande Archivio.

E però tra varie carte greche dell'Archivio, nelle quali non ci è scritto l'anno, nè questo si è ancora determinato, potrebbe ritrovarsi altro documento posteriore al 1304: il che addimostrerebbe d'essersi continuato il grecismo oltre a quella età nel paese cui la scrittura appartenesse.

Innanzi tratto però fa mestieri qui notare che que' tre greci diplomi, i quali serbansi in Archivio, dati nella metà del Secolo XV, cioè fuori il termine del primo ed antico nostro grecismo, dall'imperatore d'oriente Giovanni Paleologo, e da' suoi fratelli Teodoro e Demetrio, segnati con le loro firme in colore di minio, secondo lo stile della orientale Cancelleria, non si sono, quale esotica merce, annoverati in questa nostra serie di greche scritture e solo appartenenti a queste nostre greche contrade. Così fatti monumenti possono essere subbietto de' nostri studii, e valere a fare in qualche maniera manifeste le relazioni di quella favella e di quel carattere con la indigena nostra lingua e favella greca.

Tutte le surriferite pergamene poi, com'è detto nella pagina 112, furono pubblicate nel 1865 in un grosso volume in 4.^o dal Soprintendente Generale degli Archivii FRANCESCO TRINCERA.

TAVOLA IX.

PERGAMENE LATINE TRASMESSE NEL GRANDE ARCHIVIO
DAI COMUNI

Oltre delle pergamene de' monasteri soppressi, notate nella tavola II, ci è questa grande raccolta di carte diplomatiche che si son ricevute in Archivio dagli Intendenti, e che ora si seguitano a ricevere dai Prefetti e dalla Cassa Ecclesiastica.

Anno iniziale	Anno finale	Luogo della provenienza delle pergamene	Nomenclatura	Natura e qualità	Numero delle pergam.
1020	1565	Capua	<i>Pergamene trasmesse dai comuni</i>	Sono dello stesso genere delle pergamene de' monasteri soppressi ordinati qui di rincontro e de' paesi vicini.	3382
1082	1760	Matera			
1096	1267	Venosa			
1187	1704	Gaeta			
1200	1600	Potenza			
1200	1400	Tremiti			
1202	1277	Amalfi			
1234	1481	Tricarico			
1278	1700	Catanzaro			
1298	1726	Gallipoli			
1300	1600	Castellaneta e			
		Laterza			
1300	1600	Calabria			
1300	1600	Roccamandara			
1300	1600	Cotrone			
1300	1800	Aversa			
1326	1651	Cerreto			
1374	1599	Campagna			
1381	1806	Lecce			
1391	1700	Acquaviva			
1400	1600	Barletta			
1507	1611	Miglionico			
1537	1758	Carbonara			
1537	1758	Saponara			
1589	—	S. Giov. Rotondo			
1590	1683	Grottaglie			
1630	1687	Tursi			
1653	1728	Montescaglioso			

OSSERVAZIONI

Tali pergamene si cominciarono a ricevere in forza di ministeriale officio del 26 Agosto 1847, diretto dal dismesso Ministero dell'Interno agl'Intendenti delle provincie; e si seguitano ora a ricevere per effetto di novelle e replicate premure della Direzione Generale, alla quale è riserbata quest'opera pietosa di salvare dal naufragio del tempo le altre innumerevoli pergamene delle Amministrazioni e de' Luoghi pii, quando ne fosse bisogno.

Con questo provvedimento si è procurato di mettere in esecuzione quanto è prescritto dalla legge organica del 1818, perchè si conservassero nel Grande

Archivio tutti gli atti di pubblica amministrazione, tra' quali van comprese separatamente le carte diplomatiche di ogni genere, appartenenti ad Amministrazioni e Luoghi pii, che consistono in diplomi ed istrumenti in pergamena, in bolle di curia ecclesiastica ed in sentenze ed atti di magistrato, fino a tutto il passato secolo.

In tal guisa grande vantaggio si arreca alle Amministrazioni municipali, non che alle particolari persone cui abbisognano le copie degli originali qui depositati, che per la difficoltà degli antichi caratteri malagevolmente potrebbero essere interpretati fuori di questo Stabilimento. E così per via di cambi degli originali qui pervenuti dai comuni, con le copie che se ne darebbero dall' Archivio, e gratis per disposizione di legge organica, si conoscerebbe ciò che contiensi in questi atti, ora del tutto ignorati, e se ne trarrebbero legali spedizioni per difesa de' diritti e privilegi municipali, ove mai occorressero.

Le carte diplomatiche di Gallipoli, e quelle di Lecce, trovansi notate tra i codici, perchè legate in separati volumi.

Il numero di queste carte è giunto fino ad oggi a parecchie migliaia, fuori di quelle poche precedenti la monarchia, che sono già state pubblicate nell'opera de' *Monumenti editi del Grande Archivio*, della quale s'è parlato innanzi.

Questa scrittura richiede un repertorio, ed un indice di materie, di luoghi e di persone; e già si lavora per compilarlo.

TAVOLA X.

CANCELLERIA NORMANNA E SVEVA

Anno iniziale	Anno finale	Nomenclatura	Natura e qualità	Indici e repertorii
1130	1194	<i>Carte sciolte normanne</i>	Sono quelle indicate nelle precedenti tavole alle quali stanno unite in continuate serie ¹⁾ .	
1195	1266	<i>Carte sciolte sveve</i>		
1239	1240	<i>Registro dell'imperatore Federico II. svevo.</i>	Frammento di registro di 114 pagine in bambagina ²⁾ . Contiene <i>mandati</i> o sia ordinamenti e commissioni spedite a nome di questo nostro sovrano ai giustizieri e camerarii, e ad altri ufficiali del governo, e specialmente a quegli agenti del fisco incaricati di riscuotere le imposte. I quali mandati trattano di varie materie di pubblica amministrazione, e soprattutto di quelle appartenenti all'azienda, ai feudi, ed alle università.	Indice e repertorio corrispondente con questo titolo: <i>Repertorium primum ex unico rege- sto imperatoris Federici II. de anno 1239 quod incipit a fol... et finit fol..., et conservatur in Arca... lit... existente in Archivo Magnae Regiae Curiae Siciliae neapolitanae ab utriusque iuris doctore Sigismundo Sicula eiusdem regis Archivi Archivario neapolitani proprio labore et expensis de novo in hac forma redactum, cum Indice Familiarum in principio et terrarum in fine, cum alio Indice obsidum Paduae in anno Domini 1686</i> ³⁾ .

OSSERVAZIONI

¹⁾ Con le moltissime carte monastiche annoverate nelle tavole precedenti si può riempire in qualche modo quel grande e spiacevole vuoto, che ci si presenta nel lungo periodo normanno e svevo nelle più interessanti scritture di Cancelleria intorno alla pubblica amministrazione dello Stato.

²⁾ Quest' unico e piccolo avanzo della Cancelleria sveva venne ancor pubblicato nel 1786, unitamente alle costituzioni di Federico, da Gaetano Carcani, che fu direttore della stamperia reale.

³⁾ Non solo questo repertorio ed indice, ma tutti gli altri antichi indici e repertorii, ed in questa e nelle più pregevoli scritture d'archivio, furono com-

pilati ne' secoli passati unicamente nel fine di agevolare le ricerche nell'utile del fisco, e subordinatamente delle università e de' baroni, ma sempre nelle relazioni che costoro potevano avere con la finanza: e per conseguente non altro si trova in sì fatti indirizzi che un informe adunamento di nudi nomi di paesi, di feudi e feudatarii, e niente altro, come si può vedere dal titolo del repertorio del Sicola.

Fin dagli esordii del secolo che corre alla languida memoria delle cadute vecchie istituzioni, ed all'ombra fuggevole delle cadenti, mentre sorgevano nuove leggi, usi e bisogni nuovi, la storia civile e politica de' popoli addimandava ed addimanda tuttora una cotal guida che cammini col secolo. Ed egli è perciò addivenuto che i nuovi indici e repertorii di questa e delle altre scritture di Cancelleria reale massimamente, che si son compilati e che si vanno tuttodi compilando nel Grande Archivio, fan cenno principalmente alle materie storiche di qualunque natura esse sieno, senza il cui conoscimento invano si aspira alla gloria non comune di esperto archivista, di veridico narratore de' fatti, e d' indagatore accurato e diligente delle remote cagioni degli avvenimenti.

TAVOLA XI.

PERGAMENE PERVENUTE ULTIMAMENTE IN ARCHIVIO PER MEZZO DELLA
CASSA ECCLESIASTICA APPARTENENTI AI QUI SOTTO NOTATI MONASTERI
E LUOGHI PII.

Anno iniziale	Anno finale	Qualità	Provenienza	Numero
1202	1797	Atti privati ¹⁾	Monasteri della Provincia di Bari	255
1229	1751	Atti privati ²⁾	Monastero de' Gerosolimitani di Penne	196 pergamene
1234	1481	Atti privati	Monastero delle Clarisse di Tricarico	42
1266	1701	Atti privati	Monastero di S. Caterina in Solmona	211
1267	1499	Diplomi ed atti privati ³⁾	Monastero della SS. Trinità di Venosa e S. Antonio di Padova di Tricarico	2
1236	1651	Atti privati	Monastero delle Clarisse di Cerreto	91
1359	1493	Atti privati	Monastero delle Benedettine di Diana	11
1374	1599	Atti privati ⁴⁾	Monastero delle Benedettine di Campagna	89 pergamene
1391	1700	Atti privati ⁵⁾	Monastero delle Benedettine di Acquaviva	146

OSSERVAZIONI

La immissione delle svariate e molteplici scritte che in questi ultimi anni per mezzo della Cassa Ecclesiastica sono pervenute nel G. Archivio di Napoli, mentre da un lato ne hanno immensamente accresciuta la ricchezza storica, dall'altro hanno prestato e prestano grandissimo vantaggio alle lezioni di Paleografia e Diplomatica che vi si dettano. Ed in vero la diversa forma de' caratteri, le loro innumerevoli abbreviature, congiunzioni ed inserzioni, i varii inchiostri adoperati nel vergarli, le cifre, le sigle, che formano i caratteri estrinseci de' diplomi e che sono l'obbietto della Paleografia, trovansi in sì gran numero nelle indicate scritte, che gli studiosi confrontandole con le altre carte diplomatiche, che in gran copia rinvengono nella Sala Diplomatica del summenzionato Stabilimento, ne traggono un utile positivo per completare i loro corsi di Paleografia. Relativamente poi allo stile, alle intitolazioni, alle formole iniziali e finali, alle date topiche e cronologiche, alle signature e controsignature, ai monogrammi, alle indizioni che formano l'obbietto proprio della Diplomatica, non è a dire quanto le ripetute scritte contribuiscano a rendere più proficuo lo studio della Diplomatica. Arroggi che siffatto studio tendendo ad illustrare gli svariatissimi rami dell'umano sapere, e segnatamente la storia, la cronologia, la geografia e la topografia, anche sotto questo rapporto, gli studiosi che frequentano la cattedra di Paleografia e Diplomatica, che reggesi nel G. Archivio di Napoli, con immensa loro soddisfazione veggono che tanti punti controversi

Anno iniziale	Anno finale	Qualità	Provenienza	Numero
1408	Secolo XVIII	Atti privati	Monastero di S. Chiara nel Comune di Pescina	Pergamene 205 — Piccoli fascicoli di carte 37
1440	1790	Atti privati ⁶⁾	Monastero de' Minori Osservanti di Teramo	43
1537	1758	Atti privati ⁷⁾	Monastero delle Cisterciensi di Saponara	52 pergamene ed una carta linea
1546	1692	Atti riguardanti lo stato patrimoniale della Collegiata ⁸⁾	Collegiata di Stilo	27
1554	1645	Atti privati	Monastero delle Carmelitane di Putignano	Pergam. 9
1589	1589	Strumento di compravendita	Monastero delle Clarisse di S. Giovanni Rotondo	1
1590	1683	Atti privati	Monastero delle Clarisse di Grottaglie	36
1630	1687	Atti privati ⁹⁾	Monastero delle Clarisse di Tursi	21
1659	1731	Assensi regii ¹⁰⁾	Monastero delle Benedettine di S. Patrizia in Napoli	10

relativi alle menzionate discipline, ricevono quella luce che per lo innanzi aver non potevano per la mancanza di quei documenti, che oggi felicemente pervenuti nel G. Archivio trovansi qui alloggiati nella Sala Diplomatica a decoro sì dello Stabilimento, come della scienza e dell'erudizione.

¹⁾ Vi si comprendono pure atti di disciplina chiesastica e pochi diplomi di nobiltà e privilegi.

²⁾ Fra queste scritture ve ne sono alcune che possono interessare la storia del soprascritto pio luogo. Esse sono nove bolle pontificie, una delle quali firmata da 12 Vescovi e quattro Diplomi di Re Roberto del 1328, di Giovanna 1^a del 1344 e di Lodovico e Giovanna del 1358.

³⁾ Sono due pergamene, delle quali la prima appartiene al Monastero della SS.^a Trinità di Venosa e comprende due antichi diplomi, uno di Ruggiero Duca del 1096 e l'altro di Re Guglielmo del 1189; la seconda appartiene al Monastero di S. Antonio di Padova di Tricarico, e riguarda un annuo canone da pagarsi dal medesimo.

⁴⁾ Vi si notano due diplomi, uno di Re Alfonso d'Aragona del 1442 e l'altro del Vicerè Pietro di Toledo del 1534 sottoscritti di proprio pugno.

⁵⁾ Vi si nota un Diploma della Regina Giovanna 2^a del 1466 che ha per oggetto la nomina di un notaio. Offrono poi tutte un pregio particolare per la illustrazione de' luoghi in cui furono date.

⁶⁾ Vi si osservano due bolle pontificie che potrebbero servire ad una monografia della controscritta città.

⁷⁾ Vi si nota una carta linea del 1686 detta Lettera Regia e sottoscritta dal Vicerè di Napoli Conte di Olivares.

⁸⁾ Le mentovate scritture offrono una importanza speciale, perchè riunite ai documenti e alle memorie non comuni relative a Stilo, che conservansi nel G. Archivio di Napoli, formano il compimento delle patrie storie di Calabria. Possono anche dar molta luce sulla topografia di quei luoghi.

⁹⁾ Hanno qualche interesse per la topografia di quei luoghi e per la storia delle famiglie di Tursi, che avevano relazione con quel Monistero.

¹⁰⁾ I soprascritti assensi regi riguardano le compre d'impieghi e le obbligazioni de' feudali fatte dagli eredi del Duca di Malvito e dalle Università di Portici e di Secondigliano.

TAVOLA XII.

CARTE DIPLOMATICHE DELLA REGIA CAMERA

Il vasto Archivio della Regia Camera della Sommaria distribuito, secondo i diversi rami delle sue scritture, in vari uffizii del Grande Archivio, tiene separatamente le carte diplomatiche qui indicate: le quali, in conformità della giurisdizione di questo tribunale, riguardano l'ordinamento economico della finanza pubblica, e per conseguente delle università o sia de' comuni, del baronaggio e della feudalità.

Anno iniziale	Anno finale	Nomenclatura	Natura e qualità	Numero de' volumi
1267	1726	<i>Pergamene di Regia Camera</i>	Diplomi, ed altri atti di Cancelleria sovrana, di curia ecclesiastica, giudiziaria e notariale, presentati in Regia Camera dalle parti interessate, o colà spediti dalle Autorità governative per dar corso agli affari civili intorno al patrimonio fiscale, o ai diritti delle parti interessate riguardo ad esso.	25
1436	1783	<i>Lettere regie</i>	Ordinamenti sovrani relativamente agli stessi affari camerali, espressi in lettere o mandati de' sovrani aragonesi, de' re spagnuoli e de' loro vicerè, sottoscritti di proprio loro pugno, e diretti alla Regia Camera.	15
1342	1509	<i>Liber rubeus</i>	Libro detto rosso a cagione de' titoli de' capitoli scritti con questo colore, ed intitolato: <i>Copia libri rubei Privilegiorum magnae Camerae Regiae Siciliae Justitiae Regni Neapolis</i> . Contiene lettere regie dirette ai maestri razionali per conti ed affari di dogana e di gabelle, per la disciplina degli scrivani, per materie riguardanti le monete, le tariffe, e per tutt'altro che appartenesse al buon regolamento, ed agli svariati servigi della regia zecca.	1

OSSERVAZIONI

Tutte le pergamene, disposte con esatto ordine cronologico, sono legate in volumi con coperture in vitellino. La Direzione Generale intende a provvederle, perchè esse ne mancano di un repertorio ed un indice ripartito di materie, di luoghi e di persone.

TAVOLA XIII.

ANCELLERIA ANGIOINA

Gli atti compilati in questa suprema curia, detta comunemente Archivio della Regia Zecca, sono distinti per sommi capi, ed ordinati nelle poche e generali categorie, qui sotto annoverate coi nomi: — 1.° di *Registri angioini, Cedolati e Conti di tesoreria*. — 2.° di *Arche*. — 3.° di *Fascicoli e lettere regie*.

Nomenclatura, qualità ed elenco de' registri angioini

Indici e repertorii

I *Registri angioini* consistenti in 378 grossi volumi in pergamena, contengono atti svariati riguardanti la pubblica e suprema amministrazione dello Stato, non solo nell'interno del reame, ma nelle più lontane relazioni con l'estero, come si dimostra appresso nelle Osservazioni. Essi portano scritto nel dosso l'anno ed il nome di quel sovrano sotto di cui furono compilati gli atti che vi sono trascritti, e che furono spediti dal *Cancelliere* o *Protonotario* del regno ai *Giustizieri* e ad altri pubblici uffiziali per tutte le provincie del Napolitano.

Tra questi *registri angioini* vengono annoverate due altre maniere di scritture, l'una specialmente denominata *conto de' tesorierti*, l'altra *cedolati*.

Di tutti e tre questi diversi ordini di carte diamo qui l'elenco, la cui 1.ª colonna indica il numero d'ordine de' registri, come trovansi presentemente disposti; la 2.ª colonna il titolo che sta nel dosso del volume, e che comprende il nome del sovrano, l'anno del registro, e la lettera dell'alfabeto, onde usavasi nell'archivio della Regia Zecca distinguere i volumi tra essi.

CAROLUS I.

Numero d'ordine	Titolo del registro		Numero d'ordine	Titolo del registro	
1	1268	A	10	1271	B
2	id.	O	11	id.	C
3	1269	A	12	id.	—
4	id.	B	13	1272	A
5	id.	C	14	id.	B
6	id.	D	15	id.	C
7	id. Liber donationum		16	id.	E
8	1270	B	17	id. xv. indic.	
9	id.	C	18	1273	A

REPERTORII
DI SIGISMONDO SICOLA.

Repertorium secundum ex nonnullis Regestis existentibus in Archivio Magnae Regiae Curiae Syclae Neap. cum Indice familiarum in principio et terrarum in fine, ab U. J. Doctore Sigismundo Sicola, eiusdem Regii Archivii Archivario, propriis expensis, industria et labore desumptum, ac in hac forma redactum anno domini 1686.

Repertorium Regis Caroli Secundi.

Idem Regis Roberti.

Idem Caroli Illustris.

Idem Reginae Johannaec secundae.

Idem Regis Caroli III.

Idem Reginae Johannaec secundae.

Idem Ex Regestis amissis in aliis prioribus.

Supplementum ad Repertorium Caroli Primi.

Idem ad Repertorium Caroli Primi et Secundi.

Idem ad Repertorium Roberti.

Idem ad Reperto-

Numero d'ordine	Titolo del registro		Numero d'ordine	Titolo del registro		Indici e repertorii	
19	1274	B	35	1279	B	<i>rium Roberti et Caroli Illustris.</i> Idem ad Repertorium Johannaë Primae. Idem ad Repertorium Caroli Tertii. Idem ad Repertorium Ladislai. Idem ad Repertorium Johannaë secundae. Repertorium nonnullarum terrarum particularium. Index familiarum particularium a littera A ad S. Nomina propria omnium illorum qui in regalibus Regestris, et in hoc opere distincte continentur de illustrissima progenie de Aquino, ordine alfabetico exarata, etc. Repertorium Monasteriorum Tom. I et II, ubi de omnibus Monasteriis Regni Neapolis, restauratum ab utroque iuris doctore Canonico Neap. Eccles. D. Honuphrio Sicola Archivario Regiæ Siciliae ex speciali concessione suae Catholicae Majestatis Caroli Tertii, anno 1710, 2 Augusti, et posito in possessione sub die IV Martii, 1711. REPERTORIUM DEL BORRELLI. Repertorium universale familiarum et terrarum existentium in Regestris Reali Archivi magnae regiae	
20	id.	B	36	1279 e 1280	A		
21	id.	B	37	id.	B		
22	1275	A	38	1280	A		
23	id.	B	39	id.	B		
24	id.	C	40	id.	C		
25	1276	A	41	1281	A		
26	id.	B	42	id.	B		
27	1276 e 1277	A	43	1282	A		
28	1277	F	44	id.	B		
29	1278	A	45	1283	A		
30	id.	B	46	id.	E		
31	id.	D	47	1284	A		
32	id.	D	48	id.	B		
33	1278 e 1279	H	49	id.	C		
34	1279	A					
CAROLUS II.							
50	1288	C (E)	75	1294 e 1295	K		
51	1289 e 1290	A	76	1295	B		
52	1290	D	77	id.	D		
53	1291	—	78	id.	E		
54	id.	A	79	id.	F		
55	id.	A	80	1295 e 1296	V (A)		
56	id.	A	81	1296	A		
57	1291 e 1292	A	82	id.	B		
58	id.	A	83	id.	C		
59	id.	C	84	id.	D		
60	1292	C	85	id.	E		
61	1292 e 1293	A	86	id.	F		
62	id.	B	87	id.	G		
63	1293 e 1294	A	88	1297	A		
64	1294	A	89	1297 e 1298	X		
65	id.	C	90	1298	A		
66	id.	C	91	id.	B		
67	id.	E	92	id.	B		
68	id.	F	93	id.	C		
69	id.	I	94	id.	D		
70	id.	M	95	1298 e 1299	—		
71	id.	M	96	1299	A		
72	id.	—	97	id.	B		
73	1294 e 1295	A	98	id.	B		
74	id.	B	99	id.	D		

Numero d'ordine	Titolo del registro		Numero d'ordine	Titolo del registro		Indici e repertorii
100	1299	—	141	1304 e 1305	D	<i>Curiae Syclae neap. transcriptum a consimili olim confecto a quondam Reverendo Carolo Burrello Cleric. min. penes Reg. Cons. D. Blasium Altimare propriis expensis ac labore U. J. D. ris Sigismundi Sicilia ejusdem Regii Archivi Archivarii in hanc formam redactum, Neap. anno Domini 1706.</i> Idem, tomus secundus.
101	1299 e 1300	C	142	id.	E	
102	1300	A	143	id.	F	
103	id.	B	144	id.	X	
104	id.	C	145	1305	A	
105	id.	X	146	id.	B	
106	1300 e 1301	A	147	id.	B	
107	1301	B	148	id.	C	
108	id.	C	149	id.	D	
109	id.	D	150	id.	E	
110	id.	E	151	id.	F	
111	id.	F	152	id.	G	
112	id.	G	153	1305 e 1306	B	
113	id.	I	154	id.	C	
114	id.	—	155	id.	D	
115	id.	—	156	1306	A	
116	id.	—	157	id.	B	REPERTORII DI MICHELE ANGELO CHIARITO. 1. <i>Repertorium primum ab anno 1268 ad 1269 confectum ab Angelo Chiarito propriis expensis, sumptibus ac labore, anno domini 1762.</i> 2. <i>Repertorium secundum ab anno 1270 ad 1272, ab Angelo Chiarito, anno domini 1763.</i> 3. <i>Repertorium tertium ab anno 1273 ad 1280 ab Angelo Chiarito, anno domini 1763.</i> 4. <i>Repertorium quartum ab anno 1280 ad 1284, ab Angelo Chiarito.</i> 5. <i>Index familiarum ex Regestis Regis Caroli Primi, che è di guida ai detti quattro repertorii.</i>
117	id.	—	158	id.	C	
118	id.	—	159	id.	D	
119	1301 e 1302	A	160	id.	E	
120	id.	B	161	id.	F	
121	1302	A	162	id.	H	
122	id.	C	163	id.	I	
123	id.	C	164	1306 e 1307	D	
124	id.	D	165	1307	A	
125	id.	E	166	id.	B	
126	id.	F	167	id.	—	
127	id.	X	168	1307 e 1308	—	
128	id. Liber expensarum	—	169	1308	B	
129	1302 e 1303	B	170	id.	C	
130	1303	A	171	id.	D	
131	id.	D	172	1308 e 1309	A	
132	1303 e 1304	B	173	id.	B	
133	1304	A	174	id.	C	
134	id.	B	175	id.	—	
135	id.	C	176	id.	—	
136	id.	D	177	—	A	
137	id.	E	178	—	B	
138	id.	F	179	—	C	
139	1304 e 1305	A	180	1309	A	
140	id.	B	181	id.	B	
ROBERTUS						
182	1306 e 1307	C	184	1309	E	
183	id.	—	185	id.	G	

Numero d'ordine	Titolo del registro		Numero d'ordine	Titolo del registro		Indici e repertorii
186	1309	H	233	1335	C.	<i>Spogli di Registri scritti dal Chiarito.</i>
187	id.	I	234	id.	D	
188	1310	C	235	id.	X	
189	1311	O	236	1335 e 1336	A	
190	1311 e 1312	X	237	1336	B	
191	1312 e 1313	A	238	id.	E	
192	1313	A	239	1336 e 1337	C	
193	1314	C	240	id.	D	
194	1315	A	241	id.	E	
195	id.	B	242	1337	A	
196	1315 e 1316	E	243	id.	X	
197	1316	B	244	1337 e 1338	A	
198	id.	E	245	id.	—	
199	1317	B	246	1338	M	
200	id.	C	247	id.	X	
201	1317 e 1318	A	248	1338 e 1339	A	
202	1318	F	249	id.	B	
203	1324	C	250	id.	C	
204	id.	—	251	id.	D	
205	1324 e 1325	A	252	1339 e 1340	B	
206	id.	C	253	id.	C	
207	1325	F	254	1340	A	
208	1325 e 1326	C	255	id.	X	
209	1326	C	256	id.	—	
210	id.	—	257	1340 e 1341	C	
211	1327	C	258	1341 e 1342	B	
212	1327 e 1328	A	259	id.	C	
213	id.	B	260	1342	F	
214	1328	A	261	—	A	
215	1329	A	262	—	B	
216	id.	B	263	—	C	
217	id.	D	264	—	D	
218	id.	E	265	—	E	
219	id.	F	266	Carolus illustris		
220	1329 e 1330	B		1308	F	
221	1330	A	267	id.	G	
222	id.	C	268	1309	B	
223	1331 e 1332	A	269	id.	C	
224	1332	B	270	Carolus dux Calabriae	F	
225	id.	—		Carolus illustris		
226	1332 e 1334	A	271	1309 e 1310	E	
227	id.	B	272	1310	A	
228	id.	C	273	1314	A	
229	id.	D	274	1318	A	
230	1334 e 1335	A	275	id.	D	
231	id.	E	276	id.	E	
232	1335	A				

Repertorium sive Index alfabeticus familiarum illustrium et nobilium Civitatis et Regni Neapolis sumptus ab Archivio Regiae Siciliae, antequam fuisset expilatum in tumultu Principis Macchiae, confectus ab Equite Neapolitano Sedilis Portus... Grifum (sic) etc.

Numero d'ordine	Titolo del registro		Numero d'ordine	Titolo del registro		Indici e repertorii
277	1318	E	294	1321 e 1322	D	
278	1319	A	295	1322	A	
279	id.	C	296	id.	B	
280	id.	E	297	id.	F	
281	id.	s.l.	298	id.	—	
282	1319 e 1320	B	299	id.	—	
283	id.	C	300	id.	—	
284	1320	C	301	1322 e 1323	A	
285	id.	—	302	id.	B	
286	1320 e 1321	A	303	1323	B	
287	id.	C	304	1323 e 1324	C	
288	1321	A	305	id.	C	
289	id.	B	306	1324	A	
290	id.	D	307	id.	B	
291	id.	—	308	1326	B	
292	1321	—	309	1327	A	
293	1321 e 1322	A				
JOHANNA I.						
310	1343	F	323	1344 e 1345	B	
311	id.	G	324	1345	A	
312	id.	H	325	id.	B	
313	1343 e 1344	A	326	1345 e 1346 Lu-		
314	id.	B	327	dovicus et Joh.	A	
315	id.	C	328	1345, e 1346 Joh.	C	
316	id.	D	329	1346	A	
317	1343 e 1344	E	330	id.	B	
318	id.	F	331	1346	C	
319	1343 1344 1345	B	332	id.	D	
320	1344 Aymericus	A	333	—	A	
321	id.	B	334	1348 Ludov. et Joh.	A	
322	1344 e 1345	A	335	1352 Ludov. et Joh.	F	
CAROLUS III.						
336	1381	F	338	1384	F	
337	1382 e 1383	—				
LADISLAUS						
339	1390	A	341	1392 e 1398	B	
340	id.	B	342	1398 e 1399	—	

Numero d'ordine	Titolo del registro		Numero d'ordine	Titolo del registro		Indici e repertorii
343	1400	A	347	1407	B	
344	id.	B	348	1409	—	
345	1404	—	349	1410	—	
346	id.	—				
JOHANNA II.						
350	1415	B	353	1423	B	
351	1417	—	354	id.	—	
352	1419	—				
RATIO THESAURARIORUM						
<p>I conti de' tesorieri, che formano parte degli stessi registri della Regia Zecca, furono compilati sotto la direzione de' <i>Maestri Razionali</i>.</p>						
355	Robertus 1313	B	365	1326	B	
356	id. 1316	E	366	Robertus 1327	Q	
357	id. 1317	A	367	1329	G	
358	id. 1318	B	368	1331	X	
359	1319	—	369	id.	—	
360	Car. Illustris 1320	C	370	1331 e 1332	—	
361	id.	X	371	Robertus	—	
362	id.	—	372	1335	—	
363	Robertus 1324	D	373	1337	—	
364	Car. illustr. 1326	A				
CEDULARIA						
<p>Registri ove si hanno le norme per la esazione delle imposte, e vi si spiega la ragione e l'ordinamento di tutte le tasse sulle persone, che eseguvansi per mezzo delle <i>Collette</i>, a ragione dell'arte o mestiere che si esercitava.</p>						
374	Cedularia diversa 1316	A	377	Cedularia Johanae II 1415	X	
375	Ced. diver. 1328	—	378	Cedularia 1418	—	
376	Ced. diver. 1331	X				

Anno iniziale	Anno finale	Nomenclatura	Natura e qualità	Indici e repertorii
1266	1436	<i>Carte sciolte angioine</i>	Sono diplomi spediti da questa Cancelleria in pergamena, e compresi tra le carte diplomatiche notate nelle precedenti tavole.	
1266	1608	<i>Arche</i>	Atti della Curia angioina scritti su pergamena intorno ad affari fiscali, che si adoperavano nelle provincie dai Giustizieri, Portulani, Segreti, Massari, Procuratori della Curia, Gabelloiti, Prefetti delle Saline, ed altri regii uffiziali, in seguito di ordini, detti allora <i>mandati regii</i> che erano a costoro spediti dalla magna curia de' maestri razionali. E questi atti di esecuzione compilavansi sopra luogo dai notari in forma pubblica, ed erano di là spediti in Napoli nella curia regia.	
1268	1424	<i>Fascicoli</i>	Annotazioni, verifiche e procedimenti fiscali compilati su carta bambagina nella curia regia dagli stessi maestri razionali per agevolare la esazione delle rendite dello Stato provenienti dalla feudalità e da' dazii. E questi atti spedivansi agli uffiziali del governo nelle provincie, perchè ne procurassero quivi la esecuzione.	<i>Repertorium fasciculorum existentium in Archivio Magnae Regiae Curiae Siculae neapolitanae, labore ac propriis expensis U. J. Doctoris Sigismundi Sicola ejusdem Regii Archivi Archivarii, de novo compositum cum Indice familiarum in principio ac terrarum in fine etc. Anno Domini 1686.</i>

OSSERVAZIONI

(Vedi quanto è detto alle pagine 3, 4, 5)

REGISTRI ANGIOINI— Considerando il lungo regno degli Angioini, l'operoso loro governo, la maniera usata del segnare nel dosso di ciascun registro gli anni del regno di que' sovrani, e le lettere dell'alfabeto, raddoppiando talvolta la stessa lettera in diversi volumi, veniamo in cognizione che moltissimi avreb-

bero dovuto essere cotali registri: ma infelicemente essi, lo ripetiamo, ai tempi del Bolvito nel 1585, che ne diè un elenco, non erano più che 444; quando viveva il Toppi se ne numeravano 436; ed ora non oltrepassano il numero di 378.

L'anno segnato nel dosso del primo registro è il 1268; ma però sin dalla età del Toppi si lamentava la perdita di vari volumi, tra' quali comprendevasi quello del 1267, che precedeva tutti gli altri, e che avrebbe dovuto contenere gli atti più antichi, e quelli precisamente del 1266, e 1267, primo e secondo anno del regno di Carlo I.

È da avvertire intanto che quando, egli è gran tempo trascorso, si venne a legare questi volumi, come trovansi presentemente, non si serbò il modo tenuto dalla Curia angioina nel compilare gli atti per *quaterni*, distinti secondo i giustizieri provinciali cui dirigevansi quegli atti; ma si posero uno dopo un altro, come meglio venivano alla mano, senza molto attendere all'ordine cronologico, e spesse volte nè pure al sovrano che aveva dato gli atti. Di maniera che si vede sovente un registro contenere degli atti governativi non corrispondenti nè all'anno nè al sovrano segnato nel dosso del registro.

Non c'è poi ramo di scrittura, per tutto il periodo angioino e durazzesco, che per la importanza storica possa mettersi a paragone di questi registri. Tutta l'Italia guelfa dipendeva dal sommo potere dell'Angioino, che aveva tanto estesa la sua corrispondenza diplomatica con molti sovrani stranieri, principi delle più remote regioni, conti, duchi, marchesi, università, che il regno di lui e quello de' suoi successori tiene il primo e più notevole luogo negli annali della storia d'Italia. Ne duole non pertanto che gli archivisti de' secoli passati non conobbero o non vollero conoscere il pregio storico di questa interessante raccolta. Enormi fatiche sostennero per compilare indici e repertorii sopra di essa: fatiche fruttuose solo per quella oscura e fefrea età, quando miravasi ai soli proventi del fisco ed a far mostra brillante di armamenti militari; inutili o poco giovevoli rimembranze all'incivilimento presente, ove fervorosamente si chiede quello che allora negl'indici era negligerentemente trascurato.

Intanto perchè meglio si conosca l'importanza di quello che affermiamo, almeno per una parte delle molte cose che bisognerebbe chiarire e provare, ci limiteremo a cennar soltanto nel sottoposto elenco i nomi di quegli Stati e di quelle città, in cui il primo Carlo manteneva corrispondenza ufficiale, vuoi per affari esterni, vuoi per atti di amministrazione e di giustizia. È soverchio poi l'aggiungere che ciò che noi diciamo per Carlo primo, intendosi anche detto per gli altri Sovrani della casa d'Angiò, ne' cui registri abbondanti diplomi rinvengono, che riflettono le relazioni con l'estero.

ELENCO

de' nomi di varii Stati e città d'Europa, d'Asia e d'Africa con i cui imperatori, re, principi, conti, marchesi, duchi, università e potestà s'è tenuto carteggio dalla Corte di Napoli durando il regno di Carlo primo d'Angiò.

<i>Imperatores</i>	<i>Reges</i>
Aragorarium	Africe dominus (i. e. rex Tunisi)
Soldanus Babilonie	Albanie (<i>titolo assunto da Carlo I.</i>)
Bulgarie	Alemanie (fr. Alemeigne)
Costantinopolis	Anglie

Aragonum
 Armenie
 Bavarorum
 Boemie
 Castelle
 Demonie
 Francorum
 Hungarie
 Ierusalem (*tit. di Carlo*)
 Navarre
 Romanie (dominus)
 Servie
 Tartarie
 Theonicorum, et Theonie adherentium
 Tunisi

Principes

Achaje (*tit. di Carlo I.*)
 Antiochie
 Moree

Comites

Andegavie, Provincie, et Forcalquerii, ac Tornodori — (titoli di Carlo)
 Brenne et Licii
 Danusi
 Flandrie et Haye
 Nivernenses
 Pedimontis — in partibus finitimis Lombardie
 Pictavie et Tolose
 Sancte Crucis in Vicariatu Tuscie
 Tripolinus
 Vienne et Albonis

Marchiones

Arlenses
 Estenses
 Monferrati

Duces

Athenarum
 Burgundie
 Neoptrie
 Patrie
 Spleti
 Transilvanie et Sclavonie
 Venetiarum

Civitates seu Universitatis, et Potestates

Acon
 Albe
 Alexandria
 Almescie
 Alvernie
 Apte
 Aquensis
 Arelatensis Episcopatus
 Aretii
 Astensis
 Avinionis
 Bononie
 Barchinioni
 Brixie
 Burgie in Tuscia
 Bussie
 Camajoris
 Camarice
 Castri-Fiechi
 Castri-Franci
 Cenomani
 Clusii seu Clusini
 Collis
 Corphoy, seu Corfoi insule
 Cortone
 Cremona
 Cunei
 Draguigni
 Duracii insule
 Ebreduni
 Ferrarie
 Ficithii
 Florentie
 Fossani
 Grasse
 Janue
 Lombardie
 Luce
 Malte, et Castri Gaudisii
 Mantue
 Masse
 Massilie
 Mediolani
 Montis-Falcionis
 Montis-Pulzani seu Pulciai
 Montis-Regalis (Monrejai urbs Francie in Armagnac)
 Mutine

Nitie	Sancti-Germiniani
Papie	Sancti-Miniati
Parme	Sancti-Sepulcri
Perusini	Savillani
Pisarum	Senarum
Pistorii	Sibenici in Dalmatia
Placentie	Spalati in Dalmatia
Podii-bonizi	Siscariensis
Prate	Sucie
Ravenne (Episcopus)	Tarasconi
Regii	Toloni
Romaniole	Vapici
Rome (<i>Carlo prese il tit. di Alme Urbis senator</i>)	Volaterre seu Wlterre
Sancte-Crucis	Vytorclani

REPERTORII ED INDICI—Sigismondo Sicola ed Angelo Chiarito, laboriosi archivisti de' due secoli passati, compilarono indici e repertorii, ove più la fatica e lo stento apparisce, che la critica ed il giudizio. Primo si fu il Sicola a dar fuori il suo lavoro, fatto solo per gli usi dell'Archivio della Regia Camera. Ma poscia per dispersioni avvenute, e per novella legatura e ricomposizione che si ebbero molti registri, non più vi corrispondevano le antiche citazioni di que' repertorii.

A compilare da capo gl'indici ed i repertorii sopravvenne il Chiarito, esperto quanto il Sicola nelle materie d'archivio. Costui tolse sopra di sè il rifare quei cataloghi: ne compilò varii, come si vede dall'elenco riferito innanzi; ma non furon tutti i suoi lavori compiuti, o almeno tali non ci pervennero, eccetto che il solo repertorio con l'indice corrispondente de' registri di Carlo I; sola ed unica guida che ora abbiamo alle ricerche ne' 49 volumi degli atti governativi del primo sovrano angioino.

RATIO THESAURARII—Carlo I. diè novello ordinamento alle finanze. Ei volle che tutta l'esazione delle pubbliche rendite si facesse direttamente dai *Procuratori provinciali*, detti ancora *Procuratori della Curia*; e che i pesi fiscali esatti da costoro si passassero al *Tesoriere*, che sommariamente esaminava i conti, e che dopo li trasmetteva ai detti maestri razionali, perchè venissero discussi in ultimo grado di giurisdizione.

CEDULARIA — *Cedole* dicevansi le tasse spedite da' *Maestri Razionali* ai regii esattori, perchè costoro procurassero di riscuotere le *collette*, o sia le contribuzioni ed i donativi, che eran forzosi, e le taglie imposte pe' bisogni dello Stato. Or queste cedole appunto trovansi scritte non solo in questi cedolari, ma ne' registri angioini, e con la denominazione di *Cedularia taxationis*.

Le *Collette* esigevansi col metodo de' *Fuochi* o sia di tasse imposte a ciascuna famiglia che dicevasi fuoco.

ARCHE — Da queste *Arche* si conosce come procedeva la pubblica amministrazione, e la giustizia controversa nelle provincie; e per conseguente i metodi varii delle pubbliche tasse, e della esazione de' dazii e delle gabelle, le vendite delle cose fiscali, il corso e la valuta delle monete, il divieto o il permesso della estrazione delle merci, la custodia de' regii palagi e delle difese, i mutui che si contraevano dal governo a carico de' negozianti e delle università, gli affitti de' beni devoluti, o in qualunque modo appartenenti alla regia corte, il dare ad estaglio o appalto le opere pubbliche da farsi per conto regio, le ragioni del sindacato cui eran tenuti i pubblici ufficiali, le immunità, ed in

generale tutto ciò che riguardasse la finanza, ed il commercio interno ed esterno.

Di questi sì giovevoli monumenti storici, non essendoci alcun repertorio o indice, fu cominciata dal Grande Archivio una pubblicazione per ordine cronologico col titolo: *Syllabus membranarum ad Regiae Siclae Archivum pertinentium*.

In essa si dà un chiaro sunto dell'atto corredato di note illustranti il testo nella parte storica, cronologica e diplomatica. Tre soli volumi videro la luce.

Il 1.^o nel 1824, che contiene gli atti del regno di Carlo I., dal 1266 al 1285: la parte 1.^a del 2.^o volume, nel 1832, gli atti del 1285 al 1300; la 2.^a parte dello stesso volume, nel 1845, gli atti del 1300, al 1309, ultimo anno del regno di Carlo II.

Di quest'opera interessante, e molto encomiata, si è ora proseguita la compilazione con metodo alquanto diverso da quello innanzi adoperato. Chè essendosi ben ponderato non esserci affatto, pel periodo angioino, documenti che potessero tenere luogo delle arche o riferirsi all'obbietto di esse, si è stabilito di non pubblicare i soli nudi e brevi sunti, ma le copie intere degli atti con opportune annotazioni: molte di tali copie già si sono trascritte dagli alunni.

FASCICOLI — Vanno unite a questa scrittura de' fascicoli le *lettere regie angioine*, spedite in forma di regia cancelleria, anche su bambagina, ai giustizieri, ai segreti, ai marescalli e senescalli e ad altri regii uffiziali, intorno alle stesse materie di che trattano i fascicoli.

Il tempo, e la umidità del luogo, ove ne' secoli passati trovavasi questa scrittura, l'han molto deteriorata; di maniera che è stato necessario venirla destramente restaurando in ciascun foglio con minuti pezzi di finissima carta nelle rosure o lacerazioni di essa, incollativi con tal glutine che ne allontani le tignuole. De' fascicoli restaurati si formarono 36 grossi volumi: si sono restaurati moltissimi altri fascicoli, e si dee continuare questo lavoro come meglio ne verrà dato dalle condizioni economiche dell'Archivio.

TAVOLA XIV.

ARCHIVIO FARNESIANO — CARTE DIPLOMATICHE FARNESIANE E MEDICEE

in pergamena o in carta bambagina

Le pergamene nella maggior parte riguardano i fondi posseduti dalle case ducali Medici e Farnese in queste provincie, de' quali re Carlo III. fe' cessione a Ferdinando IV. suo figlio, quando egli nel 1759 passò al trono di Spagna.

Anno iniziale	Anno finale	Nomenclatura	Natura e qualità	Num.
1271	1704	<i>Pergamene farnesiane e medicee</i>	Investiture e concessioni di feudi, e di diritti feudali, lettere regie, brevi e bolle, strumenti ed altre carte notariali, e di cancelleria, procure, transazioni, e tutt'altro che appartiene ad interessi, titoli e ragioni delle anzidette case, specialmente su i predii che esse possedevano in queste provincie. Alle surriferite pergamene, che stavano già nel Grande Archivio, se ne sono aggiunte altre in questi ultimi anni, e che riguardano bolle e brevi pontificii, concessioni, privilegi ecc.	1203

OSSERVAZIONI

(Vedi quanto sta detto nelle pagine 75-87)

Margherita di Austria figlia naturale di Carlo V. imperatore, e vedova di Alessandro de' Medici, data in moglie ad Ottavio Farnese, duca di Parma e Piacenza, s'ebbe a titolo di dote varii feudi acquistati allora in queste provincie, ai quali poscia altri furono aggiunti qui comprati dagli stessi Ottavio e Margherita. Intanto la casa Medici di già trovavasi a possedere antiche terre feudali nelle stesse nostre provincie.

Estinta nel 1732 la linea de' maschi di questa casa in persona di Antonio Farnese, gli succedette sua sorella Elisabetta nata da Eduardo altro fratello di Antonio, e moglie di Filippo V.

Pel trattato della quadruplice alleanza il primogenito di lei Carlo Borbone venne investito di tale eredità: ma poco dipoi recuperati i regni delle due Sicilie dalle armi spagnuole, egli ne venne riconosciuto per sovrano con la pace di Vienna del 1735. Fu allora stabilito di doversi cedere all' imperatore d'Austria Carlo VI. i ducati di Parma e Piacenza, alla casa di Lorena il Granducato di Toscana, e di ritenersi da Carlo gli altri beni che erano appartenuti alle case Farnese e Medici.

Fra le pergamene poi venute, come sta detto innanzi, in Archivio in questi ultimi anni dal Real Palazzo, dove si serbavano, ve ne ha alcune di un' assai grande importanza, come a modo di esempio: 1.° quelle appartenenti al Cardinale Alessandro Seniore per affari ecclesiastici, per le eresie di Germania e di altri luoghi, e pel Concilio, nonchè alcune lettere di varii Sovrani, Vescovi ed altri personaggi a Papa Paolo III.; 2.° altre pergamene spettanti al Principe, poi

Alessandro, ed una carta topografica della Diocesi di Colonia; 3.° pergamene riguardanti la Duchessa Margherita nella sua dimora in Italia, e nel tempo del suo governo nelle Fiandre; 4.° un trattato o convenzione tra la Regina di Francia Caterina de' Medici e la Serenissima Duchessa di Parma; 5.° un Breve di Clemente VIII. per esortare il Principe Ranuccio a prestare all'Imperatore Rodolfo tutto quell'aiuto ch'ei potesse, per comprimere il furore de' Turchi.

REGOLE e CAPITOLI per l'eretione, e mantenimento degli Archivi pubblici della Città di Piacenza, e Parma estese e stabiliti per comando del Serenissimo Signor Duca Ranuccio Secondo Farnese Signor, e Padrone Clementissimo dall'Eccelso Ducal Consiglio di Piacenza e Parma. In Parma per Galeazzo Rosati. MDCLXXVIII. Stampator Ducale. Benchè il luogo non sembri opportuno, pure allontanandoci dal rigore del metodo sinora seguito in queste tavole, ci piace fare speciale ricordanza di questo libro in 4.°, che non oltrepassa le 35 pagine, nelle quali trovasi maestrevolmente svolta tutta la materia di un ragionato regolamento per gli Archivi di Parma e Piacenza, e che merita di esser tenuto in gran conto da quanti si fanno a dettar regole e norme per lo stesso obbietto, essendo esso scritto con maturità di giudizio, con piena conoscenza della cosa, e quel che più monta, con quella preveggenza e circospetta avvedutezza, che d'ordinario è il risultato di una pratica lunga ed illuminata, quale si richiede nella trattazione di argomenti di tal fatta. I quali pregi tanto più si accrescono e acquistano maggior valore nel concetto de' dotti, inquantochè risplendono e si ammirano in un libro che vide la luce della stampa quasi due secoli addietro; ed a meglio formarsene un'idea, eccorriamo le intestazioni de' Capitoli in cui esso è diviso: *Proemio*. Cap. I. *Regole generali per l'Archivio*. Cap. II. *Offiziali per l'Archivio*. Cap. III. *Ordini per le Stanze, Banchi e Cancelli per l'Archivio*. Cap. IV. *Regole per gli Archivisti, Coadiutori, e Scrittori*. Cap. V. *Per le scritture degli Archivisti*. Cap. VI. *Provisioni particolari sopra i fideicommissi*. Cap. VII. *Ordini pei Notari*. Cap. VIII. *Tasse dell'Archivio*. Cap. IX. *Osservazioni, e Regole universali per l'Archivio*. A piedi dell'ultima pagina il Vescovo di Piacenza scrive di suo pugno queste parole, che ben dimostrano come i clericali sono sempre i gelosi custodi delle loro prerogative, qualunque carattere esse abbiano: *Io Giuseppe Giandemaria Vescovo di Piacenza approvo e confermo quanto nelle sudette Regole e Capitoli dell'Archivio si contiene, dichiarando solamente che nel Cap. I. al n.° 21 non s'intendono compresi li Notari del Foro Ecclesiastico in quanto alli Registri delle cose Ecclesiastiche.*

APPENDICE ALLE PERGAMENE FARNESIANE

SCRITTURE CHE NON SONO NÈ IN PERGAMENA, NÈ IN CARTA BAMBAGINA

Anno iniziale	Anno finale	Nomenclatura	Qualità	N.º de' fasci o vol.
1414	1620	<i>Bologna</i>	Corrispondenza diplomatica de' Farnesi: Fondazione e governo del Collegio Farnese Ancarano in Bologna: stati delle rendite: testamento di Pietro de Ancarano: riforma del Picedi — Lettere di S. Altezza Madama Margherita.	f. 1
1537	1735	<i>Castro e Ronciglione</i>	Carteggio con diversi Governatori, Ministri, Uditori, Esattori, Reggenti etc. intorno all' amministrazione e governo de' controscritti stati: descrizione degli stessi: Bolle di erezione e di investiture del Ducato di Castro: stato militare del medesimo, istruzioni a' Colonnelli, regolamenti, nomine etc.: successione nel Ducato di Castro; vendita del Ducato e corrispondenza con diversi Giureconsulti per ricuperarlo: invasione armata del Duca Eduardo Farnese in difesa de' suoi stati: occupazione militare per parte de' Barberini: ferriere di Ronciglione, corrispondenza e conti di vari esattori e cassieri — Scritture spettanti a' Monti Farnesi di prima e seconda erezione in Roma: cause insorte con i montisti e con la Camera Apostolica.	f. 126
1550	1600	<i>Fiandra</i>	Carteggio di S. A. Margherita con i Ministri delle diverse Corti durante la sua permanenza in Fiandra col carattere di Governatrice de' Paesi Bassi: simile carteggio di Alessandro e di Ranuccio Farnese — Corrispondenza tra Margherita ed Alessandro, e tra Ottavio e Ranuccio con lo stesso Alessandro — Rappresentanze, memorie, disposizioni governative per lo stato civile e militare delle Fiandre — Avvisi, istruzioni reali etc. — Fatti storici delle imprese del Principe Alessandro Farnese Governatore de' Paesi Bassi — Discorsi, memorie per le cose di Fiandra — Corrispondenza de' Tesorieri, Cassieri e mercanti per interessi — Rimostranze tanto agli Imperatori e So-	f. 105

Anno iniziale	Anno finale	Nomenclatura	Qualità	N.º de' fasci o vol.
1529	1734	<i>Francia</i>	vrani, quanto a diversi Generali, Magistrati e Principi. Carteggio de'Serenissimi di Parma col re e con la regina di Francia, con i Principi della famiglia, col Ministero di Francia, con Nunzii ed Ambasciatori esteri ivi residenti, e con diversi Inviati straordinarii, Agenti ed Incaricati della Casa Farnese presso la Corte di Francia. Carteggio con gli inviati straordinari di Parma al Congresso di Cambray.	f. 51
1537	1735	<i>Genova</i>	Carteggio con la Casa d'Oria, Spinola, Pallavicino Morandi ed altri in Genova—Corrispondenza con diversi Ambasciatori e Ministri di Corti Estere in Genova—Interessi de' Farnesi con diverse Nazioni e specialmente sul censo con la casa d'Oria.	f. 20
1540	1733	<i>Germania</i>	Scritture varie sulle discordie religiose del secolo XVI. e di ciò che fu operato nelle Diete — Carteggio con gli Elettori ed Elettrici, con l'Arciduca Alberto di Austria e con gl' Incaricati della casa di Parma in Germania.	f. 7
1713	1724	<i>Inghilterra</i>	Carteggio con inviati straordinarii ed Agenti della casa Ducale di Parma presso la Corte Britannica — Congresso, trattative di pace da Ottobre 1718 a Dicembre 1719, ossia alla caduta del Cardinale Alberoni — Inviato straordinario di Parma al congresso di pace in Hannover.	f. 11
1568	1730	<i>Malta</i>	Carteggio del Cardinale Alessandro e de'Serenissimi di Parma con i Gran Maestri e con altri dell'Isola di Malta—Avvisi.	f. 1
1550	1585	<i>Mantova Ferrara Savoia</i>	Lettere della famiglia Ducale di Mantova; di Madama Margherita; del Duca di Savoia; del Duca di Ferrara.	f. 1
1558	1713	<i>Milano</i>	Carteggio di Madama Margherita e de'Serenissimi di Parma con la casa Borromei, Malaspina e con diversi altri Ministri.	f. 8
1718	1722	<i>Modena</i>	Eredità della Duchessa di Modena.	f. 1
1550	1732	<i>Napoli</i>	Carteggio con i Vicerè di Napoli e con gli Agenti di Parma ivi residenti—Scritture spettanti ai varii Stati in Puglia e negli Abruzzi posseduti dalla casa Farnese — Controversie, notizie ed avvisi.	f. 58

Anno iniziale	Anno finale	Nomenclatura	Qualità	N.º de' fasci o vol.
1223	1305	<i>Orvieto</i>	<p>Fanno seguito a questo ramo gli atti compresi sotto la categoria <i>Beni</i>, che si sono riuniti a parte per distinguerli dal carteggio politico diplomatico.</p> <p>Antichi protocolli del 1305 di Simone de Baldis — Statuti del 1223 con varii notamenti antichi — Documenti e memorie antiche de' Farnesi.</p>	f. 1
1428	1732	<i>Parma e Piacenza</i>	<p>Scritture a pro di Alessandro Farnese, poi Papa Paolo III — Convenzioni e trattative tra Leone X. Clemente VII. e Paolo III. col re di Francia, coll'imperatore Carlo V. — Notizie di famiglia e carteggio tra i Principi e Principesse della Casa Farnese, tra i Duchi Ottavio, Alessandro, Odoardo, Ranuccio etc. — Trattati segreti con gl' Illirici e con l'Albania per la elezione di S. A. a quel regno, 1608 a 1614 — Carteggio di varii Sovrani, Principi, Cardinali, Vescovi, Ministri ed Incaricati di affari col Duca e con la Duchessa di Parma — Carteggio di Margherita di Austria tenuto dalle Fiandre, dagli Abruzzi e da diversi Stati in Italia — Documenti circa la morte di Margherita di Austria — Quistioni sorte in Roma ed in Napoli e trattative occorse per l'aggiustamento degl'interessi con la regina di Francia sulla eredità di Alessandro de' Medici e sulla successione al Portogallo — Carteggio della Casa Ducale di Parma col Cardinale Alessandrino e co' Principi e con le Principesse della casa Aldobrandini in Roma — Lettere ed atti relativi alla congiura contro il Duca Ranuccio — Informazioni e giudizio contro i congiurati — Carteggio del Principe Alessandro Farnese iuniore con la sua famiglia Ducale — Dispute sostenute da S. A. Ottavio Farnese intorno a 79 tesi di diritto pubblico e civile — Diploma imperiale per l'aspettativa ed investitura di Parma, successione stabilita, controversie, congressi, dal 1702 al 1714 — Causa della successione Parmense tra Francesco ed Antonio — Decisio in Parmensi successione — Car-</p>	f. 207

Anno iniziale	Anno finale	Nomenclatura	Qualità	N.º de' fasci o vol.
1542	1688	<i>Portogallo</i>	<p>teggio del Marchese Monteallegre con la Duchessa Dorotea vedova del Duca Antonio, tutrice del reale infante D. Carlo.</p> <p>Carteggio de' Duchi di Parma con i re e con le regine di Portogallo—Lettere, allegazioni, documenti, consulte de' primarii Collegi e Giureconsulti d'Italia relative a' diritti de' Duchi di Parma di succedere alla corona di Portogallo in mancanza della linea regnante, come discendenti della Principessa D. Maria, figlia del reale infante D. Odoardo, fratello del re Enrico ultimo di detta linea—Carteggio familiare tra Margherita di Austria e la sua nuora Principessa D. Maria di Portogallo — Carteggio per le trattative del matrimonio tra Odoardo primogenito del Duca di Parma Ranuccio 2º e l'infanta di Portogallo D.ª Isabella, figlia ed erede del Principe D. Pietro Reggente quel regno in mancanza di successione maschile.</p>	f. 10
1524	1732	<i>Roma</i>	<p>Carteggio tra i Duchi, i Principi e le Principesse di Parma col Papa, con i Cardinali, Nunzii e Vescovi—Brevi originali di concessioni — Lettere di Pier Luigi, Orazio, Ranuccio, Margherita, Ottavio, ed altri distinti personaggi — Causa Tiburtina ossia di Castel S. Angelo contro Orsini, trattata nella S. R. Romana a pro della casa di Parma — Corrispondenza con Ambasciatori di Spagna e Francia residenti in Roma ed altri incaricati di affari — Carteggio tra Margherita di Austria e Margherita di Mantova — Scritture relative al Concilio Tridentino — Affari religiosi in Germania — Carteggio pel Vicariato di Benevento, per la legazione di Avignone, per l'Arcivescovato e pensione di Monreale — Acquisti fatti in Roma — Conclave e corrispondenza segreta de' Duchi di Parma.</p>	f. 444
1563	1715	<i>Sicilia</i>	<p>Carteggio con i Vicerè, con la Principessa di Butera ed altri Signori siciliani— Carte del Tribunale della monarchia in Sicilia.</p>	f. 3

Anno iniziale	Anno finale	Nomenclatura	Qualità	N.º de' fasci o vol.
1553	1554	<i>Siena</i>	Carteggio tra il Duca di Parma e Giovan Domenico Delorsa sulle operazioni militari eseguite in Siena e nelle sue vicinanze.	f. 1
1539	1726	<i>Spagna</i>	Carteggio di S. A. Madama Margherita di Austria e de' Duchi di Parma con diversi Ministri, Segretarii di Stato, Nunzii, Medici della Corte di Spagna, con Ministri, Inviati straordinarii ed Incaricati di affari particolari della casa Farnese presso la Corte anzidetta—Affari delle Fiandre—Invasione dell' isola della Sardegna e poi della Sicilia per mezzo di una flotta speditavi dalla Spagna—Corrispondenza col Cardinale Alberoni dall' epoca in cui col semplice carattere di Abbate serviva da cappellano il Duca di Vandomo, indi in qualità di Conte sosteneva in Madrid il posto di Inviato dal Serenissimo di Parma, e finalmente da Cardinale e primo Ministro del re cattolico Filippo V.—Rimozione dell' Alberoni dalla carica di primo Ministro; processo formato contro il medesimo; sua espulsione dagli Stati di S. M. Cattolica ed arrestato seguito nel territorio di Genova—Crediti con la Corte di Spagna e di Napoli.	f. 67
1539	1732	<i>Toscana</i>	Corrispondenza della Corte Ducale di Parma e Piacenza con quella di Toscana—Affari relativi ai Presidii di Toscana—Trattato ratificato da Carlo V. per la conservazione di Orbetello — Interessi con la regina di Francia e con la casa Medici di Firenze, e trattative di accomodamento — Corrispondenza co' fratelli Capponi e con i loro Agenti—Imprestiti, assegnazioni, conti con Albizzo del Bene.	f. 23
1560	1639	<i>Venezia</i>	Corrispondenza tra Margherita di Austria e diversi Ambasciatori di Spagna residenti presso la Repubblica di Venezia—Lettere de' Dogi al Cardinale ed ai Duchi di Parma — Affari diversi.	f. 5
1584	1733	<i>Vienna</i>	Carteggio con gl' Imperatori e con le Imperatrici di Germania, con diversi Ministri del Consiglio Aulico in Vienna, con Nunzii Pontificii ed Ambasciatori residenti in quella Corte, e con gl' Inviati straor-	f. 48

Anno iniziale	Anno finale	Nomenclatura	Qualità	N.º de' fascicoli o vol.
1506	1724	<i>Ordine Costantiniano</i>	<p>dinarii de' Duchi di Parma presso la Corte Cesarea — Controversia del feudo di Soragna suscitata nel 1712 — Confini con lo Stato di Milano — Arrivo dell'Infante a Firenze; investiture imperiali per Parma.</p> <p>Origine imperiale della famiglia Angelo — Prove di Nobiltà de' Cavalieri — Accordo seguito tra la Repubblica di Venezia ed il Duca di Parma per la leva del reggimento dell' Ordine di S. Giorgio — Erezione del tempio di S. Maria della Steccata in Parma — Lettere, documenti, bolle, privilegi ed altro.</p> <p>Lettere di Imperatori, Sovrani, Arciduchi, Pontefici, Cardinali, Principi ed altri insigni personaggi — Confidenziali di proprio pugno della regina Elisabetta Farnese dirette al Duca di Parma suo padre, 1714 a 1727.</p>	f. 43
1450	1735	<i>Documenti di famiglia</i>	Matrimonii, testamenti, istrumenti ed altri atti di Casa Farnese.	f. 15
1506	1724	<i>Varietà</i>	Privilegii conceduti da Carlo V. e Filippo II. a Margherita — Rendite nel regno di Napoli — Scritture di materie ecclesiastiche — Vescovado di Monreale — Prammatiche, bandi ed ordini per massima generale — Notizie ed avvisi da Roma ed altri luoghi — Causa con gli Orsini — Causa per la successione di Modena — Controversie tra Francesco ed Antonio Farnese — Capitula et Statuta Parmae — Concilio etc.	f. 41
1500	1725	<i>Beni Farnesiani</i>	Carteggio originale con Ministri, Agenti ed Incaricati de' Serenissimi Duchi di Parma per l' amministrazione de' beni Farnesiani specialmente nel Regno di Napoli. Questo ramo di scrittura non si trova annotato nell'inventario delle Farnesiane compilato nel 1869, perchè era stato assai tempo prima depositato nel Grande Archivio di Napoli.	f. 127

OSSERVAZIONI

Si come le scritture della corrispondenza diplomatica e familiare della casa Farnese si rannodano con quelle riportate nella tavola precedente, così le facciamo seguire come in appendice.

Della successione de' Duchi di casa Farnese si è dovuto brevemente toccare in quanto che le epigrafi delle scritture che qui si conservano ne ricordano i fatti appresso accennati. Ciò però non toglie che un accurato studio ed un'attesa esplorazione di tali preziose memorie possa ben valere a tesserne forse compiutamente la storia.

Pier Luigi Farnese ai 14 Agosto 1545 ebbe in feudo dal Padre *Alessandro* (che fu Papa Paolo III), lo Stato di Parma e Piacenza. Il suo governo fu macchiato di mille nefandezze e delitti, che diedero occasione ad una congiura, in cui entrarono i primati Piacentini ed il Governatore di Milano Ferrante Gonzaga. Quantunque Pier Luigi fosse stato di tutto informato dal suo segretario in Milano Annibal Caro, pur nondimeno non poté scampare al triste suo fato e fu pugnalo nel proprio palazzo nel 1547.

Ottavio, dopo la morte del padre Pier Luigi, venne gridato Duca di Parma, ma non prima del 1556 Filippo II. gli restituì anche Piacenza occupata dagli Spagnuoli. La grande influenza di Margherita sua moglie, non che le grandi imprese di Alessandro Farnese suo figlio, che guerreggiò nelle Fiandre in favore della Spagna, fecero acquistare ad Ottavio la piena sovranità ne' suoi Stati. Mori ai 18 Settembre 1586.

Alessandro primogenito di Ottavio fu invitto Capitano e potente braccio degli Spagnuoli in Fiandra. Sua madre Margherita tenne l'alto posto di Governatrice de' Paesi Bassi, ove Alessandro del pari fu Governatore fino all'anno 1592, quando cessò di vivere.

Ranuccio I. uomo diffidente ed avaro tenne il governo de' Ducati di Parma e Piacenza dopo aver militato insieme col padre Alessandro nelle guerre di Fiandra.

Eduardo successe al padre Ranuccio nel 1622, e finì ai 12 Settembre 1646.

Per far denaro diede in pegno a Papa Urbano VIII. della famiglia Barberini i Ducati di Castro e Ronciglione.

Ranuccio II., figlio di Eduardo, ebbe contese con Papa Innocenzo X., ma non prevalse nella lotta, perchè il suo esercito fu disfatto da quello del Papa, cui egli per timore di maggiori danni rinunciò i Ducati di Castro e Ronciglione.

Francesco tenne il Ducato di Parma e Piacenza dal 1694, anno della morte di suo padre Ranuccio, fino al 1727, quando morì senza lasciar prole.

Antonio, fratello di Francesco, morì pure senza prole ai 20 Gennaio 1731. Il Ducato fu occupato dalle armi Spagnuole in nome di Carlo infante di Spagna, figlio di Elisabetta.

Gran parte di queste scritture Farnesiane, come è detto altrove, non prima del 1869, dall'Archivio particolare della Casa Reale passarono nel Grande Archivio di Napoli, formandosene speciale inventario.

TAVOLA XV.

SIGILLI DI PIOMBO E DI CERA CADUTI DALLE PERGAMENE,
E DISPOSTI PER ORDINE CRONOLOGICO

Anno iniziale	Anno finale	Nomenclatura	Natura e qualità	Num.°	Indici e repertorii
1060	1723	<i>Sigilli</i>	<p>Appartengono essi alle Cancellerie de' sovrani, degli altri dinasti e feudatarii, alle curie ecclesiastiche, giudiziarie, e notariali.</p> <p>E questi ed ancor quelli che tuttora pendono dai diplomi o stanno ad essi attaccati sono di piombo o di cera, orbicolari od ovali, nudi o in teche di legno o di ferro.</p> <p>Di piombo ancor sono sì questi sigilli come gli altri attaccati alle bolle pontificie da' tempi antichi infino a' nostri, con poche variazioni nella forma e nelle leggende.</p> <p>Quelli in cera più antichi sono di color fosco o luteo, colore che il tempo ha fatto assumere alla cera, la quale da prima s'avvicinava più al bianco, o ad un certo rosso sbiadito: rosso genuino e più vivo si osserva ne' sigilli, dal secolo XII in poi.</p> <p>Cerei e di figura orbicolare, e di colore molto smorto tra giallo e rosso sono per lo più i sigilli de' dinasti longobardi.</p> <p>Di cera rossa perfettamente sono quelli de' sovrani angioini, aragonesi e spagnuoli, e trovansi ordinariamente rinchiusi in teche pendenti dalla membrana insieme co' sigilli.</p> <p>Oltre de' sigilli, veggonsi ancora nei diplomi, dopo il secolo XII, i <i>controsigilli</i> nella parte postica del sigillo.</p> <p>I sigilli pendenti sono attaccati ai cordoncini o lacci di seta, di canape o di lino secondo l'uso delle Cancellerie sovrane e delle curie.</p>	206	Serbasi solamente un compendiato catalogo di essi, ove leggonsi le iscrizioni, lo stato de' sigilli, e la loro corrispondenza con le pergam. d' onde sono caduti.

OSSERVAZIONI

Questi pochi sigilli di piombo e di cera, e que' moltissimi che trovansi at-

taccati alle pergamene del Grande Archivio, ed agli Archivi di Montecassino, di Cava e Montevergine, o pendenti da esse, variano non poco secondo i tempi e gli usi delle Cancellerie e delle curie: sigilli tanto più notevoli, quanto più valore storico hanno i diplomi ai quali essi appartengono. Ne' più antichi le iscrizioni sono semplici, rappresentando ordinariamente il solo nome, ed i titoli del principe, con qualche brevissimo motto d'invocazione: poscia dal secolo XII. cominciano le iscrizioni ad essere più lunghe.

De' sigilli di oro non c'è rimasto che il nome, la memoria, il desiderio. Nell'archivio di Montecassino ci sono stati de' sigilli d'oro in remota età, e prima de' saccheggi cui questo cenobio andò soggetto. Un solo sigillo però che quivi tuttora si conserva, il quale come di oro, veniva annoverato tra que'dispersi, è del 1157 di Lotario imperatore, in lamina di ottone e non già di oro. Forse il sigillo era da prima coperto con sottile velatura di puro oro, la qual poscia e pel tempo e per l'uso, disparve del tutto: ma da questo solo esempio non si vorrebbe giudicare della materia degli altri sigilli smarriti.

Rari sono que' diplomi imperiali che portano il bollo di piombo. Di Re Ruggero, e Gregorio protospatrio imperiale si veggono nell'Archivio di Montecassino alcuni diplomi con tale sigillo, e co' nomi e titoli de' dinasti, scritti in greco, come son pubblicati dal Muratori e dal Gattola.

Anche nel nostro Grande Archivio trovansi pochi di cotali bolli plumbei con leggende greche. Il primo di questi 206 sigilli, che sembra d'esser caduto da un diploma del 1060 di Stefano imperiale protospatrio, presenta la seguente greca iscrizione, che noi vogliamo qui riprodurre atteso alla progrediente consunzione delle lettere:

KE ROHΘH TΩ CN ΔOTA CTB · I · KA ΠPΘ, S CTPATHT, AO, TTPA IAC ·

Esso fu illustrato insieme col diploma greco da G. Genovesi, che fu Alunno del Grande Archivio, in una erudita memoria da lui pubblicata nel 1813, con la quale dimostrò di appartenere tal sigillo a quel diploma.


Abbiamo eziandio nel Grande Archivio sigilli, dall'Aragonese in giù, improntati negli atti pubblici delle Cancellerie e delle curie, e nelle *lettere patentali* sopra carta attaccata all'atto con materia farinacea, detta comunemente *colla* o *pasta*, e spesso *volanti*, o sia impressi sopra un pezzetto di carta pendente dalle lettere.

Tutti questi sigilli caduti dalle pergamene trovansi bene allogati in un armadio a noce elegantemente lavorato, e con piccoli cassettoni fatti appositamente a quest'uso, nel cui fondo ci ha uno strato di filamenti serici disposto in modo che sopra di essi si adatta acconciamente ciascun sigillo.

Il difetto che ci è d'un ordinato catalogo, e di una storia de' sigilli usati nelle nostre Cancellerie, e curie ecclesiastiche, e notariali; la necessità di si fatta opera per la critica diplomatica, e per la blasonica, i cui segni incominciarsi a ravvisare ne' sigilli de' sovrani, de' prelati, de' comuni, ed anche de' privati, dal secolo XII. in qua; hanno indotto la Direzione Generale a preparare un nuovo lavoro di una serie cronologica e storica delle forme e figure de' sigilli usati nelle nostre carte diplomatiche da tutti i sovrani, da altri dinasti che ebbero dominio in queste regioni, e dalle Autorità ecclesiastiche e civili nella spedizione de' loro atti.

SECONDA SEZIONE

Politica e Reali Ministeri



§ XXXVIII.

**Avvertenze generali sullo spartimento delle scritture
della Seconda Sezione**

Nel rassegnar le tavole di questa 2^a Sezione, avuta considerazione di quanto innanzi fu esposto nel paragrafo xxxvii, pagina 237, si verrà in prima annoverando le carte che immediatamente emanano dalla Sovranità nelle diverse Cancellerie, Segreterie, Direzioni e Ministeri di Stato: in secondo luogo quelle pertinenti a Maestrati Consultivi senza poteri di ordinaria giurisdizione contenziosa: finalmente quelle, che si versano sulle eminenti prerogative della Corona in quanto all'esercizio de' diritti Sovrani in materie giurisdizionali con la Corte di Roma e del suo Regio Patronato su i Beneficii; sulle concessioni nobiliari e de' feudi; e da ultimo sui possedimenti della Sila e del Tavoliere di Puglia.

Ed in quanto alla prima categoria degli atti sopraventovati non sarà fuor di proposito fin da ora notare che, oltre alle così dette antiche Cancellerie per cui il potere Sovrano primariamente si svolgeva, le successive Segreterie dette poi Ministeri e Segreterie di Stato comparvero con la successione de' tempi negli anni indicati qui sotto, e con tal progressione saranno riportate le rispettive tavole. Si sono riunite a queste Segreterie anche l'antica Direzione di Polizia, e la Prefettura di Polizia, la prima perchè forma l'addentellato tra il vecchio ed il nuovo organismo governativo del 1806, e la seconda perchè si considera come un braccio del Ministero di Polizia nella capitale.

- | | | | |
|------|---|--------|--|
| 1734 | } | I. | Segreteria degli Affari esteri detta del dispaccio universale perchè riuniva ancora i rami di Casa Reale, Guerra e Marina, Azienda ed Ecclesiastico. |
| | | II. | Segreteria di Grazia e Giustizia. |
| 1737 | } | III. | Segreteria di Azienda. |
| | | IV. | Segreteria dell' Ecclesiastico. |
| 1755 | | V. | Segreteria di Guerra e Marina. |
| 1789 | | VI. | Segreteria di Casa Reale. |
| 1798 | | VII. | Direzione di Polizia, poi Soprintendenza — <i>abolita nel 1806.</i> |
| 1806 | } | VIII. | Ministero di Polizia. |
| | | IX. | Ministero dell' Interno. |
| | | X. | Segreteria di Stato — <i>abolita nel 1816.</i> |
| 1808 | | XI. | Prefettura di Polizia. |
| 1814 | | XII. | Ministero de' ripartimenti italiani. |
| 1816 | | XIII. | Ministero di Cancelleria — <i>abolito nel 1820.</i> |
| 1822 | | XIV. | Ministero della Presidenza del Consiglio de' Ministri. |
| 1831 | | XV. | Segreteria particolare del re. |
| 1847 | } | XVI. | Ministero de' Lavori Pubblici. |
| | | XVII. | Ministero di Agricoltura e Commercio. |
| | | XVIII. | Ministero della Pubblica Istruzione. |
| 1860 | | XIX. | Segreteria della Dittatura e poi della Luogotenenza. |

Attesa la mole enorme delle scritture di tutte le anzidette Segreterie e Ministeri di Stato per vie maggiormente accelerare il servizio e soddisfare i richiedenti, quelle del ramo interno, istruzione pubblica, lavori pubblici ed agricoltura e commercio si amministrano dall' Ufficio interno; quelle del ramo finanza dall' Ufficio finanza; quelle del ramo giustizia dall' Ufficio giustizia;

e quelle del ramo guerra e marina dall' Ufficio di guerra e marina; tutte le altre dall' Ufficio di politica.

Intanto le Tavole che fanno seguito al secondo Ufficio, oltre le notate innanzi alla pagina 278 per le Segreterie, comprenderanno le seguenti materie:

Cancelleria aragonese.

Consiglio Collaterale.

Consiglio Supremo d' Italia.

Segreterie de' Vicerè.

Real Camera di S. Chiara.

Giunta di Sicilia.

Giunta degli Abusi.

Giunta delle Quistioni.

Consiglio di Stato.

Consiglio di Cancelleria.

Consulta di Stato, indi Consiglio di Stato, e poi di nuovo

Consulta, e poi un'altra volta Consiglio di Stato.

Cappellania Maggiore.

Regia Camera della Sommaria.

Delegazione della Reale Giurisdizione.

Sedili de' nobili.

Supremo Tribunale conservatore della nobiltà.

Consiglio de' maggiorati.

Real Commissione de' titoli di nobiltà.

Deputazione dell' Ordine Costantiniano.

Ordine Gerosolimitano.

Deputazione dell' Ordine di S. Giorgio.

Deputazione dell' Ordine di Francesco I.

Tavoliere di Puglia.

Regia Sila.

TAVOLA XVI. (1)
CANCELLERIA ARAGONESE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
<i>Carte sciolte di questo periodo</i>	Diplomi in pergamena spediti da questa Cancelleria e compresi tra le carte diplomatiche notate nelle precedenti tavole.	1437	1504	
<i>Privilegorum</i>	Privilegi di grazia e di giustizia spediti a favore de' corpi morali e delle particolari persone, e segnatamente titoli di nobiltà ed onorificenze, assensi reali sulle capitolazioni delle congregazioni e comunità religiose, naturalizzazioni, permessi di tener mercato o fiera, concessioni di uffizi amministrativi e giudiziari etc.	1452	1495	7
<i>Justitiae</i>	Esecutorie e provvedimenti di giustizia spediti in forma di cancelleria per cause di università e di particolari persone, di competenza del Sacro Regio Consiglio, della Gran Corte della Vicaria, e di altre Autorità giudiziarie ed amministrative.	1458	1493	6
<i>Partium</i>	Provvisioni, ordini o mandati regii spediti ad istanza o a riguardo di particolari persone, delle università, de' feudatarii, de' capitoli, delle chiese, de' deputati di nobiltà, degli eletti di Napoli, de' monasteri, degli ospedali, intorno ad affari di giustizia specialmente, e di ogni altro genere.	1459	1498	7
<i>Comune (2)</i>	Privilegi ed ordinamenti vari spediti in forma di lettere dal re, e scritti ai duchi, conti, e ad altri personaggi onorevoli ed uffiziali del governo, spesso a favore di particolari persone, per commissioni ed affari di guerra e militari, di amministrazione ecclesiastica, civile e politica, e segnatamente esecutorie date alle bolle di Roma, commendatizie, remunerazioni e ricompense, guidatici o salvocondotti, grazie concesse a' feudatarii ed alle università ecc.	1460	1501	18
<i>Exteriorum</i>	Lettere scritte per pubblici negozii, spesso gravi ed interessanti, a nome del sovrano da' suoi segretarii Antonello de	1467	1494	3

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
	Petrucciis, e Giov. Pontano, dirette al pontefice, ai cardinali, ai vescovi, all'imperatore de' Turchi, ed a quello di Alemagna, di Aragona, di Francia, d' Ungheria, di Castiglia, al vicerè di Sicilia, alle comunità di Firenze, di Genova e di Siena, ai duchi di Milano, di Venezia, di Ferrara, al conte di Urbino, di Trivento, di Tagliacozzo, ad altri duchi, conti, principi, e cospicui personaggi di quella età, o stranieri, o nostri, che trovavausi a dimorare fuori di queste provincie.			
<i>Curiae</i>	Ordini sovrani in forma di <i>viglietti</i> , rimessi alle varie Autorità civili e criminali, pernegozii riguardanti la regia corte, le università, lo studio napolitano, relativamente a gabelle, a pesi fiscali in generale, a pene dovute a' delinquenti, a divieti per asportazioni di armi etc.	1482	1501	7
<i>Capitulorum</i>	Capitoli e grazie concesse a varie università di queste provincie <i>per verbum placet</i> ; consueta formola con cui venivano spedite le grazie domandate dalle università.	1490	1493	1

OSSERVAZIONI

(1) La Cancelleria reale aragonese seguì a costituire un pubblico ufficio di compilazione e spedizione di atti governativi. Essa in modo speciale riformò lo stile usato dalle altre precedenti Cancellerie, e fu nel tempo stesso tipo delle seguenti: 1.° pel nuovo ordine e denominazione de' suoi registri; 2.° pel diverso modo di spedire e formolare gli atti; 3.° per lo stabilimento d'un Consiglio di più persone ragguardevoli, denominate *Reggenti della Regia Cancelleria*, succeduto al *Gran Cancelliere ed al Gran Protonotario* nella compilazione e spedizione degli atti del governo.

Tra questi registri andavan prima annoverati moltissimi di non minor valore, di cui ora a grave danno della storia deploriamo la perdita, che avvenne in tempo della popolare sollevazione del 1647, col saccheggio ed incendio del palagio del duca di Caivano, allora Segretario del regno, ove serbavansi i registri della Cancelleria.

Tali registri mancanti, non solo del periodo aragonese, ma del vicereame, erano detti: *Pecuniae* — *Curiae secretorum* — *Pragmaticarum* — *Curiae visitationum castrorum* — *Curiae Sacri Consilii*, ed altri di simil genere; la cui denominazione corrispondeva alla natura e qualità degli atti in essi compresi: nè di questi altra memoria al presente è rimasta che le citazioni de' medesimi presso gli storici.

Se le qui sopra menzionate consultazioni, che andarono smarrite, fossero

appartenute alla Cancelleria aragonese, sarebbero state le prime memorie di documenti di sì fatto genere di scritture proceduti dai due supremi tribunali dell' Aragonese, cioè dal S. R. Consiglio e dalla Regia Camera, e diretti al sovrano per potergli servire di norma nella discussione e spedizione de' pubblici negozi: consultazioni che avrebbero dovuto esser trascritte in libri speciali di questa Cancelleria, come vennero trascritte in que' *Consultarum* del Collaterale, o pure in quelli di *Regia Camera*, tuttora esistenti, come appresso si vedrà.

Nè di queste consultazioni per l' Aragonese, nè di altre di qualunque specie pel tempo delle precedenti antiche dinastie de' principi imperanti ci è documento. Anzi per l' Aragonese nè pur documenti originali abbiamo di consultazioni di maggior Magistrato, cui una più recente età ha dato proprio nome di *Consiglio di Stato*, come fra poco osserveremo.

Gli atti governativi, che si appartengono direttamente all' amministrazione dello Stato riguardata sì dal lato del governo politico, come da quello delle finanze e della giustizia controversa tra i litiganti, e che or non più si trovano tra le poche scritture che ci son rimaste di questa Cancelleria, perchè i registri di essa andarono perduti, potrebbero stare tra quelli di Regia Camera, ne' quali si hanno gli stessi atti in spedizioni o copie, secondo quello che si disse innanzi, parlando degli archivi dell' Aragonese.

Il ricercatore de' privilegi e degli altri atti di questa stessa Cancelleria, spediti a favore de' corpi morali, e delle particolari persone, tenga sempre presente, che se essi or più non si trovano registrati in questi pochi volumi di Cancelleria, si potrebbero ben rinvenire nelle loro originali spedizioni in pergamena tra le carte sciolte diplomatiche ordinate e ricordate qui sopra nella 1.^a Sezione.

(2) Ne' registri *comune* ed *exterorum* trovansi spesso lettere regie al Pontefice, alle principali comunità, ed ai più cospicui personaggi, scritte in terso ed elegante latino. La nascente e volgare favella italiana, sebbene fosse proceduta innanzi con lo Svevo e con l' Angioino, pur non ebbe l' onore del libero accesso nelle curie di que' sovrani: fatta più adulta, ritrovò pietosa accoglienza per la prima volta in questa Cancelleria.

Tutti questi registri sieno *curiae*, *exterorum*, *comune*, *justitiae*, *capitulum*, ed anche *privilegiorum*, e *parlium*, i quali ultimi sembrano i meno importanti per la storia civile, han pressochè uno stesso valore. Nè debbesi credere che di essi un ordine sia più abbondevole di fatti storici che un altro, sol perchè la nomenclatura degli uni ti prometta più fecondità di documenti che quella degli altri. Chè spesso tale nomenclatura, anzi quasi sempre, è ingannevole: per essa sovente addivene che i registri non ti presentino al di dentro quel che il loro titolo al di fuori ti promette.

Noi in tutti gli antichi registri non troveremo giammai collocati aggiustatamente sotto una ben corrispondente nomenclatura di registri quegli atti governativi che vi dovrebbero corrispondere esattamente, e che vi sarebbero chiamati dal rigore di un logico o razionale ordinamento. Quegli scrivani o ragionieri antichi non ad altro intendevano che a far buone le ragioni del fisco e della feudalità, col mirar tutti gli stabilimenti governativi dal solo più sporgente e meno fruttuoso lato, che è quello di nudi e svariati pagamenti e conti del fisco, senza punto darsi briga della storia, maestra della vita umana, cui è dato di additare non solo i caduchi vantaggi del fisco, de' baroni e della nobiltà; ma quel ch'è più, le mutabili condizioni de' regni e degl' imperi.

Ritoveremo spesse volte sotto il vago titolo di *comune*, che in certo modo terrebbe luogo di quello, che noi ora intendiamo per *affari interni*, alligate

nel registro quelle materie di governo, che a prima giunta tu penseresti di poter più convenevolmente trovare ne' registri della corte, *curiae*: e tal fiata in questi si leggono degli atti che meglio starebbero negli *exterorum*.

E perchè i fatti dessero forza alle nostre parole, e l'esatto intendimento di essi valesse nel tempo stesso ad agevolare le ricerche negli Archivi, a far palese di quanta importauza sieno cotali scritture inedite, ed a mostrare finalmente che l'esser noi alquanto prolissi in queste osservazioni non sia opera punto inutile, è di bene accennare ad alcuni fatti in generale, perchè vie più facciasi chiaro questo argomento. E ciò per la ragione or detta, che le nomenclature ed i titoli non solo di questi, ma di quasi tutti i registri antichi di Cancelleria, e delle scritture di curia notariale o giudiziaria non trovansi sovente in esatta corrispondenza con la qualità degli atti quivi registrati.

Questi *comuni*, per esempio di quanto diciamo, sono a ricercare, se si vogliono conoscere le origini e le ragioni di certe nostre antiche usanze, di cui si è in parte, o in tutto perduta ogni rimembranza; o pur se cerchiamo compilare un giornale storico degli avvenimenti di quei tumultuosi tempi. Quivi troveremo esempj di remunerazioni, ricompense e privilegi dati a favore di benemeriti della Corona, ora sequestri ed incameramenti di beni di ribelli, nomi spesso famosi e per virtù e per vizii, su' quali non debbono tacere le età future. Di qua trarremo con precisione di tempo e di luoghi, ove dimorasse il Sovrano quando recavasi per le provincie in tempo di guerra: ce ne dà chiara contezza il continuo carteggio di lui con i pubblici ufficiali per tutto quello che occorreagli di dover disporre dal campo donde scriveva: *in nostris felicibus castris apud Marzonum o prope Casullam, Cancellum, flumen Lavelle*, e presso quegli altri moltissimi paesi pe' quali ei conducevasi.

E da questi registri *curiae* eziandio spesso traggonsi le più belle ed interessanti notizie degli alti affari di Stato e di governo civile. Or chi mai potrebbe nè pur di volo toccare delle tante materie e sì svariate di pubblica amministrazione che potrebbero desumersi indubitatamente or da uno, or da un altro di questi monumenti storici rari e pregevoli! E mentre quivi leggonsi di così fatte notizie, non infrequenti esempj avrai a notarvi non solo di negozj del fisco nelle svariate ragioni della finanza e della regia corte in generale, ma di parecchi ordinamenti di cause e di provvedimenti criminali a carico degli'imputati.

Ed in verità questa Cancelleria simile alle precedenti normanna, sveva, angioina, ed in tutto diversa dalle seguenti Cancellerie, è la sola alta giurisdizione e curia suprema, di cui sienci pervenute scritture, le quali dimostrino che quivi si preparassero, discutessero, compilassero e spedissero tutti gli atti governativi, che direttamente procedevano dal principe. Se ora trovansi fuori di essa, e nello stesso periodo aragonese, altre simili scritture ed altri atti di governo, questi o sono gli stessi che quelli di tale Cancelleria spediti di uffizio ai due supremi tribunali surti sotto l'Aragonese, cioè il Sacro Regio Consiglio e la Regia Camera della Sommaria, o pure sono di quelli di secondo ordine, che in forza della giurisdizione conceduta a tali due magistrati furono in essi incoati e compiuti, e che al presente fan parte degli Archivi di quei due tribunali. Tutte queste osservazioni sono a farsi per proceder sicuri nelle ricerche degli atti.

Le principali e più notevoli scritture aragonesi, per quanto riguarda la Regia Camera, sono quelle intorno alla feudalità ed al baronaggio, e più specialmente i conti della *Tesoreria Generale, de' Regj Percettori*, del *Percettore della Regia Dogana di Foggia*, degli *Erarii Regii*, le *numerazioni de' fuochi*; e per quel che s'appartiene al *Sacro Regio Consiglio*, le *sen-*

tenze, i decreti, e pochi processi giudiziarii, come al proprio luogo si farà chiaro.

Indici e Repertorii. In quasi tutti i volumi di questi diversi ordini di scritture si trova l'antico e solito indice alfabetico de' nomi di luoghi e persone; e solamente pei sette volumi de' *privilegi* fu compilato nel Grande Archivio un indice generale.

TAVOLA XVII.

CONSIGLIO COLLATERALE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' registri
CANCELLERIA (1)				
<i>Carte sciolte di questo periodo</i>	Diplomi in pergamena spediti da questa Cancelleria, e compresi tra le carte diplomatiche notate nelle precedenti tavole.	1504	1734	
<i>Privilegiolum</i>	Privilegii della stessa natura e qualità di quelli aragonesi accennati innanzi. Tengonsi distinti e separati da questa scrittura tre volumi, detti <i>nuovi</i> , di privilegii che vennero registrati in Cancelleria in forza della facoltà conceduta alle parti, col Banno de' 18 Maggio 1649 e con altri posteriori, di potere far trascrivere que' loro privilegii, che andarono smarriti in tempo delle popolari rivolture. Varii di questi privilegii di nuovo registrati sono di anni ancor precedenti il 1649.	1504	1736	864
<i>Capitulorum (2)</i>	Della stessa natura e qualità de' simili registri aragonesi precedentemente notati.	1504	1504	1
<i>Partium</i>	Della stessa natura e qualità di simili registri <i>partium</i> del governo aragonese. Alla varietà delle materie di che si tratta in questa scrittura, si aggiungono, e vanno tra questi stessi registri annoverati ancora i 7 ordini di <i>Partium</i> denominati: 1. <i>Partium armigerorum</i> — o sia licenze per asportazioni di armi — dal 1581 al 1660 — <i>Vol. 4.</i> 2. <i>Pestis</i> — Ordinamenti per provvedere alla salute pubblica in caso di peste o di altra malattia che si credesse contagiosa — dal 1588 al 1737 — <i>Vol. 2.</i> 3. <i>Partium redemptionum</i> — <i>Redimere</i> o sia liberare le università dalla molestia de' loro creditori: il che si adoperava mandando colà de' <i>redimitori</i> o sia incaricati dal governo per mettere in regola le economie di quelle università con le istruzioni lor date a questo fine, e che leggonsi in questi stessi registri — Dal 1586 al 1604 — <i>Vol. 3.</i>	1509	1734	1325

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' registri
	<p>4. <i>Etruriae</i> — Ordini spediti al governatore de' presidii di Toscana, a richiesta di particolari persone interessate alla spedizione di affari d'economia e di amministrazione—E simili ordini spediti all'<i>uditore</i> anche a premura delle parti interessate, ma per affari di giustizia— Dal 1597 al 1638 — <i>Vol. 2.</i></p> <p>5. <i>Fabricae</i>—Licenze date alle particolari persone per potere edificare in seguito de' decreti di Regia Camera , e del pagamento de' dritti che spettavano alla regia corte — Dal 1603 al 1631— <i>Vol. 1.</i></p> <p>6. <i>Commissionum</i> — Commissioni date agli ufficiali della corte, perchè si recassero sul luogo loro indicato, e quivi prendessero informazione sopra di varii affari criminali a richiesta delle parti interessate e delle niversità — Dal 1624 al 1625— <i>Vol 7.</i></p> <p>7. <i>Collateralis consilii</i>—Provvisioni ed ordini per la esecuzione de' decreti dati da varie giurisdizioni , e per affari di giustizia, di economia e di amministrazione, a richiesta delle parti interessate e reclamanti, e per cause o dedotte nei tribunali, o non ancora ivi introdotte— Dal 1687 al 1724— <i>Vol. 3.</i></p>			
<i>Justitiae</i>	Della stessa natura e qualità de' simili registri aragonesi.	1513	1717	26
<i>Curiae</i>	<i>Idem.</i>	1522	1742	179
<i>Comune</i>	<i>Idem.</i>	1546	1737	28
<i>Memorialium</i>	Grazie sovrane concesute a particolari persone in forma di regii assensi <i>per verbum fiat</i> ; solita formola di cancelleria onde i memoriali o sia le suppliche venivano segnate.	1548	1549	1
<i>Notariorum</i>	Nomine o privilegi di notari.	1553	1734	70
<i>Bandorum</i>	Ordinamenti che detti propriamente <i>banni</i> , con le consuete formole di Cancelleria, compilati in volgare italiano per metterli a comun conoscimento, contengono tutti que' provvedimenti ch'era mestieri di adoperarsi per dar sollecita esecuzione agli atti governativi in tutti i rami di amministrazione pubblica.	1555	1738	17

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.º de' registri
<i>Officiorum Viceregum</i>	<p>Secondo le nostre prammatiche, due erano le categorie degli uffizii regii: quelli eminenti e di primo ordine venivan conceduti direttamente dal sovrano con privilegii rimessi da Spagna al vicerè per la esecuzione; quegli uffizii poi più bassi e di second'ordine, cui era assegnato stipendio minore, conferivansi dai vicerè; le concessioni del secondo ordine, che distinguevansi con proprio nome di <i>provisiones patentes</i>, erano trascritte in questi registri.</p>	1556	1735	65
<i>Sigillorum</i>	<p>Registri de' dritti di spedizioni di privilegii di Regia Cancelleria, ove si notano i privilegii spediti ed i nomi de' concessionarii.</p>	1560	1637	64
<i>Negotiorum Camerae</i>	<p>Ordini reali in forma di lettere diretti alla Regia Camera intorno a svariatissimi affari di finanza, e per conseguenza di opere pubbliche di speciale giurisdizione di questo collegio.</p>	1570	1637	15
<i>Exhortationum</i>	<p>Esortatorie a diverse Autorità ecclesiastiche per mancamenti che credevansi commessi e trasgressioni di ufficio. In questi atti leggonsi primieramente i ricorsi al vicerè fatti dalle università o dalle particolari persone interessate, che, dolendosi di essere state vulnerate ne' loro diritti e privilegii, specialmente per abusi che esse dicevano di essersi commessi contro di loro da' vescovi, più frequentemente in fatto di turbata regia giurisdizione, domandavano provvedimenti di giustizia. Il Collaterale in seguito di ciò, dopo di avere esposto le ragioni de' ricorrenti, e denunzianti, <i>esortava</i> i vescovi, i vicarii, gli abati a rendere ad essi giustizia, sia col desistere da ulteriori procedimenti amministrativi e giudiziarii; sia col rimettere gli atti della causa; sia con informare se si fossero commessi delitti di bestemmia, o pur contro la regia giurisdizione, contro i costumi e le leggi; sia col rinvocare le scomuniche se si fossero inflitte contro le leggi; sia col correggere quegli ecclesiastici che si fossero renduti meritevoli di</p>	1571	1735	42

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' registri
<i>Provisio- num</i> (3)	esser puniti come asportatori di armi vietate o per altri reati comuni. Provvisio- num (3) Provviste o sia ordinamenti per la spedizione de' decreti delle università, e degli assensi regii insieme con le <i>cautele</i> , che sono i documenti onde si è proceduto alla spedizione di questi atti.	1571	1734	383
<i>Beneficiorum</i>	Provvista di beneficii regii, ossia nomine di beneficiati ed economi; nomine per cattedre di teologia in seguito di concorso, per prepositure, per cantorati, per canonicali, badie, arcipreture.	1593	1731	7
<i>Numeratio- num</i>	Ordinamenti per le numerazioni de' <i>fuochi</i> , o sia delle famiglie soggette alle fiscali imposte. Consistono questi atti in ordini generali ed istruzioni spedite dal Collaterale per tutto quello che dovea adoperarsi nelle provincie per le numerazioni de' fuochi, e per le note de' commissarii e scrivani che erano colà mandati con questo carico.	1595	1640	2
<i>Mercedum</i>	Rimunerazioni, pagamenti e pensioni accordate dal re, ed eseguite dal vicerè a favore di particolari concessionarii, di cui chiaramente si enunciano i requisiti, ed i servigi renduti al governo.	1606	1717	9
<i>Officiorum Suae Maje- statis</i>	Privilegii o sia concessioni di uffizii regii, fatte direttamente da' sovrani e rimesse a' vicerè in Napoli per darvi esecuzione; che sono di quelli della prima categoria di sopra indicati, cioè di consiglieri del Sacro Regio Consiglio, di governatori di provincie, di capitani della Città, di razionali della Regia Camera della Sommaria etc.	1607	1734	70
<i>Titulorum</i>	Privilegii e concessioni di titoli di onorificenza e nobiltà.	1608	1734	13
<i>Consultarum</i>	Consulte di Regia Camera con voto dirette al Collaterale, che le aveva richieste, per le ulteriori providenze e reclami intorno ad affari di finanza. In piede di queste consulte si citano i registri <i>consultarum</i> della stessa Regia Camera, ove esse son registrate. Spesso non vi si legge alcun provvedimento preso dal Collaterale; altre volte vi si veggono le <i>esecutorie</i> , o sia l'ordine alla Regia Ca-	1610	1701	10

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' registri
<i>Decretorum</i>	<p>mera, <i>in forma cancellariae</i>, che spediva il Collaterale, perchè queste consultazioni si eseguissero.</p> <p>Regii assensi sopra i contratti che si stipulavano dalle università per gli svariati negozii dell'amministrazione municipale.</p>	1614	1739	294
<i>Notamentorum</i>	<p>Ordini, lettere e certificatorie del segretario del regno per affari di servizio e polizia della Cancelleria del Collaterale, spediti in seguito e per esecuzione di ordinamenti o del sovrano o del vicerè.</p>	1620	1776	3
<i>Tractarum</i>	<p>Lettere agli uffiziali di governo per la libera estrazione da' porti di diverse merci vietate dalle prammatiche.</p>	1623	1692	2
<i>Exhortatoriarum Curiae</i>	<p>Esortatorie intorno alle stesse materie di che trattano i registri <i>exhortatoriarum</i> sopra menzionati, spedite direttamente ai vescovi, o alle regie udienze, ai governatori, ed altri pubblici funzionarii perchè le presentassero ai vescovi ed ai vicarii. Differiscono poi dalle prime esortatorie in quanto che quelle erano spedite a ricorso di parte interessata, queste procedevano di uffizio dalla corte senza denunzia di parte, e perciò furono dette <i>exhortatoriarum curiae</i>.</p>	1630	1715	14
<i>Diversorum</i> ⁽⁴⁾	<p>Patenti ossia ordini spediti nelle provincie sul modo di regolare gli alloggi degli uffiziali del governo, che recavansi colà per negozii di regia corte—permessi conceduti a conservatorii e a persone povere per questuare—patenti di consoli e vice-consoli esteri residenti in queste provincie—patenti di <i>camere riservate</i> e salvaguardie — <i>osservatorie</i> o <i>provvisioni osservatoriali</i> per conferma d'immunità e franchigie a' Luoghi pii ed alle università — <i>indulti accordati agl'inquisiti e forgiudicati</i> spesso con la promessa che essi facevano di dover dare in mano della giustizia i <i>rei delinquenti e latitanti</i> o scorridori di campagna — e generalmente, patenti per provvisioni sopra i ricorsi delle particolari persone per impedimenti e molestie che loro recavansi dagli agenti del</p>	1636	1735	11

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Donativo</i>	fisco nella esecuzione de' giudicati , e per altri minori affari etc.	1643	1649	2
<i>Litterarum Suae Majestatis</i>	Ordini diretti alle varie università del regno per l'esecuzione degli atti che han relazione al donativo imposto nel 1643. Esecutorie in forma di Regia Cancelleria date dal Collaterale alle lettere regie venute da Spagna per provvedimenti di giustizia e di grazia su i ricorsi e le suppliche de' petizionarii. Documenti questi che mettono in luce le condizioni e lo stato non solo delle famiglie degli individui di esse intorno alla specie ed alle circostanze degli affari privati , ma ancora della pubblica e generale amministrazione civile per quanto si riferisce al subbietto de' ricorsi anzidetti.	1656	1734	83
CONSIGLIO (5) <i>Consulte</i>	Versavano sopra negozii di maggior interesse fatte dal collaterale o al re o anche al vicerè. Ricordiamo quelle relative al commercio della Sicilia , a' donativi volontari o sussidii , alle franchigie pretese dagli esteri , alle numerazioni de' fuochi , alle quistioni giurisdizionali , al collegio de' medici di Salerno , alle materie di salute , al collegio de' Cinesi , alle quistioni di precedenza tra i consiglieri di cappa e spada ed i reggenti in occasione di interregno (6) , all'eredità del re Giov. Casimiro di Polonia e della rinomata regina Bona etc. etc.	1605	1733	13
<i>Consulte</i>	Relazioni del Collaterale a S. M. in tutto il tempo che Claudio Villani esercitò il segretariato nel regno. Fra le altre notiamo quelle sul progetto di <i>arrendarsi</i> tutte le rendite e beni de' forestier; i sul modo di evitarsi il contrabbando; sulle proibizioni de' giuochi; sulla pretesa immunità de' consoli e vice-consoli stranieri; sul divieto di confiscare i beni a' Napolitani se non per causa di lesa Maestà; sul privilegio della città di Napoli di spedire patenti di consoli nei luoghi marittimi di questo regno, e ne-	1733	1735	1

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<p><i>Notamenti</i></p>	<p>gli altri fuori di esso, concessole da Ferdinando il Cattolico nel 1507.</p> <p>Questi registri contengono una compiuta narrazione di tutti gli affari proposti, discussi e risolti nel Collaterale. Il segretario del regno compilava il processo verbale della tornata, cominciando dal prender nota della data del Consiglio, della sua qualità, se cioè ordinario o straordinario, de' nomi de' reggenti, di quelli de' consiglieri, de' capi de' Tribunali e delle altre persone che potevano intervenirvi. Seguiva il riassunto della tornata stessa, nel quale si dava contezza prima di tutte le carte pervenute dalla Corte Sovrana e delle deliberazioni del Consiglio; si faceva menzione poi de' memoriali presentati dalle parti, per i quali davansi gli opportuni provvedimenti, e quando riguardavano materie di giustizia, commettevansi a' reggenti con la formula « N.N. Regius Collateralis Consiliarius super supradictis provideat, et » si sibi videbitur, relationem faciat in » Regio Collaterali Consilio. Provisum » per S. E. », e con le firme di tutti i reggenti. Si passavano indi a ressegna le relazioni e consulte rimesse dalle diverse autorità e collegii esistenti in Napoli e nelle provincie, o per dubbii promossi o per informazioni che si davano; ed a queste carte parimenti facevan seguito i relativi <i>appuntamenti</i>, registrandosi i voti de' reggenti e consiglieri. Quando nel Consiglio si presentavano i capi de' Tribunali (ed alcune volte insieme co' loro collegii), a proporvi quistioni difficili, il segretario registrava esattamente tutta la storia della causa, con i pareri ragionati da ciascuno, sia concordi, sia difformi, e con le risoluzioni adottate, sia preparatorie, sia definitive: questo stesso metodo adoperavasi, quando i reggenti riferivano le cause ad essi commesse, e quando venivano controversi negozii intorno all'alto governo dello Stato, al patrimonio pubblico ed alla giustizia.</p>	1610	1734	150

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
TRIBUNALE (?) <hr/> <i>Processi</i>	<p>Controversie tra particolari persone, o tra particolari ed università o corpi morali. Ve ne sono molte d' interesse storico; per esempio le contese per i privilegi de' negozianti veneziani e per quelli della repubblica di Ragusa; per l'isola di Ponza da restituirsi al duca di Parma dopo la pace con la Francia; per gli uccisori di Masaniello; per un tal Giorgio Eraclio finto principe di Moldavia, che andava creando cavalieri di S. Giorgio; per le quistioni di confini con lo Stato pontificio etc. Ed altre riguardanti le reintegrazioni di diverse famiglie a seggi ed a nobiltà, ed il sistema di aggregazione alla nobiltà di alcune città etc.</p>			f. 159 v. 34
<i>Processi</i>	Cause criminali.			f. 14
SEGRETERIA <hr/> <i>Risoluzioni e proposte</i>	<p>Il vicerè per lettere de' suoi segretarii particolari rimetteva all'esame del Collaterale Consiglio molti affari, e specialmente quelli di giustizia. Il segretario del regno ⁽¹⁾ in risposta comunicava le risoluzioni prese; e questo stesso carteggio teneva pure con le altre autorità, alle quali dava conto delle decretazioni del Collaterale per il dovuto adempimento.</p>	1582	1735	v. 279
<i>Diversi</i>	<p>Liste de' memoriali letti nel Consiglio Collaterale con le rispettive decretazioni in riassunto; memoriali originali presentati al vicerè; ordini spediti dal Collaterale a diverse autorità; lettere de' segretarii del vicerè dirette al segretario del regno per affari che si trattavano nel Consiglio con le petizioni ed altri documenti annessivi.</p>	1601	1735	v. 96 f. 200

OSSERVAZIONI

(1) Questa Cancelleria ha seguitato pressochè lo stesso metodo della precedente aragonese nella compilazione e spedizione degli atti. — Il periodo del governo vicereale molto più lungo dell'aragonese, la dispersione di quasi tutt'i registri di quella Cancelleria, una più gran quantità di scrivani e subalterni,

un'amministrazione curialesca più intralciata che la precedente danno ragione del numero molto più esteso de' registri di questa nostra Cancelleria, e delle nuove e diverse intitolazioni che in essi si leggono.

Le scritture a noi pervenute delle prime quattro Cancellerie reali, come abbiamo osservato finora, sono i soli monumenti originali del governo, e quasi tutti inediti, che in sè riassumono i poteri e la giurisdizione di que' magistrati, e di quelle autorità governative, di cui sono presso che spente le memorie non che gli atti. Tali erano quelle famose *assemblee* o *curie generali*; i sette grandi ufficiali del regno, che costituivano la *Magna Curia*; i Consiglieri dell' Angioino, e la *Curia del Vicario*, i *Consiglieri collaterali*, e la *Regia Udienza* dello stesso Aragonese.

Mutati poscia i nomi di queste antiche cariche, trasfusi i loro poteri ed attribuzioni in altri supremi uffizii governativi, variate le forme de' loro atti, surti infine sulle loro rovine novelli magistrati ancor supremi, fu per così fatte ragioni trasmesso al giudizio della posterità il notevole e consueto esempio del costante accordo dell' antico col nuovo, che in ogni tempo, e presso tutte le nazioni si va incessantemente operando, sebben sotto diversi mutati aspetti, in tutti gli ordinamenti della civile amministrazione.

Infatti nel vicereame appunto la Cancelleria, ritenute le antiche forme, comincia a decadere da quel potere di cui già innanzi era stata in possesso; nè più presenta quella importanza nei suoi atti, quelle preminenze di cui prima godeva all'ombra di quei supremi collegi giudiziarii ed amministrativi, e di quelle alte e pubbliche rappresentanze deliberative e consultive. Ne vennero infatti ad eclissare lo splendore, ad infievolirne le prerogative e la giurisdizione un di estesissima, ad impedirle ne' servigi più interessanti, che essa rendeva alla storia civile e politica di queste contrade, quattro diverse e cospicue appartenenze governative mai non viste innanzi le simili, di cui ancora serbansi molte scritture nel Grande Archivio, come in proprio luogo or or si vedrà. Esse furono: 1.° il *Collaterale Consiglio*, ed il *Consiglio di Stato* presso il nostro vicerè, 2.° il *Supremo Consiglio d'Italia*, 3.° la *Cancelleria* annessa a questo consiglio per gli affari degli Stati italiani compresi nel regno di Spagna, e poscia nell' impero di Germania, 4.° due *Segreterie* particolari del vicerè, l'una di *Stato* e di *Guerra*, l'altra di *Giustizia* — La giurisdizione e la facoltà, che rimasero a questa Cancelleria nella compilazione e spedizione degli atti e delle cause discusse e deliberate nel Collaterale Consiglio ad essa annesso, si rilevano dalle nomenclature dei suoi registri.

Se quelle quattro antiche Cancellerie distinguonsi presentemente co' nomi della dinastia allora imperante normanna, sveva, angioina, aragonese, è sol perchè non ci ebbe per quelle età giurisdizione o magistrato maggiore cui la Cancelleria era annessa, o che esercitasse i carichi di questa. Ma ora che cominciamo a trovare scritture di autorità e giurisdizioni molto superiori a questa nostra Cancelleria, e che entrarono a parte della compilazione degli atti (il che ha luogo eziandio per le Cancellerie seguenti), a ragione essa prende nome non già dalle diverse dinastie de' sovrani, come il prendevano in quei tempi le Cancellerie, ma da quel collegio o magistrato al quale venne essa aggiunta col solo incarico della semplice e nuda pubblicazione e spedizione degli atti in forma *regiae cancellariae* e perciò viene appellata *Cancelleria del Collaterale Consiglio*.

Della qual Cancelleria napoletana, perchè più chiaramente si possano conoscere i diversi registri, vorremmo che ben si distinguessero le diverse epoche dello svolgimento de' suoi atti nella dipendenza dalla maggior Cancelleria, che stava presso il Consiglio de' re di Spagna e poscia dell' imperatore

d'Austria; i quali sovrani tennero successivamente il dominio di queste provincie allora costituenti il reame di Napoli e di Sicilia.

Come dicemmo poco davanti, che a compimento della Cancelleria aragonese potevano ricercarsi le scritture di altre due supreme giurisdizioni istituite sotto quel governo, così diciamo ancora al presente, che le lacune ed i vóti nelle carte di questa Cancelleria del Collaterale possono in molta parte scomparire con gli atti che trovansi allogati o in questo o in altri ripartimenti del Grande Archivio, e che sono le scritture delle sopra menzionate quattro appartenenze governative, ed i processi degli scrivani di mandamento di questa Cancelleria.

Nè qui si vuole più oltre differire il notare, che quando troviamo, ed in questa tavola e nelle altre, scritture non corrispondenti esattamente all' anno iniziale e finale della dinastia imperante sotto di cui furono esse compilate, dobbiamo ritenere che ciò sia addivenuto o perchè esse manchino in alcuna parte, o perchè il registro ove gli ultimi atti notansi della passata dinastia, continui ancora con i primi atti della dinastia seguente.

(2) CAPITULORUM E DONATIVO — Certe straordinarie e vili prestazioni riconosciute comunalmente nel medio evo col modesto ed umile nome di *calendatico*, *strena*, *salute*, *salutatico*, e *doni gratuiti* etc. che il povero villico e laborioso colono era costretto di offrire alla vanità ed all'orgoglio di potente e temuto *signore*, sebben convertite ben presto in obbligazioni strettissime dette *collette* o *colte*, lasciaron tuttavia tristo ricordo di sè in quelle famose *angarie* e *perangarie*, che durarono a nostro danno ed onta per lunghissima età.

Sorgeva intanto l'Aragonese e dileguavasi quell'increscevole novero di tanti ordinarii e straordinarii tributi, tramutandosi tutti in quel solo e più certo del *ducato a fuoco*. Alfonso, per avere più fermamente ordinato le finanze, ebbe dalla città di Napoli e dal baronaggio, ragunati al nome ed all'ombra della prima grandezza de' parlamenti, un *donativo*, nome antico di antica gravezza, che venne stabilito di doversi somministrare in determinate occorrenze.

La parola mendace di questa novella gravezza fu insieme esempio pur troppo grave e dannoso al seguente governo vicereale, ed argomento più frequente e celebrato de' parlamenti allora del tutto caduti dall' antico potere.

L'erario esausto, i bisogni ed i vizii dell'amministrazione civile cresciuti fuor di modo introdussero, o, per dir meglio, confermarono il funesto errore di adoperare i parlamenti per trar danaro oltre le forze della nazione con l'ingannevole nome di *donativo*, e di far generose *grazie* e dare estesi *privilegi* al di là di quello che per giusta ragione di governo sarebbe stato richiesto.

La nostra città soprattutto tanto era sollecita a serbare memoria di cotali grazie e privilegi, compri a sì caro prezzo, che reputava la maggiore forse delle sue glorie, quella di tenere presso di sè una *Deputazione* permanente ed onorevole con l'incarico speciale di presentarsi al vicerè, quando ne facesse bisogno, per accusare que' ministri del governo, che, come scrive il Summonte, *in detrimento de' cittadini non osservassero i privilegi*.

Il prestigio però di queste eccessive regie largizioni, subbietto storico di continuate pretensioni fiscali, e documento il più certo della misera condizione de' popoli e de' tempi, cotanto lusingava le città, che le più favorite custodivano gelosamente, qual prezioso tesoro, le originali spedizioni di que' privilegi, che legati in magnifici volumi, come que' di Gallipoli, Lecce, Capua, Gaeta, testè veduti tra' nostri manoscritti e codici in pergamena, serbavansi all' uso de' contemporanei, ed alla memoria de' posteri.

Non poco perciò ne duole che, come innanzi si è osservato per gli Aragonesi, appena un sol volume ci sia rimasto de' *capitoli e delle grazie*; e vie più abbiamo ragione a dolerci che in questo periodo del vicereame, il più abbonde-

vole d'involontari *donativi* e *grazie*, appena un altro volume trovasi, piccolo avanzo di tante dolorose rimembranze intorno alle floride un dì, poscia amiserite nostre contrade.

E però antichi scrittori caldi di amor patrio sono andati con somma cura raccogliendo sì fatti monumenti pregiatissimi, che sparsi qua e là, e per lo più feramente mutilati, misero a stampa con varie pubblicazioni in tempi diversi. Noi, per quanto s' appartiene ai Capitoli ed alle grazie concesse a tutto l'antico reame napoletano, ne abbiamo veduto di rare ed interessanti raccolte, la cui parte maggiore serbasi nella biblioteca del G. Archivio, pubblicate nel 1524, 1536, 1543, 1587, 1624, 1719 e 1720, ultima antica edizione, che sebben presenti la data di Milano, come ancor notò il Giannone, fu senza dubbio stampata in Napoli.

Se i donativi adunque, che s'incominciarono a mettere in opera fin dagli Aragonesi, eran gravosi per quella età, nella forma che poscia tennero, più gravi riuscirono nelle deplorabili condizioni del regno sotto i vicerè, ed insopportabile soprattutto fu quello del 1643, preludio di male più funesto ch'ebbe a sperimentare non molto dopo quest'afflitta città. Generalmente cotali esorbitanti imposte decretate ne' parlamenti, ch'eran composti di baroni, riuscivano sempre a favor di costoro che pochissimo contribuivano, e quasi tutte rimanevano a carico delle università. L'autore della *nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie* scriveva di essersi conchiuso con l'ultimo parlamento de' 14 Settembre del 1642, che il donativo di undici milioni si pagasse in sette anni da gennaio 1643 in poi, e soggiungeva, che noi *ignoriamo di quali pesi fosse allora gravato il regno, perchè non più si trovano gli atti di quell'ultimo parlamento nell'archivio della città di Napoli*. Molto lume però sparge su questa materia non solo l'ordine del sovrano, col quale imponevasi tal forte tassa, che sta registrato ne' libri sopra nominati *notamentorum*; ma questi, che or produciamo, due volumi del *donativo*, i quali contengono gli ordini dritti agli uditori, tesorieri, sindaci, cassieri ed altri uffiziali delle provincie sopra i continui reclami ed esenzioni chieste dalle università pe' pagamenti e rate di questo insopportabile balzello. Lo stato loro lamentevole, le cagioni lucidamente esposte delle loro sventure, i provvedimenti che prendevansi dal Collaterale per procurare di alleviare la loro sorte, il cattivo metodo delle finanze, la storia sincera di que' tristi tempi può in buona parte trarsi e da questi atti compilati dagli scrivani del registro della Cancelleria su gli ordinamenti de' ministri a ciò specialmente delegati, e da altri atti esecutivi e scritture della Regia Camera.

(²) — La Cancelleria del Collaterale non usava tenere speciali registri ove si trascrivessero le provvisioni spedite da questo collegio, come usava pe' decreti e privilegi trascritti nei registri *decretorum* e *privilegiorum*, atteso forse alla enorme quantità ed alla minore importanza di essi relativamente ai decreti ed ai privilegi; ma rimanevano in originali presso gli stessi scrivani di mandamento compilatori degli atti. Or, serbando noi in continuata serie, e separatamente dai processi, queste provvisioni insieme co' decreti originali e co' privilegi, abbiamo creduto ordinarle piuttosto in questa tavola delle carte di Cancelleria, che tra i processi e le altre scritture di tribunali.

(³) — Ne' registri *Diversorum*, insieme ad altri atti, trovansi ancora i privilegi di *camere riservate*.

Per antico diritto comune era stabilito che a' soldati, i quali passassero per le città ed i villaggi a cagione di adempiere le ricevute commissioni governative, si desse alloggio da' feudatarii per ragione delle loro terre. Ma questo grave peso, *onus hospitii*, venne alleviato a favore de' baroni, con privilegio del

re cattolico de' 5 Ottobre 1505 e con altri atti de' sovrani successori, co' quali fu ad essi conceduto di potersi *riservare* per loro uso una delle proprie terre, che resa esente dagli alloggi chiamavasi perciò *camera riservata*—Questo privilegio o *salvaguardia* veniva ancor conceduto direttamente alle università in vista di soddisfacenti e determinate ragioni.

(5) In questo Consiglio vennero trasfuse le attribuzioni ed i poteri di tre eminentissimi collegii, cioè del Consiglio di Stato composto di Consiglieri Collaterali, surto sotto la dinastia Angioina pel decadimento dell'altro Gran Consiglio di Stato detto della *Magna Curia*, della Regia Udienza, che era il Consiglio di Stato, o il Tribunale de' Sovrani Aragonesi per la discussione delle materie contenziose, ed infine della Regia Cancelleria e Segreteria, cui si apparteneva la spedizione delle leggi e degli altri atti sovrani. Il Consiglio Collaterale quindi istituito da Ferdinando il Cattolico si occupava di tutti gli affari di governo civili, militari, ecclesiastici, finanziarii, politici e giudiziarii. Esso congregavasi in giorni determinati e componevasi dal vicerè che ne era il capo, da due reggenti, i quali poi crebbero di numero, e dal segretario del regno detto anche *a libellis*, diverso da due segretarii privati del vicerè, uno di Stato e Guerra e l'altro di Giustizia, i quali venivan chiamati a *Secretis scriniorum*, e non avevano alcuna parte nelle spedizioni de' memoriali di grazia e giustizia di Cancelleria. Quando dovevano trattarsi affari di Stato e Guerra, il vicerè convocava un Consiglio straordinario che dicevasi anche pieno, perchè oltre i reggenti ed il segretario del regno erano invitati i Consiglieri di Stato e Guerra, o meglio di *cappa e spada*.

(6) Per la morte o per l'assenza del vicerè il Collaterale assumeva la direzione del Governo, e per lo disbrigo delle cause appartenenti alla giustizia ed alla ordinaria amministrazione si congregavano ogni mattina in Consiglio i reggenti: per le materie di Stato e Guerra riunivansi ogni sera tutti i Consiglieri dell'Ordine così togato come militare sotto la presidenza del consigliere più anziano, dal quale venivano sottoscritte tutte le carte a spedirsi. Questa carica era tenuta per l'ordinario da uno de' principali baroni del regno decorato di qualche titolo di uno de' sette ufficii, che tal fiata era persona di sangue reale (Vedi la consulta del 16 ottobre 1710).

(7) Il Consiglio Collaterale in principio si occupò delle regalie e degli affari pubblici del regno, ma in seguito si versò anche nelle controversie private di giustizia, e per la facoltà contenziosa godè preeminenza sopra tutti gli altri Tribunali, ed esercitò supremo potere col mero e misto impero sopra tutti i cittadini ed abitanti. Il presidente del S. C. il luogotenente della Sommaria, il reggente della Gran Corte della Vicaria ed altre autorità andavano a farvi relazione delle quistioni più astruse ed importanti. I reggenti, oltre le attribuzioni proprie di Cancelleria, o della spedizione de' regii assensi, privilegi e decreti, ne avevano altre tutte giuridiche, e tra queste quella di procedere ne' reclami prodotti avverso le sentenze de' Tribunali inferiori, in cause però di gran valore; di rivedere le decretazioni del presidente del S. R. C. e de' Ministri delegati; di deliberare su i conflitti di giurisdizione e sulle sospesioni di alcuni particolari giudici. Perciò, in esecuzione delle commissioni ricevute da' vicerè, procedevano alla compilazione del processo con l'opera degli *Scrivani di maddamento*, ed emettevano i loro provvedimenti e decreti; e ne' dubbii di competenza riferivano in Consiglio le cause, dandone avviso alle parti con la seguente formola: « N. N. Collateralis Consiliarius et Commissarius intendit relationem facere S. E. in Regio Collaterali Consilio de contentis in causa. . . »
« Ideo moneantur partes quatenus prima die juridica et deinde in antea cum
« continuatione comparere debeant in Regio Collaterali Consilio ad audiendam

« relationem praedictam, ad dicendum quidquid etc. ». Con prammatica del 24 gennaio 1627 si vietò a' Reggenti di spedire in casa ordini.

Marco Antonio Sorgente nella sua Napoli illustrata parla delle facultà del Vicerè, del Collaterale Consiglio, de' Tribunali che vi intervenivano, del modo di votare le cause; ed al capitolo XXVII. descrive così l'ordine delle sedie nell'Aula: « Proregi in excelsiori loco parata est serica sedes a pretioso pallio super obumbrata; ibi sedet constratis sub pedibus tapetis, ad ejusque dexteram sita est mensula, serica instrata mappa, ubi tintinnabulum tenet argenteum, quo cum libet, vel silentium indicit, vel ostiarium ad se evocat aliquid imperaturus. Ante ipsum, ex intervallo tamen, mensa alia est, oblonga pannoque item serico supertecta; utrinque sericae sellae unicolores Regentibus Collateralibusque Consiliariis sunt paratae: et primus quidem Regens, id est antiquior, primus ad dexteram Viceregis sedet, secundus primus ad sinistram; tertius statim post secundum itidem ad sinistram. Post Regentes, suo ordine etiam in sellis sedent Presidens Sacro Consilio, Locumtenens Regiae Camerae, Regens Magnae Curiae Vicariae, Thesaurarius Generalis, Regii vero Consiliarii, Presidentes Regiae Camerae, et Fiscii patroni in scamnis absque humeralibus, in fine vero mensae sedet Secretarius regni in sella, ut Viceregis vultum ex diametro aspiciat ».

(⁸) Il primo ufficio nel Collaterale era del Segretario del regno, il quale doveva esser presente in tutti i Consigli, riferire le cose da trattarsi, prender nota de' pareri e delle risoluzioni, conservare le lettere, le cedole, i mandati e tutte le altre scritture e tener carteggio co' regii tribunali e ministri. Quattro cancellieri erano incaricati della spedizione degli atti: uno per le risposte che si davano da' vicerè *per Collaterale* agli ordini venuti dalla Corte: un altro per le prammatiche e bandi: un terzo per gli affari della Real Giurisdizione, per la quale si stabili una delegazione speciale tenuta da un Reggente: ed il quarto per i negozii di giurisdizione del così detto *Commissario di Campagna*. Le relazioni, che mandavansi dalle Regie Udienze e da altri Ministri, erano dal segretario distribuite a' suddetti quattro cancellieri, i quali tenutone consiglio con i reggenti commissarii, spedivano i relativi provvedimenti sottoscritti da' reggenti e dal vicerè. Eranvi scrivani *di registro e di forma* per la trascrizione degli atti, ed un *tassatore* pel dritto del suggello.

Repertorii ed Indici. Niente altro abbiamo a soggiungere oltre di quello che su tal proposito venne osservato nella Cancelleria aragonese, cioè che ancor qui i registri tengono in ciascun volume gl'indici de' nomi di luoghi e di persone.

Per tutta la scrittura de' *decretorum*, oltre all'indice che si trova in ciascun volume, ci ha un repertorio dal 1614 al 1638.

Per i processi del Collaterale vi sono tre pandette compilate nel Grande Archivio.

TAVOLA XVIII.

SUPREMO CONSIGLIO DI VIENNA PER GLI AFFARI DEL VICEREAME
DI QUESTE PROVINCE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
CANCELLERIA (1)				
<i>Diversorum Aragoniae, Siciliae, Valentiae, Sardiniae, Majoricarum, Neapolis.</i>	Affari di giustizia per le varie parti della pubblica amministrazione, riguardanti gl'interessi di persone dimoranti in Spagna, Sicilia, Sardegna, Maiorica e massimamente ed in grandissimo novero in Napoli, per pensioni, soldi, uffizii, impieghi civili e militari, esenzioni di diritti, licenze di viaggi, alienazioni di feudi, ipoteche civiche, vendite di uffizii e baronie, concessioni di titoli, uffizii, dignità nel Consiglio di Spagna in Vienna, assensi, future di uffizii, ampliamenti, conferme, giubilazioni.	1705	1734	104
<i>Notariorum</i>	Privilegii di notariato pel principato di Catalogna.	1705	1713	1
<i>Curiae</i>	Ordini reali relativi alle Cortes di Catalogna, e sanzione sovrana alle costituzioni, agli ordini ed a' capitoli delle stesse.	1705	1712	3
<i>Instrumentorum.</i>	Instrumenti ricevuti presso il protonotario de' regni della Corona di Aragona.	1705	1725	1
<i>Officialium Aragoniae, Majoricarum, Sardiniae, Neapolis, Siciliae. Decretorum, privilegiorum, etc.</i>	Concessioni e conferme di uffizii, titoli onorifici, dignità, posti subalterni nel consiglio di Aragona in Vienna, patenti, privilegi etc.	1705	1734	16
<i>Carte sciolte di questo periodo.</i>	Privilegii, decreti, dispacci e carte reali spedite da Spagna e Vienna a varii uffiziali, deputazioni e magistrati per affari di persone dimoranti in Spagna, Napoli, Sardegna, etc.	1707	1732	9
<i>Partium</i>	Diplomi in pergamena spediti dalla Cancelleria per quest'epoca, e compresi tra le carte diplomatiche notate nelle precedenti tavole.	1707	1734	"
<i>Titulorum Neapolis.</i>	Affari che riguardano privilegii ed ogni altra concessione a favore di particolari persone.	1707	1713	7
<i>Titulorum Neapolis.</i>	Concessioni di titoli di nobiltà.	1714	1735	8

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
CONSIGLIO (2)	STATO			
<i>Consulte</i>	Affari della Giunta di Stato del Consiglio Supremo di Aragona, delle Reali Udienze di Catalogna e Valenza e delle Giunte di ambidue i regni con memoriali decretati dal re, ed altre carte relative a consulte, memoriali ed informi.	1705	1714	25
<i>Consulte</i>	<i>Appuntamenti</i> della Giunta reale così detta di Barcellona pel governo degli Stati Austriaci d'Italia sopra memoriali di parti nella maggior quantità nazionali di Napoli, e taluni ancora di Milano per affari diversi.	1709	1710	1
<i>Consulte</i>	Reassunti de' pareri di Consiglio, e consulte con le Sovrane determinazioni al margine sopra domande de' particolari.	1711	1713	2
<i>Consulte</i>	Registri delle consulte di <i>ufficio</i> e di <i>parti</i> fatte al re dalla Segreteria di Napoli in tempo della Giunta e della formazione del Consiglio Supremo di Spagna.	1713	1735	9
<i>Consulte</i>	Decreti e consulte del Supremo Consiglio di Spagna, molte delle quali sono accompagnate da rappresentanze del vicerè e de' Tribunali di Sardegna.	1714	1717	2
	GUERRA			
<i>Consulte</i>	Appartengono alla Giunta di Guerra di Barcellona e Valenza.	1705	1712	27
<i>Consulte</i>	Reassunti delle consulte della Giunta di Guerra con le risoluzioni al margine.	1707	1712	4
SEGRETERIA				
<i>Dispacci e decreti</i>	Sono dati da Lisbona, da Barcellona e da altri luoghi della Spagna, non che da Vienna, e contengono nomine a cariche civili e militari, patenti, concessioni di titoli e di officii, liberanze a favore di varie persone, istruzioni diverse, ordini per l'Italia, per la Spagna, per Napoli, dispacci e decreti pel ramo di guerra, e decisioni dirette alla Giunta e Consiglio di Guerra.	1704	1734	45
<i>Dispacci</i>	Libro del Consiglio o della Camera di	1711	1712	1

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
	Castiglia creato nella Corte di Barcellona, dove sono registrati i dispacci firmati dal re.			
<i>Dispacci</i>	Risoluzioni spedite dalla regina da Barcellona.	1711	1713	1
<i>Motu proprio</i>	Dispacci di ufficio dati da Vienna per la Segreteria di Napoli.	1724	1733	6
<i>Lettere</i>	Carteggio di ufficio da Spagna e da Barcellona per ordine del re spedito da D. Ramon Vilana Perlas al conte di Ulfeld, a Francesco Adolfo di Zingerling, ed al Maresciallo Conte di Starhemberg ed altre persone.	1706	1713	10
<i>Lettere</i>	Simile carteggio da Vienna al Consiglio di Spagna e ad altre persone.	1713	1731	3
<i>Corrispondenza</i>	Contiene ordini ed istruzioni a' ministri di Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Genova etc. essendo segretario il march. di Rialp in Barcellona.	1711	1712	1
<i>Corrispondenza</i>	Copie di lettere reali ed ufficii diretti a' comandanti delle squadre inglesi ed olandesi pel segretario D. Ramon Vilana Perlas Marchese di Rialp.	1711	1711	1
<i>Corrispondenza</i>	Carteggio riservato co' conti Gallas, Sormany ed altri.	1711	1711	1
<i>Corrispondenza</i>	Lettere reali, dispacci e carteggio del Nord, Spagna, Italia etc. dall'arrivo dell'imperatrice a Vado. Pel suddetto segretario.	1713	1714	1
<i>Giuramenti</i>	Volume de' contrascritti atti prestati da varii Ufficiali del Governo e registrati dal segretario del Consiglio D. Bernardo de Solis.	1704	1711	1
<i>Memoriali ed Accordi</i>	Suppliche de' privati con le favorevoli determinazioni del re per Napoli e Sicilia insieme con altre decretate in Barcellona.	1704	1734	11

OSSERVAZIONI

(1) Le scritture notate in questa tavola, compilate per tutto quel tempo, in cui durò la dominazione austriaca nelle nostre provincie, son quelle che per ragione di tempo succedono immediatamente alla Cancelleria del Supremo Consiglio d'Italia, che si era tenuto in Ispagna in fino a quando le due Sicilie erano state soggette a quella Corona. Gli atti erano spediti da Vienna con lo stesso stile della Cancelleria spagnuola, poichè la Corte austriaca (fatta eccezione del

vicerè e de' comandanti delle soldatesche, che erano austriaci, e rimossi quei magistrati del governo spagnuolo che negli ultimi anni furono più esaltati) nulla mutò di tutto il resto dell'ordinamento della gran macchina governativa.

Le carte di questa Cancelleria riguardanti il più delle volte, anzi quasi sempre a privati negozii, son certo d'importanza molto minore di quella che aver possono le scritture di quel Supremo Consiglio, il quale trattava insieme ed affari di particolari persone e quelli parimente di pubblica amministrazione dello Stato. E sebbene non ci fossero pervenute distinte le carte di Cancelleria da quello del Consiglio, pure si sono allogate secondo che per la loro natura e qualità è sembrato che appartenessero o ad Ufficio di Cancelleria o a Consiglio o a Segreteria.

Essendo però le già mentovate specie di documenti compilati in tempo di avvenimenti pur troppo notevoli nella storia moderna della diplomazia europea e delle guerre intraprese a cagione della successione di Spagna, possono esse recare maggior luce a' fatti relativi alla presa di Catalogna e delle altre provincie spagnuole fatta dalle armi dell'imperatore; allo stabilimento della sede regia dell'arciduca Carlo in Barcellona, d'onde per lo più procedevano quegli atti, che dal 1705 vanno al 1707; alla spedita marcia del generale conte Daun sopra Napoli; alla dichiarazione fatta dall'imperatore Giuseppe a favore di suo fratello Carlo proclamandolo re di Spagna; alla capitolazione fra i Tedeschi e gli Spagnuoli rimasti nei nostri castelli; alla pubblicazione dell'editto del giuramento di fedeltà dato da' Napoletani a Carlo; alle sorti or liete or tristi del governo affidato al novello vicerè austriaco conte di Martinitz; alla venuta del conte Borromeo da Milano per vicerè a nome di Cesare; alla morte dell'imperatore Giuseppe, ed alla contrastata successione delle Spagne in persona di suo fratello Carlo; alla pace conchiusa tra i potentati di Europa, onde a Filippo V. rimasero le Spagne e le Indie, la Sicilia a Vittorio Amedeo duca di Savoia, il regno di Napoli ed il ducato di Milano all'imperatore; al rifiuto di lui a questo trattato di pace, per quanto solamente apparteneva alla Spagna, sulla quale volle che rimanessero interi i suoi diritti; ed infine alla riunione poscia avvenuta nel 1720 della Sicilia a questo regno, essendosi in cambio dato al duca di Savoia l'isola di Sardegna.

Nè valgon meno queste carte ad illustrare quegli antichi stabilimenti governativi di quelle città della Corona di Spagna, che tenevan voto nelle *Cortes*, rappresentanti il corpo e la potestà legislativa, composte di tre stati che là chiamavano, *estamentos, l'ecclesiastico, il militare ed il reale*. Atti sono tutti questi che, quando si avvicinano alle scritture del Supremo Consiglio stabilito a Vienna, e che di sopra sono state ordinate, ci somministrano di nuovi schiarimenti e notizie sulla storia non solamente di queste provincie, ma di altre ancora venute in quel tempo sotto la dominazione austriaca.

Le scritture notate in questa tavola presentano confusi, ne' quattro rami de' registri *decretorum, diversorum, curiae, e partium*, atti di Cancelleria di ogni genere, ove di grandi e piccoli negozii, di molta, di poca o di niuna importanza storica, d'interessi ora di pubblica amministrazione, ora di private persone, senza alcuno ordine o scelta e regolare distribuzione di materie, di luoghi, di persone. Gli scrivani compilatori di questi registri contribuirono a tanto turbamento di cose; perciocchè sforzandosi di ritenere il non imitabile esempio curiale della precedente Cancelleria spagnuola, specialmente nella nomenclatura de' registri, sconvolsero maggiormente l'ordine delle scritture. Minor confusione si osserva negli altri rimanenti registri, *notariorum, instrumentorum e titulorum*.

(2) Ferdinando il Cattolico per ben governare queste provincie a lui conqui-

state dal valoroso braccio di Consalvo di Cordova, oltre all'aver in esse destinato un suo rappresentante col titolo di Vicerè, chiamò da Napoli nel 1511 presso di sè in qualità di Uditore il famoso Marcello Gazzella, uomo che alla non volgare dottrina accoppiava una esemplare integrità, e la conoscenza de' bisogni e desiderii de' suoi concittadini. Nel 1517 nel nostro Consiglio Collaterale si stabilì dovervi essere un posto fisso di Reggente nazionale, il quale risiedesse presso la Corte di Spagna, per dar consigli al sovrano sulle cose che toccavano questo vicereame, e fu chiamato a tal carica un altro insigne personaggio Sigismondo Loffredo. Non prima del 1558 venne istituito in Ispagna il Consiglio d'Italia per gli affari de' tre Stati Italiani Napoli, Milano e Sicilia, e fu composto di un Presidente, di un Generale Tesoriere col titolo di Consighiere, che faceva le veci di Presidente e segnava le carte reali dopo la sottoscrizione del re, di tre Reggenti Spagnuoli, di tre altri cittadini degli anzidetti tre Stati e di tre Segretarii. Oltre agli atti sovrani da spedirsi per Cancelleria, si occupava il Consiglio delle materie di Stato più difficili, per le quali, in quanto si appartiene a Napoli, si facevano precedere quasi sempre le relazioni ed i pareri del nostro Collaterale. Per la qual cosa dalla Corte centrale promulgavansi le leggi, e gli altri atti di Sovranità contenenti titoli, grazie, privilegi, nomine ad officii civili e militari, come pure le risoluzioni in massima di dritto controverso; e dalla Corte stessa tenevasi il carteggio diplomatico con le altre Potenze per quanto riguardava il dominio degli Stati Italiani, cessando del tutto ne' nostri archivii gli atti delle ambascerie con gli Esteri per tutto quel tempo che durò la vicereale signoria.

Dopo l'infelice esito della rivoluzione del 1701 suscitata dall'Austria, furono da questa inviati alla volta di Napoli dodicimila Tedeschi sotto il comando del conte di Daun, il quale a 13 luglio 1707 vi entrò vittorioso, facendone prendere il possesso al conte di Martinitz Plenipotenziario Cesareo in Italia. Col trattato di Utrecht del 1813 tra l'altro si convenne che rimanessero all'Imperatore il reame di Napoli ed il Ducato di Milano, ed al Duca di Savoia la Sicilia, come poco innanzi si è accennato. Queste convenzioni furono ritenute negli altri trattati di Rastadt del 1814, di Londra del 1818; ed in ultimo con la pace generale di Vienna del 30 aprile 1725 anche la Sicilia restò all'imperatore, il quale ritenne pure il titolo di Re Cattolico di Spagna durante la sua vita: « L'Empereur et le Roi d'Espagne garderont, leur vie durant, les titres « dont ils s'étaient servis jusq' alors; mais qu'à leur mort, leurs successeurs « ne prendront que les titres des Provinces, dont ils seront réellement en « possession ». Garden, vol. 3, pag. 136. Il Consiglio d'Italia perciò, quantunque tramutato in Vienna, ritenne lo stesso titolo di Consiglio di Spagna; e ciò per non diminuirne il lustro e la grandezza: e gli atti di quella Cancelleria furono dettati in lingua spagnuola, i Ministri anche spagnuoli nello stesso numero e qualità di quelli di Madrid con l'aggiunta de' più Consiglieri di spada.

Lo scrittore però della storia civile del regno di Napoli in una delle sue opere postume ci fa osservare che una differenza vi ha tra il Consiglio di Italia in Ispagna e l'altro in Vienna. Il primo, oltre alla facoltà consultiva, aveva anche la deliberativa, come vero Tribunale, e Tribunale di Giustizia fu chiamato da Filippo II. Perciò tra gli Uffiziali numeravasi l'Alguzino maggiore, che soprastava a più capitani di giustizia, invitati all'esecuzione de' suoi decreti. Tale facoltà esercitavasi, perchè il Consiglio trovavasi eretto in territorio proprio; essendo gli Stati di Napoli e Sicilia considerati come annessi ed incorporati al regno di Aragona, perchè acquistati da re Pietro ed Alfonso di Aragona con le forze della Corona di Aragona; e per questa ragione l'Aragona comprendeva non meno la Catalogna e la Valenza, che Napoli e Sicilia. Di fatti eravi promi-

scuità tra i Consigli di Spagna; e quando dovevasi accrescere il numero de' votanti in un Consiglio, sceglievansi indistintamente dagli altri Consigli di Stato, di Guerra, di Azienda, da quelli di Castiglia, di Aragona, dell'Inquisizione, d'Italia, di Portogallo, delle Indie e degli Ordini: ed il Consiglio stesso di Aragona si vide per qualche tempo unito a quello d'Italia. Non così il Consiglio di Spagna trapiantato in Vienna, il quale non ritenevasi essere in territorio proprio, ma straniero, e senza legame con le provincie d'Italia: e perciò non potendo esercitare la giurisdizione contenziosa, nè dirsi vera Magistratura, non ebbe nè l'Alguzino maggiore, nè gli altri Uffiziali di Giustizia, come li aveva il Consiglio di Spagna in Madrid. Ed il Troyli Tom. V. Parte II. Cap. III. n.° XXI. scrive: « Papa Innocenzo XII. a 9 giugno 1722 diede l'investitura del regno all'Imperator Carlo VI. senza che l'Ambasciatore di Spagna avesse potuto impedirlo: con dispensare alle apostoliche costituzioni che impedivano l'unione del regno di Napoli con l'impero di Germania. »

Indici e Repertorii. In quasi tutti i volumi di questa scrittura si trova l'indice alfabetico de' nomi di luoghi e persone ed inoltre un generale inventario compilato dagli Uffiziali del Grande Archivio.

TAVOLA XIX.

DELLE DUE SEGRETERIE DE' VICERÈ, DETTE L'UNA SEGRETERIA DI STATO
E GUERRA, L'ALTRA SEGRETERIA DI GIUSTIZIA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
<i>Litterarum</i>	Lettere scritte dal vicerè a diverse autorità ed ufficiali regii, al pontefice ed alle corti estere.	1525	1734	238
<i>Viglietti</i>	Ordini spediti nella consueta forma di viglietti alle varie autorità provinciali, ed a particolari persone commettendo loro degl'incarichi pel disbrigo di affari svariati riguardanti l'amministrazione civile in ogni ramo di essa, nelle qui sotto notate provincie. Calabria citra. Calabria ultra. Capitanata e Contadò di Molise. Terra di Bari. Terra di Lavoro. Terra di Otranto. Basilicata 1620-1718 Principato citra 1621-1734 Principato ultra 1625-1734 Abruzzo citra 1631-1734 Abruzzo ultra 1683-1687	1528	1734	1614
<i>Mandatorum</i>	Ordini dati da' vicerè per affari di giustizia e finanza, in ispezialità per pagamenti di qualunque genere, come per assienti, per soldi ad impiegati politici, civili e militari etc. Sono essi spediti in forma <i>regiae Cancellariae</i> , in lingua spagnuola, sottoscritti dal vicerè, e dai reggenti; vi si trascrivono i privilegi de' sovrani, e le consulte di Regia Camera per le esecutorie a darsi.	1556	1734	353
<i>Lettere reali</i>	Lettere de' sovrani di Spagna a' loro vicerè in Napoli per affari di qualunque genere politici, militari, civili, ecclesiastici, pubblici e privati in lingua spagnuola con autografa sottoscrizione de' sovrani, e talvolta con soggiunta di lor proprio pugno, come frequentemente praticava Filippo II.	1560	1732	87

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' volumi
<i>Hispanorum</i>	Liberanze a favore delle truppe spagnuole.	1569	1716	198
<i>Trirremium</i>	Ordini dati da' vicerè per armamento e mantenimento delle galere e dell'arsenale.	1571	1733	59
<i>Castrorum</i>	Ordini de' vicerè per lo mantenimento de' castelli regii.	1575	1717	94
<i>Catafractorum</i>	Ordini di pagamento diretti al tesoriere generale, ed ordini de' vicerè agli scrivani di razione per l'assiento alle genti di armi.	1575	1733	99
<i>Scrivanìa di razione</i>	Viglietti scritti d'ordine de' vicerè da' loro segretarii alla Scrivanìa di Razione.	1578	1734	170
<i>Gasti minuti</i>	Ordini agli scrivani di razione acciòchè il tesoriere generale porti in esito le somme pagate sopra i <i>gasti minuti</i> di detta Tesoreria.	1579	1728	30
<i>Proprium</i>	Risoluzioni di moto proprio de' vicerè senza l'assistenza del Collaterale.	1580	1591	10
<i>Remissionum</i>	Viglietti de' vicerè rimessi a diverse Autorità per affari di giustizia.	1582	1641	13
<i>Spedizioni di corrieri e staffette</i>	Dispacci rimessi per mezzo di corrieri e staffette.	1585	1696	53
<i>Memoriali</i>	Registri de' memoriali rimessi al segretario del Collaterale da' vicerè.	1586	1734	28
<i>Presidii di Toscana</i>	Ordini per le spese necessarie alla provvisione de' viveri e delle munizioni pe' reali Presidii di Toscana e per la completazione e pagamenti delle truppe, che militavano ne' presidii medesimi.	1586	1733	90
<i>Dispacci e mandati</i>	Notamento o sia lista de' dispacci e mandati diretti al segretario del regno per la spedizione.	1590	1709	10
<i>Patenti</i>	Registri di patenti spedite per castellani, governatori di piazze ed altre genti di arme.	1593	1733	94
<i>Armigeri</i>	Licenze di asportare armi.	1599	1629	1
<i>Mandatorum Curiae</i>	Ordini dati da' vicerè sopra diversi affari di amministrazione, di giustizia e di finanza.	1604	1630	13
<i>Assiento</i>	Assiento e rolo della fanteria del ripartimento di Stigliano.	1606	1608	1
<i>Conte di Lemos</i>	Corrispondenza del vicerè conte di Lemos con il duca di Vietri e Luigi de Vera.	1611	1616	1
<i>Appuntamenti del Collaterale</i>	Risposte de' vicerè sopra gli appuntamenti del Collaterale.	1611	1733	7

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno ini- ziale	Anno finale	Num. de' volumi
<i>Esercito</i>	Ordini dell'Udienza Generale dell'Esercito.	1611	1616	2
<i>Sommaria</i>	Dispacci rimessi al tribunale della Regia Camera per affari camerali.	1611	1733	260
<i>Sacro Consiglio Consulte</i>	Dispacci rimessi al Sacro Regio Consiglio per diversi affari di giustizia.	1611	1734	125
<i>Levante</i>	Consulte fatte da' vicerè a' sovrani sopra vari oggetti di rilievo.	1612	1704	6
<i>Levante</i>	Passaporti a particolari persone per recarsi fuori regno, e massime nelle parti di levante.	1612	1620	2
<i>Vicaria</i>	Dispacci rimessi alla Gran Corte della Vicaria su varii affari di giustizia.	1612	1734	173
<i>Cancelleria</i>	Viglietti rimessi dalla Cancelleria de' vicerè ai reggenti del Collaterale e ad altre autorità.	1614	1734	290
<i>Cassa militare</i>	Conto e ragione del danaro posto nella Cassa militare a disposizione de' vicerè, e biglietti di questi per pagamenti da farsi dalla Cassa militare per uso della regia corte e delle truppe.	1615	1714	78
<i>Dritti di segreteria</i>	Dritti di segreteria de' vicerè per la spedizione di patenti, licenze d'armi, passaporti, ecc.	1616	1724	21
<i>Fabbriche</i>	Liste de' debitori della corte per le fabbriche fatte nei luoghi proibiti della città di Napoli contro la forma de' bandi.	1617	1618	1
<i>Governi ed uffici</i>	Viglietti spediti dal segretario del regno per provviste di cariche e governi.	1620	1733	22
<i>Capitani di guerra</i>	Ordini a' Capitani di Guerra.	1620	1620	7
<i>Corrispondenza all'estero</i>	Lettere de' vicerè a' sovrani, pontefici e persone di riguardo dimoranti fuori regno.	1620	1699	14
<i>Gasti segreti</i>	Disposizioni di pagamenti fatti da' vicerè su i fondi de' gastì segreti.	1622	1659	4
<i>Giuramenti</i>	Giuramenti dati da' consiglieri del Collaterale, da' capitani e da altri impiegati del governo.	1625	1762	1
<i>Visitatore generale</i>	Ordini diretti al visitatore generale per affari di amministrazione e di giustizia.	1631	1681	5
<i>Ordini diversi</i>	Provvedimenti dati da' vicerè a diverse autorità per mezzo del segretario del regno.	1633	1734	76
<i>Donativo</i>	Ordini a' giudici di Vicaria e ad altre autorità per la sollecita esazione del donativo.	1636	1637	1

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Notamenti di dispacci</i>	Semplici liste di dispacci consegnati agli scrivani di mandamento e di Cancelleria.	1645	1670	4
<i>Repliche</i>	Mandati de' vicerè presi in considerazione dal Collaterale per affari di giustizia e di amministrazione economica: o repliche di questo collegio fatte in contrario con le corrispondenti risoluzioni del vicerè, il più delle volte in opposizione alle repliche anzidette.	1646	1647	1
<i>Rivoluzione</i>	Ordini dati in tempo della rivoluzione del 1647, e dopo.	1647	1650	1
<i>Giunte</i>	Ordini diretti alle Giunte:	1647	1744	
	delle cause provinciali. 1647-1744			1
	dell'arsenale 1652-1733			30
	di revisione 1667-1701			3
	di stato 1678-1746			13
	di moneta 1686-1706			3
	di veleno 1713-1733			3
	di guerra 1718			1
	di commercio 1720			1
	di tabacco 1722-1733			2
	della numerazione de' fuochi.			1
<i>Tribunali</i>	Dispacci per compimento di giustizia civile e criminale, non esclusi quelli dati al segretario del regno per affari o cause da trattarsi in Collaterale, e per altri affari amministrativi di giurisdizione degli stessi Tribunali.	1648	1655	9
<i>Tesoreria generale</i>	Relazioni degl'introiti ed esiti fatti nella tesoreria.	1648	1656	9
<i>Cassa militare e Tesoreria generale</i>	Rapporti quotidiani fatti al vicerè dell'introito ed esito eseguito nella tesoreria e nella Cassa militare.	1651	1714	35
<i>Banchi ed arrendamenti</i>	Biglietti spediti a' diversi delegati de' banchi di Napoli e degli arrendamenti.	1654	1734	30
<i>Salute pubblica</i>	Viglietti spediti a diverse autorità destinate alla Deputazione della salute pubblica.	1654	1733	22
<i>Leva</i>	Ordini a' presidi e ad altre autorità per la leva de' soldati.	1656	1656	1
<i>Corriero maggiore</i>	Ordini all'ufficio del Corriero maggiore.	1658	1709	10
<i>Consegnatarii</i>	Liste de' consegnatarii sopra gli arrendamenti della seta di Calabria, sali di Puglia e grano a rotolo.	1660	1663	3

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Notamentorum</i>	Note di dispacci rimessi da' vicerè al Collaterale, ai tribunali e ad altre autorità.	1663	1669	2
<i>Risoluzioni del Collaterale</i>	Lettere de' vicerè al segretario del regno avvisandolo di essersi essi uniformati alle risoluzioni del Collaterale.	1665	1667	4
<i>Interregno</i>	Ordini spediti dal Collaterale in caso d'interregno per morte o assenza de' vicerè.	1687	1721	3
<i>Presidi ed Uditori Grani</i>	Biglietti pel possesso di Uditori o Presidi.	1709	1734	3
	Ordini de' vicerè riguardanti la Deputazione de' grani.	1709	1709	1
<i>Circolari</i>	Lettere circolari scritte dal vicerè a diverse autorità del regno pel corso degli affari governativi.	1710	1733	5
<i>Conte di Lemos Indulto</i>	Compendio de' registri degli ordini spediti dal vicerè conte di Lemos.	1711	1714	2
	Ordini spediti a diverse autorità per le persone ammesse al godimento dell'indulto.	1716	1717	1
<i>Artiglieria Controbanda</i>	Ordini a diversi capitani di artiglieria.	1716	1717	1
	Ordini a diverse Autorità per evitare le frodi de' controbandi	1716	1717	2
<i>Armi</i>	Licenze per asportare armi proibite.	1717	1723	4

OSSERVAZIONI

Cominciava il vecereame di Napoli nel 1504 col **Consiglio Collaterale**, e col **segretario** del regno investito di altissimi poteri.

Distinto però in tutto dal Collaterale e dalla sua Cancelleria, non che da cotesto segretario, sorgea poco dipoi, e nello stesso palagio del vicerè, una particolare segreteria di lui, spartita in due ripartimenti, l'uno detto *Segreteria di Stato e guerra*, l'altro, *Segreteria di giustizia*: amministrati ambedue da un *segretario* senza alcuna pubblica autorità o giurisdizione, e perciò affatto diverso dal segretario del regno.

Gli ordinamenti e le provvidenze che dava il vicerè erano spediti per *iscrittoria*, come allora dicevasi, cioè per mezzo della sua *particolare segreteria*, nè erano rivestiti di forma autentica e legale; perchè quel segretario non teneva alcuna giurisdizione, che era conceduta solo al Collaterale ed agli altri minori tribunali. E perciò non pur le cause giurisdizionali, ma tutti quegli affari in generale, in ultimo grado di giurisdizione, spettanti al **governo civile, ecclesiastico e militare** decretavansi dal Collaterale Consiglio, e spedivansi dalla sua Cancelleria.

Di maniera che le due segreterie non ad altro intendevano che a dare avviso con *viglietti*, a nome del vicerè il più delle volte, al Collaterale Consiglio, ed a tutti gli altri magistrati, giurisdizioni ed autorità costituite del vecereame.

de' provvedimenti presi da costui pel solo disbrigo degli affari nel corso regolare della giustizia e della pubblica amministrazione. Avvisi eran questi o sia *mandati* di vario genere, che sempre eseguivansi, secondo la varietà delle materie di governo, dalle stesse segreterie col tenere la *cifra* e la *corrispondenza*.

Se nel diritto però, ed in apparenza ancora, a tanto poco restringevasi l'autorità del vicerè nel recinto della sua particolare segreteria; nel fatto poi ed in realtà, sovente non poco allargavasi sì nella stessa segreteria, come nel Collaterale Consiglio.

Dalle nostre scritture lucidamente appare di essersi a tanto giunto talvolta, che il Collaterale si vide costretto di reclamare allo stesso vicerè, pregandolo con sua rimostranza, non permettere che si scrivessero di cotali viglietti per segreteria di guerra, che recassero grave *pregiudizio* alla sua *giurisdizione* ed ai *privilegi* di cui esso era dotato secondo la costituzione politica del vice-reame; e che, se egli persistesse nel suo giudizio, almeno permettesse loro di ricorrere alla suprema autorità del sovrano in Ispagna, perchè un corpo legislativo di tanto rilievo, e costituito a moderare il potere del vicerè, non rimanesse leso in niuna parte della sua estesa giurisdizione.

Infatti che che sia avvenuto de' reclami del Collaterale, i quali non ben possiamo conoscere, dopo tanto lungo tempo trascorso e la dispersione di molti atti, se avessero avuto alcun favorevole risultamento, la semplice denominazione però di questi registri di segreteria ci fa a bastanza palese che col fatto non sieno state tanto ristrette queste facoltà, sì che non fossero talvolta degenerare in titolo di comando non molto modesto. Dalle varie denominazioni de' registri si conosce parimente che non ci fu ramo o parte di pubblica amministrazione, ove, a nome del suo signore, cotesto segretario non si fosse intromesso con quei biglietti. E per tal ragione appunto la storia genuina del vice-reame può giovarsi non poco di carte di tal fatta; le quali scritte nella lingua della corte dominante, e per mezzo de' fedeli suoi segretarii, ritraendo i sensi intimi e spontanei del governo, presentano lo stato genuino e vero della pubblica amministrazione.

Si grande però è la difficoltà di trarre senso preciso e netto da questi scritti spagnuoli senza alcuna certa guida d'indici e molto meno di repertorii, ed ove sol di quando in quando, sparsi qua e là veggonsi, nel principio di alcuni volumi, pochi e scarni indici di nomi proprii di persone per lo più volgari ed ignote, che mai non bene studiati dagli scrittori, e per conseguenza nè pur citati nelle tante nostre patrie storie, possono sicuramente riguardarsi quali scritture del tutto inedite.

Ne' registri di queste segreterie invano ricercherai ordini di materie, e nomenclatura esatta e corrispondente alla qualità degli atti quivi notati. Tanto negletta è sovente la ragione dell'ordinamento serbato in questi registri da' segretarii, che, come agevolmente scorgesi dal nostro elenco, dir non sapresti perchè mai un *mandato*, un *ordine*, un *viglietto*, un *dispaccio* qualunque si veggia registrato in un volume piuttosto che in un altro.

Indici e Repertorii.—Oltre gl'indici testè mentovati esistenti in diversi volumi, vi ha un solo antico *sommario* o indice delle lettere scritte da' sovrani ai vicerè in materia di Stato, e di guerra, dal 1561 al 1638, il quale è distinto in quattro volumi.

TAVOLA XX.

REAL CAMERA DI S. CHIARA (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
CANCELLERIA				
<i>Carte sciolte di questo periodo</i>	Diplomi in pergamena spediti dalla Cancelleria per quest'epoca, e compresi tra le carte diplomatiche notate nelle precedenti tavole.	1734	—	—
<i>Privilegtorum</i>	Titoli di nobiltà, di naturalizzazione, assensi regii feudali, e sulle capitolazioni delle congregazioni e comunità religiose, permessi di mercati e di fiere, concessioni di uffizii amministrativi e giudiziarii, ec.	1734	1808	337
<i>Partium</i>	Provvisoni spedite a ricorso delle parti interessate, intorno a beneficii o legati pii, cappellanie, salvaguardie dotali, conferme di governi, salvaguardie di età, parlamenti municipali per elezione de' reggimentarii, economati, mutui, permessi a' Luoghi pii di questuare, fedecommissi, mastrodattie, nomine di consoli e vice-consoli, governatori, matricole e platee di Luoghi pii, ec.	1734	1808	203
<i>Decretorum</i>	Assensi regii su i contratti delle università, de' Luoghi pii e delle particolari persone per cause feudali o dotali.	1734	1808	154
<i>Notariorum</i>	Privilegi di notari e di giudici a' contratti.	1734	1808	66
<i>Beneficiorum</i>	Provviste di beneficii regii.	1734	1739	1
<i>Officiorum</i>	Patenti di officii regii e di magistrature provinciali.	1734	1736	1
<i>Comune</i>	Esecutorie date alle bolle e brevi pontificii pervenuti nel regno per provviste di vescovati e di beneficii ecclesiastici.	1737	1797	5
<i>Provisionum</i>	Provvisoni compilate dagli attitanti di Camera Reale per la esecuzione di privilegi e di assensi di congregazioni, per legittimazioni, dispense o matricole di dottori, per decreti, per cappellanie istituite, per quistioni di tribunali, per censuazioni di terreni appartenenti a chiese, per provviste di prebende, per empare, ec.	1737	1806	26
<i>Curiae</i>	Provvisoni dirette alle udienze pro-	1738	1801	9

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Recipiantur</i>	vinciali per cause criminali, per esortatorie agli ecclesiastici, per ammonimenti ed istruzioni agli ufficiali intorno al corso degli affari di amministrazione della giustizia. Permessi di riceversi le carte venute dall'estero nel regno, ed esibite dalle parti.	1803	1808	2
CONSIGLIO (2)				
<i>Notamenti</i>	Il Segretario della Camera Reale, nello stesso modo che praticato si era dal segretario del Collaterale, prendeva ragione di tutti gli affari proposti e risolti nel Consiglio della Camera.	1736	1772	32
<i>Diversi</i>	Contengono i riassunti delle proposte fatte in Camera dagli attitanti delle cause loro commesse con la menzione de' memoriali, de' dispacci, e delle corrispondenti decretazioni.	1742	1799	22
<i>Decreti e Consulte</i>	Sono riportati in sunto i dispacci delle diverse Segreterie di Stato, e le relazioni di altri Magistrati dirette alla Camera per controversie, sulle quali da questa si davano provvedimenti.	1782	1808	24
<i>Consulte</i>	Minute o bozze di consulte congiunte a' documenti presentati alla Camera, per controversie tanto di interesse generale che particolare.	1735	1806	1018
<i>Consulte</i>	Trascrizioni in volume delle consulte stesse per affari più gravi o generali; come per abusi introdotti ne' Tribunali, per materie di S. Ufficio, per i benefici ecclesiastici, per nobiltà ec. Chiamansi pure <i>consulte italiane</i> , perchè son tutte dettate in questo idioma, mentre le altre sono in lingua spagnuola per diversi anni del Governo di Carlo III.	1735	1751	8
<i>Stato</i>	Consulte in copia per materie di appartenenza delle Segreterie dell' Ecclesiastico, di Azienda, di Guerra e Marina e di Casa Reale. Tra le tante consulte menzioneremo quelle per provviste di benefici e cappellanie, per dissequestri e per le dichiarazioni della natura e qualità delle medesime (3).	1735	1808	347

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Giustizia</i>	Si riferiscono a tutte le quistioni e dubbii surti nel trattamento delle cause criminali, le quali, quando portavano a pena di morte, dovevano essere rivedute dalla Camera con l'assistenza di un giudice di Vicaria e dell'Avvocato Fiscale e de' poveri. Altre non poche consulte son relative alla proposta de' Consiglieri Reggimentarii fatta dalla Camera al re, pei quali dovevano precedere le corrispondenti liste de' nomi preparate dal Giudice e dagli Eletti della Città, in cui dovevano esser nominati i Consiglieri: ed altre riguardano l'aggregazione delle famiglie nobili alle Piazze o Sedili (4).	1735	1808	271
TRIBUNALE (5)				
—				
<i>Processi</i>	Cause di competenza della Camera, e per quistioni nelle quali erasi domandato avviso dalla medesima.	1735	1808	f. 84
<i>Processi</i>	Litigii non risolti e pendenti, registrati in pandetta con la distinzione di cause <i>generali</i> e <i>particolari</i> .	1735	1808	f. 52
<i>Processi</i>	Cause criminali.	1735	1808	f. 13
<i>Processi</i>	Commissioni agli attitanti per gli atti registrati nei volumi <i>Partium</i> , <i>Privilegiorum</i> e <i>Decretorum</i> .	1735	1808	f. 148
SEGRETERIA (6)				
—				
<i>Dispacci</i>	Risoluzioni originali che dalle diverse Segreterie di Stato rimettevansi alla Camera in risposta ed in approvazione delle consulte già date dalla stessa sopra cose particolari, o per comunicazione di documenti o di altro sopra affari tuttavia pendenti.	1735	1808	v. 141
<i>Dispacci</i>	Dette, in originale ed anche in istampa per cose di massima o di punto generale risolute nelle diverse Segreterie di Stato.	1735	1805	17
<i>Dispacci</i>	Dette, in copia relative alle costituzioni ed alla situazione della Camera Reale.	1735	1797	3
<i>Dispacci</i>	Dette, in copia della Segreteria dell'Ecclesiastico per affari sopra i quali erasi interrogata la Camera Reale.	1778	1008	27

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Dispacci</i>	Dette, in copia della Segreteria di Giustizia rimesse alla Camera per affari come sopra.	1778	1808	27
<i>Dispacci</i>	Dette, in copia della Segreteria di Azienda come sopra.	1778	1785	9
<i>Dispacci</i>	Dette, in copia pel ramo della 1 ^a Segreteria.	1778	1799	4
<i>Dispacci</i>	Dette, in copia pel ramo di Guerra.	1778	1798	6
<i>Dispacci</i>	Dette, in copia pel ramo di Casa Reale.	1787	1805	5
<i>Dispacci</i>	Dette, in copia pel ramo Affari Esteri.	1796	1799	1
<i>Diversi irrisolti</i>	Dispacci originali delle diverse Segreterie diretti alla Camera sopra affari particolari, insieme con i memoriali e con gli annessi documenti, rimasti senza risoluzione.	1748	1808	f. 267
<i>Pretensori</i>	Dispacci originali con cui si rinviava alla Camera i memoriali ed i documenti esibiti da persone che chiedevano cariche di Magistratura.	1740	1797	f. 51
<i>Meriti de' Pretensori</i>	La Camera Reale in vista de' documenti esponeva i meriti de' pretendenti a' posti di Magistratura.	1737	1759	v. 2
<i>Terne</i>	Proposte fatte per cariche di Magistratura (?).	1738	1789	v. 4 f. 2
<i>Pretensori a Cadetti irrisolti</i>	Dispacci originali rimasti irrisolti, con cui s'inviano alla Camera i documenti e le suppliche di persone che chiedevano esaminarsi la nobiltà della loro famiglia per essere ammessi a servire da Cadetti nella milizia, giusta le Sovrane disposizioni.	1771	1783	f. 2
<i>Matrimonii</i>	Dispacci originali con cui s'invitava la Camera a dare avviso se concorrevano giusti motivi per celebrarsi taluni matrimoni senza il consenso de' genitori.	1769	1773	f. 3
<i>Tremuoto in Calabria</i>	Dispacci originali uniti a' ricorsi di diverse università di Calabria per lo scopo di riedificarsi o restaurarsi le chiese cattedrali e parrocchiali danneggiate dal tremuoto, con le rendite di altri luoghi pii, conventi e vescovadi.	1783	1784	f. 1
<i>Lettere</i>	Carteggio del segretario della Real Camera diretto a diverse autorità per affari di Casa Reale, Guerra, Ecclesiastico ed Azienda; e dal 1792 in poi anche per le cose estere e di Marina e Commercio.	1780	1799	v. 27

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num° de' volumi
<i>Lettere</i>	Trattazioni in materie di Grazie e Giustizia.	1780	1808	28
<i>Posta</i>	Notiziario de' dispacci e delle lettere spedite alle autorità in provincia, governatori, uditori, presidi, vescovi etc.	1738	1798	9

OSSERVAZIONI

(¹) Al Collaterale Consiglio, abolito con la venuta di Carlo III. al reame di queste provincie meridionali, fu sostituito un supremo tribunale denominato *Camera Reale*. Il quale messo a capo di tutt' i tribunali, sebbene non fosse stato chiamato ad esercitare tutte quelle altre facoltà di supremo governo, delle quali era investito il Collaterale, e che passarono alle Reali Segreterie di Stato novellamente allora istituite; pure ritenne presso di sè una Reale Cancelleria per la compilazione e spedizione degli atti, che da questo magistrato emanavansi corrispondentemente alla giurisdizione ed alle facoltà ad esso attribuite. La Camera reale anzidetta fu creata con Real carta degli otto Giugno 1735 e componevasi dal Presidente e da quattro capiruota del Sacro R. Consiglio, da un segretario, da un avvocato fiscale, detto anche della Corona, che vi fu aggiunto nel 1768 per sostegno de' diritti della sovranità, da *attitanti* insigniti di mezza toga che tennero il luogo degli aboliti *scrivani di mandamento*, denominati nelle Prammatiche *scribae a mandatis*, da scrivani *ordinarii e straordinarii*, da *uffiziali di registro* e da un R. Percettore per la riscossione de' dritti nell' apposizione del suggello alle provvisioni.

Le epigrafi latine adoperate in questa tavola sono presso a poco le stesse, che quelle de' registri delle altre Cancellerie ordinate qui innanzi, delle quali la presente Cancelleria ha serbato perfettamente l' uso e lo stile.

Dalla indicazione già data della *natura e qualità* de' diversi ordini di registri delle Cancellerie aragonese, vicereale e di questa Real Camera si è ben potuto conoscere che gli atti compresi in ciascuna specie di registri abbiano, generalmente parlando, uno stesso valore ed intendimento, benchè la nomenclatura de' registri non venga identicamente in essi spiegata con le stesse precise parole per tutti gli ordini de' registri di queste tre Cancellerie finora mentovate. E cotal lieve differenza di nomenclatura è proceduta da più ragioni. Primamente perchè lo stile delle Cancellerie non è stato sempre uniforme in tutte le dinastie imperanti, tanto nello scrivere i titoli de' registri, come nell' ordinarli, e trascrivere in essi gli atti; secondo, perchè gli atti che erano scritti in alcuni registri di Cancelleria, essendosi dispersi insieme co' registri di quella età, ci è mancata la materia ad una più larga spiegazione de' titoli de' registri rimasti di quella specie; terzo, perchè la giurisdizione di un magistrato si è ancora talvolta o accresciuta o scemata, secondo i tempi, passando la Cancelleria insieme col magistrato, cui era annessa, da una dinastia ad un' altra.

Ma queste variazioni, nè grandi nè molte, che fanno a prima vista parere non esser sempre uniforme la diffinizione da noi data a ciascuna specie de' registri, si riferiscono alle variabili condizioni delle Cancellerie e de' subalterni, cui era commessa la scrittura de' registri; condizioni che han dovuto aver luogo successivamente nel ben lungo periodo di quasi quattro secoli, per quanto durarono queste tre ultime antiche Cancellerie, che tutte fan ritratto dell' Ara-

gonese, di cui fedelmente imitaron l'esempio nella intitolazione e nell'ordinamento delle scritture.

(2) Il Sovrano nelle materie più ardue di Stato, e sopra i memoriali che gli si presentavano dalle particolari persone e da' corpi morali soleva richiedere l'avviso della Camera per mezzo delle Reali Segreterie di Stato; e così pure in linea consultiva eran trattate le cause delegate alla Camera per quistioni di massima, cioè quelle sulle leggi di ammortizzazione, sul Monte frumentario, sulla commutazione di volontà de' testatori e sulle nuove leggi ed ordinamenti generali di pubblica amministrazione. Le consulte dovevano essere firmate da' votanti e dal Segretario.

(3) La prammatica del 26 Luglio 1779 abolì i Collettori ed i Succollettori de' frutti delle chiese vacanti e di altri beneficii, e sostituì loro i regii economi da destinarsi dal re. Questi economi ebbero speciali istruzioni, che leggonsi nelle prammatiche sotto il titolo: *De administratione bonorum ecclesiasticorum post mortem Prelatorum*, con l'obbligo di dar conto alla Camera Reale incaricata di invigilare sopra tali interessi. Tra gli appuntamenti a questo oggetto fatti dalla Camera predetta ed approvati dal re a 21 Aprile 1781 fu stabilito tra l'altro: che i beneficii di patronato laicale vacanti e sequestrati da' regii economi (quante volte non costava della loro fondazione ed erezione in titolo), dovevano dissequestrarsi a favore de' legittimi compadroni: che essendovi la fondazione ed erezione in titolo, ma non concorrendo tutti i requisiti del vero beneficio ecclesiastico di patronato, doveva togliersi il sequestro ed i compadroni servirsi delle loro ragioni: che costando della vera qualità beneficiaria ne' beneficii di patronato, la provvista si fosse fatta dagli ordinarii a nomina de' legittimi compadroni. A siffatte disposizioni corrispondono le tante consulte ed i tanti decreti di dissequestro, di che son pieni i volumi delle Consulte di Stato e de' Decretorum e Partium di Cancelleria.

(4) In quasi tutte le città vi era la distinzione del ceto nobile, civile e plebeo, ma questa non bastava per costituire la nobiltà delle Piazze dette *chiuse*, le quali acquistavano tal prerogativa o per privilegio o per antichissima prescrizione, come Napoli, Sorrento, Salerno ec. Nelle città che avevano Sedili chiusi, per le nuove aggregazioni si richiedeva il permesso regio; nelle altre la distinzione fra la nobiltà e gli altri ceti si riduceva ad una semplice separazione per l'esercizio di officii universali, che si facevano in nome del pubblico (consulta del 27 agosto 1751).

(5) Come tribunale di prima istanza deliberava sulla natura ecclesiastica o laicale de' beneficii e del patronato regio o di libera collazione: risolveva le quistioni di precedenza tra le Congregazioni; trattava della reintegrazione a' sedili ed alla nobiltà: destinava i balii a' pupilli de' feudatarii. Per la prammatica del 1746 giudicava le cause in cui la città di Napoli era attrice o convenuta, salvo però quando vi era direttamente interessato il Fisco, nel qual caso procedeva la Sommaria. Aveva la soprintendenza nelle cause del governo economico di alcune università, e delle elezioni. Nel dispaccio del 27 maggio 1793 si fissò per massima che tutti i Comuni che erano sotto la soprintendenza della Real Camera dovevano discutere i conti della propria amministrazione innanzi al rispettivo consigliere soprintendente, inteso però il Fiscale de' conti della Sommaria.

Col carattere di tribunale di appello giudicava le cause di tutti i tribunali dove si era proceduto con delegazione, ed esaminava pure i gravami prodotti avverso le decretazioni del Presidente del S. R. C., del Delegato della Real Giurisdizione, della Soprintendenza di Salute e della Portolania. Rivedeva tutte le sentenze di morte o di fuorjudica della Gran Corte Criminale e delle Regie Udienze.

(6) Il Segretario proponeva gli affari nella Camera, faceva verbale processo di tutto ciò che dalla stessa si determinava, formolava le consulte da proporsi al re per mezzo delle reali Segreterie, custodiva tutte le scritture, spediva in forma di cancelleria quegli atti, che per essere fuori della competenza delle ordinarie autorità richiedevano sovrane disposizioni.

(7) Dovendosi nominare giudici, governatori regii ed uditori apparteneva alla Camera Reale proporre una lista di tre persone all'approvazione del re per mezzo del segretario di grazia e giustizia, il quale aveva pure facoltà di sostituirvi altri idonei a quell'ufficio (Lettera reale del 30 luglio 1737).

Indici. — Tutti i registri di Cancelleria tengono gl'indici de' nomi delle persone, de' luoghi pii, e delle università nel principio di ciascun volume; così pure i volumi del Consiglio. I processi poi tengono cinque pandette, delle quali una sola è antica, e le altre quattro sono state successivamente compilate dagli ufficiali del Grande Archivio. Gli atti infine di Segreteria sono disposti per ordine cronologico, ma sformiti di indici, meno però il ramo intitolato *diversi irrisolti*, pel quale vi ha 19 pandette.

TAVOLA XXI.

SEGRETERIA DEGLI AFFARI ESTERI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Monteallegre</i>	Carteggio diplomatico del cavaliere Monteallegre Segretario del reale infante Carlo.	1732	1733	f. 22
<i>Mahoni, Montemar, Gages</i>	Carteggio della 1 ^a Segreteria col conte Mahoni Vicario generale nelle due Calabrie; altro carteggio col duca di Montemar e poi col generale Gages Comandanti generali dell'esercito di Carlo III.	1734	1745	f. 9
<i>Legazioni</i>	Carteggio con i nostri ambasciatori, Incaricati straordinari, agenti diplomatici, segretarii di ambasciata e di legazione presso le potenze estere. Carteggio col Corpo diplomatico estero in Napoli. Tutta questa scrittura trovasi distinta in separate categorie secondo i diversi Stati, cioè America, Austria, Baviera, Belgio, Bologna, Brasile, Costantinopoli, Danimarca, Francoforte, Francia, Genova, Inghilterra, Lucca, Malta, Mantova, Modena, Olanda, Parma, Polonia, Portogallo, Prussia, Ragusa, Roma, Russia, Sardegna, Sassonia, Spagna, Svezia, Svizzera, Toscana, Venezia.	1734	1860	f. 1420 v. 794
<i>Consolati</i>	Carteggio con i consoli napoletani nei porti e nelle città marittime straniere, e con gli agenti commerciali esteri residenti in Napoli.	1734	1860	f. 737
<i>Cancelleria</i>	Carteggio con i sovrani e governi esteri con lettere di cancelleria o di gabinetto.	1783	1860	f. 37
<i>Lettere</i>	Carteggio officioso con le firme originali de' sovrani di Francia, Germania, Polonia, Svezia, Ungheria, Inghilterra, Prussia, Danimarca, Portogallo, Tripoli, Italia.	1736	1800	v. 13
<i>Cifra</i>	Carteggio diplomatico in cifra, e mappe di cifre in bianco.	1790	1860	f. 36
<i>Goyzueta</i>	Disposizioni comunicate a Goyzueta Giovan Angelo tesoriere generale dell'esercito e del regno di Napoli.	1736	1755	f. 2
<i>Trattati</i>	Atti diplomatici con le potenze estere: e documenti intorno al commercio, alla navigazione, alle alleanze, alle convenzioni postali, alla pace, alla neutralità etc.	1738	1860	f. 240

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasc. o vol.
<i>Punti generali</i>	Disposizioni per massima e convenzioni diverse fatte con potenze estere.	1830	1860	f. 11
<i>Circolari</i>	Ordini diretti a' ministri di S.M. a' regii consoli ed altri impiegati all'estero.	1793	1860	f. 14
<i>Segreterie</i>	Corrispondenza con le diverse Segreterie e Ministeri di Stato in Napoli per affari ne' quali i predetti Dicasteri prendevano parte (2).	1793	1860	f. 188
<i>Nomine</i>	Atti di nomina de' consiglieri, ministri di Stato e direttori.	1737	1826	f. 3
<i>Nomine</i>	Atti di nomina degli ambasciatori, incaricati straordinarii ed altri. Agenti diplomatici della Corte di Napoli presso le potenze estere e dell'alunnato diplomatico e consolare.	1806	1860	f. 19
<i>Stato Pontificio</i>	Rettificazione e determinazione de' confini: documenti antichi e carte topografiche.	1833	1860	v. 6 f. 27
<i>Affari Esteri</i>	Scritture riguardanti il servizio interno della Segreteria dell'estero, gli ufficiali, i portieri, l'archivio e le spese.	1734	1861	f. 20
<i>Affari riservati</i>	Informazioni sullo stato e sulla condotta degli emigrati per causa politica: relazioni de' movimenti politici: espulsi esteri: sussidii agli emigrati.	1820	1860	f. 179
<i>Passaporti</i>	Registri ove sono notati i passaporti spediti: certificati della Prefettura di Polizia con cui si assicura non esservi antecedenti criminosi, ne' reclamarsi per causa civile a carico di quelli che chiedevano i passaporti.	1815	1860	v. 27 f. 420
<i>Ordini cavallereschi</i>	Concessioni di Ordini fatte a personaggi esteri, ed Ordini cavallereschi di potenze estere permessi nel regno a' nazionali—Ordine Costantiniano e Gerosolimitano—Commendatizie al Gran Maestro di Malta: proclami ed altri atti dell'Ordine Gerosolimitano.	1735	1860	f. 41
<i>Persone reali</i>	Viaggi di sovrani e di principi e ritorno in Napoli: cerimoniale ed etichette: onori di corte: titoli: atti relativi a matrimoni: parti: testamenti: lutti in occasione di morte de' principi e principesse reali.	1738	1860	f. 160
<i>Acton Giunta di Stato</i>	Scritture scelte di diverse Segreterie (2). Disposizioni comunicate alla Giunta per le persone sospette o ree di delitti di Stato.	1734	1805	v. 49
		1734	1797	f. 121

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasc. o vol.
<i>Diversi</i>	Corrispondenza per affari nella maggior parte non riguardanti le cose estere diplomatiche.	1780	1860	f. 87
<i>Varietà</i>	Sono comprese sotto questo titolo una quantità di scritture relative a controversie con altri stati ed a fatti interni. Vi sono pure moltissimi espedienti riguardanti la salute pubblica, gli approdi di legni, le prede e flottiglie, i naufragii, la spedizione de' corrieri, le poste, le reclutazioni estere, gli atti giudiziarii spediti all'estero o dall'estero rimessi in Napoli per intimarsi alle parti legalmente, gli atti di morte, gli augurii, le gale, le commendatizie, i pretensori d'impieghi diplomatici, i giuramenti dati al re. Sono ancora da ricordare gli atti per le investiture de' regni delle due Sicilie date dal Pontefice a Carlo III. e Ferdinando IV., la china: i conclavi, le controversie giurisdizionali con la Corte di Roma, i reali domini di Benevento e Pontecorvo, i regii studii pubblici di Napoli ec.	1735	1860	f. 645
<i>Gesuiti</i>	Abolizione della Compagnia ed espulsione de' Gesuiti dal regno delle due Sicilie a proposta della Giunta degli Abusi, che diede anche le istruzioni per lo sfratto e per il sequestro de' beni e capitali (4).	1767	1783	f. 8
<i>Affari Gesuitici</i>	Provvideuze date dopo l'espulsione de' Gesuiti e dopo la occupazione de' loro beni: disposizioni comunicate all'Azienda di educazione (5) ed alla Giunta degli Abusi in Napoli a' presidi delle provincie ed altre Autorità.	1768	1795	f. 80
<i>Azienda di educazione</i>	Disposizioni per l'amministrazione de' beni e per gli affari a trattarsi nelle Giunte degli Abusi tanto in Napoli che in Sicilia (6): bilanci degli introiti ed esiti dell'Azienda di educazione di Sicilia: bilancio e stato de' conti dell'amministrazione dell'abolito Collegio di Leve: piano delle pensioni assegnate agli ex-Gesuiti dimoranti in Roma e Sicilia: maritaggi a stabilirsi sopra l'Azienda Gesuitica di Benevento.	1767	1791	v. 17 f. 4
<i>Sicilia Economia</i>	Affari diversi governativi di giustizia. Provvedimenti in materia finanziaria per la Sicilia.	1735 1735	1806 1766	f. 186 v. 35 f. 65

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasc. e vol.
<i>Confidenziali Dispacci</i>	Carteggio col vicerè di Sicilia. Disposizioni comunicate al Governo ed alla Giunta consultiva di Sicilia.	1737 1735	1747 1737	f. 4 v. 45
<i>Dispacci</i>	Nomine del personale della Giunta di Sicilia; privilegi ed ufficii conceduti in Sicilia.	1735	1790	v. 2
<i>Varietà</i>	Tribunali di Sicilia e Ministri 1735— Tremuoti di Messina 1783 a 1786—Stato dell'Azienda di Monreale 1778 a 1783— Badia di S. Maria di Altofonte, di S. Maria della Grotta, di Parco e Partenico— Fortificazioni della piazza di Siracusa 1740—Patrimonio del collegio nuovo di Palermo 1768 — Bilanci della Deputazione de' regii studii di Catania 1786— Chiesa di Lentini—Editto per lo stabilimento del lazzeretto in Messina 1786— Privilegi e franchigie accordate alle isole di Malta e Gozzo per provvedere di vettovalie e di altri generi il regno di Sicilia etc.	1735	1789	f. 33 v. 20
<i>Contabilità</i>	Spese fatte per il personale diplomatico e consolare, per gl'impiegati del Ministero e per la spedizione de'corrieri di gabinetto.	1815	1860	f. 349 v. 139

OSSERVAZIONI

(1) Nelle tavole precedenti sotto i numeri XVII. e XIX. che presentano le scritture del Collaterale Consiglio e delle due Segreterie de' Vicerè, non si ha nulla che si riferisca a carteggio diplomatico tra il governo di Napoli e gli altri Stati sia italiani sia ultramontani, perchè sotto l'incubo del pesante vicereame e nella stretta sua dipendenza dalla dominatrice Spagna i nostri vantaggi non potevano essere promossi, nè rappresentati all'Estero da noi; e molto i governi stranieri potevano essere efficacemente indotti a trattare de' loro affari con noi direttamente, sudditi deboli di potente Signore, senza l'accordo con la Corte dominante, accordo che i nostri vicerè sovente non avevano, nè la premura, nè l'interesse, e spesso neppure l'occasione di procurare. Ristabilito nel 1734 il regno delle due Sicilie, vi furono presso di noi due Segreterie di Stato, come all'epoca del vicereame, una detta del *Dispaccio universale*, che trattava gli affari esteri, quelli di casa reale, di guerra e marina, di *azienda* o finanza e dell'ecclesiastico. L'altra denominata di *Grazia e Giustizia* per queste speciali materie. Con i dispacci del 30 Luglio 1737, 26 Ottobre 1776, 26 Maggio 1778, 30 Luglio 1802 furono con maggior precisione determinati i carichi della Segreteria degli affari esteri, e l'assetto generale della medesima fu stabilito con i decreti del 3 Giugno 1806 (quando prese il nome di Ministero), del 15 Aprile 1807, 10 Gennaio e 17 Settembre 1817, 12 Giugno 1828 e 31 Dicembre 1830.

(2) Quando i negozii a spedirsi diplomaticamente riguardavano materie di at-

tribuzione delle altre Segreterie di Stato, in queste primamente essi trattavansi; e quivi bene discussi si portavano innanzi alla Segreteria predetta dell'Estero, la quale poi spediva direttamente la negoziazione e la corrispondenza. Per siffatta ragione i documenti che han dato luogo a cotali affari, trovansi nelle scritture non solo della Segreteria degli Esteri, ma ancora in quelle altre che vi presero parte.

(²) Il Generale Cavaliere Giovanni Acton diresse per parecchi anni le Segreterie di Stato degli Affari esteri, e della Guerra e Marina, e tenne potere tanto esteso, che tirò a sè la trattazione di molte faccende, spesso le più di rilievo, che sarebbero state di appartenenza diretta di altre Segreterie. Fra le scritture compilate sotto la direzione dell'Acton trovansene non poche e più antiche e più recenti del costui ministero; di modo che cominciano sin dall'anno 1734, e giungono al 1805. Vi ha un indice particolare formato in archivio per questi 49 volumi di atti scelti.

(³) Col dispaccio del 26 Maggio 1778 si dissero di competenza della Segreteria degli Affari esteri tutti gli affari di economia de' feudi ex-gesuitici che erano governati dalla Giunta degli Abusi.

(⁴) Col dispaccio del 9 Aprile 1776 i beni de' soppressi Gesuiti furono assegnati all'Amministrazione degli Allodiali reali con l'obbligo di doversi passare le rendite all'Azienda di Educazione.

(⁵) Tutti gli affari riguardanti l'abolita Compagnia di Gesuiti ed i loro beni dovevano trattarsi non già ne' tribunali ordinarii, ma nella Giunta degli Abusi, sia per esaminarsi più maturamente e spedirsi subito, sia per non confondere l'Azienda Gesuitica col patrimonio reale. A questo fine col dispaccio del 30 Giugno 1768 fu istituita anche in Palermo la Giunta degli Abusi.

Indici e Repertorii. — Vi ha un antico indice formato nel passato secolo dall'Archivario Antonio Vettori.

In questo Grande Archivio oltre l'Indice mentovato alla nota (²), sono stati compilati due voluminosi repertorii, uno per la corrispondenza di Francia, l'altro per quella di Roma, e presentano amendue per ordine alfabetico e cronologico insieme tutte quelle notizie, spesso le più interessanti, non volgari in que' tempi, e forse sconosciute in parte anche a' di nostri intorno agli avvenimenti svariati, che per più di un secolo hanno avuta tanta parte nella storia moderna della diplomazia europea, e non poco contribuirono all'incivilimento de' popoli. Da questa messe si abbondevole raccolgonsi copiosamente, insieme co' documenti e le ragioni della politica inaugurata e seguita da ciascun governo nel proprio Stato, studii e relazioni non ispregevoli sopra varie istituzioni e trovati in materia di legislazione, di amministrazione civile, militare, ecclesiastica, di scienze, di belle lettere, di arti e di opere che levarono più alto rumore in quella stagione. Fra gli altri carteggi più interessanti vi è quello dell'Abbate Galiani Segretario della legazione napoletana presso la Corte di Francia, salito in molta celebrità per la sua dottrina e per il suo festevole ingegno.

Vi sono poi 110 registri, ove sono annotate tutte le carte che pervenivano al Ministero e che di là si spedivano, dall'anno 1815 al 1860. Questi registri possono servire di guida nelle ricerche.

TAVOLA XXII.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomenclatura	Qualità di affari	Anno inci- piente	Anno finale	Numero d'ordine de' fasci	Indici e pandette
<i>Diversi</i>	Contengono petizioni e proposte al re con allegati e con le corrispondenti risoluzioni sovrane in riassunto	1735	1808	f. 214	—
<i>Dispacci</i>	Trascritti in registri contenenti ordini dati a diverse autorità in provincie, al Reggente della Vicaria, alla Camera di S. Chiara, al Presidente del S. R. Consiglio etc.	1736	1793	v. 19	ne' vol.
<i>Segretariato</i>	Affari riservati	1820	1821	124	23
	Atti di giuramenti, e possessi; corrispondenze ed altro, che venivano segnate con la denominazione <i>Segretariato</i>	1829	1858	328	5
	Protocolli	1825	1860	74	—
	Affari Penali	1818	1864	1062	111
	Punti Generali	1845	1860	13	3
	Spese di giustizia	1817	1857	13	3
<i>Affari penali</i>	Circolari comprese ne' 1062 fasci de' suddetti affari penali	1810	1861	—	16
	Ricorsi per annullamento	1819	1861	237	13
	Cause politiche	1848	1848	55	2
<i>Affari di Sicilia</i>	Carte per affari civili, penali, e personali	1821	1848	332	21
	Spese a credito e conciliazioni	1834	1865	218	11
	Legati pii	1820	1860	89	5
	Albinaggio	1818	1853	1	1
	Regio Patronato	1833	1857	10	1
	Maggiorati	1822	1857	6	1
<i>Affari civili</i>	Conflitti di attribuzioni tra le autorità giudiziarie ed amministrative e tra le autorità giudiziarie di Sicilia e Napoli	1822	1862	19	1
	Naturalizzazioni	1825	1861	5	1
	Notariato ossia nomine dei notai e traslocazioni	1811	1863	107	7

Nomenclatura	Qualità di affari	Anno incipiente	Anno finale	Numero d'ordine de' fasci	Indici e pandette
} <i>Affari civili</i>	Impiegati delle Camere ed Archivi notarili.	1824	1860	15	—
	Componenti le Camere notarili	1824	1860	15	—
	Punti generali del Notariato. Lavori per lo ramo della giustizia civile concernenti la legislazione, l'organizzazione, la disciplina, il servizio interno dell'autorità giudiziaria, la vigilanza e la censura su' funzionarii e gli impiegati che ne dipendono: esame delle massime di giurisprudenza ec.: materia legislativa	1819	1863	13	2
	Legittimazione di mera grazia, dispensa al consenso degli ascendenti nei matrimoni, sanatorie di usi celebrati <i>in extremis</i> , godimenti degli effetti civili ai matrimoni clandestini, o di coscienza, ed altri affari svariati annotati nelle pandette sotto la denominazione civile	1824	1860	85	5
	Dispense agli impedimenti per matrimonio	1809	1867	490	66
	Architetti	1821	1862	30	5
	Consiglio di Stato, regio Exequatur, relatori, ed impiegati	1848	1861	4	2
	Conti delle Camere Notarili. Stato Civile	1848	1862	5	1
	Visite annuali delle Camere Notarili	1832	1864	12	—
	Notai morosi	1827	1862	16	3
	Carte de' danneggiati del 15 maggio 1848	1824	1860	15	—
	Calendarii delle Corti e Tribunali.	1824	1860	15	—
	Nomine, traslocazioni di magistrati, giudici regii, uscieri, cancellieri, e supplenti.	1848	1869	1	—
	Affari svariati designati con la indicazione <i>Personale</i> .	1834	1862	5	—
		1821	1841	80	13
		1821	1848	278	41

Nomenclatura	Qualità di affari	Anno inci- piente	Anno finale	Numero d'ordine de' fasci	Indici e pandette
<i>Personale</i>	Fasci di Decreti	1806	1848	16	—
	Esami degli aspiranti ad uf- fizi di magistratura . . .	1823	1861	56	—
	Alunnato di giurisprudenza.	1828	1861	9	1
	Impiegati	1820	1860	4	—
	Magistrati collegiali	1848	1860	36	1
	Giudici regii e supplenti co- munali	1848	1860	110	1
	Cancellieri e sostituti . . .	1848	1860	38	1
	Uscieri	1848	1860	40	1
	Conciliatori	1848	1860	8	1
	Patrocinatori	1848	1860	8	1
	Supplenti comunali	1848	1860	4	1
	Aspiranti ad uffizi di magi- stratura e giudiziarii. . .	1848	1860	27	1
	Punti di massima	1848	1860	6	1
	Miscellanea	1848	1060	5	1
	Rettifica de' Circondarii. . .	1848	1860	3	1
<i>Affari di contabilità</i>	Circondarii elevati a secon- da classe	1848	1860	2	1
	Liquidazioni di pensioni . .	1816	1872	40	2
	Progetti di stati discussi, disposizioni per i paga- menti di soldi ai magistra- ti, spedizione degli ordi- nativi di pagamento, sov- venzioni, sussidii, ed al- tri affari svariati annotati nella pandetta con indica- zione Contabilità	1816	1872	778	70
	Ruoli e mandati di pagamen- to de' soldi a tutt'i fun- zionarii dell'ordine giudi- ziario, ed altri individui gravitanti sullo stato per gli anni 1862 e 1863 e successivi, per altre de- terminate persone	1862	1863	64	36
	Spese fisse, e stipendii ai giu- dici regii.	1861	1864	6	1
	Sovvenzioni	1860	1861	3	1
	Ordinativi di pagamento . .	1814	1861	60	—

OSSERVAZIONI

Gli atti di questa Segreteria compariscono fin da' primi anni del regno di Carlo III.; il dispaccio del 30 Luglio 1737 le attribui la trattazione e spedizione de' negozii che appartenevano alla G. Corte della Vicaria, al Consiglio di S. Chia-

ra, al Commissariato di Campagna, alla visita de' protocolli, agli assensi feudali, alla Corte Pretoriana, alla G. Corte e Tribunale del Concistorio, all'Udienza di Messina, a' Presidii di Toscana e Piazza di Longone. In tempo della occupazione francese da prima fu preposto alla Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia il Caporuota del S. Regio Consiglio Michelangelo Cianciulli col titolo di Gran Giudice, e poco dopo fu nominato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia l'avvocato Francesco Ricciardi.

Con decreto del 2 Aprile 1817 il Ministero di cui parliamo ebbe il suo ordinamento, e per la legge del 10 febbrajo 1848 gli fu conferita la Presidenza del Consiglio di Stato.

Oltre le indicate carte ve ne sono diverse altre relative ad affari svariati di cui non esistono registri; quali sarebbero brigantaggio, avvenimenti, ed altro.

TAVOLA XXIII.

SEGRETERIA DI AZIENDA OSSIA FINANZA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' reg. e fasc.
<i>Diversi</i>	Informi rimessi per affari di azienda alla Regia Camera della Sommaria, alla Reale Camera di S. Chiara, alla Soprintendenza delle Dogane ecc.	1777	1804	59
<i>Presidii di Toscana Allodiali</i>	Assiento di viverie e foraggi, pagamenti e provviste d'impieghi.	1777	1803	2
	Corrispondenza per affari dell'azienda allodiale de' beni Medicei e Farnesiani.	1791	1804	3
<i>Registri</i>	Vendita de' fondi di regio padronato, ed azienda di educazione, visitatori economici, deputazione degli apodissarii, venuta de' Francesi.	1783	1804	5
<i>Fascicoli</i>	Scrivania di razione, ossia ordiuativi di pagamenti che dalla Segreteria si trasmetteano alla scrivania di razione—Affari finanziari di Sicilia, corrispondenza colla R. Camera della Sommaria—Scrivania di razione, Camera Reale, Dogana, Visitatori economici, azienda di educazione, allodiali, decima e doppia decima, officii vendibili, pensioni, viveri e foraggi, Banchi.	1777	1806	f. 1226
<i>Dogane</i>	Divisione delle Dogane—Estrazione—Personale e nomine—Regolamenti e progetti.	1808	1816	f. 85
<i>Poste e Lotteria Demanii</i>	Regolamenti, corrispondenza, progetti, personale.	1816		f. 24
	Corrispondenze, affitto, concessioni, personale, emigrati, monasteri soppressi, vendite, successioni, spese di giustizia, registro e bollo.	1809	1816	f. 185
<i>Corte de' conti</i>	Affari diversi.	1807	1816	f. 10
<i>Debito pubblico e personale de' religiosi soppressi</i>	Liquidazione di arrendamenti, rimborsi in cedole, pensioni, notai certificatori.	1810	1815	f. 27
<i>Contribuzioni dirette</i>	Corrispondenze de' controllori di tutte le provincie.	1806	1816	f. 307
<i>Cassa delle rendite</i>	Processi verbali dell'introito ed esito delle contribuzioni dirette.	1808	1814	f. 9
<i>Cassa di Ammortizzazione</i>	Corrispondenza, cauzione de' contabili.	1808	1815	f. 17

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas e vol.
<i>Segretariato e Gabinetto</i>	Protocollo, attribuzioni straordinarie, guardie di interna sicurezza, affari di S. Leucio.	1817	1861	
<i>Debito pubblico</i>	Gran Libro, maggiorato de' principi ereditarij, zolfi, tempio di S. Francesco.	1817	1861	
<i>Banco e Zecca</i>	Corrispondenza per queste amministrazioni.	1817	1861	
<i>Liquidazioni di pensioni</i>	Carteggio ed approvazioni fatte alle liquidazioni della Gran Corte de' Conti.	1817	1861	
<i>Tesoreria generale</i>	Corrispondenza col Tesoro per pagamenti.—Ordinativi.—Contabilità—Stato discusso.	1817	1861	
<i>Contribuzioni dirette</i>	Catasti provvisorii, percezioni delle contribuzioni, personale de' Direttori, Controllori, Ricevitori, somme reimponibili pe' disgravii accordati.	1817	1861	
<i>Ponti e Strade</i>	Corrispondenze ed espedienti per questo ramo.	1817	1846	
<i>Dazi Indiretti</i>	Corrispondenza per l'Amministrazione delle Dogane, e dazi di consumo.	1817	1861	f. 9750
<i>Lotteria</i>	Corrispondenza e nomina del personale.	1817	1861	v. 1487
<i>Cassa di ammortizzazione e Demanio pubblico.</i>	Carteggio per affari demaniali.	1817	1861	
<i>Tavoliere di Puglia.</i>	Carteggio per questo ramo.	1817	1061	
<i>Registro e bollo.</i>	Corrispondenza con l'amministrazione generale del Registro e bollo.	1817	1861	
<i>Crociata.</i>	Corrispondenza.	1817	1859	
<i>Amministrazioni Diocesane</i>	Idem.	1817	1861	
<i>Beni riserbati e reintegrati allo Stato</i>	Idem.	1816	1827	

OSSERVAZIONI

La Segreteria di Azienda ossia Finanza ne' primi tempi del regno di Carlo III. faceva parte della Segreteria del *Dispaccio universale* e ne venne separata con disposizione Sovrana del 30 Luglio 1737, quando si costituì in corpo separato per gli affari della reale azienda e commercio, della Camera della Sommaria, della dogana di Foggia, dell'annona, della Soprintendenza della salute, della Delegazione de' cambii, del tribunale del patrimonio di Sicilia e del Consolato di Messina. Col dispaccio del 16 Ottobre 1782 in luogo di questa Segreteria fu istituito un Supremo Consiglio di Finanza composto di un Direttore delle

reali finanze, de' Segretarii di Stato, di quattro Consiglieri e di due Assessori. In questo Consiglio potevano intervenire, sempre che occorreva, il Luogotenente della Camera della Sommaria, gli avvocati fiscali del reale patrimonio o altri capi di tribunali per dar voto, e vi si concentrarono le attribuzioni non solo della Segreteria del dispaccio di Azienda, ma ancora della Soprintendenza Generale della reale Azienda, che fu creata nell'anno 1735 ed ebbe vita fino al 1789. Nel 1806 fu istituito il Ministero delle finanze.

Per queste scritture vi sono nove inventarii. Per sette di essi, che sono i più recenti, trovansi notati nella fine di ciascuno i registri di corrispondenza ed i fogli di firma, ne quali trascriveansi i sunti delle ministeriali con la data della trasmissione, e dell' Autorità cui erano dirette.

TAVOLA XXIV.

SEGRETERIA DELL' ECCLESIASTICO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasc. e vol.
<i>Espedienti</i>	<p>È specialmente da notare la corrispondenza con tutte le autorità ecclesiastiche e con i superiori degli ordini monastici, per la osservanza della disciplina, e per gli affari relativi alla esecuzione del Concordato; i regii assensi e gli statuti sulle nuove fondazioni delle corporazioni ecclesiastiche; l'economia e disciplina de' seminarii, non che gli assegni alle parrocchie; la corrispondenza con le amministrazioni Diocesane per la gestione de' beni e delle mense, badie e beneficij vacanti; l'esame degli stati quadrimestrali ed i conti delle medesime amministrazioni; gli aggiusti di rate nelle vacanze e provviste delle Chiese vescovili; le riparazioni alle Chiese e i soccorsi dati.</p> <p>Questa scrittura dal 1854 in poi è distinta in tre categorie, la prima riguarda il personale, la seconda la parte amministrativa, la terza le cose contenziose.</p>	1738	1867	f. 2528
<i>Dispacci</i>	Disposizioni sovrane per le diverse materie di attribuzione della Segreteria.	1737	1799	v. 531
<i>Dispacci</i>	Disposizioni di massima per l'Ordine Costantiniano e per l'Ordine di S. Genaro.	1748	1798	v. 2
<i>Appuntamenti</i>	Viene denominato così un ramo di scrittura che tratta di affari sopra i quali di ordinario non prendevansi risoluzioni in Consiglio di Stato.	1800	1854	f. 690
<i>Provviste</i>	Arcivescovati, Badie, Beneficij, patrimoni sacri, pensioni ecclesiastiche, meno quelle su i terzi pensionabili delle mense vescovili e degli altri beneficij che ne erano suscettibili.	1799	1854	f. 42
<i>Commendatizie</i>	Collazione di canonicati, dignità ed altri beneficij ecclesiastici, la cui nomina spettava alla S. Sede, giusta il Concordato del 1818, previe reali commendatizie.	1819	1855	f. 8
<i>Privilegii</i>	Regie collazioni.	1761	1805	v. 4

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasc. e vol.
<i>Protocolli</i>	Proposte fatte in Consiglio di Stato e risoluzioni Sovrane.	1825	1860	v. 36
<i>Circolari</i>	Ordini comunicati alle diverse autorità governative.	1779	1798	v. 1
<i>Circolari</i>	Ordini come sopra in stampa.	1809	1857	f. 5
<i>Opere di Terra Santa</i>	Soccorsi annuali a' bisognosi.	1050	1862	f. 14
<i>Contabilità</i>	Spese del Ministero dell'Ecclesiastico.	1818	1862	f. 15

OSSERVAZIONI

Questa Segreteria fu stabilita con la nota Prammatica del 30 luglio 1737, per la quale le fu attribuito il carico sulla delegazione della Real Giurisdizione, Cappellania maggiore e sua Curia, Università degli studii, Beneficii ecclesiastici, regii ed altro, non esclusa la trattazione degli affari col Nunzio, per la parte ecclesiastica riferibile non solo al Regno continentale di Napoli, ma ancora al Tribunale della Monarchia e della Inquisizione in Sicilia: ed in generale su tutta la parte controversa e composta con la Corte di Roma mercè i due Concordati del 1747 e 1818. Col decreto del 15 aprile 1807 il Ministero del Culto venne riunito a quello della Marina, indi all'altro di Grazia e Giustizia; l'organico del Ministero degli Affari Ecclesiastici fu stabilito a 2 aprile 1817.

Indici e Repertorii.— De' summentovati rami di scritture gli espedienti dal 1799 in poi hanno 212 volumi d'Indici e Repertorii ben redatti; gli appuntamenti 42 Indici; le Provviste e le Commendatizie 21; i dispacci poi e le Circolari hanno gl'Indici ne'propri volumi.

TAVOLA XXV.

SEGRETERIA DI GUERRA E MARINA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasci
<i>Presidii di Toscana</i>	Volontarii di Longone — armamento di marine — assenti — controversie giudiziarie fra Piombino e Longone — artiglieria — servizio degli uffiziali della Piazza — riviste del corpo politico e militare — dispacci — inventarii delle piazze — lettere scritte dal Gran Duca — piani di attacchi — giornali d'introito ed esito.	1745	1800	98
<i>Intendenza dell' Esercito</i>	Dispacci per la campagna di Lombardia — franchigie di milizioti — reclutazione dell'armata — liberanze — reggimento Messapia — sussidii accordati alle vedove de' militari morti nell'accantonamento.	1794	1806	8
<i>Ispezione</i>	Dispacci riguardanti il personale delle milizie provinciali.	1788	1803	21
<i>Pio Monte</i>	Reali ordini e permessi di matrimonio — bilanci del Monte — crediti e debiti dello stesso etc. Questo Monte fu istituito a' 16 aprile 1753 per provvedere alla sussistenza delle vedove ed orfane degli uffiziali dell'esercito. In dicembre dell'anno 1790 venne fuso nell'Intendenza dell'esercito.	1753	1806	57
<i>Philipstat capitán generale</i>	Ordini del giorno — medaglie concesse — libri di vita e costumi della fanteria — cavalleria, corpi facoltativi, ed altre scritture intitolate <i>diversi</i> .	1799	1815	89
<i>Stato maggiore</i>	Personale — situazione dell'armata — operazioni militari — movimenti.	1806	1815	19
<i>Orfanotrofio</i>	Oggetti di massima — sussidii — stati di servizio degl'impiegati militari.	1767	1820	14
<i>Scuole</i>	Scuola politecnica — scuola di Marte — scuola di Capua — collegio di Gaeta — scuola di educazione di Monreale — scuole veterinarie — ammissione ed uscita degli allievi — Rapporti settimanali.	1806	1819	18
<i>Accademie</i>	Carteggio della Segreteria di Stato con le due accademie, cioè con quella detta militare e con l'altra di marina per oggetti diversi.	1770	1820	20
<i>Artiglieria</i>	Decreti organici — personale — patenti degli uffiziali — giunta di esame de' ca-	1750	1820	148

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasci
<i>Accantonamento</i>	detti di artiglieria — consigli centrali — stati di servizio degli ufficiali — materiale e contratti — ordini del giorno — contabilità — spese straordinarie. Ordini generali — liberanze — sussidii pel ramo degli accantonamenti — officina di campagna — ordini pel corpo de' volontari, per la cavalleria e pe' reggimenti di fanteria nazionale ecc. — personale degli ospedali di campagna.	1759	1801	21
<i>Riviste</i>	Ruoli di tutti i corpi dell'esercito, tanto di fanteria, quanto di cavalleria — libri di vita e costumi degli ufficiali e soldati distinti de' diversi corpi.	1739	1806	286
<i>Edifizii</i>	Fortificazioni di diversi castelli e piazze — edifizii militari ecc.	1806	1820	243
<i>Genio</i>	Personale — esame e nomine delle guardie — alloggi — ufficiali del genio presso l'armata attiva — decreti, regolamenti, disposizioni generali — posti di ufficii telegrafici — progetti — stati de' lavori — amministrazione — spese — rapporti ragionati — contabilità della campagna del 1815.	1806	1820	54
<i>Pensioni</i>	Concessioni di pensioni di grazia o giustizia a' militari e loro vedove, secondo l'antica e nuova legge — pensioni su i fondi della fabbrica di armi — pensioni agli esteri — corrispondenza tenuta con le Autorità per questo oggetto — documenti presentati per pensioni.	1738	1821	138
<i>Vestuario</i>	Deliberazioni e rappresentanze della giunta di questo nome — contratti — liquidazione di conti — volumi di cautele — registri di polizze spedite dalla giunta suddetta.	1775	1800	37
<i>Diversi</i>	Decorazioni — Ordini cavallereschi — Impieghi — Corrispondenza con i Corpi dell'esercito — Deposito generale di fanteria e cavalleria — Giunta de' corpi facoltativi — cappellani — chirurghi — controllori — Dipendenze militari — Giunta de' conti — Giunta de' letti — Fondi di lucri — figli di truppa — Fabbrica di armi — invalidi — invalidi ritirati — lavori de' porti — Officine di armi in Mongiana — naturalizzazione degli impiegati civili e militari —	1734	1820	1297

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasci
<i>Espedienti</i>	Ospedali—Polveri e sal nitro—Tremiti isola — Tribunali politici e militari — Treno e bagagli—Telegrafi. Riguardano materie di marina, in affari per la più parte studiati o trattati nel ministero di Acton.	1734	1771	388

OSSEVAZIONI

Fin da' primi tempi del regno di Carlo III. la segreteria di Guerra e Marina fece parte della 1^a Segreteria di Stato del *Dispaccio universale*; nè innanzi all'anno 1855 si vide separata dalle altre e con proprie e determinate attribuzioni. Nel 1806 prese il titolo di Ministero, che nel 15 Luglio 1815 fu cangiato in Supremo Consiglio di Guerra, rivestito però di tutte le attribuzioni di Ministero. Fu poi quest'ufficio nuovamente organizzato come Segreteria di Guerra nel 18 Dicembre 1816.

Le scritture del dipartimento di guerra posteriori all'anno 1821, e quelle del dipartimento di marina posteriori all'anno 1791 non sono state depositate nel Grande Archivio; e serbansi presso l'Intendenza militare ed il Commissariato Generale di Marina in Napoli, da cui sono tuttavia amministrate.

Vi sono due inventarii per questa scrittura.

TAVOLA XXVI.

SEGRETERIA DI STATO DI CASA REALE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasc. e vol.
<i>Casa reale</i> ⁽¹⁾	<p>Espedienti relativi all'amministrazione ed al personale—regolamenti per la Paggeria e per Casa Reale ⁽²⁾ — nomine de' Gentiluomini di Camera—de' medici di Corte e degli impiegati della Casa—Musicisti della Cappella Reale — Compagnia delle Guardie del corpo ec.</p> <p>Dispacci in rapporto agli affari anzidetti.</p>	1734	1793	f. 316
<i>Siti reali</i>	<p>Amministrazione—spese—personale. I dispacci di cui sopra-si è dato cenno, fanno parte anche di questo ramo.</p>	1736 1737	1766 1773	v. 66 f. 29
<i>Giustizia</i>	<p>Affari contenziosi e criminali della casa e siti reali — ordini agl'intendenti de'siti reali, all'udienza di Guerra e Casa Reale e ad altre autorità e tribunali ⁽²⁾.</p>	1734	1793	f. 253
<i>Diversi</i>	<p>Dispacci come sopra.</p> <p>Negozi tanto amministrativi, che contenziosi, risguardanti persone spesse volte estranee alla Real Casa, che ricorrevano al sovrano per grazia o giustizia. Il primo fascio porta la data dal 1728 al 1730, ed è dato dalle Spagne, il secondo fascio comincia dal 1734.</p> <p>Dispacci col titolo <i>diversorum</i> rimessi a diverse autorità, in doppia serie: la prima dal 1734 al 1742; la seconda dal 1762 al 1786.</p>	1762 1728	1777 1788	v. 22 f. 202
<i>Teatri</i>	<p>Espedienti per l'amministrazione e regolamento de'teatri pubblici e di Corte. Nel fascio 1° si conserva l'originale contratto per la fabbrica del teatro di S. Carlo del dì 4 marzo 1737 munito delle firme del colonnello ed ingegnere direttore Antonio Medrano e dell' impressario del teatro di S. Bartolomeo Angelo Carasele appaltatore.</p>	1737	1773	v. 26 v. 21 f. 21
<i>Stamperia Reale</i>	<p>Ordini di pagamenti pe' lavori della stamperia; vi sono spesso unite le vignette fatte dagli incisori ed apprezzate da regii disegnatori—Esemplari de' monumenti di Ercolano donati dal re a letterati, scienziati, persone estere, diplo-</p>	1748	1798	f. 68

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Musei</i>	matici, alle biblioteche, a collegii, accademie ec. Carteggio e provvedimenti dati per la quadreria, gli scavi di antichità, il laboratorio di pietre dure, le scuole di disegno, la pittura e arazzeria, i musei.	1737	1789	f. 23
<i>Porcellana</i>	Provvedimenti per la fabbrica della porcellana.	1740	1790	f. 8
<i>Carminello</i>	Provvedimenti per il Convitto del Carminello.	1787	1788	f. 2
<i>Nunziatella</i>	Conto dell'amministrazione del real convitto Ferdinandiano nella Nunziatella.	1778	1790	v. 12
<i>S. Carlo</i>	Conto delle spese occorse per la costruzione del nuovo <i>imbocco</i> , e delle spese per le feste celebrate nel teatro di S. Carlo — amministrazione della real Deputazione.	1777	1786	v. 8
<i>Chiaja</i>	Conto delle spese occorse pel mantenimento de' fanali seralmente accesi nel real passeggio di Chiaja, rimesso alla Deputazione degli spettacoli.	1782	1797	f. 2
<i>Accademia di scienze e belle lettere</i>	Platee diverse della badia di Mileto (4) — beneficii, chiese, e cappelle in Mileto — visite ecclesiastiche e sinodi — squarci d'introiti ed esito — tonnara di Bivona — spogli abbadiali e camerali — grancie di Seminara e di Gerace — rendite del monastero della Speranza — badia di S. Giovanni in Lauro — instrumenti di censi enfiteutici — atti di subasta per censi, affitti e rendite di beni — reviodica di rendite — estratti relativi alla istituzione ed alle giurisdizioni della badia.	1468	1798	v.238
<i>Corrispondenza</i>	Riguarda il carteggio degl' impiegati col Presidente della reale Accademia — Contabilità.	1782	1804	f. 24
<i>Stati Farnesiani (5)</i>	Scritture riguardanti l' amministrazione de' beni della Real Casa, alle quali si trovano uniti antichi atti appartenenti all'Archivio Farnesiano — Appuntamenti della Giunta allodiale — dispacci — consulte — provvisioni.	1463	1798	f. 316
<i>Allodiali</i>	Provvedimenti di giustizia e di grazia dati pel ramo degli allodiali del re.	1775	1782	v. 5
<i>Memoriali ed espedienti</i>	Trovati in questi volumi menzione dei memoriali presentati per Casa Reale con i rispettivi decreti.	1735	1784	v. 19

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasc. e vol.
<i>Avvocato della corona</i> ⁽¹⁾ <i>Dispacci</i>	Espedienti nell'interesse de' regii diritti. Determinazioni Sovrane spedite alle diverse giurisdizioni del regno e nelle epoche appresso annoverate, cioè: Sacro Consiglio. Camera della Sommaria. Diversi Tribunali. Gran Corte della Vicaria. Cancelleria Reale. Marina. Autorità ne' Presidii di Toscana, e nelle provincie. Segreterie di Azienda, di Giustizia e dell'Ecclesiastico.	1769	1780	f. 1 v.121
	Soprintendenza di salute.	1734	1781	v. 19
	Circolari ed istruzioni.	1734	1742	v. 16
	Posta tanto per la parte amministrativa, quanto per la contenziosa.	1735	1737	v. 12
	Appuntamenti del Consiglio di Stato di Reggenza (?).	1734	1750	v. 4
	Mandati ed esecuzioni di pagamenti con documenti annessi, ed appartengono tanto al Ministero di Casa Reale, che alla soprintendenza Generale che lo surrogò ⁽²⁾ .	1734	1735	v. 5
	Specchietti e tabelle degl' impiegati della Casa e de' siti reali ne' domini dell'una e dell'altra Sicilia: come pure de' così detti esuberanti, giubilati, pensionisti ed altri.	1735	1737	v. 15
<i>Reggenza</i>	Autorità ne' Presidii di Toscana, e nelle provincie.	1735	1742	v. 27
<i>Biglietti</i>	Segreterie di Azienda, di Giustizia e dell'Ecclesiastico.	1737	1741	v. 6
<i>Ordinativi e liberanze</i>	Soprintendenza di salute.	1754	1786	v. 3
	Circolari ed istruzioni.	1734	1734	v. 1
	Posta tanto per la parte amministrativa, quanto per la contenziosa.	1761	1801	v. 30
<i>Ruoli</i>	Appuntamenti del Consiglio di Stato di Reggenza (?).	1759	1767	v. 24
	Permessi per visitare i musei e sup- pliche analoghe.	1785	1795	f. 2
	Mandati ed esecuzioni di pagamenti con documenti annessi, ed appartengono tanto al Ministero di Casa Reale, che alla soprintendenza Generale che lo surrogò ⁽²⁾ .	1820	1810	v.2015
<i>Conti, mardrefedi e saldaconti</i>	Specchietti e tabelle degl' impiegati della Casa e de' siti reali ne' domini dell'una e dell'altra Sicilia: come pure de' così detti esuberanti, giubilati, pensionisti ed altri.	1820	1857	v.255
	Esito ed introito delle molte pertinenze di Casa Reale, quali sono Tressanti, S. Leucio, Persano, Colli ec.	1821	1859	v.650

OSSERVAZIONI

(1) La Segreteria di Casa Reale fin da' primi anni del governo di Carlo III. restò unita alla 1^a Segreteria di Stato; nè se ne separò che nel 1789, quando prese un assetto speciale.

(2) In questi regolamenti figurano cinque dipartimenti nella real casa governata, in quanto alle spese, indipendentemente da cinque capi. Il cappellano maggiore intendeva alle spese della cappella reale e de' privati oratorii: il maggiordomo maggiore alle spese della cucina, *ramallietti*, *sauserie*, *cerreria*, *forriera* e *tapezzeria*: il cavallerizzo maggiore a quelle della stalla, *regallata*, paggeria e

real razza de' cavalli: il somigliere a quelle della camera guardaroba, guardagioje e tappezzeria: il cacciatore maggiore a quelle della balestreria e altre attinenti alla caccia ed a' luoghi di caccia da lui dipendenti (fascio 1°).

(3) Per gli affari di pertinenza de' siti reali e de' beni allodiali e di privato patrimonio del sovrano furono in vigore diverse giurisdizioni, delle quali trovavasi esatta rassegna nel vol. 2° del Repertorio di Baffi pag. 100 e seguenti: e che ebbero la denominazione di *Giunta de' Conti* durata dal 1738 al 1754, di *Delegazione della Real Casa e Corte* istituita nel 1750, di *Giunta degli Allodiali del re* detta ancora Camera allodiale creata col dispaccio del 26 Novembre 1768, e d' *Intendenza Generale degli Allodiali* istituita nel 1790.

(4) Col dispaccio del 23 Giugno 1779 furono addetti per fondo dell'Accademia la badia di Mileto dichiarata di regio patronato, i proventi delle licenze di armi, l'affitto della Segreteria del tribunale di Campagna, le pigioni di alcune case de' regii studii, le rendite del collegio Ancarano, i proventi del laboratorio chimico. Con altro dispaccio del 10 febbrajo 1780 fu concesso all'Accademia per quattro anni l'affitto dell'arrendamento del protomedicato.

(5) Con reale determinazione del 9 Marzo 1806 l'amministrazione de' beni allodiali fu riunita alla Segreteria di Stato di Casa Reale.

(6) Le prerogative di questa carica considerata pari a quella di Ministro ordinario della Real Camera di S. Chiara e dell'avvocato fiscale della medesima vennero determinate dal dispaccio del 9 Novembre 1778, in cui è dichiarato: che l'Avvocato della corona avesse voto nelle terne de' magistrati che si proponevano dalla Real Camera, ed in tutti gli altri affari, che non esigevano istanza fiscale; che intervenisse e *decretasse* nelle visite generali e particolari, che si facevano dalla Camera nella Vicaria Criminale; che intervenisse e votasse ne' concorsi delle cattedre dell'Università degli studii; che potesse intervenire in qualunque Tribunale per sostenere le regalie; che gli appartenesse privatamente il promuovere e sostenere i giudizi di reintegrazione al regio patronato. Il duca di Turitto fu il primo nominato all'ufficio di Avvocato della corona.

(7) Per la morte di Ferdinando VI. re di Spagna senza prole fu chiamato a quel trono Carlo III. re di Napoli, il quale nel partire dal regno stabilì un Consiglio di Reggenza per la minore età in che trovavasi Ferdinando suo terzogenito. Questi ereditò il regno col noto e solenne atto di rinuncia del 6 Ottobre 1759, in virtù del quale fu escluso il primogenito Filippo, perchè inabile, ed il secondo nato Carlo Antonio venne destinato a succedere a Carlo nella corona di Spagna.

(8) A 16 Maggio 1820 fu pubblicato il regolamento per la Casa Reale e sue dipendenze, pel personale della stessa, per la Paggeria, per il Somigliere, pel cavallerizzo, pel cacciatore e cappellano maggiore, per i capi subalterni, per l'avvocato di Casa Reale, per i soldi e per la contabilità. Con decreto del 9 Settembre 1832 fu soppresso il Ministero di Casa Reale e s'istituì la Soprintendenza Generale regolata da un maggiordomo maggiore, ripartendosi a' diversi Ministeri i seguenti carichi, ch'erano stati di appartenenza della Real Casa. Il ramo degli scavi, musei e biblioteca Borbonica, l'istituto di belle arti ed officina de' papiri ritornarono al Ministero dell'Interno. I titoli di nobiltà e tutt'altro della classe nobiliare passarono al Ministero di Grazia e Giustizia. Gli ordini cavallereschi furono aggregati al Ministero della Presidenza. A 17 Gennaio 1852 si decretò che il palazzo degli studii con tutta la collezione e monumenti componenti il Museo e la biblioteca Borbonica, l'ufficio de' papiri Ercolanesi e gli scavi di Pompei e di Ercolano, dal Ministero della Pubblica Istruzione passassero alla immediata dipendenza della Soprintendenza Generale della Real Casa.

Nel 1863 l'Intendenza di Casa Reale ritenne le scritture più importanti dell'abolito Ministero, poi Soprintendenza della Casa predetta, e versò precipitosamente nel Grande Archivio di Napoli una parte della contabilità senza averne fatto inventario alcuno.

Indici e Repertorii.—Le scritture anzidette sono disposte per esatto ordine cronologico; ma mancano d'indici e repertorii, meno i diversi volumi di dispacci che tengono l'indice in ciascun volume. Le carte poi dell'Accademia di scienze e belle lettere, come pure quelle degli stati Farnesiani, hanno un particolare inventario, oltre l'inventario generale di tutta questa Segreteria di Stato.

TAVOLA XXVII.

SEGRETERIA DI POLIZIA, INDI DIREZIONE E POI SOPRINTENDENZA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasc. e vol.
<i>Dispacci</i>	Disposizioni delle diverse Segreterie dirette al cav. de' Medici come Reggente — al Direttore della Polizia (1) — al Soprintendente della medesima (2).	1792	1806	v. 21
<i>Consulte</i>	Pareri inviati alle diverse Segreterie di Stato per materie di polizia.	1793	1801	v. 6
<i>Consulte</i>	Pareri ed avvisi del Soprintendente generale della Polizia inviati alla segreteria di Grazia e Giustizia.	1803	1806	f. 76
<i>Affari civili</i>	Processetti compilati innanzi al Direttore della Polizia, poi Soprintendente per quistioni tra privati.	1798	1806	f. 5

OSSERVAZIONI

(1) La polizia criminale era esercitata in Napoli dal Reggente e da' Giudici della Gran Corte Criminale e da' deputati di Polizia. Col dispaccio del 14 Aprile 1792 venne istituita una nuova Segreteria di Polizia dipendente dal Reggente di Vicaria, e tale Segreteria succedè al Mastrodatti della predetta Corte. L'editto del 7 Novembre 1798, avendo in mira la prevenzione de' delitti e la conservazione della quiete pubblica, abolì la carica di Reggente della G. Corte della Vicaria, creando invece un Presidente; e subordinò nello stesso tempo le materie di polizia ad un nuovo magistrato, che era composto di un Direttore generale togato, di 12 giudici commissarii anche togati, di 36 ispettori e di 72 subispettori. Il Direttore Generale rivedeva inappellabilmente i decreti pronunziati da' giudici commissarii, i quali erano veri magistrati ne' proprii quartieri; ma dovevano di tutto dare avviso al Direttore generale.

(2) Col real decreto degli 11 Maggio 1803 fu abolita la carica di Direttore e si formò una Commissione composta da un Soprintendente Generale di Polizia e della Giustizia Criminale, e da un Capo della stessa Polizia Generale subordinato al Soprintendente. Era mente del Sovrano che si fosse data esecuzione a molti articoli dell'editto del 1798; e perciò il Soprintendente venne invitato a proporre la compilazione del codice di polizia e le istruzioni di maggiore importanza, tra le quali l'organizzazione delle squadre di polizia, i regolamenti per le funzioni degl' ispettori e subispettori pel divieto dell'asportazione delle armi e per la combinazione della forza militare con la politica negli arresti de' militari e de' pagani colpevoli.

Indici e Repertorii. — Vi ha un inventario per le scritture anzidette.

TAVOLA XXVIII.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.	Numero degli indici
<i>Segretariato</i>	Personale del Ministero, Commissarii, Ispettori, Cancellierie. — giuramenti prestati dagli impiegati — giuochi di azzardo — Esteri espulsi — ordinanze.	1815	1819	f. 36	2
<i>Ripartimenti</i>	Persecuzione de' malfattori — forza pubblica.	1815	1819	f. 132	21
<i>Alta polizia</i>	Politica — Corti marziali — colonne mobili — espatriati ed esiliati — informi sulla condotta de' pubblici funzionarii e vigilanza sulle persone <i>attendibili</i> — settarii e movimenti politici — scrutinio degli impiegati — parlamento del 1821.	1821	1847	f. 459	27
<i>Ordine pubblico</i>	Ladrisospetti, vagabondi — corso pubblico, feste, teatri, spettacoli — vigilanza su gli istituti e sulle scuole — Colonia di Tremiti — censimento — pubblica illuminazione — personale del Ministero — nomina e destinazione degli impiegati della Polizia per tutte le provincie.	1821	1860	f. 4236	201
<i>Guardia d'interna sicurezza</i>	Istallazione della Guardia controscritta nella Capitale — nomina di S.A. il Principe di Salerno a comandante in capo — nomine de' Comandanti pe' quartieri — persone proposte alle cariche della guardia ed informazioni sulla condotta delle stesse — tassa di contribuzione della guardia predetta.	1834	1847	f. 35	2
<i>Guardia nazionale</i>	Scioglimento della guardia controscritta e disarmo generale — Stati diversi della guardia.	1848	1849	f. 10	•

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.	Numero degli indici
<i>Guardie di onore delle provincie</i>	Organizzazione delle medesime—informi sulla condotta delle persone chiamate a far parte degli squadroni della guardia.	1833	1847	f. 23	1
<i>Guardia urbana</i>	Organizzazione della guardia urbana—armi somministrate—carteggio con gl'Intendenti nelle provincie per la nomina delle guardie.	1827	1860	f. 120	1
<i>Sicilia</i>	Rilegati e condannati nelle isole di Sicilia—affari de' settarii—ordine pubblico.	1824	1837	f. 37	2
<i>Circolari</i>	Istruzioni comunicate al Prefetto, agl'Intendenti e funzionarii di Polizia ne' Capiluoghi delle Provincie e de' Distretti.	1823	1843	v. 2	»
<i>Protocolli</i>	Affari proposti e risolti nel Consiglio di Stato.	1823	1843	v. 11	»
<i>Contabilità</i>	Spese del Ministero.	1823	1851	f. 55 v. 37	»

OSSERVAZIONI

Col decreto del 28 Febbraio 1806 fu istituito il Ministero della Polizia generale, per la sicurezza pubblica, pel buon ordine e per la tranquillità interna.

L'editto del 4 Giugno 1815 conservò provvisoriamente il Ministero anzidetto; ma la legge del 10 Gennajo 1817 lo abolì, e creò un Direttore Generale di Polizia. A 28 Luglio 1821 fu abolito nuovamente il ministero di polizia, che era stato istituito col decreto degli 11 Aprile di quell'anno, e si creò una Commissione generale di Polizia, composta da due Commissarii generali assistiti da un Segretario generale: il primo de' Commissarii dirigeva gli affari della Capitale e provincia di Napoli, ed il secondo quelli di tutte le altre provincie. I due Commissarii generali ed il Segretario dovevano nelle materie gravi conferire col Direttore della Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia, il quale ne faceva rapporto al Re nel consiglio ordinario di Stato.

A 5 Giugno 1822 fu abolita la Commissione predetta, e venne ristabilito il Ministero di Stato e della Prefettura di Napoli, il quale altra organizzazione si ebbe col decreto 13 Agosto 1822. A 21 Gennajo 1848, sciolto altra volta il Ministero, vi fu sostituito un Direttore sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno: e ristabilito nuovamente a 4 Novembre 1852, non ebbe già lunga vita, e figurò in seguito come Direzione fino al 1860.

Le carte di alta polizia dall'anno 1848 in poi non sono state immesse nel Grande Archivio, e si trovano presso la Prefettura di Napoli.

Molti rami di scritture erano bruciati dalla Polizia a norma de' regolamenti approvati nel Consiglio di Stato del 2 e 26 Novembre 1826.

TAVOLA XXIX.

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale
<i>Segretariato</i> <i>Amministrazione civile</i>	Affari riservati — brigantaggio — spirito pubblico — personale — concorsi. Affari comunali — contenzioso de' comuni — affari demaniali — disposizioni d'immobili — vendite e censuazioni de' fondi comunali — campisanti — divisioni territoriali — dazii — private — ruoli di transazione ed altre rendite comunali.		
<i>Affari militari</i>	Casermaggio — spese — locali — guardie d'onore — leva.		
<i>Camere legislative</i>	Corrispondenza pe' collegi elettorali del 1848.		
<i>Guardia d'interna sicurezza</i>	Disposizioni — corrispondenza — decorazioni — Simili per la Guardia Nazionale del 1848 succeduta alla precedente detta d'interna sicurezza. <i>Vedi anche la tavola del Ministero di Polizia per la parte attribuita alla sua competenza.</i>	1806	1860
<i>Opere pubbliche</i>	Strade ed altri lavori provinciali — distrettuali e comunali — aquedotti — fontane — pozzi — cisterne — frane — arginazioni — locale di S. Severino adattato ad uso di Grande Archivio — Tempio di S. Francesco di Paola ecc. ecc.		
<i>Personale dell'amministrazione civile</i>	Nomine di sindaci — decurioni ed altri funzionarii municipali — intendenti — sottintendenti ed altri impiegati amministrativi — disposizioni per soldi ed indennità ed altro.		
<i>Divisione territoriale</i>	Ordini per le statistiche delle provincie — disposizioni per divisioni territoriali tra i municipii — confinazione del Regno con lo Stato Pontificio per la parte ch'ebbe a prendervi insieme col Ministero degli esteri.		
<i>Confraternite</i>	Regii assensi impetrati per le regole delle Congreghe della Città e Provincia di Napoli — precedenza — prerogative — elezioni di uffiziali di Banca — Spese — Quistioni ed altro.	1806	1861
<i>Beneficenza e Luoghi pii di Napoli</i>	Monte della Misericordia — Convitto del Carminello — Casa degl'Incurabili — Albergo de' poveri — S. Eligio — Casa dell'Annunziata — S. Gennaro de' poveri — Conservatorio		

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale
<i>Beneficenza e Luoghi pii delle provincie</i>	dello Spirito Santo — Conservatorio della Maddalenella — Ritiro di S. Vincenzo Ferreri—Collegio di Costantinopoli—S. Raffaele a Materdei—Rosario a Porta Medina—S. Maria del Rifugio — S. Gennaro a Materdei—Splendore e Soccorso—S. Maria Antesaecula — Maddalena maggiore — Monte Villa Lobos — Rosario al Largo delle Pigne — Ss. Gennaro e Clemente ed altri luoghi pii della città e comuni della Provincia di Napoli.		
<i>Protetti</i>	Affari di amministrazione—approvazioni e nomine di governatori — accettazione di legati, subaste, permuta, affitti, ed altre autorizzazioni del ministro.	1806	1861
<i>Casa de' matti</i>	Nutrizione—mantenimento ed altri esiti per proietti sì per Napoli come per le provincie.		
<i>Salute pubblica</i>	Ammissione e mantenimento de' folli — ratizzi di somme a carico de' Luoghi pii—Stipendio degl' impiegati—nomine d' amministratori.		
<i>Prigioni</i>	Malattie epidemiche—provvedimenti — spese ed altro.		
<i>Commercio estero ed interno</i>	Somministrazioni — appalti—locali—personale carcerario.		
<i>Settimo Congresso degli scienziati</i>	Nomine di Consoli ed agenti consolari—prezzi de' generi annonarii — approvvigionamento di biade—alterazione di dazii—relazioni sul commercio estero.	1844	1846
<i>Archivii</i>	Lettere d'invito agli scienziati Italiani — Stampa della guida di Napoli — spese per gli atti del Congresso—disegno ed intaglio della medaglia in acciaio.	1806	1847
<i>Naturalizzazione</i>	Corrispondenza e disposizioni per conto generale — personale — materiale tanto pel Grande Archivio di Stato in Napoli, quanto per tutti gli altri stabiliti nelle Provincie.	1806	1861
<i>Bollettino feudale</i>	Domande di esteri per ottenere la cittadinanza napoletana e disposizioni sull' obbietto.	1822	1849
<i>Istruzione pubblica</i>	Stampa del bollettino delle sentenze della già Commissione e degli altri atti che vi fan seguito.	1806	1847
	Università degli studii—Licei—Educandi — Istituto d' Incoraggiamento — Antichità — Belle arti e scuola di disegno—Pro-		

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale
	tomedicato—Orto Botanico—Museo—Scavi—Biblioteche—Osservatorio astronomico—Gabinetti scientifici—Cliniche—Musei mineralogico ed orittologico—Collegio di Musica—Società R. ed Accademie—Stabilimento Veterinario—Scuole primarie, secondarie, normali—Soprintendenza de' papiri—Lavoratorio di pietre dure—Pensionati in Roma—Teatri e spettacoli—Scuola di ballo—Cassa delle lauree—Studenti e letterati poveri.		
<i>Agricoltura arti e manifatture</i>	Pesi—misure—arti—manifatture—private—porcellana—stato delle campagne—movimento de' porti—miglioramento di razze equine—pastorizia—epizoozia—fiere e mercati—bruchi—società economica—economia di acque e foreste—mulini—pesca—scuole nautiche—risaie—Monti frumentarii—miniere—Istituto d'Incoraggiamento—piantaggione d'alberi—naufregii—zolfi—Colonia di Tremiti.	1806	1847
<i>Pompieri</i>	Istituzione—concorsi—affari del personale e dell'amministrazione.	»	
<i>Contabilità</i>	Stato contabile dell'amministrazione civile del 1810, madrefedi—conti con la Tesoreria—stati discussi provinciali.	1810	1847
<i>Affari di Sicilia</i>	Corrispondenza per affari di Palermo—Messina—Catania—Caltanissetta—Girgenti—Siracusa—Noto—Trapani—Lipari—Ustica.	1831	1847
<i>Progetti, regolamenti</i>	Atti sovrani e disposizioni ministeriali per affari generali dell'interno e degli altri ministeri comunicati per l'esecuzione.	1810	1852
<i>Real beneficenza</i>	Assegni dipendenti da risoluzioni sovrane prese per la Presidenza de' Ministri, che aveva tra le sue attribuzioni gli affari della Commissione controscritta passata poi all'Interno.	1831	1851
<i>Decreti reali</i>	Collezione pel solo Ministero dell'Interno.	1808	1851

OSSERVAZIONI

Tutta la scrittura è di 9873 fasci; la collezione poi de' decreti è di 147 volumi. Il Ministero dell'Interno fu creato con decreto de' 31 Marzo 1806, e a 10 Gennaio 1817 ebbe la sua legge organica col titolo di Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni. Oltre il carico dell'amministrazione civile in tutte le sue comprensioni, gli venne tra l'altro affidata l'agricoltura e il com-

mercio, i pubblici lavori, e la pubblica istruzione. Tra le cure di quest'ultimo era compreso il ramo scavi, musei, società e Biblioteca Borbonica, Istituto di belle arti, ed officina de' papiri; ma questo ramo con decreto de' 10 Luglio 1821 distaccato dall'Interno fu attribuito alla Segreteria di Stato di Casa Reale, ed indi restituito all'Interno nell'abolizione del Ministero della detta Real Casa a 13 Settembre 1832 insieme colle scritture ivi compilate dal 1822. Più tardi però con decreto de' 17 Novembre 1847 non solo della mentovata Istruzione se ne formò un separato ministero; ma eziandio altri due se ne formarono dalle antiche attribuzioni dell'Interno, quello cioè de' Lavori Pubblici, e dell'Agricoltura Industria e Commercio; e a ciascuno di questi tre ministeri venne trasmessa la più parte delle antiche scritture dell'Interno, che li riguardavano. Fu per ultimo con decreto del 21 Aprile 1848 aggregata all'Interno la Real Commissione di Beneficenza, che prima formava parte delle attribuzioni del Ministero della Presidenza.

Indici e Repertorii.— Vi sono tre pandette generali, oltre una speciale per la beneficenza. Due delle anzidette pandette sono state compilate nel Grande Archivio da molti impiegati che vi lavorarono dal 1855 al 1864, epoca in cui fu sospeso il lavoro per restrizione del personale. Queste pandette sono le più ampie, e per mezzo di esse si rendono possibili le ricerche in una immensa quantità di carte, che confuse tra loro e senza indici vennero in diversi tempi qui depositate.

TAVOLA XXX.

SEGRETERIA DI STATO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.º de' fas. e vol.
<i>Leggi e decreti</i>	Atti originali di governo compilati presso la Segreteria di Stato (¹) e Presidenza della sezione di legislazione.	1806	1816	v. 92
<i>Budgets</i>	Bilanci de' Comuni, delle Provincie e de' Ministeri di Stato.	1806	1815	v. 21
<i>Bullettino ufficiale</i>	Carteggio con i ministri, intendenti e tribunali per la raccolta delle leggi e de' decreti.	1806	1815	v. 56
<i>Processi verbali</i>	Sono in essi riferiti i particolari tutti delle diverse discussioni, di cui il Consiglio di Stato si occupava in ciascuna tornata.	1806	1815	v. 14 f. 6
<i>Avvisi</i>	A differenza de' sopradetti processi verbali, che comprendono in una tornata molte e diverse proposte discusse, gli avvisi contengono invece separatamente il parere sopra il quale il Consiglio stesso ha pronunziato in ciascun affare.	1806	1815	v. 7
<i>Consiglio de' Ministri</i>	Processi verbali del contrascritto Collegio, in cui si legge l'obbietto della proposta, l'avviso del Ministro, il parere del Consiglio e la risoluzione del Re. Equivalgono a' così detti protocolli del Consiglio di Stato.	1006	1814	v. 5 f. 3
<i>Corrispondenza</i>	Carteggio del Segretario di Stato con tutti i Ministri, col Segretario generale del Consiglio di Stato e con le altre autorità governative per affari diversi — Rapporti fatti al re dal Segretario di Stato.	1812	1815	v. 2
<i>Documenti</i>	Conto del 1811—rapporto del Direttore generale de' ponti e strade Pietro Colletta fatto al re sul conto del 1812, sulla nuova campagna del 1813 e sulle opere provinciali.	1811	1813	v. 3
<i>Varietà</i>	Carte riservate consegnate dal Ministro delle Finanze Roederer al Ministro di Stato Segretario Ricciardi. Vi sono lettere autografe del re Giuseppe—vendita ed atti relativi alla Badia di Tremiti—imprestito di tre milioni di fiorini contrattato con l'Olanda—vendita della	1806	1808	f. 1

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Suggelli</i>	soppressa Francia di Vico di Pantano— ed ordini reali per pagamenti a farsi a persone benemerite. Timbro della Segreteria di Stato. Gran suggello di Gioacchino Napoleone.			

OSSERVAZIONI

(¹) Il decreto del dì 8 Settembre 1806 stabilì che il Segretario di Stato prendesse posto immediatamente dopo i ministri, avesse il carico di redigere i processi verbali del Consiglio di Stato senza dritto di dare il suo voto, e che sulla spedizione delle leggi e decreti apponesse il suggello dello Stato, contrassegnando la firma del re.

Col decreto del 31 Dicembre 1806 il Segretario di Stato fu incaricato di quanto riguardava la stampa della collezione delle leggi e de' decreti.

Indici. — I decreti tengono i relativi indici in 10 volumetti; le altre scritture sono provvedute di un inventario.

TAVOLA XXXI.

PREFETTURA DI POLIZIA ⁽¹⁾

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasci
<i>Espedienti amministrativi</i>	Rimostranze, dubbii, proposte e provvedimenti relativi alle diverse competenze di giurisdizione della Prefettura compilati presso il ripartimento amministrativo, e segnatamente per tutto il personale della Polizia.	1815	1859	1060
<i>Espedienti giudiziarii</i>	Pratiche diverse ed informazioni così per le persone imputate e loro complici, come sulle materie del reato; in quanto che o potessero interessare le attribuzioni speciali del Ministero, o valessero per il più esatto e compiuto svolgimento della giustizia ⁽²⁾ .	1821	1859	540

OSSERVAZIONI

⁽¹⁾ La Prefettura di Polizia fu organata nel 22 Ottobre 1808. A 20 Novembre 1819 fu abolita insieme col Ministero da cui dipendeva, e vi si sostituirono due Direzioni Generali, una in Napoli e l'altra in Palermo sino a che co' decreti del 5 Giugno e 13 Agosto 1822 non fu rimessa in vigore e novellamente organata sotto il nome stesso di Prefettura.

⁽²⁾ Entrambe le mentovate due classi di espedienti sì amministrativi, che giudiziarii hanno rapporto intrinseco con le scritture riportate nella tavola del Ministero di Polizia; essendo che i provvedimenti di Prefettura erano in fatto più preparatorii che definitivi per la presenza immediata del Ministro. È da avvertire che le scritture del 1° ripartimento amministrativo dal 1848 in poi non sono state depositate nel Grande Archivio, e si ritengono presso l'archivio della Questura di Napoli. Giova anche qui ripetere che diversi rami di scritture erano bruciati per effetto di regolamenti di Polizia.

Indici e Repertorii. — Vi sono 58 indici per ordine alfabetico.

TAVOLA XXXII.

MINISTERO DE' RIPARTIMENTI ITALICI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasci
<i>Diversi</i>	<p>Carte relative a' Consigli di grazia per i reati giudicati dalla cessata Corte di Roma — Consiglio generale di Amministrazione — giustizia e stati de' condannati e detenuti — conti resi da' diversi Tribunali de' dipartimenti d'Italia nelle cause definite innanzi ad essi — tabella di spese di giustizia — ricorsi de' particolari per delitti commessi, ed altro — stati delle prigioni e lettere a queste relative — ruoli delle cause pendenti innanzi a' Tribunali e de' ricorsi prodotti per Cassazione — citazioni per gli esteri o assenti trasmesse da' Procuratori regii — Budgets comunali de' diversi dipartimenti e corrispondenza con i Prefetti — specchietti settimanali de' debiti de' Circondarii denunciati a' Procuratori Generali — servizio delle poste e personale delle stesse — conti de' Ricevitori de' demanii — dispense al matrimonio — servizio sanitario — commercio ed agricoltura — schiarimenti sul sistema metrico de' pesi e delle misure de' diversi dipartimenti — guardia nazionale e dipartimentale — stabilimenti di pubblica beneficenza — dazii comunali — affari militari — archivii e biblioteche pubbliche — bullettino del governo provvisorio — spese di stabilimento del Consiglio in Roma — istruzione pubblica — belle arti, ec. — Stabilimento della propaganda — culto — rolli delle pensioni dovute a' religiosi — disposizioni testamentarie e legati a favore de' Comuni e stabilimenti di pubblica beneficenza.</p>	1814	1814	46

OSSERVAZIONI

Il re Gioacchino Napoleone in data del 22 Gennaio 1814 affidò alla regina la reggenza del regno di Napoli e partì per Roma, già militarmente occupata dalle sue truppe insieme col ripartimento del Trasimeno. Nello stesso giorno per provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico delle provincie di nuovo suo dominio emanò egli due decreti in Napoli. Con l'uno di essi stabilì in Roma,

insieme con diversi funzionarii per la finanza ed altro, un Consiglio generale di amministrazione, che con pieni poteri fino a nuovo ordine doveva occuparsi del buon governo de' due ripartimenti di Roma e del Trasimeno in ogni ramo di amministrazione; e con l'altro creò anche in Roma un Direttore Generale di Polizia ed un Commissario Generale alla immediatazione del Direttore predetto per i due mentovati ripartimenti. Gioacchino giunse in Roma il dì 24, appunto quando veniva ivi organato il governo provvisorio, ed a 28 Gennajo pubblicò un Decreto con cui dichiarò che i Dipartimenti dell'Italia meridionale da lui occupati dipendessero per tutte le materie di governo e dell'amministrazione interna, non che per la spedizione de' decreti da un solo de' suoi ministri. Al Conte Zurlo ministro dell'interno fu affidato anche il ministero de' ripartimenti italiani. Con altro decreto della stessa data al Consiglio generale di amministrazione, di cui sopra si è parlato, fu commesso di compiere le sue funzioni non solo pe' Dipartimenti di Roma e del Trasimeno, ma per tutti gli altri dell'Italia meridionale che sarebbero stati invasi. Questo stesso Consiglio doveva dar parere al re per mezzo del ministro de' Dipartimenti italici sopra tutti gli affari amministrativi e contenziosi di alto interesse; ed esercitava i poteri di Corte di Cassazione sulle Corti e tribunali. In forza di questo stesso decreto i Consigli di grazia dovevano essere formati dal Ministro de' Dipartimenti italiani con i poteri di gran giudice, da due membri del Consiglio Generale di amministrazione, e da due magistrati membri della Corte di Cassazione provvisoria. Un Intendente generale di Finanza soprintendeva sotto gli ordini superiori alla percezione delle imposte e delle altre rendite de' suddetti Dipartimenti.

E poichè siamo in questo dire cade anche in acconcio ricordare il proclama di Gioacchino dato in Bologna a 10 Aprile 1814 e pubblicato in Roma il dì 26 nelle seguenti parole: « Romani, il capo della chiesa è restituito alla capitale
« del mondo cristiano ec. Io ho occupato il vostro paese meno da conquista-
« tore che da amico. Io non ho usato de' miei diritti che per migliorare la vo-
« stra sorte per mezzo di tutte le disposizioni che potevano conciliarsi con un
« governo provvisorio ec. »

Gioacchino partì da Bologna a 29 Aprile e giunse il dì 2 Maggio in Napoli.
Indici e Repertorii.—Per questa scrittura non vi ha che un semplice elenco de' fasci.

TAVOLA XXXIII.

MINISTERO DELLA CANCELLERIA GENERALE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Legge decreti</i>	Atti originali compilati presso il Ministero della Cancelleria generale del regno delle due Sicilie.	1815	1822	v. 77
<i>Legge decreti Registri</i>	In istampa ed in fogli volanti. Spedizione de' decreti a' Ministeri ed alle altre autorità annotate in questi registri.	1815	1822	f. 13
<i>Stati discussi</i>	Bilanci de' comuni, delle provincie e de' Ministeri.	1817	1820	v. 8
<i>Codice</i>	<p>Ufficiale ed originale raccolta in istampa delle leggi del Regno delle due Sicilie divisa in cinque parti.</p> <p>Statuti per l'armata di mare e pe' reati commessi da' forzati.</p> <p>Statuto penale militare.</p>	1819		v. 14
<i>Bullettino ufficiale</i>	Carteggio con le autorità giudiziarie ed amministrative per la raccolta delle leggi e de' decreti.	1815	1822	v. 15 f. 10
<i>Consiglio</i>	Sono compresi nelle controscritte carte gli atti della istituzione organica del Supremo Consiglio di Cancelleria, le nomine del personale nella sua Segreteria, la ripartizione de' così chiamati Referendarii tra le diverse Camere. Le domande di coloro che vi chiedevano impieghi, ed i provvedimenti del Consiglio suddetto.	1817	1819	f. 1
<i>Corrispondenza</i>	Carteggio del Ministro Cancelliere con i diversi Ministeri, col Segretario Generale del Consiglio di Cancelleria e con altre autorità per affari esaminati nel Consiglio medesimo.	1817	1820	v. 4
<i>Proposte</i>	Alle attribuzioni del Ministro Cancelliere apparteneva la proposizione degli avvisi del Consiglio di Cancelleria.	1817	1820	v. 2
<i>Esami</i>	Pruove di capacità che si richiedevano da' Referendarii nel Consiglio Supremo di Cancelleria — scritti originali di concorsi sostenuti — giuramenti — domande per impieghi.	1817	1820	f. 1
<i>Giuramenti</i>	Il Ministro Cancelliere, i Consiglieri del Supremo Consiglio di Cancelleria e gli impiegati della Segreteria dovevano prestar solenne giuramento di legge.	1817	1820	v. 1

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Rescritti</i>	Risoluzioni in nome del re che si comunicavano dal Ministero di Cancelleria a diverse autorità.	1817	1820	v. 1 f. 3
<i>Rescritti</i>	Risoluzioni sovrane che da altri Ministeri si indirizzavano per norma ed intelligenza al Segretario di Stato Ministro Cancelliere.	1816	1820	v. 1
<i>Stemmi</i>	Collezione delle imprese de' Comuni del regno di Napoli e di Sicilia (2).	1818	1824	v. 20
<i>Diversi</i>	Lettere di grazia sovrana per commutazione e riduzione di pene—Regia Agenzia stabilita in Roma con decreto del 19 Luglio 1819 per gli affari ecclesiastici del Regno delle due Sicilie—Tariffa de' dritti di Cancelleria—Real tipografia del Ministero della Cancelleria generale istituita a 13 Aprile 1818—Regolamento per la stampa della collezione delle leggi—Affari particolari quasi tutti interessanti.	1817	1820	f. 3
<i>Timbri</i>	Suggello del Ministro della Cancelleria. Gran suggello di Ferdinando IV.			

OSSERVAZIONI

(1) Questo Ministero fu creato col decreto del di 8 Dicembre 1816 per il registro e deposito delle leggi e de' decreti, e con le attribuzioni che spettavano all'abolita Segreteria di Stato.

A 22 Luglio 1820 restò sciolto il Ministero della Cancelleria e ciascun Segretario di Stato ebbe facoltà di contrassegnare i decreti pel proprio ripartimento. A 29 Marzo, abolito definitivamente il Ministero di Cancelleria, passarono provvisoriamente al Ministero dell'Interno le attribuzioni per la compilazione delle leggi e dell'almanacco.

(2) Il Ministero ordinò farsi una raccolta de' disegni degli stemmi di tutti i Comuni, e con circolare del 3 Ottobre 1818 diretta agli Intendenti nelle Provincie ne raccomandò la esecuzione. Questo utilissimo lavoro restò interrotto, quantunque continuato fino all'anno 1824. Presso il Ministero dell'Interno si iniziò nuovamente il medesimo lavoro, ma non ebbe miglior successo del precedente.

Indici e Repertorii.—I decreti tengono i rispettivi indici in volumetti 8, le altre scritture son fornite di inventario.

TAVOLA XXXIV.

MINISTERO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE' MINISTRI (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Leggi e decreti</i>	Atti sovrani originali compilati presso la Presidenza del Consiglio de' Ministri.	1822	1860	v. 455
<i>Leggi e decreti</i>	In istampa ed in fogli volanti.	1822	1860	f. 65
<i>Registri</i>	Spedizione delle leggi e decreti.	1828	1861	v. 21
<i>Stati discussi</i>	Bilanci de' Ministeri, delle Tesorerie generali di Napoli e Sicilia, de' reali stabilimenti degli Incurabili, di S. Eligio, dell'Annunziata, dell'Ospizio di S. Genaro de' Poveri.	1823	1859	v. 40
<i>Corrispondenza Ministeriali</i>	Invio della collezione delle leggi alle diverse autorità.	1822	1861	f. 61
	I Ministri Segretarii di Stato rimettevano al Presidente del Consiglio de' Ministri i decreti originali delle rispettive Segreterie di Stato, per averne la copia legale dalla Presidenza.	1834	1858	v. 23
				f. 24
<i>Minute</i>	Ministeriali della suddetta Presidenza, con cui si spedivano a' Ministri Segretarii di Stato i certificati conformi de' reali decreti.	1848	1861	f. 9
<i>Almanacco</i>	Carteggio con le varie autorità e giurisdizioni del Governo per la compilazione dell'almanacco reale — Almanacchi in istampa.	1818	1860	f. 30
				v. 3
<i>Segretariato</i>	Registri ove sono annotati tutti gli affari e le carte portate al Ministero con la menzione delle corrispondenti decretazioni ed esecuzioni.	1828	1861	v. 31
<i>Consulta Sicilia</i>	Simili registri per la Consulta del regno.	1828	1848	v. 5
	Simili per gli affari della Luogotenenza generale di Sicilia.	1828	1848	v. 8
<i>Personale</i>	Nomine e promozioni degl'impiegati, spese ed altro.	1822	1860	f. 17
<i>Consulta (2)</i>	Personale — relatori ed alunni — commissioni straordinarie — affari diversi per quanto riguarda la generale economia — Vi si trovano compresi i giuramenti del Presidente, Vice-presidente, de' Consulitori e Segretarii, degli Uffiziali delle Segreterie; come pure quelli de' serventi ed uscieri, degli Uffiziali del Ministero presso il Luogotenente generale in Sicilia.	1824	1848	f. 26

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fas e vol.
<i>Sicilia diversi</i>	Spese relative alla Segreteria della Luogotenenza—polizia—servizio interno—corrispondenza col Ministro Presidente per tutti gli affari, che non dipendevano da alcun particolare ripartimento presso il Luogotenente Generale—nomina del Luogotenente, de' Consiglieri e di tutti i componenti le Segreterie de' domini di là dal Faro.	1822	1844	f. 10
<i>Casa reale</i>	Nascita de' reali Principi — funzioni sacre—grandigale—matrimonii de' Principi—sgravi—lutto per morte de' Principi esteri — morte de' reali Principi—viaggi de' Sovrani—chiavi di casse funebri.	1822	1860	f. 16
<i>Istruzioni</i>	Ordini—regolamenti ed istruzioni lasciate dal re a' Ministri in Napoli ed al Luogotenente in Sicilia in occasione de' suoi viaggi per l'estero.	1822	1860	f. 1
<i>Alter ego</i>	Poteri del Maresciallo Delcarretto nel 1828 pel brigantaggio manifestatosi nel Vallo — de' Tenenti Colonnelli Pronio e Masci nelle Calabrie nel 1828 e 1829, non che del Maggiore Nocerino e del Conte Statella — simili concessi al Brigadiere Lecca ed all' Intendente in Calabria Giuseppe de Liguoro nel 1830 — al Maresciallo d'Escamard negli Abruzzi nel 1831 — al Ministro Delcarretto per le valli di Messina, Catania e Siracusa nel 1837—al Marchese Montrone Intendente in Bari nel 1838—al Maresciallo Salvatore Landi per la Provincia di Messina nel 1847—al Maresciallo Conte Statella per le Calabrie nel 1848 — e finalmente al Generale Lanza nel 1860.	1828	1860	f. 1
<i>Avvenimenti</i>	Rivoluzione nelle Calabrie.	1844	1850	f. 1
<i>Pari e Deputati</i>	Carteggio per la nomina ed altro de' componenti le due Camere legislative nella costituzione dell'epoca contrassegnata.	1848	1848	f. 1
<i>Giuramenti</i>	Ministri, ed impiegati del Ministero della Presidenza, non che Presidente della Commissione di Beneficenza (2).	1848	1848	f. 1
<i>Asturias</i>	Sussidii ed assegni sulle ricadenze del fondo Asturias in Sicilia.	1831	1847	f. 4
<i>Zolfi</i>	Controversia tra il Governo delle due	1839	1840	f. 1

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Stato civile</i>	Sicilie e l'Inghilterra per l'appalto de' zolfi.	1836	1859	v. 3
<i>Cerimoniali</i>	Atti di nascita, di matrimoni, di morte delle persone della famiglia reale. Vedi la Tavola del Ministero degli esteri.	1822	1836	v. 1
<i>Corrispondenza</i>	Risguardano l'assemblea o l'intiero Collegio de' Consiglieri Ministri di Stato, e de' Ministri Segretarii di Stato in occasione di felicitare il Re e le altre persone della reale famiglia, nonchè le diverse reali persone estere ne' loro arrivi e partenze da Napoli.	1825	1825	v. 2
<i>Corrispondenza</i>	Carteggio col Cav. de' Medici tenuto dalla Presidenza del Consiglio de' Ministri dopo la partenza del re alla volta di Milano— simile col Luogotenente generale in Sicilia.	1825	1825	v. 2
<i>Rapporti</i>	Lettere ministeriali dirette a diverse autorità spedite dalla Presidenza.	1841	1860	v. 19
<i>Rescritti</i>	Informazioni del Prefetto di Polizia al Ministro Presidente sullo spirito pubblico.	1824	1860	f. 30
<i>Rescritti</i>	Risoluzioni in nome del Re spedite dalla Presidenza ad altri Ministri ed autorità per affari diversi. Vi sono uniti parecchi rescritti dal 1817 al 1820.	1822	1860	v. 9
<i>Rescritti</i>	Risoluzioni, come sopra, partecipate al Direttore ed alla Commissione della stamperia reale (4).	1833	1847	v. 3
<i>Diversi</i>	Corrispondenza del Ministero ed espedienti per affari così detti generali.	1822	1860	f. 54
<i>Protocolli</i>	Proposte fatte in Consiglio di Stato per affari del Segretariato, del personale, della stampa ed altro.	1822	1860	v. 22 f. 3
<i>Statistica</i>	Personale del Ministero e di alcune sue dipendenze.	1822	1860	v. 2
<i>Statistica</i>	Personale della Consulta.	1824	1845	v. 1
<i>Statistica</i>	Personale del Ministero presso il Luogotenente Generale in Sicilia.	1824	1843	v. 1
<i>Contabilità</i>	Registri di ordinativi, conto dello stato discusso e documenti—Madrefedi, registri di cassa, registri di decorazioni — Conti della spedizione della collezione delle leggi, e del deposito fattone nella stamperia reale.	1823	1861	f. 43 v. 22
<i>Biblioteca</i>	Contabilità—libro maggiore—giornale — catalogo a stampa della biblioteca (5).	1838	1861	f. 16

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Corrispondenza Segretariato</i>	Riguarda il carico dell'archivio del Ministero.	1839	1863	v. 5
<i>Protocolli</i>	Scritture appartenenti al Ministero di Stato per gli affari di Sicilia in Napoli (6). Proposte fatte nel Consiglio di Stato pel Ministero predetto.	1833	1837	f. 24
ORDINI CAVALLERESCHI E COMMENDE				
<i>Cappella di S. Gennaro</i>	Nomine de' cappellani e governo della cappella—corrispondenza con la Deputazione della cappella (7).	1799	1861	f. 5
<i>Commissione de' titoli (8)</i>	Intestazione de' titoli nobiliari e passaggio de' medesimi a chi vi aveva diritto—Ascrizioni al libro di oro ed agli altri secondi registri—Pruove di nobiltà e documenti originali all'uopo esibiti.	1815	1860	f. 21
<i>Ordini cavallereschi (9)</i>	Concessione dell'Ordine Costantiniano; di S. Gennaro—S. Ferdinando—S. Giorgio della riunione e di Francesco 1°.—Promozioni cavalleresche date agli Esteri — pensioni per l'Ordine di S. Giorgio — medaglie del merito civile — corrispondenza con le Deputazioni degli Ordini cavallereschi—promozioni per compensare i servigi resi in occasione del 15 Maggio 1848 e della presa di Messina—promozioni cavalleresche pe' combattimenti di Palermo—Melazzo—Catania e Messina rimaste sospese nel 1860.	1815	1860	f. 272
<i>Assiento</i>	Ruolo de' cavalieri e medagliati dell'Ordine di S. Giorgio della riunione (10).	1832	1860	v. 3
<i>Decreti</i>	Nomina de' Cavalieri e loro promozioni.	1819	1828	f. 2
<i>Statuti e Liste</i>	Sono relativi a' reali Ordini di S. Gennaro, S. Ferdinando, S. Giorgio e Francesco 1°.—Liste nominative degli individui decorati de' suddetti Ordini—Disposizioni di massima per l'Ordine di S. Giorgio.	1738	1859	v. 16
<i>Statuti</i>	Per l'Ordine di S. Giorgio e di S. Ferdinando vi sono statuti in istampa.	—	—	v. 16
<i>Ordine Costantiniano</i>	Corrispondenza con la Deputazione Costantiniana per la nomina de' Cavalieri e per la fondazione e collazione delle Commende e de' Beneficii Antoniani — simile con gl'Intendenti ed Inquisitori	1800	1860	f. 37

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
	nelle Provincie per l' amministrazione de' beni dell' Ordine ⁽¹¹⁾ .			
<i>Decorazioni estere</i>	Permessi di far uso del giglio di oro di Francia.	1817	1820	f. 1
<i>Decorazioni estere</i>	Permessi per decorazioni concesse dalla Corte pontificia a' nazionali.	1849	1851	f. 1
<i>Giornali</i>	Deposito delle decorazioni degli Ordini cavallereschi e delle medaglie coniate—Esito delle stesse.	1838	1859	v. 9 f. 2
<i>Monticchio ed Acquatetta</i>	Affitto di Monticchio — Taglio degli alberi — perizie e verifiche — Territorii del Gaudio e Foggiano.	1835	1859	f. 10
<i>Commenda della Magione</i>	Amministrazione de' beni — giurisdizione ecclesiastica della chiesa — riorganizzazione della stessa e stato discusso — abitazioni gratuite a' collegiati.	1832	1862	f. 1
<i>Commenda di S. Giovanni in Fiore</i>	Questioni per divisioni demaniali del Comune — giudizi contro gli usurpatori de' beni — atti relativi al diritto della pece ed agli affitti de' beni — relazione di Giuseppe Zurlo intorno la Sila di Calabria messa a stampa.	1806	1845	f. 1
<i>Commenda di S. Francesco Palermo</i>	Pretensioni per l' investitura della commenda — devoluzione della stessa all' ordine.	1824	1844	f. 1
	Beneficii Antoniani e Costantiniani in Palermo — lavori di Spiriti e Naselli ⁽¹²⁾ .	1831	1845	f. 1
<i>Beni Costantiniani Rendita</i>	Pensioni accordate a diversi — riforma della Deputazione dell'ordine.	1833	1860	f. 1
	Titoli del Gr. Libro del debito pubblico intestati all'ordine Costantiniano ⁽¹³⁾ .	1839	1860	f. 2
<i>Processo</i>	Atti contro il marchese Luigi Romano Colonna imputato di usurpazione di molti benefici Antoniani.	1821	1824	f. 1
<i>Causa</i>	Atti per Carlo Tibaldi censuario de' beni appartenenti al beneficio Antoniano di Castelforte e Suio.	1838	1851	f. 1
<i>Corrispondenza</i>	Registri ove sono trascritte per intero le disposizioni ministeriali, le circolari ed i reali rescritti.	1837	1860	v. 20
<i>Protocolli</i>	Proposte nel Consiglio di Stato per gli ordini cavallereschi, titoli di nobiltà — commende — cappella di S. Gennaro. — Foglietti della Segreteria particolare del re ove sono notate le proposte e le risoluzioni sovrane.	1833	1860	v. 12 f. 9
<i>Varietà</i>	Borri e minute di diplomi Costanti-	—	—	f. 38

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fas. e vol.
<i>Suggelli</i>	<p>niani—Diplomi in pergamena rimasti sospesi nel 1860 e mancanti della firma del re.—Stati delle Commende e benefici Costantiniani.—Pianta della Sila—pianta del bosco di Monticchio.—Platèa della Badia di S. Antonio Abbate.—Note di censi dovuti alla Commenda di S. Pietro e Paolo di Italà ed All in Messina.—Modelli in disegno di decorazioni appartenenti agli Ordini Costantiniano e di S. Giorgio.—Suppliche per decorazioni—Memorie in istampa per l'Ordine Costantiniano.</p> <p>Timbro del Ministero della Presidenza. Gran suggello di re Ferdinando II. Gran suggello di re Francesco II. Gran suggello pe' diplomi Costantiniani.</p>			

OSSERVAZIONI

(1) Per l'articolo 14 del regolamento del 4 Giugno 1822 il Ministro Presidente del Consiglio de' Ministri assunse le funzioni di Ministro Cancelliere; e col decreto del 15 Luglio 1822 ebbe l'incarico della compilazione della collezione delle leggi e dell'almanacco reale. I decreti del 15 Ottobre 1822, 12 Settembre 1826, 8 Aprile 1828, e 26 Dicembre 1836 modificarono ed accrebbero la pianta del personale, ma la organizzazione definitiva del Ministero venne fermata dal decreto degli 11 Maggio 1848.

(2) Col decreto del 17 Febbraio 1848, abolita la Consulta, e creato il Consiglio di Stato, si ordinò che la distribuzione de' consiglieri nelle varie sezioni del Consiglio dovesse farsi dal Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, come Presidente del Consiglio medesimo. Da quel tempo in poi la Consulta, staccandosi dal Ministero della Presidenza del Consiglio de' Ministri, cui sino allora era appartenuta, restò invece alla dipendenza di Grazia e Giustizia.

(3) La real Commissione di Beneficenza fu istituita col decreto del 4 Gennaio 1831 e subordinata al Ministero della Presidenza. Col decreto poi del 21 Aprile 1848 fu incardinata al Ministero di Stato dell'Interno, cui passarono gli antecedenti di essa compilati dall'anno 1831 in avanti; ond'è che mancano nell'archivio della Presidenza.

(4) La stamperia reale fin dal 9 Marzo 1806 era stata aggregata al Ministero di Casa Reale, e col decreto del 18 Ottobre 1813 le si era conceduta la privativa di stampare la collezione delle leggi e tutti gli atti di governo. Ma abolito il Ministero di Casa Reale a 7 Aprile 1833, la stamperia reale passò alla dipendenza del Ministero della Presidenza, cui furono consegnate le pratiche antecedenti compilate presso il predetto Ministero di Casa Reale.

(5) Cou disposizione Sovrana del 1 Ottobre 1838 il professore cav. Vincenzo Flauto ebbe incarico di accrescere e completare la nascente biblioteca del Mi-

nistero della Presidenza, e furono messe a disposizione di quel Ministero delle somme per acquisto di libri e per altre spese.

(6) Il Ministero di Stato per gli affari di Sicilia residente in Napoli ripristinato col decreto del 19 Gennaio 1833, rassegnava al re le proposte fatte dal Ministero del Luogotenente in Sicilia, e teneva corrispondenza con tutti i Ministeri di Stato in Napoli per gli affari di loro competenza riguardanti la Sicilia. Col decreto del 2 Giugno 1833 venne diviso in cinque carichi, cioè: Segretariato, Grazia e Giustizia, Affari Ecclesiastici e Polizia, Finanza, Interno. Abolito il Ministero predetto a 31 Ottobre 1837, le carte appartenenti a' diversi carichi del medesimo vennero aggregate a' Ministeri di Napoli cui avevano rapporto, e rimase perciò il Segretariato del disciolto Ministero della Sicilia al Ministero della Presidenza, insieme co' protocolli del Consiglio di Stato relativi alla Sicilia.

(7) Eretta nel 1527 la cappella dedicata a S. Gennaro per voto fatto dalla città di Napoli, le cinque piazze nobili, e l'altra non nobile detta del popolo furono tassate per la spesa della fabbrica e pel mantenimento della cappella. Erano scelti ogni anno due Deputati da ciascuna delle sei piazze, e questi componevano una Deputazione che ne aveva il governo, ma che non poteva fare spesa senza l'approvazione delle piazze. Nel 1664 si stabilì che la durata de' deputati invece di un anno fosse stata di due; e tale sistema durò fino all'abolizione de' Sedili: quando a' termini de' reali dispacci del 12 Settembre 1800, 2 Settembre 1801 e 19 Novembre detto anno i Deputati della cappella di S. Gennaro ed i suoi cappellani erano proposti per terne dal Tribunale conservatore della nobiltà. Col decreto del 23 Gennaio 1811 la Deputazione, che trovavasi ridotta a sette persone, fu messa sotto la presidenza del Sindaco di Napoli; e col decreto del 29 Agosto 1815, volendosi ripristinare il lustro della cappella, il numero de' Deputati nobili fu portato a 10, senza fissarsi la durata del loro incarico. Nel 1852 poi vennero aggiunti altri due Deputati straordinarii anche nobili.

La Reale Deputazione col decreto del 23 Aprile 1811 fu messa alla dipendenza del Ministero degli Affari Esteri; e con l'altro decreto del 26 Aprile 1848 passò al Ministero della Presidenza, cui furono riunite le pratiche antecedenti trattate nelle altre segreterie.

(8) Col decreto del 9 Settembre 1832 abolito il Ministero di Casa Reale, i titoli di nobiltà e quanto li riguardava vennero aggregati al Ministero di Grazia e Giustizia. A 26 Aprile 1848 la Commissione de' titoli fu incorporata al Ministero della Presidenza, cui passarono gli atti trattati precedentemente presso il Ministero di Casa Reale fino al 1832, e presso il Ministero di Grazia e Giustizia fino al 1848.

(9) Gli ordini cavallereschi col decreto del 9 Settembre 1832 dall'abolito Ministero di Casa Reale passarono a quello della Presidenza.

(10) Il pagamento delle pensioni dell'Ordine di S. Giorgio facevasi per semestre dal Ministero della Presidenza.

(11) La Percettoria di S. Antonio Abate fuori Porta Capuana comprendeva tutti i benefici esistenti nel regno delle due Sicilie sotto la invocazione di questo Santo. Essendo stata dichiarata di regio patronato dalla Cappellania maggiore, la percettoria, fu annessa all'ordine Costantiniano insieme con tutti i benefici Antoniani sparsi in immenso numero ne' diversi Comuni di tutto il regno. Per siffatti benefici la Reale Deputazione Costantiniana nel 1788 propose al re la destinazione de' cavalieri *Inquisitori* nelle provincie del regno, e tal proposta fu approvata a 14 Gennaio di detto anno (vedi fascio 435). Gli *Inquisitori* a norma delle istruzioni riferivano sopra tutte le vacanze de' benefici e delle Commende, invigilavano se accadevano abusi e pregiudizii, riscuotevano le rendite e le trasmettevano alla Deputazione, attendevano alla manutenzione e

servizio delle chiese e cappelle ed all'adempimento delle opere pie e de' pesi che vi erano annessi. Conservansi separati gli atti del tempo della 1^a Segreteria di Stato dal 1800 al 1807 in fasci 7, quelli del Ministero di Casa Reale dal 1815 al 1824 in fasci 12 e pandette 3, e gli altri dal 1858 al 1860 in fasci 18 e pandette 7, quando fu stabilito un carico distinto per l'Ordine Costantiniano, come risulta dal rescritto del 6 febbrajo 1858. Tutti gli altri dal 1825 al 1857 trovansi compresi nella scrittura generale degli Ordini cavallereschi.

(¹²) Con determinazione Sovrana del 19 Gennajo 1829 fu istituita in Palermo una Commissione per compilare la statistica delle commende e de' benefici ivi esistenti, e per indagarne lo stato e la qualità de' beni. Furono adoperati Domenico Naselli per segretario e Giuseppe Spiriti per aiutante.

(¹³) Nel 3 Agosto 1839 ordinò il re che con le somme esistenti nella madrefede dell'Ordine Costantiniano si acquistassero iscrizioni sul Gran Libro in testa dell'Ordine stesso, mettendosi in multiplo il prodotto della rendita annuale per tenersi a sua disposizione.

Indici e Repertorii.—Le scritture sono provvedute di indici e repertorii in numero 90; per la raccolta delle leggi e decreti vi sono 30 indici, gli ultimi de' quali non compiuti. Inoltre i registri del Segretariato hanno 26 indici, e quelli detti *Consulta* e *Sicilia* ne hanno 8.

TAVOLA XXXV.

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL RE (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.º de' volumi
<i>Protocolli</i>	Affari proposti, discussi e risolti nel Consiglio di Stato (?) per le epoche e per i Ministeri qui appresso ricordati. Segreterie di Stato degli Affari Esteri — della Polizia — della Finanza — di Grazia e Giustizia ed Ecclesiastico — dell'Interno — della Guerra — della Marina — degli Affari di Sicilia. Alle Segreterie suddette furono preposti non già Ministri, ma semplici Direttori con referenda e firma per effetto di decreto del 28 Maggio 1821.	1821	1822	4
<i>Protocolli</i>	Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Esteri. Con decreto del 5 Giugno 1822 le Segreterie tutte presedute da' Direttori furono affidate a' Ministri Segretarii di Stato.	1822	1860	40
<i>Protocolli</i>	Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.	1822	1860	141
<i>Protocolli</i>	Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici.	1822	1860	73
<i>Protocolli</i>	Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze.	1822	1860	151
<i>Protocolli</i>	Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno.	1822	1860	191
<i>Protocolli</i>	Ministero e Real Segreteria di Stato della Polizia Generale.	1822	1860	34
<i>Protocolli</i>	Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra.	1822	1860	126
<i>Protocolli</i>	Ministero e Real Segreteria di Stato della Marina. Con decreto del 5 Giugno 1822 i due dipartimenti della guerra e della marina, che avevan formate due distinte Segreterie, furono riuniti in un solo Ministero.	1822	1860	49
<i>Protocolli</i>	Ministero e Real Segreteria di Stato per gli affari di Sicilia. Con decreto del 5 Giugno 1822 i tre dipartimenti del governo di Sicilia, dell'interno e degli affari ecclesiastici, della giustizia, e della finanza furono riuniti in un solo Ministero. La legge del 14 Giugno 1824 avendo istituita la Consulta per gli affari di	1822	1860	169 fasci 8 dal 1835 al 1837

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
	Sicilia, rese superfluo il Ministero di Sicilia, e perciò in forza della legge stessa ritornarono i vari dipartimenti del Ministero predetto alle rispettive Segreterie e Ministeri, a' quali precedentemente appartenevano. Pel decreto del 19 Gennaio 1833 fu ristabilito il Ministero per gli affari di Sicilia, e per quello del 31 Ottobre 1837 restò abolito; ma fu nuovamente ricostituito col decreto del 26 Luglio 1849.			
<i>Protocolli</i>	Ministero e Real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri.	1824	1860	44
<i>Protocolli</i>	Ministero e Real Segreteria di Stato della Istruzione Pubblica.	1848	1860	32
<i>Protocolli</i>	Ministero e Real Segreteria di Stato di Agricoltura e Commercio.	1848	1849	3
<i>Protocolli</i>	Ministero e Real Segreteria di Stato de' Lavori pubblici.	1848	1860	46
<i>Risoluzioni</i>	Affari di pertinenza de' diversi Ministeri, risolti dal Re in Consiglio di Stato, ma fuori Protocollo.	1825	1835	1
<i>Notamenti</i> ⁽²⁾	Esecuzioni date dalle Reali Segreterie agli ordini emanati da S. M. ne' Consigli di Stato. Elenchi de' decreti e fogli firmati dal re conformemente alle risoluzioni prese in Consiglio di Stato per i seguenti Ministeri: — Affari Esteri — Grazia e Giustizia — Ecclesiastico — Finanza — Interno — Guerra — Marina.	1821	1837	92

OSSERVAZIONI

(1) Questa Segreteria particolare fu istituita col decreto del dì 11 Gennaio 1831, ed il Segretario particolare del re, oltre le attribuzioni proprie della sua carica, ebbe anche quelle di Segretario del Consiglio di Stato e perciò era in relazione ufficiale con tutti i Ministeri e Segreterie di Stato. In questo archivio sono stati depositati soltanto i protocolli ed i notamenti indicati nella presente tavola: tutte le altre scritture della Segreteria anzidetta furono ritenute dall'Amministrazione della Casa Reale in Napoli.

(2) A norma del decreto del 26 Maggio 1821 il Consiglio ordinario di Stato componevasi de' Segretarii di Stato e Direttori con referenda e firma, e de' Ministri di Stato senza portafoglio al numero non meno di sei. Tutti gli affari che dovevano proporsi alla sanzione del Re erano preparati e discussi in un altro Consiglio detto de' Ministri, perchè formato de' Ministri Segretarii di Stato, come dal regolamento del 4 Giugno 1822.

Con l'altro regolamento poi del 10 Maggio 1826 si determinò che le materie a trattarsi nelle diverse Segreterie di Stato fossero divise in quattro classi. Quelle, che per proporsi nel Consiglio di Stato avevan bisogno di un precedente esame e parere del Consiglio de' Ministri, erano considerate di prima classe: quelle, che si portavano nel Consiglio di Stato col solo avviso del rispettivo Ministro, erano considerate di seconda classe: quelle di minore interesse, che i Ministri riferivano al Re fuori Consiglio, formandone protocollo separato, di terza classe: le altre infine, che i Ministri avevano facoltà di risolvere nel real nome, di quarta classe. Gli affari di prima e di seconda classe erano annotati in un protocollo distinto in tre colonne. Nella prima di esse si enunciava in riassunto l'oggetto della proposta, nella seconda veniva scritto per disteso il parere del Consiglio de' Ministri o del Ministro relatore, nella terza la determinazione presa dal re. Gli affari della terza classe venivano registrati in un protocollo intitolato: « Protocollo della conferenza tenuta dal Ministro Segretario di Stato ». Gli affari della quarta classe erano descritti in un notamento che doveva ciascun Ministro esibire al re per intelligenza del medesimo, e che conteneva in breve l'oggetto e la risoluzione presa.

(²) Nel predetto regolamento del 10 Maggio 1826 fu prescritto che ciascun Ministro, dovendo dare esecuzione alle risoluzioni prese nel Consiglio di Stato, presentasse al Re nel Consiglio susseguente un notamento, in cui erano segnati, con lo stesso numero di ordine del protocollo, gli adempimenti eseguiti.

Indici e Repertorii.—Esistono 77 indici poco esatti dal 1823 al 1831, ma dal 1832 al 1860 accuratamente compilati.

TAVOLA XXXVI.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DE' LAVORI PUBBLICI (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasci
<i>Protocolli</i>	Affari di lavori pubblici proposti al Re.	1855	1861	12
<i>Decreti</i>	Affari di competenza del Ministero.	1848	1861	7
<i>Personale del Ministero</i>	Fondi assegnati — nomine — promozioni — pensioni — stati discussi.	1848	1861	11
<i>Personale degl' Ingegneri</i>	Alunni della scuola di applicazione — promozioni degl' Ingegneri — concorsi — organico — viaggi all' estero.	1835	1860	5
<i>Opere nazionali</i>	Strade nazionali in Napoli e nelle altre provincie — ponti — piantagioni — biblioteca della scuola di applicazione.	1857	1861	65
<i>Opere provinciali</i>	Voti de' consigli provinciali — opere di strade provinciali — Osservatorio Vesuviano — Telegrafo elettrico — concessioni di suolo pubblico — costruzione di ponti — compenso di danni.	1848	1861	44
<i>Affari generali</i>	Circolari — dubbii per valutazioni di immobili — progetti di strade — patti da stabilire ne' contratti di appalti — cauzioni degli appaltatori.	1822	1861	1
<i>Opere speciali</i>	Strade speciali in Napoli e nelle provincie.	1835	1861	17
<i>Edifizii provinciali</i>	Appalti per mantenimento — lavoro ne' locali pubblici e ne' palazzi delle pubbliche amministrazioni e de' Collegi — restauri nelle Chiese.	1850	1861	10
<i>Contabilità de' fondi provinciali</i>	Stati discussi per Napoli e provincie — pagamenti — dritti di lanternaggio — spese di liti.	1853	1861	11
<i>Telegrafia elettrica</i>	Linee telegrafiche — progetti — disposizioni regolamentari — personale — stato discusso — locali — acquisto di macchine — affari di Sicilia.	1852	1861	40
<i>Poste</i>	Scritture di corrispondenza e contabilità.	1860	1863	13
<i>Strade ferrate</i>	Concessioni — progetti — stazione centrale di Napoli — indennizzi per fondi occupati — personale — strumenti geodetici — misure de' lavori.	1836	1863	50
<i>Petriere e scogliere</i>	Occupazione di suoli — restauri di macchine — costruzione di legni per trasporto di scogli — servizio del mantenimento delle scogliere — appalto pel cratere di Napoli.	1842	1861	2

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasc. e vol.
<i>Lazzaretti ed uffizii sanitarii Fari</i>	Accomodi di locali—fondi e lavori per il lazzeretto di Brindisi—lavori per Nisida e Posillipo.	1832	1859	f. 1
<i>Fari</i>	Spese pe' diversi fari — restauro alla torre del Molo di Napoli ed acquisto di macchine per la sua illuminazione — Commissione istituita per lo stabilimento de' fari in tutte le coste del regno.	1841	1860	f. 4
<i>Porti</i>	Cavamento—regolamenti di servizio—contabilità—cauzione degli appaltatori.	1841	1845	f. 1
<i>Porti mercantili</i>	Disposizioni sovrane—ampliamento del porto di Napoli—progetti—nettamenti—lavori per diversi porti — personale — compenso ai danneggiati—appalti—contabilità.	1808	1861	f. 14
<i>Acque, strade, Genio civile Contabilità</i>	Personale.	1811	1861	v. 3
<i>Contabilità</i>	Opere ed edifizii pubblici — mantenimento delle strade del regno—compensi per danni—stati discussi del Ministero.	1808	1861	v. 65
<i>Piante</i>	Disegni topografici di diverse opere costruite o da costruirsi.	—	—	—

OSSERVAZIONI

(¹) Fu creato con decreto de' 17 Novembre 1847 e gli furono attribuiti gli affari delle opere pubbliche a carico de' fondi provinciali, comunali e del Real Tesoro, che prima avevano formato attribuzione de' Ministeri della Finanza e dell'Interno. — Fra le scritture de' Lavori Pubblici esistono ancora espedienti anteriori all'epoca della istituzione di questo Ministero, passati ad esso come antecedenti degli affari attribuiti al suo carico.

Indici e Repertori — Vi ha una pandetta generale compilata per tutta la scrittura in questo Grande Archivio.

TAVOLA XXXVII.

MINISTERO DI AGRICOLTURA , INDUSTRIA E COMMERCIO (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasci
<i>Monti pecuniarî e frumentarî (2)</i>	Istituzioni—stati discussi—specchietti analitici—amministrazione—regolamenti—affari generali.	1832	1861	27
<i>Annona, olio e vino</i>	Disposizioni generali — prezzi de' cereali e loro contrattazione nella Borsa di Napoli—semina, raccolto e consumo di grani—olio e vino ec. ec.	1848	1869	96
<i>Agricoltura e Pastorizia</i>	Epizoozia—cavallette e bruchi—mattie de' vigneti — relazioni sullo stato delle campagne e del bestiame.	1828	1861	23
<i>Fiere e mercati</i>	Provvedimenti di sicurezza—concessioni—listini de' prezzi.	1827	1860	22
<i>Commercio interno ed esterno</i>	Tariffe doganali, trattati di commercio—movimento commerciale nelle diverse piazze e porti — zolfi in Sicilia—quistione coll' Inghilterra pei zolfi.	1834	1861	15
<i>Marina mercantile</i>	Navigazione nei porti esteri, approdi e partenze de' legni—carichi di cereali per i porti del regno.	1840	1860	14
<i>Consoli e viceconsoli</i>	Nomine—destinazione—gradi.	1852	1860	2
<i>Camera consultiva</i>	Regolamenti — processi verbali delle tornate della Camera consultiva di commercio — personale.	1821	1861	1
<i>Società anonime</i>	Capitolazioni della Banca fruttuaria—Compagnia della navigazione a vapore—società a Tontina — nuova Banca delle Puglie—società per la fabbricazione de' cuoi—Società Industriale Partenopea ec.	1822	1841	1
<i>Società economiche (3)</i>	Relazioni—acquisto di strumenti meteorologici — nomine di segretarii e socii—verbali delle tornate—bilanci.	1837	1855	15
<i>Reale Istituto d' Incoraggiamento</i>	Disposizioni generali — verbali delle tornate—incoraggiamento ai manifatturieri—industria — manifatture privilegiate — arti e mestieri — agricoltura—mostra industriale.	1825	1851	19
<i>Società estere per gl'incendii</i>	Autorizzazioni sovrane alle Compagnie di assicurazioni contro gl'incendii di potere stabilirsi in diverse provincie del Regno, e quanto altro può avervi rapporto.	1832	1850	1
<i>Pesi e misure</i>	Verificazioni—reclami—contabilità—ratizzo a carico de' comuni—personale.	1840	1851	2

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasci
<i>Vaiuolo, vaccinazione</i>	Commissioni vacciniche—locali di residenza—compensi—fondi di esito—circolari agli Intendenti—contabilità—relazioni—sviluppo del vaiuolo in diverse provincie.	1843	1849	2
<i>Salute pubblica</i>	Informazioni e notizie sul cholera morbus esistente in diverse città estere.	1847	1849	2
<i>Scuole nautiche</i>	Commissione e concorsi.	1848	1853	1
<i>Cassa di prestanze</i>	Istituzione—personale—norme per la così detta Cassa di prestanze agrarie e commerciali.	1851	1853	1
<i>Privative</i>	Disposizioni generali—concessioni ed altri privilegi.	1810	1861	22
<i>Stemmi di Municipii</i>	Collezione incompleta. Vedi la tavola del Ministero della Presidenza.	—	—	1
<i>Pesca</i>	Regolamenti sovranamente approvati per diverse specie di pesche—proibizioni di talune specie di reti—disposizioni speciali per alcuni lidi e laghi—questioni tra pescatori, guardiani di mare ecc.	1824	1860	3
<i>Economia di acque</i>	Regolamenti per le distribuzioni delle acque pubbliche—irrigazioni de' terreni—ratizzo a carico de' proprietarii—riapertura del canale di Corfinio—apertura ed amministrazione del secondo canale Sagittario pel comune di Solmons, Bugnara ed Introdacqua—costruzione di mulini sulle acque del Sarno—macchine idrauliche—mulini—scafe.	1834	1860	10
<i>Affari forestali</i>	Ordinanze relative ai fondi in pendio—taglio di alberi—dissodazioni—danni e multe forestali—custodia de' boschi reali—scuola di applicazione di Ponti e Strade—esame di uscita—personale.	1830	1860	86
<i>Miniere</i>	Esplorazioni—miniere carbonifere e di altro genere—statistica mineraria ec.	1835	1861	2
<i>Popolazione</i>	Corrispondenze e stati per il movimento di popolazione.	1847	1860	80
<i>Commissione di Statistica generale</i>	Movimento di popolazione—statistiche de' cereali e generi annonarii—ricolto e consumo di essi—industrie e manifatture—Giunte statistiche provinciali e circondariali—collaboratori statistici.	1847	1860	18
<i>Casse di risparmio</i>	Fondazioni—disposizioni generali.	1843	1865	1

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasci
<i>Zecca Debiti e prestiti</i>	Coniazione delle nuove monete.	1861	1861	1
	Progetto della Commissione per i prestiti e debiti della Città di Napoli.	1835	1835	1

OSSERVAZIONI

(1) Fu creato con decreto de' 17 Novembre 1847, e ad esso fu attribuito tutto ciò che riguardasse l'agricoltura, l'industria ed il commercio; materie che prima rientravano nelle competenze del ministero dell'Interno. Riunito a quest'ultimo con decreto de' 17 Novembre 1849, fu novellamente ripristinato con decreto organico de' 5 Luglio 1860, e posteriormente con altro decreto degli 8 Agosto 1861 gli vennero commessi i molteplici affari di speciale suo carico. Tra le sue carte si trovano espedienti anteriori all'epoca della sua prima istituzione, passativi come antecedenti.

(2) I Monti pecuniarii e frumentarii sono pie istituzioni, che hanno lo scopo di mutuare ai bisognosi, sia delle somme in danaro, sia de' generi per la semina de' territorii, mercè lieve interesse. Dopo la istituzione de' Monti frumentarii approvata da Leone Papa X. colla costituzione *Inter multiplices*, il primo a dar regole speciali fu l'Arcivescovo Cardinale Orsini di Benevento, il quale nel Sinodo X. Beneventano tenuto nel 1695 approvò la fondazione di un Monte frumentario fatta nel 1694 in quella diocesi, con analoghe regole, che furono poi ristampate nel 1720. A siffatta fondazione conformaronsi i Monti frumentarii di altre provincie, i quali essendo tutti annessi a Congreghe e Cappelle laicali, furono soggetti alla giurisdizione dell'abolito Tribunale Misto.

(3) Vennero stabilite in ciascuna provincia per decreto de' 30 Luglio 1812 con lo scopo di promuovere l'agricoltura, il commercio e le manifatture.

Indici e Repertorii — Vi ha una pandetta generale formata dagli'impiegati del Grande Archivio.

TAVOLA XXXVIII.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (1)

Iomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.º de' fasci
<i>Segretariato</i>	Personale—pensioni—stato discusso— corrispondenza particolare del Ministero.	1848	1861	120
<i>Grande Archivio</i>	Disposizioni pel locale di S. Severino— stati discussi— conti — regolamenti — proposte — immissione di antiche pergamene e diplomi — assegni sulla tesoreria — opere di costruzioni — posto de' pompieri addetto al Grande Archivio — appalti per lavori — manutenzione — personale — concorsi.	1848	1861	10
<i>Archivii provinciali</i>	Personale—concorsi—richieste di documenti—spese—pensioni—immissione di carte, e loro inventari periodici — proposte — dubbii e risoluzioni — sommarii annuali de' lavori di ufficio.	1848	1861	14
<i>Collegi, Licet, Educandati</i>	Collegio di Maddaloni — Arpino — Potenza — Benevento — Campobasso — Lucera — Teramo — Chieti — Monteleone — Cosenza e Reggio — Liceo del Salvatore di Salerno — Avellino — Bari — Lecce — Aquila — Catanzaro — Collegio medico cerusico — Collegio veterinario e di agricoltura — Collegio di musica — R. Educandati — Regolamenti — personale — conti morali — amministrazione — piazze franche — insegnamento e disciplina — rendite.	1848	1861	24
<i>R. Università degli studii</i>	Personale — biblioteca — musei e gabinetti — concorsi — regolamenti e disposizioni generali — cassa delle lauree — contabilità.	1848	1861	29
<i>Consiglio di pubblica Istruzione</i>	Personale dell'antica Presidenza della Giunta, indi Consiglio di Pubblica Istruzione — progetti — tornate e proposte della Giunta medesima e suo successivo Consiglio — scuole — maestri privati — locali ecc.	1848	1861	13
<i>Musei</i>	Museo nazionale — consegna degli oggetti — inventario di quelli del 1500 — anfiteatro di Pozzuoli — Pompei — Ercolano — visite de' R. Principi — personale.	1848	1861	24

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasci
<i>Papiri</i>	Personale—esiti per stampe ed incisioni—contabilità ecc.	1807	1849	4
<i>Biblioteche</i>	Personale—manutenzione dei libri e dei locali — inventarii, esiti per pagamento e trasporto de' libri per le diverse biblioteche: nazionale, brancacciana, universitaria e di S. Giacomo.	1822	1861	24
<i>Società Reale</i>	Personale—processi verbali delle tornate Accademiche—pagamento de' gettoni—premi annuali—scuola di disegno pel R. Istituto—pubblicazione dell'Opera del Museo—fondi della società.	1818	1862	24
<i>Osservatorio Vesuviano</i>	Nomina del Direttore — acquisto di macchine—costruzione dell'Osservatorio — personale—relazioni, ed altro.	1839	1863	3
<i>Osservatorio Astronomico Orto botanico</i>	Lavori — privata del Calendario — spese—personale.	1820	1863	4
<i>Commissione di antichità e belle arti</i>	Spese di amministrazione — stati discussi—locale—personale.	1835	1861	3
<i>Lavoratorio delle pietre dure</i>	Permesso di scavi e d'estrazione di oggetti d'arte dal Regno—acquisto d'opere pel Museo ec.	1836	1855	5
<i>Studenti e letterati poveri</i>	Personale — lavori — locali — regolamento.	1825	1864	5
<i>Teatri</i>	Domande—titoli presentati e provvedimenti per sovvenzioni fisse o temporanee sul così detto <i>Fondo degli studenti e letterati poveri</i> .	1828	1862	4
<i>Istituto di belle arti</i>	Reale accademia di musica e ballo—socii—lavori—spese.	1815	1858	4
<i>Pensionato di belle arti</i>	Organico personale — pensionarii di Belle arti—mostre—incoraggiamento—regolamento per le tornate.	1822	1863	6
<i>Giunta di revisione</i>	Stati discussi—esiti—saggi—ammissioni de' giovani per lo studio delle belle arti in Roma e specialmente per la pittura, scultura ed architettura a spese dello Stato.	1830	1859	8
<i>Scuole</i>	Regii revisori—stampa—permessi di libri proibiti—distribuzione degli esemplari di opere stampate alle diverse biblioteche—censura di opere.	1817	1859	9
	Ispettori — maestri — permessi — patenti ed esami per le scuole primarie, secondarie, ed ostetriche, non che per tutte le scuole private sottoposte per	1840	1861	64

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno ini- ziale	Anno finale	Num.° de' fasci
<i>Asili infantili</i>	legge alla ispezione governativa della pubblica istruzione. Istituzione — statuti — largizioni pel loro mantenimento — domande per ammissioni — provvedimenti diversi.	1839	1861	1
<i>Cliniche</i>	Personale — locali — spese per la clinica medica, chirurgica, oftalmica ed osterica.	1848	1860	2

OSSERVAZIONI

(¹) Fu istituito con decreto de' 17 Novembre 1847; e ad esso furono attribuiti gli affari riguardanti la pubblica istruzione, che prima appartenevano al Ministero dell' Interno. Fra le sue carte però si trovano espedienti anteriori all'epoca della sua istituzione trasferitivi come antecedenti. Con decreto poi del 17 Gennaio 1852 passarono alla dipendenza della Real Casa il Museo, la Biblioteca Borbonica, oggi detta Nazionale, gli scavi e l' officina de' papiri, che prima di quest'epoca erano appartenuti al Ministero della Pubblica Istruzione.

Indici e Repertorii — Le scritture sono amministrate per mezzo di un indice generale compilato in questo Archivio.

TAVOLA XXXIX.

SEGRETERIA GENERALE DELLA DITTATURA, DELLA LUOGOTENENZA
E STRALCIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DI STATO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fas. e vol.
CONSIGLIO DELLA LUOGOTENENZA ⁽¹⁾ — <i>Protocolli</i> ⁽²⁾ SEGRETERIA DELLA DITTATURA, DELLA LUOGOTENENZA ⁽³⁾ E STRALCIO —	Affari proposti e risolti in Consiglio di Luogotenenza per la contrassegnata epoca e per i Dicasteri qui indicati: Dicastero di Grazia e Giustizia. Dicastero degli Affari Ecclesiastici. Dicastero dell'Istruzione Pubblica. Dicastero di Finanza. Dicastero dell'Interno. Dicastero de' Lavori Pubblici. Segreteria generale del Consiglio di Luogotenenza.	1860	1861	f. 2 f. 1 f. 1 f. 1 f. 2 f. 1 f. 1
<i>Leggi e decreti</i>	Atti originali della Dittatura e Luogotenenza. Per Novembre e Dicembre 1861 vi sono anche diversi decreti in copia del Governo centrale in Torino.	1860	1861	v. 13
<i>Leggi e decreti</i>	Copie conformi de' controscritti atti rimesse dal Segretario del Consiglio di Luogotenenza al Gabinetto del Luogotenente Generale del re nelle Provincie napolitane da Novembre 1860 al Gennaio 1861: innanzi che il Luogotenente stesso non avesse avuta una Segreteria generale con i poteri della già Presidenza.	1860	1861	f. 1
<i>Stati discussi</i>	Bilanci di Dicasteri diversi, della Direzione de' ponti e strade e dell'Arciconfraternita de' Pellegrini.	1861	1861	v. 12
<i>Espedienti</i>	Pubblicazione ufficiale degli atti del Governo.—Beneficii Antoniani.—Personale della Segreteria generale di Stato.—Cappella del Tesoro di S. Gennaro.—Ordine Costantiniano.—Affari diversi.	1860	1869	f. 11

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Copialettere</i>	Corrispondenza tenuta dalla Segreteria Generale di Stato, ed indi dallo stralcio della medesima.	1860	1869	v. 3
<i>Suggelli</i>	Suggello di Vittorio Emmanuele Re d'Italia per la Segreteria Generale del Consiglio di Luogotenenza, ed altro per la Segreteria Generale di Stato.			

OSSERVAZIONI

(¹) Il Consiglio di Luogotenenza fu istituito col decreto del dì 8 Novembre 1860. Era convocato e preseduto dal Luogotenente Generale, e componevasi dai Consiglieri, cui erano affidate le Segreterie di Stato allora chiamate Dicasteri, e da non più di altri tre Consiglieri senza Dicastero.

(²) È da notare che re Francesco II. con ordine speciale in data del 1 Agosto 1860 delegò il Ministro Presidente per la firma de' protocolli. Si stabilì allora formarsi un registro generale de' protocolli originali, i quali cominciarono a conservarsi, non più dalla Segreteria particolare del re, ma dal Ministero della Presidenza. Succeduta a questo Ministero la Segreteria del Consiglio di Luogotenenza, che si appellò di poi Segreteria Generale di Stato, si tenne per gli atti del Consiglio di Luogotenenza lo stesso registro generale, il quale era servito per quelli del Governo Borbonico. Egli è perciò che la raccolta di tali protocolli pervenuta in Archivio dalla Segreteria Generale predetta, oltre i protocolli della Dittatura e della Luogotenenza, comprende ancora gli altri del mese di Agosto 1860 pertinenti agli ultimi giorni del periodo borbonico per tutti i Ministeri di Stato allora esistenti.

(³) La Segreteria della Dittatura funzionò di fatto, ma nessun atto si rinviene della sua istituzione.

Col decreto del 15 Novembre 1860 il Segretario del Consiglio di Luogotenenza assunse le attribuzioni, che spettavano al Ministero della Presidenza abolito con questo stesso decreto. A 3 Gennajo 1861 fu destinato presso il Luogotenente Generale un Segretario Generale di Stato rivestito de' poteri del già soppresso Ministero della Presidenza; e poco dopo con altro decreto del 20 Gennajo 1861 questi stessi poteri passarono di nuovo alla Segreteria del Consiglio di Luogotenenza, che si chiamò Segreteria Generale di Stato. Tale Segreteria fu disciolta col decreto del 9 Ottobre 1861.

Indici e Repertorii.—Vi sono due pandette per gli affari trattati nella Segreteria ed un repertorio generale per i protocolli de' diversi dicasteri.

TAVOLA XL.

GIUNTA DI SICILIA (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num° de' fasc. e vol.
<i>Consulte</i>	Avvisi autografi in bozze, cui sono uniti i dispacci originali delle diverse Segreterie per le commissioni date alla Giunta — dispacci risponsivi alle consultazioni — consulte trascritte in volumi.	1735	1798	f. 105 v. 207
<i>Appuntamenti</i>	Ricordi, notizie e provvedimenti, che si riferiscono ad affari trattati nella Giunta.	1786	1794	v. 3
<i>Diversi</i>	Suppliche, dispacci originali e minute di relazioni.	"	"	f. 13
<i>Dispacci</i>	Minute di rappresentanze fatte al re, e risoluzioni Sovrane comunicate alla Giunta suddetta.	1735	1798	f. 64

OSSERVAZIONI

(1) Con dispaccio del 14 Novembre 1735 si stabilì la pianta personale della Giunta, che doveva con potere consultivo trattare i negozii del Regno di Sicilia e degli Stati di Parma e Piacenza. Oltre a' Consultori, che in principio furono tre, ed al Segretario, il re si riservò di nominare il Fiscale (vedi fascio 1° de' dispacci).

Nella 1° Segreteria di Stato riportata a tavola XXI. per gli affari esteri vengono indicati diversi rami di carte, che riguardano la Sicilia.

Indici e Repertori. — I soli 207 volumi di consulte sono preceduti da' rispettivi indici.

TAVOLA XLI.

GIUNTA DEGLI ABUSI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Appuntamenti</i>	Risoluzioni della Giunta trascritte in volumi, relative alle sue attribuzioni designate qui sotto nelle osservazioni.	1767	1796	3
<i>Appuntamenti</i>	Risoluzioni in bozze e con altri atti annessi, i quali consistono in dispacci, suppliche e poche memorie in istampa.	1767	1798	15

OSSERVAZIONI

Nel dispaccio d'istituzione della Giunta predetta in data de' 16 Settembre 1767 vengono enumerati gli abusi, che si dissero allora vigenti, cioè: « la mancanza del circuito del denaro, alcune nuove forme di contrattazioni di Ordini ecclesiastici regolari, la condotta delle amministrazioni de' Banchi, la decadenza di alcune popolazioni ed Università, la perdita delle annone, il rilasciamento della marina ed altre simili trasgressioni ». Per reprimere in effetti cotali abusi, il Re dal suo Consiglio di Stato e dal suo Ministero togato trascelse diversi personaggi con l'incarico *d'informarsi, esaminare e proporre*; da riunirsi e reggersi ne' giorni, che il primo Segretario di Stato avrebbe determinato; e per mezzo del quale sarebbero state rassegnate a lui le costoro relazioni e proposte.

La Giunta componevasi dal Capitano generale dell'esercito, da' Segretarii di Stato di Casa Reale, della Giustizia e degli Affari Ecclesiastici, dal Confessore del re, dal Cappellano Maggiore, dal Presidente del Sacro Consiglio, dal Luogotenente della Regia Camera della Sommaria, da cinque Consiglieri eletti tra' Magistrati togati, da un Fiscale e da un Segretario. Tra i componenti della Giunta predetta furono prescelti quattro Commissarii, due ecclesiastici e due laici. Era incombenza degli ecclesiastici tutto ciò che si apparteneva al culto divino nelle chiese gesuitiche, le cappellanie, le messe, la liturgia, il catechismo, la storia ecclesiastica, le cattedre ecclesiastiche ecc. Materie spettanti a' laici erano i convitti e loro dipendenze, le scuole gesuitiche, l'ispezione degli allievi, che potevano meritare grazia di essere ammessi ne' convitti di Napoli e delle Provincie, le sovvenzioni ed altre opere di pietà. L'abolizione de' Gesuiti fu opera di questa Giunta, i cui beni e rendite incamerati al Fisco passarono all'Azienda di educazione, la quale si occupava solamente dell'economia e dell'amministrazione. Sebbene le attribuzioni di questa Giunta fossero consultive, pure in taluni casi trattò materie contenziose (Vedi Thomasis, Introduzione al Diritto pubblico. Vedi il volume 1° degli appuntamenti in bozza, ove trovasi il dispaccio del 25 Giugno 1868, con cui si ordinò che le cause pendenti, e quelle che potevano nascere, ove i Gesuiti erano parte attiva o passiva, dovevano trattarsi ne' Tribunali ordinarii).

Con decreto degli 8 febbrajo 1800 si abolì la Giunta: rinviandosi le quistioni contenziose tra le parti a' tribunali ordinarii; ed alla Sommaria, qualora vi concorresse interesse fiscale. Tutto ciò che si riferiva a' dubbj circa l'ammortizzazione ed alla indipendenza de' Regolari fu attribuito alla Real Camera con l'intervento del Fiscale del Real Patrimonio.

Indici. — Si trova ne' volumi un indice incompiuto.

TAVOLA XLII.

GIUNTA DELLE QUISTIONI (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasc. e vol.
<i>Notamenti</i>	Affari proposti dagli attilanti con le corrispondenti decretazioni della Giunta.	1798	1808	v. 1
<i>Consulte</i>	Minute di deliberazioni e rappresentanze con documenti annessi.	1798	1807	f. 3
<i>Consulte</i>	Deliberazioni in copia.	1798	1807	v. 7
<i>Dispacci</i>	Ordini originali del Re rimessi alla Giunta dalle Segreterie di Stato in risposta alle rappresentanze fatte dalla stessa.	1798	1806	f. 1
<i>Dispacci</i>	Simili come sopra, in copia, mercè i quali o s'inviavano alla Giunta i ricorsi per provvedimenti a darsi, o si approvano le relazioni e le liste de' memoriali decretati dalla stessa.	1798	1808	v. 4
<i>Dispacci</i>	Detti, originali riuniti alle suppliche de' privati, sulle quali non eransi prese determinazioni.	1798	1807	f. 2
<i>Biglietti</i>	Per le quistioni di competenza o conflitti di giurisdizione occorreva spesso doversi sentire l'avviso di quelle Magistrature, cui si riferivano i ricorsi passati alla Giunta. Il Segretario perciò comunicava agli Avvocati fiscali di queste Magistrature i memoriali e le altre carte, ch' eran presso di lui, chiedendo schiarimenti e pareri.	1798	1799	v. 1
<i>Processi</i>	Quistioni di competenza rimaste irresolute.	1798	1807	f. 1

OSSERVAZIONI

(1) Pel gran numero delle persone, che godevano foro privilegiato, nascevano spesso controversie tra due o più Tribunali. Queste cause furono da prima trattate dalla Camera Reale; ma a 2 Aprile 1798 fu eretta una Giunta Suprema da comporsi dai capi de' Tribunali residenti in Napoli. Negli appuntamenti di questa Giunta in data de' 19 Aprile 1798 si stabilì tra l'altro esser sufficiente il numero di quattro Ministri per decidere le contese di competenza; ma che dovesse farsene rappresentanza al re, le deliberazioni metterli *in lista* per essere approvate, i memoriali di *audiatur* potersi decretare tutti, e le provvidenze *intimetur parti* darsi senza aspettare il giorno della riunione della Giunta.

Indici e Repertorii. — Delle anzidette scritture solo le consulte tengono gl'indici ne' volumi.

TAVOLA XLIII.

CONSIGLIO DI STATO (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.	Indici e repertorii
<i>Notamenti</i>	Repertorii delle carte lette, discusse e risolte nel Consiglio di Stato con la citazione de' volumi e de' fogli de' relativi processi verbali.	1806	1815	v. 4	Indice ne' volumi
<i>Processi verbali</i>	Relazioni delle sessioni con la intera trascrizione delle leggi e decreti approvati.	1806	1815	v. 22	Indici in molti volumi.
<i>Fascicoli</i>	Affari trattati nelle Sezioni diverse del Consiglio con i documenti in pruova, e con le Sovrane originali determinazioni.	1806	1815	f. 125	Repertorio separato.
<i>Copialettere</i>	Registri ove sono trascritte le lettere spedite agli Uditori (2), a' Relatori, agl'Intendenti di provincia, a' Ministri di Giustizia, dell' Interno ec.	1809	1815	v. 3	—
<i>Diversi</i>	Leggi e decreti in istampa comunicati al Consiglio prima d' inserirsi nel bullettino—Ordini del giorno ossia ruolo degli affari che si trattavano— Stati degli affari disbrigati nelle rispettive Commissioni —Pruove in istampa di decreti e leggi proposte alla discussione del Consiglio — Lettere diverse originali per la corrispondenza tenuta con Ministri, Consiglieri, Relatori, Uditori e Segretario del Consiglio sopra diversi oggetti — Ricevute di carte restituite alle parti — Domande e risposte degli Uditori al Consiglio per le carte ch' esistevano presso di loro—Richieste per carte del Consiglio fatte da diverse autorità al Marchese Circello, dopo l'abolizione del medesimo Consiglio, e rispettive ricevute (3).	1806	1815	f. 18	—

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.	Indici e repertorii
<i>Personale</i>	Organizzazione del Consiglio di Stato e nomine del personale del medesimo.	1806	1815	f. 1	—

OSSERVAZIONI

(¹) Si componeva il Consiglio di 24 Consiglieri e di un Segretario Generale. Era preseduto dal re, e doveva essere consultato in materia d'imposizioni ed in tutto ciò che il Sovrano credeva di commettergli (decreto 15 Maggio 1806). Fu diviso in quattro Sezioni: Legislazione, Finanza, Interno, Guerra e Marina (decreto 5 Luglio 1806). Esaminava e discuteva le domande de' Comuni per acquisti ed alienazioni de' beni stabili (legge 8 Agosto 1806). I progetti di legge rassegnati al re ed accettati, s'inviavano per esame alle Sezioni competenti del Consiglio (legge 17 Settembre 1806). Le difficoltà, che insorgevano tra il Fisco ed i particolari per la censuazione delle terre del Tavoliere di Puglia, erano decise dal Consiglio (legge 24 Gennaio 1807). La organizzazione del Consiglio e le attribuzioni dello stesso furono nuovamente definite da re Gioacchino (decreto 24 Ottobre 1809). Per gli affari contenziosi vi era una Commissione composta di 4 Relatori e di altrettanti Uditori preseduta dal Gran Giudice Ministro di Giustizia; e fu anche determinato il procedimento a serbarsi (decreto 24 Ottobre 1809).

(²) Presso i Ministri e le Sezioni del Consiglio di Stato vi erano gli Uditori, i quali intervenivano nella discussione senz'aver voto, e davano spiegazioni e chiarimenti sopra i rapporti e progetti de' Ministri. Per compiere tale incarico, ebbero facoltà di poter fare ricerche negli archivii delle diverse Segreterie di Stato (decreto 10 Agosto 1807). Il servizio degli Uditori fu riorganato col decreto del 24 Ottobre 1810.

(³) L'abolizione del Consiglio avvenne a 17 Luglio 1815.

TAVOLA XLIV.

SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' vol. e fasci
<i>Consiglio di Cancelleria</i>	Processi verbali originali ed in copia del Supremo Consiglio di Cancelleria ovvero delle Camere riunite.	1817	1820	v. 2
<i>1.ª Camera</i>	Processi verbali come sopra della 1ª Camera (2).	1817	1820	v. 6
<i>2.ª Camera</i>	Processi verbali come sopra della 2ª Camera (2).	1817	1820	v. 7
<i>Incartamenti Stati discussi</i>	Affari trattati nelle diverse Camere.	1817	1820	f. 17
	Rendite e spese de' Comuni del Regno di Napoli. Gl'incartamenti tengono nel frontispizio la citazione del registro de' verbali della 2ª Camera, ove è trascritta la proposta fatta in Consiglio.	1817	1820	f. 2
<i>Decreti</i>	Risoluzioni reali partecipate al Supremo Consiglio in risposta de' verbali del medesimo.	1817	1820	f. 2
<i>Ordini</i>	Disposizioni per il servizio interno del Consiglio e per altri oggetti.	1817	1819	f. 1
<i>Exequatur (4)</i>	Reali ordini precedenti e posteriori al Concordato del 16 febbrajo 1818 partecipati al Segretario di Stato Ministro Cancelliere per gli analoghi adempimenti, dopo le relative referende della 1ª Camera del Consiglio.	1817	1820	f. 3

OSSERVAZIONI

(1) Con legge del dì 8 Dicembre 1816 fu creata la Cancelleria Generale del Regno delle due Sicilie, da esser preseduta da uno de' Segretarii di Stato Ministri, il quale prendeva il nome di Ministro Cancelliere. Nella Cancelleria eravi un Consiglio per la discussione degli affari più importanti dello Stato prima di portarsi alla decisione del Re nel Consiglio di Stato. Il Consiglio di Cancelleria, secondo la legge del 22 Dicembre 1816 seguita dal regolamento del 24 Marzo 1817, formavasi di dodici Consiglieri ordinarii, oltre gli straordinarii, di un Segretario generale e di otto Referendarii. Dividevasi in tre Camere, di Giustizia ed Affari Ecclesiastici, di Finanza, Interno e Polizia, e di Guerra e Marina, ciascuna composta di un Reggente e tre Consiglieri.

(2) Appartenevano alla 1ª Camera le domande di naturalizzazione, quelle per cambiamento di cognome, i ricorsi sugli abusi in materie ecclesiastiche, le richieste del regio assenso necessario allo stabilimento de' corpi e delle società religiose, civili ecc. le domande per l'alienazione, compra e concessione in enfiteusi de' beni stabili e per l'accettazione de' legati, donazioni e crediti delle Società predette. Le quistioni di competenza tra i corpi giudiziarii ed amministrativi eran trattate nella Camera 1ª riunita alla 2ª.

(3) Alla 2^a Camera attribuivansi gli affari di alta polizia amministrativa, le domande de' Comuni e de' pubblici Stabilimenti per essere autorizzati ad accettare legati, ad alienare o comprare beni stabili; le domande per le imposte e tariffe comunali, per gli stati discussi, per la celebrazione di fiere e mercati, per le concessioni di miniere, per le rettificazioni degli errori de' nomi e cognomi de' creditori dello Stato nel Gran Libro, per i permessi di stampar libri.

(4) Il regio exequatur a tenore della legge del 22 Dicembre 1816, del regolamento del 24 Marzo 1817 e decreto del 2 Settembre 1817 doveva impartirsi dal Supremo Consiglio di Cancelleria. Col decreto del 6 Aprile 1818 ne fu definita la norma, stabilendosi che le bolle, i brevi e le altre carte pontificie fossero esibite al Consiglio per la spedizione del regio exequatur, al che provvedeva sollecitamente la sola 1^a Camera. Il Consigliere Delegato, se non incontrava dubbio, apponeva in dorso della domanda il regio exequatur con le formole e clausole solite; in caso contrario la Camera rimetteva al Sovrano il suo avviso per le risoluzioni a darsi. Secondo il regolamento del dì 11 Aprile 1818 il regio exequatur, sottoscritto dal Reggente della Camera e dal Consigliere Delegato, si passava al Segretario generale, il quale vi apponeva la sua firma e lo consegnava alle parti interessate, dopo che si era tutto compito.

Indici e Repertorii.—Avvi una pandetta generale per questa scrittura, e due altre, una per gli *stati discussi* e l'altra per l'*exequatur*.

CONSIGLIO DI STATO DAL 1821 AL 1860

Vedi la tavola XXXV., pag. 361 della *Segreteria particolare del re*, alla quale furono date le attribuzioni di Segreteria del Consiglio di Stato.

TAVOLA XLV.

CONSULTA DI STATO ⁽¹⁾ E CONSIGLIO DI STATO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.	Indici e repertorii
<i>Processi verbali</i>	Esposizione delle deliberazioni della Consulta e del Consiglio di Stato distinte così:				
<i>Processi verb.</i>	Consulta Generale.	1829	1834	v. 1	indice 1
<i>Processi verb.</i>	Consiglio di Stato.	1848	1852	v. 2	—
<i>Processi verb.</i>	Consulta di Napoli.	1824	1860	v. 6	—
<i>Processi verb.</i>	Commissione dell' Interno e Finanza ⁽²⁾ .	1824	1861	v. 26	—
<i>Processi verb.</i>	Commissione di Giustizia e degli Affari Ecclesiastici.	1835	1854	v. 6	—
<i>Processi verb.</i>	Commissione di grazia in materia di reato.	1824	1848	v. 4	indice 1
<i>Processi verb.</i>	Commissione per la discussione delle competenze di giurisdizione fra le Autorità amministrative e giudiziarie.	1824	1842	v. 1	—
<i>Pareri</i>	Raccolta in istampa delle consulte.	1824	1860	v. 1129	indice 1
<i>Pareri</i>	Raccolta in istampa ed in iscritto degli avvisi della Consulta generale.	1840	1847	v. 8	—
<i>Pareri</i>	Avvisi delle diverse Commissioni.	1831	1834	v. 20	—
<i>Consulta Generale e Consiglio di Stato</i>	Affari trattati nella Consulta generale e nel Consiglio di Stato. Si compongono delle lettere ministeriali con cui si domandava l'avviso—delle minute originali degli avvisi dati—de' rescritti in risposta o in approvazione de' medesimi. Vanno considerati in tante serie, quanti furono i cangiamenti della Consulta (come risulta dalla nota numero ⁽²⁾), che si riducono alle seguenti: Dal 1824 al 1848 v. 17 f. 319—dal 1848 al 1852 f. 79—dal 1852 al 1860 f. 125—dal 1860 al 1861 f. 4. E da notare che agli incartamenti non sono mai alligati gli atti, che si tennero presenti nella disa-	1824	1861	v. 17 f. 527	indici e repertorii 36

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.	Indici e repertorii
<i>Consulta di Napoli</i>	mina delle quistioni; essendo sistema restituirsi subito al rispettivo Dicastero che li tras-mise alla Consulta. Incartamenti delle materie esaminate dalla Consulta controscritta.	1840	1848	f. 40	indici e repertorii 29
<i>Incartamenti</i>	Commissione consultiva di grazia in materia di reato.	1824	1827	f. 1	—
<i>Codice</i>	Modificazioni alle diverse parti del Codice per lo Regno delle due Sicilie.	1822	1830	v. 8	—
<i>Segretariato</i>	Carteggio per oggetti diversi e per la nomina e promozione del personale presso la Consulta e Consiglio di Stato.	1824	1865	f. 24	pandette 3
<i>Concorsi</i>	Scritti originali de'concorrenti per i posti di relatori, e per ufficii ed impieghi nella Segreteria.	1824	1862	f. 18	—
<i>Spedizione</i>	Decisioni della Gran Corte de' Conti rivedute dalla Consulta. Le spedizioni in forma esecutiva di tali atti eran fatte dalla Segreteria della Consulta predetta, che ne riteneva copia legale unita alla domanda della parte.	1825	1848	f. 2	—
<i>Luoghi Più</i>	Quadri statistici de'Luoghi Più di diverse provincie indicanti la loro indole e natura, per distinguere i laici dagli ecclesiastici, compilati dai Consigli degli Ospizii per effetto di rescritto del 31 Ottobre 1851.	1851	1852	v. 7 f. 1	—

OSSERVAZIONI

(¹) Con decreto del 26 Maggio 1821 si stabilì crearsi due corpi consultivi con la denominazione di Consulta di Stato, l'una residente in Napoli per gli affari de' domini di qua dal Faro, l'altra residente in Palermo per gli affari di Sicilia. Non fu messo in atto questo decreto per diversi ostacoli, che si frappesero; e perciò con legge del 14 Giugno 1824, volendosi formare un centro di unione tra le amministrazioni delle due parti del regno, si ordinò che le due predette con-

sulte si fossero rette nel luogo di residenza del re; ed essendovi quistioni di comune interesse, amendue le consulte si fossero riunite, formando la Consulta generale. Questa era preseduta da un Consigliere Ministro di Stato senza dipartimento; e componevasi di 24 Consultori, sedici de' quali napoletani formavano la Consulta de' domini di qua dal Faro, ed otto siciliani quella de' domini di là dal Faro. Ciascuna di queste Consulte era preseduta da uno degli stessi suoi componenti destinato dal re col carattere di Vice-Presidente, ed aveva una Segreteria diretta da un Segretario: e così pure un Segretario generale era addetto alla Consulta generale. A 10 Giugno 1832 dodici Relatori furono messi alla immediazione della Consulta generale per dover essere ripartiti presso le diverse Commissioni, ove eseguivano que' lavori preparatorii, che loro commettevano i Consultori incaricati.

L'esercizio del regio exequatur fu attribuito all'esame delle Consulte con la legge stessa del 14 Giugno 1824: e col decreto de' 9 Agosto dello stesso anno se ne affidò l'incarico a due Consultori Delegati, uno per Napoli e l'altro per Sicilia; ritenendosi le prescrizioni date nel regolamento degli 11 Aprile 1818. I regii exequatur nelle carte che non ammettevano alcun *dubbio*, erano muniti della sola firma del rispettivo Consultore Delegato; ma quando *per difficoltà* facevasene parola in Consulta, allora oltre la firma del Consultore, richiedevasi quella del Presidente della Consulta generale e del Vice-Presidente della rispettiva Consulta. Gli exequatur così adempiti si passavano nelle mani del Segretario generale, il quale era incaricato di consegnarli alle persone interessate di qualunque delle due parti del regno esse fossero. Alla fine di ciascun mese il Presidente della Consulta generale doveva rimettere un distinto elenco di tutti gli exequatur interposti nel corso dello stesso mese, al Ministro degli Affari Ecclesiastici, con la indicazione della indole della carta ammessa, e de' termini dell'exequatur.

Le scritture riguardanti questa Regalia non furono depositate nel Grande Archivio, ma passarono all'Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte di appello; e perciò non sono riportate in colonna.

(2) Per dare corso spedito a' lavori delle due Consulte, venne divisa ciascuna in due Commissioni, di giustizia ed ecclesiastico, e di finanza ed interno: una quinta Commissione detta mista si occupava degli affari appartenenti al dipartimento di guerra e marina. Oltre le dette Commissioni ve ne erano ancora due altre, istituita l'una con decreto de' 23 Agosto 1824 per dar parere in tutti gli affari di grazia in materia di reato, che per Sovrana volontà le erano rimessi, e la seconda con decreto de' 20 Agosto 1825 per le quistioni di competenza nelle cause civili tra le Autorità giudiziarie. Ne' casi di ordinarii conflitti di giurisdizione tra le Autorità giudiziarie ed amministrative, eravi una particolare Commissione nel seno di ciascuna delle due Consulte, giusta la Sovrana determinazione del 7 Settembre 1824. Le attribuzioni della Consulta ed il regolamento interno furono determinati dalla legge predetta del 14 Giugno 1824 e dal decreto di questa stessa data.

(3) Il decreto del 17 Febbraio 1848 abolì la Consulta, ed istituì il Consiglio di Stato, il quale avrebbe dovuto governarsi con le stesse norme della Consulta sino a che non si fosse provveduto definitivamente sull'ordinamento, sulle attribuzioni e sul servizio interno dello stesso. Col decreto de' 9 Novembre 1852 il Consiglio di Stato riprese il nome di Consulta de' domini di qua dal Faro. Con l'altro de' 13 Luglio 1860, abolita la Consulta, fu rimesso il Consiglio di Stato in osservanza degli articoli 77 a 80 della Costituzione, e con quello del 6 Gennaio 1861 le funzioni esercitate del medesimo furono attribuite ad un Consiglio Amministrativo composto di un Presidente e di otto Consiglieri. Le scrit-

ture del suddetto Consiglio Amministrativo dal 1861 al 1865 si spedirono al Consiglio di Stato in Firenze. Gli avvisi sulle decisioni della Corte de' Conti dal 12 Luglio 1860 in poi vennero depositati nella Cancelleria della Corte di appello in Napoli, in esecuzione dell'articolo 23 del regolamento della legge sul Contenzioso amministrativo approvato con decreto del 25 Giugno 1865.

CONSIGLIO DELLA LUOGOTENENZA

Vedi la Tavola XXXIX., pag. 372 della *Segreteria del Consiglio di Luogotenenza*, cui passarono le attribuzioni del già Ministero della Presidenza.

TAVOLA XLVI.

CAPPELLANIA MAGGIORE (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.º de' fas. e vol.
CURIA (2) — <i>Processi di regio patronato</i>	Atti per la dichiarazione e reintegrazione al patronato regio di Vescovati, Badie, Capitoli, Arcipreture, Chiese e Beneficii. In questi processi si contengono fra l'altro preziosi documenti originali e copie autentiche di diplomi, anche prima dell'epoca de' Sovrani Normanni, per la dotazione e fondazione delle chiese e Monasteri (3).	—	1808	v. 47
<i>Processi</i>	Atti per la presa di possesso de' beni delle chiese, badie etc. e per la conservazione del possesso, che ottenevasi con la spedizione del <i>Regio Conservatorio</i> in forma di regia cancelleria secondo i capitoli del regno. Atti per la esecuzione delle lettere Apostoliche, o per la revocazione del regio exequatur: per gravami prodotti dalle altre Curie: per le rendite de' Beneficii: per le dignità ecclesiastiche.	1523	1808	f. 264
<i>Expedi</i>	I Monasteri, gli Arcivescovati, le Chiese, le Badie di regio patronato etc. quando volevano censire, vendere, far convenzione o permuta de' proprii fondi, dovevano adire la Curia, e farsi dalla stessa autorizzare con un formale decreto di <i>expedit</i> .	1709	1807	v. 28
<i>Empare (4)</i>	Impedimenti prodotti nella Curia dalle parti interessate contro la impartizione del regio exequatur sopra le Bolle spedite da Roma, tanto per provviste de' Beneficii, che per altri assensi e concessioni apostoliche.	1608	1804	v. 101
<i>Consulte e relazioni</i>	I Sovrani prima di risolvere talune controversie riguardanti materie e persone ecclesiastiche solevano richiedere l'avviso del Cappellano Maggiore, il quale o solo, o col voto del suo Assessore dava parere. In generale veniva interrogato sulla non buona condotta degli <i>Ecclesiastici</i> , sulle irregolarità e sugli abu-	1714	1808	v. 136

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasc. e vol.
<i>Consulte negative Exequatur</i>	<p>si del Clero secolare e regolare, sulle questioni tra Prelati e laici, sopra i meriti di coloro che proponevansi a' benefici di regio patronato, sulle controversie di patronato, sulla ordinazione o promozione agli Ordini sacri, sopra i concorsi nella Regia Università e sopra i Professori della stessa etc.</p> <p>Pareri per non impartirsi il regio exequatur alle Bolle, che spedivansi da Roma.</p> <p>Dopo favorevole informo del Cappellano Maggiore, il Collaterale Consiglio, ed abolito questo, la Camera Reale concedeva il regio exequatur agli atti della Corte Romana introdotti nel regno. Per l'exequatur alle bolle di provviste di Vescovati, Prepositure, Canonicati etc. vi è un volume separato, che va dal 1795 al 1804 (2).</p>	1751	1781	v. 1
		1570	1808	v. 252
SEGRETERIA				
<i>Lettere</i>	<p>Carteggio dalla Segreteria della Camera Reale col Cappellano Maggiore per richiesta di parere sopra affari, ch'erano di spettanza della Camera anzidetta, o che alla medesima erano stati commessi.</p>	1788	1806	f. 3
<i>Cedole regie</i>	<p>Concessioni di Beneficii di regio patronato passate al Cappellano Maggiore per la esecuzione.</p>	1676	1807	v. 2
<i>Dispacci originali</i>	<p>Disposizioni Sovrane rimesse al Cappellano Maggiore per mezzo delle Segreterie di Stato sull'approvazione delle sue consulte, sulle provviste di Beneficii, sopra la <i>impartizione</i> del regio exequatur, sopra permessi accordati agli Ecclesiastici di ricorrere a Roma etc.</p>	1734	1808	v. 427
<i>Dispacci</i>	<p>Trascrizione de' sopradetti atti ne' registri.</p>	1786	1807	v. 4
<i>Dispacci di-versorum</i>	<p>Ordini di massima, e di approvazione di Bolle. Vanno notate fra l'altro le Bolle di pubblicazione di giubilei, di osservanza di clausura, de' matrimonii di coscienza, de' Cursori de' Vescovi, del culto delle missioni: quelle per l'usura, per la residenza de' Vescovi nelle proprie</p>	1741	1807	v. 9

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasc. e vol.
<i>Varietà</i>	<p>diocesi, per le appellazioni a Roma contro i decreti degli Ordinarii, per lo spoglio de' Vescovi, per la designazione de' Confessori straordinarii per le monache, per la trattazione delle cause ecclesiastiche, per i regolari apostati da restituirsi a' loro Ordini, per i Beneficii e pensioni a favore de' forestieri secondo il Concordato etc.</p>	1583	1797	v. 7
<i>Matrimonii</i>	<p>Scritture e relazioni intorno a' permessi, che domandano i Vescovi <i>di fuori regno</i> per visitare le terre sita nel regno, ove essi hanno giurisdizione, 1723 a 1797.—Dispacci per le provviste di chiese, così regie che papaline e per il regio exequatur, 1738 a 1748—Badia di S. Maria nel Valle per la reintegrazione de' beni, 1583.—Badia di Montenero platea.—Nota delle rendite di varie Badie, 1751.—Nota delle chiese arcivescovili e vescovili denunciate di regio patronato.—Consulte, 1679 a 1687.</p>	1569	1806	v. 46
<i>Patrimonii</i>	<p>Atti per le nozze celebrate ne' castelli e ne' siti reali, dove il Cappellano Maggiore esercitava la giurisdizione spirituale.</p>	1712	1806	v. 15
<i>Relazioni</i>	<p>Processetti contenenti i titoli ed i certificati necessarii per la ordinazione e per la costituzione del sacro patrimonio degli Ecclesiastici del regio clero.</p>	1761	1806	f. 5
<i>Visita</i>	<p>Informi de' Vescovi rimessi al Cappellano Maggiore sopra materie sì ecclesiastiche, che di potere temporale.</p>	1761	1806	f. 5
<i>Ecclesiastico</i>	<p>Chiese sottoposte alla reale giurisdizione visitate dal Cappellano Maggiore.</p>	1613	1678	v. 2
<i>Ecclesiastico</i>	<p>Rendite di Vescovati, 1725 a 1728.—Atti per le ordinazioni ecclesiastiche, 1774 a 1803.—Atti di visita della chiesa, Capitolo e clero di Cerignola.—Registro di persone, cui si è data facoltà di amministrare i sacramenti ne' regii castelli, 1709 a 1734.—Reassunto delle relazioni fatte dal Cappellano Maggiore per le persone a promuoversi agli Ordini sacerdotali, 1775 a 1785.—Bolle per Vescovati.</p>	1709	1803	v. 6

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.º de' fas. e vol.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI				
<i>Notamento</i>	Lettori ed altri Ufficiali <i>del generale Studio</i> di Napoli salariati dalla regia Corte (6).	1564	1698	v. 4
<i>Matricole</i>	Registri per l'iscrizione degli studenti (7).	1586	1806	v. 6
<i>Cattedre</i>	Concorsi per nomine di Professori nella regia Università. Il Cappellano Maggiore insieme con altri Magistrati e Professori primarii della Università decideva del merito de' concorrenti.	1683	1794	f. 3
<i>Concorsi</i>	Rettorati e Vice Rettorati de' regii Studii.	1780	1788	v. 2
<i>Licenze</i>	Permessi di tenere scuola privata.	1774	1805	v. 1
<i>Lettere regie</i>	Nomina di Lettori; sostituzioni a cattedre; stabilimenti di salario.	1586	1712	v. 1
<i>Giunta de' Dottori</i>	Da questa Giunta erano esaminati i requisiti presentati da coloro, che volevano essere approvati per le cariche di Ufficii Baronali, di Regii Assessori, di Uditori Provinciali, di Giudici della Gran Corte della Vicaria. Negli speciali incartamenti vi sono le copie de' privilegi di Dottorato, e le fedi di perquisizione presentate dalle parti.	1739	1808	f. 61
<i>Prammatiche</i>	Ordini e bandi per la Regia Università e pianta personale della medesima.	1585	1798	f. 1

OSSERVAZIONI

(1) Fin da' remoti tempi fu costume de' Principi di tenere ne' palazzi di loro residenza proprii Oratorii, ove cappellani e chierici esenti dalla episcopale giurisdizione venivano eletti per l'amministrazione de' divini ufficii; ed il *Capitolare* tra i Principi di Benevento e di Salerno stipulato nell'anno 851 negli articoli 4, 5, 6 e 7 ne porge pruova non dubbia. A' Cappellani suddetti soprastava un Capo, che da Guglielmo II. fu chiamato Prefetto del regio Oratorio, e dagli Angioini Protocappellano e Maestro della regia Cappella. Negli altri luoghi di regia pertinenza, e poscia anche ne' castelli e nelle Darsene furono istituite chiese per comodo delle persone che vi dimoravano: ed altre chiese pure avendo i Sovrani stessi fondate o dotate, si accrebbe perciò anche il numero de' cappellani, e con esso l'ufficio del Capo ad essi preposto. Ma in quanto a' più alti poteri, di cui si vide più tardi rivestito il Cappellano Maggiore, giova qui di notare: che soprintendendo il Gran Cancelliere nella Magna Curia si a' laici nobili, che a' Prelati ecclesiastici, esercitò autorità e giurisdizione suprema sopra tutte le chiese e le genti tutte della stessa. Giurisdizione ed autorità, che fu di molto scemata sotto Carlo I. di Angiò, il quale non pure si spogliò del

diritto di elezione e di approvazione de' Prelati; ma permise loro eziandio di giovarsi dello speciale foro Episcopale, salvo l'appello alla Corte di Roma. Mercè di queste crescenti concessioni, per le quali intese il primo Angioino sdebitarsi quasi con la Corte Pontificia, non sarebbe rimasta al Gran Cancelliere neppure l'ispezione sulla reale Cappella e sulle persone, che vi ufficiavano, se lo stesso Carlo non avesse riserbata a sè libera la prerogativa del suo patronato sopra le Chiese e Beneficii che gli appartenevano, e con esso la piena libertà di conferirli agli ecclesiastici, cui meglio credesse. I Maestri della Cappella adunque non ebbero nè sotto i Normanni, nè sotto gli Svevi niun potere temporale; peccchè questo era concentrato tutto presso il Gran Cancelliere. Ma in processo di tempo, si perchè a loro volta anche a' Pontefici piacque rendersi grati i re, e sì perchè i precitati Protocappellani entrarono molto addentro in familiarità e grazia co' loro Sovrani; non solo conservarono l'antica potestà quasi episcopale che avevano, ma ottennero per soprappiù amplissima giurisdizione anche temporale. E così può forse dirsi, che quanto di prerogative e di poteri andò a perdere il Gran Cancelliere, altrettanto di privilegi acquistò l'Ufficio della Cappellania suddetta. E così pure avvenne che tutti i cappellani e chierici palatini, scolari e cantori furono esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano e sottoposti a quella del Cappellano Maggiore, il quale ordinava e nominava gli altri cappellani, spediva le lettere dimissoriali a' chierici per farli ordinare da altro Vescovo, consacrava le chiese e gli altari, visitava le regie Cappelle, amministrava i sacramenti a tutte le persone della real Casa ed a tutte le milizie di terra e di mare, e nominava a regio Economo uno de' cappellani per raccogliere le rendite delle chiese vacanti. Con la Bolla *Convenit* di Benedetto XIV. del 6 Luglio 1741 furono determinati i diritti e privilegi del Cappellano Maggiore: tra i quali quello di far uso della veste prelatizia, quantunque non fosse stato Vescovo, e di dipendere dal solo Papa nelle cose spirituali.

(²) La suprema eminenza de' poteri del Cappellano Maggiore si svolgeva principalmente intorno alle materie giudiziarie e consultive. Il potere giudiziario esercitavasi nella Curia composta dal Cappellano Maggiore, dal suo Consultore Assessore laico, da un Avvocato Fiscale pel patronato regio, da un Fiscale della Curia, da un Segretario e Cancelliere. Quivi si giudicavano tutte le cause civili, criminali e miste delle persone ecclesiastiche addette alle Cappelle regie, si dirimevano le controversie tra le Confraternite laicali, si rivedevano in appello i litigii trattati nelle Curie subordinate delle regie chiese di S. Nicola di Bari, di Altamura, di Canosa, di Acquaviva, di Altavilla etc. Si giudicavano le liti intorno a' beni, diritti, privilegi e rendite delle Cappelle regie, intorno a' conti degli Economi delle stesse, ed intorno al patronato regio e feudale. In via consultiva poi il Cappellano Maggiore dava il suo parere, o solo, o in compagnia del suo Consultore Assessore, sopra quegli affari, che gli potevano essere commessi dal Sovrano: ma le consulte riguardanti l'approvazione degli statuti delle Congregazioni, non che quelle sul regio *exequatur* da impartirsi a tutti i decreti, rescritti, bolle, ed altre scritture della Curia Romana dovevano essere sempre compiute per Curia, cioè col voto del Consultore Assessore. Proponeva per le chiese cattedrali vacanti tre idonee persone, dalle quali il re ne sceglieva una per raccomandarla al Papa, e conferiva infine i benefici di regio patronato.

Col dispaccio del 28 Novembre 1780 la Curia fu autorizzata a procedere nei giudizi di rivendicazione de' beni spettanti all'Ordine Costantiniano.

(³) Dalla regia tipografia di Napoli nell'anno 1787 si cominciarono a pubblicare le sentenze della Curia del Cappellano Maggiore: ma un sol volume semplicemente vide la luce, che comprende gli atti di rivendicazione al patronato

regio delle Badie, Monasteri etc. dall'anno 1774 al 1786. Il volume porta il titolo: *Rerum in Reverenda Curia Cappellani Majoris judicatorum.*

(4) Quando l'esecuzione delle carte Pontificie era di danno ad altri, potevano questi portare impedimento detto *Empara*; e l'impedimento si accettava dalla Curia del Cappellano Maggiore, previo il deposito di carlini 55, che rimanevano a favore dell'impedito, qualora l'empara non aveva luogo. Se l'impedimento era stato prodotto per calunnia s'incorreva nella multa, giusta il Real rescritto del 18 Gennaio 1743.

(5) Il Van-Espen nel suo trattato *de Placito regio* ha dimostrato che l'*executionatur* alle Bolle ed agli altri atti della Corte Romana non si richiede, perchè s'intenda avvalorare o disfare ciò che il Pontefice ha definito; ma perchè non si dia occasione a disordini con la introduzione ed esecuzione di atti stranieri. Il Principe deve vigilare alla tranquillità del suo Stato, ed egli solo è competente a giudicare se convenga o no in taluni tempi ed in talune circostanze dar pubblicità alle carte Pontificie. Per questa stessa ragione, quando talune provvisioni venute da Roma portavano esecuzioni a farsi contro i laici, dovevano chiedersi il *braccio forte* da' Magistrati, i quali non come esecutori, ma come giudici riesaminavano la questione: e quando la trovavano giustamente decisa, procedevano alla esecuzione. Per la serie di tanti secoli sempre e da tutti i Governi si è praticato il sistema di non pubblicare e mettere in atto le Bolle emanate da' Pontefici senza la formale approvazione governativa.

(6) L'Università dello studio di Napoli istituita da Federico II. e riformata con ispecial privilegio da Carlo I. nel 1266 aveva un particular Giustiziero, il quale col parere di tre Assessori giudicava tutte le cause civili e criminali de' Professori cattedratici, degli studenti e delle altre persone che vi appartenevano. Il Gran Cancelliere nel 1300 ebbe da Carlo II. la Soprintendenza dello studio, ma non la facoltà di conferire i gradi dottorali, che sempre era stata prerogativa del Sovrano; e perciò il Cancelliere, come dice il Pecchia, non era altro che il *Moderatore* della pubblica Università, mentre il Giustiziero ne era il Giudice. Cresciuta la influenza in Corte del Cappellano Maggiore, gli fu data anche la Reggenza dello studio napoletano, e Giovan Giuseppe Origlia riporta un documento, da cui risulta che nel 1497 il Cappellano Maggiore ne era già Governatore. Il Gran Capitano Consalvo e poscia lo stesso Ferdinando il Cattolico intorno al 1507 lo crearono Prefetto: ed in forza di tal qualità ebbe la giurisdizione civile e criminale sopra i Professori, studenti ed impiegati, però nel solo recinto de' regii studii. Gli si conferì anche la giurisdizione amministrativa, per la quale dava permesso di tenere scuole private, manteneva la disciplina delle stesse, destinava tra i Professori un Revisore per le opere che mettevansi a stampa, presedeva a' concorsi, e nominava i sostituti alle cattedre. Al Gran Cancelliere non rimase che la Presidenza nominale dell'Almo Collegio de' Dottori, che componevasi di tre distinti Ordini, cioè del Collegio de' Dottori nelle leggi civili e canoniche istituito nel 1428, di quello de' Dottori in medicina e filosofia creato nel 1430, e di quello de' Dottori di teologia di più antica istituzione. Questi tre Collegii sotto la Presidenza del Gran Cancelliere si occupavano degli esami e del conferimento de' gradi di licenza e dottorato, ed erano investiti della giurisdizione civile e criminale nelle cause de' Dottori e degli Scolari.

(7) Origlia nel vol. 1, fol. 289 riporta un diploma di re Ferdinando del 6 Aprile 1484 indirizzato al Rettore dello studio di Napoli, con cui ordina che tutti gli studenti dovessero *matricolarsi* tra il termine di due giorni; altrimenti incorrerebbero nella multa di un ducato. Nel 1586 Filippo II. determinò stabilirsi un registro di *matricola*, dal quale il Cappellano Maggiore dovesse trarre certificato, per chi voleva dottorarsi, dell'assistenza di cinque anni continui allo

studio nella pubblica Università, se l'esame era in legge, e di sette anni, se l'esame era in medicina.

Indici e Repertori.—Delle anzidette scritture i processi tengono sei pandette, due delle quali compilate dagl'impiegati in Archivio. Le consulte cinque indici, de' quali due similmente formati dagli stessi. Gli *exequatur* hanno l'indice ne' proprii volumi. Gli *expedit*, i *patrimoni* e i *matrimonii* hanno del pari i loro indici per opera e cura degl'impiegati predetti.

TAVOLA XLVII.

REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num ° de' fas. e vol.	Numero degli indici
RUOTE (2) — <i>Notamentorum</i>	Sono notate le cause trattate e decise con i decreti, che si pronunziavano dal Tribunale nelle diverse sue ruote. 1ª ruota 1476—1807. 2ª ruota 1602—1758. 3ª ruota 1610—1715.	1476	1807	v. 521	indice in pochi volumi
<i>Provisionum</i>	Appuntamenti sopra materie litigiose.	1482	1588	v. 28	—
<i>Consultarum</i>	Queste consulte sono d'importanza storica, perchè nella maggior parte riguardano concessioni di rendite fiscali fatte da' Sovrani a persone benemerite, e che avevano renduti segnalati servigi alla Corte ed al Sovrano in tempi difficili (3).	1505	1667	v. 117	2
<i>Consulte</i>	1ª ruota 1539—1806. 2ª ruota 1789—1797. 3ª ruota 1789—1801.	1539	1806	v. 518	indice ne' volumi
SEGRETERIA — <i>Privilegiorum</i>	Questa scrittura anticamente era distinta con le intitolazioni— <i>Privilegiorum</i> — <i>Privilegiorum exequatur</i> — <i>Significatoriarum</i> — <i>Commissionum</i> — <i>Litterarum partium</i> — <i>Officiorum</i> — <i>Concessionum</i> — <i>Curiae</i> — <i>Notamenta provisionum</i> ec. Riguarda esenzioni dalle gabelle, da' dritti di dogana, dai passi ec. — Capitoli e grazie di varie Università—Concessioni di ufficii, di feudi, di annue entrate—Privilegii di regii familiari — Assensi regii alle vendite de' feudi, alle re-	1437	1560	v. 65	2

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.	Numero degli indici
<i>Executoriale</i>	fuzioni e permutazioni de' medesimi—Significatorie per relevii: Esecuzione data <i>in forma Regiae Camerae</i> alle lettere regie, ed a' privilegi sopra-detti, che vengono trascritti a parola.	1442	1622	v. 56	1
<i>Comune</i>	Patenti per castellani, giudici, assessori, custodi di porti ec. — concessione di beni fiscali e feudali — di collette baglive ec. — Conferma alle Università de' loro privilegi— Immunità per gabelle, dogane, passi ed altro — Informazioni sulle monete — Istruzioni date a' <i>Portulani e Secreti</i> —Regolamenti per la Regia Camera della Sommaria (4).	1443	1568	v. 201	1
<i>Curiae</i>	Ordini ed istruzioni relative alla percezione delle tasse ed alle immunità delle medesime — Soluzioni di dubbii intorno a materie fiscali—Grazie e privilegi di diverse Università, come Tropea, Barletta, Capua, Maratea, Gaeta—Capitoli per l' arte degli orfici — Bandi ec.	1451	1679	v. 375	2
<i>Magni sigilli</i>	Introito per l'apposizione del reale suggello agli atti da spedirsi nell'interesse de' privati. È indicato brevemente l'oggetto e la natura di ciascun atto, ed il dritto pagato (5).	1458	1718	v. 54	1
<i>Partium</i>	Ordini tutti d' interesse fiscale, che anticamente portavano la nomenclatura di <i>Partium menepecudum</i> — <i>Partium hospitiorum</i> (alloggi militari)— <i>Partium armigerorum</i> — <i>Partium extractionum</i> — <i>Partium solutionum fiscalium ad vitam</i> — <i>Partium salis</i> — <i>Litterarum partium</i> etc.	1468	1676	6000	6

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi	Numero degli indici
<i>Carte reali</i>	Lettere regie dirette dalla Spagna a Vicerè, e da costoro comunicate in originale o in copia alla Regia Camera intorno a svariate materie fiscali (6).	1536	1732	v. 35	4
<i>Bandorum</i>	Bandi per subaste ed offerte a farsi per partiti, affitti e vendite di opere di provenienza fiscale.	1550	1750	v. 39	—
<i>Mandatorum Curiae, et Instructionum Villetorum</i>	Regolamenti o istruzioni spedite dalla Regia Camera alle persone investite di ufficii.	1562	1678	v. 22	ne' volumi
	Ordini de' Vicerè comunicati alla Regia Camera riguardanti per lo più le consultazioni fatte dalla stessa o al Sovrano o al Vicerè.	1611	1704	v. 40	—
<i>Dispacci in copia</i>	Disposizioni Sovrane per affari di competenza delle diverse sue <i>Aule</i> cioè: 1 ^a ruota 1625—1806. 2 ^a ruota 1794—1795. 3 ^a ruota 1793—1801.	1625	1806	v. 570	ne' volumi
<i>Uffizii e Beneficii regii</i>	Informazioni sulle rendite appartenenti agli uffizii o beneficii, tra i quali sono da notare i Vescovati e le Badie.	1591	1634	v. 12	1
<i>Uffizii (7)</i>	Scrivani, Mastrodatti, Portulani, Credenzieri, Doganieri, Portieri, Guardiani, Munizionieri, Pesatori, Bollettarii, Alguzzini, Corriere maggiore, Mezzani de' cambii, Campioni, Montiero Maggiore, Segretario del regno, Gran Siniiscalco, Gran Cancelliere, Gran Giustiziero ec. — Si fa menzione in questa scrittura degli atti Sovrani, con cui ciascun ufficio fu concesso; e se questo fu dato a vitalizio o anche a' successori, il che dicevasi con le parole <i>ad una o più vite</i> ; e se eravi facoltà di sostituire altre persone. Si dà contezza pure in queste	1763	1792	v. 25	ne' volumi

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi	Numero degli indici
<i>Intestazione degli Uffici</i>	<p>carte degli atti di compra sanzionati dalla regia approvazione, e delle persone, che si succedettero nel medesimo ufficio.</p> <p>Per consuetudine Camerale in questo registro furono intestati soltanto gli ufficii, che per causa gratuita vennero dati in burgensatico, e non quelli concessi a titolo oneroso. Il Razionale doveva descrivere la qualità di ciascun ufficio, a chi era concesso, quando, con qual titolo, con quali condizioni, e le successioni avvenute. Per diversi di questi ufficii si disputò, se erano di natura burgensatica o feudale.</p>	1695	1803	v. 1	nel vol.
<i>Torri maritime</i>	Ordini per gli accomodi necessari in tutte le torri marittime di questo regno.	1776	1794	v. 1	—
<i>Taxis partium</i>	Provvedimenti per tasse in provincie diverse.	1613	1648	v. 9	—
<i>Patrimonio reale di Napoli</i>	Stato generale delle rendite e pesi dello stesso.	1707	1745	v. 16	—
<i>Molini</i>	Bilanci de' molini a' fossi della città di Napoli.	1633	1761	v. 16	—
<i>Denuncie</i>	Rivelazioni fatte nell'interesse del Fisco per introiti.	1700	1757	v. 7	—
<i>Decima</i>	Libro della esazione della decima imposta da Sisto IV. sopra tutt'i frutti delle chiese e Beneficii del regno.	1478	»	v. 1	—
<i>Diversi</i>	Appalti di viveri e foraggi 1742 — Arte della seta, elezione de' suoi Consoli e deputati, 1685 a 1773—Arrendamenti e gabelle 1553 — Appuntamenti della città di Aversa, 1662 a 1715 — Cespiti del Conte di Acerra, 1434 a 1623 — Beneficii ecclesiastici, tasse e decime 1484 — Censono Giovan Giacomo notaro, testamenti—Conto del-	1293	1764	v. 127	127

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi	Numero degli indici
	<p>le spese fatte dal Tesoriere di Calabria 1461—Calabria suffeudi — Capitoli per l'affitto della seta e zafferano 1564—Altri per l'arrendamento degli introiti di diverse dogane 1543—Relazione de' <i>contrordini</i> inviati a S. M. dalla Sommaria, 1647-86 — Cordoni del regno 1743 a 1744 — Inventario de' beni burgen-satici siti in Calvi — Colletta della Provincia di Terra di Lavoro 1449 — Conti di diversi Camerarii del regno, 1566 a 1603 — Calabria conto delle rendite 1572 — Commesse de' Presidenti e Razionali, 1676 a 1754— Copie di Carte reali, 1707 a 1719 — Privilegii e monumenti della città di Chieti e di molte famiglie della stessa compilato da Nicola Toppi 1640— Chiesa di S. Pietro e Paolo de' Greci, conto — Giunta del tabacco, della numerazione, de' controbandi, delle significatorie ed Officii vendibili — Grani comprati per Marsiglia 1764— Gesualdo Carlo Principe di Venosa, copia del suo testamento — Istrumenti, testamenti, compre, transazioni ed altro a favore della Mensa vescovile di Potenza 1293— Capitoli della città di Monopoli— Conferma de' privilegii della città di Capua—Privilegii del real demanio delle città di Monteleone e Misiano in Calabria— Platea dello Stato di Squillace ec.</p>				

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi	Numero degli indici
MATERIE FEUDALI (8)					
Quinternionum	<p>Alcuni volumi sono designati anche col titolo <i>Investiturarum — Instrumentorum — Officiorum — Refutationum — Ligii homagii — Diversorum</i>. Tutti contengono privilegi delle donazioni e delle investiture de' feudi chiamati <i>quaternati</i>, perchè erano registrati ne' volumi detti <i>quaterni</i> o <i>quinterni</i>: concessioni di titoli di nobiltà, e di uffici feudali: regii assensi alle vendite de' feudi, <i>refute</i> e permutazione degli stessi, con la inserzione spesso degl'istrumenti e degli apprezzati, ne' quali facevasi particolareggiata descrizione di tutti i corpi feudali. Questi privilegi erano spediti dalla Cancelleria Sovrana; e poscia venivano dalle persone interessate presentati alla Camera della Sommaria per essere trascritti ne' Quinternioni Regii. In mancanza di questi registri possono consultarsi i privilegi di Cancelleria. Vi sono inoltre 21 volumi di Repertorii, ch'essendo ufficiali, suppliscono le mancanze de' Quinternioni già dispersi (9).</p>	1442	1806	v. 442	21
Relazioni	<p>Rapporti del Razionale del Cedolario per la registrazione de' privilegi e regii assensi ne' registri de' Quinternioni con le decretazioni della Camera.</p>	1647	1806	v. 45	ne' volumi
Cedolarii	<p>Sono i registri contenenti l'intestazione de' feudi ed i loro passaggi, gli allistamenti de' baroni con le tasse rispettive di adoa e relevii. Furono così detti dalla <i>cedola</i>, che si man-</p>	1444	1806	v. 134	24

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi	Numero degli indici
	<p>dava dalla Regia Camera agli ufficiali incaricati della riscossione della tassa feudale. Ne' cedolarii antichi vi sono brevi notizie delle concessioni o compre de' feudi, e de' titoli di nobiltà annessi.</p> <p>Ne' cedolarii dal 1639 in avanti alle intestazioni de' feudi precedono le relazioni del Razionale del Cedolario e le decretazioni della Camera. Il Razionale faceva minuto rapporto sopra i documenti pe' quali possedevasi il feudo, sulle risulite fiscali, sul pagamento del relevio ed adoa, sulla successione legittima de' discendenti dal primo intestatario giustificata dalle sedi di morte e da' decreti di preambolo, sulle concessioni de' titoli di Principe, Duca, Conte, Marchese inerenti a' feudi. Con l' appoggio di questi atti la Camera ordinava farsi l' intestazione del feudo e delle giurisdizioni feudali ⁽¹⁰⁾.</p> <p>I cedolarii dal 1444 al 1500 non hanno indici.</p> <p>In quelli dal 1500 al 1638 vi sono 24 repertorii detti spogli de' Cedolarii.</p> <p>Dal 1639 in avanti gl' indici sono ne' rispettivi volumi, e vanno distinti per nomi di feudi, e nomi e cognomi de' Baroni.</p>				
<i>Cedolario</i>	<p>Intestazione de' feudi posseduti in diverse Provincie dai Monasteri di Montecassino, Cava e S. Domenico Soriano.</p>	1791	1805	v. 1	ne' volumi
<i>Taxis adohae</i>	<p>Ordini della Camera al Razionale Commissario del Cedolario per la intestazione de' feudi e delle sue giurisdizioni con la tassa dell' adoa ⁽¹¹⁾.</p>	1465	1804	v. 42	ne' volumi

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi	Numero degli indici
<i>Certificatorie</i>	Sono gli ordini per la intestazione de'corpi feudali, comunicati originalmente al Razionale del Cedolario.	1661	1806	v. 49	—
<i>Processetti</i>	Atti compilati dagli Attuarii di Regia Camera deputati alla formazione del Cedolario.	1600	1805	v.97 e f. 28	1
<i>Relevii ed informazioni</i>	Il relevio era la tassa dovuta dal Barone, ch'entrava in possesso del feudo. In ogni caso di prima investitura o di successione feudale presentavasi alla Camera la lista degli introiti provenienti da'corpi feudali; e questa veniva discussa e liquidata in ruota. Se eranvi dubbii sulla natura, qualità ed estensione delle parti componenti il feudo, commettevansi di ufficio le informazioni. Queste eran tenute presenti nella liquidazione del relevio, che si faceva in Ruota contante speciali decretazioni, quanti erano gli articoli a discutersi. Il Razionale trascriveva a parola la liquidazione del relevio presentato; di poi riuniva le partite, che formavano il totale della tassa. Dopo ciò seguiva l'ordine per la esazione detto <i>significatoria</i> , e la menzione del pagamento eseguito. Vi sono sei repertorii formati per ordine del Vicerè Pacecho Emmanuele, ciascuno diviso in due parti dette <i>Relevii</i> , ed <i>Informazioni</i> . Questi registri sono ufficiali, e suppliscono le mancanze che possono trovarsi nella progressione de'Relevii ⁽¹²⁾ .	1448	1806	v.458	7
<i>Significatorie e petizioni di relevii</i>	Ordini spediti dalla Camera a' Tesorieri e Percettori provinciali per la esazione de' dritti di relevio dovuti da' Ba-	1456	1686	v. 61	2

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi	Numero degli indici
<i>Significatorie e certificatorie</i>	<p>roni. In questi atti erano trascritte le liste degl' introiti feudali giusta la liquidazione fattane dalla Camera in ruota, e le domande de' feudatarii per pagare il relevio.</p> <p>Ordini della stessa natura de' precedenti. Si compongono di 87 registri di significatorie miste per le diverse provincie, e di 29 altri di significatorie disposte separatamente per ciascuna delle dodici provincie. In questi volumi trovansi anche le certificatorie per le intestazioni a praticarsi.</p>	1509	1805	v. 116	3
<i>Notamenti</i>	<p>Lista de' relevii in due volumi, de' quali il primo è intitolato «Libro de' relevii presentati e pagati, principiato dal 1° gennaio 1702 per essersi disperso l'altro con li rumori del 23 settembre 1701 » (13).</p>	1702	1806	v. 2	nel vol.
<i>Principi di Salerno</i>	<p>Repertorio de' privilegi e concessioni in feudo di terre, giurisdizioni ed annue rendite fatte da' Principi contrassegnati — Assensi alle vendite, ordini, lettere, provvisioni, significatorie per relevii, adoe ed altro. Conti d' introito ed esito degli erarii del Principe (14).</p>	1509	1547	v. 1	—
<i>Platea</i>	<p>Descrizione de' feudi appartenenti al principe di Bisignano.</p>	1475	1544	v. 6	—
<i>Duchesca</i>	<p>Vendita del feudo del quartiere di Napoli intorno Castellcapuano detto la Duchessa o Duchesca fatta dal Duca di Ferrandina al Principe di S. Nicandro. Vi ha menzione dell'Imperatore Carlo V, che con diploma del 13 Marzo 1550 donò a Pietro di Toledo Vi-</p>	1550	1760	v. 1	—

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi	Numero degli indici
	cerè di Napoli il feudo anzi-detto con case, giardini, edifici ec.				

OSSERVAZIONI

(1) Alfonso I. di Aragona nel 1444 riunì la Corte de' maestri Razionali a quella de' Presidenti della Camera de' conti; e con providi ordinamenti istituì così un Supremo Collegio detto Regia Camera della Sommaria, che trattava tutti gli affari e tutte le cause d'interesse erariale e municipale. Componevasi dal Luogotenente del Gran Camerario, da' Presidenti *togati*, cioè periti nel diritto, e da' Presidenti *brevioris togae*, che non davano voto nelle cause, ma si occupavano solo de' conti, dagli Avvocati fiscali, dal Procurator Fiscale, da' Razionali ordinarii e straordinarii e da un gran numero di Attuarii e subalterni. Ne' primi tempi dalle decisioni di questo tribunale si appellava al Sacro Regio Consiglio; ma nel 1482 Ferdinando di Aragona dichiarandolo Supremo, stabilì potersi solo *reclamare* nella stessa Sommaria. Il Luogotenente nel principio di ciascun anno faceva la distribuzione delle Provincie fra i Presidenti e Razionali, per modo che veniva commessa una Provincia a ciascuno di essi; e questa chiamavasi commessa generale. Ogni Presidente era così destinato giudice commissario di tutte le controversie della Provincia assegnatagli; per le quali poteva profferire decreti interlocutorii detti anche *domi*, dovendosi i diffinitivi pronunziare nella ruota a maggioranza di voti.

(2) Il Luogotenente della Sommaria co' Presidenti formarono in principio una sola ruota; ma nel 1596 Filippo II. ve ne aggiunse una seconda, nella quale trattavansi le cause de' conti, de' vettigali e degli arrendamenti delle Università: e nel 1637 Filippo IV. ne creò una terza, che si occupava degli stati discussi de' Comuni e del catasto. In questo Tribunale agitavansi le quistioni, in cui il Fisco era attore o reo o chiamato in garanzia *actor laudatus*; quelle de' conti del regio tesoro; de' ricevitori provinciali e di altri, cui era commessa la cura del pubblico danaro; quelle intorno alla cattiva amministrazione degli Ufficiali pubblici; quelle in appello dalla Regia Dogana di Foggia e dalla Doganella di A-bruzzo; quelle delle prestazioni fiscali, cioè de' tributi e vettigali; quelle delle Università, che cercavano esimersi dalla giurisdizione de' Baroni; quelle di devoluzione di feudi e di contribuzioni feudali, cioè *adoa*, *relevio* etc. Le cause civili e criminali degl' impiegati addetti al Tribunale; ed altre infine relative a tesori, miniere, saline, strade pubbliche, ponti ec. La ruota del Cedolario fu eretta per reintegrare alla regia Corte qualsivoglia usurpazione di pubblici fondi, e quanto mai si scoprisse di meno tassato o meno pagato per *adoa*, *relevii* ed altro. Nel 1720 fu per grazia abolita questa ruota, per la quale i possessori di feudi, ufficii ed altre regalie erano di continuo molestati, non ostante anche la possessione centenaria; e le cause ivi pendenti e le altre, che nella stessa avrebbero dovute giudicarsi, furono portate nella 1^a ruota.

(3) Con lettera reale del 14 Giugno 1536 si ordinò che tutte le consulte da spedirsi al Re o al Vicerè dovessero formarsi in piena *banca* o ruota con espresso voto di tutti i Presidenti e del Razionale, e registrarsi nel libro de' notamenti; e questo stesso dovesse eseguirsi per le altre lettere o provvisioni.

(4) Andrea d' Isernia, che per 34 anni fu Maestro Razionale sotto Roberto e Giovanna I. riuni in 39 titoli i così detti *ritti* della Curia de' maestri Razionali, ch'erano altrettanti regolamenti intorno all'amministrazione e percezione delle rendite e dritti fiscali. Donato Antonio de Marinis Reggente del Collaterale verso la metà del secolo XVII. pubblicò gli arresti della predetta Regia Camera, che erano decisioni generali relative a materie fiscali ed a privilegi ed immunità personali. Tanto i *ritti* che gli *arresti* ebbero forza di legge.

(5) Con prammatica del 4 Aprile 1542 si ordinò che i privilegi di regio Assenso sopra le materie feudali dovessero munirsi del regio suggello fra il termine stabilito dalle prammatiche: e con altra del 22 Agosto 1549 si prescrisse che gli assensi ottenuti sulle alienazioni de' corpi feudali dovessero fra quattro mesi spedirsi in forma di privilegi per Cancelleria con l'apposizione del reale suggello.

(6) Queste carte sono di grande interesse per la storia finanziaria. Contengono ordini intorno agli arrendamenti, a' feudi, agli officii, alle vendite delle rendite del real patrimonio, agli affitti delle medesime, al pagamento de' soldi, alle concessioni di mercedi, alle dogane, alla numerazione generale del regno, agli appalti, agli assenti, alle cause fiscali, a' cedolarii, a' conti, alle esazioni, a' relevii e loro informazioni, alla estrazione di merci, a' donativi, a' Vescovati e loro rendite, alla zecca delle monete etc.

(7) Alcuni Ufficii furono istituiti per l'amministrazione della giustizia, altri per la riscossione de' dritti e proventi fiscali: i primi non erano vendibili, i secondi divennero quasi tutti vendibili in tempo del Governo de' vicerè. Eravi pure gli Ufficii feudali ed i burgensatici: i feudali trovavansi per lo più annessi a' feudi di cui seguivano il cammino, i burgensatici dipendevano totalmente dalla Regia Corte, senza che i feudatarii vi prendessero alcuna parte. Però l'ufficio burgensatico, quando era concesso in perpetuo, non poteva vendersi senza il permesso del re, e la successione n'era regolata secondo le norme feudali. Con Carta reale del 28 Gennajo 1532 fu disposto che i vicerè potessero provvedere gli Ufficii soltanto, che davano un emolumento inferiore a ducati cento annui. — La prammatica del 25 Aprile 1558 *de Officiis* determinò quali Ufficii erano da conferirsi dal Sovrano. I volumi riportati nella tavola contengono gli Uffizii vendibili della Gran Corte della Vicaria Civile e Criminale; della Regia Camera e del Sacro Regio Consiglio; dipiù tutti gli Uffizii esistenti nelle diverse provincie del regno. I registri anzidetti furono redatti per ordine della *Giunta degli Ufficii*, ed è da avvertire che quantunque essi vanno segnati con l'anno 1763, pure contengono notizie di epoca molto anteriore; poichè rimontano alle prime concessioni o vendite degli Uffizii fatte in tempo del vicereame, e mano mano proseguono dando ragguaglio di tutte le successioni e de' mutamenti in seguito avvenuti.

(8) Si è ritenuto nella presente tavola il titolo di *Materie feudali* insieme con le scritture che vi si trovano designate, perchè così raccolte e riunite pervennero in Archivio. Ciò non toglie però che negli altri volumi appartenenti alle *Ruote* ed alla *Segreteria*, in cui primeggiano per verità altre materie fiscali, non si trovino comprese bene spesso le feudali.

(9) I Quinternioni costituivano un archivio a parte, il quale era sotto la cura di un Ufficiale chiamato *Conservatore de' Quinternioni*, che in ogni mese doveva dare la nota di tutti i privilegi ed assensi regii al Razionale del Cedolario ed all'Avvocato fiscale, per aversi certa conoscenza de' feudi che devolvevansi allo Stato, e de' relevii a soddisfarsi. Nella prammatica del 17 Ottobre 1531 venne stabilito che i Vicerè ed il Collaterale Consiglio potevano prestare l'assenso alle alienazioni ed obbligazioni de' beni feudali, tranne i seguenti casi cioè: quan-

do i feudi passavano alle chiese, a' monasteri ed alle Università; quando chi disponeva de' beni feudali non aveva eredi legittimi; quando la vendita del feudo avveniva a favore di persone poco fedeli al Sovrano; se il feudo tenuto da uno si trasferiva a due, tre o più persone; se si alienava la massima parte del feudo; se vi era la sostituzione nel contratto; se i feudi erano titolati; e finalmente se cambiavasi la natura del fondo, istituendosi successori *extra terminos*.

Prammatica del 23 Agosto 1572. I Baroni, che per nuovo titolo e non per successione acquistavano terre e feudi con vassalli senza patti di retrovendere, erano obbligati, fra il termine di un anno, dal dì della spedizione del regio Assenso, domandare ed ottenere in forma di Cancelleria le lettere di assicurazione de' vassalli; e mediante quelle prestare l'omaggio e giuramento di fedeltà al Sovrano, per riceverlo indi da' vassalli. L'Ufficio di Regio Commissario di assicurazione de' vassalli fu a questo fine creato.

Prammatica del 18 Luglio 1579. Quelli che avevan fatto rifiuto de' loro feudi a' figli o altri successori, dovevano fra il termine di quattro mesi curarne l'annotazione ne' Quinternioni; e per le refutazioni fatte dopo la pubblicazione della citata prammatica, il termine per farle registrare fu assegnato di soli 15 giorni, sotto pena di nullità degli atti.

(10) I Baroni que' diritti soltanto potevano esercitare, che nominatamente erano stati loro conceduti dal Sovrano, o che per legittima prescrizione erano stati da essi acquistati. Taluni diritti competevano a tutti i Baroni, cioè il giuramento di fedeltà che dovevano prestar loro gli uomini del feudo: la esazione di un certo sussidio, chiamato *adjutorio*, permesso in determinati casi: l'esser considerati primi cittadini di quella terra che possedevano, il che portava il godimento degli usi civici. La giurisdizione civile però, e l'imperio o la giurisdizione criminale non poteva esercitarsi dal Barone, se non gli era stata espressamente conceduta dal re *sub verbo signanter*: come pure il primo ed il secondo appello nelle cause, e l'uso delle quattro lettere arbitrarie. Giammai non potevano trattare le cause riservate al Sovrano, alla Magna Curia ed alle Regie Udienze; quali eran quelle delle vedove, de' pupilli, de' poveri, de' rei di stato, de' falsatori di moneta etc. Epperò oltre alle terre o feudi trovansi intestate a' Baroni anche la Bagliva, la Mastrodattia, la Portolania, la Zecca de' pesi e misure, e la giurisdizione delle prime e seconde cause civili, criminali e miste.

(11) I feudi furono principalmente conceduti affinché il Sovrano in tempo di guerra avesse tenuta pronta una milizia, ed i Baroni dovevano personalmente prestar questo servizio. La somma che pagavasi per ottenere l'esenzione da tale obbligo chiamossi *adhoamentum* e poi *adhoa*, ed era poco più della metà della rendita; poichè sopra 20 once erano dovute, sotto il nome di adoa, 10 once e mezzo. Carlo II. per calmare gli animi tumultuosi de' Baroni concesse loro poter ritrarre da' *castellani* la metà dell'adoa, senza togliere però le collette generali, che gravavano sugli abitanti stessi del feudo. Alfonso I. impadronitosi del regno fece immuni i Baroni dell'adoa per mostrarsi grato al loro impegno nell'averlo difeso e sostenuto. E quantunque Ferdinando suo figlio, per ristorare la finanza avesse imposta con la prammatica *de Appretio* una straordinaria colletta, abolendo tutte le antiche collette e tributi; pure la concessa immunità dell'adoa restò più di nome che di fatto; poichè non fu risparmiata nè sotto Alfonso e Ferdinando, nè sotto i costoro successori, ma continuò a pagarsi: e se non in tempo di pace, alcerto in tempo di guerra. E questo stesso sistema fu ratificato pure da Ferdinando il Cattolico, non ostante le rimostranze de' Baroni per esserne al tutto sgravati. Sotto Filippo III., stabilitosi che in ogni due anni si pagassero 1,200,000 ducati, questi per tre quarte parti ricadevano sulle Università, e per una quarta parte sopra i Baroni, ripartita secondo la rata del-

l'adoa. Siffatta contribuzione o donativo viene indicato anche col nome di *adoa*, e deve considerarsi come il vero annuo tributo, che prestavasi sopra i beni feudali.

(12) Con l'investitura del feudo si adottò da prima per costumanza il pagamento del *laudemio*. Divenuti ereditarii i feudi sembrò giusto che nella successione si fosse data una porzione de' frutti al padrone diretto, e questo peso feudale si disse in seguito *relevio a relevando*, quasi mediante tal pagamento si rilevava il feudo giacente. La metà della rendita dell'anno vacante era la tassa stabilita per antichissima consuetudine; e questa tassa quando non era soddisfatta a tempo, cioè entro il termine di un anno, doveva pagarsi doppia. Le Chiese, le Università, i Corpi morali, possedendo feudi, non erano esenti dal *relevio*, perchè era stabilito doversi pagare ogni 15 anni, detto perciò *Quindennio*. Insieme col *relevio* pagavasi il *jus tapeti* pel tappeto che soleva distendersi innanzi al re in occasione del giuramento di fedeltà, che prestavasi da' Baroni: e questo dritto era di ducati 13 e grana 36 per cento, su quanto erasi tassato per *relevio*. Nel volume 242 si leggono l'entrate feudali de' diversi contadi e Provincie del regno de' Baroni ribelli dell'anno 1494.

(13) Infinite scritture furono lacerate e disperse nel mese di Settembre 1701, epperò mancarono moltissimi documenti originali della legittima proprietà. Nel 1747 si dispose per grazia non molestarsi i possessori de' corpi feudali, giurisdizioni e regalie per causa di attrasso di donativi, e di ogni altro peso e contribuzione dovuta alla Regia Corte per lo tempo precedente a Settembre 1701.

(14) Il Principato di Salerno apparteneva un tempo alla famiglia de' Sanseverino, ed era considerato come un feudo reale che godeva di privilegi Sovrani. Per ribellione dell'ultimo Principe di questa casa i feudi furono confiscati e le scritture pervennero nell'archivio della Regia Camera. Si conservano tra queste anche mandati di pagamento dal 1524 al 1525, un processo col regio Fisco e col Conte della Saponara, ed alcune Capitolazioni sancite da quel Principe nel 1531.

Indici e Repertorii — Oltre gl'indici ed i repertorii riportati in colonna nella presente tavola, ci ha un inventario generale della scrittura formato dagli impiegati di questo Grande Archivio di Stato.

TAVOLA XLVIII.

TAVOLIERE DI PUGLIA (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Reintegra</i>	In questo volume si contengono le locazioni reintegrate per esecuzione de' decreti del Collaterale Consiglio e della Camera della Sommaria; come anche le permutate ed altre transazioni su i territorii fatte posteriormente.	1548	1675	1
<i>Supplemento</i>	Altri atti di reintegra e di permutazione.	1576	1753	1
<i>Reintegra</i>	Detti, de' regii tratturi.	1574	1601	1
<i>Partium mene pecudum</i>	Provvisioni per affari relativi al pascolo degli armenti.	1572	1643	8
<i>Locati</i>	Affitti diversi delle terre salde di Puglia.	1592	1592	1

OSSERVAZIONI

(1) Per le diverse occupazioni avvenute negli estesi pascoli fiscali esistenti nei luoghi piani di Puglia ed in quelli montuosi degli Abruzzi, dove prosperamente e naturalmente svolgesi l'industria pastorizia con la trasmigrazione del bestiame dagli uni agli altri luoghi, fu nel 1548 mandato un Ministro della Sommaria per esaminare lo stato di quelle terre, che per effetto della ricostituzione fattane a pro del Fisco da Alfonso I. di Aragona furono tra noi chiamate Tavolieri di Puglia. Ed essendosi que' domini effettivamente rinvenuti in gran parte distrutti, occupati, o ridotti ad uso di seminazione e di coltura, nel 1550 lo stesso Ministro col Reggente Revertera Francesco ne fecero la generale reintegra. Per effetto di ciò 2060 carri di campi coltivati furono restituiti al pascolo; e si stabili quali terre dovessero rimanere per uso di cultura e di vigne, e quali di pascolo. Altre occupazioni avvennero in seguito, per cui fu necessario procedere a nuove reintegrazioni.

Indici — I volumi anzidetti sono provveduti d'indici.

TAVOLA XLIX.

REGIA SILA (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.º de' fas. e vol.
<i>Processi</i>	Atti di verificaione per le usurpazioni avvenute — perizie redatte da agrimen- sori all'uopo adoperati — sequestri — domande per dissequestri — titoli di con- cessioni sovrane per acquisti e possesso de' fondi — atti di transazioni presentati dalle parti e postillati dall'Avvocato Fi- scale.	1690	1791	v. 145
<i>Delegazione del giudice Gius. Zurlo</i>	Sono tre grossi volumi compilati dal giureconsulto Carlo Romeo. Nel primo volume si tratta della descrizione geo- grafica della Sila : della sua estensione e confinazione : delle vicende avvenute dopo l'editto di re Roberto, che ne di- chiarò i confini e ne specificò i diritti pertinenti alla regia Corte: delle tran- sazioni fatte: de' regii demanii o comu- ni: de' diritti che vi esercitavano le Uni- versità ed i Baroni: de' diritti della Cor- te, cioè quelli sulla bagliva, granette- ria, nevieria, e quelli sulla pece, sugli alberi e sulle camere riservate. Nel se- condo volume sono descritte tutte le difese de' particolari accordate agli stes- si, tanto per transazioni, quanto per concessioni in feudo. Nel terzo volume sono notate le difese, le terre ed i de- manii siti nel territorio di S. Giovanni in Fiore.	1790	1790	v. 3
<i>Atti prepa- ratorii</i>	Circoscrizione e reintegrazione della Sila di Calabria (2).	1849	1852	v. 4
<i>Verbali</i>	Verificazione de' demanii o terre co- muni (3) della Regia Sila.	1848	1852	v. 1
<i>Carte topo- grafiche</i>	Demanii della Sila Regia e de' quat- tro demanii della Sila Badiale reintegrati allo Stato con i verbali sopraindicati, de' quali le stesse carte topografiche fanno parte essenziale.	1849	1852	v. 1
<i>Sentenze</i>	Decisioni pronunziate dal Commissa- rio civile per gli affari della Sila Regia e Sila Badiale (4).	1849	1860	v. 3
<i>Stati</i>	Liquidazione della fida e giogatico sopra le difese della Sila fatta dal Com-	1853	1853	v. 4

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Camere chiuse</i>	missario Barletta a norma del Rescritto del 9 Maggio 1853. — Atti preparatorii per le liquidazioni predette. — Rettificazione di taluni stati di liquidazione. Boschi destinati a produrre il legname ad uso della marina regia e mercantile, e ne' quali era vietato di seminare e legnare. — Citazioni fatte per dichiararsi camere chiuse talune contrade.	1856	1857	f. 6
<i>Custodia delle Camere chiuse</i>	Reati forestali. — Personale de' guardiani. — Assegno annuale di abeti e pini per la marina e per i Comuni di Albi, Magisano, Sorbo e Taverna. — Assegno di faggi in Macchiasacra per fare carboni. — Dissodamento della contrada Manca di Schiavo.	1850	1859	v. 6
<i>Comuni (2)</i>	Antichi Casali di Cosenza, le cui popolazioni giusta il decreto del 31 Marzo 1843 avevan diritto all'esercizio degli usi civici sopra i demanii della Sila. — Istanza de' Comuni, che sostenevano le loro ragioni sulla Sila Regia e deliberazioni decurionali all'uopo. — Copie di produzioni per diversi Comuni e citazioni fatte in tempo del Commissario Paragallo.	1851	1853	f. 13
<i>Barracco</i>	Conciliazione domandata dalla vedova Barracco. — Perizie e piante topografiche — corrispondenza riservata.	1845	1858	f. 4
<i>Petizioni Liquidazione annuale</i>	Istanze per affari diversi della Sila. Rendite de' demanii della Sila. — Locazione di pascoli demaniali eccedenti i bisogni degli animali degli usuarî.	1841 1855	1860 1860	v. 4 v. 10
<i>Diversi</i>	Locazione di pascoli. — Antichi rapporti delle difese Badiali. — Atti protestativi e citazioni. — Denuncia per volute usurpazioni. — Deliberazioni del Commissario civile. — Revindicazione de' demanii ceduti a Domenico Barbaja. — Transazione tra il demanio dello Stato, l'Università di Longobucco ed altri. — Divisione provvisoria tra le popolazioni dell'estensioni aratarie demaniali etc.	1854	1860	f. 12
<i>Corrispondenza Copialettere</i>	Carteggio del Commissario civile col Ministro della Finanza. Reassunto delle lettere spedite dal	1847 1847	1860 1860	v. 25 v. 4

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasc. e vol.
<i>Registro</i>	Commissario alle diverse autorità per affari della Sila. Elenco delle produzioni de' possessori della Sila presentate dopo la citazione per editto del 1838 al Commissario civile di quel tempo.	1838	1843	v. 1
<i>Zurlo Stati in stampa</i>	Copia incompiuta del lavoro di Zurlo. Regii demanii identificati circoscritti e reintegrati allo Stato dal Commissario Barletta negli anni 1849 al 1851.	1790	1790	v. 2 v. 2
<i>Leggi e documenti</i>	Documenti per la Sila raccolti e messi a stampa dal Cavaliere Barletta nel 1864 in Torino.			v. 1
<i>Statistica</i>	Contrade nella Sila Regia e Badiale, per le quali furono pronunziate ordinanze o sentenze. La statistica fu pubblicata nel 1870 dal cav. Barletta.			v. 2

OSSERVAZIONI

(1) Le terre che compongono lo stato della Sila furono sempre di regio demanio, come appare dalle diverse concessioni che ne fecero i Sovrani delle Sicilie. Quantunque soggiacevano tutte agli usi civili pieni ed interi di più di centomila poveri contadini di Cosenza e casali, pure le Università, i Baroni e molti particolari vicini le occuparono in varii punti e vi formarono difese, nelle quali proibivano agli altri di menarvi a pascolo i bestiami. La Regia Camera nel 1575 ordinò che si fossero esibiti i titoli di possesso, in mancanza de' quali le difese dovevano essere reintegrate in beneficio della corona; e nel 1662 trovavansi compilati 267 processi relativi ad usurpazioni. I possessori per evitare lunghi litigii offrirono un accomodamento o transazione, e questa fu accettata dal Fisco, stipulandosene speciale istrumento dal notaio Paolo Colacino a 13 Novembre 1687, ed un altro nel 1688. Accaduti altri disordini tanto per le nuove occupazioni, quanto per tagli ed incisione di alberi, si mandò il Presidente Mercader, che liquidò i danni avvenuti in moltissime difese; ma le nuove procure terminate pure con altri compensamenti e transazioni nel 1732 e 1738, per le quali il Fisco introitò ducati 22406. Ciò non pertanto le occupazioni di suolo i tagli degli alberi ed altri danneggiamenti crebbero; poichè le terre concesse per transazioni, essendo sparse in tutta la continenza dell'agro Silano, col quale confinavano i rimanenti demanii, facilitavano a' concessionarii novelle usurpazioni. Diversi altri Ministri furono destinati a prenderne informazione, fino a che non vi andò il giudice Giuseppe Zurlo, autore della celebre verifica-zione, che fu di base a tutte le altre fatte in seguito ed a' giudicati, che poscia ne risultarono. Molti intrighi si adoperarono per rendere di niuno effetto le pratiche di Zurlo; che anzi i due esemplari del suo lavoro vennero involati: e sarebbero andati perduti, se nel 1827 per un caso fortuito non si fosse recuperato quello esistente in Cosenza.

Per impedire la prescrizione delle usurpazioni avvenute, col decreto del 5 Ottobre 1838 si autorizzò la Cassa di Ammortizzazione e del demanio pubblico

di citare per editto i possessori e gli occupatori della Sila: si creò un Commissario civile con la competenza di giudicare tutte le controversie, sia intorno alle concessioni o vendite fatte agli occupatori de' fondi, sia intorno alle transazioni seguite, tenendo ragione della misura delle terre e delle usurpazioni commesse. Ferdinando Lopez Fonseca fu il primo Commissario civile nominato a 27 Ottobre 1838: Ferdinando Paragallo il secondo nominato a 23 Settembre 1840: Pasquale Barletta il terzo nominato a 25 Ottobre 1847. Le decisioni e le ordinanze del Commissario civile, secondo il decreto del 31 Marzo 1843, erano soggette al solo richiamo devolutivo ne' tre mesi dalla loro intimazione; e questo doveva prodursi innanzi ad una Giunta composta di cinque Magistrati, cui posteriormente fu aggiunto un Procuratore Generale del re. La Giunta in forza del rescritto del 30 Aprile 1851 pronunziava semplici avvisi, come quelli della Gran Corte de' Conti, da approvarsi dal re.

(2) Col rescritto del 27 Marzo 1849 il Presidente Barletta fu incaricato di destinare ad uso de' naturali di Cosenza i terreni comuni o demanii regii della Sila verificati nel 1841 e 1842 dal Commissario Paragallo, e circoscritti con termini lapidei dal Tenente Guarinelli, non che gli altri verificati e descritti posteriormente dall'ingegnere Fergola.

(3) Tutti i territorii della Sila Regia, come leggesi nel volume 1° articolo 10 del lavoro di Zurlo, sono o *regii demaniali* (detti pure regii comuni e terre comuni) o *difese particolari*. Ne' primi non hanno alcun diritto le persone, ma sono liberi della Regia Corte; e chiunque paga la prestazione al Baglivo può esercitarvi il pascolo e la coltivazione. Nelle seconde poi appartiene esclusivamente a' particolari tanto il diritto di semina, quanto quello di pascolo. Vi ha ancora una terza qualità di terreni chiamati *terre corse*, e sono quelle in cui il pascolo è comune a tutti, ma l'utile della semina e del falciare la prima erba appartiene a qualche persona con l'obbligo però di talune prestazioni in generi ed in danaro. Con la grazia Sovrana del 18 Luglio 1844 queste terre rimasero in beneficio de' possessori senza obbligo di prestazione.

(4) Le sentenze definitive pronunziate dal Consigliere Paragallo nel 1843 e nel 1844 si passarono nel 1860, per ordine del Dicaatere delle Finanze, al Procuratore della Giunta Signor Caracciolo, cui si consegnarono pure alcune produzioni con perizie e carte topografiche. Altre produzioni con le rispettive perizie erano state precedentemente spedite alla Giunta predetta per la discussione de' gravami. Il Commissariato civile per le vicende politiche del 1860 cessava dalle sue funzioni nel dì 16 Agosto di quell'anno.

(5) I Comuni, per pretendere compenso sugli usi civici in qualunque tempo esercitati nella Sila, dovevano presentare documenti che avessero dimostrato non essere stata di giurisdizione baronale l'amministrazione del proprio Comune, e che esso stesso facesse parte degli antichi casali di Cosenza.

Indici e Repertorii.—Degli anzidetti rami di scritture gli *atti preparatorii, i verbali e le sentenze* tengono gl'indici ne' proprii volumi.

TAVOLA XLIX.

DELEGAZIONE DELLA REAL GIURISDIZIONE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasc. e vol.
<i>Processi</i>	Abusi delle scomuniche fulminate dai Vescovi contro i Ministri e pubblici ufficiali; condotta non buona de' Vicarii, Parrochi e di altre persone ecclesiastiche; pretensione delle Curie e de' Capitoli di esigere decime non dovute ed altre illegale prestazioni; franchigie reclamate nelle derrate appartenenti a' preti; inosservanza delle costituzioni degli Ordini religiosi; impedimenti di procedere fatti alle Corti regie sotto il pretesto di trattarsi d'immunità di persone e di luogo; legati di messe per le anime dei defunti <i>ab intestato</i> ; carcerazione de' laici eseguita dalle Curie Vescovili; quarta funeraria pretesa da' Capitoli; revisione de' conti delle Congreghe laiche; conoscenza della elezione del Priore ed altri Officiali; ostacoli prodotti da' Vescovi di esigersi dagli agenti fiscali decime, cui non volevano dichiararsi soggetti gli Ecclesiastici.	1569	1808	v. 1820 f. 55
<i>Congregazioni</i>	Elezioni degli Officiali fatte contro gli statuti e nullità delle medesime; riduzione de' conti degli amministratori delle rendite; osservanza delle regole; nuove conclusioni in pregiudizio degli antichi statuti; gravami prodotti contro gli Officiali; abusi introdotti; spese inutili; elezioni del Padre Spirituale; cassazione de' fratelli; Ecclesiastici privi di voce attiva e passiva; sussidii; esequie; sepolture; processioni etc.	1762	1808	f. 47
<i>Regii Placiti</i>	Permessi domandati da' Religiosi ed ottenuti di esercitar le cariche loro commesse cioè: di Vicarii Generali, di Visitatori Commissarii di Provincia, di Priori, di Presidenti a' Capitoli provinciali, di Prepositi, di Abbati, di Provinciali, di Diffinitori perpetui etc. Permessi di trasferirsi in altri Conventi, di predicare, d' insegnar teologia, di confessare monache, di convocare Capitoli provincia-	1745	1788	v. 3 f. 30

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Lettere</i>	<p>li, di eseguire gli atti de' Capitoli generali, di promozione a prima tonsura, di licenze di Conventualità ed altro.</p> <p>Carteggio con le diverse autorità ecclesiastiche e secolari sopra materie giurisdizionali. Le lettere sono trascritte in piccoli quaderni; e prima di spedirsi dovevano essere approvate dal re. Si teneva perciò il sistema di aggiungere a' quadernetti mentovati de' fogli volanti detti <i>liste</i>, ove sommariamente indicavansi le lettere da approvarsi. Il Segretario di Stato, dopo averle esaminate, riscriveva alla Delegatione, che il re permetteva il corso alle providenze prese nella lista del giorno. Questi dispacci di approvazione prendevano il nome di dispacci <i>delle liste</i>.</p>	1780	1807	f. 20
<i>Consulte</i>	Rimostranze fatte al Sovrano.	1784	1895	v. 39
<i>Dispacci</i>	Ordini diretti alla Delegatione.	1789	1808	12 ef. 3
<i>Bilanci</i>	Introiti pervenuti da' dritti spettanti alla Delegatione giusta la tariffa approvata dal re sulla spedizione degli atti.	1790	1806	v. 3
<i>Manoscritti</i>	<p>Nel Segretariato del Grande Archivio si conservano, come innanzi si è accennato, tra gli altri i seguenti manoscritti:</p> <p>1.° Relazioni del Reggente Villano fatte riservatamente al Vicerè Duca di Alcalà sopra materie giurisdizionali, cioè sulla Bolla in <i>Coena Domini</i>, sul Concilio di Trento, sulla visita delle Estaurite, sulla giurisdizione del Cappellano Maggiore etc.</p> <p>2.° Archivio della Regia Giurisdizione del regno di Napoli. Il Dottor Bartolomeo Chioccarello fu incaricato dal duca di Caivano Segretario del regno con lettere del 15 Maggio 1616 di formare una raccolta di tutti i reali dispacci riguardanti la giurisdizione reale sulle contese tra il potere ecclesiastico ed il secolare, per la conoscenza della pratica, delle leggi, e degli antecedenti. Questo utilissimo e celebre lavoro si compì dal Chioccarello, e trovasi riunito in 18 volumi, pe' quali fu messo a stampa soltanto un indice generale.</p>			

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasc. e vol.
	<p>3.° Consulte di Gaetano Argento Delegato della Real Giurisdizione intorno all'accomodamento delle controversie vertenti tra le Corti di Napoli e di Roma — intorno all'impedimento da lui fatto agli stampatori di pubblicare il Sinodo tenuto in Napoli dall'Arcivescovo Cardinal Pignatelli nel 1726 — intorno al regio exequatur, a' casi misti, all'immunità locale, alla chiesa di Altamura etc.</p> <p>4.° Quistioni giurisdizionali diverse, e precipuamente sulla città di Benevento.</p>			

OSSERVAZIONI

Questa Delegazione ebbe origine da' conflitti giurisdizionali surti tra la Corte di Roma e quella di Spagna sotto il regno di Filippo II. I primi fatti, che svegliarono l'attenzione del Governo Spagnuolo, furono le Decretali del famoso Concilio di Trento, che in Dicembre del 1563 terminò le sue sessioni. Si aspettava generalmente una riforma negli ordini e nel potere ecclesiastico; ma invece parve così invaso il temporale, che i Sovrani, i quali avevan favorito il Concilio, vedendo gravemente lesi i proprii diritti e regalie, non ne fecero eseguire gli ordinamenti. In Francia, in Germania, in Fiandra ed anche in Napoli, quantunque il volume delle Decretali fosse stato messo a stampa e pubblicato, pure non ebbe vigore alcuno per le opposizioni fatte da' Governi. Il duca di Alcalà, che trovavasi a reggere in qualità di Vicerè queste provincie, riferì alla Corte di Spagna nel 1566 i pregiudizii gravi, che si sarebbero arrecati alla reale giurisdizione, se nel regno fossero state eseguite le decisioni del Concilio. Per queste e, fra l'altro, i Vescovi avevan facoltà di procedere anche contro i laici; di esaminare ed approvare i maestri di grammatica ed i lettori di teologia (vi s'includevano le pubbliche scuole e le Università); d'imporre collette e decime in aiuto de'sacerdoti, chierici ed altri; di far visita agli ospedali, Confraternite de' laici, Monti e luoghi pii, eccettuandone solo quelli di regio Patronato. Davasi foro privilegiato a' chierici di prima tonsura ed ai chierici coniugati; e si scomunicavano infine i Sovrani ed i Principi, che permettevano il duello ne' loro stati. Erano punti di massima troppo importanti per gli interessi regii, nè potevano sfuggire alla vigilanza de' Governi: e perciò venne dal Vicerè Alcalà negato il regio exequatur agli atti del Concilio Tridentino.

Altra più potente causa di dissensi fu la Bolla che Pio V. pubblicò nel giovedì santo dell'anno 1567 in *Coena Domini*, occasione che ne fece ritenere il titolo. Questa Bolla che con altre aggiunte fu ripubblicata nel giovedì santo del seguente anno 1568, feriva direttamente il potere temporale de' Sovrani; e tutti i Principi furono concordi a non accettarla, ritenendola come lesiva de' loro diritti. Il Vicerè duca di Alcalà, dopo accordi presi con Filippo II., cui aveva spedite diverse consulte informandolo sulla gravità di questa materia, e sugli sconci che nascevano per la Bolla già pubblicata da alcuni Vescovi, nel 1569 scrisse un'Ortatoria a tutti i Vescovi, insinuando loro di non pubbli-

carla, e sequestrando anche i beni a' Prelati, che non vollero conformarsi a' suoi ordini. L'animo del Pontefice per tanti ostacoli incontrati gradatamente si raffreddò, e non si venne perciò ad una conclusione definitiva sopra siffatte quistioni.

Pio V. aprì contese con le Corti de' Sovrani sopra diversi punti giurisdizionali; e noi, perchè si abbia un più adeguato concetto delle funzioni esercitate dalla Real Giurisdizione, e delle quistioni che si trattavano, c'ingegneremo a brevemente discorrerne talune, che versano sopra materie ora poco comuni, come quelle intorno a' Nunzii Collettori — a' Visitatori apostolici — a' così detti casi misti — alle decime imposte dal Papa — a' testamenti pretesi farsi da' Vescovi — a' cavalieri di S. Lazzaro — alla cognizione del chiericato.

1.° La Camera Apostolica destinava i Nunzii per raccogliere le rendite delle possessioni, che teneva in Napoli ed in altre provincie. Questi Nunzii, detti Collettori, sotto re Roberto posero mano anche sopra i frutti delle chiese vacanti, i quali, secondo i canoni, avrebbero dovuto conservarsi pe' futuri successori; ma Alfonso I. contrastò questa pratica, e stabilì che, quando morisse un Prelato, si doveva dal Cappellano Maggiore dar notizia al re della vacanza del Beneficio, di qualunque natura esso fosse; e si destinassero Commissarii regii per l'amministrazione dello stesso. Conferitosi poscia il Beneficio, il nuovo provvisto non era messo in possesso de' frutti, se non quando presentava la Bolla d'investitura munita del regio exequatur. I Nunzii Collettori, come pienamente risulta da' documenti incostestabili, furono sempre esclusi da ogn'ingerenza sopra le rendite maturate delle chiese e Beneficii spettanti a nomina, presentazione e collazione regia, o a patronato de' baroni: nè fu loro mai lecito di agire contro i laici. Con consulta del 20 Febbraio 1571 il Vicerè Alcalà dichiarò solennemente al Sovrano Filippo II., che il procedere contro i laici in materia di spogli de' Prelati apparteneva a' Giudici regii e non a' Nunzii o altro Ministro Ecclesiastico.

2.° Pio V., saldo sempre ne' primi propositi, diede incarico al Vescovo di Strongoli di visitare in qualità di Delegato Apostolico diversi Vescovadi ed Arcivescovadi, de' quali alcuni erano di patronato regio: e contemporaneamente gli scrisse in altra lettera di far visita anche agli ospedali; di esiger conto delle rendite, quantunque amministrate da laici; e di procedere in tutto ciò, senza richiedere il regio exequatur. Il duca di Alcalà non trascurò d'informarne il re con sua consulta del 1566; e tali arti adoperò nell'impedire le commissioni date al Vescovo di Strongoli che, quantunque la vertenza fosse stata delegata al Nunzio di Napoli, pure prevalse la massima di domandarsi l'exequatur in simili occasioni.

3.° Reputaronsi di foro misto le cause di sacrilegio, di usura, di adulterio, di poligamia, d'incesto, di concubinato, di bestemmia, di spergiuo, di sortilegio, e quelle di coazione per le decime imposte da' Vescovi e di soddisfazione de' legati pii alle chiese e persone Ecclesiastiche. Procedevano in siffatti casi tanto il Vescovo, quanto il Magistrato; ma davasi la preferenza a quell'autorità ch'era stata più sollecita a contestare il giudizio. Il Vicerè Alcalà nel 1570 rassegnò a Filippo II. in una ragionata consulta, che la cognizione di tali cause contro i laici spettava privatamente a' giudici regii, e perciò non doveva ammettersi la pretesione allegata da' Vescovi.

4.° Solevano i Pontefici in occasione delle guerre contro gl'infedeli imporre decime sopra i beni ecclesiastici, di cui la metà era devoluta al re. Pio V. per dare aiuto alle forze de' Cristiani contro il Turco taglieggiò più volte gli Ecclesiastici; ma in pari tempo intendeva di non rilasciare la metà di quelle rendite in beneficio del Governo. Si offendevano così i privilegi, de' quali era in pos-

sesto la Corte di Spagna, e Filippo II. nel 1570 li reclamò decisamente. Ma indi, perchè la guerra di Malta richiedeva urgenti soccorsi, rinunziò a siffatti proventi.

5.° L'Arcivescovo di Napoli Mario Catafa nel Sinodo provinciale tenuto l'anno 1567 stabilì, che il Vescovo in morte di persone ab intestato potesse disporre di una discreta quantità di denaro per messe ed altre opere pie in suffragio dell'anima del defunto, previo il consenso degli eredi. La Corte di Roma aderì a tale decreto; ma i Sovrani di Napoli lo ritennero abusivo e lo proibirono.

6.° Cresciuto e propagatosi l'Ordine di S. Lazzaro, furono que' cavalieri arricchiti da' Pontefici di molti privilegi; e quantunque laici ed ammogliati si volevano rendere esenti dalla reale giurisdizione e da' tributi ordinarii e straordinarii. Filippo II. nel 1568, informato di queste strane pretensioni, ordinò che nessuno avesse portato quell'abito, e che non si fosse riconosciuta quella Religione. In seguito si piegò a permettere che restassero nel regno i cavalieri, ma solo come meri laici.

7.° Per antico sistema i giudici regii prendevano cognizione del chiericato, esaminando le Bolle ed i requisiti; cioè il vestire abiti clericali, l'aver tonsura etc: in conformità dell'articolo 235 della Gran Corte della Vicaria. Il duca di Alcalà nel 1570 espose al re le pratiche de' Vescovi, i quali credevano appartenere loro l'esame del chiericato, e doversi sospendere ne' regii tribunali il procedimento, quando gl'inquisiti opponevano la loro qualità di chierici. L'antica procedura non fu innovata; e fu pure proibito a' laici di presentarsi ne' tribunali di Roma, dove in appello erano stati abusivamente citati per cause ecclesiastiche e temporali.

Per tutte queste controversie e per altre ancora Pio V. dispiaciuto della condotta tenuta dal Vicerè Alcalà pensò di trattar direttamente col re di Spagna, cui inviò due legati Vincenzo Giustiniano e Michele Bonello Cardinale Alessandrino suo nipote. Giustiniano presentò al re alcuni capi di aggravii, che diceva essersi arrecati a' Vescovi nel regno di Napoli; ma non si poté provvedere sopra molti di essi senza l'avviso del Vicerè. Sicchè terminò presto la sua ambasceria: ed a 28 Settembre 1570 fu rimandato con rispettosa lettera diretta al Pontefice. Il Cardinale Alessandrino poi oltre alle contese giurisdizionali già esposte da Giustiniano ne propose altre di maggior interesse riguardanti Napoli, Sicilia, Milano, e la guerra contro il Turco, le quali tutte eran contenute in 40 capi di gravami, come leggonsi nel volume XIV. del Chioccarello; perocchè mancano in Archivio i volumi di Cancelleria detti *Curiae Secretorum*. Nessuna risposta poté egli ottenere, per la stessa ragione di doversi interpellare il Vicerè: ed il Papa, vedendo che mal potevano definirsi tali negozii per via di messaggi e lettere, scrisse a Filippo II. di mandar suoi Ministri in Roma, i quali insieme con quelli ch'egli avrebbe nominati, trattassero amichevolmente le questioni. Questo trovato neppure ebbe utili risultamenti, nè si venne mai ad un accomodamento definitivo. Per affari così gelosi e di tanta importanza i Vicerè tenevano riservato carteggio col Sovrano, e commettevano segreti informi a' Reggenti del Collaterale, e col costoro parere discutevano e definivano le contese.

A tempo di Carlo VI., rinnovatisi i dissensi con la Corte di Roma per i benefici ecclesiastici, che il re voleva si fossero conferiti a' nazionali, ed il Papa li pretendeva liberi per disporne a sua volontà, vi si provvide radicalmente e si destinò un Delegato speciale col Regio Tribunale della Reale Giurisdizione, ove interveniva un Segretario ed un Cancelliere per gli affari consultivi e contenziosi.

Indici e Repertorii.—I processi sono provveduti di undici pandette. Gli incartamenti per le Congregazioni tengono una pandetta a parte.

TAVOLA L.
PIAZZE NOBILI (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
NIDO				
<i>Conclusioni</i>	Deliberazioni per — affitti di uffici e beni appartenenti alla Città — nomine di agenti in Corte per que'negozii, che non avevano bisogno di ambasciatori — aggregazione di Santi protettori e Patroni — ambasciatori al re ed alla regina per complimenti ed altre incombenze — Beneficii ecclesiastici da conferirsi a' regnicoli — compre diverse in favore della Città — aggregazioni e reintegre a' Sedili — feste pubbliche — pregiudizii o danni, che si arrecavano alla Città per abusi — inconvenienti, che provenivano dalle esorbitanze e pretensioni della Curia ecclesiastica — naturalizzazione di stranieri — donativi alla Corte ⁽²⁾ — voti della Città — deputati della salute — annona ecc. ⁽³⁾ .	1662	1799	5
<i>Conclusioni</i>	Atti come sopra con documenti annessi.	1712	1781	9
<i>Fedi di nascita</i>	Documenti relativi allo stato civile de' Cavalieri — vi sono anche atti di emancipazione dalla patria potestà per intervenire alle riunioni del Seggio e votare.	"	"	4
<i>Aggregazioni e reintegrazioni</i>	Fedi di preamboli, di battesimo, alberi genealogici ed altri documenti esibiti in pruova della domanda fatta ⁽⁴⁾ .	"	"	9
<i>Festa di S. Gennaro</i>	Appuntamenti, lettere, documenti di introito ed esito, tasse per le spese occorrenti nella festa ⁽⁵⁾ .	1733	1774	12
<i>Chiesa di S. Angelo a Nido</i>	Controversie giurisdizionali contro le pretensioni della Curia Arcivescovile di Napoli sulla chiesa di S. Angelo a Nido e suo ospedale.	"	"	1
<i>Avvisi e certificatorie</i>	Chiamate per funzioni, processioni, lutto, funerali, baciamani, gale, arrivo di Sovrani e principi reali ⁽⁶⁾ .	1771	1792	3
<i>Deputazione delle liti</i>	Conclusioni de' Deputati per le liti delle piazze e provvedimenti per le spese.	1638	1738	2
<i>Estaurita</i>	SS. Trinità di Nido e S. Teresa.	"	"	1
<i>Appuntamenti</i>	Proposte e disposizioni de' <i>Signori cinque</i> (Vedi la nota N.° 1) relative a di-	1611	1789	3

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
<i>Diversi</i>	<p>versi obbietti, cioè: Deputazioni create in diverse occasioni—fedi a pro de' Cavalieri e delle dame, che hanno goduto e godono gli onori della Piazza—annotazione de' matrimonii e delle nascite de' Cavalieri—risoluzioni ed ordini della Piazza.</p> <p>Precedenza nel parlare e votare mentre è unita la Piazza—nomina e requisiti de' cappellani del Tesoro di S. Gennaro— prerogativa de' Seggi in generale—Tropo facile naturalizzazione degli Esteri — Vendita del feudo di S. Antimo — Maggiorato di ducati 50000 rivotato dal Marchese Luigi Mastrogiudice—Atti diversi della Piazza — Atti giudiziarii diversi—Regolamenti—madrefedi—memorie ed altro—Introito ed esito — Acquisto di casa e bottega allo Spirito Santo — Cautele di pagamento (?) — Fedi di nobiltà — Domande di certificati di nobiltà ec. ec.</p>	"	"	11
CAPUANA				
<i>Conclusioni</i>	Atti della stessa natura di quelli del Sedile di Nido sopra indicati.	1564	1799	14
<i>Matrici</i>	Minute delle conclusioni con documenti.	1581	1799	3
<i>Aggregazioni e reintegre</i>	Gli atti controscritti riguardano diverse famiglie — reintegrazione pretesa dal Duca di Calvizzano.	"	"	2
<i>Fedi di battesimo</i>	Certificati relativi allo stato civile de' Cavalieri, delle famiglie Caracciolo <i>Swizzero</i> , <i>Rosso</i> , <i>Capece</i> ed <i>Ajenti</i> ; cedole reali delle famiglie aggregate, e sentenze di reintegrazioni.	"	"	2
<i>Platea</i>	Genealogia delle famiglie estinte ed esistenti, de' diversi Caracciolo <i>Swizzero</i> , <i>Rosso</i> ecc.	"	1774	1
<i>Famiglie estinte</i>	Atti con i quali si documenta la estinzione delle famiglie di questa Piazza. Le prove sono tratte dalle scritture de' Razionali del Regio Cedolario.	"	"	1
<i>S. Maria a Tomacelli</i>	Platea della controscritta Estaurita della Piazza Capuana—Sua descrizione, pianta ed inventario—Libro d'introito ed	"	1781	3

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.º de' volumi
<i>Diversi</i>	esito della stessa — Altre scritture appartenenti alla sudetta Estaurita. Scritture della famiglia Ruffo Scilla— Voti e pareri relativi allo Stabilimento di A. G. P. anno 1788—Pagamenti per la festa di S. Gennaro e per altre cause, 1749 a 1791 — Introito ed esito dal 1714 al 1750—Tasse diverse, 1702 a 1746 — Tassa per la festa di S. Gennaro, 1749 a 1797.	1702	1797	6
PORTANOVA				
<i>Conclusioni</i>	Atti come i precedenti.	1584	1799	9
<i>Conclusioni</i>	Minute come sopra con documenti annessi.	1714	1799	10
<i>Fedi</i>	Atti di nascita riguardanti i Cavalieri della Piazza.	»	»	1
<i>Diversi</i>	Progetto per l'ammissione delle famiglie nobili.	»	»	1
PORTO				
<i>Conclusioni</i>	Atti come i precedenti.	1557	1794	7
<i>Conclusioni</i>	Deliberazioni in minute con documenti annessi.	1614	1798	1
<i>S. Brigida</i>	Giornale d'introito ed esito — inventari e spese della Estaurita sotto il titolo controscritto ed altro.	1704	1795	3
<i>Diversi</i>	Introiti ed esiti dal 1753 al 1797 — Allegazioni ed altro sulla reintegra pretesa dalla famiglia Pagano — Capitola-zioni del Sedile di Porto—Esiti diversi ed atti con gli Economi dell' Estaurita — Fabbrica del nuovo Sedile ed introito ed esito—Tassa per la festa di S. Gennaro e per la fabbrica del Sedile — Atti diversi — Appuntamenti per la festa di S. Gennaro.	»	»	12
MONTAGNA				
<i>Conclusioni</i>	Deliberazioni come le precedenti.	1620	1798	6
<i>Conclusioni</i>	Dette in minuta ossia originali con documenti annessi.	1680	1798	6
<i>Diversi</i>	Madrefedi e spese diverse—Tassa per le liti — Appuntamenti diversi — Spesa	1750	1786	9

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
APPENDICE	per la festa di S. Gennaro—Processi originali tra Calvi, Grimaldi, de Franchis e Gerace.			
<i>Nobiltà e civiltà</i>	Copie di certificati rilasciati dal Tribunale di S. Lorenzo per le famiglie ascritte a' cinque Sedili—Pruove per famiglie nobili di Piazze e fuori Piazze della città di Napoli.	1521	1792	8
<i>Cedole Regie</i>	Atti sovrani in copia ed alcuni in originale per aggregazioni e reintegrazioni a' cinque Sedili.	1659	1734	3
SORRENTO ⁽⁸⁾				
<i>Conclusioni</i>	Atti come i precedenti del Seggio detto <i>Dominovi</i> .	1609	1805	4
<i>Conclusioni</i>	Deliberazioni come le già dette del Seggio denominato <i>Porta</i> .	1615	1805	3
POZZUOLI				
<i>Conclusioni Diversi</i>	Deliberazioni come le precedenti. . Originale regio assenso dato al Sedile — Atti e documenti diversi riguardanti negozii del Sedile sopradetto.	1713	1795	1
LETTERE				
<i>Conclusioni Stemmi</i>	Deliberazioni come le precedenti. Emblemi delle famiglie nobili, che godono gli onori di perfetta separazione di nobiltà.	1572	1805	3

OSSERVAZIONI

(¹) *Sodalizii, portici, fratric, tocchi, teatri, vichi, sedili, piazze* erano tutti nomi adoperati per indicare il sito, dove riunivansi le persone per trattare i pubblici negozii della città. Queste reggevasi da sè con ispeciali statuti, e l'amministrazione era data ad uomini probi ed idonei, scelti per voto generale, o per voti speciali delle classi nobili, civili e popolane, sempre ch' eravi separazione del primo, secondo e terzo ceto. Napoli contava 29 Piazze nobili, 6 maggiori e 23 minori, e 29 Curie del popolo denominate *Ottine*. Le Piazze nobili col volger de' tempi si riunirono man mano, e si ridussero a cinque: le plebee non ebbero alcuna modificazione. Sotto Carlo II. nominavansi due Sindaci ovvero Eletti, uno dal ceto nobile, l'altro dal ceto del popolo; e sotto Roberto

furono tre e tre. Questa uguaglianza di diritti cessò sotto Ladislao; perchè egli accrebbe a cinque il numero degli Eletti patrizii, e l'Eletto del popolo rimasto solo non ebbe più forza ed influenza nelle deliberazioni. Questo fatto diè occasione a discordie: ed a tempo di Alfonso nacque una sollevazione, ch'egli domò con la forza, escludendo pure dalla rappresentanza municipale la plebe, e facendo demolire il loro Seggio alla Sellaria, secondo l'opinione di taluni nostri storici. Carlo VIII. informato, nella sua venuta a Napoli, che il popolo aveva perduti i suoi diritti, gli permise di congregarsi nel monastero di S. Agostino e di creare il suo Eletto. Ciò fu pure confermato all'epoca de' Sovrani spagnuoli, perciocchè è ben certo che allora, oltre i cinque Eletti delle Piazze nobili, le 29 Ottine, che formavano un sesto seggio, si ebbero anch'esse un proprio Eletto, ma con l'autorità del Vicerè, come si dirà in appresso. Questi, l'Eletto, insieme con gli altri dava voto nelle deliberazioni, ed aveva speciali attribuzioni di conservare le chiavi delle porte della Città, e con esse il volume de' privilegi e capitoli. Ciascuna Piazza sceglieva il suo Eletto con le norme stabilite dalle proprie consuetudini e capitoli: la sola Piazza del popolo procedeva all'elezione nel seguente modo. Le 29 Ottine nominavano 58 Procuratori, i quali riunivansi in S. Agostino per dare il voto; sei individui che avevano ottenuto più numero di voti, eranb altrettanti candidati, da' quali doveva scegliersi l'Eletto: ed il Vicerè ne presceglieva uno a suo piacere. Inoltre le Piazze nobili, indipendentemente dai loro Eletti, pel reggimento amministrativo eleggevano ogni anno in memoria degli antichi 29 seggi, 29 Deputati, sei per ciascuna Piazza, eccetto quella di Nido che ne dava cinque. Altri sei simili deputati venivano eletti dalla Piazza del popolo. L'assemblea generale che si convocava in S. Lorenzo, ne' casi straordinarii veniva formata dagli anzidetti Deputati, e fu chiamata de' *cinque e sei*, perciocchè la Piazza di Nido ne dava cinque, e tutte le altre, compresa la popolare, ne davano sei per ciascuna. Gli Eletti formavano il Corpo di città ed il Tribunale di S. Lorenzo, che curava l'approvvigionamento de' viveri, regolava la *colonna frumentaria ed olearia*, e giudicava sopra tutti gli affari municipali.

(2) Per votare i donativi riunivasi il Parlamento generale, nel quale interveniva pure il Sindaco, ed ivi formolavasi la proposta delle grazie che si domandavano al Sovrano. Nell'archivio della Città si conservano diversi volumi di questi parlamenti dal 1306 al 1586: e nel Segretariato del Grande Archivio tra i manoscritti conservansi due volumi de' parlamenti tenuti in Napoli nel 1562, 1564, 1566, 1570, 1579, 1586, 1588, 1590, 1600. Trattano de' donativi da farsi dal regno di Napoli, e vi sono annesse le grazie ottenute sulla richiesta del Sindaco o rappresentante del regno.

(3) Tutte le sei Piazze creavano diverse Deputazioni, che si tenevano in S. Lorenzo e si componevano di dodici persone, due per ciascuna Piazza. Al cadere del secolo XVI. si trovavano le seguenti Deputazioni:

Deputazione detta della pecunia. Si occupava della esazione e conservazione del danaro della città. Spettando al Tesoriero queste attribuzioni fu in seguito abolita.

Deputazione dell'acqua e mattonata. Provvedeva che non fossero mancate le acque ne' pozzi e nelle fontane, e che le strade si restaurassero con mattoni messi di taglio, come allora costumavasi.

Deputazione della fortificazione. Aveva cura della fortificazione delle mura della città e delle case cadenti. Fu in prosieguo riunita alle *acque e mattonata*.

Deputazione degli arrendamenti della città. De' diversi arrendamenti si darà ampia ragione nella Tavola dell'Ufficio della Finanza.

Deputazione della revisione de' conti. Esaminava le partite d'introito ed esito della città, liquidandone i conti. Secondo la prammatica del 29 Aprile 1542 i conti degli Amministratori del patrimonio della città dovevano rivedersi dai Deputati delle Piazze e da due Magistrati regii specialmente delegati.

Deputazione de' capitoli. Vigilava per l'osservanza de' capitoli e grazie, e faceva le sue rimostranze, qualora fossero stati violati.

Deputazione de' monasteri e conservatorii. Aveva il governo di questi Corpi morali: ma per la nomina degli speciali amministratori de' medesimi si rendette inutile e fu abolita.

Deputazione delle liti. Decideva della utilità e convenienza delle liti della città, e provvedeva per le spese che occorreivano.

Deputazione contro il S. Ufficio. Fu suo incarico, com'è noto, acciocchè non venisse presso noi introdotta la Inquisizione.

Deputazione della peste. Componevasi di due deputati, uno nobile e l'altro del popolo; nel 1656 prese il nome di *Tribunale della generale salute*, e fu accresciuto il numero de' deputati.

Oltre le mentovate Deputazioni, appartennero alle cure della Città anche i seguenti due Uffici:

La Corte del Regio Giustiziere. Provvedeva all'annona ed esercitava giurisdizione sopra i venditori de' generi commestibili.

Il Regio Portolano. Rendeva giustizia sulle materie, che riguardavano occupazione di cosa pubblica.

(4) La cittadinanza essendo stata sempre un requisito indispensabile per l'aggregazione a' Sedili, giova notare che con prammatica del 4 Giugno 1479 Ferrante I. dispose che gli stranieri, i quali possedevano una casa in Napoli e contratto avevano matrimonio con una napoletana, fossero ritenuti come cittadini, e ne ottenevano privilegio Sovrano. Ne' privilegi e capitoli del 1495 fu accordata agli Eletti la facoltà di concedere e togliere la cittadinanza, esponendone al re le ragioni. Nel 1719 la Deputazione de' capitoli determinò che gli Eletti non potessero concedere la cittadinanza senza aver consultate tutte le Piazze. La naturalizzazione degli Esteri divenne poi regalia. Da prima l'aggregazione alle Piazze nobili era data a tutti quelli, che dimoravano ne' quartieri de' Seggi, pagavano le collette insieme con i nobili, erano vivuti nobilmente per lungo tempo e si erano imparentati con gli ascritti agli stessi Seggi. Sul principio del XVI. secolo si stabilirono più severi regolamenti per le nuove ammissioni, le quali cominciarono a diminuire. Essendo molti i richiedenti, credettero i nobili spogliarsi della prerogativa di aggregare, e la cedettero al Sovrano. Ed in fatti Filippo II. determinò che, senza suo beneplacito ed il voto unanime di tutti i componenti ciascun Sedile, non potesse farsi aggregazione o reintegra niuna.

(5) La cappella di S. Gennaro è di diritto patronato della città di Napoli, come si è detto in altra nota col n.° 7 a pag. 359.

(6) Ne' casi solenni di presa di possesso de' Vicerè e della venuta di principi e persone reali si nominava dalle Piazze nobili per giro il Sindaco, che rappresentava l'intero regno, ma non esercitava giurisdizione alcuna.

(7) Quantunque così per questo, come pe' seguenti Sedili s'incontri designarsi funzioni di reggimento civile; pur nondimeno le loro carte non si sono potute nè dovute collocare nell'Ufficio Interno per due ragioni. La prima perchè la Commissione de' Titoli di nobiltà conservatrice delle dette scritture non fu mai dipendenza del Ministero dell'Interno; ed allorchè fu disciolta trovavasi sottoposta al Ministero della Presidenza. E come tale non ad altro che all'Ufficio di Politica appartenere doveva per le eminenti prerogative e titoli nobiliari, cui fu istituito a soprintendere. La seconda perchè le funzioni amministrative

di sopra mentovate sono più di nome che di fatto; perciocchè le scritture, che effettivamente vi hanno relazione, formano il presente Archivio della città di Napoli esistente nell'antico Monastero di Monte Oliveto.

(*) Alcuni Sedili fuori di Napoli tenevano il diritto di chiusura e non trattavano di aggregazioni e reintegre senza il Sovrano assenso. Dicevansi chiusi que' Sedgi, che avevano la facoltà di ricusare l'ammissione di qualsiasi persona: aperti quelli che potevano essere obbligati ad ammetterla dopo i giudicati del S. R. C. approvati dal re. Dippiù nelle Piazze chiuse l'elezione de' Maestrati del Comune facevasi senza l'intervento degli Ufficiali regii; mentre che nelle aperte si richiedeva la presenza degli Ufficiali stessi, che dovevano presedere l'assemblea.

Furono riconosciuti Sedili chiusi dal Tribunale Conservatore *Tropea, Sorrento, Salerno, Trani e Bari*. Con rescritto del 24 Novembre 1858 *Pozzuoli* fu anche dichiarato chiuso.

Aversa, Amantea, Aquila, Cosenza, Giovinazzo, Lettere, Lucera, Penne e Ravello fecero domanda per essere dichiarate Piazze chiuse, ma nessuna decisione fu pronunziata.

Indici e Repertorii — Per quasi tutt'i volumi esistono gl'Indici. Vi sono inoltre cinque Repertorii.

TAVOLA LI.

TRIBUNALE CONSERVATORE DELLA NOBILTÀ (¹)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num° de' volumi
<i>Libro di oro</i>	Platea delle famiglie patrizie napoletane ascritte al libro di oro, e viventi nel 1807. In un volume separato trovansi dipinte le armi delle famiglie anzidette, ed in un altro volume si contengono due diplomi dell'anno 1802 per le aggregazioni di Giovanni Odoardo Acton e Filippo Leopoldo Monforte (²).	1807	•	3
<i>Notamenti Cavalieri di Malta</i>	Cavalieri de'cinque aboliti Sedili. Nomi de' decorati per giustizia riconosciuti dal Supremo Tribunale Conservatore, ed ascrizioni fatte posteriormente — Cavalieri di giustizia del Gran Priorato di Capua e Barletta, con la indicazione del tempo, in cui <i>passarono l'abito</i> , a tenore dell' editto del 25 Aprile 1800, ed ascrizioni posteriori — Certificati rilasciati dal Tribunale Conservatore delle famiglie scritte al Gran Priorato di Barletta (³).	1800	•	1 3
<i>Feudatarii da 200 anni</i>	Elenco degli stessi ed ascrizioni posteriori eseguite dalla Commissione de' titoli.	1801	•	1
<i>Piazze dichiarate chiuse</i>	Tropea, Sorrento, Salerno, Trani, Bari. Vi è l'elenco delle persone appartenenti a ciascuno de' sopradetti Sedili, non che le ascrizioni fatte in seguito.	1804	•	1
<i>Dispacci</i>	Ordini originali del Re rimessi al Tribunale, de' quali una parte trovasi trascritta in separato registro.	1800	1809	3
<i>Lettere</i>	Carteggio originale col Tribunale, e borri di lettere spedite dallo stesso: in volume separato, vedesi trascritta una parte delle lettere inviate al Tribunale.	1800	1810	3
<i>Rappresen- tanze</i>	Relazioni del Tribunale. Una parte delle stesse è trascritta in registro separato.	1800	1809	2
<i>Appunta- menti</i>	Provvedimenti e deliberazioni del Supremo Tribunale.	1800	1811	1
<i>Voti</i>	Avvisi de' componenti il suddetto Tribunale.	1801	1806	1
<i>Fedi di batte- simo</i>	Documenti relativi allo stato civile de' Cavalieri ascritti al <i>Libro di oro</i> . La fo-	•	•	5

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Processi</i>	liazione di ciascun volume corrisponde alle citazioni, che per questi atti si danno nel <i>Libro di oro</i> anzidetto. Atti per controversie di nobiltà compilati dagli attuarii Guadagni, Pisani, Sanfestino, Daniele.	•	•	7
<i>Diversi</i>	Cavalieri ecclesiastici degli aboliti Sedili (*)—Deputazione de'Luoghi pii, che si amministravano da' Cavalieri del Sedile di Montagna —Feudatarii invitati all'arrivo del Re—Nobiltà genealogica della famiglia Acton ed ascrizione al <i>libro di oro</i> — Estaurita di S. Maria <i>Ancillarum</i> e nomina del Governatore — Dispaccio del 16 Aprile 1801 per la riconoscenza della nobiltà de' Sedili delle provincie—Stato delle rendite e pesi del Tribunale, e quota de' diversi esiti dello stesso — Spese per la festa data alle loro Maestà ne' regii Studii l'anno 1802.	•	•	3

OSSERVAZIONI

(*) Col celebre editto del 25 Aprile 1800 furono aboliti i Sedili di Napoli ed annullati tutti i privilegi accordati precedentemente agli stessi. Fu del pari abolito il Corpo degli Eletti ed il Tribunale di S. Lorenzo con le Deputazioni della città. Per l'amministrazione municipale si creò un Regio Senato, e per conservare la distinzione delle famiglie nobili, e mantener vivi i sentimenti di fedeltà ed onore fu istituito un Supremo Tribunale Conservatore, composto di un Presidente e sei Consiglieri. Questo Collegio ebbe incarico di conservare un registro, da chiamarsi *Libro di oro* della nobiltà napoletana, nel quale dovevansi notare tutte le famiglie ascritte alle Piazze, salvo rimanendo al re il dritto di aggregarvi altri distinti e benemeriti personaggi. Doveva quel Tribunale tenere benanche un registro di tutte le famiglie, che possedevano feudi da duecento anni; un altro delle famiglie dell'Ordine di Malta con l'indicazione del tempo, nel quale per la prima volta *passarono l'abito di giustizia*; ed un altro di tutti i nobili ascritti a' Sedili chiusi delle città del regno. Il dispaccio del 12 Settembre 1800 prescrisse formarsi ancora un registro di tutt'i Preti nobili del ceto del *Libro di oro* e delle altre classi di nobiltà, per le cappellanie del Tesoro di S. Genaro da conferirsi da S. Maestà.

Il dispaccio del 12 Settembre 1800 provvede alle spese necessarie pel mantenimento del Tribunale anzidetto, assegnandovi i fondi degli aboliti Sedili: e per isgravare per l'avvenire di tal carico la Città, e costituire al Tribunale una dotazione propria, sanzionò la tassa seguente:

Per ogni aggregazione al libro di oro	duc. 10000 pari a L. 42500
Per l'aggregazione alle altre classi di nobiltà. . . .	» 4000 » 17000
Per la reintegrazione al Libro di oro	» 1000 » 4250
Per la reintegrazione alle altre classi	» 400 » 1700

Questi dritti dovevano esigersi non già nella prima formazione de' registri di nobiltà, ma nelle future aggregazioni e reintegre.

(²) Nel *Libro di oro* sono registrate anche le aggregazioni e reintegrazioni avvenute in tempo della Commissione de' titoli di nobiltà; come pure le ascrizioni de' discendenti da' primi intestatarii con la notizia delle deliberazioni sull'obbietto pronunziate dalla Commissione.

(³) Per essere ascritti nel registro de' cavalieri di Giustizia di Malta i collaterali delle famiglie dovevano dimostrare di essersi sempre mantenuti nello stesso lustro di nobiltà. Dispaccio del dì 8 Settembre 1803.

(⁴) Questi Cavalieri dovevano essere proposti per le cappellanie del Tesoro di S. Gennaro. Col dispaccio del 30 Dicembre 1800 l'antica Deputazione del Tesoro fu surrogata dal Tribunale Conservatore; indi col dispaccio del 13 Ottobre 1806 venne nuovamente creata la Deputazione sotto la dipendenza della Segreteria di Stato. E finalmente nel 1811 fu alla detta Deputazione dato per Presidente il Sindaco di Napoli.

Indici e Repertori.—Oltre un repertorio generale, in quasi tutti i volumi si trova l'indice per i nomi e per le materie.

TAVOLA LII.

CONSIGLIO DE' MAGGIORATI (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
SEGRETERIA				
<i>Decreti</i>	Riguardano i maggiorati, i titoli conceduti di Barone, Conte, Duca, e la donazioni per maggiorati.	1809	1813	1
<i>Repertorio</i>	Dotazioni a titolo di maiorasco, e nuove collazioni di titoli onorifici.	1809	1815	1
<i>Decreti originali</i>	Beni conferiti per maggiorati. Vi sono molti decreti, che mancano nel volume de' decreti dal 1809 al 1813.	1810	1815	1
<i>Carteggio</i>	Lettere originali di diverse persone dirette al Presidente del Consiglio, e bozze di lettere del Presidente — Registro ove sono trascritte le stesse lettere — Altro ove trovasi un repertorio di tutti i Duchi, Conti e Baroni con le indicazioni degli atti relativi a ciascun titolare — Lettere diverse in copia — Lettere originali del Procuratore generale al Segretario generale.	1810	1815	4
<i>Verbali</i>	Esposizione delle tornate del Consiglio de' Maggiorati.	1810	1814	1
<i>Diversi</i>	Decreti organici—progetti di leggi—collazione di titoli — atti di nascita, di morte, di matrimonio di tutti i possessori di maggiorato—giuramenti prestati da' Baroni e dagli impiegati del Consiglio — procure originali de' titolari de' maggiorati — rapporti e suppliche al re—titolari assenti.	1810	1020	1
<i>Indirizzi</i>	Rappresentanze al re della nobiltà del regno di Napoli, de' nobili dell'armata, e della nobiltà delle diverse Provincie.	1814	1815	1
<i>Registro reale</i>	Copie legali de' diplomi originali spediti a diversi titolari con le armi dipinte in ciascun diploma — Diplomi originali non spediti — Registro col titolo <i>Intestazioni di diplomi</i> .	1813	1815	3
<i>Armi</i>	Disegni delle antiche armi de' titolari e modelli de' diplomi a spedirsi con le nuove armi — Volume contenente modelli de' diplomi venuti da Francia, e disegni colorati in pergamena degli scudi de' nuovi titolari.	•	•	2

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
<i>Blasone</i>	Arte araldica—Idea generale dell'arte del blasone—metalli e colori degli scudi—forme principali degli scudi—partizioni principali degli scudi—figure più usitate nelle armi delle famiglie napoletane—elmi e cimieri— catalogo de' più notabili scrittori del diritto araldico o eroico.	•	•	1
<i>Quinzi</i>	Attestato della città di Aquila del 1799, in cui è descritta la nobiltà de' Quinzi, i titoli ed impieghi conseguiti in diverse epoche.	•	•	1
<i>Rame</i>	Si conserva una lastra di rame destinata per imprimere le intestazioni de' diplomi, e suggelli.	•	•	
PROCURA GENERALE				
<i>Lettere</i>	Carteggio del Procuratore Generale con diversi. Sono trascritte con ordine cronologico tutte le lettere spedite dal Procuratore suddetto.	1810	1833	2
<i>Lettere</i>	Carteggio del Ministero delle Finanze Presidente del Consiglio col Procuratore Generale del Consiglio medesimo. In questo stesso volume si contiene il registro de' titolari e possessori de' Maggiorati a' termini dell'articolo 90 del Decreto del 10 Gennaio 1812 (2), e si contiene pure il registro de' pagamenti fatti per Banco da' titolari e donatarii de' maggiorati per le lettere patenti.	1810	1833	1
<i>Contabilità Maggiorati</i>	Cassa de' maioraschi.	1813	1816	1
	Processetti per la costituzione de' medesimi disposti per ordine alfabetico.	•	•	9
<i>Diversi</i>	Decreti organici—carteggio—inviti ai nobili del libro di oro per circoli feste ec. nomina dell'archivario Parrilli—crediti per censi sopra terreni — crediti sopra case — debiti del Consiglio — diplomi e processi verbali — borderò d'iscrizioni — reintegra de' beni al regio demanio ecc.	•	•	7

OSSERVAZIONI

(2) Per conservare la nobiltà ereditaria, depurarla da' privilegi feudali odiosi

per le altre classi, e darle il lustro necessario di una competente fortuna, come si esprime la legge de' 21 Dicembre 1809, fu ammessa la istituzione de' maioraschi da esaminarsi da un Consiglio composto di un Presidente, quattro Consiglieri, un Procuratore Generale ed un Segretario. Il perchè abolito l'antico Supremo Tribunale Conservatore della nobiltà, tutte le attribuzioni dello stesso, non contrarie alle nuove leggi, vennero conferite al Consiglio suddetto: e con esse il registro chiamato *libro di oro*, e tutto ciò che componeva gli archivi del detto Tribunale. I maioraschi potevano o essere donati *motu proprio* dal re a persone benemerite, o fondati ad istanza de' particolari con beni loro proprii. I titolati, nel chiedere il permesso d'istituire un maiorasco, dovevano pure presentare il titolo che avevano di principe, duca, conte, marchese, per essere loro ridonato o commutato. Succedevano al maggiorato tutti i discendenti legittimi di maschio in maschio per ordine di primogenitura, escluse le femmine ed i discendenti per loro mezzo, salvo i casi in cui fosse permesso dal Sovrano.

Nel Decreto de' 10 Gennajo 1812, all'*articolo 11* si stabiliscono le rendite de' maggiorati annessi a' titoli:

di Duca	Lire 30,000
di Conte	» 10,000
di Barone	» 5,000

Per l'*articolo 52* era disposto che prima della spedizione delle lettere Patenti per la costituzione di un maggiorato dovesse versarsi nella Cassa del Consiglio una somma eguale al decimo di un'annata delle rendite del maggiorato medesimo e destinarsi alle spese del sigillo.

Con l'*articolo 111* le spese di spedizione e di sigillo delle lettere Patenti date a quelli, cui erano conferiti i titoli, furono determinate nelle seguenti somme:

pe' Duchi	Lire 600
pe' Conti	» 400
pe' Baroni	» 200
pe' Cavalieri	» 60

Le spese inoltre di spedizione e sigillo per le lettere suddette, che contenevano costituzione di maggiorato, e pe' diplomi d'iscrizione dati a' successori chiamati a raccogliere un maggiorato, vennero con l'*art. 112* stabilite nella terza parte della tassa sancita dall'articolo precedente.

(²) Con l'*art. 90* in fine del Decreto innanzi citato fu prescritto che il Procuratore Generale dovesse tenere un registro diviso per Provincie, in cui venissero iscritti tutt'i *Titolari* de' titoli reali e possessori di dotazioni per ciascuna Provincia; e che la costoro iscrizione in detti registri contenesse, oltre la designazione del titolo, quella eziandio della casa, che formava la sede del maggiorato, *quando i titolari l'avessero o l'avrebbero posseduta*.

Indici e Repertorii.—In quasi tutti i volumi si trova l'indice per nomi e per materie. Avvi ancora un repertorio generale.

TAVOLA LIII.

REAL COMMISSIONE DE' TITOLI DI NOBILTÀ (¹)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.º de' fasc. e vol.
<i>Incartamenti</i>	Pruove fatte per dimostrare la nobiltà delle famiglie ed i titoli appartenenti alle medesime. Spesso vi sono uniti i documenti presentati, o originali o trascritti in copia conforme.	1833	1860	f. 307
<i>Verbali</i>	Deliberazioni della Commissione, e borri delle relazioni fatte dalla medesima.	1833	1860	v. 13 f. 32
<i>Cavalieri de' Sedili</i>	Indice delle famiglie ascritte anticamente a' cinque Sedili della nobiltà, come si rileva da' certificati delle Piazze dell'anno 1572 in avanti, e dalle Cedole regie per ottenere aggregazioni e reintegre a' cinque Sedili.	1569	1734	v. 1
<i>Secondi Registri</i>	Indice delle famiglie che non erano ascritte a' cinque Sedili, ma che possedevano feudi da 200 anni prima del 1800— delle famiglie che passarono l'abito di Malta di Giustizia — de' nobili ascritti ai Sedili chiusi delle città del regno, che formavano nobiltà — Piazze comparse per essere dichiarate chiuse—famiglie i cui processi o sono in archivio, o sono rimasti presso gli attitanti—famiglie dichiarate civili da' certificati di Piazze.	"	"	v. 1
<i>R. Camera</i>	Individui appartenenti alla Camera del re.	1799	1859	v. 1
<i>Stato generale</i>	Prospetto di tutti gli affari presentati alla Commissione per discutersi.	1833	1860	v. 4
<i>Diversi</i>	<i>Mastra</i> nobile di Palermo e di Messina e di altri Comuni della Sicilia (²). Indice de' quarti degli aspiranti a Guardia del Corpo a cavallo, compresine' primi sette volumi de' verbali. Nomina di tutti i membri componenti la Real Commissione. Stato di rendita e pesi della stessa. Inventario delle carte della Commissione formato nel 1842. Estratto di varie deliberazioni della medesima da servire di norma. Raccolta delle sanzioni legislative in istampa intorno alla nobiltà — Privilegii in istampa della Sacra Religione Gerosolimitana. Ruolo de' Cavalieri Gerosolimitani stampato nel 1714. Ruolo	"	"	v. 12

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasci
	de' Cavalieri Cappellani Conventuali dell'Ordine di Malta stampato nel 1789. Amministrazione tenuta dal Commendatore Criteri, 1809 al 1842. <i>N. B.</i> Pel ramo della Real Commissione sono da riscontrarsi ancora le scritture del Ministero della Presidenza.			

OSSERVAZIONI

(1) Questa Commissione creata col Decreto de' 23 Marzo 1833 si componeva di un Presidente, un Vice Presidente, sette Consiglieri e del Pubblico Ministero. e si occupava di tutto ciò, che in quistioni nobiliari e de' titoli era proprio delle antiche Autorità. Le apparteneva specialmente l'esame de' passaggi de' titoli, e l'investigazione sulla legalità dell'uso, che ne facevano le persone. Le quistioni di stato o prossimità di grado, dovevano trattarsi ne' tribunali ordinarii. Gli avvisi della Commissione dovevano essere sanzionati dall'autorità sovrana.

Col Decreto de' 21 Maggio 1833 si stabilì che gl'impiegati presso il Consiglio de' Maiorasci passassero al servizio della Real Commissione, ed al mantenimento della quale si sarebbe provveduto con le rendite del Consiglio suddetto e col prodotto de' dritti di spedizione. La tariffa di questi diritti approvata Sovranamente fin dal 28 Febbraio 1820 era la seguente :

Decreti e diplomi di Principe . . .	duc. 1200,	pari a L. 5100
» » » di Duca	1000 »	» 4250
» » » di Marchese.	800 »	» 3400
» » » di Conte	600 »	» 2550

Il real rescritto del 13 Luglio 1834 fissò a ducati 200, pari a L. 850 la tassa fiscale per la collazione del titolo di Barone.

(2) Carlo III. per dare miglior regolamento a' municipii di Sicilia, con dispaccio del 21 Dicembre 1735, ordinò che nelle città e terre demaniali si fossero formate due *mastre* distinte; una del ceto nobile, l'altra del ceto civile: dalle quali in ogni anno dovevano scegliersi per squittinio le persone abili per gli ufficii urbani. Le *mastre* civili si dissero pure *giurate* e *serrate*, perchè giurati addimandavansi gli eletti alle cariche municipali, e *serrate*, perchè il numero degli stessi era determinato. La Commissione dovendo deliberare intorno alla nobiltà delle famiglie ascritte a queste *mastre*, ne richiese copia legale dalla Sicilia per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia. Giudicò poi che esse costituissero pruova di nobiltà, ma non di nobiltà generosa.

Indici e Repertorii.—Questa scrittura è provveduta di un inventario e di un repertorio generale.

TAVOLA LIV.

DEPUTAZIONE DELL'ORDINE COSTANTINIANO DI S. GIORGIO (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasc. e vol.
PARMA E PIACENZA (2)				
<i>Privilegii</i>	Origine e privilegi del Real Ordine Costantiniano—Regolamenti per la generale e particolare amministrazione in Parma—Istruzioni pel Vice Gran Priore.	1392	1801	v. 7 f. 1
<i>Beni</i>	Acquisti—affitti e possessi de' beni in Parma e Piacenza appartenenti all'Ordine—alla Congregazione di S. Maria della Steccata, ed alla chiesa parrocchiale delle Branciere di <i>jus patronato</i> del re Gran Maestro—Casa della Misericordia ossia ospedale di Castro Lauro—Congregazione Costantiniana ed Alai—Perizie sopra i beni, visite ecc.	1530	1798	f. 5
<i>Beneficii</i>	Mappe de' benefici e provisioni d'investiture.	1720	1801	f. 1
<i>Conti</i>	Azienda di Parma—sue rendite e pesi—inventarii diversi—legati—cassa dell'azienda Costantiniana. N. B. Nelle scritture Farnesiane sonovi 43 fasci di atti relativi all'Ordine Costantiniano, da tenersi presenti nelle ricerche di questo ramo.	1762	1798	f. 4
NAPOLI E SICILIA				
<i>Cavalieri</i>	Processi delle prove di nobiltà fatte a tenore degli statuti da' Cavalieri di giustizia, da quelli di grazia, da' Cavalieri donatori, da' Cappellani e dagli Scudieri (3). Il Gran Maestro poteva per sua autorità ed impulso nominare i Cavalieri senza la formalità del processo; ed allora è che si trovano gl'incartamenti di nomina senza le pruove di nobiltà. Le anzidette scritture sono distinte secondo le diverse classi de' Cavalieri dell'Ordine tanto napolitani che siciliani.	1760	1840	f. 47
<i>Inservienti Diplomi</i>	Incantamenti di nomina. Nomine de' Cavalieri. Per la spedizione del diploma pagavasi da' Cavalieri un	1770 1761	1805 1860	f. 1 v. 6

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
	dritto che fu vario secondo il grado. Pel titolo di Cavaliere Gran Croce si pagavano ducati 200, pari a lire 850 — pel titolo di Cavaliere di Giustizia, Cavaliere di Grazia e Cavaliere donatore ducati 100, pari a lire 425—pe' titoli di Cavaliere cappellano e Cavaliere scudiere ducati 50, pari a lire 212,50. Il Gran Maestro per favore e per sua autorità poteva in parte ed anche in tutto dispensare il Cavaliere dal pagamento de' diritti.			
<i>Vestizioni</i>	Atti per la vestizione e professione de' Cavalieri.	1782	1802	v. 2
<i>Cedole</i>	Collazione delle Commende e de' benefici Costantiniani ed Antoniani.	1791	1859	v. 1
<i>Voti</i>	Deliberazioni della Magistrale Deputazione (4).	1792	1795	v. 1
<i>Rappresen- tanze</i>	Consulte e rapporti della predetta Deputazione.	1791	1831	v. 8
<i>Dispacci</i>	Sovrane disposizioni rimesse alla Deputazione.	1760	1832	v. 7
<i>Lettere Generalità</i>	Carteggio della Deputazione. Disposizioni generali per l'Ordine — Statuti e privilegi — Istruzioni per la ricezione de' Cavalieri per le vestizioni e professioni — Ufficiali della Reale Deputazione — Introito ed esito della predetta — Gale e baciamani — Lutto — <i>Mortuario</i> — Mobilio — Spese — Domande per Beneficii e Commende di persone estranee all'Ordine — Gran Priorato — Chiesa di S. Ferdinando annessa all'Ordine — Stanze assegnate alla Deputazione ed all'abitazione del Priore.	1804 1760	1819 1845	v. 2 f. 21
PATRIMONIO				
<i>S. Antonio Ab- bate</i>	Per la controscritta Badia in Napoli (5) si conservano atti di svariata natura relativi a beni — censi — crediti — debiti — donazioni — oblazioni — introiti ed esiti della Badia e chiesa — inventarii e consegne — fondazione della chiesa ed origine della regola — legati a pro della Badia — ospedale — messe — privilegi in pergamena — questue ed esigenze — quie-	1406	1844	f. 16

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fas. e vol.
<i>Beneficii</i>	tanze per gli affitti della Percettoria — rendite provenienti da tutti i suoi Beneficii. Atti contenziosi ed amministrativi per usurpazione di terreni e per debiti di fittuarii e censuarii—atti di revindica e di sequestro delle rendite—instrumenti di affrancazione e transazione, di affitti e concessioni in enfiteusi—presentazioni e provviste di Beneficii—Bolle di collazione—atti di possesso—atti d'istituzione de' Beneficii—fedi delle rendite ed inventarii legali—stati de' Beneficii Antoniani in ciascuna Provincia—visite fatte in varie epoche—relazioni de' Cavalieri Inquisitori—disposizioni generali per i Beneficii.	1468	1843	f. 18
<i>Commende</i> ⁽⁶⁾	S. Leonardo delle Matine — S. Giovanni in Fiore — Monticchio ed Acquafredda — S. Bartolomeo di Trigona — S. Antonio di Arpaia — S. Antonio Abate di Chieti — Itala ed All e Magione in Sicilia—Archimandriato di Messina ec.	1782	1844	f. 12
<i>Registri</i>	Saldacanti—esiti.	1806	1847	v. 6

OSSERVAZIONI

(1) L'origine e la istituzione di quest'Ordine è stata molto disputata e contraddetta dagli eruditi e storici. L'Héliot opina che l'imperatore Isacco Angelo circa il 1190 abbia creato l'Ordine, appellandolo Costantiniano per sostenere la sua discendenza diretta da Costantino. Altri ritengono Costantino esserne stato fondatore, perchè si trovò in Roma una lapide rappresentante questo imperatore in atto di conferire il Gran Collare dell'Ordine. A parere de' critici però non è da attribuirsi molta fede a siffatto monumento, che fu creduto di opera moderna. L'Ordine fu messo sotto la protezione di S. Giorgio, ed ebbe la regola di S. Basilio.

(2) Giovanni Andrea Comneno ultimo superstite della linea di Costantino, trovandosi privo di potere, di ricchezze ed in età senile, aderì alle premure fattegli da Francesco Farnese duca di Parma e Piacenza; e rinunciò in favore di lui e della sua famiglia il titolo e la dignità di Gran Maestro dell'Ordine. Siffatta cessione venne confermata dal Pontefice Innocenzo XII. con lunghissimo diploma del 24 Ottobre 1699, e da Clemente XI. che con Bolla del 27 Maggio 1718 accordò all'Ordine l'esenzione dalla giurisdizione de' Vescovi, e conferì le prerogative e l'uso de' Pontificali al Gran Priore ecclesiastico dello stesso. Il diritto del Gran Maestrato insieme con le estese possessioni della Casa Farnese passarono per diritto di successione a Carlo III. di Borbone figlio di Elisabetta. L'infante di Spagna D. Filippo fratello di Carlo III. divenuto Duca di Parma pretese spettare a sè il Gran Maestrato dell'Ordine precipitato; perchè ap-

partenente a quel Ducato. Il Gran Maestrato però continuò a tenersi da' Sovrani di Napoli, che per la invasione delle armi francesi fu trasferito in Sicilia, ove si portò il re Ferdinando IV. Ed indi a 21 Maggio 1815 si vide nuovamente ed in tutta la sua attività ripristinato in Napoli. I Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla col trattato di Parigi del 1814 furono assegnati all'Arciduchessa di Austria Maria Luisa, la quale, per il diritto di discendenza dalla casa Farnese e pel diritto appartenuto al Ducato di Parma, si dichiarò anch'essa a 23 Aprile 1816 Gran Maestra di quest'Ordine, che da quel tempo in poi si tenne contemporaneamente dalle Corti di Napoli e di Parma.

(2) L'Ordine si componeva del Gran Maestro, del Gran Prefetto che ne assumeva le veci, del Gran Priore, che presedeva alla chiesa dell'Ordine ed aveva la cura spirituale de' Cavalieri, di un Vice Gran Priore, e delle seguenti classi di Cavalieri:

1.° Cavalieri Gran Croci. — Questi precedono per autorità tutti gli altri, e sostengono i più rilevanti impieghi.

2.° Cavalieri di giustizia. — Debbono provare la nobiltà generosa per quattro lati.

3.° Cavalieri donatori. — Debbono fare la stessa prova per due lati e donare all'Ordine una porzione delle loro possidenze.

4.° Cavalieri di grazia. — Sono dispensati dalle prove anzidette, purchè dimostrino avere resi importanti ed onorati servigi allo stato ed al re, ed aver fondate Commende.

5.° Cavalieri cappellani onorari e sacellari sotto la giurisdizione del Gran Priore. Alla nobiltà de' natali possono supplire con documenti di civiltà e probità di vita.

6.° Cavalieri scudieri impiegati al ministero delle armi. Son tenuti alle prove di civiltà e probità di vita.

(4) Con dispaccio del 16 Gennaio 1760 fu creata una Deputazione di due Cavalieri per l'esame delle pruove di quelli che aspiravano alla Croce Costantiniana; e con altro dispaccio del 1 Settembre 1761 fu aggiunto un Assessore, che fu Teofilo Mauri Ministro Farnesiano della Corte di Napoli. Alla Deputazione appartenevano pure un Procuratore, un Segretario, un Fiscale, un Archivarjo e Notaio, un Razionale ed altri impiegati. A dì 8 Ottobre 1821 fu ricostituita la Magistrale Deputazione con un Presidente, quattro Deputati, un Fiscale, un Segretario ed un Archivarjo funzionante anche da Cancelliere; e furono alla medesima commessi tutti gli affari dell'Ordine per la parte sia disciplinare che amministrativa. Nelle Provincie esercitavansi da' Cavalieri Inquisitori le funzioni amministrative ed economiche, e di queste era informata la Deputazione per mezzo di ufficiale corrispondenza. Con altro real Rescritto del 3 Marzo 1845 nuova riforma si ebbe la Deputazione, di cui si reputa inutile riferire i particolari; perchè le scritture, che serbansi in questo Grande Archivio di Stato non oltrepassano l'epoca anzidetta, eccetto i volumi de' diplomi e delle cedole. Le carte posteriori furono ritenute presso l'ufficio del Demanio, cui passarono i beni dell'Ordine in forza del decreto dittatoriale del 12 Settembre 1860.

(5) L'Ordine de' Canonici regolari di S. Antonio Viennese essendo stato abolito da Papa Paolo V. nel 1665, ne furono in Italia incorporati i Beneficij all'Ordine Costantiniano. Un morbo letale manifestatosi nel secolo XI. nelle Gallie sotto forma di malattia cutanea detta *fuoco sacro*, per la quale si sperimentò utile l'invocazione di S. Antonio Abate, diede origine all'Ordine predetto. Si formò un sodalizio, che con pubblico voto attendeva a servire gli ammalati travagliati da tale infermità: e Papa Onorio III. e poi Papa Bonifacio VIII. nell'anno 1297 lo confermarono sotto la regola di S. Agostino, chiamandosi i Reli-

giosi Canonici regolari, ed Abbatì i loro Superiori. Per le vicende politiche furono usurpati da' feudatarii ed ecclesiastici molti de' beni posseduti una volta dall'Ordine Viennese, e poscia passati al Costantiniano. Re Ferdinando IV. ad istanza della Deputazione dichiarò che tutti i fondi messi sotto l'invocazione di S. Antonio Abbate si appartenessero al Principe come Gran Maestro. Furono così recuperati e reintegrati alla Corona molti beneficii per rivelazione specialmente de' Cavalieri Inquisitori.

(6) Le Commende sono o di jus patronato, o di giustizia, o di grazia. Le prime si godono da' Cavalieri fondatori e da' loro discendenti in linea maschile soltanto, ed in mancanza di eredi si devolvono in beneficio dell'Ordine. Quelle di giustizia si conferiscono dal Re Gran Maestro a' Gran Croci o a' semplici Cavalieri per anzianità e per merito. Le Commende di grazia sono di libera facoltà e di assoluto arbitrio del Re. La Deputazione amministrava i beni dell'Ordine: ogni anno presentava il conteggio. e versava il supero, che s'impiegava in rendita iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico, restando a disposizione del Re Gran Maestro. Con decreto del 16 Maggio 1857 furono destinati per un Maggiorato a favore del Principe Gennaro Maria Borbone Conte di Caltagirone ducati 21965. che si erano ottenuti da' resti de' conti resi fino a quel tempo dalla Deputazione. Fino al 1860 si ebbe il pieno di altri ducati 3387 di rendita sul Gran Libro intestata a pro dell'Ordine, oltre il 2° semestre del detto anno 1860.

Indici e Repertorii.—Vi sono due pandette generali compilate nel 1824 per ordine Sovrano. Dippiù si trova l'indice ne' volumi de' *diplomi*, delle *cedole*, de' *voti*, delle *rappresentanze*, de' *dispacci* e delle *vestizioni*.

TAVOLA LV.

ORDINE GEROSOLIMITANO (1) — PRIORATO DI BARLETTA (2)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Diplomi</i>	Concessioni e reali dispacci a pro dell'Ordine—Atti in istampa del Capitolo del Priorato di Rùssia ed osservazioni sugli stessi—Protesta del Gran Maestro Hompesch del 12 Ottobre 1798 contro la presa di Malta fatta dalle armi Francesi — Vicende del suddetto Gran Maestro (vol. 48 e 68).	1136	1801	2
<i>Decreti</i>	Provvedimenti del Gran Maestro e Sacro Consiglio (3) con cui si danno istruzioni intorno alla convocazione delle Assemblee, alla presentazione de' documenti nelle pruove a farsi, ed al ricevimento de' Cavalieri, de' Paggi ecc.—Disposizioni per l'amministrazione de' beni dell'Ordine e per lo smembramento di taluni Baliaggi e Commende — Dispense Pontificie e Magistrali per tutto ciò che formava eccezione agli Statuti, come il professare fuori Convento, il non risedervi, l'acquistare ed alienare in <i>articolo mortis</i> ec. (vol. 48).	1643	1806	1
<i>Diversi</i>	Deliberazioni della veneranda Lingua italica — Atti dell'Assemblea di Barletta (4) — Patenti spedite a varii impiegati dell'Ordine — Atti penali contro varii cappellani — Circolari a' Commissarii del Priorato — Giurisdizione della chiesa del S. Sepolcro di Barletta — Bolle Magistrali per pensioni — Atti di possesso del Priorato di Barletta ed instrumenti di affitto dei beni — Notizie sullo stato de' diversi beni dell'Ordine con estratti de' <i>Cabrei</i> e con piante topografiche — Memorie scritte per diverse famiglie nobili — Tariffa de' dritti, che si esigevano dalla Lingua d'Italia e da' Priorati di Capua e Barletta (vol. 50 a 58).	1775	1807	9
<i>Memorie</i>	Allegazioni in istampa a pro de'dritti e privilegi dell'Ordine, ed a pro della giurisdizione delle Assemblee de' Gran Priori (vol. 61 a 67, 72).	1756	1784	8
<i>Pruove</i>	Nobiltà e civiltà provata da' Cavalieri	1585	1804	33

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
	a norma degli Statuti innanzi all'Assemblea del Gran Priore della Provincia, ove era nato l'aspirante. Compito il processo si rimetteva originalmente in Convento per revisione, restando le copie manoscritte presso l'archivio del Priorato insieme con le memorie anche manoscritte o stampate (2). Per l'ammissione a' diversi gradi pagavasi un dritto detto di <i>passaggio</i> o di <i>passar l'abito di Malta</i> (vol. 1 a 9, 26 a 43, 45 a 47, 51, 68, 69).			
<i>Ruoli</i>	Lista di tutti i cavalieri della Lingua d'Italia. Ruoli de' Priorati, Baliaggi e Commende con le notizie della tassa antica ne' tempi, in cui furon fatti i <i>Cabrei</i> , e de' nomi de' possessori e pensionisti (vol. 58 a 60, 68, 71).	1681	1789	5
<i>Bolle</i>	Atti Magistrali per la ricezione de' Cavalieri (vol. 43).	1740	1817	1
<i>Professione</i>	Voti di castità, povertà ed ubbidienza sostanziali della regola della Religione. Per far professione era necessario un anno di noviziato, l'età di 16 anni compiuti, e l'espresso consenso del Consiglio. Nel processetto si trova la Bolla Magistrale per ammettersi il Cavaliere alla professione, gli attestati sulla probità dello stesso, ed il documento della formalità eseguita nella professione de' voti (vol. 12 a 14, 50).	1720	1804	4
<i>Croci di oro</i>	Concessioni delle croci secondo il modello, da portarsi sospese al collo per divozione in virtù di privilegio ottenuto con Bolla Magistrale. La croce di oro era propria de' Cavalieri professi: potevano portarla i minori Cavalieri dopo essersi accettate le loro pruove, ed i Cavalieri novizii, i Cappellani, i Serventi ed i Donati con licenza del Gran Maestro (vol. 10, 11, 25, 44).	1717	1804	4
<i>Uniforme</i>	Grazia accordata dal Gran Maestro a persone insignite per lo più della croce di oro di portare la divisa secondo il modello dell'Ordine—Soltanto chi aveva professato poteva indossare l'abito di Malta; ma a titolo di divozione era pure	1778	1805	1

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Paggi</i>	concesso di farne uso a' Principi assoluti, ed a persone molto illustri (v. 12). Ammissione de' Paggi per grazia Magistrale senza poter fare uso nè della croce, nè dell'abito dell'Ordine. Questi Paggi compiuti gli anni undici erano ammessi a provare la nobiltà e gli altri requisiti richiesti per entrare a servire in Convento (vol. 12).	1782	1797	1
<i>Spogli</i>	Atti in morte de' Commendatori compilati da' Commissarii a ciò deputati dal Ricevitore della Religione (vol. 55).	1780	1805	1
<i>Processi</i>	Cause civili trattate innanzi al Commissario della Religione e suo Assessore. Col dispaccio del 4 Maggio 1739 si ritenne dal Sovrano Carlo III. che il Gran Maestro per le cause passive dell'Ordine e de' Cavalieri di Malta potesse destinare un giudice Commissario di prima istanza fra i Cavalieri dell'Ordine; e che da' decreti di lui si reclamasse all'Assemblea, ove le cause dovevano inappellabilmente decidersi (vol. 15 a 25).	1741	1797	11
<i>Cabrei</i>	Inventario di tutti i beni mobili, stabili, censi, entrate, dipendenti dalle Commende (6). Secondo gli Statuti i Cabrei dovevano rinnovarsi ogni 25 anni da' Bali Commendatori, ch' erano in possesso della dignità.	1608	1784	64
<i>Ricetta</i>	Introito delle corrisposizioni dovute da' Commendatori titolari, degli spogli de' defunti Commendatori, de' Baliaggi vacanti, delle rendite sopra arrendamenti, capitali ed altre possidenze della S. Religione ne' Priorati di Capua e Barletta—Bilanci—Introito ed esito.	1639	1824	101
<i>Mappa</i>	L'amministrazione di questa <i>ricetta</i> tenevasi da un Commendatore Ricevitore della S. Religione. Elenco delle Commende del Priorato di Capua e Barletta (vol. 152).	1806	1807	1

OSSERVAZIONI

(1) Alcuni negozianti di Amalfi esercitando il commercio in Gerusalemme vi fondarono nel 1048 un monastero di rito latino con un ospedale, dedicandone la Cappella a S. Giovanni Battista. Questa istituzione pel vantaggio che recava

a' pellegrini ed agli ammalati si rese celebre: e dal Papa Anastasio IV. nel 1154 fu messa sotto la regola degli Agostiniani. Ebbe una classe di persone militari per la difesa de' Cristiani, ed un'altra di Sacerdoti e Monaci pel servizio nelle fazioni e nell'ospedale. Gli istituti perciò furono due, l'ospitalità e la milizia: e questa ne' tempi posteriori alle Crociate ebbe cura di tenere anche navi per difendere il commercio contro i Turchi e contro i Barbareschi. L'Ordine si arricchì immensamente, sì per le molte oblazioni, e sì per essergli stata assegnata da Papa Clemente V. ed Innocenzo VIII. gran parte delle rendite degli aboliti Ordini de' Templarii, del S. Sepolcro, di S. Lazzaro di Gerusalemme, e di S. Giovanni e Tommaso di Oriente. Ma Pio IV. vedendo divenir molto potente questa Religione, ristabilì l'Ordine di S. Lazzaro nel 1565, e Gregorio XIII. con altra Bolla del 1575 lo riunì a quello di S. Maurizio. Riconquistata Gerusalemme da' Saraceni nel 1187, gli Ospedalieri Gerosolimitani si ritirarono in Acrici; indi passarono a Cipro, e poi a Rodi, ove restarono dal 1319 al 1522. Nel 1525 ottennero da Carlo V. l'isola di Malta; ma per la rivoluzione del 1789 l'Ordine perdè molti suoi possedimenti: e Malta fu occupata da' Francesi nel 1798, e poscia dagl'Inglese nel 1801. I Cavalieri si trasferirono a Trieste, indi a Catania, a Ferrara ed in ultimo a Roma sotto gli auspicii del Papa, che assegnò loro una chiesa ed un ospedale. Con decreto del 5 Novembre 1808 l'Ordine fu abolito nel regno di Napoli, assegnandosene i beni all'Ordine delle due Sicilie. Co' decreti del 19 Settembre e 7 Ottobre 1815 venne concessa a parecchi Bali e Commendatori l'amministrazione de' beni delle loro rispettive Commende, e con decreto del 7 Dicembre 1839 fu in Napoli ristabilito l'Ordine con sole otto Commende.

(²) L'Ordine Gerosolimitano formavasi di quattro Nazioni, Francia, Spagna, Italia ed Inghilterra distinte in otto Lingue cioè, 1° Provenza, 2° Auvergne, 3° Francia, 4° Italia, 5° Aragona, 6° Alemagna, 7° Castiglia, 8° Inghilterra. Nel 1798 fu eretta un'altra Lingua, quella di Russia. Appartenevano alla medesima Lingua diversi Priorati; e così in Italia ve ne erano sette, Roma, Lombardia, Venezia, Pisa, Capua, Barletta, Messina. Col dispaccio del 30 Maggio 1785 i tre Priorati di Capua, Barletta e Messina formar dovevano un sol corpo, restando uniti e serbandò tra loro una reciproca promiscuità nel godimento de' rispettivi loro beni e Commende (vedi vol. 49).

(³) Il Gran Maestro aveva il titolo di Altezza Eminentissima, godeva poteri Sovrani, ed esercitava la giurisdizione spirituale e temporale sopra i regolari del suo Ordine. La facoltà legislativa apparteneva al *Sacro Capitolo Generale*, in cui intervenivano il Gran Maestro, il Vescovo di Malta, il Priore della maggior chiesa Conventuale, i Baglivi Conventuali, i Priori e Baglivi Capitolari, i Baglivi onorarii, il Procuratore di ciascuna Lingua, ed un altro di ciascun Capitolo Provinciale. Il Collegio così riunito nominava due persone dette Capitoli per ciascuna Lingua, le quali formavano i progetti di legge chiamati *Ruoli*. Per l'esercizio poi del potere giudiziario eranvi in Convento le *Lingue* ossia le Congregazioni, che trattavano gl'interessi della propria Nazione: La *Camera de' conti del comune tesoro*, che fu sempre in possesso di avocare a sè tutte le cause di natura erariale introdotte in altri tribunali: *Il tribunale de' debitori* stabilito per impedire che i Cavalieri e Religiosi non ancora Commendatori si gravassero di debiti: *Il tribunale degli spogli* pe' processi di concorso de' creditori sugli spogli de' Religiosi defunti: *Il Tribunale della purità e nobiltà*, che aveva potere consultivo soltanto nelle liti insorte tra le Lingue ed i pretendenti ad esser ricevuti nell'Ordine. Oltre a questi Tribunali eravi il Consiglio ordinario ed il Consiglio compito, ne' quali interveniva il Gran Maestro. *Il Consiglio ordinario* esaminava in grado di appello le sentenze profferite

da' Capitoli Provinciali e da' Commissarii deputati dal Gran Maestro, e trattava in prima istanza le liti sopra precedenza, elezioni a dignità Conventuali, promozioni a' Priorati e Baliaggi, conseguimento di Commende e validità di pensioni. Il *Consiglio compito* era Tribunale delle appellazioni dal Consiglio ordinario ed apparteneva eziandio alle sue cure di eleggere il Capitano dell'esercito e dell'armata, il Castellano, il Conservatore Conventuale; di determinare se convenisse la pace o la guerra; di conceder licenza di partire dal Convento a' Priori e Baglivi; e di confermare le grazie concesse dalle Lingue e da' Priori.

(4) Fuori Convento e ne' Priorati vi erano due Tribunali uno chiamato Capitolo Provinciale e l'altro Assemblea Provinciale. I *Capitoli Provinciali* erano investiti della giurisdizione sì civile che criminale sopra tutt'i fratelli residenti ne' limiti del Priorato, compresi anche i Baglivi: e deputavano inoltre i Commissarii per visitare i miglioramenti delle Dignità, e Commende, non che i Commissarii per compilare i processi intorno alle pruove delle persone da riceversi, sopra i quali poi il Capitolo stesso profferiva la sua deliberazione. L'*Assemblea Provinciale* si teneva sei mesi dopo il Capitolo Provinciale, ed aveva le stesse attribuzioni del Capitolo.

(5) L'Ordine dividevasi in cinque classi, cioè 1° *Cavalieri di Giustizia* di maggiore o di minore età. Per questi richiedevasi la pruova di nobiltà per quattro lati. 2° *Cappellani Conventuali*. I quali, oltre a' requisiti generali per essere ammessi in qualsivoglia grado, dovevano dimostrare di essere nati da padri onorati e di avere esercitati ufficii liberali. 3° *Serventi di armi*. Facevano le stesse pruove de' Cappellani Conventuali. 4° *Sacerdoti fratelli di obbedienza*. Erano ricevuti pel servizio delle chiese e delle Commende, e dicevansi fratelli per aver fatta professione nell'Ordine dopo provati i requisiti generali soltanto. 5° *Donati*. Si ricevevano dal Gran Maestro dopo la dimostrazione di essere ben nati e vissuti onoratamente, e di aver presentato alla Religione qualche parte de' loro beni.

(6) Le *Commende di giustizia* si davano a que' Cavalieri, che avevano dimorato cinque anni in Malta, fatti quattro viaggi per mare, e professato nell'Ordine.

Le *Commende di grazia* Magistrale o Priorale erano di arbitrio del Gran Maestro e del Gran Priore.

La *Commenda di cabimento* era la prima che concedevasi al fratello per ordine di sua anzianità.

La *Commenda di miglioramento* era la Commenda di cabimento, che aveva ricevuti de' miglioramenti.

Le *Commende di grazia di Lingue* eran quelle, che si toglievano a' debitori del Tesoro dell'Ordine, e si davano a' fratelli che avevano soddisfatto il debito del privato.

Le *Commende di Camera Magistrale* servivano pel mantenimento e per il lustro della Dignità del Gran Maestro. Ciascun Priorato era tenuto a darne una al Magistero.

Indici e Repertorii. — Le scritture sono provvedute di un inventario generale preceduto da un indice.

TAVOLA LVI.

GRAN CANCELLERIA DEL REAL ORDINE DELLE DUE SICILIE (1)
E MEDAGLIA DI ONORE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasc. e vol.
<i>Petizioni</i>	Istanze di persone, che per i servizi resi alle armi ed al Governo francese credevansi meritevoli di essere ammessi nell'Ordine.	1808	1815	f. 4
<i>Corrispondenza</i>	Carteggio del Gran Cancelliere dell'Ordine con diverse Autorità e Corpi militari per dar corso alle petizioni anzidette — Persone proposte per Cavalieri e loro nomine approvate dal re.	1808	1815	f. 7
<i>Decreti</i>	Nomine de' Commendatori, Cavalieri e Dignitarii.	1808	1815	f. 2
<i>Giuramenti</i>	Atti di giuramento prestato da' Cavalieri dell'Ordine.	1809	1814	f. 4
<i>Verbale</i>	Cerimonia tenuta il dì 9 Ottobre 1808 nell'Arcivescovado, ove il re decorò i membri dell'Ordine — Decreti di nomina de' Dignitarii e degli Uffiziali del Gran Consiglio.	1808	1815	f. 1
<i>Appuntamenti</i>	Deliberazioni del Gran Consiglio (2).	1808	1814	v. 1
<i>Nomine</i>	Persone, cui i Principi stranieri concessero decorazioni, perchè dal re delle due Sicilie erasi loro data facoltà di accordarle ad arbitrio (3).	1809	1810	f. 1
<i>Lettere</i>	Affari dell'Ordine trattati dal Gran Cancelliere.	1809	1815	v. 1
<i>Collane</i>	Distribuzione delle medesime (4).	1811	1814	v. 1
<i>Registri</i>	Persone decorate dell'Ordine, che prestarono giuramento.	1808	1815	v. 4
<i>Varietà</i>	Affari diversi di amministrazione.	1809	1815	f. 1
	MEDAGLIA DI ONORE (5).			
<i>Petizionarii</i>	Medaglia di onore e corrispondenza tenuta dal Gran Cancelliere con diverse Autorità per la proposta delle persone da decorarsi con la medaglia di onore.	1814	1815	f. 3
<i>Lettere</i>	Ringraziamenti per le medaglie ottenute — Breve non ispediti — Progetti di decreti per medaglie.	1814	1815	f. 2
<i>Registri</i>	Elenco de' decorati delle medaglie.	1814	1815	v. 3

OSSEVAZIONI

(1) Per compensare i servigi resi allo Stato fu istituito l'Ordine delle due Sicilie con legge del 24 Febbraro 1808. Formavasi di 650 Cavalieri, 100 de' quali Commendatori e 50 Dignitarii: e la dotazione fu di centomila ducati di rendita in beni fondi, da cui ciascun Cavaliere ritraeva una pensione di ducati 50 annui. Giusta il decreto del 5 Novembre 1808 i beni dell'Ordine Gerosolimitano e Costantiniano vennero destinati per quello delle due Sicilie; e la parte eccedente de' medesimi doveva impiegarsi per estinzione del debito pubblico e per pensioni a que' Cavalieri del soppresso Ordine di Malta, che se ne reputavano degni. Otto Dignitarii prendevano cura dell'amministrazione de' beni.

(2) L'Ordine aveva un Gran Consiglio composto dal Gran Cancelliere, dal Gran Tesoriere e da due Dignitarii. Questo Consiglio era preseduto dal Re Gran Maestro, e dava avviso sulle nomine e promozioni de' Cavalieri, e su tutti gli affari riguardanti l'economia. Il Gran Cancelliere teneva registro di tutti i Cavalieri, spediva le determinazioni del Consiglio, contrassegnava i Brevetti di nomine, riceveva le domande e dava avviso a' Cavalieri della riunione de' Capitoli generali. Il Gran Tesoriere era l'amministratore generale de' beni.

(3) I forestieri che ricevevano la decorazione dell'Ordine non si consideravano compresi nel numero de' Cavalieri determinato dalla precitata legge del 1808: erano ammessi e non ricevuti, nè prestavano giuramento. Vedi il regolamento del 5 Novembre 1808.

(4) A 28 Gennaro 1811 furono con decreto create 13 Collane di oro da portarsi nelle grandi cerimonie. Il Gran Cancelliere teneva registro separato del passaggio di ciascuna Collana con la data, in cui era stata ricevuta da un Dignitario o restituita.

(5) Con decreto del 1° Novembre 1814 s'istituì la Medaglia di onore, destinata particolarmente per ricompensare i distinti servizii resi dalla Guardia d'Interna Sicurezza. Le proposizioni per siffatte Medaglie appartenevano a' diversi Ministri, ciascuno per gl'impiegati del suo ripartimento: i Brevetti dovevano rilasciarsi dal Gran Cancelliere dell'Ordine delle due Sicilie.

Indici e Repertorii. — Per tutte le scritture comprese nella presente Tavola non vi sono repertorii, nè indici; ma vi ha ripartizione di materie ed ordine cronologico.

TAVOLA LVII.

DEPUTAZIONE DELL' ORDINE DI S. GIORGIO (*)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.º de' fas. e vol.	Indici e repertorii
<i>Statuti</i>	Regolamenti del Real Ordine.	1819	1851	v. 1	—
<i>Corrispondenza</i>	Decreti di nomina—Proposte—Ordine abolito delle due Sicilie (?) — Pensioni a' Cavalieri—Pensioni a' medagliati—Nomina della Deputazione e degli Assessori—Oggetti diversi — Mutazioni—Distribuzione delle Medaglie.	1819	1860	f. 39	panette e registri fino al 1853 volumi 7
<i>Matricole</i>	Cavalieri medagliati — Cavalieri pensionisti—Indici diversi de' Cavalieri.	1819	1844	v. 13	—
<i>Brevetti</i>	Titoli di nomina dell' Ordine delle due Sicilie presentati alla Deputazione dell' Ordine di S. Giorgio per esservi incardinati i rispettivi titolari. Sono distinti così—Brevetti da Capitano a Soldato—Brevetti da Capitano a Maggiore — Ufficiali, che han comprovata la qualità di Cavalieri dell' Ordine delle due Sicilie con certificati.	1808	1819	f. 3	—
<i>Stampe</i>	Statuto del Real Ordine di S. Giorgio—Rescritto di massima del 20 Settembre 1819—Regolamento—Fondo di pensione dell' Ordine — Chiesa dell' Ordine — Suggello.	1819	1820	f. 9	—

OSSERVAZIONI

(*) La legge del 1 Gennaio 1819 creò un Ordine cavalleresco puramente militare, cui fu dato il nome di S. Giorgio della Riunione, per ricordare la riunione de' domini di qua e di là dal Faro. Gran Maestro dell'Ordine era il Re, e per premiare i servizi militari ed il valore mostrato in guerra furono stabiliti i gradi di Gran Collane, Gran Croci, Commendatori, Cavalieri di diritto, Cavalieri di Grazia, Medaglie di oro, Medaglie di argento. Le Gran Collane però vennero abolite dal decreto del 28 Settembre 1829: ed a 10 Maggio 1850 vennero aggiunti i gradi di Grandi Ufficiali, e di Ufficiali. I sotto Ufficiali e soldati potevano essere fregiati della medaglia di oro o di argento, i Generali e gli Ufficiali pote-

vano conseguire gli altri gradi dell'Ordine. Le norme per conferirsi i gradi furono determinate dal regolamento del 15 Ottobre 1819, col quale fu prescritto pure che gli affari ordinarii si trattassero dalla Magistrale Deputazione, e quelli di maggiore interesse dal Gran Consiglio o da' Capitoli. L'Ordine ebbe una dotazione per ripartirsi in pensioni fra i diversi gradi.

(²) Con decreto del 1 Gennaio 1819 si abolirono i distintivi dell'Ordine delle due Sicilie, e tutti i membri dello stesso, che si trovavano allora a prestar militare servizio, furono ammessi ad ottenere l'Ordine di S. Giorgio, conservando la pensione che avevano, e ciò pel trattato di Casalanza.

Indici e Repertorii.—Pandette 7.

TAVOLA LVIII.

DEPUTAZIONE DELL'ORDINE DI FRANCESCO PRIMO (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno ini- ziale	Anno finale	Num. de' fasci
<i>Corrispon- denza</i>	Disposizioni generali e comunicazioni passate alla Deputazione — Nomine de' Commendatori, Cavalieri e Medagliati. Suggello della Deputazione.	1829	1860	f. 6

OSSERVAZIONI

(1) Per compensare unicamente il merito civile fu istituito l'Ordine anzidetto (vedi la legge del 28 Settembre 1829), di cui il Re era Gran Maestro, ed una Deputazione ne regolava gli affari. Cinque gradi numeravansi, cioè, Gran Croci, Commendatori, Cavalieri, Medaglie di oro, Medaglie di argento. Potevano aspirarvi quelli, che si erano distinti o per l'esercizio delle cariche politiche, diplomatiche, giudiziarie, amministrative ed ecclesiastiche, o per opere importanti pubblicate con la stampa, o per eccellenti lavori di arte. Il re si riservò di assegnare pensioni alle persone decorate, da prelevarsi da' fondi delle reali Finanze.

Indici e Repertorii — Non vi sono repertorii, nè indici.

TAVOLE DEL TERZO UFFIZIO



§ XXXIX.

Amministrazione interna

Quantunque il Ministero dell'Interno sembri di recente istituzione, pure, se ben si consideri, niuna delle presenti sue cure è mai per lo addietro mancata nelle nostre Provincie: se non che o con forme miste ad altre competenze, o con forme alquanto diverse, e talora con più ampie e larghe prerogative. Le Università del regno in effetti dipendenti nella parte amministrativa, giurisdizionale, e contenziosa dalla Regia Camera della Sommara, riconoscevano ne' dodici Presidenti, ond'era composta, altrettanti *Delegati* nelle faccende, che da esse si trattavano: negli stati discussi del *Tappia* del 1627, e ne' posteriori del 1741 e del 1783 le norme onde regolare i proprii esiti e le spese: e ne' *Sindaci*, *Deputati*, *Eletti* e *Cassieri* i legittimi rappresentanti de' loro diritti, e gli esecutori delle loro determinazioni, che sanzionavano con ogni libertà ne' loro *parlamenti* aperti a tutti, ed a suono di campana convocati. Ed a tanto si estendevano le loro facoltà e prerogative, che anche ne' pesi fiscali e nelle dirette contribuzioni così il procedimento, come le quote di tassa e di *riparto* venivano per lo più confidate agli stessi *regimentarii* municipali: salvo solo i richiami e l'esame delle quistioni alla già detta Regia Camera, tutrice in un tempo degl'interessi non solo del pubblico Erario, ma di quelli ancora delle Università e del loro patrimonio. Tal che per effetto appunto della tutela medesima le controversie tutte, i reclami, le contravvenzioni, e quanto insomma si appartenne poscia al nostro contenzioso amministrativo, non fu altrimenti definito e giudicato che da questo supremo Tribunale. Così le Dipendenze tutte della civile o interna amministrazione riscontransi facilmente in gran parte con le vecchie istituzioni, come per esempio, i la-

vori e le opere pubbliche nelle diverse *Giunte de' Lagni*, delle *Bonificazioni* e della *Soprintendenza generale di tutte le strade e Ponti* stabilita per dispaccio del 7 Luglio 1798: le manifatture e l'industria nelle antichissime *Delegazioni delle Arti e Mestieri* e i loro rispettivi *Consoli* insieme con i privilegi e le norme loro assegnate sin da' tempi de' primi re Aragonesi. E così del pari la salute, la istruzione pubblica ed il commercio si veggono tutti metter capo e riscontrarsi: la prima nell' antica *Deputazione di salute*, Magistratura Municipale creata per la peste del 1656: la seconda nelle grandi ed ampissime attribuzioni del Gran Cancelliere, e poscia del Cappellano Maggiore, nel famigerato studio Salernitano e ne' tre diversi Collegii di Dottori: ed il terzo finalmente, cioè il Commercio, nella eminente giurisdizione del Grande Ammiraglio e del notissimo Consolato di terra e di mare.

Nè altrimenti va detto de' moltissimi Luoghi Pii laicali, che con la istituzione del precitato Ministero dell'Interno sonosi chiamati anche di Beneficenza, e subordinaronsi in ciascuna provincia al Consiglio generale degli Ospizii; perciocchè della costoro precedente tutela ci fanno ampia testimonianza, se vuoi tacer di tutt'altro, l'abolito Tribunale Misto, la Cassa Sacra, e la Giunta di corrispondenza. Ed in quanto anche ai Beneficii, Badi, ed altri Luoghi Ecclesiastici si ravviserà anche ben di leggieri la parte, che vi prese in altri tempi il Governo soprattutto nel così detto *Monte frumentario*, e negli altri simili Monti municipali detti anche *frumentarii*.

Per la qual cosa nel trattare noi qui, come faremo, dell'Uffizio detto dell'Interno, seguiremo nelle Tavole, che verranno appresso, lo stesso ordine di materie, di cui abbiamo fatto innanzi discorso. Se non che per talune delle vecchie giurisdizioni, trovandosi la trattazione delle cose interne frammista con quella di tutt'altra natura, rimandiamo il lettore alle tavole di que' Magistrati, che unitamente ad altre più estese cure ebbero pure affidate competenze civili ed interne; e per talune altre non essen-

o pervenute in questo Grande Archivio di Stato altre carte che soli processi, non possiamo altrimenti che comprenderle tra le terminate e vastissime processure giudiziarie.

Amministrazione comunale.

- TAVOLA**
1. Numerazioni di fuochi.
 - » 2. Catasti.
 - » 3. Stati discussi comunali.
 - » 4. Conti de' Municipii.
 - » 5. Visite economiche.
 - » 6. Voci di vettovaglie e di altri generi.
 - » 7. Somministrazioni fatte da' Comuni alle truppe francesi.

Amministrazione provinciale.

- » 8. Direzione di Ponti e strade.
- » 9. Casse provinciali.
- » 10. Ferrovia da Napoli a Ceprano.

Stabilimenti interni.

- » 11. Intendenza di Napoli, ora Prefettura.
- » 12. Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.
- » 13. Tribunale della general salute, indi Supremo Magistrato e Soprintendenza generale di Salute, ora Direzione di Sanità marittima.
- » 14. Regio Protomedicato generale.
- » 15. Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.
- » 16. Istituti dipendenti dal già Ministero dell'Interno, poscia diviso in altri Ministeri.

Luoghi Pii.

TAVOLA 17. Tribunale Misto.

- » 18. Cassa Sacra.
- » 19. Monte Frumentario.
- » 20. Consiglio generale degli Ospizii.
- » 21. Stabilimenti speciali non soggetti alla immediata ingerenza del Consiglio degli Ospizii.
- » 22. Commissione esecutrice del Concordato.
- » 23. Commissione Mista amministratrice del Patrimonio Ecclesiastico Regolare.

Contenzioso.

- » 24. Parte contenziosa — processi.
 - » 25. Parte contenziosa — processi de' patrimonii delle Università.
 - » 26. Commissione Feudale — processi, sentenze ed atti di esecuzione — Regii Commissarii ripartitori.
 - » 27. Contenzioso amministrativo — produzioni, e decisioni.
-

TAVOLA LIX.

NUMERAZIONE DE' FUOCHI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num° de' volumi
<i>Numerazioni de' fuochi</i>	Notamenti delle famiglie talvolta colle possidenze, aggravii e disgravii di fuochi per individui defunti o passati ad abitare altrove.	1447	1732	1417

OSSERVAZIONI

La numerazione de' fuochi ebbe origine dal re Alfonso I. d'Aragona nel parlamento tenuto in Napoli nella chiesa di S. Lorenzo ai 28 Febbraio 1443. Egli abolendo le sei collette ordinate dai suoi predecessori volle, che si pagassero solamente da ogni *fuoco*, ossia famiglia, carlini dieci, i quali poi crebbero fino a ducati 4,50. E per potersi tener conto della rata de' tributi a carico di ciascuna università, fu ordinato di farsi la numerazione de' fuochi. Questa scrittura è utilissima per conoscere l'origine e la genealogia delle famiglie, perchè in ogni Comune si faceva il notamento de' capi e de' componenti ognuna di esse colla indicazione della professione e del mestiere di ciascuno. Solo la città di Napoli co' suoi casali avea il privilegio di non numerarsi. Questa specie di tributo era la più ingiusta, poichè il povero contribuiva egualmente che il ricco, ed il peso reale si convertiva in personale. La povera gente eludeva la legge e la vigilanza de' numeratori con render momentaneamente vuota la casa, portando via i pochi mobili, e gli utensili di cucina; per lo che i numeratori adoperavano il mezzo di riconoscere i focolari, se in essi appariva segno di cenere o di altro che indicasse averci di recente abitato persone, di che trovasi talvolta fatta menzione nelle numerazioni.

Indici e Repertorii. — V'è un indice distinto in Provincie e Comuni, e formato in Archivio.

TAVOLA LX.

CATASTI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.º de' volumi
CATASTI ANTICHI —				
<i>Tassa a Battaglione</i>	Registri formati prima del 1741 nei quali son descritti i beni, la loro valutazione e confinazione, e i possessori per ciascuna Università.	1649	1740	606
CATASTI DOPO IL 1741 —				
	Registri formati posteriormente al 1741 e distinti come di contro.	1741	1785	9153 in tutto
<i>Atti preliminari Rivele</i>	Bandi ed altri ordini pubblicati nel Comune per la formazione de' catasti. Dichiarazioni de' possessori intorno alle loro possidenze e pesi inerenti, con le discussioni in margine sulla verità delle possidenze medesime e rendite rivelate.	"	"	
<i>Apprezzi</i>	Valutazioni de' beni fatte da' periti e deputati sopra luogo.	"	"	
<i>Onciarii</i>	Risultato di tutti gli atti precedenti, che contiene la descrizione de' beni, il luogo ove sono siti, la loro rendita annuale, i pesi inerenti, i possessori, le loro famiglie, il testatico, l'industria e la tassa corrispondente.	"	"	

OSSERVAZIONI

I catasti si distinguono in antichi e nuovi; i primi sono anteriori al 1741 e furono formati a norma della pragmatica del dì 19 Novembre 1467 sotto il titolo *de appretio*, perchè in proporzione di ciò che ciascuno possedeva, contribuiva ai pesi dell'università. In essi non sono contenuti nè i Luoghi Pii, nè gli ecclesiastici, come quelli che erano esenti da' tributi. I secondi furono fatti per effetto del Dispaccio de' 4 Ottobre 1740 e della successiva pragmatica del 1741.

La differenza tra gli antichi catasti ed i nuovi si è, che in quelli i beni stabili furono apprezzati in proprietà nel loro valore intrinseco, e fu elevato un capitale dalle industrie e dalle fatiche de' bracciali; il peso di ciascun Comune ripartivasi da' deputati eletti, secondo che risultava da' fuochi pe' quali era numerato, e dalle spese che occorreivano per la particolare amministrazione di esso; il qual metodo dicevasi *a Battaglione*. Ne' nuovi cangiandosi il metodo testè indicato, fu proceduto alla valutazione de' beni non in quanto alla pro-

prietà, ma in quanto alla loro rendita, e la tassa fu calcolata per oncie di carlini tre, perchè ricadeva sulla rendita, mentre quella dell'antico catasto, comechè risultava dal valore della proprietà, fu calcolata per oncie di ducati sei. E poichè nel nuovo catasto l'imposta variava secondo la specie de' possessori, furono perciò essi distinti nelle seguenti classi:

Cittadini, vedove, e vergini.

Cittadini ecclesiastici.

Chiese e luoghi pii del paese.

Bonatenenti non abitanti.

Ecclesiastici bonatenenti.

Chiese e luoghi pii forestieri.

La città di Napoli fu esente dal Catasto, perchè contribuiva al Fisco per ragione di gabelle.

Fu assai nobile l'idea di Carlo III. di proporzionare il peso de' tributi alle forze di ciascun cittadino, cosicchè chi niente possedesse, niente pagasse. Ma questa idea soffrì alterazione nel fatto, poichè esentati per metà i beni ecclesiastici, acquistati prima del 1741, e tolti per intero i beni feudali, non formandosi il pieno del tributo da pagarsi al Fisco, fu uopo introdurre il testatico e la tassa su di coloro che procacciavansi la mercede colla propria industria. Quindi furono novellamente colpiti i poveri secondo il metodo precedente.

Per le norme prescritte dalla Regia Camera l'esazione era del 5 per 100 sui beni stabili ed annue rendite, e del 10 su' capitali dell'industria. Il testatico non eccedeva un ducato.

Indici e Repertorii.—Vi è un indice pe' catasti antichi distinto in Provincie e Comuni; ed un altro pe' nuovi distinto in Provincie, Distretti e Comuni.

TAVOLA LXI.

STATI DISCUSSI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasc. e vol.
EPOCA ANTICA				
—				
<i>Stati discussi comunali</i>	Rendite e pesi delle università.	1627	»	1475 in tutto
	» » » »	1741	»	
	» » » »	1783	»	
EPOCA FRANCESE				
—				
<i>Budget</i>	Atti come sopra.	1810	1817	
EPOCA ULTIMA				
—				
<i>Stati discussi</i>	Atti come sopra.	1818	1857	

OSSERVAZIONI

Gli Stati discussi vanno distinti in antichi e recenti, comprendendo in questi ultimi anche quelli dell'epoca francese. Gli antichi furono formati la prima volta al tempo del Vicerè duca d'Alba, il quale vedendo che l'amministrazione delle Università non procedeva regolarmente, anzi molte di esse erano gravate di debiti, incaricò il Reggente della R. Cancelleria Carlo Tappia di formare uno Stato delle rendite e de' pesi di ciascun Municipio, nel quale fosse stabilito quanto si dovesse spendere pe' varii bisogni in proporzione degl'introiti. Ciò venne eseguito nel 1627, e rimasero gli Stati sudetti come norma di amministrazione fino al 1741, quando Carlo III. per bisogni cangiati delle Università ne ordinò una nuova compilazione, e però fu formato un altro Stato nel 1741. Finalmente nel 1783 fu ordinata la riforma dello Stato de' Municipii, che prese il nome di *Stato discusso abbreviato*, e venne eseguito solamente per le Università per le quali fu stimato necessario.

Gli Stati recenti poi a norma del decreto de' 16 Ottobre 1809 erano annualmente proposti in progetto dal Decurionato, e venivano sanciti dal Sovrano solo quelli dei comuni, che godevano oltre cinquemila ducati di rendita ordinaria, e però erano detti *maggiore*; gli altri munivansi dell'approvazione del Ministro dell'Interno ed eran detti *minori*. Per la legge de' 12 Novembre 1816 gli Stati furono quinquennali per le rendite e spese ordinarie; per le straordinarie ed eventuali invece fu formato ogni anno uno *Stato di variazione*. Questa scrittura è utilissima nell'interesse segnatamente de' creditori de' Municipii, i quali trovano nello Stato un titolo in lor favore fornito spesse volte delle analoghe notizie intorno alla natura de' crediti, ed alle cautele originarie.

Indici e Repertorii. — V'è un indice distinto in Provincie e Comuni, per le tre prime epoche. Per le epoche successive sonovi altri due indici, distinto il primo in Provincie e Comuni, il secondo in Provincie e Distretti, e tutti formati in Archivio.

TAVOLA LXII.

CONTI DE' MUNICIPII

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
Conti comunali antichi	Introiti ed esiti comunali	1550	1806	1354
Conti comunali recenti		1808	1861	4236

OSSERVAZIONI

Innanzi l'anno 1806 l'amministrazione municipale dipendeva interamente da' proprii parlamenti, i quali provvedevano annualmente alla revisione de' conti, secondo è disposto nelle Pragmatiche II^a del 1536 e V^a del 1559 *de administratione Universitatum*. Costesti conti poi si presentavano alla Camera della Sommaria per essere liquidati, quando alcuna delle parti ne faceva istanza.

I conti comunali posteriori al 1806 per legge de' 12 Dicembre 1816 dovevano giudicarsi in linea di revisione dalla già Gran Corte de' Conti, quando i Comuni avessero uno Stato discusso decretato dal re; dal Consiglio poi d'Intendenza, quando lo Stato fosse decretato dal Ministro dell'Interno.

Nel Grande Archivio esistono solamente i conti de' comuni giudicati dalla Corte de' Conti, dalla quale vi sono stati immessi; gli altri sono depositati negli Archivi delle Prefetture.

Indici e Repertorii — Vi ha tre indici per ordine alfabetico de' Comuni, e quattro inventarii disposti per Provincie e Comuni formati tutti nel Grande Archivio.

TAVOLA LXIII.

VISITE ECONOMICHE

<i>Visite economiche</i>	Appalti—esazioni di pesi pubblici — vendite di beni de' Luoghi Pii Laicali di regio patronato — elezione di Amministratori, cassieri ed altri uffiziali comunali—assegnamenti alle Chiese in luogo di decime sacramentali — conti, dispacci comunicati ai Visitatori.	1800	1803	1685
--------------------------	---	------	------	------

OSSERVAZIONI

Dopo i fatti politici del 1799, essendosi ristabilito in Napoli l'antico Governo, per provvedersi allo stato finanziario de' Comuni fu commesso ad una Giunta di persone probe ed intelligenti, dette *Visitatori Economici*, di visitare le provincie e provvedere al sollievo delle popolazioni.

Indici e Repertorii — Vi è un indice disposto per Provincie e Comuni.

TAVOLA LXIV.

VOCI DI VETTOVAGLIE, E DI ALTRI GENERI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasci
<i>Foci</i>	Verbali de' prezzi delle derrate fissati in ciascun Comune, da servire per regolamento del pubblico commercio.	1614	1805	140

OSSERVAZIONI

Il prezzo delle derrate, secondo gli usi del regno, dovea stabilirsi dopo il raccolto in un'assemblea composta di negozianti ed agricoltori. Dopo il 1806 il prezzo si stabiliva ne' rispettivi Comuni da' proprii Decurionati, e su gli avvisi degl' Intendenti delle rispettive provincie era approvato dal Ministro dell'Interno.

Indici e Repertorii — Vi è un indice distinto per anni formato in Archivio.

TAVOLA LXV.

SOMMINISTRAZIONI FATTE DAI COMUNI ALLE TRUPPE FRANCESI

<i>Truppe Francesi</i>	Stati e documenti per pane, vino, riso, sale, aceto, olio, candele, legna, paglia ed altri oggetti somministrati.	1801	1802	172
------------------------	---	------	------	-----

OSSERVAZIONI

Col trattato di Firenze del 1801 fu convenuto, che le truppe Francesi dovesero occupare le provincie del Regno, e si obbligò il Governo Napoletano di somministrar loro il mantenimento. I Municipii ai quali fu addossato questo peso formavano i conti delle somministrazioni per esserne rivaluti dal Governo.

Indici e Repertorii — Vi è un indice generale disposto per Comuni formato in Archivio.

TAVOLA LXVI.

DIREZIONE DI PONTI E STRADE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasci
<i>Corrispondenza e contabilità</i>	Per costruzioni e restaurazioni di strade — ponti — locali pubblici — carceri — campisanti — banchine di mare — espurghi di fiumi — incanalamento di acque — compenso di danni. Le scritture sono distinte per anni e provincie	1818	1861	2984

OSSERVAZIONI

Con decreto de' 21 Gennaio 1809 venne organato il corpo degl' Ingegneri di Ponti e Strade precedentemente stabilito con decreto de' 18 Novembre 1808. Indi con altro decreto de' 25 Febbraio 1826 fu creata l'Amministrazione Generale de' Ponti e Strade, delle acque, foreste e della caccia per l'intero servizio relativo ai progetti, alla direzione ed esecuzione di strade, ponti, canali di navigazione e d'irrigazione, navigazione di fiumi, prosciugamento di laghi, bonifiche di terreni, ponti commerciali, e generalmente di ogni altra opera pubblica e comunale.

Indici e Repertorii — Sonovi quattro indici, che guidano agli espedienti.

TAVOLA LXVII.

CASSA PROVINCIALE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasc. e vol.
<i>Opere pubbliche provinciali</i>	Conti de' Cassieri distinti in provincie.	1816	1861	v. 321

OSSERVAZIONI

Per gl' introiti ed esiti de' fondi addetti alle opere pubbliche delle provincie era destinato a norma della legge organica de' 16 Dicembre 1816 un cassiere, il quale per la sua gestione dava conto alla già Gran Corte de' Conti.

Queste scritture sono distinte da quelle del Ministero de' lavori pubblici, perchè riguardano unicamente conti dati alla già Gran Corte de' Conti, dalla quale sono venute in questo Archivio.

Indici e Repertorii — Vi sono quattro indici distinti per Provincie formati in questo Grande Archivio.

TAVOLA LXVIII.

FERROVIA DA CAPUA A CEPRANO

<i>Ferrovia da Capua a Ceprano</i>	Appalti—misure—certificati di lavori — verbali di consegna—apprezzo di danni.	1858	1864	f. 28
------------------------------------	---	------	------	-------

OSSERVAZIONI

La costruzione di questo tratto ferroviario fu affidato al Generale Firrao, dal quale le scritture pervennero nel Grande Archivio.

Indici e Repertorii — Vi è un indice distinto per materie formato in Archivio.

TAVOLA LXIX.

INTENDENZA DI NAPOLI, ORA PREFETTURA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasci
<i>Contribuzioni dirette</i>	Conti di percettori—dubbii—circolari per Napoli e suoi villaggi.	1806	1830	}
<i>Somministrazioni militari</i>	Oggetti somministrati alle truppe di passaggio—caserme di Gendarmeria—trasporti militari per terra e per mare.	"	"	
<i>Guerra e Marina</i>	Sorteggi per leva di terra e di marina—ordini sovrani per esenzioni d'individui — reclami.	1813	1843	
<i>Culto</i>	Congrue ai Parrochi—abitazioni accordate pel servizio delle parrocchie nei locali de' Monasteri soppressi.	1806	1843	
<i>Salute pubblica</i>	Ordini per crociere di barche armate e corrispondenza per contaggi sviluppati in paesi esteri.	1807	1839	
<i>Ufficiali comunali</i>	Personale—nomine di amministratori comunali—congedi — sospensioni.	1808	1821	

OSSERVAZIONI

La legge degli 8 Agosto 1806 e l'altra de' 12 Dicembre 1816 provvedevano all'amministrazione civile nelle provincie colla istituzione delle Intendenze. Poichissimi rami di carte de' tanti che formavano oggetto della Intendenza di Napoli, sono passati al Grande Archivio.

Indici e Repertorii— Vi è un notamento sommario, che abbraccia tutti i rami compresi nella presente mappa.

TAVOLA LXX.

CONSIGLIO SUPERIORE DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasci
<i>Licei e Collegii in Napoli e nelle Provincie</i>	Personale—cattedre—concorsi—locali—mezze piazze franche—premi agli alunni — stati discussi.	1812	1857	3065 in tutto
<i>Regia Università</i>	Personale—cattedre—concorsi—locali—conti delle lauree e stati discussi — musei — gabinetti — biblioteca.	1812	1858	
<i>Scuole private</i>	Disposizioni per punto generale — esami e nomine di maestri.	1830	1857	
<i>Scuole primarie e secondarie</i>	Nomine di maestri e d'ispettori per Napoli e per le provincie—convitti — pagamenti—disposizioni generali e particolari anche per le scuole affidate agli Ordini mendicanti.	1812	1857	
<i>Scuole di agricoltura</i>	Concorsi per cattedre di agricoltura e pratica—nomine di maestri.	1840	1841	
<i>Orto Botanico</i>	Catalogo in istampa delle piante — spese di manutenzione — lavori di fabbriche—appalto del semenzaio e del deposito de' molteplici—acquisto di piante — regolamenti di polizia — personale—affitto del terreno—spese diverse.	1812	1857	
<i>Libri didascalici</i>	Disposizioni generali—acquisto e vendita de' libri per l'insegnamento in Napoli e nelle provincie—conti.	1816	1851	
<i>Gradi accademici</i>	Disposizioni per cedole e diplomi de' gradi accademici nelle diverse Facoltà—agevolazioni pel pagamento de'dritti—dispense di esami—contabilità.	1814	1856	
<i>Protomedicato</i>	Personale—spacci di farmaci—petizioni per visite, aperture di farmacie e pel non pagamento delle tasse.	1850	1858	
<i>Osservatorio astronomico</i>	Personale—locale—acquisti di macchine—contabilità—stampa del calendario—stampa delle osservazioni astronomiche.	1815	1816	
<i>Gabinetto zoologico, patologico, fisico, chimico, di fisica filosofica, di materia medica</i>	Personale—concorsi — acquisto di macchine ed altri oggetti—lavori — locali—stati discussi — contabilità—spese per esperimenti—spese per acquisto di droghe.	1815	1857	

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasci
<i>Clinica medica, chirurgica, oftalmica, ostetrica</i> <i>Sordi-muti</i>	Disposizioni generali—regolamenti—personale—ammissione d'infermi—esami—manutenzione ed acquisti di ferri—stati discussi—contabilità.	1818	1857	Vedi sopra
	Locale—sussidii agli alunni—nomine di maestri — esami — distribuzioni di premii — ammissioni a piazze franche.	1815	1852	

OSSERVAZIONI

La Regia Università degli studii, i Licei, i Collegii, le scuole primarie e secondarie e le scuole private sono gli stabilimenti destinati alla Pubblica Istruzione. Giusta il decreto de' 21 Ottobre 1806 venivano diretti da un Presidente, il quale con sei Professori scelti dal re formavano il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione

Questo Consiglio esaminava quanto era relativo alla istruzione della gioventù in rapporto tanto allo scibile, che alla morale, per effetto degli statuti approvati con decreto de' 12 Marzo 1816, e posteriori decreti de' 31 Gennaio 1817 e 12 Settembre 1822.

Indici e Repertorii — Vi è un indice generale distinto per materie e per Provincie.

TAVOLA LXXI.

TRIBUNALE DELLA GENERAL SALUTE, INDI SUPREMO MAGISTRATO E
SOPRINTENDENTE GENERALE DI SALUTE, ORA DIREZIONE DI SANITÀ
MARITTIMA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasc. e vol.
<i>Amministrazione di Napoli e delle Provincie Locali</i>	Personale interno— personale diplomatico — servizio sanitario — vertenze per giurisdizioni — distintivi — regolamenti — disposizioni generali.	1805	1866	559 in tutto
<i>Industrie</i>	Disposizioni per lazzeretti—locali per gli uffizii, e mobiglia.	1766	1869	
<i>Malattie contagiose</i>	Provvedimenti per trappeti da macinar olio — fabbriche di corde — risaie ed altro.	1845	1857	
<i>Stato civile Fari, fanali, e segnalazioni telegrafiche</i>	Peste—cholera—eticia—vaiuolo ed altre malattie degli uomini e degli animali — acque stagnanti — affumo — espurgo di lettere.	1787	1854	
<i>Camptsanti e sepolture</i>	Atti di nascita e di morte per mare. Avvisi per situazioni di fari e fanali— riscossione del dritto di lanternaggio— segnalazioni telegrafiche per affari straordinarii.	1813 1839	1864 1857	
<i>Contabilità</i>	Edificazioni de' campisanti—espurghi di terre sante — traslocazioni di cadaveri.	1763	1866	
<i>Deliberazioni</i>	Dritti sanitari — bollazioni di patenti — conti speciali pel cholera — spese pel Lazzeretto di Nisita — bilanci d'introito ed esito — versamenti alla Tesoreria—declaratorie di conti— ruoli de' soldi—madrefedi—spese di scrittoio— stampe e registri.	1656	1866	
<i>Decreti e Ministeriali</i>	Determinazioni del Supremo Magistrato di salute in appositi registri.	1664	1857	
<i>Algieri e Tripoli</i>	Registri in cui son trascritti i Decreti e le Ministeriali.	1800	1854	
<i>Piraterie ed imbarchi</i>	Carte riguardati gl'individui reduci dalla schiavitù.	1816	—	
<i>Cordoni sanitari</i>	Legni predati dai corsari.	1795	1845	
	Disposizioni date per la custodia del litorale in occasione delle diverse invasioni del cholera.	1835	1850	

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Conferenze sanitarie internazionali</i>	Congresso in Parigi de' delegati de' diversi Governi Europei per stabilire discipline e principii uniformi nel fine di meglio tutelare la pubblica salute—tornate delle varie conferenze intorno al sistema quarantenario, ed al servizio sanitario marittimo ne' porti del Mediterraneo—tariffe e misure igieniche — osservazioni del Governo Napoletano sul progetto di convenzione redatto dalla Conferenza sanitaria internazionale di Parigi.	1849	1860	Vedi sopra

OSSERVAZIONI

Il Tribunale della general salute fu eretto la prima volta nel 1656 in occasione della pestilenza in Napoli. Colla legge de' 20 Ottobre 1819 la tutela della pubblica salute fu affidata ad un Supremo Magistrato e ad una Soprintendenza generale, presso cui esisteva una facoltà medica. Ora per la legge de' 30 Giugno 1861 questo servizio dipende da cinque Direzioni, una delle quali risiede in Napoli con giurisdizione sul littorale da Terracina a S. Maria di Leuca, avendo per base la convenzione internazionale sanitaria stabilita in Parigi nel 3 Febbraio 1852.

Indici e Repertorii— Vi è un indice generale disposto per materie e per ordine alfabetico.

TAVOLA LXXII.

REGIO PROTOMEDICATO GENERALE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' vol. e fasci
<i>Visite</i>	Verbali redatti dalle Commissioni per le visite delle farmacie e drogherie in Napoli e nelle provincie.	1826	1864	199 in tutto
<i>Corrispondenza</i>	Carteggio per farmaci somministrati gratuitamente—per autorizzazioni di esercenti—annue ispezioni—ricettario e tariffa—tassa sanitaria—distanze di farmacie—malattie epidemiche—idrofobia—esumazioni di cadaveri—risale—Decreti e regolamenti sanitari.	"	"	

OSSERVAZIONI

L'ufficio protomedicale fu istituito fin dal 1530 e fu dichiarato regio. Era rappresentato dal primo medico del re. Prendeva cura degli esercenti i diversi rami dell'arte salutare, e della regolarità del loro servizio. Nel 1822 fu creato un Vice-Protomedicato in ogni distretto.

Indici e Repertorii — Vi è un indice per materie, Provincie e Distretti.

TAVOLA LXXIII.

ISTITUTI DIPENDENTI DAL GIÀ MINISTERO DELL'INTERNO,
POSCIA DIVISO IN ALTRI MINISTERI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasci
<p><i>Grande Archivio</i> <i>Collegio medico cerusico</i> <i>Stabilimento Veterinario</i> <i>Orto Botanico</i> <i>Collegio di Musica</i> <i>Liceo del Salvatore</i> <i>Osservatorio astronomico</i> <i>Collegi e Licet provinciali</i> <i>Pubblica Istruzione</i> <i>Regia Università</i> <i>Cassa delle Lauree</i> <i>Scavi di Pompei e Museo Ercolanese</i> <i>1.^o Educandato de' Miracoli</i> <i>2.^o Educandato di S. Marcellino</i> <i>Morotrofo di Aversa</i> <i>Amministrazione delle prigioni</i> <i>Deputazione pel Canale di Corfinio</i> <i>Guardia d' interna sicurezza</i> <i>Dritti sanitari</i> <i>Crociata</i> <i>Lancia del porto di Salerno</i> <i>Commissione annonaria</i> <i>Barriera sul Volturno</i> <i>Archivio generale dei Notai</i> <i>Stralcio delle abolite Cappelle di arti e mestieri</i> <i>Società Borbonica</i> <i>Archeologia, scienze e belle arti</i> <i>Delegazioni de' campsanti</i> <i>Cassa delle lauree</i> <i>Reale Istituto d' incoraggiamento</i> <i>Compagnia de' Pompieri</i> <i>Porto e Lazzaretto di Ni-</i></p>	<p>Conti e documenti in appoggio liquidati dalla già Gran Corte de' Conti e da essa immessi nel Grande Archivio.</p>	1810	1861	11810 in tutto

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>sita, Porto d'Ischia, petriere e scogliere</i> <i>Opere di bonificazioni Siflicomto</i> <i>Grani di Real conto Caserma de' relegati in Ventotene</i>	Conti e documenti in appoggio liquidati dalla già Gran Corte de' Conti e da essa immessi nel Grande Archivio.	1810	1861	vedi sopra

OSSERVAZIONI

Per siffatte Istituzioni il Grande Archivio non ha ricevuto altro che i conti, i quali per legge doveano rendersi alla cessata Gran Corte de' Conti.

L'epoca non è eguale, nè senza interruzione per tutti gli stabilimenti.

Indici e Repertorii — Vi è un indice generale.

TAVOLA LXXIV.

TRIBUNALE MISTO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.																								
<i>Governatori</i>	Relazioni de' Luoghi Pii laicali e misti esistenti in ciascun paese, riferiti al Tribunale Misto (1) dai Governatori locali, e talvolta anche da' Vicarii delle diocesi (2), per la contribuzione della tassa annuale dovuta pel mantenimento del Tribunale medesimo. Questa scrittura è interessantissima per dimostrare la qualità laicale o ecclesiastica de' Luoghi Pii, contenendo anche gli elenchi de' Luoghi Pii ecclesiastici non soggetti al detto Tribunale.	1777	—	195																								
<i>Commissario di Campagna</i>	Relazioni come sopra intorno ai Luoghi Pii sudetti esistenti nell'ambito della provincia di Terra di Lavoro, sulla quale il Commissario di Campagna avea la sua giurisdizione (3).	1777	—	1																								
<i>Presidi di Lecce, Montefusco e Salerno</i>	Relazioni come sopra de' Presidi per le controscritte provincie.	1777	—	1																								
<i>Vescovi ed altri Ordinari</i>	Relazioni come sopra de' Vescovi, ed Abati intorno a' Luoghi Pii laicali e misti, con separati elenchi de' Luoghi Pii ecclesiastici, nel solo fine di distinguerli da' laicali. Le diocesi e badie, per le quali esistono in Archivio le relazioni sudette, essendo di un numero limitato, se ne può qui agevolmente fare il novero:	1777	—	8																								
	<table border="0"> <tr> <td>Acerenza e Matera</td> <td>Anglona e Turssi</td> </tr> <tr> <td>Acerno</td> <td>Aquila</td> </tr> <tr> <td>Acerra</td> <td>Aquino</td> </tr> <tr> <td>S. Agata de' Goti</td> <td>Accumoli</td> </tr> <tr> <td>Acquaviva</td> <td>Ariano</td> </tr> <tr> <td>Alife</td> <td>Ascoli</td> </tr> <tr> <td>Alessano</td> <td>Atri e Penne</td> </tr> <tr> <td>Altamura</td> <td>Avellino</td> </tr> <tr> <td>Altavilla</td> <td>Aversa</td> </tr> <tr> <td>Amalfi</td> <td>Bagnara</td> </tr> <tr> <td>Andria</td> <td>Bari</td> </tr> <tr> <td>S. Ang. de' Lombardi</td> <td>Belcastro</td> </tr> </table>	Acerenza e Matera	Anglona e Turssi	Acerno	Aquila	Acerra	Aquino	S. Agata de' Goti	Accumoli	Acquaviva	Ariano	Alife	Ascoli	Alessano	Atri e Penne	Altamura	Avellino	Altavilla	Aversa	Amalfi	Bagnara	Andria	Bari	S. Ang. de' Lombardi	Belcastro			
Acerenza e Matera	Anglona e Turssi																											
Acerno	Aquila																											
Acerra	Aquino																											
S. Agata de' Goti	Accumoli																											
Acquaviva	Ariano																											
Alife	Ascoli																											
Alessano	Atri e Penne																											
Altamura	Avellino																											
Altavilla	Aversa																											
Amalfi	Bagnara																											
Andria	Bari																											
S. Ang. de' Lombardi	Belcastro																											

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
	Bisceglie Cava Bisignano Chieti Bitetto Cicciano Bitonto Cirignola Boiano Ortona Bosco Ostuni Bova Otranto Bovino Pianella Brindisi Policastro Benevento Polignano Caiazzo Potenza Calvi Pozzuoli Campagna Reggio Campi Rossano Canosa Ruvo Capaccio S. Salvo Capistrano Sarno Capri Scala Capua Scurcola Capriati Solmona Carinola Sora Casamassima Sorrento Caserta Spoleto Cassano Squillace Castellammare S. Stefano in Bosco Castellano Strongoli Castellaneta Salerno Castro Taranto Catanzaro Teano			
<i>Stati discussi</i>	Rendite e pesi de' Luoghi Pii laicali e misti.	1794	1806	185
<i>Consulte</i>	Avvisi dati in linea consultiva negli affari commessi al Tribunale Misto.	1741	1806	16
<i>Dispacci</i>	Ordini comunicati dalle Segreterie in nome del re.	1752	1806	53
<i>Appuntamenti</i>	Decisioni del detto Tribunale per affari di sua competenza—Sono trascritti in appositi registri.	1771	1806	13
<i>Conti</i>	Processi per discussione d'introiti ed esiti nell'interesse de' Luoghi Pii laicali e misti, e de' Monti frumentarii (?).	1779	1802	10
<i>Nota in stampa de' Luoghi Pii laicali e misti</i>	Elenco pubblicato nel 1788 per la riforma intorno la contribuzione pel mantenimento del Tribunale misto.	1788	—	1

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Immunità ecclesiastiche</i>	Processi per imputati i quali per godere delle immunità de' delitti commessi eransi rifuggiti ne' luoghi di asilo.	1741	1778	17
<i>Riscatto di schiavi</i>	Reali dispacci pel riscatto a spese de' Luoghi Pii di alcuni cittadini di Napoli e delle Provincie, fatti schiavi in Barbaria, ed in Algeri.	1779	1800	2
<i>Percettori</i>	Note legalizzate, e polizze di pagamenti per le esazioni fatte da' Percettori della contribuzione dovuta da' Luoghi Pii al Tribunale Misto.	1779	1802	15
<i>Concordato</i>	Concordata inter Benedictum XIV. Pont. Max., et Carolum Borbonium Siciliarum Regem, Regalia Rescripta, et Decreta Generalia Supremi Tribunalis Mixti Neapolitani, quae in omnibus fere judiciis ordinariae, ac privatae jurisdictionis ejusdem Tribunalis rite observantur, brevi, plenaque methodo sub certis Titulis distributa ab U. J. D. Conradino Ceraso etc. Neapoli MDCCC. ex typographia Pauli Severini-Boetii, utraque potestate annuente.	1741	—	1

OSSEVAZIONI

(1) Per esecuzione del Concordato formato nel 1741 tra la S. Sede e la Corte di Napoli fu eretto il Tribunale Misto, composto d'individui nominati da ambedue le Corti, il quale aveva l'ispezione superiore su tutti i Luoghi Pii Laicali e Misti. Con la giurisdizione consultiva dava il suo avviso in tutti gli affari, che gli venivano specialmente commessi; coll'amministrativa provvedeva a tutto ciò che riguardava gl'interessi de' suddetti Luoghi Pii. Le attribuzioni di questo Tribunale, riguardanti segnatamente le controversie disciplinari, i conti, gli stati discussi ed altri interessi de' Luoghi Pii, furono dopo la sua abolizione trasfuse nel *Consiglio generale degli Ospizii*. Durò fino al 1806.

(2) Erano talvolta i Vicarii delle diocesi interrogati da' Governatori locali intorno a' Luoghi Pii, e le loro risposte esistono originalmente co' notamenti comunicati di tutt'i Luoghi Pii tanto laicali e misti, quanto ecclesiastici.

(3) Ogni provincia avea un tribunale collegiato composto di un preside, di un capo di ruota, di due uditori, di un avvocato fiscale, di un procuratore fiscale, di un avvocato de' poveri, di un procuratore de' poveri, di un segretario, e di uffiziali subalterni. La sola provincia di Terra di Lavoro era retta da un giudice di Vicaria col titolo di *Commissario di Campagna*.

(4) Pe' Monti frumentarii vedi la nota apposta nella mappa *Ministero di Agricoltura e Commercio*.

Indici e Repertorii — Vi è un indice distinto per provincie e materie, formato in Archivio.

TAVOLA LXXV.

GIUNTA DI CASSA SACRA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasc. e vol.
<i>Istruzioni</i>	Regolamenti secondo i quali la Giunta di Catanzaro dovea amministrare i beni incorporati alla Cassa Sacra (1).			
<i>Platee e Libri di conti</i>	Scritture di possidenze appartenenti a' Monasteri, Parrocchie e Luoghi Pii della Calabria Ulteriore, come sono i Basiliani di Ciano, il Seminario di Belcastro, la Parrocchia di Briatico, le Cappelle della Concezione di Monterosso, del Carmine, Rosario e SS. Crocifisso di Montesoro, di S. Croce, e del Carmine in Polia, la Collegiata di Monterosso, il Carmine di Montesanto, di Filadelfia ed altre collegiate e parrocchie.			
<i>Baroni</i>	Carte per la esibizione de' titoli de' corpi giurisdizionali e feudali contro i Baroni di Calabria.			
<i>Relazioni</i>	Rapporti formati dall'Ispettore di Reggio signor de Bonis intorno alle liste di carico per le esazioni.			
<i>Consulte</i>	Rappresentanze al Re per lo stabilimento di Ospedali, per la soddisfazione de' legati di messe, per domande di beneficii, per prestiti fatti a' Vescovi di Bova, Oppido, e Nicotera, e per altri affari.	1784 (2)	1795	1145 in tutto
<i>Dispacci</i>	Ordini comunicati dalle Segreterie in nome del Re alla Cassa Sacra.			
<i>Censuazioni</i>	Notamenti delle censuazioni ed alienazioni di fondi eseguite in varii Dipartimenti della Calabria.			
<i>Francavilla</i>	Mappa dimostrativa delle rendite de' Luoghi Pii di Francavilla.			
<i>Fondi inaffittati</i>	Relazioni intorno ai fondi della Cassa Sacra inaffittati.			
<i>Creditori fiscali Gerace</i>	Relazioni, dispacci e ricorsi in ordine ai creditori fiscali de' Comuni. Piano delle parrocchie della diocesi di Gerace.			
<i>Ispettori ed altri impiegati Annue rendite</i>	Mappa degl' individui addetti al servizio della Cassa Sacra. Istrumenti delle compre di annue rendite.			

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.																																		
<i>Reggio</i>	Platee, registri e volumi dell'Ispezione della Cassa Sacra nel Ripartimento di Reggio.			vedi sopra																																		
<i>Carteggio</i>	Lettere di ufficio in riassunto scritte al Vicario generale Pignatelli da varii Commissionati.																																					
<i>Lagni</i>	Copie di diversi istrumenti di appalto pel prosciugamento de' lagni.																																					
<i>2 Liste di carico</i>	Notamenti de' beni della Cassa Sacra distinti pe' seguenti Distretti:																																					
	<table border="0"> <tr><td>Arena</td><td>Mesiano</td></tr> <tr><td>Annoia</td><td>Nicastro</td></tr> <tr><td>Briatico</td><td>Nicotera</td></tr> <tr><td>Belcastro</td><td>Oppido</td></tr> <tr><td>Badolato</td><td>S. Procopio</td></tr> <tr><td>Castelvetero</td><td>Pizzo</td></tr> <tr><td>Cotrone</td><td>Policastro</td></tr> <tr><td>Catanzaro</td><td>Polistina</td></tr> <tr><td>S. Cristina</td><td>Reggio</td></tr> <tr><td>Francavilla</td><td>Radicensa</td></tr> <tr><td>Francica</td><td>Squillace</td></tr> <tr><td>Filogaso</td><td>Soriano</td></tr> <tr><td>Gioiosa</td><td>Stilo</td></tr> <tr><td>S. Giorgio</td><td>Tropea</td></tr> <tr><td>Gerace</td><td>Taverna</td></tr> <tr><td>Laureana</td><td>Terranova</td></tr> <tr><td>Mileto</td><td></td></tr> </table>	Arena	Mesiano	Annoia	Nicastro	Briatico	Nicotera	Belcastro	Oppido	Badolato	S. Procopio	Castelvetero	Pizzo	Cotrone	Policastro	Catanzaro	Polistina	S. Cristina	Reggio	Francavilla	Radicensa	Francica	Squillace	Filogaso	Soriano	Gioiosa	Stilo	S. Giorgio	Tropea	Gerace	Taverna	Laureana	Terranova	Mileto		1784	1795	
Arena	Mesiano																																					
Annoia	Nicastro																																					
Briatico	Nicotera																																					
Belcastro	Oppido																																					
Badolato	S. Procopio																																					
Castelvetero	Pizzo																																					
Cotrone	Policastro																																					
Catanzaro	Polistina																																					
S. Cristina	Reggio																																					
Francavilla	Radicensa																																					
Francica	Squillace																																					
Filogaso	Soriano																																					
Gioiosa	Stilo																																					
S. Giorgio	Tropea																																					
Gerace	Taverna																																					
Laureana	Terranova																																					
Mileto																																						
<i>Liste di carico</i>	Notamenti de' beni appartenenti alle Badie ed a' benefici esistenti ne' seguenti Comuni:																																					
	<table border="0"> <tr><td>Arena</td><td>Mileto</td></tr> <tr><td>Briatico</td><td>Mesiano</td></tr> <tr><td>Catanzaro</td><td>Nicotera</td></tr> <tr><td>Francica</td><td>Stilo</td></tr> <tr><td>Filogaso</td><td>Soriano</td></tr> <tr><td>Gerace</td><td>Tropea</td></tr> <tr><td>Laureana</td><td></td></tr> </table>	Arena	Mileto	Briatico	Mesiano	Catanzaro	Nicotera	Francica	Stilo	Filogaso	Soriano	Gerace	Tropea	Laureana																								
Arena	Mileto																																					
Briatico	Mesiano																																					
Catanzaro	Nicotera																																					
Francica	Stilo																																					
Filogaso	Soriano																																					
Gerace	Tropea																																					
Laureana																																						
<i>Monteleone</i>	Mappa degli affitti a lungo tempo de' fondi posti nel ripartimento di Monteleone.																																					
<i>Monteleone</i>	Altra de' beni venduti dalla Cassa Sacra dal dì della soppressione de' Luoghi Pii per lo stesso ripartimento.																																					

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fas. e vol.
<i>Monteleone</i>	Altra de' beni censiti nel ripartimento medesimo.			
<i>Contratti</i>	Mappa di contratti fatti dalla Cassa Sacra.			
<i>Mileto</i>	Atti di sequestro delle rendite della mensa Vescovile di Mileto, e stato delle rendite e pesi.			
<i>Mileto</i>	Piano delle parrocchie nella diocesi di Mileto.			
<i>Mileto</i>	Carte relative al terzo pensionabile che la Mensa Vescovile di Mileto dovea corrispondere al Monte frumentario.			
<i>Memoriali</i>	Petizioni avanzate alla Cassa Sacra, e trascritte in registri.			
<i>Monisteri Amministrazione de' beni</i>	Notamento de' Monisteri soppressi. Piani formati per ben regolare l'amministrazione de' fondi incorporati alla Cassa Sacra.			
<i>Roccella</i>	Bilanci d'introiti ed esiti per l'amministrazione de' Conventi e Luoghi Pii di Roccella.			
<i>Parrochi</i>	Rappresentanze fatte da' Parrochi ed altri commissionati al marchese Fuscaldo per affari di culto.			
<i>Rendite e pesi fiscali</i>	Ordini spediti dalla Giunta di corrispondenza per l'esazione delle rendite e de' pesi fiscali.	1784	1795	vedi sopra
<i>Rappresentanze</i>	Rapporti diretti da' diversi Agenti delle Calabrie al Vicario Pignatelli per affari di loro competenza. Son trascritti in volumi.			
<i>Soriano</i>	Privilegio di concessione della terra e casali di Soriano al Monistero di S. Domenico Soriano.— Stabilimento di una casa di educazione per le donzelle, e de' Padri del Redentore.			
<i>Stati discussi</i>	Discussione di varii stati appartenenti a diverse Università di Calabria.			
<i>Stilo</i>	Atti per la vendita degli ulivi appartenenti ai Luoghi Pii soppressi nella città di Stilo.			
<i>Sinopoli vecchio Siderno</i>	Stato discusso formato dal marchese Fuscaldo pel controscritto Comune. Appuramento de' conti de' deputati anonarii della controscritta Università.			
<i>Squillace, e Siderno</i>	Bilanci per l'amministrazione de' beni di que' Luoghi Pii.			

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Squillace</i>	Mappe delle rendite di que' Luoghi Pii, e delle alienazioni de' beni fatte in quel Dipartimento.			
<i>Luoghi Pii</i>	Spoglio di tutte le rendite e pesi de' Luoghi Pii di Calabria Ulteriore.			
<i>Tasse</i>	Esazioni delle once catastali a carico di varii Comuni di Calabria.			
<i>Tropea</i>	Conti originali dell'amministrazione tenuta pe' Luoghi Pii di Tropea.			
<i>Torri e cavallari</i>	Relazione dell'ingegnere Ruel circa le torri e casette de' cavallari.	1784	1795	
<i>Taverna</i>	Conto per l'amministrazione de' Conventi e Luoghi Pii in Taverna.			
<i>Patrimonio</i>	Stato di tutt' i beni appartenenti ai Luoghi Pii di Calabria, ed incorporati alla Cassa Sacra, distinto per ordine alfabetico de' Comuni.			
<i>Monisteri e Luoghi Pii</i>	Inventarii formati per la restituzione de' beni dopo l'abolizione della Cassa Sacra.			

OSSERVAZIONI

La Cassa Sacra ebbe origine quando pe' terremoti avvenuti nella Calabria Ulteriore nel 1783 furono aboliti i Monisteri ed altri Luoghi Pii di quella provincia, ed i loro beni addetti a ristorare i danni sofferti. Quindi nel 4 Giugno 1784 fu eretta in Catanzaro una Giunta detta di Cassa Sacra per l'amministrazione de' detti beni, per le opere pubbliche necessarie, e per gli affari contenziosi in primo esame. Essa fu abolita con dispaccio de' 30 Gennaio 1796, e vennero restituiti ai Luoghi Pii, sebbene in numero più ristretto, i beni tuttavia esistenti.

(¹) Furono date a stampa apposite istruzioni per l'amministrazione di tutti gli effetti della Cassa Sacra in seguito di un nuovo sistema stabilito in Agosto del 1788, con Sovrana approvazione. Si definì il metodo come formarsi le liste di carico; si dettero le regole per gli affitti, affrancazioni di censi, censuazioni, vendite, pel prodotto degli oliveti, e furono stabilite le norme speciali per l'esibizione de' conti degli amministratori e del Tesoriere, e per la discussione de' conti medesimi.

(²) L'epoca segnata iniziale e finale non è speciale per ciascun ramo di carte, ma comprende l'intero periodo in cui durò la Cassa Sacra.

Indici e Repertorii. — Vi è una Pandetta per ordine alfabetico formata in Archivio.

TAVOLA LXXVI.

GIUNTA DETTA DI CORRISPONDENZA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' volumi
<i>Processi</i>	Atti formati presso la Giunta di Corrispondenza per controversie ed affari di sua competenza. Sono raccolti in volumi per ordine alfabetico delle Parti contendenti ed interessate.	1787	1795	173

OSSERVAZIONI

Pe' tremuoti avvenuti nel 1783 nella Calabria Ulteriore, essendosi eretta in Catanzaro una Giunta di Cassa Sacra per l'amministrazione de' beni de' Luoghi Pii soppressi di quella provincia e per le opere pubbliche necessarie, fu stabilita in Napoli con dispaccio de' 27 Novembre 1784 una Giunta detta di Corrispondenza, la quale corrispondesse colla Cassa Sacra in Catanzaro per gli affari amministrativi, e giudicasse delle controversie in secondo esame. Ambedue le dette Giunte furono abolite con dispaccio de' 30 Gennaio 1796.

Indici e Repertorii. — V'è un indice generale per la Cassa Sacra e per la Giunta di Corrispondenza compilato nel Grande Archivio.

TAVOLA LXXVII.

MONTE FRUMENTARIO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Dispacci</i>	Disposizioni Sovrane trascritte in volumi riguardanti il dissequestro—l'amministrazione—le provviste de' beneficii vacanti — le elezioni de' Regii Economi — le pensioni accordate sulle Chiese di Regio Patronato — le rendite delle Chiese predette annesse ai Seminarii ecc.	1782	1805	v. 10
<i>Dispacci</i>	Disposizioni come sopra—originali.	1783	1805	f. 24
<i>Lettere</i>	Carteggio con gli Avvocati fiscali nelle provincie delegati in materia di Beneficii.	1781	1790	v. 8
<i>Conti</i>	Introito ed esito delle Badie—Beneficii—Cappellanie — Rettorie—Vescovadi, ed altre dignità di Regio Patronato—Stati di rendite de' predetti Beneficii—bilanci—note di cappellanie vacanti—relazioni degli Avvocati Fiscali e degli Economi intorno alla natura e qualità de' Beneficii, e spesso anche processi originali e documenti intorno alla fondazione e provvista degli stessi.	1781	1806	v. 1365

OSSERVAZIONI

Per agevolare la coltivazione de' terreni si creò il Monte Frumentario (Prammatica 17 Ottobre 1781), e si destinarono per fondo suo ducati 120 mila, de' quali una metà dovea trarsi dai frutti delle Chiese e beneficii vacanti di regia collazione o di regio patronato e dalli spogli de' Vescovadi anche di regio patronato. Il danaro, che si otteneva da' frutti e spogli sudetti, dedotti i pesi intrinseci ed il mantenimento delle chiese e del culto divino, dovea conservarsi ne' pubblici Banchi di Napoli, e la direzione di questo deposito era confidata alla Camera Reale di S. Chiara, alla quale pure doveano rendere esatto conto gli Economi regii per l'amministrazione de' beni da essi tenuta a tenore delle istruzioni del 1 Gennaio 1782. Il servizio e la direzione di questo Monte venne riunito all'Ufficio generale del pubblico demanio con decreto del 1 Luglio 1806. Col concordato del 1818 fu abolito il Monte Frumentario, ed in ciascuna Diocesi vennero stabilite le Amministrazioni Diocesane pe' frutti de' vacanti beneficii, che avrebbero dovuto riserbarsi a pro delle chiese, degli ospedali, de' seminarii, de' poveri, e per altri usi pii da approvarsi di concerto dall'Ordinario, e dal Ministro degli Affari Ecclesiastici.

Indici e Repertorii. — Vi sono due indici disposti per Provincie e per Diocesi, formati in Archivio.

TAVOLA LXXVIII.

CONSIGLIO GENERALE DEGLI OSPIZII

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasc. e vol.
<i>Stati discussi</i>	Articoli d'introito ed esito da servire di norma per l'amministrazione de' fondi de' Luoghi Pii laicali. Su' singoli articoli venivano emessi provvedimenti dal Consiglio degli Ospizii ed erano sottoposti all'approvazione del Ministero. Questa scrittura è distinta in provincie e per ordine alfabetico de' Comuni ai quali appartengono i Luoghi Pii.	1814	1854	538
<i>Conti e documenti</i>	Introiti ed esiti annuali fatti da alcuni Luoghi Pii della città di Napoli e de' Comuni della sua provincia.	1806	1849	278
<i>Stati discussi</i>	Articoli d'introito pe' grani esistenti, di pertinenza de' così detti <i>Monti frumentarii</i> ; e simili articoli di esito per le spese di conservazione de' generi, e di affitto de' magazzini.	1817	1859	307

OSSERVAZIONI

Prima della francese Dominazione nelle nostre Provincie la ispezione superiore de' LL. PP. laicali e misti apparteneva al Tribunale Misto. Avvenuto poi il cambiamento politico del 1806, fu creato con decreto de' 16 Ottobre 1809 un Consiglio degli Ospizii in ciascuna provincia, e componevasi dell'Intendente, dell'Ordinario della Diocesi, di tre Consiglieri e di un Segretario. Le loro attribuzioni estendevansi sulla parte amministrativa, economica e disciplinare di tutti gli stabilimenti di natura laicale. Indagavano accuratamente le originarie istituzioni, la volontà de' fondatori, i pesi imposti, discutevano i richiami delle parti ed i conti de' parziali amministratori sulla norma degli stati discussi.

Il Consiglio sudetto degli Ospizii non ha trasmesso le molte sue carte in questo Grande Archivio di Stato, ma solamente i pochi conti annoverati nella presente tavola.

Indici e Repertorii.—Vi è un indice disposto per Comuni in ordine alfabetico.

TAVOLA LXXIX.

STABILIMENTI SPECIALI DI BENEFICENZA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Albergo dei Poveri</i>		1817	1861	4798
<i>Casa santa degli incurabili</i>		1817	1858	
<i>Casa santa dell' Annunciata di Napoli</i>		1817	1860	
<i>Casa santa dell' Annunciata di Aversa</i>		1858	—	
<i>Commissione di Beneficenza per l'amministrazione de' beni di alcuni Luoghi Pii</i>		1812	1816	
<i>Commissione Reale di Beneficenza</i>	Conti e documenti in appoggio liquidati dalla già Gran Corte de' Conti e da essa immessi nel Grande Archivio	1845	1861	
<i>Congregazione de' Greci</i>		1824	1844	
<i>Convitto di S. Nicola della strada</i>		1851	1856	
<i>Convitto del Carminello</i>		1810	1860	
<i>Monte della Misericordia</i>		1843	1861	
<i>Orfanotrofio di S. Ferdinando in Salerno</i>		1821	1825	
<i>Orfanotrofio Loffredo</i>		1828	1858	
<i>Ospizio di S. Francesco di Paola in Aversa</i>		1841	1843	
<i>Ospizio de' Santi Pietro e Gennaro extra moenia</i>		1817	1861	
<i>Stabilimento di S. Maria Vertecoeli</i>		1848	1855	
<i>Stabilimento di S. Eligio</i>		1817	1855	

OSSERVAZIONI

Le epoche presentano delle interruzioni per taluni di questi Luoghi Pii. Essi non erano soggetti all'immediata ingerenza del Consiglio degli Ospizii, e nel Grande Archivio non pervennero che i soli conti renduti alla cessata Gran Corte de' Conti.

Indici e Repertorii. — Vi sono quattro indici complessivi di altre scritture pervenute dalla già Gran Corte de' Conti formati nel Grande Archivio.

TAVOLA LXXX.

COMMISSIONE ESECUTRICE DEL CONCORDATO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Vescovati, Capitoli, Seminarii, Parrocchie, Monasteri</i>	Assegni di beni—Brevi di secolarizzazione—quistioni diverse — censuazioni de' fondi.			
<i>Deliberazioni</i>	Risoluzioni intorno al personale—al- l' assegno de' beni ed altri affari.			
<i>Badie concistoriali e di Regio patronato</i>	Stati ed espedienti intorno la natura e collazione di siffatti beneficii co' notamenti per taluni di essi de' beni loro appartenenti.	1818	1860	153
<i>Ospedale della Pace</i>	Stato di situazione di tutte le possidenze formato ai 29 Marzo 1819.			
<i>Locali</i>	Elenco de' locali degli aboliti Monasteri concessi per Sovrano Decreto nel 1816 ai Comuni per usi pubblici, e disposizioni diverse pei locali de' Monasteri di Napoli.			

OSSERVAZIONI

Dopo la restaurazione de' Borboni nell'ex regno di Napoli avvenuta nel 1815, ebbe luogo nel 21 Marzo 1818 un Concordato tra la S. Sede e la Corte di Napoli per gli affari riguardanti la Chiesa. Per effetto degli articoli 12 e 35 di esso fu creata la Commissione esecutrice del Concordato nello scopo principale di addire i beni ecclesiastici incamerati nel tempo della occupazione francese a dotare i Monasteri ripristinati ed a fornire tanto di congrue i parrochi, quanto di assegni le mense vescovili ed i Capitoli cattedrali.

Indici e Repertorii— Vi è un indice distinto per materie.

TAVOLA LXXXI.

COMMISSIONE MISTA AMMINISTRATRICE DEL PATRIMONIO
ECCLESIASTICO REGOLARE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.º de' fas. e vol.
<i>Mense vescovi, Parrocchie e Monasteri</i>	Incartamenti di assegni—congrue—platee di beni—borderò d'iscrizioni ipotecarie—censuazioni—stati di soppressioni all'epoca della occupazione francese.	1818	1860	1890
<i>Contabilità</i>	Conti degli amministratori delle diverse Diocesi — estratti d'introito ed esito dal 1819 al 1835—conti correnti giornalieri — versamenti — residui.			
<i>Deliberazioni</i>	Ordini agli uffiziali subalterni e subeconomi per pagamenti ed altri incarichi.			
<i>Corrispondenza</i>	Protocolli di lettere — registri di petizioni — di valori.			

OSSERVAZIONI

Questa Commissione sorse anch'essa per effetto del Concordato del 1818 sotto la dipendenza dell'altra esecutrice del Concordato, allo scopo di amministrare i beni del Patrimonio Ecclesiastico Regolare incamerati sotto l'occupazione francese e non ancora restituiti ad alcun uso.

Indici e Repertorii — Vi è un indice distinto per materie unito a quello della Commissione Esecutrice del Concordato.

TAVOLA LXXXII.

CONTENZIOSO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasc. e vol.
<i>Processi</i>	<p>Atti per affari di competenza della Real Camera e delle Giunte da essa dipendenti, come sono quelle</p> <p><i>De bono regimine</i> incaricata di conoscere degli affari catastali delle Università.</p> <p><i>Commissione liquidatrice de' crediti e debiti degli Ospizii.</i></p> <p><i>Commissione pel compensamento del prestito forzoso di un milione e 200mila ducati.</i></p> <p><i>Deputazione degli Apodissarii</i> incaricata della vendita de' fondi Fiscali per soddisfare i creditori di carte bancali.</p> <p><i>Delegazione de' sali</i> deputata all'affitto delle imposizioni de' sali.</p> <p><i>Soprintendenza delle strade e de' ponti del regno</i> incaricata della costruzione e del mantenimento delle strade e de' ponti sia per tassa imposta per tali opere, sia per obblighi de' partitarii (*).</p>	1500	1808	41373 processi ligati in 4742 tra vol. e fasci

OSSERVAZIONI

I processi della Regia Camera della Sommaria riguardano affari contenziosi di sua competenza, come per cause feudali tra Fisco e Baroni, per devoluzioni di feudi al Fisco, per cause tra questo, i Baroni, i privati cittadini, e le Università, e per conti di esattori fiscali. In questo Tribunale deducevansi anche i patrimoni delle Università che non potevano soddisfare i loro debiti. Tra le immense scritture dell'anzidetto Tribunale ve ne sono non poche di remota data cioè dal 1500 al 1600, che offrono rilevanti notizie nell'interesse de' privati e della storia de' tempi in rapporto specialmente ai feudi, terre demaniali, città di regio allodio, titoli di nobiltà, acque, mulini, laghi, denominazioni di luoghi, diritti giurisdizionali ed altro. Dalla Regia Camera dipendevano alcune Giunte o Commissioni composte di magistrati della medesima, e stabilite in diversi tempi dal Governo, per giudicare d'importanti materie d'interessi fiscali.

Delle antiche Giurisdizioni alcune ebbero i loro Mastrodatti e Scrivani, altre i loro Attuarii. Tutt' i documenti, tutte le scritture, che i litiganti presentavano al Magistrato in sostegno delle loro ragioni, si depositavano nelle mani de' sopraddetti Uffiziali giudiziarii, che compilatene tante processure diverse, quante erano, non già le parti contendenti, ma le controversie, ne diventavano essi i gelosi possessori, siccome facevano i pubblici Notai rispetto alle loro schede. Nello scioglimento dell'antica organizzazione giudiziaria, istituito il generale Archivio, fu disposto che questo nuovo Istituto raccogliesse gli antichi pro-

cessi dalle mani de' detentori. Enorme numero ne fu recuperato tanto allora, quanto negli anni posteriori. Tali scritture sono state e sono tuttavia in continuo movimento, occorrendo spesso a' privati ed alle pubbliche Autorità. Oltre a ciò le medesime interessano la scienza diplomatica e la storia per le copie conservate in molte di esse di antichi diplomi, e per notizie storiche e genealogiche di nobili famiglie, che dagl' investigatori de' tempi remoti invano altrove si cercherebbero. Da questa inesauribile fonte soprattutto si può attingere una più particolare conoscenza di tutt' i procedimenti con cui nelle passate età fu amministrata la giustizia in tante giurisdizioni ordinarie ed in tante altre straordinarie e privilegiate dette Giunte, Delegazioni, Soprintendenze, Economie, Consigli.

L'edacità del tempo, e l'umana malizia distrussero non pochi antichi registri di decreti, i quali si conservavano nelle Segreterie de' Tribunali ov'erano stati profferiti; a tale dispersione si può sopperire per mezzo de' processi nei quali furono trascritti i mentovati decreti, e sottoscritti dal giudice commessario prima che fossero riportati ne' sopra indicati registri, ossia fogli di udienza.

(1) I processi litigiosi che in questo 3° Ufficio vennero raccolti, appartenenti la più gran parte all'abolita Regia Camera della Sommaria, possono drittamente definirsi in quanto alla materia del contendere ed alla qualità delle parti costituite in giudizio, come di vero ed effettivo contenzioso amministrativo, non punto differente da quello statuito all'epoca della francese Dominazione con le leggi del dì 8 Agosto 1806 e 19 Dicembre 1807; e confermato poscia nella restaurazione Borbonica con le posteriori del 12 Dicembre 1816 e soprattutto dalle successive del 21 e 25 marzo 1817. Il perchè agevolmente veggiamo, mercè delle stesse, attribuite al Foro speciale di questo nome la materia litigiosa separata sì e distinta dal contenzioso giudiziario, ma uniforme e identica a quella una volta trattata dalla predetta Regia Camera; e le qualità politiche ed amministrative de' litiganti ritenute medesimamente alla competenza del Foro precitato. Salvo però taluni mutamenti radicali nell'ordine generale delle cose, come per esempio l'abolizione compiuta della feudalità, che consigliò al Governo di statuirne competenza speciale nella relativa *Commissione* così detta *Feudale*. Tutt'altro lasciato in sostanza, direm quasi com'era, o con poca varietà, cioè Comuni e loro patrimonio, Corona, Erario, Fisco, Demanio, Contribuzioni, Opere e Casse pubbliche insieme co'loro Gestori, Contabili, Cassieri ecc. restarono universalmente avvinti dalla esclusiva competenza del contenzioso precitato. Se non che con le mentovate nuove leggi e soprattutto con le ultime del 21 e 25 Marzo 1817 ne furono svolti i principii, definite le norme della Procedura, stabiliti i gradi di giurisdizione, e designati in fine i diversi Giudici, tra' quali chiamaronsi Ordinarii quelli del Consiglio della Intendenza e della Gran Corte de' Conti anche in materia di contravvenzioni, danni, multe o di altro, che non accade qui di proposito annoverare. Così abbiám visto la mentovata Gran Corte come Tribunale di appello succedere quasi a capello all'antica Regia Camera in cotal parte delle sue vaste attribuzioni. E così essendoci pervenuti della già detta Commissione Feudale, e non ha guari della stessa sudetta Gran Corte, insieme con gli atti processuali, anche i Registri o Fogli di Udienza contenenti le originali decisioni di entrambe le precitate Magistrature, abbiamo oramai in questo 3° Ufficio la progressione tutta e la storia del Contenzioso amministrativo nato nel fatto con la vetusta istituzione della Regia Camera della Sommaria, e gradatamente riconosciuto, accettato e rivestito di tutta quella maggiore dignità ed importanza giuridica, di cui era in sè stesso capace.

Rispetto poi agli altri processi, che pur sono in questo Ufficio, e non si son

fatti appartenere al 5°, giova notare di essersi così adoperato non solo per non separarli dalle Giurisdizioni in cui furono compilati (per gl' innumerevoli privilegi di Foro allora in vigore), ma eziandio e principalmente, perchè sono sovente in così intimo rapporto con gli atti d' interna Segreteria e di Amministrazione di quegli Uffici, che sarebbe stato disdicevole consiglio per ogni menperito Archivistà l'intendere a segregarli. E così è stato pur senno di praticare per gli altri atti processuali, che nei diversi nostri Uffici sono rimasti riuniti alle scritture di quei pubblici Maestrati, in cui vennero in altro tempo agitati.

Indici e Repertorii. — Vi sono quattro Pandette per ordine alfabetico di Parti. Una quinta riporta i processi distinti per Schede di Attuarii. Tre di siffatte Pandette son formate in Archivio.

TAVOLA LXXXIII.

CONTENZIOSO — PATRIMONII DELLE UNIVERSITÀ

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Processi</i>	<p>I principali atti ne' giudizi di patrimoni sono di deduzione, di relazione e di discussione de' crediti, di conti degli amministratori, e di ordini di liberazioni. Le università, delle quali si conservano in questo G. Archivio i processi de' patrimoni, sono:</p> <p>Bitetti Bosco tre case Corato Civitella del Tronto Cisternino Cava Campobasso Cosenza Canosa Chieti Fondi Gravina Gallipoli Itri Lecce Lanciano Modugno Montecorvino Montereale Miglionico Monopoli S. Nicandro Nicotera Nola Ostuni Praiano Pozzuoli Quindici Ruvo Rutigliano Roccarainola Roccamonfina Sanseverino</p>	1600	1808	672 ne' quali sono alligati i processi

OSSERVAZIONI

Nel Tribunale della Regia Camera, secondo il rito forense, deducevansi i patrimonii delle Università che non potevano soddisfare i loro debiti. Si destinava un Commissario, il quale prendeva conto direttamente degli introiti e degli esiti. Le distribuzioni delle somme introitate si facevano in ogni anno dal Commissario sudetto ai creditori in proporzione de' loro crediti.

Indici e Repertorii — Vi è un indice generale formato in questo Archivio.

TAVOLA LXXXIV.

COMMISSIONE FEUDALE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Processi</i>	Atti formati tanto nella Commissione feudale, quanto anche negli aboliti Tribunali della Sommara e del S. R. Consiglio ed esibiti in appoggio delle deduzioni sia de' Municipii, sia de' Baroni (¹).	1807	1810	5295
<i>Sentenze</i>	Giudicati originali della sudetta Commissione.	1808	1810	9
<i>Bullettino</i>	Le sentenze della Commissione feudale sono state per cura del Governo pubblicate in istampa per comodo de' Municipii e de' privati cittadini; il Bullettino fu dichiarato ufficiale con decreto de' 26 Settembre 1836.	1808	1810	76
<i>Bullettino degli Atti demaniali</i>	Collezione delle ordinanze, verbali ed altri atti per le ripartizioni de' demanii pubblicata in istampa per ordine alfabetico de' Comuni — Al 24.° volume fu sospesa la pubblicazione.	1810	1862	24

OSSERVAZIONI

La feudalità, oltremodo gravosa alla civile società, fu abolita sotto la francese Dominazione con decreto de' 2 Agosto 1806. Coll'abolizione della feudalità terminarono le gravetze universali; poichè reintegrate al Real Governo le giurisdizioni baronali, le città cominciarono a governarsi colla legge comune del regno. Cessarono le così dette *angarie*, *perangarie*, ed altre prestazioni personali, cui i feudatarii aveano assoggettati gli uomini ne' loro feudi, e tanti dritti proibitivi introdotti in danno delle popolazioni. Ai Municipii furono concesse le giurisdizioni, la bagliva, la portolania, la zecca de' pesi e misure, da esercitarsi in nome del Governo. E per giudicare delle controversie emergenti dalla legge eversiva della feudalità tra i Municipii ed i Baroni, fu creata con decreto degli 11 Novembre 1807 la Commissione feudale, la quale per altro decreto de' 20 Agosto 1810 ebbe vita fino a tutto Agosto di quell'anno, rientrando poi lo sperimento delle azioni nel potere de' Tribunali ordinarii.

(¹) Immense furono le liti agitate negli aboliti Tribunali tra i Comuni ed i Baroni. Le decime sulle terre feudali, la giurisdizione, e le tante prestazioni costituivano per i baroni un vasto campo da opprimere le popolazioni a loro arbitrio, esercitandosi da ciascuno nella maniera che meglio credesse; cosicchè sebbene la oppressione fosse stata universale, i modi di esercitarla non erano uniformi. Queste liti terminarono insieme colla feudalità nel Tribunale della Commissione feudale.

Indici e Repertorii. — Vi è un indice generale distinto per Provincie e per Municipii.

TAVOLA LXXXV.

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasci
<i>Atti</i>	Procedimenti per cause di contenzioso amministrativo presso i Consigli d'Intendenza, e la Gran Corte de'Conti, i quali per la unicità di taluni atti si sono depositati nel Grande Archivio nell'interesse de' contendenti.	1815	1865	470 in tutto
<i>Decisioni</i>	Avvisi profferiti dalla già Gran Corte de'Conti, distinti per epoche e ligati in volumi, come sono i fogli di udienze nei tribunali.	1817	1865	

OSSERVAZIONI

Le leggi degli 8 Agosto 1806 e 19 Dicembre 1807, non che le successive de' 12 Dicembre 1816 e 21 Marzo 1817 dichiaravano essenzialmente distinte le materie del contenzioso amministrativo da quelle del contenzioso giudiziario. Istituivano i Consigli d'Intendenza per giudicare in primo esame le controversie che cadendo sopra oggetti dell'amministrazione pubblica, la interessavano direttamente o indirettamente.

Indici e Repertorii. — Vi sono due indici distinti per nomi di Parti.

TAVOLE DEL QUARTO UFFIZIO



§ XL.

Finanze

L'Ufficio finanziario, del quale terremo oramai proposito, tuttochè per le scritture ivi conservate non vada più indietro del XV. secolo, pur nondimeno il possiamo ben dire congiunto e generato da quell' antichissima *Camera* o Erario, che per disposto dell'Imperatore Federico II. di Svevia prese stanza nel Castello del Salvatore oggidì chiamato Castello dell'Uovo.

Gli ordinamenti novelli in effetti d'ativi dal 1° Carlo di Angiò, mercè de' quali aggiunse un Gran Tesoriere al Gran Camerario, e sostitù a' *Camerarii provinciales* i *Procuratori della Curia*, non vi arrecarono che sole modificazioni di forma e non già di sostanza. Imperciocchè, lasciando stare che quell' antico Tesoro continuò a reggersi nella stessa sede assegnatagli da Federico, la suprema ragione del Fisco e della Corona venne in ugual modo promossa e tutelata. E così, mentre il Tesoriere soprintendeva alla riscossione de' pubblici redditi ed a tutt'altro pertinente al suo ufficio, i Maestri Razionali n' esaminavano e discutevano attesamente i conti con la formola riportata nelle carte angioine: *Dicitur ratio posita per Regium Thesaurarium Regni coram Magistris Rationalibus Magnae Regiae Curiae in Camera Regia*. Quali che sieno intanto i rapporti governativi tra la Camera Sveva ed il Tesoro Angioino, ciò che rispetto a questo 4.° Ufficio puossi di certo affermare, non solo per il già detto, ma eziandio per le molte memorie angioine rimasteci, si è che la finanza Aragonese non è che una continuazione della precedente: e la scrittura, che verremo nelle susseguenti Tavole annoverando sulle funzioni della Tesoreria del XV. secolo, non è che la progressione de' 19 registri in pergamena detti altrove *Ratio Thesaurariorum*. Ora pigliando da questo primo concetto le mosse per ripartire le di-

verse materie, di che andremo ad occuparci, ravvisiamo nell'antica Tesoreria Aragonesa il centro cardinale e supremo di tutte le funzioni finanziarie, che venne indi gradatamente sviluppandosi per mezzo della *Scrivania di Razione* e della *Ruota de' Conti*: prima idea di una *Controlleria* o ufficio di riscontro, per cui due separate scritture dovevano trovarsi l'una all'altra conforme. Le quali istituzioni durate sino all'epoca della francese Dominazione presero novellamente il nome di *Reale Tesoro*; ed ultimamente sotto la restaurata Dinastia Borbonica si ricomposero nelle quattro grandi Officine sotto la denominazione di *Tesoreria Generale*.

In ugual modo intanto come ne' vetustissimi tempi l'Ufficio del Gran *Camerario* o *Tesoriere* si giovò de' *Camerarii provinciali* o de' *Procuratori della Curia*, così l'Aragonese Tesoreria, la Vice-reale e la Borbonica provvidero al servizio pubblico nelle provincie del regno per mezzo de' *Percettori* ed altri Agenti fiscali, incaricati non solo delle riscossioni delle imposte e de' redditi con l'obbligo del relativo ricapito all'Erario centrale; ma ancora de' pagamenti diversi dall'Erario stesso disposti a tenore e nella forma dalle leggi prescritta.

Discorso così l'ufficio della Tesoreria, ragion vuole indagarsi come veniva essa e viene tuttavia ad alimentarsi e sussistere. Ed anche in tal parte troviamo i mezzi in quanto alla sostanza quasi che simili: le diverse maniere cioè delle imposte tra cui vanno precipuamente annoverate le presenti due specie de' tributi diretti ed indiretti, ed alle quali aggiungeremo anche una terza, che diremo straordinaria.

Nella prima veggiamo primariamente comprese le tasse feudali, le così dette *funzioni fiscali*, che colpivano la persona, la sua industria e la proprietà ne' già mentovati *Cedolarii*, *Fuochi* e *Catasti*; e le posteriori imposte del Valimento, della Decima e delle Contribuzioni fondiari. Ma di tutte queste non accade punto favellare; perocchè delle antiche si è già tenuto discorso nel

secondo e nel terzo Ufficio; e delle più recenti (salvo alcun che del Valimento tra le carte de' Percettori) dalla Decima in poi non se n'è mandato in Archivio, quanto che sia, un quaderno.

Alla seconda appartengono i *Vettigali*, le *Gabelle*, le *Privative*, le *Poste e Procacci*, multe, tasse giudiziarie, ed altri proventi d'introito. I primi con tutta la loro interminabile serie e nomenclatura, ed insieme con le conseguenze e vicissitudini, cui andarono soggetti ne' relativi notissimi *Arrendamenti*, che venduti o ipotecati insieme con le anzidette *funzioni fiscali*, dettero al Real Governo pensiero di riscattare co' così detti *Precipui di Cassa Militare*, e con la *Giunta delle Ricompre* sino alle novelle istituzioni della *Commissione liquidatrice*, del *Gran Libro* e della *Cassa di Ammortizzazione*. Ed i secondi sino alle recentissime Amministrazioni delle *Poste*, e del *Registro e Bollo*.

Nella terza finalmente come separata e distinta dalle precedenti discorriamo que' redditi, che straordinariamente vennero ad impinguare il Tesoro pubblico per ragione di devoluzioni, incameramenti, confische e soppressioni degli Ordini Religiosi, i cui beni assegnati più tardi al Demanio, cominciano già di buon'ora ad accennarne i primi concetti.

Statuito così l'Ufficio della Tesoreria, senza pubbliche casse, non repute forse necessarie, vi sopperì l'industria privata di Banchieri la più parte Genovesi, Toscani, Lombardi, i quali ad imitazione del Banco di S. Giorgio stabilirono in Napoli Casse di deposito dal Governo riconosciute e sottoposte a cauzioni: Banchieri le cui scritture vennero nel XVI. secolo sequestrate dalla Regia Camera per ragione delle loro frodi, infedeltà e fallimenti. A questi si surrogarono successivamente Monti di pietà e Banchi pubblici, i quali nel principio di questo secolo aboliti, fu creato un solo istituto di tal genere detto Banco delle due Sicilie.

Tutto il qui discorso, a cominciare dalla più antica epoca di queste carte sino a' primi tempi del XVIII. secolo, non si riferisce altrimenti che alla Finanza tutta in un fascio e nella forma più

comprensiva; perocchè veggiamo nella stessa frammisti e riuniti gl'interessi tutti dell'Erario, dello Stato, e della Corona. Ma nel processo del tempo, e con lo svolgimento di più determinati e meglio intesi concetti sull'ordine amministrativo, cominciò a scorgersi distinto e separato da quello della Generale Tesoreria da prima il patrimonio della Corona, e più tardi il Demanio. Vedremo però nutrirsi il primo di speciali sue competenze, beni stabili e prerogative, tra cui i così detti *Allodiali*, *Siti Reali*, ed altre proprietà o di particolare acquisto o pervenuti per eredità, e non esclusi altri diritti e ragioni inerenti alla dignità e privilegi della Corona, trasfusi poscia gradatamente nella così detta prima *Segreteria di Stato e del Dispaccio* universale; indi nell'ultimo Ministero e Segreteria di Casa Reale; e finalmente nella *Maggiordomia Maggiore e Soprintendenza della Casa medesima*. E vedremo così pure il secondo, cioè il Demanio, cominciato con le devoluzioni, soppressioni e gli altri mezzi di sopra citati, sorgere già rigoglioso nel 1806, e man mano crescere ed impinguarsi sino a diventare quel colosso, quale oggi il vediamo.

Come ultima parte della Finanza comprendiamo finalmente la contabilità immensa ed interminabile riunita nella nostra testè cessata Gran Corte de' Conti.

Discorso così l'Ufficio che ci occupa, sarà mestieri non pertanto avvertire più cose.

La prima: che ne' vecchi tempi essendo al tutto ignote le preallegate distinzioni nelle materie daziarie; e non potendo il Governo crear tante Officine locali, quante portate ne avrebbero le diverse serie de' tributi, così non ci è dato serbare nelle Tavole quel metodo stesso, che disegnato abbiamo qui avanti. È rinverremo perciò tra le funzioni de' Percettori e di coloro eziandio, che successero in tali Uffici, le riscossioni di ogni maniera di proventi dalle Provincie dovute allo Stato. Non altrimenti come ne' così detti Ordinarii della Tesoreria dal 1649 al 1807 non si ravvisa nessun ordine nelle materie che vi sono contenute.

La seconda: che seguir volendo per una via la progressione tutta di un dato ordine di cose insieme con le vicende, che sino agli ultimi tempi l'accompagnarono, ti trovi innanzi per l'altra l'anacronismo talvolta di una istituzione o di un fatto governativo, di cui non ancora si è favellato. Così all'uso delle Cedole, in quanto ebbero rapporto al Demanio dopo l'abolizione degli arrendamenti, non potrebbe dirittamente che precedere come e quando surse la prima volta il Demanio separato dall'Erario e dal Patrimonio del Principe.

E la terza infine: che gli *Arrendamenti* precitati e le già dette *Funzioni de' Fiscali*, se per un verso vanno considerati come Patrimonio dello Stato, possono puranche annoverarsi dall'altro tra le alienazioni delle sue proprietà; perocchè le scritture, che verranno appresso annotate nelle Tavole, non contengono in fatto che gli uni e gli altri redditi venduti e la successione de' rispettivi Consegnatarii o Assegnatarii. Ond'è che per siffatte ragioni, laddove non potranno le Tavole stesse conformarsi alla presente esposizione, seguiranno, come meglio accadrà, o l'ordine cronologico, con cui il meccanismo della Finanza si è svolto, o quel nesso razionale che l'una scrittura tiene con l'altra.

Amministrazione finanziaria centrale

TAVOLA 1. Tesoreria Generale antica.

- » 2. Real Tesoro.
- » 3. Tesoreria Generale dell'ultimo periodo.

Introiti delle contribuzioni dirette ed indirette

- » 4. Tesorieri o Percettori Provinciali.
- » 5. Ricevitori Generali.
- » 6. Dogane antiche.
- » 7. Amministrazione Generale de' Dazii Indiretti.

- TAVOLA 8. Ufficio di Vigilanza.**
- » 9. Corriere maggiore.
 - » 10. Amministrazione Generale delle Poste e Procacci.
 - » 11. Presidii di Toscana.
 - » 12. Fondo della Separazione de' Lucri.
 - » 13. Fondo Ecclesiastico — militare.
 - » 14. Reali Lotti.
 - » 15. Percettori di diversi Tribunali.
 - » 16. Percettori de' dritti di declaratorie e vitelle.
 - » 17. Regio Bollo.
 - » 18. Registratura e Demanio.
 - » 19. Registro e Bollo.

Conti di solo esito

- » 20. Dispensatori di zucchero e sale.
- » 21. Fabbriche e fortificazioni.
- » 22. Esiti diversi.

Istituti di credito e monetazione

- » 23. Regia Zecca.
- » 24. Amministrazione Generale delle monete e sue dipendenze.
- » 25. Banchieri antichi.
- » 26. Banche antichi.

Patrimonio della R. Corona

- » 27. Allodiali.
- » 28. Siti Reali.
- » 29. Schede di Notar Ranucci.
- » 30. Intendenza di Casa Reale.

Patrimonio dello Stato

TAVOLA 31. Conti erariali.

- » 32. Percettori de' beni straordinarii della R. Corte.
- » 33. Regie Razze.
- » 34. Azienda, Gesuitica.
- » 35. Badia di Tremiti e Cassa di Polizia.
- » 36. Vendite con argenti.
- » 37. Confische del 1799.
- » 38. Monasteri soppressi.
- » 39. Confische de' legni americani.
- » 40. Emigrati in Sicilia.
- » 41. Cassa d'Ammortizzazione e Demanio Pubblico.
- » 42. Beni riservati a disposizione del Re.
- » 43. Beni donati e reintegrati allo Stato.

Alienazioni di cespiti dello Stato e reintegro

- » 44. Fiscali ed Adoe.
- » 45. Arrendamenti.
- » 46. Commissione liquidatrice del Debito Pubblico.
- » 47. Uso delle cedole nella compera de' beni dello Stato, e nello affrancamento de' censi.
- » 48. Gran Libro del Debito Pubblico.
- » 49. Commissione di ricupero del pubblico danaro.

Contabilità dello Stato

- » 50. Gran Corte de' Conti.
-

TAVOLA LXXXVI.

REGIA TESORERIA GENERALE ANTICA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<p>TESORERIA ANTICA — <i>Cedole</i></p> <p><i>Situazione finanziaria del Regno</i></p>	<p>Relazioni coi volumi di documenti in appoggio, tanto dell'introito che veniva versato dai Percettori delle Provincie, quanto dell'esito a carico del R. Erario.—Gli esiti che nei primi tempi son promiscui si del ramo civile, come del militare, si riferiscono alle spese prevedute e imprevedute pel mantenimento dello Stato, pel mantenimento di Casa Reale, nei soldi ai diplomatici, al Cappellano maggiore, ai Cappellani di Camera, ai lettori dell'Università, alle magistrature ed altro. Ne' primi tempi son degni di osservazione i pagamenti fatti pel mantenimento di fanti, lance, cavalleria, genti d'arme.</p> <p>Questi conti son regolati da due antichi Repertorii, che guidano alle ricerche, e per l'epoca, dal 1649 al 1806, hanno relazione con taluni Registri denominati <i>Ordinarii</i>, <i>Straordinarii</i> e <i>ordini in partibus</i>, nei quali l'antica Scrivania di Razione e la Ruota de' Conti notavano gli ordinativi de' pagamenti.</p> <p>Relazioni fatte dalla R. Camera intorno alle condizioni finanziarie del Regno quanto agli introiti e agli esiti.</p>	1432	1806	v. 716 f. 200
<p>SCRIVANIA DI RAZIONE E RUOTA DE' CONTI — <i>Ordinarii</i></p>	<p>Registri così appellati, ne' quali l'antica Scrivania di Razione e la Ruota de' Conti notavano i pagamenti fissi a carico del R. Erario per soldi ai Ministri, impiegati delle Segreterie, Ministri e subalterni della R. Camera, Comandanti di Piazze e Castella, Consiglieri e Reggenti del Collaterale, lettori dell'Univer-</p>	1573	1739	f. 5
		1649	1807	v. 210

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Estraordinarii</i>	<p>sità, Compagnia degli Alabardieri, Corrieri, Consoli, Legati, Ministri presso le Corti estere, squadre di campagna ec.</p> <p>Registri nei quali la scrivania di Razione e la Ruota de' Conti segnavano i pagamenti che non aveano articoli fissi di esito tra le spese dello Stato, come per indennizzi straordinarii ai consoli, ambasciatori ec., per limosine, mercedi ec.</p>	1649	1807	v. 80
<i>Ordini in partibus</i>	<p>Registri ove son notati gli ordinativi di pagamento disposti dalla scrivania di Razione e dalla ruota de' Conti per eseguirsi dai Percettori Provinciali.</p>	1779	1806	v. 7

OSSERVAZIONI

I conti della R. General Tesoreria che si conservano in questo Ufficio, sono una continuazione in ragion di tempo de' Registri Angioini denominati *Ratio Thesaurariorum*. Siffatti Conti che esprimeano le partite d'introito e d'esito dello Stato, rimontano al 1432, quando regnava Giovanna II. e van continuando sino al 1806. Nel 1614 osservasi la distinzione di Cassa di Tesoreria generale e di Cassa militare, la quale ultima ebbe a dotazione un fondo fisso ed inalienabile per la difesa del Regno.

Tre erano le Officine, stabilite in differenti tempi, che regolavano le operazioni della Tesoreria, cioè la ruota de' Conti, la scrivania di razione e la Tesoreria Generale. La prima determinava, la seconda rivedeva e liberava, la terza introitava tutte le rendite dello Stato e pagava, meno per la Marina che avea un' officina separata chiamata Intendenza o Contadoria di Marina, e per la Casa Reale, che avea una Tesoreria particolare.

Indici e Repertorii. — Vi sono due antichi Repertorii e tre Indici elaborati nel Grande Archivio.

TAVOLA LXXXVII.

REAL TESORO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasc. e vol.
PAGATORE DEL CIVILE				
<i>Documenti di esito</i>	Volumi di ordinativi Ministeriali e di quitanze di parti preendenti, e arretrati del 1806 e 1807 giustificanti l'esito del Pagatore per pagamento di soldi ad impiegati civili, e per altre spese. Tai volumi van distinti nei Ministeri di Giustizia, Polizia, Casa Reale, Culto, Affari Esteri e Finanza.	1808	—	v. 128
AGENTE CONTABILE				
<i>Conti</i>	Dimostrazione degli articoli di esito distinti per ciascun anno e per ciascun Ministero, coi correlativi volumi di documenti che comprendono gli ordinativi de' Ministeri e le quietanze delle parti preendenti per soldi agl' impiegati, e per le altre spese fisse e straordinarie. Siffatte dimostrazioni portano la distinzione delle materie di esito per capitoli ed articoli, i quali guidano al rinvenimento de' documenti succennati.	1809	1815	v. 1311
CASSIERE DEL R. TESORO				
<i>Giornali</i>	Registri correnti d'introito divisi per Ministeri.	1809	1816	v. 50
<i>Libri maggiori</i>	Registri d'introito annuale distinti in capitoli. Vi è notato il dare annuale de' Contabili dello Stato.	1809	1816	v. 7
<i>Conti</i>	Dimostrazione de' diversi rami d'introito pervenuti dai Ricevitori generali, o da altre Amministrazioni versanti direttamente al Cassiere, come la Registratura e Demanio, i Reali Lotti, le Dogane, ecc. — In siffatte carte si possono rinvenire le notizie delle vendite de' Beni dello Stato, sia in cedole, sia in contanti.	1806	1815	f. 495

OSSERVAZIONI

L'antica Tesoreria Generale, la Scrivania di razione e la Ruota de' Conti furono abolite con decreto del 15 Novembre 1806, e vennero invece creati due pagatori generali, due Controlori cioè un Pagatore ed un Controloro Civile, un Pagatore ed un Controloro Militare, ed un Cassiere per l'introito. Davano un conto annuale distinto per ciascun Ministero. Anche i suddetti Pagatori e Controlori furono aboliti con decreto del 21 Novembre 1809, e venne ordinato che a contare dal 1° Gennaio 1810 l'amministrazione del Tesoro, sotto gli ordini e la direzione del Ministero delle Finanze, fosse composta di un Amministratore, di un Controloro degl'introiti ed esiti, di un Agente Contabile e di un Agente del contenzioso. L'Agente Contabile venne incaricato di eseguire i pagamenti degli ordinativi tratti dai Ministeri sul Tesoro, non meno che i pagamenti straordinarii specialmente disposti dal Ministero delle Finanze. Epperò egli traeva a norma de' borderò di autorizzazione firmati dal Ministro i mandati sul Cassiere del Tesoro, e sui Ricevitori generali delle provincie. Di questi diversi funzionarii non si conservano in questo Ufficio finanziario se non le sole scritture del Pagatore del Civile, dell'Agente Contabile e del Cassiere.

Indici e Repertorii. — Vi è un indice fatto in Archivio.

TAVOLA LXXXVIII.

TESORERIA GENERALE DELL'ULTIMO PERIODO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fas. e vol.
TESORERIA D'INTROITO				
<i>Stato di situazione</i>	Registri che dichiarano la posizione di cassa mensile ed annuale del Tesoriere generale.	1816	1859	v. 283
<i>Ricevitori Generali</i>	Dimostrazioni degl' introiti fatti da' Ricevitori generali, e degli esiti da essi praticati in virtù di mandati che su essi caricava il Pagator generale.	1816	1855	f. 915
<i>Libri maggiori</i>	Registri degl' introiti annuali per le Province al di quà del Faro.	1830	1856	v. 37
<i>Giornali</i>	Registri ove notavasi dal Tesoriere generale l'introito giornaliero.	1831	1857	v. 49
<i>Saldaconti</i>	Registri di contabilità coi diversi esattori del danaro pubblico.	1830	1854	v. 42
<i>Conti</i>	Dimostrazione annuale degl' introiti pervenuti al Tesoriere generale dalle diverse Ricevitorie generali, dalle varie casse dello Stato, o in seguito ad operazioni fatte con cambiali, e degli esiti da lui fatti in conseguenza di Dispacci ministeriali. Tai conti erano sottoposti alla Gran Corte de' Conti che ne faceva la liquidazione.	1816	1859	f. 1400
SCRIVANIA DI RAZIONE				
<i>Assienti</i>	Registri dello Scrivano di Razione riportanti il conto individuale de' soldi che si pagavano ai diversi impiegati dello Stato, con le indicazioni de' decreti di nomina, di promozione, congedi, sospensioni, e destituzioni. — Van divisi per Ministeri, e son muniti di corrispondenti Pandette.	1817	1861	v. 384
<i>Ruoli provvisorii</i>	Registri degli Assegnatarii sui cosi detti Ruoli provvisorii. Si distinguono cosi: 1° e 2° Ruolo Assegni di grazia — 3° Assegno ai militari destituiti nel 1820 — 4° Militari cosi detti <i>immobilizzati a peso della Finanza</i> , cioè che di-	1822	1861	v. 102

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fas. e vol.
<i>Stati discussi</i>	<p>spensati dal servizio attivo si teneano in disponibilità—5° Possessori de' Certificati sulla R. Tesoreria; però non è mai esistito — 6° Avanzi di Sicilia.</p> <p>Registri nei quali lo Scrivano di Razione tenea un conto aperto per capitoli, segnando quivi gli esiti corrispondenti nello scopo di non fare eccedere le somme fissate nel bilancio — In questi volumi, che van divisi per Ministeri, vien riportato il numero e la data degli ordinativi e delle liberanze.</p>	1816	1860	v. 762
<i>Giornali</i>	<p>Registri ove notavasi il tenore degli ordini giornalieri che lo Scrivano di Razione dava al Pagatore generale, detti liberanze: van divisi per Ministeri.</p>	1816	1859	v. 395
<i>Registri vari</i>	<p>Comprendono affari diversi, come ad esempio, atti di sequestro sui creditori del Tesoro; dissequestri e conti aperti coi diversi intraprenditori di opere pubbliche, ecc.</p>	1830	1859	v. 63
<i>Corrispondenza</i>	<p>Incartamenti donde rilevasi il carteggio che con le diverse autorità dello Stato tenea lo Scrivano di Razione.</p>	1847	1859	f. 430
<i>Conti</i>	<p>Dimostrazione annuale degli esiti che lo Scrivano di Razione avea fatto sugli ordinativi di ciascun Ministero — Tai conti divisi per Ministeri venian dati alla Corte de' Conti che li liquidava.</p> <p>Pel Ministero delle Finanze fino al 1822 fu dato un conto complessivo per tutti gli articoli dello Stato discusso — Dal 1823 al 1861 poi lo Scrivano di Razione diede un conto staccato per ciascun capitolo del Bilancio di detto Ministero, suddividendolo ancora nei due rami Personale e Materiale — Pel Ministero dell'Interno poi suddivideva il conto pei fondi generali e pei provinciali.</p>	1816	1861	f. 14000
PAGATORIA GENERALE				
<i>Libri maggiori</i>	<p>Registri dell' esito annuale del Pagator generale.</p>	1816	1858	v. 70
<i>Giornali d' esito</i>	<p>Registri ove segnvasi l'esito giornaliero e mensile del Pagatore.</p>	1816	1858	v. 97

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasc. e vol.
<i>Registri di Libranze</i>	Volumi ove trascriveansi le libranze che il Pagatore generale ricevea dallo Scrivano di Razione.	1816	1861	v. 400
<i>Conti</i>	Dimostrazione annuale degli esiti che il Pagatore generale faceva sulle Libranze dello Scrivano di Razione — Van distinti tai conti per Ministeri, e suddivisi in pagamenti fatti in Napoli per mezzo del Banco, e in Provincia per opera de' Ricevitori generali — Vi hanno pure le verifiche de' detti conti.	1816	1861	• 14800
CONTROLLERIA GENERALE				
<i>Assienti</i>	Registri come quelli dello Scrivano di Razione, nello scopo di controllo — Anco ve n'ha per tutti i Ministeri.	1840	1861	v. 245
<i>Stati discussi Giornali di libranze e Libri maggiori</i>	Sono i duplicati di quelli, di cui si è parlato a proposito della Scrivania di Razione e della Pagatoria generale.			
<i>Conti</i>	Dimostrazione detta <i>conto morale</i> riportante gli articoli d'introito ed esito nelle loro cifre totali, da coincidere coi conti delle altre officine della stessa Tesoreria generale.	1816	1854	v. 445
		1816	1861	f. 90

OSSERVAZIONI

L'Agente Contabile ed il Cassiere del Tesoro Reale furono aboliti nel fissarsi con decreto de' 27 Dicembre 1815 le nuove basi della novella Tesoreria generale. Venne allora stabilito, con regolamento della stessa data, che gl'introiti delle diverse regie percezioni si componessero delle contribuzioni dirette e indirette, e degli altri tributi derivanti da altre amministrazioni dello Stato. Fu del pari stabilito che gli esiti dovessero rimaner fissati in ciascun anno mediante gli stati discussi. Il servizio di questa amministrazione si volle considerato sotto quattro aspetti: 1° Ricevitoria Generale; 2° Razionalia; 3° Pagatoria; 4° Controlleria. Furono quindi stabiliti quattro capi d'ufficio, cioè un Tesoriere generale, un Regio Scrivano di Razione, un Pagatore generale, un Controloro generale. Il Tesoriere si disse dover raccogliere tutti gl'introiti. Lo Scrivano di Razione liquidare gli esiti in concorrenza col Controloro generale, e disporre la spedizione delle libranze per tutti i pagamenti a carico dello Stato; il Pagatore generale eseguir gli esiti dopo le libranze dello Scrivano di Razione e formare i mandati sopra i Ricevitori delle Provincie pei pagamenti da eseguirsi colà. Il Controloro generale infine venne dichiarato sostituto al Ministro delle Finanze

e Fiscale delle varie Officine della Tesoreria, per cui gl'introiti, gli esiti e le operazioni da eseguirsi dovessero a lui essere sottomessi, non potendo altrimenti reputarsi validi, se prima non ne avesse egli presa ragione. Di questa Tesoreria generale esiste tuttavia un ufficio di Stralcio, il quale ancora conserva buona parte delle sue scritture, non essendosi immessi in questo Grande Archivio se non limitati rami di carte.

Indici e Repertori. — Vi sono quattro volumi d'Indici fatti in Archivio.

TAVOLA LXXXIX.

TESORIERI O PERCETTORI PROVINCIALI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
<i>Conti per la Provincia di</i>				
<i>Terra di Lavoro</i>	Dimostrazione degl' introiti annuali che i Percettori di dette Provincie faceano nell'interesse del Fisco per versarli al Tesoriere generale; non che degli esiti. Sono tutti muniti de' correlativi documenti.	1597	1806	740
» <i>Principato Citra</i>		1480	1806	1200
» <i>Principato Ultra</i>		1551	1805	762
» <i>Terra di Bari</i>		1604	1806	700
» <i>Terra d'Otranto</i>		1515	1797	601
» <i>Capitanata</i>		1540	1804	613
» <i>Contado di Molise</i>		1579	1804	591
» <i>Abruzzo Citra</i>		1568	1806	612
» <i>Abruzzo Ultra</i>		1508	1806	715
» <i>Calabria Citra</i>		1560	1804	646
» <i>Calabria Ultra</i>	1547	1803	743	
» <i>Basilicata</i>	1577	1803	804	

OSSERVAZIONI

L'ufficio di questi Tesorieri o Percettori che nelle Provincie incassavano dai contribuenti nello scopo di versare alla generale Tesoreria, si liga nella progressione storica all'ufficio degli antichi Camerari Provinciali e Giustizieri dell'epoca Normanno-Sveva ed Angioina. — È una scrittura rilevantissima sia per l'epoca antica alla quale rimonta, sia per le disposizioni governative che si trovano originalmente allegate ne' volumi di documenti che accompagnano i conti. — Questi concernono la riscossione de' diversi pesi pubblici, la quale veniva praticata a carico delle Università e de' Baroni, e il pagamento delle spese politiche e militari che occorreano erogarsi nelle Provincie, sugli ordini che venivano dalla capitale.

Ecco la nota delle varie imposizioni dirette che a tenore della diversità delle epoche sono state nel nostro Regno esatte da questi Agenti del Fisco sino a tutto il 1806.

Tassa focolare. — Tassa per le munizioni delle Regie Torri. — Idem pei Cavalieri. — Idem per le R. strade pubbliche. — Idem per le Bande Provinciali. — Idem per le scorte de' Procacci. — Idem pel mantenimento de' Proietti. — Idem per le R. Razze di Puglia. — Idem per le contribuzioni di paglia e fieno. — Idem per le franchige abolite degli Ecclesiastici. — Idem per le squadre di campagna. — Idem per gli Artiglieri di Reggio. — Tassa temporanea del Cordone. — Decima feudale e burgensatica. — Once immuni. — Adoe, jus tappeti, relevii. — Tassa pel nuovo fondo delle pensioni. — Orfanotrofio di Cosenza. — Mantenimento de' Tolonesi. — Valimento.

Con decreto degli 8 Agosto 1806 da aver vigore al 1° Gennaio 1807 furono tutte queste contribuzioni soppiantate dalla nuova detta — *Contribuzione fondiaria. Indici e Repertorii.* — Vi è un Indice fatto in Archivio.

TAVOLA XC.

RICEVITORI GENERALI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' volumi
<i>Estratti di cassa e taloni di ricevo</i>	Dimostrazioni degli introiti del Ricevitore generale, giustificati da documenti contestanti l'importo delle somme esatte dai Ricevitori di ciascun distretto della Provincia — Ve n' ha per tutte le Provincie, e accompagnavano i versamenti alla Tesoreria generale.	1807	1858	3475
<i>Conti</i>	Dimostrazioni documentate con gli estratti di cassa vistati da' Controlori, da servir di base allo accertamento che far ne dovea la Corte de' Conti. Son divise per Provincie, cioè:			
» »	Napoli	1808	1861	} 215 in tutto
» »	Terra di Lavoro	1807	1859	
» »	Principato Ultra	1807	1860	
» »	Bari	1808	1860	
» »	Capitanata	1807	1858	
» »	Basilicata	1807	1859	
» »	Molise	1807	1860	
» »	Otranto	1807	1857	
» »	Abruzzo Ultra 1°	1807	1860	
» »	Abruzzo Ultra 2°	1807	1860	
» »	Abruzzo Citra	1807	1860	
» »	Calabria Ultra 1 ^a	1807	1860	
» »	Calabria Ultra 2 ^a	1807	1859	
» »	Calabria Citra	1807	1858	
» »	Principato Citra	1807	1860	

OSSERVAZIONI

Agli antichi Tesorieri, di cui si è parlato nella precedente Tavola, furono sostituiti i Ricevitori generali e Distrettuali a capo della Provincia e del Distretto. I Distrettuali versavan gl'introiti direttamente al Ricevitore generale, verso cui erano responsabili, nè davan conti di sorta alla G. Corte de' Conti; onde non ci ha di essi scrittura veruna. — I Ricevitori generali poi davano un conto al Tesoriere generale, ed un altro alla C. de' Conti. Esigevano le imposizioni fissate con decreto degli 8 Agosto 1806, ed altri decreti posteriori: ricevano i mandati di pagamento dal Pagator generale e gli eseguivano, in modo che alla Tesoreria generale versavan doppia specie d'introito, cioè numerario e valori. — Ma coi Percettori di fondiaria non corrispondean direttamente, sibbene solo pel veicolo de' Ricevitori distrettuali.

Le contribuzioni alla cui riscossione essi erano addetti, sono le seguenti:

Imposta fondiaria — Ventesimo sulle rendite ordinarie comunali — Prodotti de' boschi dello Stato — Ammende e transazioni per le contravvenzioni in materie di caccia e pesca, e foreste — Carlino addizionale pei ponti, strade e licenze da caccia — Dritto di bollo — Prodotto delle dogane — Dazio di consumo — Dritti riservati — Ottava parte de' Contrabbandi, Transazioni e Ammende — Registro e Bollo — Tassa delle Ammende e Bolle della Crociata — Tassa sulle lettere — Prodotto delle vetture corriere — Prodotto della garanzia e raffinaria d'oro e d'argento — 2 $\frac{1}{4}$ sul soldo degl' impiegati — Dieci per cento sugli stessi soldi — Ritenute fiscali sugli averi de' Percettori, Esattori e Conservatori delle ipoteche — Stamperia Reale — Associazione alla Collezione delle leggi — Realizzazione di significatorie della G. Corte de' conti, di certificati contabili e di altri titoli di condanna.

Indici e Repertori. — Vi è un Indice fatto in Archivio.

TAVOLA XCI.

DOGANE ANTICHE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasci
<i>Dispacci</i>	Ordini che si comunicavano alle varie autorità incaricate dell'amministrazione doganale nelle diverse provincie, cioè:			
	Napoli e Terra di Lavoro	1749	1810	146
	Principato Citra	1799	1807	25
	Terra di Otranto	1775	1807	26
	Basilicata	1799	1807	10
	Bari	1792	1807	34
	Calabria Citra	1799	1807	21
	Calabria Ultra	1798	1807	47
	Abruzzi.	1798	1807	26
<i>Portulani</i>	Conti che davano i Portulani nelle diverse provincie per le esazioni de' diversi dazii, cioè per dritti doganali sulla neve, sulla calce, sulla cera, seta, zucchero, farina, vino, olio, zecca ecc., son divisi per le seguenti provincie:			
	Napoli e Terra di Lavoro	1633	1807	377
	Principato Citra	1650	1807	94
	Capitanata	1509	1790	35
	Bari	1727	1807	61
OSSERVAZIONI				
<p>I dazii doganali erano di quattro generi: cioè dritti sulle immissioni e sulle estrazioni: dritti di tratta, dritti di ufficii, dritti sopra il consumo. Aveano le nostre dogane tre ripartimenti generali: 1° Napoli—2° Puglia—3° Calabria. Il Sannio, e Principato-Ultra non aveano dogane. Le derrate nazionali, oltre i dritti della dogana, pagavano ancora quelli di tratta ed ufficii, quando uscivano dal Regno. Le tratte erano <i>sciolte</i>, quando gravavano su generi che liberamente si poteano estrarre, cioè che non interessavano la pubblica annona; erano <i>ligate</i>, quando abbisognava un permesso sovrano che davasi per mezzo della Regia Camera della Sommaria, la quale ne introitava i dritti. — In tutte le dogane si crearono degli Ufficii e privative, non per necessità di amministrazione, ma per vendersi: tali erano i segreti e mastri Portulani, doganieri, fauti, vice-segreti, credenzieri, misuratori, guardarobe, bullatori, revisori de' sacchi, capi sensali, capi de' facchini, bardelli, varatori, misuratori, cocconatori.</p> <p><i>Indici e Repertorii.</i>—Vi è un Indice elaborato in Archivio.</p>				

TAVOLA XCII.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEI DAZII INDIRETTI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fas e vol.
<i>Personale</i>	Incartamenti contenenti nomine, traslocazioni, promozioni, sospensioni, destituzioni degl' impiegati de' Dazii Indiretti e della forza doganale.	1804	1862	f. 9378
<i>Matricole</i>	Registri ove notavasi il nome degli appartenenti alla forza doganale di terra e di mare, l'età, l'epoca di ammissione e la storia del servizio.	1807	1861	v. 22
<i>Impiegati</i>	Registri ove veniva notata la storia del servizio degli impiegati dell'Amministrazione Generale de' Dazii, col cenno del relativo stipendio e promozioni.	1810	1861	v. 44
<i>Regia e Vigilanza</i>	Registri contenenti la storia del servizio de' componenti la forza di Regia e vigilanza e degl' impiegati di detta Amministrazione.	1834	1861	v. 14
<i>Gran Dogana e sue Ricevitorie</i>	Conti dello introito de' dritti d' importazione ed esportazione fatto nella G. Dogana di Napoli e Ricevitorie dipendenti. Son documentati con gli estratti di Cassa.	1808	1861	f. 670
<i>Province</i>	Conti de' sopradetti introiti presentati dai Ricevitori Doganali sparsi nelle Province del Regno, sono egualmente documentati.	1808	1861	f. 3800
<i>Abbigliamento, armamento e cuoia</i>	Conti delle spese per armare ed abbigliare la forza doganale.	1812	1861	f. 97
<i>Contrabbandi, transazioni ed ammende</i>	Dimostrazione del prodotto ricavato dai contrabbandi venduti, dalle transazioni sui contrabbandi stessi e dalle multe doganali.	1817	1861	f. 450
<i>Porto franco di Messina</i>	Conti del prodotto de' dritti pel Portofranco di Messina.	1818	1826	f. 9
<i>Consumo</i>	Dimostrazione dell' introito de' dritti di dazio-consumo per Napoli e casali.	1817	1861	f. 125
<i>Dritti riservati</i>	Conti dei dritti di privativa incassati dai Ricevitori de' diversi fondaci del Regno, per sale, tabacchi, polvere da sparo, e carte da gioco.	1810	1861	f. 2300
<i>Tabacchi di Napoli Cava e Lecce</i>	Conti che venivan dati dai Direttori delle dette manifatture sì in genere, che in danaro.	1811	1861	f. 275

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasc. e vol.
<i>Carte da gioco</i>	Dimostrazione fatta dal Direttore di detta fabbrica, per le spese occorse al mantenimento della fabbrica e alla lavazione delle carte.	1809	1861	f. 97
<i>Fondaco della Neve Polveriere</i>	Conti del prodotto della vendita della neve per Napoli e casali.	1808	1859	f. 46
	Conti delle spese occorse per la lavazione della polvere da sparo nelle polveriere di Scafati e Torre Annunziata. Davan tai conti i rispettivi Direttori.	1819	1858	f. 40
<i>Saline</i>	Conti del prodotto delle saline di Trapani, Torre Cerchiara, Lungro, Altomonte, Barletta.	1809	1869	f. 250

OSSERVAZIONI

Ai 17 Giugno e 16 Agosto del 1806 venne istituita una generale Amministrazione detta de' Dazii Indiretti, comprendente quanto sotto il nome di tributi indiretti potesse appartenere allo Stato. La novella azienda venne divisa in quattro sezioni. La prima riguardava la riscossione nelle dogane esterne, cioè in quelle delle frontiere di terra e mare. La seconda comprendeva le dogane nell'interno del Regno, e tutti quei vettigali, già parte degli antichi arrendamenti, che gravavano i commestibili di Napoli e casali, e che da quest'epoca vennero detti dazii di consumo. La terza abbracciava la privativa de' sali. La quarta infine i così detti *dritti riuniti* comprendenti in circa trentadue dazii diversi e che già eran parte degli antichi arrendamenti. Tra i dritti riuniti figurava pure la Lotteria, ma conservò un' amministrazione separata. Con legge de' 24 Febbraio 1809 si stabilì tutto quello che concerneva la novella generale amministrazione, i suoi ufficiali, le sue incombenze, le sue giurisdizioni sul reame intero. Fu regolato e ordinato meglio il Corpo delle guardie de' Dazii Indiretti, nello scopo di vegliare alla riscossione dei dazii ed impedire il contrabbando, e si assegnarono ai componenti detta forza oltre un salario fisso, anco gratificazioni nella vendita degli oggetti di contrabbando sorpresi.

Quanto ai dritti di private è a notarsi che ai 28 e 30 Ottobre del 1810 separavasi dall'Amministrazione de' Dazii Indiretti, l'azienda del sale e de' così detti dritti riuniti, appellandosi *Amministrazione de' dritti riservati*.

Indici e Repertorii — Di tutte le cennate scritture si hanno tre Indici compilati in questo G. Archivio.

TAVOLA XCH.

UFFICIO DI VIGILANZA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasci
<i>Conti</i>	Dimostrazione fatta dall'Agente contabile dell'Ufficio di Vigilanza, dell'uso a cui adibiva l'assegno di Tesoreria datogli nello scopo di provvedere al pagamento de' diversi impiegati e forza attiva della cessata Regia doganale.	1848	1858	2

OSSERVAZIONI

Sciolte le Regie delle Dogane, Dazii di Consumo e Dritti riservati, con R. Rescritto del 27 Ottobre 1847 fu incaricato provvisoriamente il Direttore generale de' Dazii indiretti di assumerne il servizio per mezzo di controlli — Con altro R. Rescritto de' 20 Ottobre 1848, fu creato nello scopo medesimo un Ufficio di Vigilanza al quale presero parte gl'impiegati di Regia, con un preposto chiamato Agente Contabile, il quale ricevendo l'assegno dalla Tesoreria Generale, pagava i soldi agl'impiegati ed alla forza attiva della cessata Regia.

Indici e Repertorii. — Vi ha un Indice fatto nel G. Archivio.

TAVOLA XCIV.

CORRIERE MAGGIORE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasci
<i>Poste e procacci</i>	Dimostrazione dell'introitato dal prodotto del procaccio e delle poste. <i>N. B.</i> In questi conti si contiene il prodotto ricavato dai dritti di tassa tanto per le lettere, che pe' procacci. Vi sono gli atti di affitto de' rilievi di posta, ed i pagamenti agl' impiegati di Napoli e Provincia.	1720	1809	306

OSSERVAZIONI

L'istituzione delle Poste tra noi rimonta al regno di Carlo V. e sotto Filippo II. cominciarono ancora i Procacci (*V. Prag. de Officio praefecti cursorum*). La prima di queste prammatiche è del 18 Settembre 1559; vi sono altri bandi del 28 Settembre 1564, e 15 Gennaio 1572.—Nel 1742 fuvvi un riordinamento generale. Si stabilirono due classi di Corrieri, l'una detta di gabinetto, l'altra di Calabria. A questi presedeva il *Corriere maggiore* colla sua officina che diceasi « Ufficio del Corriere maggiore ». Vi erano quattro Corrieri a Roma per la corrispondenza co' Presidii di Toscana e Civitavecchia.

Indici e Repertori.—Vi è un Indice formato nel G. Archivio.

TAVOLA XCV.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE POSTE E PROCACCI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasc. e vol.
<i>Copia-lettere</i>	Sono registri della corrispondenza dell'amministrazione.	1808	1813	v. 5
<i>Libri maggiori</i>	Registri ove si notavano gl'introiti delle lettere.	1822	1860	v. 205
<i>Procacci</i>	Registri di annotazione del danaro o generi che si spedivano co'procacci.	1822	1860	v. 476
<i>Corrispondenza</i>	Carteggio relativo ai diversi negozii dell'Amministrazione col Ministero.	1811	1860	v. 75
" "	Carteggio colle diverse autorità.	1800	1860	f. 894
<i>Ministeriali</i>	Ordini de' diversi Ministri per affari riguardanti l'Amministrazione.	1811	1860	v. 65
<i>Affitti</i>	Contratti per le locazioni de' diversi Rilievi di Posta.	1800	1807	f. 4
<i>Cauzioni</i>	Scritture relative alle malleverie richieste dai contabili e portalettere, per le assicurazioni cui erano tenuti.	1809	1860	f. 19
<i>Protocollo</i>	Registro in cui erano annotate le lettere che partivano dall'Amministrazione.	1826	1860	f. 70
<i>Conti</i>	Dimostrazioni degl'introiti ed esiti, che si davano alla Corte de' Conti.	1810	1861	v. 99
<i>Documenti</i>	Volumi giustificativi de' conti colle quietanze.	1810	1861	v. 1172

OSSERVAZIONI

Nel 1809 si stabilì, sotto la dipendenza del Ministro delle Finanze, l'Amministrazione generale delle Poste e Procacci. — Il 28 Agosto 1816 fu approvato un novello piano, ed il 25 Marzo 1819 fu organizzata l'Amministrazione.

Indici e Repertorii — Vi è un Indice formato nel Grand' Archivio.

TAVOLA XCVI.

PRESIDII DI TOSCANA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
PRESIDII DI TOSCANA —				
<i>Tesoriere Generale</i>	Conti dell'introito che il Tesoriere generale de' Presidii di Toscana dava pei diversi cespiti. Son muniti de' relativi documenti.	1750	1753	v. 1
<i>Truppe regie</i>	Dimostrazione dell'esito fatto dal Tesoriere generale pel mantenimento delle truppe, per pagamento al Corpo del Genio ed altri reggimenti residenti nei Presidii, e documenti in appoggio.	1746	1793	f. 6
<i>Portulani</i>	Dimostrazione degl'introiti fiscali che erano fatti dal Portolano de' Presidii e dal Percettore.	1565	1749	v. 9
<i>Navi</i>	Dimostrazione dell'esito fatto dai diversi tenitori di bastimenti nei Presidii.	1565	1640	v. 1
STATO DI PIOMBINO —				
	Dimostrazione dell'introito e delle spese che si facevano dall'Amministratore delle rendite degli Stati di Piombino, e corrispettivi documenti.	1724	1732	v. 14
PORTO LONGONE —				
	Documenti delle spese erogate per la munizione della fortezza di Portolongone.	1601	1640	v. 1
<i>Tabacchi</i>	Dimostrazione dell'introito e dell'esito che importava la fabbricazione del Tabacco di Longone, relazione del conto del 1752.	—	1752	f. 1
PORTO ERCOLE —				
	Documenti di spese occorrenti per la munizione delle fortezze di Porto Ercole.	1601	1729	v. 24

OSSERVAZIONI

Sulle costiere della Toscana e sull'isola d'Elba il nostro Regno conservava varie possessioni che erano chiamate Presidii di Toscana. Ne formavan parte diverse Città e Fortezze. Erano esse Orbitello, Talamone, Porto Ercole e sue campagne, S. Stefano e Longone. Col trattato di Firenze del 1801 tali possedimenti furon perduti. Per l'introito de' pesi fiscali, e per le spese che occorrevano farsi, precipuamente pel mantenimento della guarnigione, erano destinati un Tesoriere de' Percettori e Portolani.

Indici e Repertorii. — Vi ha di tali scritture un Indice formato nel Grande Archivio.

TAVOLA XCVII.

R. FONDO DELLA SEPARAZIONE DE' LUCRI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Piazze e Castelli</i>	Registri d'introito ed esito, e bilancio del prodotto delle Piazze e Castelli del Regno e de' Presidii di Toscana.	1769	1790	v. 13

OSSERVAZIONI

Il fondo di separazione de' lucri delle piazze e de' castelli fu eretto nel 1737. Oltre la cura di riscuotere le somme, metteva le *assise* a' commestibili che si vendevano dentro i castelli di Napoli. Faceva giustizia agli affittatori e censuari e appaltatori de' propri fondi e diritti. — Era composto di un Soprintendente che faceva da capo, di due altri militari, di un assessore di giustizia e di uno di economia, che soleano essere Consiglieri o Presidenti di Camera, e di un avvocato fiscale.

Indici e Repertorii.—Vi è un Indice formato nel G. Archivio.

TAVOLA XCVIII.

FONDO ECCLESIASTICO — MILITARE

<i>Terzo pensionabile</i>	Registri d'introito ed esito del terzo pensionabile sopra le R. Chiese e Badie a favore de' militari.	1789	1806	f. 3
<i>Mandati</i>	Registri ne' quali si trascriveano gli ordini di pagamento.	"	"	v. 1
<i>Libro Maggiore</i>	Si tenea conto in essi di tutti gl'introiti ed esiti.	"	"	v. 3

OSSERVAZIONI

Queste scritture riguardano i proventi che si ricavano dalle Regie Chiese e Badie vacanti, de' quali il terzo era adibito a favore de' militari per pensioni, giusta gli ordini che si aveano dal Re.

Indici e Repertorii.—Vi ha un Indice elaborato nel G. Archivio.

TAVOLA XCIX.

REALI LOTTI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Lotto pubblico</i>	Dimostrazioni del prodotto del gioco del Lotto pubblico, e spese pel mantenimento degl'impiegati ed altro. Ne' volumi che accompagnano questi conti trovansi varie risoluzioni Sovrane riguardanti il regolamento delle vincite, e del gioco.	1720	1807	f. 27
<i>Lotteria</i>	Dimostrazioni del prodotto del gioco e spese occorse.	1807	1861	v. 175

OSSERVAZIONI

Il gioco del lotto non fu introdotto prima del 1682: fu abolito dopo cinque anni come pernicioso ai costumi. Il popolo si avvaleva delle lotterie straniere, quindi nel 1713 fu rimesso a conto dello Stato, e si praticava solo due volte all'anno. Nel 1732 la entrata era di annui ducati 90,000. Dopo varie vicende, nel 1807 fu dato a *Regia interessata* ad un tale Guebard per anni sei. Per le perdite subite dal Guebard, si sciolse il contratto nel 1810, e si riordinò la lotteria nel 1811, portandosi le estrazioni annue a ventisei. Il 16 Luglio 1817 si abolì il gioco di Palermo, e si accrebbero di 24 le estrazioni per Napoli. Questa Direzione riordinata a' 26 Marzo 1816, fu messa alla dipendenza della Finanza con un proprio Direttore Generale.

Indici e Repertori.—Vi è un Indice fatto in Archivio.

TAVOLA C.

PERCETTORI DE' DIVERSI TRIBUNALI.

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
REGIE UDIENZE —	Dimostrazione delle esazioni e spese fatte dai M. di Camera delle Regie Udienze, nel perimetro della loro giurisdizione per ragioni di ufficio.	1740	1809	f. 5
GRAN CORTE DELLA VICARIA E TRIBUNALE DI CAMPAGNA —	Conti dell' introito e delle spese che il Percettore della Vicaria e quello del Tribunale di Campagna esibivano alla R. Camera della Sommara. Son muniti di liquidazioni e di correlativi documenti.	1765	1809	f. 16
R. CAMERA DI S. CHIARA (1) —	Dimostrazioni dell' introito e dell' esito fatte dai Percettori della R. Camera. — Son munite di documenti e delle rispettive liquidazioni.	1740	1809	f. 6
S. R. CONSIGLIO (2) —	Relazione delle spese ed introiti (<i>jus sententiae</i>) fatti dal Percettore del S. R. Consiglio. È anco corredata di documenti e accompagnata dalle rispettive liquidazioni.	1689	1809	f. 8
R. CAMERA DELLA SOMMARA (3) —	Dimostrazione d' introiti provenienti alla R. Camera della Sommara per significatorie sui conti de' varii contabili dello Stato. Vi son documenti al proposito, e registri distinti per Provincie.	1510	1806	f. 7 e v. 8

OSSERVAZIONI

(1) I Maestri di Camera delle R. Udienze, il Percettore della G. Corte della Vicaria, del Tribunale di Campagna e della Camera Reale di S. Chiara erano addetti agli uffizii d' introito ed esito presso i surriferiti Tribunali. — L' introito era delle pene civili e criminali, de' depositi fatti per le nullità prodotte e per sospensioni contro i Ministri, le quali non avessero avuto fondamento. — Nella R. Camera di S. Chiara s' incassavano pure i dritti dovuti al Fisco per le Sovrane concessioni di titoli e di feudi. — L' esito riguardava le spese del Tribunale, i soldi degli Uffiziali subalterni; e nelle provincie quelli de' magistrati; e per ultimo il mantenimento de' carcerati. — Dalla Tesoreria si pagava il supplemento di ciò che mancava.

(2) Una delle principali rendite che ritraevansi dall' amministrazione della giu-

stizia si era il *jus sententiae* del S. R. Consiglio. Se ne trova traccia dal 1804 al 1806 ed era del mezzo per cento nelle cause ordinarie, e del quarto nelle esecutive.

(3) Anco i dritti di significatorie che la R. Camera della Sommaria spediva, vanno tra i principali capi di rendita che producea l'amministrazione della giustizia. — Concernevan lo incasso del debito residuale che al liquidarsi del conto era apparso a carico del Contabile.

Indici e Repertorii.—Vi ha un Indice formato nel G. Archivio.

TAVOLA CI.

PERCETTORI DE' DRITTI DI DECLARATORIE, CERTIFICATORIE E VITELLE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num ° de' fas. e vol.
<i>Declaratorie</i>	Scritture riguardanti gl'introiti per declaratorie che si rilasciavano dalla R. Camera della Sommaria.	1747	1803	v. 12
<i>Conti</i>	Dimostrazioni del percepito dal prodotto sul dritto delle declaratorie.	1735	1806	v. 2
<i>Certificatorie</i>	Ordini della R. Camera di esigere le somme dalle varie persone che le doveano.	1781	1803	v. 1
<i>Vitelle</i>	Conto della vitella o mezza vitella che dovea ogni acquirente di ufficio vendibile.	1747	1759	v. 1

OSSERVAZIONI

Questi Ufficiali erano tenuti dello introito di quanto era dovuto dai vari *Contabili*, allorchè i loro conti non portavano significhe, e delle vitelle o mezze vitelle dovute da' compratori degli uffici vendibili.

Indici e Repertorii. — Vi è un Indice formato dagl'impiegati del Grande Archivio.

TAVOLA CII.

AMMINISTRAZIONE DEL REGIO BOLLO

<i>Conti</i>	Dimostrazioni documentate del prodotto della vendita della carta da bollo	1801	1804	v. 97
--------------	---	------	------	-------

OSSERVAZIONI

Il Duca di Medina de las Torres introdusse nel 1640 l'imposizione della carta bollata. Però fu ben presto abolita. Coll'editto del 20 Aprile 1801 nuovamente tal vettigale venne introdotto: se ne computò l'annuo prodotto a duc. 400000.

Indici e Repertorii. — V'è un Indice generale formato nel Grande Archivio.

TAVOLA CIII.

REGISTRATURA E DEMANIO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasc. e vol.
<i>Consistenze demaniali</i>	Registri d' introito fatto dai 12 Ricevitori de' quartieri di Napoli, del prodotto de' dritti di registratura, e delle rendite de' fondi demaniali.	1809	1815	v.304
<i>Sommarii o Ruoli</i>	Registri degli articoli da esigersi dai Ricevitori de' 12 quartieri della città di Napoli.	1809	1815	v.306
<i>Conti</i>	Dimostrazione dello introito annuale fatto dai Ricevitori Demaniali di Napoli e Provincie pei seguenti rami. 1° Demanio. 2° Carta bollata. 3° Dritti di successione. 4° Dritti di registratura.	1807	1817	f.8790

OSSERVAZIONI

Leggi del 1 e del 31 Gennaio 1809 istituirono alla dipendenza della finanza un' amministrazione che avesse cura del registro degli atti civili e giudiziarii, della conservazione delle ipoteche, della percezione delle tasse di successione, e dello incasso delle rendite de' fondi demaniali affidati alle cure de' Ricevitori. Venne detta tale amministrazione di Registratura e Demanio. Quanto alla registratura si prescrisse doversi riscuotere due sorte di dritti, gli uni *fissi* e gli altri *graduati*. Quanto al bollo con decreti pria del 9 Maggio 1807, e poi del 15 Maggio 1809, del 3 Settembre 1812, e 6 Gennaio 1815 venne imposto su tutte le scritture destinate agli atti civili e giudiziarii, a quelle che potessero essere esibite in giudizio, e alle altre soggette al registro per forza di legge o per volontà delle persone. L'imposta del bollo fu *graduata* e *fissa*. Anco le ammende comminate dai Tribunali o da altre autorità giudiziarie si versavano nelle casse di questa Amministrazione.

Indici e Repertorii. — Vi è un Indice fatto nel G. Archivio.

TAVOLA CIV.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL REGISTRO E BOLLO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num ° de' fasci
<i>Personale</i>	Incartamenti contenenti le nomine e promozioni, destituzioni, e congedi degli impiegati dell'Amministrazione generale, e Direzioni Provinciali. Avvertendosi che pe' Ricevitori titolari di Registro e Bollo s'incontrano alle volte le costituzioni delle cauzioni.	1807	1861	1144
<i>Cauzioni</i>	Sono incartamenti contenenti titoli originali dati da' contabili in beni fondi, biglietti di tenute e rendite iscritte.	1807	1861	37
<i>Svincoli</i>	Incartamenti contenenti dimande de' contabili e di chi per essi, titoli de' conti ultimati, certificati contabili delle eseguite verifiche di gestione, rapporti al Ministro di Finanze ed autorizzazione per lo svincolo delle cauzioni, distinti per provincie e per contabili.	1817	1861	32
<i>Verifiche di gestioni</i>	Incartamenti contenenti verifiche locali degli uffici riguardanti percezioni di dritti, bollazioni, esazione di carichi di diverse nature, e verbali in doppio redatti dagl' Ispettori e Verificatori, i quali verbali si spedivano nell'Amministrazione generale per revisione od approvazione, e quindi era rilasciato certificato contabile dai Direttori provinciali, da servire di titolo per lo svincolo delle cauzioni.	1817	1861	130
<i>Debito de' Contabili</i>	Incartamenti relativi a rilievi e signi- fiche amministrative, riguardanti articoli non descritti ne' conti de' Ricevitori di qualunque natura: le quali signi- fiche amministrative erano descritte in uno stato di liquidazione reso esecutivo dall'Amministrazione generale del prescritto dai decreti del 16 Dicembre 1813, 26 Marzo 1816 e 2 Febbraio 1818 tuttora vigente per lo ricupero del debito liquidato.	1817	1861	8
<i>Spese a credito</i>	Incartamenti contenenti dimande di Comuni o privati, e questi colla esibizione di documenti legale provante indigenza relativa, per giudizi diversi da ini-	1817	1856	114

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasci
<i>Spese di giustizia</i>	<p>ziarsi o da proseguirsi ne' tribunali tanto amministrativi che giudiziarii. Parere de' Procuratori del Re od avviso dell'Agente del contenzioso, e quindi rapporto al Ministero pel reale rescritto di concessione, inteso sempre il parere del Ministro di Grazia e Giustizia o dell'interno.</p> <p>Incartamenti contenenti il debito de' privati per condanne ricevute da Tribunali penali militari e pagani. Distinti per provincie e per condannati: e ricupero delle somme rispettivamente dovute, sia in linea amministrativa, che in quella giudiziaria.</p>	1808	1856	20
<i>Crociata</i>	<p>Incartamenti diversi contenenti l'immissione ed estrazione delle bolle, i conti del Tesoriere e del Magazziniere resi all'abolita Gran Corte de' conti e corrispondenza coi Vescovi.</p>	1811	1862	48
<i>Funzionarii pubblici</i>	<p>Incartamenti contenenti i rilievi delle multe, contro i Notai, Cancellieri ed altri Uffiziali pubblici: ricupero di esse e transazioni diverse, distinte per provincie e per nome de' multati.</p>	1817	1860	40
<i>Corso teorico pratico</i>	<p>Incartamenti contenenti l'istituzione della scuola, nomina degli alunni, e pagamento dello stipendio mensile.</p>	1834	1847	2
<i>Ricevitori</i>	<p>Conti resi per la nuova Amministrazione generale del Registro e bollo da Maggio 1817 a Dicembre 1861 pe' rami carta da bollo, registri ed ipoteche, cariche diverse e Cassa delle ammende istallata nell'anno 1820 per tutte le provincie napoletane.</p> <p>Questi conti sono divisi per provincie e per contabili.</p>	1817	1861	9060
<i>Magazzinieri</i>	<p>Conti resi dai magazzinieri generali e provinciali pei rami grezzo, bollo, spaccio, e scorto.</p>	1817	1861	3020

OSSERVAZIONI

Con decreto del 30 Gennaio 1817 veniva abolita la così detta Amministrazione della Registratura e de'Reali demanii, e ne sorgeva l'Amministrazione generale del Registro e bollo. Un R. decreto del 26 Novembre 1821 la riunì all'Amministrazione generale delle contribuzioni dirette. Infine venne definitivamente rior-

ganata col decreto de' 3 Ottobre 1825, e le si attribuirono i seguenti rami: Dritti di registro e d'ipoteche—dritto di bollo—dritto di cancelleria de' diversi tribunali e corti—multe—avanzi degli archivii notarili—anticipazione e ricupero delle spese di giustizia criminale e correzionale, civili e militari—arretrato e stralcio dipendente da tutti i suddetti cespiti. Con altro R. decreto de' 4 Ottobre 1831 venne alla stessa Amministrazione affidata l'esazione de' dritti degli Archivii notarili. Infine col R. Rescritto de' 10 Marzo 1832 fu incaricata ancora dell'esazione de' prodotti del ramo della Crociata. Il R. decreto del 10 Gennaio 1825 stabiliva un'Amministrazione generale diretta da un Amministratore Generale, e alla sua dipendenza il servizio del Registro e bollo e rami, come sopra, affidato ai Direttori de' Dazii diretti, e de' rami e dritti diversi.

Indici e Repertorii—Vi sono Repertorii pervenutici dalla disciolta Amministrazione Generale del Registro e bollo.

TAVOLA CV.

DISPENSATORI DI ZUCCHERO E SALE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasci
<i>Cautele</i>	Documenti di ricevo rilasciati dai diversi agenti cui tale prestazione era dovuta.	1621	1769	7

OSSERVAZIONI

A diversi pubblici uffiziali era in uso una prestazione di zucchero e sale. Lo studio di queste scritture è utile per sapere a chi era dovuta. Per lo più lo era ai magistrati e subalterni de' diversi tribunali. Siffatta prestazione era antichissima, siccome assicurano gli scrittori, e massime il Toppi, il quale dice che ai Presidenti della Regia Camera si davano ogni anno trentasei libbre di zucchero, e sei tomola di sale.

Indici e Repertori.— Vi è un Indice compilato nel G. Archivio.

TAVOLA CVI.

FABBRICHE E FORTIFICAZIONI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasci
<i>Cotrone, Rocca Imperiale e Manfredonia</i>	Conti e documenti delle spese erogate per fortificare queste piazze.	1441	1489	4
<i>Reggio e Gaeta</i>	» » »	1490	1730	7
<i>Gallipoli e Brindisi</i>	» » »	1520	1529	1
<i>Trani e Barletta</i>	» » »	1530	1600	2
<i>Portolongone</i>	» » »	1600	1629	1
<i>Napoli</i>	Conto della spesa per la mattonata della città di Napoli e fabbrica de' Regii Studii, e quartiere del Ponte della Maddalena.	1600	1718	4
<i>Capua</i>	Conto delle spese fatte per le fortificazioni della piazza di Capua.	1763	1772	8
<i>Torre Annunziata</i>	Conto delle spese erogate per la costruzione della fabbrica delle armi.	1761	1772	1

OSSERVAZIONI

La posizione strategica del nostro regno era questa che inverso i confini veniva difesa dalle due piazze forti di Pescara e Gaeta. — La capitale poi oltre le proprie fortificazioni era difesa da Capua. — Carlo V. che ordinò l'edificazione del castello di S. Elmo a Napoli, volle ancora che le spiagge del regno fossero munite di torri, messe in modo da trovarsi sempre le une di fronte alle altre. — Nelle tante occorrenze di nuove fabbricazioni di castelli, di fortificazioni crescenti, d'immutazioni agli antichi metodi del fortificare, di eserciti stanziali che s'introducevano, le fabbriche e le fortificazioni crebbero, e quindi le spese. Gran parte delle scritture relative alle fortificazioni, acque e mattonate, conservasi nello Archivio Municipale di Napoli.

Indici e Repertorii. — Vi ha l'Indice compilato nel G. Archivio.

TAVOLA CVII.

ESITI DIVERSI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasci
<i>Armata Russa ec.</i>	Conti delle spese occorse per l'esercito Russo, ed acquisto di armi.	1799	1802	2
<i>Generale Campredon ec.</i>	Conto delle spese che importò la reclutazione del 1799.	—	1799	1
<i>Provvistioni di Guerra</i>	Registri contenenti ordini del Segretario di Stato all' avvocato Fiscale della Sommara circa le spese da doversi provvedere per motivi di armamento e di guerra.	1740	1766	1

Indici e Repertorii. — Vi ha un Indice fatto in Archivio.

TAVOLA CVIII.

REGIA ZECCA ANTICA E CONTI DE' MAESTRI DI ZECCA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Registri</i>	Libri maggiori—Conti e bilanci.	1535	1755	f. 21

OSSERVAZIONI

Queste scritture sono relative agl'introiti ed esiti che si portavano per sifatto ramo. Sotto i Normanni e gli Svevi le monete si coniarono nelle zecche di Amalfi e Brindisi. La zecca di Napoli cominciò colla sede che vi stabilirono i Re Angioini. Si sono coniate monete varie nel nostro Regno, secondo i vari Sovrani che si son succeduti.—In Napoli esisteva la Deputazione delle monete composta di 23 individui della capitale.—Quando le nuove monete doveano mettersi in commercio, questa Deputazione recavasi alla Zecca per farne il saggio, e quando non erano fatte a dovere, si opponeva alla liberanza e riportava al Sovrano.

Indici e Repertori.—Vi è un Indice formato nel G. Archivio.

TAVOLA CIX.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE MONETE E SUE DIPENDENZE

<i>Monetazione</i>	Dimostrazioni, ed indicazioni del prodotto della monetazione in oro, argento e rame. Accertamento fattone dalla G. Corte de' Conti.	1811	1861	v.225
<i>Burò di garanzia</i>	Conto del prodotto del marchio di garanzia apposto sugli oggetti d'oro e d'argento in Napoli e provincie. In questi conti si trovano gli ordinativi ministeriali per la <i>liberata</i> delle monete. Si trovano ancora gli stati di pagamento per gl' impiegati.	1811	1861	v.130

OSSERVAZIONI

L'amministrazione delle monete, cui andava unito il burò di garanzia, era affidata al Reggente del Banco delle due Sicilie, che corrispondeva direttamente col Ministro delle Finanze. Tra gl' impiegati eravi un Razionale per le scritture di tutti gl'introiti ed esiti, e immissioni delle materie preziose nel Tesoro della R. Zecca.—Oltre le officine di monetazione vi erano quelle di raffinaria chimica, del gabinetto d'incisione, della garanzia, e de'mangani ed argani.

Indici e Repertori.—Vi ha un Indice compilato nel G. Archivio.

TAVOLA CX.

BANCHIERI ANTICHI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
<i>Giornali</i>	Sono libri di introito ed esito de' banchieri sottoscritti, cioè:			
	Ravaschieri	1509	1558	4
	Bifoli	1575	"	1
	Rossella	1595	"	2
	Lomellino e Doria	1540	"	1
	De Meli	1573	"	2
	Angustino	1544	"	1
	Spinola e Composta	1531	"	1
	Solara e Composta	1575	"	1
	Composta e Corcione	1580	"	1
	Serra e Vivaldi	1573	"	1
	Vollaro	1575	"	1
	Citarella	1575	"	2
	Citarella e Rinola	1576	1589	4
	Citarella e Rinaldo	1572	1591	10
	Olgiatti	1574	1597	9
	Mari	1561	1595	7
	Spinola, Mari e Grillo	1561	"	7
	Spinola e Lomellino	1603	"	5
	Pallavicino e Lomellino	1540	"	2
	Lomellino	1545	"	1
	Spinola, Ravaschieri e Lomellino	1598	"	2
	Spinola	1530	1597	3
	Ravaschieri e Spinola	1569	1570	4
	Lercara e Spinola	1547	"	2
	Pallavicino e Spinola	1566	"	4
	Gentile	1592	"	3
	Lercara e Imperiale	1532	1549	6
	Grimaldi	1588	1589	2
	Colamazza	1581	"	1
	Mari e Casola	1582	"	2
	Mari e Grimaldi	1594	"	2
	Turbola e Caputo	1604	"	1
	Diversi banchieri	1524	1588	64

OSSERVAZIONI

Fin da' tempi Angioini ognuno potea aprire de' banchi sui quali si faceano depositi di danaro: godettero questi di molti privilegi, cosicchè il governo si valeva di qualcuno di essi per fare i pagamenti di suo conto di qualunque natura fossero. Gli stranieri però più che i nazionali ne aprirono. Ed essendo av-

venuti di grossi fallimenti, fu assoggettato ciascun banco alla cauzione di ducati quarantamila: la quale sperimentata insufficiente, anche perchè molti depositi faceansi fintamente. fu prescritto il 17 Giugno del 1553 dover essere aumentata fino a ducati centomila. Ciò non ostante seguirono i fallimenti, massime negli anni 1597, e 1598.

Il Toppi nella sua opera *De origine omnium tribunalium* assicura che ai suoi tempi si conservavano oltre a cinquemila volumi di giornali di cassa, registri ecc. ma la più gran parte andò perduta nelle varie infelici vicende alle quali furono soggette queste provincie.

Indici e Repertorii.—Vi è un Indice formato in Archivio.

TAVOLA CXI.

BANCHI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' volumi
<i>Possidenze</i>	Acquisti a titolo oneroso o gratuito di varie possidenze, e partite di arrendamenti de' seguenti banchi:			
	Pietà	1540	1790	19
	Popolo	1779	1805	10
	S. Eligio	1709	1806	6
	Salvatore	1666	1783	25
	Banco de' poveri	1735	1782	9
	Spirito Santo.	1792	1801	1

OSSERVAZIONI

Pe' fallimenti avvenuti de' banchieri privati (vedi Tavola precedente), un tal Salluzzo nativo di Genova propose al governo di concedergli privata facoltà di aprire un banco generale nella città di Napoli, nel quale si facessero depositi per l'intero regno. Ma tutti fortemente si opposero, ed i Monti di pietà, stabiliti presso noi in varie epoche contro l'usura, avendo amministrato con molta esattezza, attirarono le persone a farvi deposito. Quindi dal 1604 in poi si aprirono molti banchi, che giunsero fino al numero di otto, e con legge del 18 Marzo 1728 fu prescritta la istituzione di un altro banco appellato di S. Carlo, che non ebbe esecuzione. Il suo fondo capitale sarebbe stato di annui ducati centomila assegnati sopra diversi dazii, avrebbe avuto gli stessi privilegi del Banco di S. Giorgio in Genova. Esser dovea contemporaneamente banco di deposito e di circolazione.

Nelle politiche congiunture della fine del passato secolo, versando l'erario in ristrettezze, il governo tolse il danaro depositato, e rilasciava fedi di credito, per le quali verun deposito erasi fatto. Il vuoto fu calcolato a 28,000,000 di ducati. Altro vuoto fu fatto nel 1803 a' tempi di Zurlo. Al 18 Agosto di quello stesso anno fu creata la commissione degli *Apodissarii*, perchè rappresentasse in tutti gli atti, e come per procura, tutt'i possessori di carte bancali. Degli otto banchi, si conservano scritte nel Grande Archivio solo de' sei sopra enunciati.

Indici e Repertori. — Vi è l'Indice compilato nel Grande Archivio.

TAVOLA CXII.

SCRITTURE ALLODIALI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' volumi
<i>Conti erariali</i>	Dimostrazione dell'introito e della spesa per le varie possidenze allodiali, che si faceva dagli Erarii. Le terre allodiali erano le seguenti :			
	S. Agata Ramitelli, S. Nicola Stilzi	1802	1803	1
	Airola	1791	1800	7
	Altamura	1795	1805	37
	Amatrice	1791	1803	28
	S. Angelo a Scala	1801	1806	10
	Archi e Bomba	1792	1806	34
	Bacucco ed Acquadosso	1795	1807	27
	Bellante	1791	1806	6
	Biccari, Baronia, Castelluccio e Valmaggiore	1795	1799	25
	Bisenti	1791	—	1
	Borboua e Vallemura	1803	1806	2
	Bracigliano, Monteforte, e Deliceto	1793	1805	60
	Bussi	1791	1803	20
	Cantalupo e Selva de' Colli	1801	—	2
	Capestrano	1791	1800	30
	Carovigno e Serraranova	1805	1806	29
	Casalnuovo	1782	1791	1
	Casalpiana	1806	—	1
	Castagna	1791	1806	2
	Castelalto	1791	—	1
	Castellammare	1799	1805	6
	Castel del lago	1796	1807	28
	Castellati	1806	—	2
	Castiglione	1791	—	1
	Cellino	1791	1806	2
	Cittaducale	1797	1802	28
	Colonnella	1791	—	1
	Controguerra	1791	—	1
	Corropoli	1791	1806	3
	S. Demetrio e Piacenza	1798	1806	9
	Diversi	1799	1806	94
	Feroleto	1802	1805	5
	Feudi di Penne e Pianella	1799	1806	32
	Feudo di Giulianova	1806	—	5
	Feudo di Orto	1805	—	1
	Feudo di S. Pier Celestino	1799	1806	1
	Feudo di Policoro	1791	1801	20

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno ini- ziale	Anno finale	Num. de' volumi
	Feudo di Posta	1806	—	1
	Feudo della Riccia	1704	1805	2
	Feudo di Rotello	1795	1806	17
	Feudo di Scanzana	1793	1802	14
	Feudo di Uggiano	1793	1803	5
	Feudo di S. Valentino	1799	1803	4
	Feudo di Vetrana	1791	1806	38
	Forcella	1791	1806	4
	Francavilla	1782	1806	140
	S. Giovanni La Molara	1793	1806	3
	S. Giovanni Incarico, e Roccaguglielma	1796	1804	16
	Giulia	1791	—	1
	Giulia, Selva colli, e Campi	1795	1803	8
	Giulianova	1791	—	1
	Guardiavomano	1791	—	1
	Isola di Ponza	1795	1805	28
	Isola di Ventotene	1795	1804	24
	Latronico	1791	1806	4
	Leonessa	1803	1805	1
	Maggior Foresta di Lecce	1794	1805	17
	Manduria	1791	1806	32
	Massafra	1787	1806	52
	Monteforte	1792	1806	25
	Montefusco	1799	1809	23
	Montereale	1796	1805	15
	Montesecco	1791	1806	2
	Montoro	1794	1806	8
	Morro	1791	1806	9
	Mosciano	1791	—	1
	Notaresco	1791	—	1
	Oria	1791	1801	40
	Ortona	1799	1805	4
	Penna S. Andrea	1791	—	1
	Procida	1799	1805	4
	Regio Stato di Sessa	1797	1803	4
	Ripattoni	1791	—	1
	Roseto	1791	—	1
	Sora ed Arpino	1796	1803	2
	Torani	1791	—	1
	Tortoreto	1791	—	1
	Valle Castellana	1791	1806	3
<i>Feudi Farnesiani e Medicei</i>	Registri di dispacci relativamente ai detti feudi trasmessi ai governatori locali, per l'amministrazione degli stessi. Vi è un repertorio ed una pandetta.	1793	1805	5
<i>Percettori di Foggia e Bari</i>	Carteggio con gli stessi per l'amministrazione de' fondi Farnesiani e Medicei.	1793	1799	2

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Principessa di Feroletto</i>	Libri d'introito ed esito per l'amministrazione de' beni devoluti per la morte senza eredi successibili in grado feudale della principessa di Feroletto.	1801	1806	2
<i>Fondi allodiali</i>	Giornali d'introito ed esito de' fondi allodiali.	1795	1806	6

OSSERVAZIONI

Oltre de' beni del *Real patrimonio*, destinati al mantenimento della pubblica amministrazione, vi erano quelli di particolare acquisto, assegno e spettanza, e di *privato patrimonio*, e pervenuti al Principe per compra, donazione, eredità ecc. Tali beni diceansi *allodiali*, indicandosi con tal parola la pienezza di proprietà, indipendentemente da qualunque superiore. Fino al 1734 non troviamo tra noi distinti i proventi de' beni *allodiali* del principe da quelli dello Stato: tutto si traeva dai tributi e da' proventi e rendite fiscali, la cui amministrazione teneasi dalla *Camera regia*. Presso i Romani i *Procuratores rei privatae* amministravano i beni *patrimoniali*. Le leggi longobarde distinguevano ancora col nome di *bona propria* que' possedimenti che i Franchi diceano *allodiali*.

I Normanni, sebbene co' sette grandi Uffici della corona avessero assegnato a ciascun ramo di pubblica Amministrazione i proprii uffiziali e Ministri, e per conseguente il governo della Real Casa fosse attribuito al Gran Siniscalco, pure le rendite del Principe e quelle dello Stato erano in comune amministrate da quella somma e sola giurisdizione, la quale chiamata *Curia* o *Camera del Re*, o *Regia Camera*, ragunavasi nello stesso Real palagio, e sotto la ispezione del *Gran Camerario*. Non pria di Carlo III. cominciarono a ben distinguersi gli *Allodiali Reali*, e nel 1737 furono incorporati alla 1^a Segreteria di Stato. Il 16 Novembre 1738 fu istituita una Giunta de' conti di Casa Reale, che fu dismessa nel 1754. Con dispaccio del 26 Novembre 1768 fu eretta la *Giunta degli Allodiali del Re*, detta ancora *Camera Allodiale*. Agli 11 Gennaio 1790 fu eretta la *Intendenza degli Allodiali*, detta ancora *Soprintendenza* o pure *Reale azienda allodiale*. La Intendenza si mantenne fino agli ultimi tempi, ed era formata da un incaricato, due Razionali, un Segretario, un Archivario. Dipendevano da questa gli *Agenti*, cui era commessa l'Amministrazione degli ex feudi Allodiali, e de' devoluti. Si noti che nelle scritture di tal genere la voce *feudo* è adoperata per seguitare l'uso volgare, mentre è un grande errore, come si esprime un Real Dispaccio del 1772, *che quel che è del Re in tutto e per tutto, senza mistura di privato, si dica FEUDO; mentre si dee dir sempre ALLODIALE*.

Indici e Repertorii—Vi è un Indice compilato nello Archivio.

TAVOLA CXIII.

SITI REALI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasci
<i>R. Sito di Persano</i>	Conti, dati alla Giunta dei Siti Reali, e volumi di documenti, concernenti il prodotto dei siti reali.	1780	1806	15
<i>R. Siti di Serre</i>	" " "			
<i>R. difese di Albertini e Cacciabella</i>	" " "	1769	1790	2
<i>Mondragone, Capodimonte e Villa della Favorita Caserta</i>	" " "	1783	1803	2
	Conti e documenti del pagatore del R. Sito e Bosco di Capodimonte.	1763	1778	4
	Registri di contabilità per la fabbrica del palazzo di Caserta.	1763	1782	1
<i>Feudo di Valle e Stato di Caserta</i>	Conti dell'erario dati alla Giunta de' Siti Reali ec.	1783	1799	1
<i>R. Pesche de' laghi Fusaro e Ischia</i>	Conto del Direttore delle R. Pesche dato alla Giunta de' R. Siti ec.	—	—	1
<i>R. Fabbrica delle Porcellane</i>	Conti del Cassiere di detta Fabbrica dati alla sopradetta Giunta.	1799	1802	2

OSSERVAZIONI

Questa Giunta fu istituita nel 1779 per esaminare e rivedere i conti de' siti reali, e si componeva di un avvocato fiscale togato della Camera della Sommaria, che ne era il capo, di tre ministri di spada, e di alcuni razionali di quel tribunale. Nel 1784 le fu unita la Giunta *delle strade del Regno*, composta di tre Ingegneri. La prima avea il carico degli affari di giustizia, ed esazione delle tasse delle strade del Regno: la seconda avea la direzione tecnica, ed il buon governo delle medesime. Per le materie di promiscuo incarico le due Giunte si univano in una.

Indici e Repertorii. — Vi ha l'Indice compilato nel Grande Archivio.

TAVOLA CXIV.

SCHEDE DI NOTAR GIOVANNI RANUCCI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Schede</i>	Protocolli ove van notate le minute originali de' contratti stipulati tra la R. Corte e i privati, per compre, e vendite, permutate, censuazioni ec. di luoghi destinati ad uso del Re.	1747	1774	67

OSSERVAZIONI

Sono le sole scritture notarili che qui conservansi, e ciò perchè appartengono ad un Notaio di Regia Corte. Per lo più gli acquisti e le alienazioni che tra la R. Corte e i privati intervenivano, e che son riportati in tali schede, riguardano le R. Delizie di Caserta, Portici, Persano, Cardito, Capodimonte, Quisisana, un tempo Casasana, Carditello ed altri luoghi destinati solo ad uso del Re.

TAVOLA CXV.

INTENDENZA DI CASA REALE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fas. e vol.
<i>Stato di beni</i>	Possidenze del dominio privato di Casa Reale.	1809	—	v. 1
<i>Introito</i>	Dimostrazioni dell'introito che si faceva dall'Amministratore signor Brune Saussinet, vi sono i rispettivi Stati di carico, e di esazione: e la discussione de' conti.	1810	1812	f. 29
<i>Affitti</i>	Volume per gli affitti di Castelvolturmo e Patria.	1810	1811	f. 1
<i>Pesi inerenti a Castelvolturmo e Patria</i>	Scritture e documenti dimostranti quali pesi erano inerenti a quelle due tenute.	1812	1814	f. 5
<i>Rapporti e Decreti</i>	Relazioni dell'Intendente di Casa Reale in appoggio alla lista civile, ed alle pensioni che si pagavano dalla suddetta Casa.	1807	1813	f. 23
<i>Comitati degli Architetti</i>	Misure e revisioni de' lavori eseguiti ne' diversi siti.	1811	1813	f. 20
<i>Intendente di Casa Reale</i>	Ordinanze di pagamento dell'Intendente di Casa Reale a favore di diversi.	1809	1815	f. 82
<i>Gran Maresciallo</i>	Ordinanze di pagamento agl'Impiegati dipendenti dal Gran Maresciallo.	1809	1815	f. 80
<i>Gran Cacciatore</i>	Ordinanze di pagamento agli impiegati dipendenti dal Gran Cacciatore, e spese per le reali cacce.	1809	1815	f. 48
<i>Grande Elemosiniere</i>	Ordinativi di pagamento per la Real Cappella palatina e Regio Clero.	1809	1814	f. 15
<i>Gran Maestro di Cerimonie</i>	Ordinanze di pagamento.	1809	1814	f. 27
<i>Grande Scudiere</i>	Ordinanze di pagamento.	1809	1815	f. 54
<i>Cassa particolare del Re</i>	Spese particolari e giornalieri del Re.	1809	1815	f. 16

OSSERVAZIONI

Con decreto del 15 Aprile 1807 fu soppresso il ministero di Casa Reale, e le sue attribuzioni relative a' Musei, manifatture, biblioteche, scavi e pubblici passeggi passarono al Ministero dell'Interno. Con altro decreto della stessa data un Consigliere di Stato fu incaricato di reggere l'Intendenza della stessa Real Casa sotto gli ordini del Re.

Indici e Repertori. — Vi ha un Indice fatto in Archivio.

TAVOLA CXVI.

CONTI ERARIALI DE' FEUDI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasci
<i>Feudi diversi</i>	Conti che dagli Erarii rendeano per i proventi de' feudi devoluti da essi amministrati nell'interesse del Fisco. Volumi di documenti relativi.	1437	1799	f. 180
<i>Feudi del Principe di Stigliano</i>	Conti e documenti in appoggio ai conti resi dagli erarii, e Camerleughi del detto Principe.	1524	1638	f. 7

OSSERVAZIONI

Trattano questi conti degli introiti ed esiti che si portavano dagli Agenti del fisco destinati nelle Città Regie, e devoluti alla Corona per fellonia, o per morte de' Baroni senza eredi successibili.

Indici e Repertorii.—Vi è l'Indice elaborato in Archivio.

TAVOLA CXVII.

PERCETTORI DE' BENI STRAORDINARI DELLA REGIA CORTE

<i>Beni immobili</i>	Dimostrazioni dell' introito dall' affitto di beni immobili sequestrati ai debitori della Regia Corte, sia per relevii non pagati, sia per significative, sia per malleverie prestate in favore de' contabili dalla R. Camera.	1575	1798	20
----------------------	--	------	------	----

OSSERVAZIONI

Questi Agenti del tesoro, a differenza degli altri Percettori provinciali, amministravano fondi, ed il ricavato era a disposizione della Regia Camera della Sommaria, che traeva *provvizioni*, ossia ordini di pagamento.

Indici e Repertorii.—Vi ha un Indice fatto in Archivio.

TAVOLA CXVIII.

REGIE RAZZE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasc. e vol.
<i>Cavalli di Puglia e Persano</i>	Conti d'introito e d'esito che venivan dati alla R. Camera dal Tesoriere delle R. Razze di cavalli, concernenti le spese del mantenimento delle giumente, stalloni ed altro, e l'introito proveniente dalla vendita degli animali.	1490	1693	f. 27
<i>Cavallerizza</i>	Conto della fornitura della paglia, del fieno ed altro, occorrenti pel mantenimento de' cavalli. Venivan dati dal Munizioniere della Cavallerizza del Ponte della Maddalena alla R. Camera della Sommaria.	1686	1693	v. 10

OSSERVAZIONI

Le R. Razze formarono uno de' proventi della finanza pubblica. — Si costituì un'amministrazione in grandi proporzioni. Ne formavan parte un Tesoriere che curava l'introito de' Maestri di stalla, i quali erano incaricati della vendita degli animali equini. Alligati a questi conti rinvengonsi ordini originali della R. Camera, che imponeva il versamento degl'introiti al Tesoriere generale residente nella capitale. Quasi in corrispondenza risiedeva a Napoli la Cavallerizza del Ponte della Maddalena, grande serbatoio di paglia e fieno da servire ad alimento de' cavalli di Puglia, e di Persano, non che de' regii, dovunque trovavansi.

Indici e Repertorii. — Vi è l'Indice compilato nel G. Archivio.

TAVOLA CIX.

AZIENDA GESUITICA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fas. e vol.
<i>Rendite e pesi</i>	<p>Descrizione de' beni stabili e crediti che i diversi collegii della Compagnia di Gesù aveano nel Regno all'epoca della loro soppressione. Si riportano le rendite e i pesi che vi gravitavano. — Questo lavoro venne d'ordine superiore fatto dal Razionale D. Domenico Giannoccoli. Risulta da tale stato che i collegi Gesuitici soppressi nel Regno aveano le seguenti rendite:</p> <p>Collegio massimo per una rendita d'annui duc. 21776,57</p> <p>Residenza di Portici per netti annui duc. 1718,13</p> <p>Residenza di Sorrento per netti annui duc. 344,11</p> <p>Latronico per netti annui duc. 2203,70</p> <p>Policoro feudo duc. 5373,44</p> <p>Casa Professa duc. 252,41</p> <p>Feudo della Piazzolla duc. 1234,02</p> <p>Bagliva di Matera duc. 89,10</p> <p>Fabbrica di Casa Professa duc. 4641,18</p> <p>Amministrazione delle spese comuni della Provincia Napolitana duc. 2996,89</p> <p>Casa della Conocchia duc. 359,50</p> <p>Noviziato duc. 10316,07</p> <p>S. Francesco Saverio duc. 13365,18</p> <p>Collegio di S. Ignazio netti annui duc. 6219,51</p> <p>Collegio di S. Giuseppe duc. 4116,43</p> <p>Collegio dei Nobili duc. 1491,07</p> <p>Collegio di Capua duc. 4362,41</p> <p>Collegio di Nola duc. 1474,76</p> <p>Collegio di Sora duc. 1644,38</p> <p>Collegio di Massalubrense duc. 4271,32</p> <p>Collegio di Salerno duc. 2665,27</p> <p>Collegio di Castellammare duc. 2043,66</p>		1769	

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno ini- ziale	Anno finale	Num. de' fas- e vol.
	Collegio di Benevento duc..	1561,39		
	Collegio di Bari duc. . .	1948,71		
	Collegio di Barletta duc. . .	1394,76		
	Collegio di Molfetta duc. . .	3296,95		
	Collegio di Monopoli duc. . .	947,03		
	Collegio di Lecce duc. . .	4128,76		
	Collegio di Taranto duc. . .	2101,61		
	Feudo di Sava duc. . . .	3757,80		
	Collegio di Brindisi duc. . .	1547,15		
	Collegio di Cosenza duc. . .	2559,68		
	Collegio d'Amantea duc. . .	1120,27		
	Collegio di Paola duc. . . .	1979,92		
	Collegio di Catanzaro duc..	2765,19		
	Collegio di Tropea duc. . .	1364,83		
	Collegio di Reggio duc. . .	1491,33		
	Collegio di Monteleone duc.	2806,94		
	Collegio dell'Aquila duc. . .	2693,33		
	Collegio di Atri duc. . . .	1485,17		
	Collegio di Chieti duc. . . .	1976,51		
	Collegio di Solmona duc. . .	1044,28		
	Collegio di Messina duc. . .	47,46		
	Collegio Romano duc. . . .	46926,45		
	Noviziato di S. Andrea di Roma duc.	461,24	1769	
	Casa di probazione de' Pinti in Firenze duc.	389,51		
	Collegio di S. Virgilio di Siena duc.	84,11		
	Collegio di Portogollo duc.	190,71		
	Collegio di Ascoli duc. . . .	86,12		
	Collegi di Genova e Savona duc.	975,53		
	Collegio di Aiaccio in Cor- sica duc.	668,59		
	Collegio greco di Roma duc.	2946,00		
	Seminario maronita di Roma duc.	124,00		
	Collegio Scozzese di Roma duc.	451,45		
	Cappella musicale de' Palla- vicini di Genova duc. . . .	363,01		
	Totale di rendita netta duc.	185334,60		
<i>Collegio di Benevento</i>	Descrizione de' beni stabili posseduti dal Collegio Gesuitico di Benevento, cui			

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
Libri maggiori Giornali	vanno annesse le rispettive piante de' fondi.			
	Registri del dare e dell' avere de' reddenti e creditori dell'Azienda Gesuitica.	1784	1806	v. 31
	Registri d'introito ed esito giornaliero.	1784	1806	v. 97
Conti e documenti	Dimostrazione dell' introito e dello speso dell'Azienda Gesuitica. Veniva resa alla R. Camera. È accompagnata da volumi di documenti in appoggio.	1784	1807	v. 154

OSSERVAZIONI

Con Ordini Sovrani de' 31 Ottobre e 3 Novembre 1767 fu abolita la Compagnia di Gesù, e i Gesuiti espulsi dal Regno. I loro beni furono indistintamente sequestrati, e messi a disposizione del governo. Ciascun Gesuita che fosse sacerdote, si ebbe un assegno vitalizio di mensili ducati 6. Ai 29 Dicembre del 1767 si prescrivea che tutte le limosine ed altre opere di beneficenza, che i Gesuiti praticavano in danaro o in altro modo, si facessero per l'avvenire in danaro da varii parrochi della nostra città che il governo ebbe appositamente designato. Al tempo istesso creavasi un'Azienda Generale avente a scopo l'amministrazione de' beni tutti del soppresso Ordine, e la revindica di tutti gli altri comunque distornati. Di tali beni una porzione venne adibita per la pubblica istruzione, un'altra addetta ad opere di pietà e di beneficenza; con che spiegasi l'altro nome che l'Azienda Gesuitica assunse, cioè *di educazione*. Molti de' grandi poderi che la Compagnia possedeva si divisero anco fra i coloni poveri con l'obbligo di un tenue censo. Quanto alle disposizioni sia fedecommissarie sia di altre sostituzioni che non ancora eransi verificate a pro dei Gesuiti, si ordinò che i beni ne rimanessero liberi nelle mani dell'ultimo possessore. Il volume più sopra indicato contiene la rendita netta di tutti i possedimenti di questa Compagnia, all'epoca in cui era soppressa. Mancano però in questo G. Archivio le platee e i documenti donde quelle notizie eransi rilevate, e su cui nel 1769 erasi potuto compilare dal Giannoccoli quello stato. La ragione si è che nel 1806 quasi tutte le scritture appartenenti a quell'Ordine furono ad esso restituite, e non mai più pervennero in questo Grande Archivio.

Gran parte de' beni dell'Azienda Gesuitica fu nel 1806 aggregata al Demanio della Corona, o venduta a profitto de' creditori dello Stato.

Indici e Repertorii—Di tutte le scritture più sopra noverate si conserva un Indice formato in questo G. Archivio.

TAVOLA CXX.

BADIA DI TREMITI E CASSA DI POLIZIA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasci
<p style="text-align: center;">BADIA DI TREMITI</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p><i>Amministrazione</i></p>	<p>Dimostrazione dell'introito de' beni di Serra, feudo di S. Agata, S. Leucio, industrie di Campo, bufale, giumente ed altro che si possedeano dai Canonici Lateranensi della Badia di Tremiti. Il qual conto fu reso dall'amministratore Antonio Magnacca subentrato a' Canonici Lateranensi. Questo conto si diede alla Suprema Giunta degli abusi dal 12 Luglio 1782 giorno della espulsione de' Canonici, e sequestro de' beni.</p>	1782	1791	17
<p>CASSA DI POLIZIA</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;"><i>Conti</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Colonia di Tremiti</i></p>	<p>Introiti ed esiti della Cassa di Polizia di Napoli borghi e Casali istituita con R. dispaccio del 31 Novembre 1791.</p> <p>Conti dati dal Provveditore di essa alla Regia Camera della Sommaria dell'introito de' fondi della Badia di Tremiti; il cui mantenimento era una <i>Confidenza</i> della Cassa di polizia. Vi sono centosettantanove volumi di documenti giustificativi de' conti, e terminano all'anno 1807.</p>	1701	1800	9
		1792	1807	187

OSSERVAZIONI

La Badia di Tremiti dell'ordine de' Canonici Lateranensi fu soppressa con dispaccio del 12 Luglio 1782, ed i beni furono amministrati da un Provveditore, il quale dava conto alla Suprema Giunta degli abusi, ma con altro dispaccio del 31 Novembre 1791 per la Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia, fu creata una Cassa di Polizia la quale s'incaricava del pagamento de' birri, guardie di polizia, scrivani fiscali, spie di ladri, Sovrintendenza di polizia, e prendeva cura di una colonia penitenziaria in Tremiti, ove furono mandati i vagabondi e sospetti ladri. A questa Cassa di Polizia furono dati i seguenti introiti, cioè i prodotti delle rendite della Badia di Tremiti, prodotto delle licenze dei cantinieri, patenti di locandieri, e di altri esercenti, prodotti del fitto delle baracche, le quali servivano per *guardiole*; tassa de' luoghi pii sottoposti al Tribunale misto. *Indici e Repertorii* — Vi è un Inventario fatto in Archivio.

TAVOLA CXXI.

VENDITE CON ARGENTI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Vendite ed affranchi</i>	Processetti con le offerte delle Parti, la liquidazione della rendita, il prezzo liquidato, il dispaccio di approvazione, e l'appuntamento del delegato Marchese Vivenzio per la stipula dell'istrumento, sia per la vendita de'fondi, sia per lo affranco de'fondi.	1798	1801	63

OSSERVAZIONI

Con editto de' 28 Marzo 1798 fu ingiunto ai luoghi pii ecclesiastici e laicali, ed alle private persone di recare al Banco tutti gli ori ed argenti loro pertinenti, per convertirsi in moneta, meno i necessari all'ornamento della persona, ed allo stretto culto divino. Si eccettuarono la Cattedrale di Napoli col Tesoro di S. Gennaro, quella di Palermo: i Santuarii di Montesantangelo e di S. Nicola di Bari.

Co'successivi editti de' 3 e 28 marzo dello stesso anno quelli che aveano consegnati gli ori ed argenti furono facoltati a poter presentare le ricevute rilasciate loro, ed acquistarne fondi, od affrancar censi di Badie e Beneficii di Regio padronato.

Indici e Repertorii. — Vi è un Indice fatto in Archivio.

TAVOLA CXXII.

CONFISCA DI BENI DE' REI DI STATO DEL 1799

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasc. e vol.
<i>Possidenza</i>	Carte di famiglia appartenenti a diversi rei di stato, sequestrate dal Governo e che servirono di base a documentare gl' introiti ed i pesi de' beni in sequestro.	—	—	f. 330
<i>Dispacci</i>	Corrispondenza coll' amministratore de' beni de' rei di stato ed altri governatori provinciali.	1799	1800	v. 1
<i>Sussidii</i>	Conto de' sussidii somministrati ai rei di stato detenuti nelle varie carceri e castelli di Napoli.	—	1800	v. 1
<i>Confidenze</i>	<p>Dimostrazione dell' introito ed esito sulle varie confidenze de' rei di stato pei beni confiscati agli stessi con ordine reale del 24 Luglio 1799.</p> <p>Per confidenze s' intende il conto individuale di ciascun reo di stato.</p> <p>I nomi de' sudetti rei sono i seguenti: Principe di Torella — Principe Borghese — Marchese Mauro — Principe d' Angri — Marchese la Greca — Marchese Tranfo — Principino di Piedimonte — Ignazio Dentice — Aniello Guida — Andrea Cinque — Francesco Budon — Carlo Pellegrino — Cristoforo d' Ercole — Carlo Francesco Forquet — Domenico ed altri Piatti — Domenico Bisceglia — Domenico Cirillo — Domenico Cecere — Eleonora Fonseca Pimentel — Emanuele Mastellone — Fratelli Cirillo — Fratelli Sersale e Parente — Fratelli Fasulo — Francesco Conforti — Francesco Lasalle — Filippo Picardi — Giuseppe Abbamonte — Francesco Mazza — Francesco Fuerella — Francesco Bassetti — Francescantonio de Bellis — Nicola Mosca — Francesco Iovene — Pietro Preston — Filippo Nesci — Francesco Iannucci — Francesco e Giuseppe de Cesare — Giuseppe Miccoli — Giovanni Boudux — Giuseppe Wirtz — Giacinto de Fabritiis — Gaetano Carascuolo — Giovanni de Angelis — Giuseppe Barbato — Gennaro Bartoli — Gaeta-</p>	1799	1800	v. 3

Nomenclatura	Matura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasc. e vol.
<p><i>Danaro confiscato</i></p>	<p>no Guido—Giuseppe Cerio—Giuseppe Antonio Roselli—Gaetano Luigi Balsamo—Luigi Marra — Luigi Arcovito — Luigi Bartoli—Matteo Falanga—Monsignor Natale — Mario Pagano — Marino Guarano—Monsignor della Torre — Michelangelo Novi — Nicola Pignataro — Nicola Rossano — Pasquale Daniele — Pietro Paolo Bobbio — Pietro Gasser — Pasquale Matera — Domenico Festa — Saverio d' Urso — Tommaso ed altri Agresta — Vincenzo Rossano — Pietro Baudon — Principino di Canosa — Duca di Cerenza — Duca di Canzano — Principe d' Acquaviva — Cavaliere Medici — Duca di Monteleone — Duca Cirelli — Duca Verzino — Duca di Sermoneta — Marchese di Gensano — Principe di Strongoli — Marchese del Vaglio — Antonio Cefali — Ascanio Landriani — Basilio Cardaropolo — Francesco Buonocore — Domenico Izzo — Fratelli Guardato — Fratelli Battiloro — Fratelli Bozzaotra — Giovanni Tucci — Gennaro e Diego Vitale — Giuseppe Cerulli — Nicola e Giovanni Barattucci — Gaetano Cioffi — Giuseppe de Leo — Gaspare Cancelli — Leopoldo de Renzi — Matteo di Vasto — Michele Giordano — Nicola Carlomagno — Raffaele Netti — Saverio Parascandolo — Saverio de Filippis — Vincenzo de Luca — Duca Crivelli — Duca d' Andria — Duca di Carignani — Duca Caracciolo — Tommaso Mazzaccara — Principe Moliterno — Duca Riario — Duchessa di Capracotta — Famiglia Addone — Francesco Patini — Francesco Guero — Giovanni del Fico — Luigi Sansone — Principe della Rocca — Duca Coscia — Duca Ilzi — Marchese Ruggi — Principe di S. Angelo Imperiale — Domenico ed Antonio Nolli — Domenico Cammarota — Domenico Moscati — Francesco Conforti — Pasquale Barbieri — Ubaldo Gambadoro — Felice Colanieri.</p> <p>Dimostrazione dell'introito del danaro esistente ne' Banchi di Napoli in testa</p>	<p>1799</p>	<p>1800</p>	<p>v. 1</p>

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasc. e vol.
<p><i>Spese di esecuzione</i></p>	<p>a varii rei di stato, e sequestrato a danno degli stessi.</p> <p>I nomi de' sequestrati sono i seguenti: Francesco Grimaldi—Emanuele Mastellone — Francesco Federici — Carlo Romeo — Pasquale Salerno — Domenico Bisceglie — Nicola Pignatelli — Luigi Rossi — Gabriele Manthonè — Prosdocimo Rotondo — Gaspare Cancelli — Francesco Bassetti — Nicola Pacifico — Pasquale Baffi — Francesco Caracciolo — Michele Natale — Vincenzo Russo — Domenico Pagano — Nicola Palomba — Leopoldo de Renzis — Giuseppe Abbamonte — Principe di Strongoli — Bonaventura Albarella — Giorgio Pigliacelli — Pasquale Matera — Eleonora Pimentel — Francesco Conforti — Nicola Magliano — Mario Pagano — Cristoforo d' Ercole — Raimondo Piatti — Fratelli Fasulo — Giuseppe Cammarota — Domenico Cirillo — Vito Lauria — Vincenzo Greco — Raffaele d' Oria — Giacomo Qualsetti — Gaspare Cuomo — Reverendo Antonio Napoletano — Onofriq Calace — Duca d'Andria — Duca di Canzano — Marchese del Vaglio — Francesco Buonocore.</p>			
	<p>Notamento della spesa occorsa per l'esecuzione capitale di varii rei di stato gravitante sopra i loro fondi, giusta il Real dispaccio del 18 Settembre 1799 del tenor seguente. « Avendo S. M. sovraneamente risoluto con Reale dispaccio de'9 stante che le spese occorse per la giustizia de' rei di Stato si fossero soddisfatte da V. E., le rimetto l'annessa relazione del fiscale Ambrogi colle due note di spese, affinchè possa farne la sodisfazione in testa del sollecitatore fiscale D. Giuseppe Villamaina dal quale farà legalizzare detta nota. Napoli 18 Settembre 1799 Giuseppe de Guidobaldi — Al caval. D. Gaetano Ferrante amministratore destinato da S. M. ».</p> <p>La formola poi de' notamenti di spese per altri giustiziati politici era come questa che siegue:</p>	1799	1800	v. 1

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno ini- ziale	Anno finale	Num. de' fas- e vol.
	<p>Nota di spese per l'esecuzione della sentenza di morte delle persone di Giuliano Colonna, Gennaro Cassano Serra, Michele Natale Vescovo di Vico Equense, Niccola Pacifico, Domenico ed Antonio Piatti, Vincenzo Lupo, ed Eleonora Fonzeca Pimentel.</p> <p>Per 67 scorze di legname di pioppo servite per formare lo steccato, a grana 15 l'una 10,05</p> <p>Per cinque rotoli di chiodi a grana 32 il rotolo 01,60</p> <p>Per fattura di detto steccato 05,00</p> <p>Pel tavolato del palco, consumo di legname, chiodi e fatiche fatte 7,00</p> <p>Per una mannara di ferro, ed alcuni anelletti, e zeppe di ferro 18,00</p> <p>Per il telaro della mannara. 7,00</p> <p>Al sollecitatore Fiscale per calessi 3,40</p> <p>Al Caporuota Palmieri per calessi 1,10</p> <p>A due sostituti del Capitano Maratea, ed al Portiere della ruota per gratificazione nell'essere andati in diversi luoghi ad eseguire le disposizioni date dal sudetto sollecitatore fiscale. 1,20</p> <p>Per capestri ed altre funi occorse 4,76</p> <p>Per piombo 8,40</p> <p>Per trasporto della mannaia situata sopra il telaro di legno, dal reclusorio nel Palazzo della Gran Corte, da qui nel mercato, e dal mercato nell'istesso palazzo della Gran Corte 1,60</p> <p>Per una resima di carta occorsa per provare la mannara. 0,38</p> <p>Per perni per inchiodare la mannara nel palco 0,80</p>			
	A riportarsi duc.	70,29		

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasc. e vol.
	Riporto duc.			
	Per ammolatura di detta mannara, affilatura, ed imbrun- natura della stessa			
	Pel Mastro di Giustizia			
	Al suo aiutante			
	Ad un altro aiutante biso- gnato per alzare la mannaia, ed assistere alla decapitazione de' cennati Colonna e Cassano Serra			
	Totale duc.			
	<p>Magnifico D. Carlo Bianco Tesoriere della generale Amministrazione de' beni dei rei di stato pagate duc. 390,55 contanti effettivi al sollicitator Fiscale D. Giuseppe Villamaina, e sono in rimborso di simil somma spesa per l'esecuzione della giustizia profferita contro i rei Andrea Vitaliano, Mario Pagano, Domenico Cirillo, Giorgio Pignatelli, Ignazio Ciaja, P. Saverio Caputo, Prete Ignazio Falconieri, Colombo Andreas, Raffaele Fossa, Giuseppe Riario, Francesco Grimaldi, Onofrio di Colace, Luigi Bozzaotra, Giovanni Marsnese, Prete Gaetano Margera, Prete Vincenzo Troise, Gabriele Manthonè, Pasquale Sieges, Prete Nicola Palomba, Antonio Iocco, Pasquale Assisi, Felice Mastrangelo, Nicola Maria Rossi, Domenico Pagano, Ercole d'Agnese, P. Nicola de Meo, Prodocimo Rotondo, Francesco Astore, Marchesino di Gensano Marini, Ferdinando e Mario Pignatelli Strongoli, e Pasquale Matera giusta le note, e lettere dirette alla Suprema Giunta di stato, e da questa partecipatemi con lettera de' 4 Novembre 1799 del sig. Barone D. Giuseppe de Guidobaldi. Quali col' esibizione del presente valido ricevo, saranno bonificati ne' vostri conti. Napoli 9 Novembre 1799. Sono ducati 390,55. Cavaliere Gaetano Ferrante. Se ne è presa la ragione e notata in cassa. Il Razionale Nicola Onorato.</p>			

OSSERVAZIONI

Allo spirare della repubblica Partenopea, coloro che si erano addimostriati, in qualunque modo, fautori delle nuove cose, oltre le pene corporali a tutti note, si ebbero la confisca de' beni, col cui provento pagarono il capestro o la mannaia, il carnefice ed il suo aiutante! I sudetti beni poi furono restituiti in forza della pace di Firenze. E qui giova sapere, che la lugubre nota delle spese di esecuzione capitale de' varii rei di Stato, che dianzi riferimmo come per dare ai nostri lettori un saggio della efferata tirannide borbonica, non è la sola che si conserva nel Grande Archivio, ma ve ne ha altre parecchie di generosi e sventurati patrioti, i quali lasciaron la vita sul patibolo, e quasi tutti portano la firma autografa di due non uomini, ma tigri assetate di sangue, che si chiamavano Guidobaldi e Speciale. Nè si creda che la lunga lista de' martiri della libertà figuri in tutta la sua interezza nelle carte da cui noi l'abbiamo trascritta, peccchè la cronaca contemporanea di allora e la testimonianza di taluni che tuttavia sopravvivono a quella tremenda catastrofe, ci assicurano che moltissimi altri subiron pure l'estremo supplizio, ed i cui nomi, per ragioni assai facili ad intendersi, non si trovan fra quelli da noi già riportati, nè fra gli altri che si posson leggere nel fascicolo necrologico che li contiene, e che curammo di far pubblicare per la prima volta con le stampe nel 1861 dal nostro compianto ed illustre amico Giuseppe del Re, e dall'egregio Carlo Colletta, nipote del celebre storico Pietro Colletta.

Indici e Repertori — Vi è un indice fatto in Archivio.

TAVOLA CXXIII
MONASTERI SOPPRESSI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
<i>Platée o cam- pioni</i>	Descrizioni della possidenza de' beni stabili, annua rendita, e capitali. In essa si dà notizia dell'epoca, dell'acquisto, e dell'ammontare della rendita, non che de' pesi inerenti ai fondi.			
<i>Libri maggio- ri, o bastar- duotti, o libri d'introito ed esito</i>	Si descrivono in questi gl'introitii giornalieri de' fondi e capitali, co' nomi de' singoli reddenti, non che gli esiti per le spese di culto e mantenimento de' monasteri.	1231	1791	2824
<i>Libri di Messe</i>	Notamento delle messe che si celebravano per lasciti fatti alle singole corporazioni religiose.			
<i>Istrumenti</i>	Copie di atti pubblici riguardanti gli acquisti a titolo gratuito, od oneroso a vantaggio de' monasteri, censuazioni, affitti ec.			
<i>Montagano</i>	Rappresentanze fatte dal marchese di Montagano amministratore de' Monasteri soppressi co' dispacci de' 12 e 20 Agosto 1799, per affari attinenti alla sudetta Amministrazione. Questi monasteri furono i seguenti, cioè: S. Pietro ad Aram—S. Giovanni a Carbonara—S. Gaudioso—S. Severino e Sossio—S. Martino — Monteoliveto — S. Pietro a Maiella.	1799	1805	3
<i>Dispacci</i>	Ordini Ministeriali diretti al marchese di Montagano relativi all'amministrazione de' beni. Tutti i rami di scritture sopra indicati appartengono ai seguenti monasteri: S. Agostino Maggiore S. Agostino de' Scalzi, ovvero S. Maria della Verità Agostiniani di Gragnano Agostiniani di Resina ovvero S. Maria della Consolazione Agostiniani di Pimonte ovvero S. Maria di Belvedere Agostiniani di Vallesana di Marano	1799	1805	2
		1693	1809	
		1611	1797	
		1683	1770	
		1673	1809	
		1730	1809	
		1743	1809	

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
	Agostiniani di Pietr a bianca ovvero S. Maria del Soccorso di Costantinopoli	1668	1809	
	Agostiniani di Sorrento ovvero SS. Annunziata	1539	1809	
	Agostiniani d'Ischia, ovvero S. Maria delle Grazie d'Ischia	1756	—	
	Agostiniani di Arienzo	1728	—	
	Annunciata di Sorrento dell'ordine Eremitano	1796	1809	
	Anime del Purgatorio di Castellona	1735	1805	
	S. Antonio di Posilipo	1766	1805	
	S. Antonio fuori Porta Alba	1763	1801	
	S. Antonio di Tarsia	1717	—	
	S. Antonio de' Monti	1586	—	
	Ascensione a Chiaia	1792	—	
	S. Anna a Capuana	1727	—	
	S. Arcangelo a Baiano	1638	—	
	Arciconfrat. dell'Immacolata Concezione di Montecalvario	1777	1785	
	SS. Annunziata di Durazzano	1720	1804	
	S. Aniello Maggiore	1737	1804	
	S. Agrippino	1784	1809	
	S. Andrea delle Monache	1636	1807	
	Ss. Apostoli	1604	1805	
	Barnabiti a Portanova	1802	1809	
	Betlemme	1743	—	
	S. Brigida a Toledo	1637	—	
	S. Brigida a Posilipo	1736	—	
	Benedettini di Montescaglioso	1738	—	
	Benedettini a Chiaia	1614	1765	
	Ss. Bernardo e Margherita	1724	—	
	Bottizzelli ovvero S. Maria delle Grazie	1661	1809	
	Consolazione di Napoli	1640	1809	
	Consolazione di Posilipo	1654	1809	
	Consolazione di Resina	1749	—	
	Consolazione di Frattapiccola	1795	1809	
	Carmine Maggiore	1637	1805	
	Carmine della Vita	1689	1796	
	Carmelitani della Torre del Greco	1726	1809	
	Carmelitani Scalzi di Torre del Greco	1681	1809	
	Carmelitani Scalzi di Castellona di Gaeta	1735	1805	
	Carmelitani di Monte Santo	1700	1808	
	Crociferi ai Mannesi	1785	1802	
	Crociferi a Porta S. Gennaro	1673	1805	
	Carmelitani di Chiaia	1741	1806	
	Carmelitani di Ottaiano	1769	1804	

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno ini- ziale	Anno finale	Num. de' volumi
	Carmelitani di Pomigliano ad Arco	1780	1809	
	Carmelitani di Posilipo	1739	1806	
	Carmelitani di Somma	1791	1809	
	Carmelitani di Gragnano	1621	1809	
	Carmelitani d'Ischia	1734	1809	
	Carmelitani di Capodichino	1758	1762	
	Carmelitani di Sorrento	1726	1809	
	Conventuali di S. Lorenzo Maggiore	1231	1808	
	Conventuali di Montesarchio	1664	1809	
	Conventuali del Vomero	1767	1803	
	Conventuali di Teano	1741	1809	
	Conventuali di Rocca d'Aspide	—	1807	
	Conventuali di S. Anastasia	1770	—	
	Conventuali di Portici	1775	1806	
	Conventuali d'Ischia	1795	—	
	Conventuali di Sorrento	1760	—	
	Conventuali della Barra	1796	1801	
	Cassinesi	1657	1800	
	Cassinesi di Lecce	1659	1801	
	Cassinesi di S. Vincenzo a Volturno	1703	1804	
	Congregazione della S. Croce	1741	1801	
	Crociferi al Chiatamone	1500	1808	
	Camaldolesi	1704	—	
	S. Carlo alle Mortelle	1614	1807	
	Croce di Lucca	1743	1802	
	Cappuccinelle a Pontecorvo	1741	1800	
	S. Caterina da Siena	1760	1800	
	S. Caterina a Formello	1530	1800	
	S. Caterina a Chiaia	1803	—	
	S. Chiara	1787	1808	
	Collegio Macedonico	1740	1799	
	Collegio di Caravaccio	1699	1701	
	Crocelle alla Porta di S. Gennaro	1673	1803	
	S. Croce di Castellammare	1634	1800	
	Concordia ovvero S. Croce Carme- litani	1718	1809	
	Deserto di Massalubrense Teresiani	1760	1808	
	S. Domenico Maggiore	1721	1809	
	S. Domenico Soriano	1611	1780	
	Domenicani di S. Severo Maggiore	1594	1804	
	Domenicani di S. Maria della Sanità	1624	1808	
	Domenicani di S. Pietro Martire	1694	1807	
	Domenicani di S. Maria della Libera al Vomero	1800	1806	
	Domenicani di S. Tomaso d'Aquino	1579	1793	
	Domenicani di Gesù e Maria	1570	1805	
	Domenicani di Miano	—	—	

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
	Domenicani di Barra	1796	1804	
	Domenicani di Somma	—	—	
	Domenicani di Acerra	1672	1801	
	Domenicani di Sorrento	1776	1800	
	Domenicani di Procida	1790	1800	
	Domenicani di Durazzano	1734	1800	
	Domenicani di Pozzuoli	1791	1800	
	Domenicani di S. Spirito di Palazzo	1589	1802	
	Domenicani del Rosario di Palazzo	1802	1809	
	Domenicani di Caivano	1652	1800	
	Domenicani di Afragola	1740	1802	
	Domenicani di Ottaiano	1761	1802	
	Domenicani di S. Croce	1762	1800	
	Donnaregina	1707	1800	
	Divino Amore	1689	1809	
	Donnalbina	1791	1800	
	Donnaromita	1772	1800	
	Egiziaca a Pizzofalcone	1705	1806	
	Egiziaca Maggiore	1691	1804	
	Eremiti di S. Maria incoronata de' camaldolesi di Nola	1763	1806	
	S. Francesco a Capodimonte	1619	1806	
	S. Francesco dell'Osservanza	1750	—	
	S. Francesco Iscarione	1701	1744	
	S. Francesco Sales	1734	1800	
	S. Francesco Saverio	1792	—	
	S. Francesco fuori porta Capuana	1775	—	
	S. Giovanai a Carbonara	1681	1809	
	S. Giovan Battista delle monache	1680	1809	
	S. Giovan Battista ed Anna di Monopoli	1786	1800	
	S. Giovan Battista ed Evangelista di Catanzaro	1785	1803	
	S. Giovan di Dio di Castellammare	1586	1714	
	S. Giuseppe sopra S. Potito	1802	1806	
	SS. Giuseppe e Teresa a Pontecorvo	1756	1800	
	S. Giuseppe dei Ruffi	1766	1772	
	SS. Giuseppe e Teresa di Bari	1770	1799	
	SS. Giuseppe e Teresa di Sorrento	1790	—	
	Gesù delle Monache	1722	1725	
	S. Girolamo	1742	—	
	S. Gennaro della Torre del Greco	1780	1803	
	SS. Gioacchino ed Andrea di Brindisi	1768	1800	
	S. Gregorio Armeno	1757	1800	
	Immacolata di Montecalvario	1784	—	
	Incoronata de' PP. Camaldolesi	—	—	
	S. Lorenzo di Aversa	1231	1807	

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
	S. Lorenzo la palude	1536	1721	
	S. Luigi di Palazzo	1683	1799	
	Monteverginella in Napoli	1665	1807	
	Montecalvario	1777	1785	
	Monte di Dio	1606	1784	
	Miracoli, ossia Provvidenza	1783	1799	
	Madre di Dio a Chiaja	1764	—	
	S. Martino	1693	1799	
	S. Maddalena maggiore	1783	—	
	S. Maddalena de' Spagnuoli	1786	—	
	S. Margherita in Procida	1714	1781	
	SS. Marcellino e Festo	1709	—	
	S. Monaca	1763	—	
	Gesù e Giuseppe di Altamura	1776	—	
	S. Maria della Speranzella	1795	—	
	S. Maria di Belvedere di Pimonte	1784	—	
	S. Maria del Soccorso di Costantino-	1668	1809	
	poli			
	S. Maria della Scala d'Ischia	1767	—	
	S. Maria delle Grazie di Marigliano	1753	—	
	S. Maria del Porto della salute di Sor-	1769	—	
	rento			
	S. Maria del Popolo di Bitonto	1770	—	
	S. Maria delle Grazie di Casoria	1680	—	
	S. Maria della Concordia	1745	1799	
	S. Maria della Consolazione	1672	1809	
	S. Maria dell'Avvocata Teatini	1676	1794	
	S. Maria dell'Arco di Miano Domeni-	1625	1742	
	cani			
	S. Maria in Portico	1665	1806	
	S. Maria dell'Arco in S. Anastasia	1545	1771	
	S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone	1778	1799	
	S. Maria della Sanità di Massalu-	1779	1799	
	brense			
	S. Maria del Parto a Mergellina	1704	1754	
	S. Maria de' Sette Dolori, ossia Ogni	1761	1799	
	bene			
	S. Maria di Montevergine	1665	1708	
	S. Maria della Provvidenza	1782	—	
	S. Maria delle Grazie d'Ischia	1716	—	
	S. Maria della Vittoria	1782	—	
	S. Maria del Presepe di Nocera	1781	1798	
	S. Nicola alla Carità	1633	1809	
	S. Nicola Tolentino	1723	1809	
	SS. Nicola e Teresa di Lecce	1745	1809	
	S. Nicola al Molo	1778	1809	
	S. Orsola a Chiaja	1760	1809	

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' volumi
	S. Paolo Maggiore	1650	1808	
	S. Patrizia	1705	1797	
	S. Potito	1735	1782	
	Pietrasanta	1688	1799	
	Paolotti della Stella	1723	1804	
	Paolotti al Vomero	1730	1800	
	S. Pietro e Sebastiano	1433	1807	
	Paolotti di Salerno	1680	1799	
	Regina Coeli	1608	1799	
	S. Severo a Capodimonte	1622	1806	
	Scolopi alla Duchesca	1626	1803	
	S. Spirito di Palazzo	1589	1802	
	Sommaschi in SS. Demetrio e Bonifacio	1638	1809	
	S. Sofia di Castelluccio	1658	1802	
	SS. Severino e Sossio	1549	1793	
	Sacramento	1714	1800	
	Sapienza	1703	1801	
	Speranzella	1774	1809	
	S. Teresa agli Studii	1603	1783	
	S. Teresa de' Spagnuoli	1761	1806	
	S. Teresa a Chiaja	1630	1805	
	S. Teresa di Sorrento	1738	1805	
	S. Teresa di Salerno	1760	1805	
	S. Teresa di Bari	1760	1805	
	S. Teresa di Trani	1760	1805	
	S. Teresa di Bitonto	1760	1806	
	S. Teresa di Monopoli	1760	1808	
	S. Teresa di Altamura	1761	1806	
	S. Teresa di Lecce	1760	1806	
	S. Teresa di Brindisi	1760	1806	
	S. Teresa di Taranto	1760	1800	
	S. Teresa di Cosenza	1760	1785	
	S. Teresa di Catanzaro	1760	1807	

OSSERVAZIONI

De' sopradetti monasteri sette cioè Monteoliveto, S. Severino, S. Giovanni a Carbonara, S. Pietro a Majella, S. Gaudioso, S. Martino, e S. Severino furono soppressi con dispacci del 12 e 20 Luglio 1799, ed i beni addetti parte in sollievo di coloro che avean ricevuto danno in tempo della Repubblica Partenopea, e parte in altri usi pubblici. L'Amministrazione di essi fu affidata al marchese di Moutagano. Gli altri monasteri poi furono soppressi nel seguente modo: con decreto del 13 Febbraio 1807 furono aboliti gli Ordini monastici di S. Benedetto e S. Bernardo insieme con le loro filiazioni dette de' Cassinesi, Verginiani, Olivetani, Certosini, Camaldolesi, Cisterciensi, e Bernardoni. Di poi a 12 Gennaio del 1808 si chiamarono allo stato i beni di dodici ricchi conventi di donzelle in Napoli, e da ultimo a 7 Agosto 1809 si comandò, per tutto il regno la sop-

pressione degli Ordini monastici che possedevano beni. I conventi sommarono a duecentodieci. Le proprietà ritirate dallo Stato ascsero a circa centocinquanta milioni di ducati. Gli oggetti di antichità passarono taluni al Museo, moltissimi furono rubati. In Archivio si conservano solo le scritture di molti Monasteri della provincia di Napoli pervenuti nel 1826 dal Demanio, delle provincie solamente di taluni. Per le vicende de' tempi e mancanza de' luoghi furono prima ammonticchiate nel refettorio del Monastero di S. Domenico, e poi altrove, finchè non furono depositate in questo Archivio, come lo notammo nelle precedenti pagine di questo volume.

Indici e Repertorii — Vi sono due Inventarii fatti in Archivio.

TAVOLA CXXIV.

CONFISCHE DE' LEGNI AMERICANI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasci
<i>Conti</i>	Dimostrazioni del ricavato dalla confisca de' legni e generi Americani, che ebbe luogo nel regno di Napoli.	1809	1833	1

OSSERVAZIONI

Nel 1809, quando durava tra noi il sistema napoleonico del blocco continentale, furono confiscate talune navi degli Stati Uniti, ed il carico si vendè a pro della finanza. Intanto al cader del 1816 una flotta Americana venne in Napoli per domandare al governo la somma di 4,000,000 di dollari a ristoro de' danni. In forza del trattato del 14 Ottobre 1832, ratificato in Luglio 1833 il governo napolitano pagò duc. 2,115,000 in nove rate uguali con gli interessi a scalare del 4 per %.

Indici e Repertorii. — Vi è un Indice fatto in Archivio.

TAVOLA CXIV.

RESTITUZIONE DE' BENI AGLI EMIGRATI IN SICILIA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasci
<i>Dissequestri e restituzioni</i>	Incartamenti contenenti la liquidazione delle rendite de' fondi sequestrati, e gli ordini ai Percettori demaniali di restituire i fondi, e le rendite, detratte le spese necessarie, e le somme passate ai varii creditori.	1815	1823	404

OSSERVAZIONI

Con decreto del 2 Giugno 1806 si ponea sequestro ai beni di que' sudditi assenti, i quali non avessero prestato giuramento di fedeltà al governo novello. Per allora que' beni rimasero in amministrazione presso il Demanio. In giugno 1809 furono confiscati.

Al ritorno de' Borboni da Sicilia fu tolta la confisca con decreto del 17 Giugno 1815.

Indici e Repertorii — Vi è un Indice compilato in Archivio.

TAVOLA CXXVI.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLA CASSA DI AMMORTIZZAZIONE
E DEMANIO PUBBLICO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Amministrazione</i>	Espedienti per la trattazione di affari diversi di natura amministrativa, come fitti, rimborsi di spese, esazioni di canoni, consegne di fondi, riparazioni ai beni immobili, terraggi, ecc.	1817	1861	f. 630
<i>Contenzioso</i>	Corrispondenza per affari contenzioso-amministrativi, riguardanti la possidenza della Cassa per ricupero di fondi demaniali, di terre e spiagge abbandonate, eredità giacenti, Tavoliere di Puglia, Regia Sila di Calabria, ecc. (1).	1817	1859	f. 460
<i>Liti</i>	Produzioni e pratiche riguardanti giudizi sostenuti dal Demanio contro privati o corpi morali.	1822	1859	f. 193
<i>Prestito d' Olanda</i>	Incartamenti, in lingua Olandese per lo più, riguardanti i versamenti delle somme, e le ricevute per gli interessi scaduti.	1808	1817	v. 2
<i>Priorato di Messina</i>	Corrispondenza e conti riguardanti il Priorato di Messina, che si tenea dal principe di Salerno D. Leopoldo di Borbone.	1784	1803	v. 10
<i>Ordine di Malta</i>	Cabrei, ossia descrizione de' beni de' diversi priorati e baliaggi del S. M. O. Gerosolimitano.	1500	1624	v. 130
<i>Muro finanziere</i>	Incartamenti riguardanti l'esito fatto per la costruzione del muro di cinta daziario della città di Napoli.	1827	1848	v. 8
<i>Rendita sorteggiata</i>	Registro donde risulta il versamento fatto alla Cassa di Ammortizzazione per le partite di rendita pubblica sorteggiate.	1846	—	v. 1
<i>Censi affrancati</i>	Registri contenenti i nomi, e le somme pagate da coloro che affrancaron censi, giusta la legge del 4 Maggio 1810.	1810	1816	v. 24
<i>Depositi giudiziarj</i>	Libri maggiori in cui si annotava la somma versata dagli acquirenti de' fondi all'asta pubblica, e l'uso fattone dalla Cassa per pagamento ai creditori esproprianti. Questi registri son divisi per provincie. Quelli di Napoli terminano al 1835, gli altri al 1853.	1811	1853	v. 60

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasc. e vol.
<i>Cauzioni</i>	Registri ove la Cassa di ammortizzazione segnava le somme per cauzione, che nelle sue mani versavano i contabili dello Stato per l'esercizio di loro funzioni, l'interesse che su tali somme al contabile pagava la Cassa, e la restituzione della somma depositata.	1808	1853	v. 40
<i>Giornali</i>	Registri ove notavasi giornalmente l'introitato e l'esitato sui fondi de' depositi giudiziarii.	1811	1853	v. 62
<i>Effetti in portafoglio</i>	Conto dato alla G. Corte de' conti de' valori diversi che si negoziavano dalla Cassa di ammortizzazione.	1817	1859	v. 33
<i>Depositi giudiziarii</i>	Dimostrazioni dell'uso fatto del fondo de' depositi giudiziarii, rese alla Gran Corte de' conti.	1817	1859	v. 42
<i>Documenti</i>	Volumi contenenti gli ordini de' tribunali per le liberanze delle somme depositate presso la Cassa dagli acquirenti di fondi all'asta pubblica.	1817	1859	v. 2700
<i>Conti diversi</i>	Dimostrazioni con documenti presentati alla G. Corte dei conti pe' seguenti rami, cioè conto proprio della Cassa, conto pel moltiplico, rami eventuali, effetti in portafoglio, cauzionisti, consolidato, spese di liti, muro finanziario, affranco e compra di censi, valori sospesi, ammortizzazione di rendita, conto pe' fondi di Torcino e Mastrati, arretrati del consolidato, rami eventuali, maggiorati de' Principi secondogeniti, fondi e beni in Sicilia, interessi sopra cauzioni, Chiesa di Messercola, Economia sui Guardaboschi, Ficuzza, Ordine di Malta.	1817	1861	v. 3621
<i>Percettori</i>	Dimostrazioni del prodotto de' beni stabili esatto da' Percettori della Cassa nelle quindici provincie al di qua del faro.	1822	1861	v. 42
<i>Beni in Sicilia</i>	Conti de' diversi Percettori incaricati della esazione delle rendite de' beni che la Cassa di ammortizzazione possedeva in Sicilia, cioè Ficuzza, e suoi aggregati, Palazzo Adriano, Morgano, fondi in Brizzi, in Gibilmanna, in Palermo, Noto, Bisacquino, Maggione, Girgenti, Messina, Mazzara, Partinico, Gulfa, Parco, Siracusa, Terranova, Lentini, Catania.	1824	1859	v. 137

OSSERVAZIONI

Con la novella Signoria francese fu istituita per decreto del 14 Settembre 1807 una *Cassa di ammortizzazione*, non prima del 1716 proposta da Jhon Bernard in Inghilterra, diretta allo ammortizzamento del debito pubblico. Succedeva tra noi in certo modo ai così detti *precipui di Cassa militare* del tempo viceregnale, ed alla *Giunta delle ricompre* del 1751.

Con decreto del 1° Gennaio 1817 fu organizzata su novelle basi. Essa avea uno stato attivo, ed uno passivo.

L'Amministrazione de' Demanii fu istituita col decreto del 27 Giugno 1806 e determinate le sue attribuzioni con l'altro de' 31 del seguente Luglio. I beni che le furono aggregati possono ridursi a tre classi generali:

- a/ beni appartenenti irrevocabilmente allo Stato
- b/ beni del Monte frumentario
- c/ beni sequestrati.

Oltre i cespiti demaniali sopra indicati, le furono successivamente attribuiti:

- a/ i beni di particular dotazione della Cassa di ammortizzazione, e altre rendite amministrate per conto della medesima,
- b/ i beni del così detto Ordine delle due Sicilie,
- c/ i prodotti dell'Amministrazione generale delle acque e foreste.

Con Real decreto de' 26 Novembre 1821 fu ordinato che facesser parte della Amministrazione generale della Cassa di ammortizzazione i fondi e beni disponibili e le rendite tutte dipendenti dalla Direzione generale del demanio pubblico, compreso tutte le reste di esazioni. Così rimase abolita la Direzione generale conosciuta col nome di Demanio pubblico. Con decreto del 20 Dicembre 1821 le funzioni vennero attribuite all'Amministrazione generale della Cassa di Ammortizzazione, che perciò fu appellata Amministrazione Generale della Cassa di Ammortizzazione e Demanio pubblico.

Tra le carte importanti della Cassa di ammortizzazione conservasi in lingua Olandese il trattato di prestito conchiuso con l'Olanda nel 1806 da Roederer nostro ministro delle finanze per una somma di 3,000,000 fiorini pari a ducati 1,470,000, pagabile in sei anni a rate eguali con l'interesse al 6 %; sicchè il capitale e gl'interessi ammontarono a duc. 1,795,487.

(1) In occasione della così detta trentennaria nel 1838, e reintegra di fondi usurpati nella R. Sila da particolari, gli Impiegati del Grande Archivio durarono per varii mesi molte fatiche pel rinvenimento di documenti all'uopo; di che ottennero lodi dalle autorità del tempo, come dalle due ministeriali che si riportano.

« Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze 4° Ripartimento n.° 2008.
« Napoli 21 Novembre 1838—Signor Soprintendente Generale—Da' di lei rapporti precedenti del 17 volgente n.° 2102 relativi alle diligenze, ed esame da lei disposti per rinvenimento delle Carte della Regia Sila, e per desumersi dalle medesime tutti i dettagli degli affari trattati, ed ogni altro argomento utile e necessario insieme per le operazioni del Commissario Civile, avea io diggià concepita quella giusta idea, che si conveniva de' risultamenti che le sue disposizioni all'oggetto avrebbero date. Io sono rimasto più che soddisfatto dell'esito, ed ho marcato che negli elenchi al numero di 12 da lei trasmessi a questo Ministero col mentovato di lei rapporto del 17 del mese corrente, vi sono positivamente delle cose importanti, che menano allo scovimento de' veri fatti, e facilitano il mezzo, onde assodarli ne' sensi espressi col Real decreto de' 5 Ottobre di questo anno. Io le ne fo i miei distinti ringraziamenti, e mi propongo di rassegnare a S. M. un rapporto per darle conto dello zelo e della sua

« somma perizia nel maneggio degli affari, che interessano il Real Governo. In-
« tanto come ho ravvisato dal lavoro, e dal ripetuto di lei rapporto che cotesti
« Impiegati han propriamente ben corrisposto alle sue vedute, l'autorizzo signor
« Soprintendente Generale a proporre pe' medesimi una retribuzione.

« Mi riserbo in ventura di darle riscontro sulle richieste degli estratti che le
« vengono giornalmente fatte. Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze —
« D'Andrea—Al Soprintendente generale degli Archivii.

« Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Interni — Secondo Ripar-
« timento — 1° Carico — Napoli 8 Dicembre 1838 — Signor Soprintendente—
« Dalla copia della ufficiale direttale dal Ministro di Finanze ho rilevato con vera
« soddisfazione gli elogi che ha saputo meritarsi pe' lavori che si sono eseguiti
« in cotesto stabilimento, e che si continuano tuttavia per gl' interessi Reali
« dello Stato.

« Che se per siffatta continuazione vi sia assolutamente bisogno di braccia
« straordinarie, io ne rimetto la scelta alla sua conosciuta prudenza, ed a di
« lei responsabilità, da proporzionarsi loro dalle gratificazioni assegnabili da
« questo Real Ministero; nella prevenzione, che il lavoro che si eseguirà da
« tali persone non darà loro alcun dritto ad Impieghi nello Stabilimento me-
« desimo. Pel Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni assente. — Il Mi-
« nistro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — N. Parisio — Signor Sopra-
« intendente generale degli Archivii—Napoli ».

Indici e Repertori.—Vi sono cinque Indici fatti in Archivio.

TAVOLA CXXVII.

BENI RISERVATI A DISPOSIZIONE DEL RE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fas. e vol.
<i>Creditori</i>	Incartamenti riguardanti la liquidazione de' crediti de' varii creditori della R. Casa.	1795	1820	v. 272
<i>Canoni</i>	Affranchi di censi fatti in tempo dell'Amministrazione de' beni riservati.	1819	1829	v. 22
<i>Vendite</i>	Incartamenti riguardanti vendite fatte dall'Amministrazione de' beni riservati.	1822	1824	v. 25
<i>Conti</i>	Dimostrazioni fatte alla G. Corte de' conti dell'introitato e dello speso da' Ricevitori de' beni riservati delle diverse provincie.	1815	1826	f. 11

OSSERVAZIONI

Con decreto del 17 Giugno 1815 fu abolita la Intendenza di Casa Reale, e fu creata una Amministrazione, alla cui cura erano affidati i beni, una volta del dominio privato del Re Gioacchino. Siffatta Amministrazione detta *de' beni riservati a disposizione di S. M.*, dipendeva dal Ministero delle Finanze, e dava i suoi conti alla Corte de' conti. Nel 1826 fu soppressa ed i beni vennero uniti al Demanio.

Indici e Repertorii — Vi è un Indice fatto in Archivio.

TAVOLA CXXVIII.

BENI DONATI E REINTEGRATI ALLO STATO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasci
<i>Rivocazioni</i>	Atti di sequestro per rivocazione delle donazioni e concessioni fatte dal Governo Francese.	—	1815	12
<i>Attenzioni</i>	Atti di vendita fatta dall'Amministrazione de' beni donati ai diversi acquirenti.	1815	1822	950
<i>Conti</i>	Dimostrazione del prodotto dell'Amministrazione delle rendite de' beni donati e reintegrati allo Stato. Era fatta dal Direttore de' beni donati e dai diversi Ricevitori.	1815	1826	231

OSSERVAZIONI

Con decreto de' 14 Agosto 1816 ritornarono allo Stato i beni donati dal Governo Francese a titolo di maggiorato, e le assegnazioni di rendite civili avvenute dal 1806 in poi. Così caddero tutte le concessioni che il Re Gioacchino avea fatto de' beni dello Stato in piena proprietà ai suoi diversi Marescialli, come il Duca di Taranto, di Otranto, di Reggio ec.

Indici e Repertori. — Vi è un Indice fatto in Archivio.

TAVOLA CXXIX.
FISCALI ED ADOE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno ini- ziale	Anno finale	Num. ^o de' volumi
<i>Alienazioni di fiscali ed adoe</i>				
<i>di Terra di Lavoro</i>	Intestazione a' compratori, e passaggio agli eredi degli acquirenti delle partite di fiscali ed adoe.	1639	1754	28
» <i>Principato Citra</i>		1612	»	20
» <i>Principato Ultra</i>		»	»	15
» <i>Basilicata</i>		»	»	17
» <i>Calabria Citra</i>		»	»	15
» <i>Calabria Ultra</i>		»	»	12
» <i>Lecce</i>		»	»	16
» <i>Bari</i>		»	»	14
» <i>Capitanata</i>		»	»	8
» <i>Molise</i>		»	»	15
» <i>Abruzzo Citra</i>		»	»	11
» <i>Abruzzo Ultra</i>		»	»	10

OSSERVAZIONI

Queste scritture sono divise per provincie.

I Vicerè spesso venderono varie partite di funzioni fiscali o di adoe che il Tesoro esigea dalle Università, o da' feudatarii. La R. Camera spediva delle *Provisioni* per intestazioni a' novelli compratori, o pel passaggio agli eredi in caso di successione.

Indici e Repertorii.—Vi sono quattro Indici elaborati in Archivio.

TAVOLA CXXX.

ARRENDAMENTI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
<i>Olio e Sapone</i>		1650	1808	15
<i>Tabacco</i>		1682	1808	17
<i>Dogana di Foggia</i>		1701	1807	3
<i>Sali quattro fondaci</i>		1682	1808	12
<i>Sali di Otranto</i>		1644	1808	4
<i>Sali di mare</i>		1719	1808	2
<i>Sali di Abruzzo</i>		1644	1808	5
<i>Sali di monte</i>		1644	1808	5
<i>Censali dell' Annunziata</i>		1619	1809	5
<i>Sali di Puglia</i>		1638	1808	8
<i>Ferri</i>		1621	1808	5
<i>Peso del regno</i>		1646	1808	2
<i>Vino</i>		1633	1808	17
<i>Dogana di Napoli</i>		1651	1808	19
<i>Dogana di Puglia</i>		1500	1808	32
<i>Seta di Calabria</i>		1729	1808	31
<i>Manna</i>		1753	1808	1
<i>Neve</i>		1682	1708	1
<i>Acquavite</i>		1679	1808	2
<i>Piazza maggiore</i>		1649	1808	4
<i>Ova e capretti</i>		1750	1808	1
<i>Zaffarano</i>		1763	1808	1
<i>Carte da gioco</i>		1678	1808	3
<i>Protomedicato e Zecca</i>		1679	1808	2
<i>Officii vendibili</i>		1688	1788	15

Intestazioni, ossia acquisto delle partite di rendite, e passaggio agli eredi degli acquisti de' diversi cespiti arrendati.

OSSERVAZIONI

Oltre de' dazii doganali, e di quelli che esigea il Mastro Portulano, ve ne erano altri che sotto il nome di *Arrendamenti* e *Diritti proibitivi* si riscuotevano in separata amministrazione.

Nel 1498 Federico d'Aragona essendo debitore di taluni luoghi pii e private persone della somma di duc. 162,000 assegnò loro il *reale della carne*, che corrispondea all'antico dazio di scannaggio della città di Napoli, e tre *sbarre* o *barriere* di essa. L'Amministrazione di questi due vettigali fu data in perpetuo all'ospedale dell'Annunziata, e perchè furono assegnati *sub nomine census* si dissero *censali dell'Annunziata*.

Sotto il governo de' vicerè novelli dazii si aggiunsero agli antichi; gli uni e gli altri furono fittati, rimanendo il fitto in luogo del dazio, ed i fittaiuoli si dissero *arrendatori*. Nel 1648, avvenuta la così detta *datio in solutum* degli arrendamenti, circa cinquantasei cespiti di pubbliche entrate uscirono dal patrimonio fiscale, perchè alienati, o assegnati a' creditori dello Stato; *Prag. 20 de vectigalibus*. I possessori si dissero *assegnatarii* e *consegnatarii*.

De' vettigali arrendati molti, detti propriamente *gabelle*, appartenevano alla

città di Napoli, ma in seguito passati al governo, seguitarono a formare Amministrazione distinta col nome di *Arrendamenti e diritti proibitivi della città di Napoli*.

Dal 1751 in poi per mezzo della così detta *Giunta delle ricompre*, cui si assegnarono come fondi alcuni dritti fiscali, varii vettigali arrendati si richiamarono allo Stato.

Per le sorti posteriori degli arrendamenti vedi le osservazioni alla tavola CXXXI.

Indici e Repertorii.—Vi sono quattro Indici fatti in Archivio.

TAVOLA CXXXI.

COMMISSIONE LIQUIDATRICE DEL DEBITO PUBBLICO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasc. e vol.
<i>Liste di carico</i>	<p>Stato degli ultimi possessori di arrendamenti governativi e municipali, fiscali ed adoe, carte bancali, ufficii vendibili, ecc. fatto da' computanti de' diversi arrendamenti, giusta il decreto del 25 Giugno 1806.</p> <p>Si conservano le seguenti liste di carico:</p> <p>Annona frumentaria — Acquavite — Oro ed argento — Avena ed orzo — Adoe — Creditori degli Allodiali — Buon danaro — Creditori de' Banchi — Colonna olearia — Carne fresca e salata — Calce — Carte da gioco — Censali — Corretura — Carte bancali — Creditori de' Monasteri soppressi — Dogane — Dritti feudali aboliti — Decima generale e particolare — Erbaggi di Foggia — Farina vecchia e nuova — Ferri — Fondo di separazione e fiscali — Grano a rotolo sulla carne e sul pesce — Jus panizandi e jus misurandi — Molini della città di Napoli — Neve — Ova e capretti — Olio e sapone — Officii vendibili — Pane — Pesce — Refezione de' frutti — Regi Sensali — Sete — Sali — Settima del vino — Sbarratelle — Tabacco — Vino a minuto — Zecca de' pesi e misure.</p>	1807	—	v. 163
<i>Liquidazioni</i>	<p>Incartamenti riguardanti il capitale dovuto a' varii possessori di arrendamenti ed altro, giusta le liste di carico sopra descritte. In questi incartamenti si trovano le dimande del possessore, il certificato della partita posseduta, e la liquidazione fattane dalla Commissione del Debito Pubblico.</p>	1808	1812	v. 5105
<i>Pensionanti</i>	<p>Atti di riconoscimento per rilevare se i sussidiarii e pensionisti del governo borbonico aveano ricevuto il sussidio o l'assegno a giusto titolo.</p>	1807	1812	v. 62
<i>Pandette</i>	<p>Si riportano in queste pandette il nome de' creditori, il capitale liquidato, ed il numero di ciascuna mappa.</p>	—	—	v. 9
<i>Cedole</i>	<p>Carta negoziabile chiamata cedola,</p>	—	—	f. 479

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Conti</i>	che si consegnava, in vece di contante, a chi avea ottenuta la liquidazione del credito. Queste cedole erano di duc. 1000, duc. 500, duc. 100, duc. 50, duc 25. Dimostrazioni dell'uso fatto delle cedole.	1812	—	f. 15
<i>Stati</i>	Contengono i nomi de' diversi possessori di arrendamenti o altri crediti legali, che non liquidarono sotto il governo francese.	1816	—	f. 135
<i>Ricognizione</i>	Atti formati presso la Commissione de' crediti legali contro lo Stato, coi quali si attribuiva o si negava il credito a coloro che non liquidarono all'epoca francese.	1816	1821	f. 820

OSSERVAZIONI

Con decreto del 25 Giugno 1806 il Governo richiamò a sè la percezione di tutti gli arrendamenti di qualsivoglia natura, e si ordinò che a datare dal 1° Luglio di quell'anno dovesse aver luogo per conto del Tesoro pubblico. I creditori riconosciuti sotto il nome di consegnatarii ed assegnatarii furono pagati de' loro averi con cedole negoziabili alla fine di ogni trimestre. Fu regola per tale oggetto un coacervo decennale da Gennaio 1796 a Novembre 1805. Con altro decreto del 9 Novembre 1806 le dogane, le piazze ed altri simili dritti cessarono di essere percepiti da' privati possessori, e quelli che ne avevano goduto fino a quel tempo, dovettero presentare a tutto il 31 Novembre di quell'anno i titoli de' loro rispettivi possessi alla Commissione incaricata di liquidarne il valore: lo stesso doveano fare i possessori de' dritti proibitivi ed altre prestazioni personali abolite colla legge eversiva della feudalità de' 2 Agosto 1806. Ai possessori degli ufficii vendibili a vita con altro decretò de' 19 Giugno 1808 fu accordato il compenso del 10 % sul capitale durante la loro vita, e a quelli degli Ufficii conceduti gratuitamente a vita il compenso uguale alla rendita annuale degli Ufficii medesimi per un decennio. Finalmente ai possessori degli Ufficii conceduti in burgensatico un compenso uguale al capitale risultante dal coacervo della rendita attuale per un decennio alla ragione del 5 %. A liquidare i capitali dipendenti da arrendamenti, fiscali, adoe e carte bancali fu incaricata una Commissione di liquidazione del debito pubblico collo stesso decreto del 25 Giugno 1806: e con altro posteriore del 2 Luglio la liquidazione del capitale delle partite di arrendamento fu eseguita sulla rendita al 5 % senza deduzione di pesi, furono esclusi dal beneficio della legge i luoghi Pii, ed i Banchi. Per la liquidazione de' compensi dipendenti da' dritti ed Uffizii aboliti si leggano i decreti de' 9 Novembre 1807, de' 4 Gennaio 1808, e 23 Maggio 1810.

Dopo che i dritti contro l'Erario erano liquidati, e scritti nelle mappe che si spedivano al Ministero delle Finanze per essere approvate dal re, la Tesoreria generale, giusta il decreto de' 24 Agosto 1806, rilasciava ai diversi creditori tante *cedole* pel valore corrispondente al credito, che furono facultati d'impiegare o in acquisti di beni dello Stato, oppure di far iscrivere il capitale in cre-

dito in un libro chiamato del *Debito pubblico* alla ragione fruttifera del 5 % o di estinguersi presso la Cassa di Ammortizzazione.

Ritornati i Borboni da Sicilia nel 1815 aprirono una novella liquidazione per gli emigrati in Sicilia, e fu estesa per favore ancora a' non emigrati, i quali non si erano trovati in condizione di poter liquidare all'epoca della occupazione francese. Una Commissione della Corte de' conti fu incaricata della liquidazione. Con questa seconda liquidazione i creditori ebbero certificati dalla Tesoreria, commerciabili con ordinanza dell'Agente del contenzioso.

Indici e Repertori — Vi sono quattro Indici fatti in Archivio.

TAVOLA CXXXII.

USO DELLE CEDOLE NELLA COMPERA DE' BENI DELLO STATO,
E NELLO AFFRANCAMENTO DE' CENSI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Quinto contante</i>	Atti di acquisto de' beni demaniali, o affrancazioni di canoni versandosi il quinto del valore in contante, ed il restante in cedole: e dopo la legge del 4 Maggio 1810 tutto il valore in cedole. In questi volumi si trovano gli atti di subasta fatti avanti all'Intendente di Napoli, il quale era a ciò delegato, ed il ricevo del Percettore demaniale per la somma versata.	1807	1815	v. 132
<i>Affissi Rendita iscritta</i>	Notamento de' beni esposti venali. Atti di acquisto di beni demaniali con rendita iscritta, in essi si comprende il certificato della rendita del fondo o del canone: l'istrumento di vendita o affranco: ed il certificato del Debito pubblico di essersi acquistata rendita.	1807 1816	1815 1851	v. 7 v. 6120
<i>Canoni</i>	Notamento di tutt' i censi affrancati colla legge del 4 Maggio 1810. Vi sono pure gl' incartamenti relativi.	1810	1815	f. 1207 v. 8
<i>Trasferimenti</i>	Atti di trasferimenti della rendita sul Debito pubblico dal possessore alla Cassa di ammortizzazione.	1816	1851	v. 27

OSSERVAZIONI

Con legge del 4 Maggio 1810 fu regolato l'uso da farsi delle cedole ritirate, e si prescrisse potersene i possessori servire in acquisto di fondi, ed affrancazione di canoni.

Indici e Repertorii — Vi sono tre Indici e tre repertorii fatti in Archivio.

TAVOLA CXXXIII.

GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasc. e vol.
PENSIONI				
—				
<i>Iscrizioni</i>	Incantamenti che contengono i decreti di concessione di pensioni, e gli atti di matricolazione eseguiti presso il notaio certificatore. Le pensioni si distribuivano in tre classi cioè Civili, Militari ed Ecclesiastiche.	1808	1848	v. 644
<i>Agenzia</i>	Registri di contabilità ne' quali si riportavano i nomi e cognomi de' Pensionisti, e si discaricavano le somme pagate.	1808	1837	v. 209
<i>Controlleria</i>	Registri simili a' precedenti per controllo.	1818	1856	v. 58
<i>Liste di carico</i>	Volumi contenenti il numero d'ordine de' pensionisti, e pagamenti.	1819	1843	v. 210
<i>Estinzioni</i>	Volumi ove si segnavano i nomi de' pensionisti decaduti dal loro diritto.	1819	1843	v. 72
RENDITA				
—				
<i>Cinque per cento Sommarii</i>	Atti di trasferimenti della rendita del 5 per % da un possessore all'altro. Registri ove si annotava il consenso dato dal possessore all'agente di cambio pel trasferimento.	1809 1808	1861 1841	f. 2370 v. 146
<i>Quattro per cento Sommarii</i>	Trasferimenti di rendita al 4 %.	1845	1861	f. 72
<i>Successioni</i>	Registri somiglianti a quelli per la rendita 5 %. Processetti contenenti l'autorizzazione del magistrato pel passaggio della rendita 5 e 4 % agli eredi degli intestarii.	1845 1808	1859 1861	v. 8 f. 47
<i>Immobilizzazioni</i>	Atti co' quali si dava alla rendita la impronta della inalienabilità.	1808	1861	f. 69
<i>Svincoli</i>	Atti per cancellare il vincolo affisso sulle rendite al 5 e 4 %.	1846	1855	f. 5
<i>Corrispondenza Conti</i>	Carteggio co' Ministeri e con le altre autorità per affari amministrativi. Dimostrazioni, pe'due rami rendita e pensioni, de' pagamenti fatti ai creditori	1808 1808	1861 1861	f. 3200 f. 372

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasc. e vol.
<i>Agenzia</i> (*)	dello Stato, non che a' pensionisti a carico del Tesoro. Erano date sì dal Direttore che dagli Agenti contabili. Libri maggiori delle rendite commerciabili su' quali si annotava il nome del possessore, data dell'acquisto e del trasferimento ad altri, ed il pagamento de' semestri.	1808	1844	v. 191
<i>Luoghi pii</i>	Libri maggiori che contengono la rendita acquistata da' luoghi pii, che avea il carattere d'inalienabilità.	1845	1861	v. 9
<i>Controlleria</i>	Libri maggiori ne' quali si contengono i nomi de' possessori di rendita, la data dell'acquisto o trasferimento, senza discarico di semestre. Servivano di controllo all' Ufficio di Agenzia sopra indicato.	1819	1861	v. 345
<i>Luoghi pii</i>	Libri maggiori che servivano di controllo a quelli dell' Agenzia.	1845	1861	v. 14
<i>Prestito</i>	Libri maggiori del conto del prestito forzoso ordinato nel 1848.	1848	—	v. 4

OSSERVAZIONI

Nel 1807 su l' esempio del Gran Libro immaginato ed eseguito in Francia nel 1774, se ne istituì uno in Napoli. I creditori dello Stato che non impiegavano le cedole in acquisti di beni demaniali, erano ammessi a fare iscrivere il loro credito nel Gran Libro del Debito Pubblico alla ragione del 5 %/o. In seguito al G. Libro del Debito Pubblico si addossò l'incarico di pagare le pensioni a carico dello Stato. Onde è che s'introdusse e rimase la divisione ne' due rami, Rendite e Pensioni. Nel 1845 fu ordinato un sorteggio de' nomi di tutti i possessori della rendita iscritta, per cui i sorteggiati avean la scelta di chiedere la restituzione del loro capitale *alla pari*, ovvero accontentarsi che l'interesse scemasse al 4 %/o.

(¹) Questo ramo di Scritture pel tempo posteriore si rattrova presso la Direzione Generale del Debito pubblico.

Indici e Repertorii.—Vi sono tre Indici fatti in Archivio, e cinquantatré Repertorii.

TAVOLA CXXXIV.

COMMISSIONE DI RICUPERO DEL PUBBLICO DANARO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasci
<i>Casse pubbliche</i>	<p>Regularizzazione delle somme erogate nel 1820 e 1821 dai cassieri Comunali, Provinciali e dello Stato contro le norme di contabilità amministrativa, però con ordini di autorità superiori militari e civili.</p> <p>Tali scritture si conservano per le seguenti Provincie:</p> <p>Napoli Terra di Lavoro Principato Citra Principato Ultra Bari Molise Capitanata Abruzzo Ultra 1° Basilicata Abruzzo Citra</p>	1820	1821	15
<i>Commissione</i>	Lettere ed appuntamenti della Commissione di ricupero del pubblico danaro.	1820	1825	7

OSSERVAZIONI

Nei rivolgimenti politici del 1820, quando le truppe Napoletane si mossero in arme per combattere gli Austriaci che si appressavano inverso le frontiere, per sopperire a' bisogni straordinarii che le circostanze del momento suscitavano, le diverse autorità militari e civili *forzarono* le Casse pubbliche, sia municipali che Provinciali e dello Stato; e in cambio del denaro che ne ricevevano, rilasciarono documenti che valessero di giustifica ai contabili. Quando le agitazioni del reame cessarono, si credette istituire una Commissione nello scopo di verificare se veri o falsi tali ordini fossero stati, e di chiedere a coloro, nelle cui mani tal danaro era stato rilasciato, il conto dell'uso fattone. Così avvenne che per mancanza di giustifiche parecchi vennero condannati quali diretti e personali debitori.

Indici e Repertorii. — Vi sono due Indici fatti in Archivio.

TAVOLA CXXXIV.

GRAN CORTE DE' CONTI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fas e vol.
<i>Presidenti</i>	Atti consultivi della Commissione de' Presidenti per affari pe' quali eravi richiesta da' Ministeri.	1816	1861	f. 161
<i>Procurator Generale</i>	Pareri che dava il Procurator generale del re presso la Corte de' Conti, quando ne veniva richiesto dal Ministero.	1817	1869	f. 11
<i>Cancelleria</i>	Fogli d'udienza delle diverse Camere contabili della G. Corte de' conti.	1818	1869	v. 488
<i>Significatorie</i>	Registri delle partite significate a diversi contabili pe' varii anni della loro gestione.	1817	1835	v. 18
<i>Stati discussi</i>	Bilanci de' diversi Ministeri.	1823	1861	f. 4
<i>Controloro generale</i>	Conti morali del Controloro generale della Tesoreria.	1835	1843	f. 2
<i>Scrivano di Razione</i>	Redatti ossia ristretto de' conti della scrivania di Razione.	1818	1857	f. 4
<i>Rescritti</i>	Disposizioni sovrane in ordine alle discussioni contabili.	1805	1869	f. 17
<i>Opere pubbliche</i>	Bilanci delle opere pubbliche provinciali.	1835	1861	f. 4
<i>Ricevitori generali</i>	Volumi di obbliganze che i ricevitori generali rilasciavano.	1816	1861	f. 6
<i>Notamentorum</i>	Registri ove si segnavano le risoluzioni della Regia Corte per quei conti, che non furono liquidati dalla Camera della Sommara.	1807	1812	v. 32
<i>Segretariato</i>	Minute di avvisi per liquidazione di pensioni fatte dalla G. Corte, copie di rescritti, e sanatorie d'interruzione di servizio.	1817	1862	f. 102
<i>Corrispondenza</i>	Lettere ufficiali del Procurator generale per affari di Regia militare, significatorie, cauzioni, affari contabili ec. dirette al Ministero ed altre diverse autorità.	1817	1869	f. 430
<i>Buro di liquidazioni</i>	Atti di liquidazione de' conti di tutti i contabili delle provincie Napolitane fatti nelle officine di liquidazione della Regia Corte e Gran Corte de' Conti e nella stessa discussi ed approvati.	1806	1861	v. 7200
	Ve n' ha per tutti i conti che pe' singoli rami davano alla G. Corte le rispettive Amministrazioni da qualsivoglia Ministero dipendenti. Ve n' ha ancora			

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasc. e vol.
	per tutti quelli che pe' singoli rami alla stessa G. Corte rendea lo Scrivano di Razione.			

OSSEVAZIONI

Al Tribunale amministrativo che già appellavasi Regia Camera della Sommria, con legge de' 19 Dicembre 1807 si sostituiva la Regia Corte de' conti; fu allora che venne divisa in due camere, delle quali l'una giudicava i conti delle rendite, l'altra quelli delle spese. Con legge dei 21 e 25 Marzo 1816 venne modificata l'organizzazione e competenza della R. Corte de' conti e il nome cambiò in quello di Gran Corte de' conti.

Le attribuzioni di questa vennero così fissate: 1° Discutere ed esaminare tutti i gravami che forman materia del contenzioso amministrativo. 2° Giudicare i conti annuali delle rendite e delle spese del Regio Erario, i conti delle provincie, e i conti di quei Comuni che hanno uno stato discusso decretato dal Re. 3° Giudicare in prima istanza tutte le controversie relative alla esecuzione de' contratti conchiusi coi Ministri di Stato pe' lavori e forniture eseguite pel servizio de' loro rispettivi Ministri.

Fu divisa in tre Camere, la prima delle quali si denomina del contenzioso amministrativo, e le due altre Camere de' conti. Ognuna ha speciali attribuzioni.

In un giorno di vacanza della settimana si riuniva presso la Gran Corte una Commissione consultiva composta dal Presidente, dal Vice-presidente, dal Procurator Generale o da uno degli Avvocati generali da costui designato, per dare il parere richiesto dai Ministri degli affari interni e delle finanze su materie amministrative dipendenti dai loro Ministri.

Alla Gran Corte de' conti erano obbligati di dare il loro conto *materiale* o *morale* le Direzioni Generali, gli Intendenti e Deputazioni di ciascuna provincia, il Tesoriere generale, lo Scrivano di Razione, il Pagator generale, i Ricevitori generali e tutti gli amministratori particolari di luoghi di beneficenza o pubblica istruzione. La Gran Corte de' conti era sempre incaricata di farne la verifica o liquidazione.

Indici e Repertorii. — Vi sono nove Indici fatti in Archivio.

TAVOLE DEL QUINTO UFFIZIO

§ XLI.

Atti giudiziarii

Eccoci arrivati al penultimo de' sei Uffizi, ossia Ripartimenti del Napoletano Grande Archivio di Stato; ecco le Tavole che successivamente presentano gli atti giudiziarii, cominciando da' più antichi, e terminando a' primi anni della meravigliosa e sì lungamente desiderata unificazione dell'Italia.

La parte antica, che in primo luogo qui offriamo, a coloro che attribuendo tutta l'importanza alla sola legislazione arretrataci da' Francesi nel 1809, accusano quella de' secoli precedenti d'ignoranza e di barbarie, parrà forse non meritevole d'altro che di disprezzo e dimenticanza. Ma non così giudicherà chi scevro di cieca e superstiziosa venerazione tanto per le antiche cose, quanto per le moderne, le considera e le valuta con la guida della ragione, e ubbidisce al consiglio di Bacone da Verulamio espresso nel seguente aforismo: *Iuvabit etiam antiquitates legum invisere, quibus licet evanuerit auctoritas, manet tamen reverentia... Itaque ex iis utilissima quaeque excernito.*

Queste parole dell'immortale autore del nuovo organamento di tutto l'umano sapere sono a buon diritto applicabili in preferenza agli atti legislativi, ed alle principali istituzioni giudiziarie che ne' passati secoli ebbero vigore nel Regno di Napoli. I nostri Maggiori, durante il medio evo, e nel risorgimento e progresso della civiltà de' secoli susseguenti, si segnalavano non poco, e si mostrarono non indegni successori ed eredi di quei Greci e Romani che, abbandonato il suolo natio, fermarono lor sede nelle nostre regioni. Splendida e non contrastabile testimonianza ne fanno gli ordinamenti contenuti nelle Costituzioni pubblicate sotto le Dinastie de' Normanni, e degli Svevi, ne' Capitoli de'

Principi Angioini, e nelle Prammatiche venute in luce sotto la successiva dominazione de' re Aragonesi, Austroispani, e di Casa Borbone. Lo attestano eziandio le opere non periture de' sapienti e dotti Giureconsulti, che vissuti quali in uno, quali in altro de' secoli passati furono ornamento e splendore del Foro, e della Magistratura napoletana, e pubblicando per le stampe il frutto de' profondi loro studii, e di lunghe esercitazioni giuridiche, furono di non lieve ammaestramento anche alle nazioni oltramontane.

Non intendiamo con ciò dire che prima dell'invasione francese le nostre leggi e l'amministrazione della giustizia si trovassero in condizioni tanto vantaggiose e lodevoli, che non facessero desiderare alcuna innovazione. Confessiamo che giustamente la riforma era oggetto del comune desiderio e delle comuni aspirazioni. Che anzi lo stesso Governo borbonico, il quale ne aveva compresa l'assoluta ed imperiosa necessità, già si era volenteroso messo sulla via delle riforme, come si argomenta dalle Prammatiche, delle quali alcune dettero più sagge e regolari norme alle Giudicature, altre con l'intendimento di far prevalere il salutare principio dell'unità nell'amministrazione della giustizia, di più Tribunali ne formarono un solo, altre crearono novello metodo di pronunziare le decisioni delle liti, o novelle istituzioni dirette ad assicurare vie maggiormente i diritti e le proprietà de' cittadini, qual fu soprattutto il Regio Generale Archivio. Ma sopravvenuti gl'inauditi sconvolgimenti politici, che funestarono prima la Francia, e poi l'italiana penisola, il Governo si ristette da tante altre innovazioni che voleva attuare, e che attuate a poco a poco si sarebbero tra noi, e con più vantaggio della nazione, se dagli anzidetti successi, e dalle riprovevoli esorbitanze de' novatori non fossero state attraversate.

Per le quali considerazioni noi stimammo non dover essere incolpati di poco discernimento, se ragionando delle scritture giudiziarie le avessimo discorse nello stesso modo, che la legge organica del Grande Archivio le riguardava, quando in un solo Uf-

izio le antiche e le moderne riuniva. Cotal riunione all'autore della detta legge non parve assurda, poichè quantunque si fossero nel principio di questo secolo introdotti codici nuovi, e novella nomenclatura di atti ed istituzioni giudiziarie, ciò nonostante molta parte del nuovo rispondeva al vecchio, come fu dimostrato dal confronto tra l'antica e la nuova legislazione elaborato da più d'uno degli scrittori del nostro secolo, che nell'una e nell'altra sapevano molto addentro, confronto sotto un certo aspetto non dissimile da quello che nel decimo sesto secolo l'illustre nostro giureconsulto e poeta latino Scipione Calaneo scrisse tra i nostri Tribunali e quelli dell'antica Roma.

In questa indicazione degli antichi e moderni atti giudiziarii si sono collocate prima le giurisdizioni ordinarie, e poi quelle di eccezione, essendo tal gradazione conforme alla natura delle giurisdizioni medesime. Per la qual cosa la G. Corte della Vicaria, e il Sacro Regio Consiglio hanno meritata la precedenza nella classificazione degli antichi Tribunali, precedenza avvalorata ancora dalla ragione cronologica.

Sebbene poi il Sacro Consiglio, come supremo ed inappellabile Tribunale, e sfolgorante della luce di sua veneranda dignità, per cui al famoso Areopago dell'antica Grecia fu paragonato, meritasse il primo luogo, pure qui fu messo dopo la Gran Corte della Vicaria, tra perchè questa ebbe un'origine più antica, come è accennato nelle Osservazioni della sua Tavola, tra perchè le cause, agitate in Vicaria, passavano al Sacro Consiglio in grado di appellazione.

Esisterono in Napoli altre istituzioni ordinarie ed eccezionali, rivestite anch'esse del potere giudiziario. Tali furono il Consiglio Collaterale, la Real Camera di S. Chiara, la Curia del Cappellano Maggiore, la regia Camera della Sommaria, il Tribunale Misto. Ma di questi Tribunali quattro sono stati già riportati sotto il secondo Uffizio, e l'ultimo sotto il terzo. E sì gli uni che l'altro furono aggregati a' mentovati due Uffizii, perchè la

parte maggiore delle loro scritte ha relazione con essi, anzichè con quello degli Atti Giudiziarîi.

Vi furono altri Tribunali ancora, e Giunte, Delegazioni, e Soprantendenze. Come sia avvenuto, che delle carte giudiziarie di tali istituzioni non potemmo qui dare le corrispondenti tavole, ne favelleremo nelle Osservazioni della Tavola delle diverse Giurisdizioni antiche.

Passando qui intanto alle scritte giudiziarie che incominciano dal 1809 ossia sotto l'impero della nuova legislazione, diciamo averne redatto Tavole sei, alle quali terran dietro altre due Tavole, una per lo Stato Civile, e l'altra per l'Ufficio di Registro. Queste due ultime categorie furono collocate nel presente paragrafo 'consacrato agli Atti Giudiziarîi, perchè gli atti dello Stato Civile quantunqne sono attribuzione dell'autorità civile, quale appunto è il Sindaco del Municipio, tuttavolta essi sono formolati secondo le prescrizioni contenute nel Codice delle Leggi Civili, e nell'esercizio di questa attribuzione i Sindaci dipendono dall'Agente del Pubblico Ministero presso il Tribunale Civile. Gli atti di Registro sono in relazione col potere giudiziario, in quanto che nessuna carta può ammettersi in giudizio, la quale mediante la formalità della sua registrazione non abbia assicurata la sua esistenza, e constatata la sua data.

Avremmo voluto qui riportare nella serie delle nuove giurisdizioni anche le altre contemporanee, quali furono la Corte di Cassazione, detta poi Suprema Corte di Giustizia, la Commissione delle Prede Marittime, il Tribunale di Commercio della Provincia di Napoli, il Giudicato de' Dazii Indiretti e i non pochi Giudicati Circondariali; ma le loro scritte non ancora abbandonarono gli archivii proprii, per cui questo Stabilimento non ancora può gloriarsi di possederle.

Non abbiamo creduto necessario accennare in piè delle Osservazioni di cadauna delle presenti Tavole gl'Indici esistenti delle varie scritte. Per evitar noiose ripetizioni, la menzione degli

ndici è stata rimandata alla fine delle Tavole di questo Ufizio, dove si faranno anche manifeste altre circostanze, che ci determinarono ad alterare in tal parte il sistema degli altri Ufizi adottato.

Non dissimuliamo che quanto si legge qui nelle Osservazioni proprie di ciascuna Tavola, è ben poco rispetto a tante altre cose, che avremmo potuto osservare sopra le varie scritture giudiziali. Ma il nostro lavoro non era di tal natura che in più vaste proporzioni si fosse potuto allargare. Che se il lettore non sarà pago dell'accennato da noi, potrà soddisfare i suoi men limitati desiderii leggendo l'*Introduzione al Repertorio de' nostri antichi atti governativi*, che dal dotto autore Michele Baffi già Capo di sezione di questo Grande Archivio, e Professore di Diplomatica nella Regia Università degli Studii fu messa a stampa nel 1855, dichiarata dal Consiglio Generale di Pubblica Istruzione parte importante della nostra Storia Civile.

Acciocchè poi si possa conoscere ad un sol colpo di occhio di che si occupi ciascuna delle seguenti 14 Tavole, ne diamo qui lo specchio:

Tribunali ordinarii antichi

- TAVOLA** 1. Gran Corte della Vicaria.
» 2. Sacro Regio Consiglio.

Tribunali straordinarii antichi

- » 3. Ammiragliato e Consolato di Mare.
» 4. Udienza Generale di Guerra e Casa Reale.
» 5. Giunta di Stato.

Giurisdizioni diverse antiche

- » 6. Processi.

Tribunali ordinarii moderni

- TAVOLA** 7. Tribunale di Prima Istanza, detto poscia Civile
» 8. Corte di Appello, detta poi Gran Corte Civile.
» 9. Gran Corte Criminale.
» 10. Corte di Assisie.

Tribunali straordinarii moderni

- » 11. Gran Corte Speciale pe' reati di Stato.
» 12. Suprema Commissione pe' reati anzidetti.

Appendice

- » 13. Stato Civile.
» 14. Ufizii di Registro.
-

TAVOLA CXXXVI.

GRAN CORTE DELLA VICARIA (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.º de' volumi
<i>Decreti civili</i>	Ciò che pronunziavasi o in Ruota da tutt'i Giudici che la componevano, o in casa dal Giudice Commissario in via tanto definitiva, quanto preparatoria, o interlocutoria, veniva compreso sotto il vocabolo Decreto (2).	1576	1808	92
<i>Decreti criminali</i>	Questi decreti non riguardavano che la punizione de' delitti comuni, essendo quella de' reati contro lo Stato appartenuta non già alla Gran Corte della Vicaria, ma sibbene a Tribunali straordinarii, ed eccezionali, come si dirà nella Tavola, dove si parlerà delle carte pervenute da cosiffatti Tribunali (3).	1804	1808	1
<i>Libri di Ruota</i>	Si trovano in questi libri notate tutte le cause, che ne' giorni non feriali in pubblica udienza ciascuna delle Ruote di Vicaria Civile prendeva a discutere, e a giudicare (4).	1801	1808	7

OSSERVAZIONI

(1) L'origine di questo Tribunale rimonta a' tempi degli Angioini della prima linea: Il Gran Giustiziere nel tempo delle Dinastie Normanna e Sveva ebbe la sua Corte di Giustizia, e l'obbligo di fare ogni anno il giro del Regno per correggere gli abusi di tutte le Autorità; ergendo corte dove si fermava, ed assumendo giudici da ogni luogo che volesse, o tra quelli che i Giustizieri, ossia Reggitori delle Provincie avevano presso di loro, o tra i giudici destinati a' contratti. Sotto gli Angioini a questa Corte di Giustizia fu data stabile sede in Napoli. Non guari dopo ne fu creata un'altra, che fu detta Corte Vicaria, perchè preseduta dal Vicario regio. L'una Corte era rivestita della potestà di riesaminare le sentenze dell'altra. Essendosi poi tra loro fuse ed unificate entrambe, il Tribunale che da tale unione risultò, fu detto Gran Corte della Vicaria. Ad esso appartennero i Capitoli del Regno denominati Riti della Gran Corte della Vicaria, raccolti giusta l'opinione de' più per ordine della regina Giovanna II. Essi formarono un'altra parte della legislazione di quel tempo, la quale consisteva nel Dritto Romano, nelle Decretali, ossia Diritto Canonico, nel Codice Fridericiano delle Costituzioni Normanne e Sveve, ne' Capitoli de' Principi Angioini, e nelle consuetudini della città di Napoli ridotte per ordine di Carlo II. a formale compilazione da una Commissione di Giureconsulti preseduta dall'Arcivescovo di Napoli Marino Caracciolo, e sanzionate dal detto monarca Angioino. Questo Tribunale poi da primario, qual fu per più di un secolo, diventò secondario dopo che fu creato il S. R. C., alla revisione del quale furono sottoposti i decreti

della Gran Corte della Vicaria; e i Giudici, ond'essa componevasi, in determinati giorni di ciascun mese dovevano recarsi in S. C. a far la relazione delle cause per le quali erasi prodotto appello.

Tra coloro, che si degneranno di leggere queste pagine, vi avrà per avventura chi del tutto ignaro dell'antica nostra procedura giudiziaria si maraviglierà che mentre le appellazioni si sogliono praticare con la trasmissione degli atti al Giudice superiore, per le cause della Gran Corte della Vicaria non s'inviavano i soli atti al Sacro Consiglio per la revisione, ma doveva ancora recarsi alla presenza di quel supremo Tribunale il Giudice di Vicaria Commissario della causa, per la quale si era appellato. Vie più strana parrà la cosa, considerando che il Giudice superiore può rescindere, o confermare la sentenza del Giudice inferiore, ma non può avere autorità sulla persona di lui; che tutt'i Giudici in generale sono eguali tra loro per ragione della pubblica autorità, e solamente si distinguono per lo grado diverso della giurisdizione. Ma si dilegneranno tali considerazioni, e cesserà la maraviglia, tostochè si porrà mente a quello che più largamente diremo in sul principio delle Osservazioni contenute nella Tavola seguente, cioè che dapprima il Re presedeva nel Sacro Consiglio. Quando i sudditi con suppliche si lagnavano de' decreti della G. Corte della Vicaria, il Re per evitare l'imbarazzo di legger le cartè, e per accelerare il disbrigo delle cause, soleva ordinare agli stessi Giudici di Vicaria che si conducessero al suo Consiglio, e quivi riferissero a voce l'affare per determinarsi quello, che fosse conforme alla giustizia. Gli atti erano in mano dello stesso Giudice, si riscontravano in qualche occasione, e il decreto si profferiva col sentirsi solamente la relazione, *audita relatione*. Se trovavasi giusto il decreto per Pinesistenza dell'allegato gravame, la causa rimettevasi alla stessa G. Corte, ma con leggi che il Sacro Consiglio le dava, se mai vi era cosa da riformarsi.

La Gran Corte dividevasi in due rami, civile e criminale. Il ramo civile, che prima non formava più di una ruota con pochi Giudici, a' tempi di Carlo V. fu composta di sei Giudici, e suddivisa in due ruote. Queste furon chiamate una *Aula vetus*, che fu appunto la preesistente, l'altra *Aula nova*, con le quali denominazioni vennero anche distinti gli annuali due Registri de' decreti, che ora nel G. Archivio si conservano.

I Giudici Criminali anch'essi furono sei, e per lungo tempo formarono una sola ruota. Nel 1771 Ferdinando IV. ordinò che vi si aggregassero altri due Giudici, e si dividessero in due ruote, delle quali ciascuna ebbe quattro Giudici.

Una causa civile per essere introdotta ed ammessa nella G. Corte della Vicaria, non doveva oltrepassare il valore di ducati 500. Vi si poteva appellare da' decreti profferiti dalle Regie Udienze provinciali, da' Governatori locali, da' Giudici di seconda, o terza istanza di tutto il regno, con la distinzione che le cause decise da' Governatori e Giudici di Terra di Lavoro, del Contado di Molise, di Capitanata, e de' due Principati, per godere del diritto di appellazione dovevano essere di un valore maggiore di ducati 100, e quelle decise dai Governatori e Giudici delle altre Provincie, di un valore maggiore di ducati 200.

Prima di por fine alla presente osservazione, giova far menzione del Reggente della G. Corte della Vicaria. Di cotal titolo era insignito colui che presedeva al detto Tribunale, e quasi sempre era uno de' componenti il Sacro Consiglio. Fu detto Reggente, perchè il primo che fu inualzato a tal grado, da Carlo II. comunemente dicevasi che reggeva la Corte del Vicario nell'assenza del detto Principe Angioino.

Sebbene nell'amministrazione della giustizia penale, e nella prevenzione di quanto avesse potuto turbare la sicurezza della Città, e de' casali adiacenti, e nell'emanazione di opportuni ed efficaci provvedimenti con pubblici Bandi, molte

estesa fosse l'autorità del Reggente, pure gli era vietato di carcerare alcuno senza il voto di uno almeno de' Giudici della Vicaria Criminale; nè poteva sottoporre a tortura qualche imputato senza il voto della maggior parte de' Giudici, salvo il caso di manifesta ed ineluttabile necessità.

Nell'esecuzione della tortura dovevano assistere due Giudici, e soltanto ai rei di atroci delitti infliggevasi cotesta pena, la cui storia oggi fa rabbrivire.

Nel volgere del passato secolo Luigi Medici dell'illustre casa de' Principi di Ottaviano, da Consigliere del Supremo Tribunale del Sacro Consiglio passato a reggere la G. Corte della Vicaria, la resse con tanto senno e giustizia, che oscurò la fama de' suoi più insigni predecessori. A Gaetano Filangieri che un dì raccomandavagli avesse qualche riguardo per il suo portiere reo di perpartato delitto, rispondeva che non sarebbesi mai dipartito da' principii di uguaglianza da Filangieri con tanta gloria proclamati.

Fin da lontani tempi tanto i Giudici, quanto lo stesso Reggente, allo spirare di ogni biennio, soggiacevano a sindacato, per il quale procedevano le autorità municipali della Città di Napoli.

Con la Prammatica del 7 Novembre 1798 le attribuzioni della Reggenza giudiziaria, e di prevenzione de' delitti ossia di polizia, che per tanti secoli stettero unite, furono divise. Il Reggente conservò le prime, e abolito il titolo di Reggente, fu chiamato Presidente della G. Corte della Vicaria. Le seconde delle anzidette attribuzioni furono privatamente delegate al nuovo Magistrato, che prese il titolo di Direttore generale di Polizia.

(?) Tutti questi decreti furono profferiti *in aula*, cioè in pubblica udienza. Invano si cercherebbero tra essi i Decreti pronunziati dal Commissario; questi si trovano ne' rispettivi processi, e si chiamavano *Decreta domi*.

Di tutti gli esistenti decreti di Vicaria i più copiosi sono quelli de' Preamboli. Ne' primi tempi fu diritto esclusivo della Vicaria Civile la spedizione de' Preamboli, ossia de' decreti per adizione di eredità col beneficio della legge, e dell'intestato, o senza, o che si succedesse ab intestato, o che vi fosse testamento, o altra disposizione di ultima volontà; appellati *Preamboli*, perchè cotal generazione di atti giudiziarii *praeambulabat*, cioè precedeva l'immissione nel possesso de' beni ereditarii. Fu poscia concesso il sopraccennato dritto anche alle Corti locali, tranne i soli preamboli in favore de' cittadini napoletani. Spesso anche quelli interposti dalle Corti locali, a premura delle parti interessate erano confirmati dalla Vicaria, perchè acquistavano così valore ed autorità maggiore. Con dispaccio de' 19 Settembre 1746, si diede facoltà di reclamare presso le Udienze provinciali contro i Preamboli spediti dalle Corti locali, e presso la G. Corte della Vicaria contro le decisioni pronunziate in siffatti giudizi dalle dette Udienze.

In conformità della Prammatica de' 30 Luglio 1786 essendosi eretto nella Capitale il Regio Generale Archivio, in cui registrar dovevansi i contratti, quali che si fossero, i testamenti, i fedecommissi, le donazioni, ed altre simili scritture, fu esteso l'obbligo della detta registrazione anche ai Preamboli. Da quel tempo in poi, nella fine del contesto di tali decreti si apponeva la formola: *Verum non exequatur, nisi prius registretur in Regio Generali Archivio*.

Molti ancora sono i decreti di *Expediit*, che si pronunziavano per disvincolo di beni soggetti a fedecommissi, intorno a' beni de' pupilli, o delle donne maritate, e sopra contratti o convenzioni, che si riferivano a corpi morali, e soprattutto alle Università, e per tante altre persone, le cui contrattazioni non eran valide, se non si era ottenuto il decreto, con cui la G. Corte, riconoscitane la giustizia e l'utilità, le autorizzava. Negli antichi Tribunali essendosi mossa quistione: se i contratti delle Università approvati dalla Regia Ca-

mera della Sommaria, ma non preceduti dal decreto d'*Expedi*, della Vicaria, si dovessero rispettare, la controversia fu decisa affermativamente, come sappiamo dall'opera del Cervellini sull'autico reggimento Universitario.

Alcuni decreti profferiti per quistioni di discendenza, contengono genealogie di varie famiglie, e sotto questo aspetto riescono pregevoli ed interessanti.

Moltissimi sono i decreti di sfratto a carico d'inquilini morosi, sì perchè alla plebe napolitana fu sempre assai familiare l'attrasso delle pigioni, sì perchè le cause di tal natura appartenevano esclusivamente alla G. Corte, tuttochè gli attori, o i rei convenuti avessero privilegio di foro.

Vi ha pure de' decreti a ruote giunte, *iunctis aulis*, la quale unione aveva luogo segnatamente quando si trattava di togliere a' fedecommissi i vincoli, con cui gli autori di siffatte disposizioni avevano cercato di perpetuare in beneficio de' loro discendenti le proprietà, che morendo dovevano lasciare.

Abolite le antiche leggi sopra i fedecommissi, e scioltine i vincoli con real decreto del dì 15 Marzo 1807, la G. Corte della Vicaria proferì molti decreti di svincolo ad istanza delle parti interessate. Ma non vi fu allora più bisogno della riunione delle due ruote, poichè non occorreva discutere e giudicare, se lo scioglimento fosse ragionevole ed utile; bastava citare la predetta determinazione sovrana, ed appoggiare sopra di essa il decreto favorevole, che la G. Corte pronunziava, dopochè aveva verificate le ragioni non dubbie de' richiedenti sopra i beni una volta inalienabili.

Non parliamo di altre molte e svariate specie di decreti per non ingenerar fastidio e sazietà.

(²) Non tutte le persone, che di comuni delitti erano accusate, dalla detta G. Corte venivano giudicate. Imperciocchè tutti gli altri Tribunali sia che fossero ordinarî, sia di eccezione, e non ostante che le loro attribuzioni niuna cognizione di penale giurisprudenza richiedessero da' proprii Giudici, avevano il diritto di giudicare le persone, che a loro appartenevano. Nascevano da ciò frequenti quistioni di competenza, che procrastinavano la punizione de' colpevoli, e qualche volta ancora l'attraversavano. Così avvenne sotto il Vicerè Pietro di Toledo che il nipote di Paolo Poderico cavaliere molto stimato nella città, per aver appoggiato di notte la scala sotto la finestra della sua amorosa, secondo il Bando del Tribunale della Vicaria condannato a morte, allegata l'incompetenza, e rimesso come clerico alla corte ecclesiastica, evitò la pena di morte, alla quale non poterono in quell'epoca medesima sottrarsi tanti altri nobilissimi cavalieri violatori dell'anzidetto Bando, il cui rigore ebbe per iscopo lo sterminare il pernicioso costume di penetrare ne' più casti e più guardati luoghi per insidiare l'onestà delle donzelle.

Di unita allo scarsissimo avanzo de' copiosi registri de' decreti nel decorramento di tanti secoli pronunziati nelle ruote della Vicaria criminale, furono nel 1810 mandate nel G. Archivio più migliaia di processi criminali, che dalle regie Udienze provinciali si erano inviati al detto Tribunale per la revisione delle sentenze impugnate con l'appello.

Nel 1852 furono essi dati alle fiamme in virtù di superiore autorizzazione, preceduta dal parere della Consulta di Stato, la quale considerando che quei processi erano stati compilati molto prima degli anni quaranta richiesti dal codice penale per la prescrizione de' reati, giudicò potersi distruggere all'infuori di quelli che la Commissione diplomatica del G. Archivio stimasse doversi conservare nell'interesse della storia. Con l'intervento del Procuratore Generale del Re presso la G. Corte Criminale di Napoli la Commissione dianzi dinotata procedette alla verifica ingiuntale. E poichè niuno di tanti processi si trovò meritevole di essere salvato dalle fiamme, non uscendone alcuno dalle catego-

rie de' delitti comuni, furon tutti ridotti in cenere. Noi narriamo il fatto, senza portarvi sopra alcun giudizio, lasciando che altri ne pensi e ne giudichi a suo modo.

(4) Questo genere di antiche scritture non è del tutto inutile, nè merita di essere distrutto per far luogo ad altre utili scritture, come a primo aspetto potrebbe giudicarsi. Esse contengono le menzioni del giorno, del mese e dell'anno, in cui ciascuna causa dovette decidersi, del Giudice Commessario, delle parti contendenti, e dello scrivano compilatore e detentore dell'analogo processo. Non è a dire quanto possano tali notizie esser profittevoli per il ritrovamento sia del decreto, che intorno alla controversia pendente fu pronunziato, sia del processo, sempre che non si abbiano altronde le menzioni sopradette, senza le quali le ricerche spesso riescono assai lunghe, e talvolta anche infruttuose.

TAVOLA CXXXVII.

SACRO REGIO CONSIGLIO (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
<i>Sentenze</i> (2)	Le decisioni pronunziate ne' giudizi ordinarii, pei quali correivano i termini tra cui compilavansi i processi contenenti tutte le pruove e documenti necessarii, presso il S. C. si denominavano sentenze.	1486	1808	340
<i>Decreti</i> (3)	Le pronunziazioni che avevano luogo o nel corso della causa, o nel termine e decisione di essa, quando non vi era stato termine ordinario, si appellavano decreti.	1485	1808	285
<i>Decreti ragionati</i> (4)	Nei volumi, che sotto la controscritta denominazione si conservano nel Grande Archivio, si trovano non solo i decreti, ma ancora le sentenze nelle quali il dispositivo era accompagnato dal ragionamento.	1774	1791	17
<i>Libri di ruote</i>	Vi si segnavano le cause che in ciascuna udienza si prendevano a discutere tanto da ciascuna ruota, che dalle ruote dette giunte ossia da due o più ruote riunite per la gravità straordinaria della causa.	1625	1808	495
<i>Dispacci</i>	Sono ordini e risoluzioni sovrane pervenute al S. C. per disposizioni generali o particolari.	1750	1797	216 e f. 3
<i>Consulte</i>	Sono pareri rassegnati al re dal Sacro Consiglio come Tribunale Consultivo.	1700	1797	126
<i>Discendenze</i>	Il voluminoso libro, dove sono indicate le successioni de' Consiglieri per mezzo delle commesse delle cause fatte dal Presidente del S. C. per lo spazio di circa tre secoli, fu detto <i>Liber descendentiarum</i> .	1566	1808	2
<i>Notamentorum</i>	Le miscellanee di Scritture pervenute al Consiglio riguardanti nomine di Consiglieri, e provvedimenti relativi all'amministrazione interna del S. C. si appellarono libri <i>Notamentorum</i> .	1519	1808	37
<i>Dritto di sentenza</i> (5)	Il pagamento delle tasse fiscali alle quali andavano soggette le decisioni definitive e i decreti interlocutorii del	1626	1794	154

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' volumi
<i>Pleggerie</i>	S. C., era compreso sotto la denominazione generica di <i>jus sententiae</i> . Si davano a richiesta de' rei convenuti da coloro che intentassero giudizi nel S. R. C.	1610	1808	137
<i>Bussola</i> (6)	Il Segretario del S. C. notava nei libri detti di Bussola gli Esaminatori ed i Tavolarii scelti per gli esami testimoniali e per le perizie con sorteggio.	1628	1801	32
<i>Libri di rivevi</i> (7)	Così chiamavansi quei registri nei quali il Segretario del S. C. notava i processi, che si consegnavano agli scrivani, dai quali si erano richiesti.	1557	1785	18
<i>Ricuse</i> (8)	Sono atti de' Consiglieri che si facevano scrupolo di votare nelle cause per essere parenti di alcuna delle parti interessate, o per altri motivi; ovvero erano rifiutati dalle parti.	1711	1801	3

OSSEVAZIONI

(1) La più gloriosa e più memorabile delle istituzioni, di cui Napoli andò debitrice al Re Alfonso I. d'Aragona non senza ragione detto il Magnifico, fu senza dubbio la creazione del Sacro Regio Consiglio. Questo si chiamò sacro, perchè la sacra persona del Re vi presedeva. Ma non poté Alfonso per molti anni intervenire alle riunioni di questo supremo consesso, perchè glielo vietarono altre non meno gravi occupazioni, e specialmente la guerra contro i Genovesi, alla quale attese, ma con poca lode, sì perchè suo scopo era la vendetta contro quella famosa Repubblica italiana, sì perchè il danaro e il tempo speso per tal guerra, meglio sarebbesi speso per raddoppiare la prosperità de' proprii sudditi e l'incremento delle lettere, che pur gli erano sì care. Fu pertanto mestieri creare altro Presidente, e la scelta cadde sopra Alfonso Borgia Arcivescovo di Valenza e futuro Sommo Pontefice col nome di Callisto III. Le persone all'anzidetta Presidenza innalzate furono sempre le più meritevoli per grado o per dottrina, e durante il secolo XV., tre Principi della Real Famiglia successivamente non isdegnarono di esercitarla.

Non si occupava il Sacro Consiglio del solo contenzioso giudiziario in quel primo periodo di sua esistenza; gli appartenevano altresì gli affari di Stato che al Re piaceva di rimettere alla potestà consultiva, o deliberativa dello stesso. Alla discussione di cotali affari intervenivano anche due de' maggiori Baroni del Regno col nome di Consiglieri assistenti.

Il numero de' Consiglieri fu al principio di nove; ne' tempi posteriori essi giunsero a venticinque, e si divisero in quattro ruote, in ciascuna delle quali colui che faceva da Vicepresidente, nomavasi Caporuota.

Il S. C. fu detto ancora Tribunale degli Appelli dal grado, in cui gli venivano le cause nel principio della sua fondazione, avendolo Alfonso dichiarato superiore non solo agli altri Tribunali di questo Regno, ma ancora a quelli degli

altri Stati suoi, quali furono l'Aragona, Valenza, il Contado di Barcellona, il Rossiglione, le Isole di Sicilia, di Sardegna, di Corsica e di Maiorica. Il secondo nome si andò poi smettendo, quando furono più le cause che gli venivano in prima istanza che quelle in grado di appellazione.

La originaria estesissima autorità del S. C. venne limitata, quando diventato questo Regno provincia della Monarchia Spagnuola ne fu deviata la giurisdizione. Trattandosi allora le pubbliche cose dello Stato nella Capitale di quel potentato, ed eretto presso di noi il nuovo Collaterale Consiglio, non rimase al Supremo Tribunale, di cui favelliamo, altro che il carico dell'amministrazione della Giustizia e dell'alta giudicatura nelle controversie de' sudditi. Quanto di grandezza e di splendore venne acquistando il Consiglio Collaterale, tanto ne andò perdendo il S. C.; se non che questo nell'esercizio delle sue men larghe attribuzioni vie maggiormente rifiuse per la saggezza, dottrina, giustizia ed imparzialità nella decisione delle cause, e fu somamente venerato non solo dai suoi concittadini, ma ancora dai più rinomati giureconsulti oltramontani. La nostra R. Università degli studii andava superba di avere per Professori nella facoltà di Giurisprudenza personaggi a quel consesso appartenenti; anzi il regolamento della detta Università prescriveva, che la cattedra di Diritto feudale non si dovesse da altri occupare che da un Consigliere, il quale sì per la qualità di Magistrato, sì per altezza d'ingegno e vastità di dottrina si conciliasse maggior venerazione presso la gioventù studiosa. Furono presi dal seno del S. C. i più famosi Reggenti di cui componevasi il Consiglio Collaterale, come ancora le persone, che dal Re Cattolico venivano chiamate a Madrid per far parte del Consiglio Aulico d'Italia in quella Città residente.

Il S. C. fu denominato ancora Consiglio di S. Chiara dal nome del Monistero nel cui recinto si radunava prima del 1540, nel quale anno il vicerè Pietro di Toledo raccolse in Castel Capuano tutte le giurisdizioni della Capitale.

Le decisioni del S. C. le prime che dopo quelle della Ruota Romana si fossero raccolte in Europa per opera del nostro Matteo degli Afflitti, che fu consigliere sotto gli Aragonesi, vennero citate dai Giureconsulti di tutte le nazioni, e fecero strada a tante altre simili collezioni del nostro e degli altri paesi. Dopo l'Afflitto segnalarsi in lavoro dello stesso genere Antonio Capece, Tommaso Grammatico, Tommaso Miradois e più di tutti costoro il Presidente del S. C. de Franchis nel secolo XVI.

Filippo Decio chiarissimo giurista italiano diceva: *Auctoritas Sacri Consilii Neapolitani me terret*. Erroneamente da alcuni queste parole furono attribuite a Cuiacio, e al Cardinale de Luca.

Alle prerogative del S. C. si aggiungeva quella di potere mercè della riunione delle quattro ruote definire i punti dubbii di diritto, e le sue definizioni, ottenuta l'approvazione dell'autorità sovrana, acquistavano vigore di general regolamento. Anzi nel 1738 Carlo III. gliene fece un debito che doveva soddisfare quattro volte l'anno, acciocchè col mezzo del Tribunale Supremo, cui tutte le cause maggiori venivano a metter capo, si potesse di mano in mano purgare di tutte le dubbietà la nostra giurisprudenza.

(2) La sentenza s'interponeva unicamente nelle cause di giudizio ordinario introdotte e decise nel supremo Tribunale del Sacro Consiglio.

Essa dalla bozza scritta e cifrata dal Consigliere commissario era trascritta nel processo dallo scrivano della causa, e si sottoscriveva dal Consigliere Commissario, dal Mastrodatti e dallo scrivano. Quest'ultimo poi recava il processo al Segretario del Sacro Consiglio, il quale trascriveva la sentenza nel registro da lui conservato, e in piè della stessa indicava tutt'i consiglieri votanti.

Spesso avveniva che lo scrivano conservava la bozza anzidetta cucendola

nella fine del processo tra i fogli in bianco. Così avevansi tre copie della sentenza, delle quali la più autentica era quella sottoscritta dal Consigliere Commissario. Qualora la più autentica per eventualità, o per malizia smarrivasi, si ricorreva alla copia scritta nel registro. Nel secolo presente sotto l'impero de' codici sanzionati nel 1819 essendosi mossa quistione sull'autenticità di una sentenza, di cui nel processo era la sola bozza ne' fogli bianchi, e si trovava ancora trascritta nel Registro del Segretario, essa fu con sovrana risoluzione e per massima generale dichiarata autentica, tuttochè sopra l'accennata quistione nulla si trovasse stabilito dall'antico foro.

Ne' Registri più antichi delle sentenze, queste si veggono scritte non dal Segretario, ma dal Consigliere di ultima nomina, e sono indicati distintamente i Consiglieri, e i rispettivi voti, fossero questi favorevoli, o contrarii.

Quando si rilasciava la copia esecutiva della sentenza, essa redigevasi con le seguenti formole: *In Dei nomine Amen*. Poi s'indicava il nome del Monarca regnante, e soggiungevasi: *Vists supplicatione Maiestati nostrae porrecta*: seguiva l'indicazione de' documenti esibiti e tenuti presenti dal S. C. nella causa; dopo si passava all'enunciazione della sentenza, ossia del dispositivo con le parole: *Per hanc nostram definitivam sententiam dicimus, pronuntiamus, sententiamus, decernimus* etc. si terminava con questa formola. *Acta lata et promulgata fuit haec praesens definitiva sententia in aula Domini Regii Consiliiarii* (s'indicava il nome del Caporuota), *ibidem residentibus* (si enunciavano i nomi e cognomi de' votanti, e del commissario della causa) *aliisque personis in numero copioso*. Indi la data, e la sottoscrizione del Mastrodatti.

Trascritta con le formole sopraindicate la sentenza, scrivevasi il *Mandatum de parendo*, ossia l'ordine di rispettare ed eseguire quanto contenevasi nella sentenza. Cotal mandato sottoscritto dal Presidente del S. C., dal Consigliere commissario, e dallo scrivano era notificato da un Portiere del S. C., che vi apponeva l'atto della notificazione.

Accennando di sopra le formole della sentenza, abbiam ricordato quella del *lecta lata*. Ora ne svolgiamo il significato.

La Prammatica di Ferdinando I. *de Officio S. R. C.* ordinò che i Mastrodatti dovessero recitare nella rispettiva Ruota avanti alle parti interessate le sentenze nel giorno, in cui fossero state profferite. Tale ordinamento fu conforme al Dritto Romano, come si rileva dal titolo del Codice *de sententiis ex periculo recitandis*; se non che in Roma tal formalità si eseguiva da' Giudici. Presso il Sacro Consiglio col procedere degli anni s'introdusse la consuetudine, per la quale i Mastrodatti non più furono obbligati all'esecuzione del predetto incarico in ogni causa; ma solo al cominciar delle ferie del Natale, della Pasqua, della Primavera, e dell'Autunno dovevano recitar le sentenze profferite nel tempo antecedente. Rallentandosi poi vie più il rigore di questa solennità, avvenne che nè tutte le sentenze, nè davanti alle parti interessate si leggessero. Nondimeno sino all'abolizione degli antichi Tribunali la solennità fu praticata come memoria dell'antichità veneranda, e con pompa vi si procedeva nel seguente modo.

Al suono della campana situata in quel luogo di Castel Capuano, dove a' di nostri vedesi l'orologio, nella Ruota maggiore della G. Corte radunavansi il Presidente, e tutti gli altri Consiglieri. All'ala destra i Mastrodatti leggevano l'uno dopo l'altro secondo l'anzianità le sentenze; all'ala sinistra stavano i Portieri co' loro scettri. Gli Avvocati, e i Procuratori in abbigliamento solenne, e numeroso Pubblico era presente a questo spettacolo. Il Presidente e gli altri Ministri alla lettura si coprivano col cappello, tranne solamente quando nella sentenza profferivasi il nome di Dio, e del Re. In siffatta costumanza il pubblico

ravvisando una delle più nobili prerogative de' Grandi di Spagna, apprendera a venerare quell'onorato Senato, e le sue decisioni.

(3) Il Sacro Consiglio non solo emetteva sentenze, ma ancora decreti. Si appellavano con questo nome tanto le determinazioni interlocutorie prese nelle cause di giudizio ordinario prima che fosse pronunziata la sentenza definitiva, quanto le determinazioni, con cui il S. C. decideva le cause di giudizi sommarii, o esecutivi. La stessa denominazione prendevano nelle corti inferiori al Sacro Consiglio le determinazioni che mettean fine alle cause che presso quelle corti si agitavano. Giustamente venivano rimproverate quelle corti inferiori, che nella formola de' loro decreti definitivi usavano la parola *sententiamus*. Ciò non poteva piacere, perchè quantunque il rigore stretto della significazione delle parole sembrasse non far differenza tra decreto e sentenza, tuttavia nel foro nostro il titolo di *sentenza* era propriamente adattabile alla grandezza del S. R. C. nel quale solo, come dianzi si è detto, s'introducevano le azioni per via di suppliche al Presidente col titolo di *Sacra Regia Maiestas*, e le sentenze si pronunziavano a nome del Re, nè sottoposte erano alla revisione di altro Tribunale superiore.

La parola *sententiamus* non si usava neppure ne' decreti definitivi del S. C., usandosi la formola: *Per S. C. provisum et decretum est*; ovvero: *Per S. C. declaratum est*. Questi decreti scritti nel processo, e sottoscritti dal Consigliere Commissario, come abbiain detto delle sentenze, venivano dal Segretario del S. C. trascritti in registri diversi da quelli delle sentenze, con la menzione del Commissario, e dello scrivano.

In siffatti Registri sotto la data del Giovedì e qualche volta del Mercoledì di ciascuna settimana si legge la parola *Relatio*, la quale significava che tutte le cause riportate e discusse in tal giorno, erano quelle, di cui il Giudice della G. Corte della Vicaria era venuto a far la relazione nel S. C. in seguito del prodotto gravame contro la decisione della G. Corte della Vicaria.

(4) Il Marchese Tanuoci, che nel passato secolo non tralasciava di proporre al Sovrano i più opportuni rimedi per i mali più gravi, e per i più patenti disordini, ch'egli scorgeva nell'amministrazione della giustizia, con prammatica sanzionata dal giovine Re Ferdinando IV. cercò di estirpare l'arbitrio giudiziario, e di togliere a' magistrati tutto ciò che li rendeva superiori alle leggi. Si ordinò pertanto che tutte le liti si dovessero decidere secondo un testo espresso di legge; che quando questa non fosse chiara, l'interpretazione se ne facesse da' giudici in maniera, che le due premesse fossero sempre fondate su leggi espresse; che quando il raziocinio non potesse in questo modo condursi, o la legge interamente tacesse, allora se ne dovesse implorare la spiegazione o il supplemento dall'oracolo della legge vivente; che l'autorità de' dottori fosse affatto sbandita dalle giudicature; e che il magistrato dovesse esporre in istampa la ragion legale, su cui fondava la sua sentenza. Una legge così salutare fu accolta con applausi da' soli filosofi. Il volgo e la turba forense la riguardò come una perniciosa innovazione, e lo stesso Sacro Consiglio, geloso di deporre una delle sue prerogative, rappresentò al Sovrano varii dubbi, che diceva sarebbero nati da questa legge. Gaetano Filangieri, che allora non oltrepassava l'anno ventesimo secondo della sua vita, come scrisse l'autore dell'elogio di lui Donato Tommasi allora semplice avvocato, e poi rinomato Segretario di Stato di Grazia e Giustizia sotto Ferdinando I., innalzò la sua voce per dimostrare al pubblico la grande utilità, che dalla nuova legge proveniva, mettendo a stampa il suo piccolo libro intitolato: *Riflessioni politiche sull'ultima legge sovrana, che riguarda l'amministrazione della giustizia*. Questo lavoro fece la prima volta sentire nel foro il linguaggio della vera filosofia, e tutt'i buoni e letterati inge-

gni del paese, non escluso il Tanucci, che era Toscano, mirarono in esso le prime scintille di quella luce, che dovea tra non molto tempo illuminare l'Italia, e le altre nazioni d'Europa. Allora la saviezza del Re non attese a' dubbi di sopra mentovati, ed inculcò l'esatta osservanza della legge di recente sanzionata.

Ciò non ostante col tempo la cabala forense prevalse, poichè affidata la Segreteria di grazia e giustizia ad un ministro formato nella scuola del foro, e magistrato anch'egli, fecesi dire allo stesso Monarca con prammatica del 29 Novembre 1791 aver l'esperienza fatto vedere che non eran cessati i richiami, ma per l'opposito di molto cresciuti, e che novelli cavilli de' litiganti sopra i ragionamenti delle decisioni ripullulavano. Quindi facendosi rimaner ferma la prima parte della prammatica del 1774, di giudicarsi cioè secondo le leggi, si ordinò che cessasse la seconda parte, la quale aveva prescritte di ragionare, giustificare e mandare a stampa le decisioni.

(³) Quando avveniva che un Consigliere del S. C. sentiva in sè stesso di non poter intervenire a giudicare in una causa senza rimorso della propria coscienza, a viva voce appalesavalo agli altri Consiglieri suoi colleghi nella stessa ruota. Costoro chiamavano le parti interessate a dire, se *militasse* o no lo scrupolo, e la volontaria ricasazione del Consigliere. Udite le parti, i colleghi del ricusante decidevano l'occorrente. Questi atti di scrupoli, e le rispettive decisioni si registravano dal Segretario del S. C. in appositi libri, che oggi sono nel G. Archivio. Se la ricusa non era volontaria, ma si proponeva da una delle parti litiganti, in tal caso veniva compilato dallo scrivano un processo di tutti gli atti, e documenti corrispondenti e con l'epigrafe: *Acta suspitionis*. Molti di siffatti processi esistono nel G. Archivio, dove pervennero insieme con altri atti degli scrivani, che li compilarono.

(⁴) Il solo Sacro Regio Consiglio aveva un albo legale di Esaminatori, e di Tavolarii ossia Architetti. I primi d'ordinario erano quindici, e i secondi dieci incluso il Primario, il qual titolo attribuito era al Tavolario superiore a tutti gli altri.

Gli Esaminatori erano nominati dal Presidente del S. C., e commettevasi loro l'*udienza*, ossia l'esame de' testimoni, la quale operazione prima facevasi innanzi al Consigliere Commissario assistito dal Mastrodatti; e, destinati poscia gli Esaminatori, solo in caso d'imperiosa necessità poteva esso Commissario essere obbligato ad assumere tale incumbenza.

I Tavolarii fissavano il prezzo delle cose immobili, misuravano, e descrivevano i fondi urbani o rustici, ne levavano la pianta, e stendevano la loro relazione. La revisione di quanto erasi operato e riferito da loro, apparteneva al Primario.

Non meno i Tavolarii che il Primario per antichissima consuetudine erano eletti dalle autorità municipali rappresentanti la città di Napoli. Un dispaccio del Re Carlo III. del 23 Agosto 1757 ordinò che gli uffizii de' Tavolarii si provvedessero per concorso. Ne' susseguenti anni essendosi cominciato a trasgredire tale ordine, Ferdinando IV. con dispaccio del 30 Maggio 1801 lo richiamò nel primiero vigore, e ne raccomandò la più stretta osservanza.

(⁵) La Costituzione dell'Imperatore Federico II. *pro scripturis*, sotto il titolo *de salario pro scripturis sententiarum*, per non lasciare all'arbitrio de' Giudici l'esazione del loro dritto, tassò per essi la centesima parte del valore della cosa dedotta in giudizio. Ordinò che si pagasse dal vincitore della lite, il quale poi la ripetesse dal vinto. Da questa Costituzione secondo l'opinione di molti scrittori s'introdusse nel S. C. il pagamento dell'uno e mezzo per cento dopo finita la lite, e si chiamò comunemente *Jus sententiae*. Ebbe questo pa-

gamento varie fasi sino a che Carlo V. nel 1436, dando il salario dal pubblico erario, ordinò che i Ministri de' Tribunali ne dovessero rimaner contenti senza più ricevere altra cosa sotto qualunque pretesto, come rilevasi dalle Prammatiche 3 e 4 *de trigesimis*. Da quel tempo in poi non si riscossero più le trigessimie sino all'anno 1627, in cui volendosi accrescere lo stipendio de' Consiglieri, ch'era di annui ducati 600, a ducati mille, s'impose l'uno e mezzo per cento per le sentenze, e pe' decreti definitivi, che dal S. C. s'interponessero, il quale dritto poteva dare la somma di circa annui ducati 400 per ciascuno de' Consiglieri. L'esazione del dritto fiscale, di cui parliamo, soleva allora darsi in appalto, previa la subastazione, la quale quasi sempre terminò in favore di negozianti genovesi di Casa Spinola, una delle antiche famiglie italiane più rinomate per ricchezza straordinaria. Carlo III. nel 1759 prima di passare da questo Regno a quello di Spagna incorporò al regio erario il *jus sententiae*, che ripartivasi tra i Consiglieri, e accrebbe il loro soldo ad annui ducati 1400.

Con dispaccio del 2 Luglio 1760 fu creata una Giunta composta da due Consiglieri, e dall'Avvocato Fiscale della Camera de' Conti della Sommaria per fissare il dritto da pagarsi, e per decidere tutti i dubbii che potevano nascere per l'esazione.

La Giunta fissò l'uno e mezzo per cento per le sentenze; la metà per gli altri decreti del S. C.; l'uno e mezzo per le subastazioni, che si facevano o in ruota, o in casa del Commissario, pe' decreti di dissequestri pronunziati in casa dal Commissario, e per le aggiudicazioni de' beni. Tanto si osservò sino al dì 11 Novembre del 1798, in cui un dispaccio sovrano accrebbe di un quarto ciascuna delle anzidette tasse per procacciare uno de' fondi del Tribunale di Polizia in quel medesimo anno istituito.

(²) In questi libri il Segretario del S. C. nel consegnare allo scrivano il processo compilato dallo scrivano medesimo e depositato in quella Segreteria, per propria cautela si faceva rilasciare dallo scrivano la corrispondente ricevuta. Non sono da confondersi questi libri con quelli che si conservavano dagli scrivani. Essendo costoro facoltati per inveterata consuetudine di consegnare ai procuratori delle parti interessate i processi compilati nell'interesse delle parti medesime, esigevano per loro cautela il ricevo, nel quale si notavano l'epigrafe di ciascun volume degli atti, e il numero delle carte scritte, indicandosi la data, sottoscrivendosi dal procuratore che lo riceveva, per restituirlo cessato il bisogno, o a qualunque richiesta dello scrivano, il quale tostochè lo riceveva, depennava il ricevo. Di cosiffatti ricevi vi ha nell'ufficio degli atti giudiziarii una quantità considerevole, unito ciascun libretto, che li contiene, alla scheda del proprio scrivano. Molti ricevi si veggono non depennati, dal che si argomenta che gli atti dati a chi sottoscrisse il ricevo, non furono da costui restituiti, e rimasero in sua balia. Quando si è verificato un tal caso negli scorsi anni, si è praticato di osservare se tra i notamenti de' processi esibiti nel G. Archivio da' particolari figuri quello del Procuratore, o de' suoi discendenti, essendosi spesso, in seguito del risultamento affermativo di tale operazione, riuscito a ricuperare il processo. Ove poi fu negativo il risultamento, si cercò di aver notizia dell'esistenza del Procuratore, o de' suoi discendenti, e il più delle volte si giunse con tal notizia al ricupero degli atti. Negli anni meno lontani dal 1809 nel G. Archivio un Ufficiale era unicamente e non senza una lauta remunerazione addetto a tale incumbenza. Siccome egli era venuto dall'abolito Tribunale della Sommaria, e conosceva quasi tutte le famiglie de' Procuratori suoi contemporanei, moltissime scritte si ricuperarono dalle mani de' detentori per opera di questo zelante e solerte Ufficiale.

TAVOLA CXXXVIII.

AMMIRAGLIATO E CONSOLATO DI MARE ⁽¹⁾

Denominazione	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fas. e vol.
<i>Registro delle Marine</i>	Contiene tal registro non solo le varie Marine ossia divisioni dell'esteso litorale del nostro Regno bagnato da tre mari, ma ancora gli Almiranti, e i Mastrodatti di ciascuna Marina.	1797	1808	v. 1
<i>Decreti</i>	Sotto questa categoria vanno le decisioni relative a coloro che godevano il privilegio di questo Tribunale per affari tanto civili quanto criminali.	1784	1794	v. 6
<i>Registri di Dispacci</i>	Vi si trascrivevano con ordine cronologico tutti gli ordinamenti, e le risoluzioni, che in nome del Sovrano i diversi Segretarii di Stato comunicavano al Tribunale di cui qui si fa parola.	1761	1808	v. 28
<i>Consulte</i>	Interrogato l'Ammiragliato di dare o informazione, o parere al Sovrano, gli rassegnava l'occorrente con fogli detti di consultazione.	1789	1807	v. 6
<i>Patentati</i>	Sotto il nome controscritto figurano le persone, che volendo esercitare un mestiere marittimo, nol potevano senza l'analoga autorizzazione del Tribunale dell'Ammiragliato.	1797	1808	v. 1
<i>Diversi</i>	Sono scritture che trattano di varie competenze del Tribunale anzidetto.	1761	1808	f. 22

OSSERVAZIONI

(1) Nei tempi anteriori all'anno 1783 erano in Napoli due Tribunali, detti l'uno del G. Almirante, o Ammiraglio, l'altro del Consolato di Terra e di Mare. Il primo fin dall'anno 1614 appartenne a' duchi di Sessa, essendo stato in quell'anno dal Re di Spagna concessa la dignità e l'ufficio di G. Ammiraglio a Luigi Bernaudes di Cordova duca di Sessa, e agli eredi e successori di lui con la condizione, che mancando la discendenza mascolina, fosse devoluto alla Regia Corte. Nel 20 Maggio del 1750 verificatasi la contemplata mancanza della prole maschile, il Re Carlo III. Borbone ordinò che si conservasse la sopradicata dignità creata nella fondazione della Monarchia di Sicilia, e che il Tribunale del G. Ammiraglio si continuasse a reggere con tutte le facoltà e le giurisdizioni, che gli appartenevano, ma in nome del Re. Durante la vita dell'ultimo duca di Sessa, si era amministrato cotai Tribunale in nome del duca da un Presidente della Camera della Sommaria in quanto alla delegazione de' Privilegii, e dall'Uditore di Marina in quanto alle attribuzioni giudiziarie. Il Re li conservò entrambi nel rispettivo Ufficio loro affidato dal duca di Sessa; ma l'amministrazione procedeva in nome del Sovrano, e non del G. Ammiraglio.

Il Consolato di terra e di mare fu istituito da Carlo III. con Prammatica del 29 Dicembre 1739 per la città di Napoli e suoi Borghi insieme col Supremo Tribunale di Commercio, e si componeva di cinque Consoli, e di due assessori. L'uno di mare, e l'altro di terra, ch'erano due Giureconsulti, e davano il solo voto consultivo. Con altra Prammatica del 29 Gennaio 1740 furono creati altri simili Consolati di terra e di mare nelle altre città del Regno. Ma nell'anno 1746 la Città nell'offrire al Re il chiesto donativo di ducati 300000 attesa la confederazione di guerra per la successione all'Austriaca Monarchia, chiesero l'abolizione de' Consolati sopradetti. Il clemente Sovrano accolse benignamente la richiesta, e abolì i Consolati in tutte le città, conservando due Consoli in Bar. Manfredonia, Cotrone e Gallipoli; rispetto a Napoli, vi fu ripristinato l'antico Consolato con le stesse attribuzioni, che aveva prima del 1739.

La Prammatica del 6 Dicembre 1783, per ovviare al ritardo della giustizia prodotto dalle frequenti competenze di giurisdizione tra la Corte del Grande Ammirante, ed il Regio Consolato di mare e terra, e per giovare a' progressi della navigazione e del commercio marittimo abolì l'una e l'altro, e creò un Tribunale col nome di Ammiragliato e Consolato, al quale comunicò la stessa giurisdizione civile, criminale e mista, le medesime facoltà, privilegi e prerogative di ambedue i Tribunali, che venivano aboliti. Il novello Tribunale si compose di un Presidente, di due Giudici dottori, de' quali uno riceveva la commessa delle cause criminali, l'altro delle civili, e di due Assessori con voto deliberativo nelle cause civili, e consultivo nelle criminali, scelti nella classe mercantile.

Per le cause, che non oltrepassavano la somma di ducati 500, i decreti erano inappellabili: Per le altre cause potevasi appellare al supremo Magistrato di Commercio, serbandosi la stessa pratica che si osservava dalla G. Corte della Vicaria, cioè di doversi il Giudice Commissario recar di persona nel detto supremo Magistrato a farne la relazione. Quivi doveva esser trattato con lo stesso ceremoniale, con cui trattati erano dal Sacro Regio Consiglio i Giudici della G. Corte della Vicaria, che vi si recavano per farvi la relazione intorno a' le cause, che in grado di revisione passate erano dalla Vicaria a quel Tribunale superiore.

Le scritture compilate precedentemente nella Corte del G. Ammiraglio e nel Tribunale del Consolato di terra e di mare, passarono nell'Archivio del Tribunale nato dall'unificazione di entrambi nel 1783. Ecco perchè nella presente Tavola sono riportate delle scritture appartenenti ad epoca anteriore al detto anno, in cui fu creato il Tribunale dell'Ammiragliato e del Consolato.

TAVOLA CXXXIX.

UDIENZA GENERALE DI GUERRA E CASA REALE (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Decreti</i>	Riguardano questi decreti l'interesse de' Militari, e degli addetti alla Real Casa, i quali tutti avevano il privilegio di non essere giudicati dai Tribunali ordinarii, ma dall'eccezionale, del quale parliamo.	1698	1808	23
<i>Consulte</i>	Erano compresi sotto tal nome non solo i pareri, ma ancora le informazioni, chieste in nome del re dalle diverse Segreterie di Stato. Tra le altre vi esistono le consulte riservate del Principe Dente Delegato di Casa Reale (2).	1750	1808	31
<i>Dispacci</i>	Sono copie di ordini e provvidenze sovrane dirette, le anteriori al 1786, all'Uditore dell'Esercito, o al Delegato di Casa Reale, le posteriori all'Udienza di Guerra e Casa Reale.	1750	1808	32
<i>Relazioni</i>	Figurano sotto questo nome le informazioni che l'Uditore dell'Esercito ad istanza delle parti inviava a diverse autorità.	1771	1774	2

OSSERVAZIONI

(1) Fu questo Tribunale istituito con Prammatica del 17 Febbraio 1786. Tra le altre ragioni che mossero il Re alla creazione dello stesso, vi fu quella della utilità di non secondaria importanza, che stava nel ridurre alla necessaria unità le molte giurisdizioni che per le circostanze de' tempi precedenti erasi creduto opportuno far deviare da' Tribunali ordinarii, affidandone l'esercizio a particolari Magistrati. I principii salutari ed incontrastabili insegnati in quell'epoca da profondi maestri della scienza della legislazione si erano aperto l'adito nella Reggia di Napoli, e facevan nascere istituzioni migliori e più conformi alle aspirazioni predominanti del secolo.

Con la creazione della nuova Udienza restarono abolite le cariche di Uditore Generale dell'esercito, di Uditore de' Castelli, e di Delegato della Real Casa e Corte conosciuto sotto il nome di Alcaide, come anche di tutti gli Uffizii a quelle cariche annessi, co' loro rispettivi subalterni. Tutte le giurisdizioni, i diritti, le preminenze, che sussistevano in conformità delle reali ordinanze, delle leggi del Regno, e specialmente delle Istruzioni emanate da Carlo III. Borbone per l'Uffizio di Alcaide di Corte, furono concesse alla nuova Udienza nello stesso modo e forma che separatamente si esercitavano da' soppressi Magistrati. Anche le costoro scritture passarono al nuovo Tribunale, nel cui Archivio si conservarono sino alla sua abolizione e si considerarono come parte dell'Udienza di Guerra e Casa Reale, quantunque fossero di epoca anteriore al 1786 in cui l'Udienza fu istituita.

Un Presidente scelto fra i più benemeriti Uffiziali generali degli eserciti, un Vice-presidente togato preso fra i Ministri della Real Camera di S. Chiara, tre Consiglieri scelti tra i Ministri de' Tribunali della Capitale, decidevano le cause civili, e criminali introdotte presso la generale Udienza, di cui parliamo.

Tutte le cause dovevano esser trattate con la maggior celerità. Le sentenze definitive erano inappellabili, salvo alcuni casi, ne' quali ammettevasi la revisione per le cause militari nella Suprema Giunta di Guerra, e per le non militari nella Real Camera di S. Chiara.

Le sentenze pronunziate dagli Uditori de' Castelli, dagli Assessori di Piazze, così del Regno, come de' Presidii di Toscana, e da' Tribunali militari provinciali, si rimettevano in grado di revisione all'Udienza generale di Guerra e Casa Reale.

Il Presidente aveva un doppio voto, purchè fosse del sentimento più mite, nelle revisioni de' Consigli di Guerra, e nelle cause criminali delle Guardie del Corpo, degl'Invalidi, e de' Fucilieri di Montagna.

Al Vice-presidente non si commettevano cause. Egli decideva le quistioni tra i Giudici in ordine alle cause loro commesse, e accordava i gravami intorno a' decreti profferiti da' Giudici in casa, come praticavasi dal Presidente del S. C. e da' Luogotenenti della Real Camera della Sommaria.

Era permesso alle parti di produrre le nullità contro il decreto definitivo, e queste dovevano discutersi nello stesso Tribunale, e da' medesimi Ministri, purchè nella prima decisione vi fosse stata unanimità di sentimenti: quando poi vi fosse stata discrepanza, si accordavano Ministri aggiunti, restando sempre fissa che con due decreti uniformi la causa passava in giudicato, come praticavasi nel Sacro Consiglio. Quando il giudicato dell'Udienza condannava a morte, o a pena di corpo afflittiva a vita, dovevasi, prima dell'esecuzione, far-sene rappresentazione al Re, alla cui clemenza era riserbato di ammettere una straordinaria revisione.

(?) Queste consulte furono dette riservate, perchè contengono informazioni rassegnate al Sovrano intorno a persone e fatti che riguardavano la Real Casa, e per questo erano sottratte alla pubblicità. Nulla è in esse che abbia relazione con la politica, e con la generale amministrazione dello Stato, nè con esteri potentati, e famiglie regnanti. Spesso trattasi di quistioni di competenza tra la G. Corte della Vicaria, e il Delegato di Casa Reale, il quale non era parco nello spedire ortatorie, che inibivano alla Vicaria di procedere contro persone appartenenti alla giurisdizione del Delegato. Specialmente fra tali persone figurano quelle che, introducendo in Napoli fabbriche di arti ignote a' nostri maggiori, e somministrando alla Real Corte le loro artistiche produzioni, avevano ottenuto il privilegio del foro dal Sovrano, che così veniva promovendo l'introduzione e l'incremento di arti già note e familiari a' popoli stranieri.

TAVOLA CXL.

GIUNTE DI STATO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' volumi
<i>Notamento</i>	Contiene le cause giudicate nella Giunta di Stato. Vi sono diverse allegazioni fiscali e memorie in difesa.	1737	1745	1
<i>Consulte</i>	Sono bozze de' pareri della Giunta. Vi sono annessi dispacci originali, suppli- che ed altri atti in appoggio. Vi sono ancora Consulte trascritte in registri, dove trovansi notizie di congiure, che prendono attacco anche da quella tanto famosa del Principe di Macchia.	1742	1750	22
<i>Processi</i>	Di questi vennero fabbricati i più antichi nelle Giunte.	1712	1750	38
<i>Dispacci</i>	Sono trascritti in registro e diretti ad autorità diverse per gli analoghi adempimenti.	1735	1737	1

OSSERVAZIONI

Alla venuta di Carlo III. trovavasi già esistente una Giunta per le materie di Stato, la quale venne abolita nel 1736. In seguito fu in diversa forma ricostituita, sempre però senza pubblicare sentenze, ma procedendo *via juris*, e facendo relazione al Sovrano. Con Prammatica del 5 Marzo 1795 si annunziò la composizione di una Giunta particolare di quattro persone per inquirere sopra i delitti di Stato, scoprire gli autori principali, seduttori, fautori e complici.

La Giunta del 1795 fu composta di Magistrati, tra i quali i più ragguardevoli e più imparziali erano il Presidente del S. C. Mazzocchi, Ferrero, e Chinigò. L'ultimo di loro si procacciò lodi durature per aver salvato Luigi Medici dal Pesiziale calunnia, con cui Acton cercò di perderlo. Sciolta cotesta Giunta, pochi mesi appresso ne fu creata altra, e più terribile per essere uno de' componenti l'ambizioso e crudele Carlo Vanni, che poscia finì con vergognoso esiglio.

Nel 1799 altra Giunta fu eretta, e ad essa l'anno dopo ne fu sostituita un'altra composta di più miti, e giusti Magistrati, che si sciolse all'arrivo de' Francesi nel 1806.

Scritture relative alle Giunte di Stato trovansi benanche nell'Archivio della 1.^a Segreteria di Stato.

TAVOLA CXXI.

DIVERSE GIURISDIZIONI ANTICHE (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
<i>Schede di atti giudiziarii</i>	<p>Sono processi compilati dagli Uffiziali subalterni (2) presso le antiche giurisdizioni. Le principali tra le molte e svariate categorie cui si riferiscono, sono le seguenti:</p> <p>Deduzioni di patrimoni, e di eredità (3).</p> <p>Controversie di confinazione tra due o più Comuni, o tra Comuni e Feudatarii (4).</p> <p>Atti di spettanza de' fedecommissi e maioraschi (5).</p> <p>Cause passive dell'Ordine Gerosolimitano (6).</p> <p>Atti per l'elezione, o per il sindacato degli Amministratori de' Comuni (7).</p> <p>Interposizioni de' decreti di preamboli ex testamento, o ab intestato.</p> <p>Processi per la spedizione de' decreti di <i>expedit</i>.</p> <p>Atti per gli Apodissarii (8).</p>	1489	1808	10000 circa
<i>Schede Notariali</i>	<p>Protocolli di notar Mattia ed altri Vol-laro, di notar d'Amato ed altri.</p>	1530	1556	120

OSSERVAZIONI

(1) Di molti altri antichi Tribunali, Giunte, Delegazioni, e Soprintendenze non si è potuto dare distinte Tavole, perchè i loro atti, passarono nel G. Archivio senza distinzione delle rispettive giurisdizioni, disordinati e confusi coi processi degli Scrivani del Sacro Consiglio, di Vicaria, ecc. Sebbene poi si fossero divisi sotto i nomi degli Scrivani, pure tornarono nella primiera confusione, per colpa di persone estranee all'Archivio, nella ristaurazione delle stanze di Castel Capuano dove tali scritture si trovavano allogate. Finora non si è potuto far altro che redigersene molti Indici sotto i cognomi delle parti, che in esse figurano, come diremo nella fine dell'ultima di queste Tavole degli Atti Giudiziarii.

(2) Nelle precedenti pagine 480 e seg. si è fatta parola di processi, e di Uffiziali subalterni. Ma trattandosi ivi della Camera della Sommaria, non si disse se non quello che a' processi ed Uffiziali del detto Tribunale riferivasi. Ora trattandosi la cosa sotto un aspetto generale, è giuocoforza svolgerla più ampiamente, senza contraddire, anzi ritenendo ciò che in quelle pagine si legge.

Ne' tempi anteriori alla legislazione importataci dalla occupazione francese, tanto presso i Tribunali, quanto presso le Giunte, le Delegazioni e le Soprintendenze, tra le quali erasi divisa e frastagliata l'amministrazione della Giustizia.

esistevano ufficiali subalterni, denominati Mastrodatti, Attitanti, Scrivani ed Attuarii. I Mastrodatti e gli Attitanti avevano ciascuno la sua Banca, ed erano a capo de' proprii Scrivani. Gli Scrivani della Regia Camera della Sommaria eran detti Attuarii, e lo stesso nome assumevano gli Scrivani di Corti inferiori. Fra tutti erano più onorati i Mastrodatti del Sacro Consiglio. Essi leggevano le suppliche al Presidente, come i più antichi loro predecessori le leggevano al re, quando personalmente a quel supremo magistrato presedeva; e dopo che il re di propria mano avevale decretate, essi le sottoscrivevano con la formola: *Provisum per Sacram Regiam Majestatem*. Nel cominciamento delle cause presso le giurisdizioni, ove più di una Banca esisteva, l'attore sceglieva quella che più attalentavagli, e scelta che l'aveva, tanto esso quanto il reo convenuto, ivi esibivano i rispettivi documenti; ivi si compilavano tutti gli atti, ch'erano attribuzione dello Scrivano o del Mastrodatti, e si cucivano in uno o più volumi, senza trascurarne la numerazione delle pagine. Quale che ne fosse il numero, unica era la processura, poichè anche quando molti fossero gli attori in quella causa, e molti i rei convenuti, le carte degli uni non venivano segregate da quelle degli altri, e solo la data della presentazione ne regolava la progressione.

Le parti che avevano presentati i documenti, sia che questi fossero originali, sia che fossero copie autentiche, non avevano dritto alla restituzione, dovendo rimanere perpetuamente presso il Tribunale, che sopra de' medesimi aveva giudicato. Solo potevasi ottenerne copia o estratto conforme legalizzato dal Mastrodatti.

Quantunque i processi avrebbero dovuto tutti conservarsi nelle Segreterie de' Tribunali e delle altre Giurisdizioni, nondimeno con l'audare del tempo avvenne che la loro conservazione fosse affidata agli Scrivani che n'erano stati i compilatori, e che alla morte di questi fossero passati a' loro successori.

Attesa l'anzidetta consuetudine, sul cominciare de' nuovi Tribunali del presente secolo, trovatisi i processi in balia degli Scrivani, non furono immediatamente tutti raccolti e trasportati nel Grande Archivio. Fra tanti detentori di quei preziosi documenti solo i più coscienziosi si affrettarono a depositare in questo Stabilimento tutte le scritture ch'essi avevano compilate e gelosamente custodivano. Se non che ne' susseguenti anni altri innumerevoli processi ricuperaronsi parte per l'indefessa e zelante operosità della Direzione del Grande Archivio, parte per opportuni provvedimenti del Governo. Imperciocchè s'impose a' novelli Tribunali che di tutti gli antichi atti, i quali nelle loro Cancellerie dalle parti fossero esibiti, terminati i rispettivi giudizi, se ne impossessassero e li trasmettessero a questo Istituto. A' pubblici funzionarii, che prendevano parte agl'inventarii delle eredità de' trapassati, fu rispetto a' processi comunicata la stessa ingiunzione. In virtù di siffatti ordini, e per altre ragioni, onde i detentori di antiche scritture giudiziarie s'indussero a sgombrarne le loro abitazioni, tanto più che videro consolidarsi il nuovo ordine di cose e dileguarsi la speranza del ritorno dell'antico, immensa mole di processi venne ad occupare l'edificio del G. Archivio. In tal modo fortuna arrise a tanti pregevolissimi monumenti, e li salvò dal pericolo che loro sovrastava dello involamento e della dispersione.

(2) Non infrequenti furono le deduzioni di patrimonii di antiche, nobili e ricche famiglie. Quando Carlo III. nel passato secolo per liberare le provincie dalla presenza de' prepotenti Baroni, li chiamò nella Capitale col pretesto di farli servire di splendido ornamento alla Reggia, avvenne che la maggior parte di loro per immoderato spendio e profusione delle avite ricchezze andarono in patrimonio, come allora si diceva, ed uno stormo di avvoltoi, quali erano i loro creditori

usurieri, e i non probi causidici e scrivani dilaniò cotanta preda. Ne' volumi di queste forzate espropriazioni trovasi tutto lo stato attivo e passivo del patrimonio, e i titoli della provenienza de' beni, tra i quali figurano talvolta diplomi di sovrane donazioni e privilegi, come accade segnatamente nella deduzione del patrimonio (ne ricordiamo uno fra i mille) de' Piccolomini Duchi di Amalfi, il cui progenitore nipote ad Enea Silvio, che ascese al soglio pontificio col nome di Pio II. impalmò una figlia di Ferdinando I. d'Aragona.

Tra gli atti di ciascun patrimonio ha luogo la descrizione e l'apprezzo de' beni stabili, mediante la relazione e la pianta topografica fatta dal Tavolario. All'esistenza di questi documenti andarono spesso debitori delle vittorie riportate nelle contestazioni giudiziarie i possessori degli stabili medesimi dopo più generazioni.

Si ha nel patrimonio anche il decreto della discussione de' creditori, che oggi noi chiamiamo graduazione. Tal decreto era pronunziato dal Giudice Commissario in sua casa, epperò non riportato ne' registri de' decreti. Per la qual cosa non altrove può rinvenirsi che nel processo corrispondente.

(4) Molte processure trattano quistioni di litigi di due o più Comuni tra loro o co' Feudatarii, pendenti innanzi al Sacro Consiglio, sempre che non vi ebbe il regio Fisco veruno interesse. Nelle cause di tal genere ordinariamente un regio Consigliere col suo Scrivano e col Tavolario recavasi sulla faccia del luogo, e dopo accurato esame testimoniale, e ponderazione de' documenti pronunziava il suo decreto definitivo, col quale convalidava la confinazione stabilita dal Tavolario in analoga relazione e pianta topografica. Se le parti rinunziavano al dritto di appellazione al Sacro Consiglio, vi si acchetavano, si procedeva all'affissione de' termini. Così due Comuni, tra i quali fosse divampata discordia simile a quella che sappiamo esser divampata sì frequentemente tra gli antichi Comuni italiani, riconciliavansi tra loro e vivevano in pace. Circa il valore di tali processi, quando anche non voglia ammettersi che possano servire a chi sia vago di tessere la storia de' nostri Comuni, potrebbonsi anche qualificare come inutili in ordine alla topografia?

(5) Poche non sono le processure di spettanza e disvincolo di fedecommissi, di Monti di famiglia e Majoraschi. L'edacità del tempo non ha permesso che a noi pervenissero gli atti compilati presso la Magna Curia e la Corte del Vicario nelle controversie, che allora sorgevano per la successione a' beni burgensatici o feudali, e specialmente quelli della famosa causa nella quale presero parte illustri Giureconsulti, e finalmente terminò con una prammatica all'uopo emanata dalla Regina Giovanna II. e tanto conosciuta sotto il nome di *Filangiera*, e biasimata non a torto dal più rinomato de' discendenti della famiglia, da cui la Prammatica prese quel nome. Ma se tali atti furono distrutti, non avvenne lo stesso per quelli della medesima natura che in Tribunali meno antichi compilavansi, e tuttora nel Grande Archivio si conservano. Essi vogliansi avere qual ricca fonte, da cui si attingono notizie di aristocratiche genealogie, e documenti pregevoli per la storia dell'antica nostra giurisprudenza.

(6) Carlo III. avuto contezza de' gravi danni, che a' sudditi suoi cagionavansi dalle loro liti con l'ordine di Malta, dovendo recarsi sino a quell'Isola per sostenere i loro dritti, fece condisendere il Gran Maestro alla destinazione di un Giudice in Napoli, il quale procedesse nelle cause passive dell'Ordine e de' Cavalieri. Furono allora le liti delegate ad un Cavaliere dell'Ordine, e le sentenze da esso pronunziate, in caso di gravame furono rivedute dall'Assemblea dei Cavalieri istituita in Napoli sino all'anno 1749, e dopo quest'anno dall'Assemblea del G. Priorato di Capua. Per le cause attive poi continuò la delegazione antica affidata al Sacro Consiglio.

(?) Trovarono nel G. Archivio ospitalità anche le scritture relative all'elezioni e al sindacato degli amministratori delle Università, ossia Comuni. Le quistioni di tal natura che prima si decidevano nella ruota del contenzioso della regia Camera della Sommaria, in conformità del dispaccio degli 8 Novembre 1739 passarono sotto la privativa giurisdizione del Sacro Consiglio, escluse quelle che si riferissero ad Università dedotte in patrimonio. Allora il Presidente del Sacro Consiglio destinò a ciascuna Università il suo Consigliero; e mancando questi, passava la commessa al suo successore. Le scritture e i giudizi intorno alle dette elezioni larga materia fornir possono a chi prendesse a scrivere la storia, che è tuttavia tra le cose desiderate, dell'antica nostra Amministrazione municipale, che spesso per l'ambizione e per l'avidità di ingiusti guadagni fu campo di lotte accanite, e talvolta non incruente.

(²) Durante il fatale anno 1799 spento che fu in Napoli dopo il quinto mese d'incerta e non avventurosa vita il reggimento democratico, furono soppressi alcuni luoghi Pii, ed Ecclesiastici, e i seguenti monasteri: Canonica di S. Pietro ad Aram, Canonica di S. Modesto di Benevento, i Monasteri di S. Gaudioso, di S. Giovanni a Carbonara, della Congregazione Olivetana di Napoli, e di S. Pietro in Galatina, di S. Pietro a Maiella, de' SS. Severino e Sossio, e di S. Martino con tutte le sue Grancie. L'amministrazione de' loro beni venne affidata ad una delegazione composta del marchese di Montagano, di Giambattista Vecchione e di Davide Winspeare, con la facoltà di potere alienare tali beni in favore de'creditori dello Stato, e segnatamente di coloro che attesa la deplorabile condizione del pubblico Erario avevano dato in prestito al Governo più di un milione di ducati. Concorsero volentieri i creditori all'acquisto delle vistose possessioni poste in vendita, e si denominarono apodissarii dal vocabolo *apodixis*, che nel greco idioma significa *polizza*, stantechè pagavano il valore dei fondi a loro aggiudicati con le polizze a' medesimi rilasciate da' Banchi per titoli di credito.

E qui cessando dal far individuale menzione delle varie procure, non omettiamo una considerazione in generale applicabile a tutte le altre, di cui non abbiamo fatto parola. Sono i processi quasi viva voce, e più rimarchevole che quella d'isolate pergamene, voce che manifesta la vita della nostra nazione nelle età passate. Egli è vero che abbiamo le collezioni delle leggi e degli ordinamenti emanati sotto le varie nostre dinastie; ma vero è ugualmente che dall'esistenza di buone leggi non sempre si può argomentare che sia stata realmente buona anche l'applicazione e l'adempimento delle cose prescritte dalla potestà legislativa. Ci vogliono su tal proposito documenti incontrastabili, e tali appunto sono i processi. Moltissime essendo state le giurisdizioni in cui fu per così dire sminuzzata poco saggiamente l'amministrazione giudiziaria, come si potrebbe mai ben conoscere qual fosse a' tempi de' nostri maggiori l'andamento della giustizia e degli affari contenziosi de'privati, de'pubblici stabilimenti e del clero tanto secolare quanto regolare, se di tutte le antiche diramazioni del potere giudiziario conservate non si fossero le scritture? Ora di questa sorta di scritture, la maggior parte consiste in processi, che quali in minore, quali in maggior quantità, dopo l'abolizione di quei numerosissimi istituti giurisdizionali, pervennero di tempo in tempo nel Grande Archivio, e che in avvenire potranno tuttavia pervenirvi, non potendo negarsi che moltissimi altri sono ancora in mano ad ignoti detentori. Di quanto valore dunque non dobbiamo tenere cosiffatti depositi? Affinchè poi niuno c' incolpi di esagerazione per aver detto che numerosissime furono le nostre giurisdizioni, noi valendoci del solenne notizia compilato nel 1802, per ordine del rinomatissimo Presidente del S. C. Michele de Iorio, tutte qui le verremo nominando, includendovi ancor quelle

che in tutte le antecedenti Tavole or qua or là, secondo che la cosa il richiedeva, furono già mentovate.

**ELENCO DEGLI ANTICHI TRIBUNALI, GIUNTE, DELEGAZIONI
E SOPRINTENDENZE RESIDENTI IN NAPOLI**

TRIBUNALI

- | | |
|--|--|
| 1. Del Sacro Regio Consiglio | 13. Del Regio Portolano |
| 2. Della Real Camera di S. Chiara | 14. Della Revisione de' Conti |
| 3. Della Regia Camera della Sommaria | 15. Del Regio Protomedicato |
| 4. Del Supremo Magistrato di Commercio | 16. Della Zecca de' Pesì e Misure |
| 5. Della Gran Corte della Vicaria | 17. Della Bagliva |
| 6. Della Polizia | 18. Dell'arte della seta |
| 7. Dell' Ammiragliato e Consolato di terra e di mare | 19. Dell'arte della lana |
| 8. Di Guerra e Casa Reale | 20. Delle cause passive dell' Ordine Gerosolimitano |
| 9. Del Gran Cancelliere | 21. Del Fondo de' Lucri |
| 10. Del Regio Senato | 22. Delle Regie Manifatture Militari |
| 11. Della fortificazione, mattonata ed acqua | 23. Della Curia Arcivescovile di Napoli |
| 12. Della Salute | 24. Del Regio Cappellano Maggiore e Regia Università degli Studi |
| | 25. Supremo Tribunale Misto |

GIUNTE

- | | |
|---|--|
| 1. Suprema Giunta delle Quistioni | 9. Della Sila |
| 2. Di Stato | 10. Suprema di Guerra |
| 3. Del Monte frumentario del Regno | 11. Suprema Ecclesiastica |
| 4. De' Banchi | 12. De' delitti atroci |
| 5. Del Buon Governo delle Carceri | 13. Del Tesoriero |
| 6. Dell' Officina de' Conti e Ragioni | 14. Della Revisione de' Conti del passato Esercito |
| 7. De' Veleni | 15. Del Vestiario |
| 8. Per le imposte surrogate all'abolito dritto proibitivo del tabacco | 16. Della Posta |

DELEGAZIONI

- | | |
|---|---|
| 1. Della Real Giurisdizione e Revisione de' libri | 12. Dell'Arrendamento del vino |
| 2. Della Real Borsa de' Cambi | 13. Dell' Arrendamento delle farine vecchie |
| 3. Della Real Compagnia delle assicurazioni marittime | 14. Dell'Arrendamento grande de' sali |
| 4. Del Regio Corrier Maggiore | 15. Dell' Arrendamento della seta di Bisignano |
| 5. Del Banco di S. Giacomo | 16. Dell'Arrendamento del grano a rotolo |
| 6. Del Banco di S. Eligio | 17. Dell' Arrendamento del grano a rotolo del pesce |
| 7. Del Banco della Pietà | 18. Dell'Arrendamento de' ferri |
| 8. Del Banco del Popolo | 19. Dell' Arrendamento dell'olio e sapone |
| 9. Del Banco de' Poveri | |
| 10. Del Banco del Salvatore | |
| 11. Del Banco dello Spirito Santo | |

20. Dell'Arrendamento delle grana quindici a staio d'olio
21. Dell'Arrendamento delle farine nuove
22. Dell'Arrendamento di piazza maggiore
23. Dell'Arrendamento delle uova e capretti
24. Dell'Arrendamento delle grana 48 a tomolo di sale
25. Dell'Arrendamento della neve, del vino a minuto, del jus reale del pesce e del ducato a botte
26. Dell'Arrendamento delle grana 52 e mezzo a tomolo de' sali.
27. Dell'Arrendamento delle sete di Calabria, Basilicata, Otranto e Bari
28. Dell'Arrendamento della Dogana di Napoli
29. Dell'Arrendamento delle farine pei casali di Napoli
30. Dell'Arrendamento dell'oro, dell'argento, e della sicurtà
31. Della Casa Santa degli Incurabili
32. Dell'Ospedale di Santa Maria della Cesarea
33. Dell'Ospedale della SS. Annunziata
34. Dell'Ospedale Pace e Pacella
35. Dell'Ospedale di S. Eligio
36. Dell'Ospedale di S. Angelo a Nilo
37. Dell'Ospedale di S. Giacomo
38. Del Conservatorio di S. Maria di Loreto incorporato a quello di S. Onofrio
39. Della Pietà de' Turchini
40. Della Chiesa ed Ospizio di S. Onofrio de' Vecchi
41. Del Real Albergo dei Poveri
42. Della Casa de' Poveri di S. Gennaro
43. Del Real Albergo per i Pellegrini
44. Del Monte della Misericordia
45. Del Monte de' Poveri vergognosi
46. Del Monte del SS. Sacramento
47. Della Congregazione di S. Ivone
48. Del Real Monte della SS. Trinità e de' Convalescenti e Defonti di questa città.
49. Del Monte della Redenz. de' Cattivi
50. Del Conservatorio del Real Ritiro della Concezione
51. Dell'Opera di Terra Santa
52. Del Pio Monte degli Agonizzanti
53. Della Pubblica Educazione e delle Scuole Normali e Nautiche
54. Del Pubblico Generale Archivio
55. Delle Reali Bonificazioni di Baia
56. De' Monisteri soppressi
57. Del Montiere maggiore
58. Della carta bollata nelle contrattazioni mercantili e di quelle sopra cambi e noleggi
59. Della Real Badia di Tremiti
60. Della Real Accademia delle Scienze
61. Di Economia della detta Accademia.

SOPRINTENDENZE

1. Della Campagna
2. Della Crociata
3. Delle Strade e Ponti del Regno
4. Delle Carceri
5. Della Badia di S. Maria a Cappella
6. Del Monte dell'Angelo Custode
7. Dell'Università di Avella
8. Dell'Azienda Allodiale
9. Della Decima
10. Del Ceto de' Creditori del Banco di Ave Gratia Plena
11. De' Reali Lotti
12. Del Monte Frumentario di Catanzaro

TAVOLA CXLII.

TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA , DETTO POI TRIBUNALE CIVILE ⁽¹⁾

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fasci e vol.
<i>Primi fogli d'udienza</i>	Il dispositivo pronunziato dal Tribunale in Pubblica Udienza era scritto in questi fogli ⁽²⁾ .	1809	1858	
<i>Secondi fogli d'udienza</i>	Contenevano, oltre il dispositivo già scritto ne' primi fogli, le considerazioni e i ragionamenti, che avevano determinato i Magistrati a giudicare nel modo espresso nel dispositivo ⁽³⁾ .	1809	1858	f. 3223
<i>Deliberazioni</i>	Esse rendevansi in Camera di Consiglio, ed erano espedienti volontari, oppure omologazioni di private stipulazioni e de' Consigli di famiglia.	1809	1858	
<i>Narrative</i>	Contenevano l'esposizione de' fatti anteriori alla decisione della causa ⁽⁴⁾ .	1813	1858	
<i>Sentenze arbitramentali</i>	Contengono alcune i pareri, emessi dagli Arbitri nello scioglimento de' Monti familiari ⁽⁵⁾ , ed omologati dal Tribunale civile; tutte le rimanenti si riferiscono a quistioni di altra natura, sottomesse al giudizio degli Arbitri.	1809	1816	v. 5
<i>Atti avanti a Giudici</i>	Erano procedimenti attuati innanzi al Giudice Commissario per verificazione di scritture, per falso incidente, per accessi, per esame testimoniale, per interrogatorii, per partaggi sottoposti a sorteggio.	1820	1858	f. 250
<i>Note graduatorie</i>	Riguardano il collocamento de' creditori ne' giudizi di espropriazione secondo i gradi che a ciascun creditore attribuivano le analoghe cautele ipotecarie. È da notare che ad alcune delle graduazioni finora trasmesse al Grande Archivio sono annesse anche le scritture dell'espropriazione, alla quale erasi proceduto ad istanza di alcuno, o di molti de' creditori.	1809	1830	2128

OSSERVAZIONI

⁽¹⁾ Con la presente tavola cominciano a schierarsi innanzi le nuove istituzioni surrogate alle antiche, che furono tutte abolite, sotto la dominazione francese. Nuove scritture quindi ci presenta il quinto Ufficio, e precedono quelle del Tribunale di Prima Istanza.

La legge del 20 Maggio 1808 avendo ordinato che in ciascuna delle nostre provincie s'istituisse un Tribunale di Prima Istanza, istituito ne venne uno per la Provincia di Napoli, e in questa Città si fissò la sua residenza, dapprima diviso in quattro Sezioni, che poi giunsero a sei. Ogni sezione giudicava col voto di tre Giudici, de' quali uno aveva titolo ed attribuzioni di Vicepresidente, e vi era ancora un Regio Procuratore sostituto, e un Vicecancelliere. Tutt'i Giudici furono sottoposti al Presidente in capo, e tutt'i Procuratori Regii sostituiti al Regio Procuratore dell' intero Tribunale. Le cause vi si giudicavano tanto in prima, che in seconda ed ultima istanza, ossia in grado di appello dalle sentenze de' Giudici di pace. Vi si giudicavano tutte le cause, che non erano della competenza del Giudice di pace, qualunque ne fosse il valore; ma quando esse non eccedevano la somma di ducati dugento, vi si decidevano inappellabilmente. Le quistioni di competenza tra i Giudici di pace della provincia, le ricuse di costoro, e quelle de' Giudici del Tribunale di Commercio eran decise dal Tribunale di cui parliamo.

Il nuovo Tribunale, nel primo anno della sua esistenza, si occupò non solo delle cause, che allora s'incominciavano, ma ancora della continuazione delle controversie che in quell'epoca si trovarono tuttavia pendenti innanzi agli antichi Tribunali della Capitale per non essersi ancora profferito rispetto alle medesime il decreto, o la sentenza definitiva. Ma non tutte queste cause pendenti passarono sotto la giurisdizione del Tribunale di prima Istanza di Napoli. Imperciocchè quelle che non erano state ancora contestate, e che secondo la nuova Procedura appartenevano alla competenza de' Tribunali delle Provincie, a questi furono inviate per essere definitivamente decise.

(?) Secondo la nuova legislazione si chiamò generalmente *sentenza* ogni decisione emanata dall' autorità giudiziaria. Ciò non ostante cotal voce si applicò più specialmente alle pronunziazioni de' tribunali inferiori, ed il nome di *decisione* a quelle delle Corti di Appello, delle G. Corti Criminali, e della Corte di Cassazione che poi presso di noi fu detta Corte Suprema di Giustizia. La decisione resa da un solo de' Giudici di Collegio fu denominata *ordinanza*.

Tutte le sentenze sono ne' fogli interni, e negli esterni riportate sotto l'udienza, nella quale ciascuna di esse fu decisa, senza tener alcun conto della diversa loro natura. Quindi trovansi ivi le sentenze contraddittorie, le contumaciali, le preparatorie, le interlocutorie, le provvisionali, le definitive, e quelle di aggiudicazione.

Sentenza contraddittoria si disse quella pronunziata tra le parti presenti per mezzo de' loro patrocinatori.

Le sentenze contumaciali si divisero in due principali specie. La prima specie comprese quelle profferite contro una parte per aver mancato di costituire patrocinatore; la seconda le profferite contro una parte, il cui patrocinatore non si era presentato all'udienza nel giorno indicato, ovvero presentatosi si era negato di concludere. La prima si disse *contumaciale di parte*, la seconda *contumaciale di patrocinatore*, o *contumaciale per mancanza di conclusione*. Se non era comparso l'attore, chiamavasi la sentenza *contumaciale di congedo*. Fu denominata sentenza di *riunione di contumacia* quella che, quando tra due o più parti citate una sola compariva, pronunziava la contumacia contro i non comparenti, ma non se ne aggiudicava il profitto all'attore; riunivasi il profitto della contumacia alla causa pendente tra quei che comparivano, per pronunziarsi sul fatto una sola e medesima decisione.

La sentenza preparatoria riguardava i meri atti ordinarii del giudizio, dritti a mettere la causa in istato di essere definitivamente giudicata senza recare alcun pregiudizio riguardo al merito. Tali erano tra le altre le sentenze

che ordinavano una comunicazione di documenti, una comparsa di parte, una deliberazione o una istruzione per iscritto, ovvero un interrogatorio sopra fatti e circostanze.

Si chiamò sentenza interlocutoria quella dal Tribunale profferita avanti la decisione definitiva per ordinare una pruova, un'istruzione, una verificazione che poteva pregiudicare al merito della causa.

Si nominò provvisoria la sentenza, con la quale il Tribunale vedendo non potersi la controversia ancor decidere, preveniva gl'inconvenienti che sarebbero nati da' termini, ordinando ciò che le circostanze domandavano senza ammettere dilazione.

La qualità e il nome di definitive si attribuirono alle sentenze, che pronunziavano sulla controversia, e la terminavano, adottando, rigettando, o modificando le pretese delle parti.

Finalmente si dissero sentenze di aggiudicazione le dichiarazioni fatte dal giudice che teneva l'udienza delle subastazioni, ossia vendite all'incanto. Egli dichiarava che la proprietà dell'immobile messo in vendita apparteneva all'ultimo oblatore, sotto condizione di adempiere a' pesi della sua offerta. Siffatte dichiarazioni si trovano scritte ne' soli primi fogli di udienza.

(3) Il deciso, e il pronunziato dal Giudice era propriamente e realmente nella sola parte dispositiva, per la qual cosa solamente questa parte era letta nella pubblica udienza. Il considerato dal Giudice, i motivi potevano chiarire il perchè del deciso, ma non erano la decisione. Da ciò nata era la massima che considerare non è decidere, avvegnachè al solo dispositivo, e non alle considerazioni si può, e si deve dare esecuzione. Le considerazioni non pertanto avevano una maggiore importanza per quelle decisioni, nelle quali il magistrato rigetta la dimanda, ovvero la dichiara inammissibile, perchè coteste decisioni possono essere giuste, o ingiuste secondo i motivi, da' quali il Giudice nel considerato dichiara essere stato determinato a quel dispositivo.

(4) Allorchè si voleva la spedizione della sentenza, doveva il Patrocinatore, che la chiedeva, preliminarmente notificare a quello della parte contraria le narrative contenenti i nomi, i cognomi, le professioni, i domicili delle parti, le conclusioni e gli articoli di fatto e di diritto, su' quali la sentenza era fondata.

Se facevasi opposizione alle narrative, essa veniva discussa innanzi a colui che aveva preseduto l'udienza, o al Giudice più anziano per nomina; l'opponente era chiamato con un semplice atto di Patrocinatore per discutere la sua opposizione. Discussa l'opposizione verbalmente innanzi al Magistrato, e pronunziato da questo l'occorrente, si depositavano in Cancelleria le narrative, le quali poi insieme con le conclusioni de' Patrocinatori s'inserivano nella spedizione della sentenza. Le minute delle narrative rimanevano nella Cancelleria, dalla quale poi furono inviate al Grande Archivio.

(5) Dopo che per opera de' moderni giureconsulti fu ritrovato nell'istituzione de' fedecommissi il mezzo di perpetuare il possesso de' beni nelle famiglie, la qual cosa al diritto romano fu ignota, nessun popolo tanto vi si accostumò, quanto i nostri antenati. Che anzi allargando i limiti de' fedecommissi, si piacquero d'istituire innumerevoli Monti di famiglie. Singole o più famiglie insieme unite costituirono tanti parziali patrimoni, le cui rendite furono destinate a dotare le donzelle nate o discendenti dalle dette famiglie, o a dare de' soccorsi ai maschi, onde si mantenessero, o si educassero. Vietata era l'alienazione de' beni, e si poneva a multiplo quello che avanzava dalla soddisfazione de' pesi. In tal modo alcuni di questi Monti fondati dal fiore dell'aristocrazia, quali tra gli altri furono quelli di Caracciolo Ciarletta, del conte d'Oppedo, d'Ossorio, de' Giunti ossia delle diciannove famiglie nobili, moltiplicarono l'asse da principio

stabilito, e poterono assicurare alle discendenti per ogni tempo una splendida e ricca dote. Con tutto ciò non dobbiamo dissimulare che spesso la irregolare e colpevole amministrazione fece cadere in fondo non pochi di questi doviziosi Monti. Nel notiziario del Sacro Consiglio del 1802 ne sono riportati centottantacinque dedotti presso quel Tribunale per salvarli dal fallimento, che loro sovrastava.

Le leggi, o per dir meglio le vittoriose armi francesi che distrussero nel 1806 la feudalità, e nell'anno seguente i fedecommissi, nel 1809 distrussero ancora i Monti, la cui natura da quella de' fedecommissi non dissomigliava, essendo comune agli uni e agli altri il principio dell'inalienabilità.

Il decreto degli 11 Settembre 1809 ordinò che tutte le controversie, le quali sorgessero nello scioglimento de' Monti, così rispetto alla divisione, come ad ogni altro oggetto, fossero terminate per via di arbitramenti necessari, purchè un solo interessato provocasse questo mezzo. Il numero degli arbitri, la loro scelta, del pari che le loro facoltà, e la durata dell'arbitramento dipendevano dal volere delle parti, ove esse concordassero tra loro; per parte intendevansi una o più persone che avevano un medesimo e comune interesse. Quallora non concordavano, ciascuna parte nominava un arbitro, e se fra quindici giorni mancavano di farlo, vi suppliva il Presidente del Tribunale di prima istanza in contumacia a petizione della parte più diligente.

Fu stabilito ancora che gli arbitri fra un mese dal giorno della loro elezione dovevano compiere l'incarico. Ma di questa prescrizione non si tenne conto, talchè il Governo si vide obbligato ad accelerare le operazioni dello scioglimento con altro decreto del 1811.

I pareri, che finalmente dagli arbitri si pronunziarono, convalidati dalle rispettive omologazioni, e riuniti in più volumi sotto il nome di sentenze arbitramentali, dal Tribunale passarono in questo Stabilimento. Cotal genere di scritture guardato dal lato storico, e prescindendo dall'interesse materiale delle famiglie, si trova pieno di notizie genealogiche relative a case illustri ed antiche. Esso dunque sotto un tale aspetto non è meno interessante di tanti antichi processi, i quali perchè simili notizie forniscono, altrove da noi tra i non ispregevoli monumenti furono meritamente annoverati.

TAVOLA CXLIII.

CORTE DI APPELLO, DETTA POI GRAN CORTE CIVILE (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Numero de' fasci e volumi
<i>Primi fogli d'udienza</i> (2)	Contengono il solo dispositivo di ciascuna sentenza pronunciato in pubblica Udienza.	1809	1835	v. 162
<i>Secondi fogli d'udienza</i>	Oltre il dispositivo sono in essi le considerazioni ed i ragionamenti.	1809	1835	v. 422
<i>Narrative</i> (3)	Sono queste un' esposizione de' fatti che han preceduto la pronunziatione del Magistrato in grado di appello.	1812	1835	f. 782
<i>Conclusioni per decisioni non ispedite</i>	In queste scritture ciascuna delle parti riassumeva tutto ciò che chiedeva dal Magistrato.	1809	1835	f. 21
<i>Espedienti volontari</i>	Provvedimenti dati senza contraddizione di parti.	1829	1835	v. 25
<i>Atti istruttori</i>	Riguardano tutte le operazioni che avevano luogo innanzi al Giudice Commissario e servivano d'istruzione a' componenti della Camera che doveva giudicare definitivamente.	1810	1835	v. 27
<i>Scritture riguardanti la Camera notariale</i> (4)	Atti diversi che si riferiscono a nomine, giuramenti ed altro che si apparteneva a' Notai.	1810	1817	f. 5
<i>Perizie ed atti istruttori per delegazione</i>	S' indicavano con questo nome le operazioni che si eseguivano da' periti, nelle quali interveniva il Giudice delegato.	—	—	f. 21

OSSERVAZIONI

(1) Il sistema delle appellazioni ebbe presso di noi delle stabili norme mercè la costituzione *Appellationum tempora* di Federico II. re di Sicilia e imperatore di Germania. Nato nel secolo XV. il Sacro Regio Consiglio, questo fu il comun giudice degli appelli; ma non guari dopo gli fu dato di conoscere in prima istanza anche di tutte le cause di un valore maggiore di ducati 500, come nelle Osservazioni alla Tavola del Sacro Regio Consiglio si è detto. Non potendo le cause avere uscita altrove senza derogare alla preminenza di quel Consiglio, si stabilì che potessero in esso ritrattarsi le liti già una volta dal medesimo decise. Se ne tolse l'esempio dal Prefetto del romano Pretorio, se non che dalle sentenze di questo Magistrato supremo dell'antica Roma potevasi appellare quando altro Prefetto era stato a quell'alto uffizio preposto, laddove nel Sacro Consiglio l'appellazione discutevasi nella stessa Ruota, che aveva profferito la sentenza appellata, nè altro cambiamento di Giudici vi avveniva tranne quello del Giudice Commissario. Tanta fiducia si aveva nella imparzialità e giustizia di quei Consiglieri! Ottenute che si erano due sentenze conformi, s'imponeva al litigio per

petuo silenzio. Così nacque nel Regno la *doppia conforme* e la sua autorità. Essa fu abolita dal codice francese presso di noi, essendosi create le Corti di Appello, e la Corte di Cassazione che fu poi detta Suprema Corte di Giustizia.

Quattro furono le Corti di Appello ne' domini al di quà del Faro, delle quali una risiedeva in Napoli e conosceva in grado di appello delle cause decise dai Tribunali civili di sette provincie, cioè di Napoli, di Principato citra, Principato ultra, Terra di Lavoro, Contado di Molise, Capitanata e Basilicata. Attesa la quantità degli affari essa fu di tre Camere, e vi fu un tempo aggiunta una quarta Camera, finchè non si scemarono gli appelli che vi si erano in esorbitante numero agglomerati.

(²) Non si creda che le decisioni contenute nei qui mentovati fogli di udienza riguardassero le sole sentenze pronunziate dal Tribunale di prima istanza di Napoli, e sottoposte alla revisione della Corte di Appello. Vi si rinvengono ancora decisioni sopra i gravami prodotti contro le sentenze de' Tribunali di Terra di Lavoro, di Contado di Molise, di Principato citeriore, di Principato ulteriore, di Capitanata, e dal 1812 in poi anche di Basilicata, non essendovi mai stata distinzione di fogli riguardo a cotesti Tribunali. Essa non vi fu neppure per le decisioni profferite sopra le appellazioni delle sentenze del Tribunale di Commercio, o sopra le decisioni pronunziate dalle G. Corti Civili di Aquila, Trani e Catanzaro annullate dalla Suprema Corte di Giustizia, e commesse al riesame della G. Corte Civile di Napoli in conformità de' Regolamenti.

Ne' sopradetti fogli di udienza trovansi ancora decisioni concernenti i gravami contro le decisioni della Commissione Feudale. Un Real Decreto del dì 8 Novembre 1815 incaricò la Corte di Appello di Napoli della discussione de' ricorsi contro i giudicati dell'abolita Commissione anzidetta. Per questo ne' Registri delle Decisioni della nostra Corte di Appello dopo l'epoca indicata se ne trovano alcune che o confermano, o riformano o riprovano del tutto quei giudicati. Il Procuratore Generale del Re presso la detta Corte di Appello vi prendeva non poca parte, e le sue conclusioni spesso erano fedelmente riportate nella decisione corrispondente, tutto che contenessero lungo ragionamento. Tali sono le profonde ed elaborate conclusioni che in alcuni registri si leggono, e che furono lavoro del chiarissimo Marchese Gregorio Letizia, cui era allora affidato il Pubblico Ministero presso l'anzidetta Corte, e che fu ultimo puntello dell'antica senatoria gravità del Magistrato napoletano.

(³) Le narrative presso la G. Corte Civile facevansi nello stesso modo di quelle fatte presso il Tribunale. In una sola cosa differivano, ed era questa. Nelle narrative per le sentenze del Tribunale Civile ogni omissione o inesattezza era indifferente, perchè i Giudici della G. Corte avevano sott'occhio l'intera produzione; e potevasi con appositi atti di difesa far rilevare quanto era detto negli atti e nei documenti annessi alla produzione e serviva a rettificare, compiere o smentire il contenuto nelle narrative erronee. Quanto alle narrative delle decisioni della G. Corte civile, qualunque omissione, qualunque inesattezza sarebbe stata di gravissimo danno, perchè se proceduto poi si fosse per annullamento presso la Suprema Corte di Giustizia, questa non altro doveva tener presente che la narrativa, essendo vietato di presentarle la produzione; e perciò ogni parte di atto o di documento, che inserita non si leggesse nelle narrative, sarebbe avuta per non esistente. Per tal ragione adoperata era ogni cura e diligenza, perchè le narrative delle decisioni della G. Corte Civile fossero le più esatte, le più veridiche, le più compiute.

(⁴) La Camera notariale, che può riguardarsi come un'appendice delle nuove giurisdizioni create presso di noi nel 1809, fu istituita con Decreto del 3 Gennaio di quell'anno. Fu composta di un dato numero di notai con queste attri-

buzioni: esercitare la censura su tutta la classe; procurare l'esatto adempimento de' doveri di ciascun individuo della medesima; curare di raccogliere gli atti di ogni notaio, che morisse, in un archivio proprio; interporsi nelle controversie, che per cagion di officio nascessero tra notaio e notaio, o tra notaio e coloro, che avessero bisogno del loro ministero. Tale stabilimento di disciplina notariale, di pochi mesi anteriore all'istituzione della Camera di disciplina degli avvocati, fu confermata espressamente con legge de' 23 Novembre 1819, e ne vennero ampliate le prerogative. Crebbe così decoro ad un officio, che era il depositario della fede pubblica, e in ogni tempo per intemerata onestà goduto aveva la comune estimazione.

La classe de' Notai di tutto il Regno di Napoli dipendeva un tempo dal Sacro Regio Consiglio. Nel 1809 fu subordinata alla Corte di Appello, e nel 1819 al Tribunale Civile della rispettiva Provincia.

TAVOLA CXLIV.

GRAN CORTE CRIMINALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasci
<i>Minute</i>	Sono le bozze delle decisioni delle cause criminali, e di quelle pronunziate dalla Gran Corte sopraindicata, quando elevavasi a Gran Corte Speciale per i delitti specificati nell'allora vigente codice di procedura penale.	1813	1858	558

OSSERVAZIONI

Nel Regolamento de' 20 Maggio 1808 sotto il Titolo VIII. ci furono date disposizioni relative alla Giustizia Criminale, e in esecuzione del Regolamento medesimo fu eretta in Napoli una G. Corte Criminale, che estendendo la sua giurisdizione sopra l'intera Provincia di Napoli, ne giudicava tutte le cause criminali. Contro le sue decisioni non competeva altro rimedio legale, che il ricorso alla Corte di Cassazione. Giudicava ancora le ricuse, che producevasi contro i Giudici del Tribunale di prima Istanza della stessa Provincia. Era divisa in due Sezioni, ciascuna delle quali si componeva di sei Giudici votanti, e se aveva luogo la parità, questa era favorevole al reo.

Sotto la stessa data dell'anzidetto Regolamento avemmo una legge su' delitti, e sulle pene, e due giorni dopo, cioè nel 22 Maggio 1808 fu pubblicata una legge sulla Giurisdizione di polizia, e sulla Giustizia Correzionale. Tutti questi atti legislativi furono lavori di scrittori nostrali, che camminando sulle orme del Filangieri, del Briganti e del Pagano divennero celebri in legislazione penale. Anche a' nostri giorni, in cui più non sono in vigore quelle disposizioni, si ammira la profondità, l'analisi, la saviezza e la sagacità che regnano specialmente nella sopraindicata legge de' delitti e delle pene.

Dopo tre anni, cioè nel dì 23 Aprile 1812, una legge tanto giusta e tanto applaudita dovette cedere il luogo al codice penale francese, che ci venne dato tradotto, come tradotti già dati ci si erano gli altri codici. La sola procedura penale de' Francesi, presso i quali chiamavasi *Istruzion criminale*, non ci fu accomunata, perchè intera non si poteva, e riformata non si voleva. Continuaron quindi ad essere in vigore presso di noi il Regolamento del 20 e la legge del 22 di Maggio 1808.

Negli anni posteriori alla caduta del primo Napoleone, quantunque presso di noi si fosse manifestato in più vaste proporzioni l'odio contro le cose recateci da' Francesi, e molti desiderassero ritornare alle vecchie istituzioni, nondimeno la tradizione scientifica prevalse. Non si richiamarono in vita le Prammatiche e gli antichi Riti della G. Corte della Vicaria; ma sibbene apparve un codice penale scritto da ingegni eminenti, e pubblicato nel 1819. Questo lavoro fu di tanto merito, che nel 1832 procedendosi in Francia alla revisione delle leggi penali, il Dupin affermò che i miglioramenti allora sottoposti alla discussione della Camera de' Pari, già esistevano in Napoli fin dal 1819, e sovra basi ben più estese e più solide.

Il codice di procedura penale dello stesso anno 1819 ritenne molto del codice d'istruzione criminale francese, ma molto ancora vi aggiunse, soprattutto riguardo alla libertà individuale degli accusati, alla libertà provvisoria ne' lievi reati, all'appello ne' giudizi correzionali e di polizia, e all'istituto dell'annullamento nell'interesse della legge.

Dopo che le nostre provincie, per effetto del loro famoso plebiscito, furono riunite all'Italia, la giustizia penale presso di noi andò soggetta a mutazioni, come si dirà nelle osservazioni alla Tavola seguente.

TAVOLA CXLV.

TRIBUNALE CORREZIONALE E CORTE DI ASSISIE
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' volumi
<i>Processi penali</i>	Contengono atti di Giudici Istruttori, o di Pretori delegati per l'istruzione—Requisitorie di Agenti del Pubblico Ministero—Ordinanze della Camera di Consiglio—Sentenze della Sezione di accusa, del Tribunale correzionale, o della Corte di Assisie.	1862	1870	12274

OSSERVAZIONI

Per intendere più agevolmente la natura delle carte indicate nella presente Tavola, giova accennare le fasi della giustizia correzionale e criminale dopo il passaggio di queste Provincie sotto lo scettro della Casa di Savoia.

Nel dì 1 di Dicembre 1860 con decreto del Luogotenente Eugenio di Savoia fu creato presso di noi un Giuri per la punizione de' reati di stampa. La sua durata fu molto breve, poichè nel 17 Febbraio del seguente anno si pubblicarono due decreti, con uno de' quali si estese alle Provincie napoletane il Codice Penale, e con l'altro il Codice della Penal Procedura, approvati entrambi dalle Camere, e sanzionati nel 20 Novembre del 1859. Era fissato il giorno primo del seguente Luglio per la loro attuazione; ma per difficoltà insormontabili dovette procrastinarsi sino al 1 Giugno dell'anno 1862. S'inaugurarono nel detto anno, come si rileva dalla legge del 19 Gennaio dello stesso anno 1862, non solo i nuovi Tribunali chiamati circondariali con la giurisdizione degli aboliti Tribunali civili, ma ancora le nuove Corti di appello surrogate alle sopresse G. Corti civili.

Nel 1866 il dianzi mentovato codice di procedura penale andò soggetto a parecchie modificazioni, e così modificato venne in quell'anno attuato insieme agli altri codici civili, che dopo diuturna e reiterata disamina furono allora pubblicati.

Il codice penale di sopra indicato divide i reati in tre categorie, cioè crimini, delitti, e contravvenzioni, non altrimenti che erano stati divisi dal codice nostro penale, se non che questo chiamava misfatti i reati che i legislatori subalpini appellarono crimini.

Per regola generale la cognizione de' crimini spetta alle Corti di Assisie, quella de' delitti ai Tribunali correzionali, quella delle contravvenzioni ai Pretori. Per eccezione poi a causa di circostanze scusanti od attenuanti che facciano discendere dalle pene criminali alle correzionali, possono i Tribunali correzionali giudicare anche su crimini. Tale competenza viene nel periodo istruttorio, che precede il dibattimento, determinata dagli Istruttori, dalle Camere di Consiglio, e dalle Sezioni di Accusa. La Camera di Consiglio, che trovasi presso ogni Tribunale, determina la natura del reato. Se questo è delitto, si rimanda la causa al giudizio del Tribunale correzionale, e qualora concorrano cause scusanti o

minoranti, o circostanze attenuanti, per cui il reo non sia punibile con pena oltre tre mesi di carcere, o di 300 lire di multa, può anche rinviarsi la causa al Pretore. Quando poi il reato sia crimine, allora la Camera di Consiglio non può essa rimandar la causa alle Assisie pel giudizio; ma deve limitarsi soltanto a trasmettere gli atti al Procurator Generale, il quale colle sue requisitorie investe la Sezione di Accusa della cognizion della causa. La Sezione di Accusa poi, che trovasi presso ogni Corte di Appello giudica, se debba pronunziare l'accusa contro l'imputato e mandarlo alle Assisie, o se per il concorso delle suddette cause scusanti, minoranti, od attenuanti, possa dichiarare il reato meritevole di sole pene correzionali, e rinviar la causa al Tribunale Correzionale.

Si le Camera di Consiglio poi, che le Sezioni di Accusa possono pronunziare in merito, quando trovino che a carico degl'imputati gli indizii non sieno sufficienti, oppure che il reato, cui si riferisce il processo, non esista, o l'azione penale sia estinta ecc. ed in conseguenza possono dichiarare non farsi luogo a procedimento. E poi da notare che per il codice di procedura Sardo che vedemmo avere avuto vigore nelle nostre provincie dal 1° Giugno 1862 fino al 1° Gennaio 1866, tutto ciò che si fa ora dalla Camera di Consiglio era invece attribuito al solo Giudice Istruttore.

Compilati i processi secondo le accennate norme delle attuali leggi penali, e decise le rispettive cause, sia presso le Camere Correzionali, sia presso le Corti di Assisie, i processi vengono depositati nell'Archivio del Tribunale Civile e Correzionale, dal quale poi al G. Archivio sono inviati.

TAVOLA CXLVI.

GRAN CORTE SPECIALE PE' REATI DI STATO (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Processi</i>	Di questi una parte riguarda la causa degli uccisori di Giampietro (2), l'altra più voluminosa si riferisce alla famosa causa de' rivoltosi di Monteforte (3).	1821	1822	80

OSSERVAZIONI

(1) Pubblicati i nuovi codici nel 1809, i rei di Stato andarono soggetti al rito eccezionale della G. Corte Speciale in conformità del decreto del dì 11 Luglio dello stesso anno.

Nello spazio del tempo decorso tra il Febbraio del 1806, epoca dell'invasione francese, e il 1° Gennaio 1809, in Napoli una Commissione Militare eretta con decreto di Giuseppe Napoleone del 1 Luglio 1806 fu incaricata di giudicare tra gli altri delinquenti gli accusati di sedizione, di attentati alla sicurezza pubblica, e di voler rovesciare il Governo. Le sentenze da questa Commissione pronunziate erano inappellabili, e quelle di morte si eseguivano tra ventiquattro ore. E molte essa ne pronunziò, segnatamente nel 1807, il quale anno cominciò più mesto del precedente per essersi ingrandite di numero e di forze le congiure ordite da uomini elevati per nobiltà e condizione. Ma de' processi compilati durante il Governo Francese presso la Commissione militare, e poi presso la G. Corte Speciale il Grande Archivio non ne conserva alcuno.

(2) Giampietro Direttore di Polizia meno per indole che per obbligo della carica, per sè stessa malefica, e per la corruzione e difficoltà de' tempi si era procacciati molti nemici. In sul finire del 1821, venti uomini armati della plebe recatisi di notte in sua casa perpetrarono il misfatto, all'esecuzione del quale erano stati scelti, o tratti a sorte in un'adunanza di Carbonaria. Inesorabili alle preghiere e al pianto della moglie e de' nove figli dell'assalito lo trucidarono, l'un dopo l'altro con lo stesso pugnale spietatamente trafugandolo, e lasciando sulla fronte del cadavere un cartello, dove era scritto: *Numero primo*. Nell'anno appresso caduto il reggimento costituzionale, gli uccisori furono giudicati; tre vennero condannati a morte, e i rimanenti diciassette a pena di galera e di ergastolo.

(3) Incominciati i procedimenti nel Maggio del 1822 contro i militari o setari che si erano recati a Monteforte, ne furono arrestati sessantasei che non avevano voluto, e potuto fuggire dal Regno. Non guari dopo vi furono aggiunti Silvati e Morelli, che invano avevano tentato di salvarsi con la fuga. Strepitoso e lungo fu il giudizio, e vennero gli accusati difesi da' più eloquenti Avvocati, tra i quali primeggiava quel Nicola Nicolini, che di fresco per volere del Governo era disceso dall'eminente grado di Avvocato generale della Suprema Corte di Giustizia, e a cui l'illustre Portalis meritamente attribuiva il nome di Aquila del foro napoletano. Da' sette giudici, onde si compose la Gran Corte Speciale, chiamata a giudicarli con decreto de' venticinque Giugno dell'anno sopradetto,

tre votarono per la libertà, ed altrettanti per la reità degli accusati. Nella parità de' voti il Presidente soleva essere colla parte più mite. Questa volta (era un Girolami) fu colla più severa. Trenta degli accusati furono condannati a morte, e tredici a venticinque anni di ferri. La pena capitale fu eseguita soltanto contro Silvati e Morelli; agli altri fu commutata in quella dell'ergastolo, o de' ferri.

TAVOLA CXLVII.

SUPREMA COMMISSIONE PE' REATI CONTRO LA SICUREZZA INTERNA
DELLO STATO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Registri</i>	Sono tre volumi, due de' quali intitolati <i>Registri Comuni</i> contengono i nomi e cognomi degl'imputati, il luogo e l'epoca del reato, quella dell'arresto e lo stato della causa. Il terzo volume è un <i>Registro delle condanne pronunziate dalla Commissione.</i>	1826	1845	3

OSSERVAZIONI

Dopo che nel 1821 la Costituzione data nel Luglio del precedente anno fu riolta, sino al 1826, epoca in cui fu creata la Suprema Commissione, si succedettero tra loro diversi Tribunali di Stato, i quali non crediamo superfluo qui ricordare.

Un decreto de' 28 Marzo 1821 richiamò in pieno vigore la legge degli 8 Agosto 1816, che sotto diverse pene vietava ogni specie di associazioni segrete, e dichiarò che quella legge doveva applicarsi tanto rispetto alle suddette associazioni, ed a coloro che le avessero favorite ed agevolate, o che conservassero emblemi, carte, libri o altri distintivi ad esse appartenenti, quanto nei casi che le associazioni predette si estendessero cumulativamente ad altri reati di qualsivoglia natura.

Con altro decreto de' 9 Aprile dello stesso anno fu nominata una Corte marziale con facoltà di consiglio subitaneo di guerra incaricata dell'esecuzione del precedente decreto de' 28 Marzo, e di punire con la pena di morte, qual reo di alto tradimento, chiunque si ascrivesse alla società Carbonaria surta per isconvolgere e distruggere i Governi.

Altro decreto del 7 Maggio 1821 ordinò che la pena di morte dianzi fulminata indistintamente contro tutti gli anzidetti rei politici fosse eseguita pei capi, direttori, tesorieri della setta col laccio sulle forche, e minacciò la frusta a chiunque scientemente conservasse emblemi, libri o altri distintivi di setta.

Nel 15 Febbraio 1822 fu con altro decreto vietato sotto pena di morte il ritorno di coloro che per aver preso parte nel politico rivolgimento del 1820, erano usciti dal Regno; e nel dì 15 del susseguente Marzo fu stabilito che la corrispondenza con alcuno di costoro, quando fosse stata criminosa e diretta specialmente a turbar l'ordine e la tranquillità pubblica del Regno, fosse punita con la morte e la confisca de' beni del colpevole.

Dopo le menzionate disposizioni, nel dì 28 di Settembre 1821 fu pubblicata una legge, per la quale cessarono di aver vigore quelle disposizioni, e furono adottati più miti provvedimenti. Le Corti marziali furono abolite, e fu dichiarato appartenersi alle Commissioni Militari durante il periodo di anni cinque il procedimento contro i reati definiti nella sovra indicata legge del 28 Settembre.

Non ancor decorso il suddetto quinquennio, il decreto del 24 Maggio 1826 istituì due Commissioni Supreme pei reati di Stato, una in Napoli e l'altra in Palermo, ed in ciascuna Provincia o Valle una Commissione militare con gli analoghi regolamenti.

Nel giorno 11 Ottobre dello stesso anno si ordinò che le Commissioni Supreme dovevano procedere eziandio nei reati di calunnia, di falsa testimonianza e di subornazione de' testimoni che avessero avuto luogo nella imputazione e nel giudizio a carico de' rei di Stato.

Con decreto de' 6 Marzo 1834 abolite le Commissioni Militari venne ordinato, che nei reati contro la sicurezza dello Stato e in altri relativi a materia di sette dovevano procedere le Commissioni Supreme con le forme e col rito espresso nel decreto e regolamento del 24 Maggio 1826. Nondimeno chiunque fosse sorpreso, allorchè con grida, fatti, provocazioni o altro eccitava ad uno de' reati politici contemplati nelle leggi penali, doveva andar soggetto ad una Commissione Militare, la quale avrebbe proceduto con le forme del giudizio subitaneo stabilito nello statuto penale militare.

Nel 1837, anno di funestissima ricordanza per il morbo asiatico, di cui furono innumerevoli le vittime, un decreto del 6 Agosto stabilì che lo spargimento di sostanze velenose, ovvero le vociferazioni che si spargesse veleno, diretto l'uno e le altre da disegno di turbare l'interna sicurezza dello Stato, fossero della competenza delle Commissioni militari, le quali all'uopo sarebbero convocate ed avrebbero proceduto ai termini del sopradetto decreto del 6 Marzo 1834.

Di tutti i fatti, di tutte le circostanze che accompagnarono tali rivolture, dovettero senza dubbio esser gremiti i molti processi *fabbricati* presso i magistrati, che sotto diverse denominazioni ed intenti diversi procederono contro gli accusati di tali delitti. Ma di questo genere di scritture neppure la millesima parte è pervenuta nel Grande Archivio. La perdita di tante altre parti non può non essere deplorata da chi considera quanto il sussidio delle medesime oggidì gioverebbe a sceverare il falso e l'esagerato dal vero e dal genuino intorno agli avvenimenti politici degli anni lontani dalla presente generazione. Il rinomato Vincenzo Cuoco scrivendo la Storia della passeggera Repubblica Partenopea giustamente diceva: « Invece di tanti luoghi comuni satirici, che nei « primi giorni della Repubblica si son pubblicati, non vi è stato un solo, che « abbia pensato a pubblicare un estratto fedele de' processi della Giunta di Stato. Tanto è più facile declamare che raccontar fatti! ma le declamazioni passano, ed i fatti arrivano alla posterità ».

TAVOLA CXLVIII.
STATO CIVILE (1)

Denominazione	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasc. e vol.
<i>Registri di nascite</i>	Atti dell' Ufficiale dello Stato civile contestanti il nrscimento delle persone.	1809	1870	v. 2040
<i>Registri li matrimoni</i>	Atti come sopra co' estanti la contrazione del matrimonio.	1809	1870	v. 1648
<i>Registri di morte</i>	Atti come sopra compilati in occasione del decesso delle persone.	1809	1870	v. 1581
<i>Atti diversi</i>	Ne' volumi che portano questa epigrafe, si trovano atti di nascita in viaggio di mare, di ricognizione, di adozioni, di morti fuori del loro domicilio, di morti nati, di legittimazioni, di bambini ritrovati, e sentenze di rettifiche. A questi atti si trovano uniti talvolta i rispettivi documenti.	1809	1870	v. 1400
<i>Documenti de' matrimoni</i>	Consistono negli atti di nascita degli sposi, in attestati dello stato libero, in permessi militari, e consensi; spesso vi hanno copie di atti notorii, che suppliscono alla mancanza di atti di nascita, e di morte.	1809	1870	f. 2850
<i>Certificati di Parrochi</i>	I Parrochi rimettevano all' Ufficiale dello Stato civile delle rispettive Sezioni municipali l' attestato del seguito battesimo, e quello del matrimonio celebrato innanzi alla Chiesa secondo il Concilio di Trento.	1815	1825	v. 150
<i>Registri di notificazioni, e memorandum</i>	Si attestava d' essersi affissa la notificazione del matrimonio da contrarsi, e si dichiarava se vi erano state, o no, delle opposizioni.	1809	1870	v. 1900
<i>Rettifiche ed annotazioni (2)</i>	Sono incartamenti ne' quali figurano ora sentenze, con cui il Tribunale Civile ha ordinato rettificarsi un atto dello Stato Civile, ora copie delle annotazioni, riguardanti i seguiti matrimoni, annotazioni già adempiute presso la municipalità nell' altro originale registro esistente presso la medesima.	1866	1871	f. 12

OSSERVAZIONI

(1) Nella età di mezzo, per istituto dell'Ordine fondato dall'immortal Patriarca S. Benedetto i Cenobii più grandi e più rinomati avevano delle ampie officine

denominate *Scriptoria*, nelle quali alcuni Monaci erano addetti a notare in appositi cartolari con ordine cronologico non solo tutt'i casi straordinarii, e tutti i più notevoli avvenimenti, ma ancora le nascite, i matrimonii, e le morti de' Re, e de' gran personaggi, non esclusi i privati, che per ottenere lo stesso favore si fossero a quei figli di S. Benedetto raccomandati. « *Universis Cassinensium Coenobiiis* (scriveva il Pratilli nella sua prefazione al Necrologio riprodotto da Camillo Pellegrino nel tomo quinto della Storia de' Principi Longobardi) *Necrologiorum usus invaluit, quibus benemeritorum defunctorum memoria inscribebatur. Plurima istorum iam edita apud scriptores inveniuntur; aliqua in tenebris adhuc, vel in pulvere sordida delitescunt. Utinam codices hi omnes lucem aspicerent! Quam Historiae lux magis augesceret!* »

Non trascurò la Chiesa per vantaggio dell'umano consorzio, di mettersi nel pieno possesso degli atti dello Stato civile, esercitandone l'attuazione per mezzo de' Parrochi, a' quali il Rituale Romano impose di tener cinque Registri, cioè de' Battezzati, de' Confermati, de' Matrimonii, de' Defunti, e dello Stato delle anime. I nostri Magistrati per tanti secoli non osarono di rinvocare in dubbio la veracità degli estratti, che dai Parroci conservatori di tali Registri si rilasciavano alle parti interessate. Il nostro Sacro Regio Consiglio e la Real Camera di S. Chiara più d'una volta proclamarono il principio che le copie e i certificati estratti da quei Registri si dovessero senza veruna esitanza riputare *atti pubblici*.

Ne' casi di mancanza de' Registri Parrocchiali, vi si poteva spesso sopperire con notizie, che si attingevano dalle scritture delle Curie vescovili ed arcivescovili, da' decreti de' Preamboli della G. Corte della Vicaria, o delle udienze provinciali, da' Fuochi e Catasti, e da' libri del Cedolario, e de' Relevii esistenti nell'Archivio della Regia Camera della Sommaria.

Nella compilazione del Codice civile in Francia al volgere dell'anno 1804 si riconobbe quanta fosse l'importanza degli atti soprindicati, non potendo negarsi che sono oltremodo giovevoli a tutta la civil comunanza. Ne fu quindi affidata la cura ad appositi funzionarii pubblici detti *Uffiziali dello Stato civile*.

Avvenne lo stesso appo noi nell'anno 1809, nel quale cominciò ad attuarsi il decreto del 29 Ottobre 1808 che prescriveva l'esecuzione di quanto in ordine agli atti dello Stato civile era stabilito nel titolo secondo del primo libro del Codice Napoleone. Lo stesso decreto dichiarò che i Parroci anche dopo l'esecuzione de' Registri dello Stato civile seguirebbero a tenere i libri di battesimi, di matrimonii, e di morti, come per lo innanzi. Questi testificherebbero solamente l'amministrazione de' sacramenti, e gli atti religiosi, ne' quali si sarebbero conformati alle regole della Chiesa Cattolica; ma i Parroci in nessun caso avrebbero potuto negare la benedizione nuziale, salvo se coloro che la richiedessero, non giustificassero di aver fatto notare ne' Registri dello Stato civile il loro matrimonio.

Conosciute queste disposizioni, a niuno recherà maraviglia, se per tutto il tempo che durò la militare occupazione, non si trova menzione nè di battesimi negli atti di nascite, nè di benedizione nuziale in quelli di matrimonii, niuna parte avendo allora preso il Governo nell'adempimento di entrambi questi atti riserbati esclusivamente all'autorità ecclesiastica.

Ambedue queste menzioni cominciano a trovarsi negli atti corrispondenti dopo il ritorno de' Borboni in Maggio 1815, dalla qual'epoca i Parroci cominciarono a mandare all'Uffiziale dello Stato civile i certificati di amministrati battesimi, e di matrimonii celebrati innanzi alla Chiesa, certificati, che figurano tra gli altri atti contenuti in questa Tavola, ma non per tutti gli anni, perchè gli Uffiziali dello Stato civile giudicarono bastante la menzione da loro fatta nel margine del corrispondente Registro di nascite, e di matrimonii.

(2) Allorchè negli scorsi anni esaminavasi il progetto del nuovo Codice civile, e le camere legislative gareggiavano tra loro di profondi studi per darci un lavoro conforme alle istituzioni politiche, ed alle condizioni sociali del paese a loro rappresentato, era surta l'idea di costituire i Registri dello Stato civile a guisa, che da essi apparisse di seguito tutto ciò che può riguardare la condizione della persona. Le dichiarazioni di assenza, la perdita de' dritti civili, il matrimonio, l'annullamento del medesimo, l'emancipazione, l'interdizione, l'invalidazione, il riconoscimento de' figli naturali, tutto doveva essere annotato nel registro dello Stato civile del luogo, in cui esistesse l'atto di nascita; in tale registro doveva trovarsi la storia civile della persona, e per così dire la biografia giuridica di ogni cittadino.

Ma tosto i nostri legislatori si avvidero, che se commendevole era il proposito, difficile, e quasi impossibile n'era l'esecuzione. Imperciocchè trattavasi di atti non formati all'Ufficio dello Stato civile, in cui avrebbero dovuto registrarsi, li atti che ripetono altronde la loro legale esistenza, e perciò la mancanza di annotazione in appendice all'atto di nascita non si poteva colpire con la nullità degli atti medesimi. Tali considerazioni, ed altre, che si leggono nella Relazione fatta dal Ministro Guardasigilli nella presentazione al Senato del primo Libro del Codice civile nella tornata del 15 Luglio 1863, fecero abbandonare l'idea di sopra enunciata.

Nondimeno il regio decreto del 15 Novembre 1865 con cui fu prescritto il novello ordinamento dello Stato civile, ritenne l'annotazione del seguito matrimonio, ed ordinò fosse praticata nel Registro dell'atto di nascita tanto dello sposo, quanto della sposa. E queste appunto sono le principali annotazioni, di cui si è fatta menzione nella presente Tavola.

TAVOLA CXLIX.

SCRITTURE DEGLI UFFIZI DI REGISTRO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI (1)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno finale	Anno iniziale	Num. de' fasc. e vol.
<i>Registri di formalità degli atti giudiziarii</i>	Contengono le registrate degli atti giudiziarii eseguite ne' tre Uffizii addetti alla registrazione di tali atti in Napoli (2).			v. 2140
<i>Registri di formalità degli atti civili</i>	Riguardano le registrazioni degli atti civili adempite ne' quattro Uffizii destinati per tali atti in Napoli.			v. 1060
<i>Copie degli atti sotto firma privata depositate ne' quattro uffizii degli atti civili</i>	Vedi nelle Osservazioni la nota sotto il numero (3).	1817	1802	f. 1870
<i>Copie degli atti sotto firma privata depositate negli uffizii di Registro de' Circondarii</i>	Vedi l'anzidetta nota.			f. 2010
<i>Repertorii degli Uffiziali pubblici</i>	Vedi la nota sotto il numero (4).			f. 893

OSSERVAZIONI

(1) La registrazione, ossia l'azione di scrivere in un Registro intero o sommariamente gli atti pubblici e privati, giudiziari e stragiudiziali nell'intento di assicurarne l'esistenza, e constatarne la data, fu un bisogno sentito da' nostri maggiori. Nel secolo XVI. il Senato municipale della città di Napoli supplicava l'Imperatore e Re Carlo V., perchè ne fosse stabilito apposito Uffizio, e quel Monarca volentieri vi acconsentiva. Ma l'attuazione del Sovrano beneplacito venne attraversata dagli ostacoli, che vi opposero tutti coloro, che non volevano si manifestassero i debiti che contraevano, e specialmente gli aristocratici. Finalmente fu appagato l'anzidetto voto nell'anno 1786 da Ferdinando IV. Borbone, che promulgò una prammatica, tanto dall'universale applaudita per la creazione del Regio Generale Archivio, dove gli atti notariali, e le decisioni de' Tribunali civili riguardanti trasferimento di dominio, preamboli o spettanze si dovessero registrare.

Le leggi pubblicate sotto la dominazione francese abolirono il mentovato Archivio, e in sua vece crearono l'Archivio della Camera Notariale, l'Uffizio della Conservazione de' Privilegi e delle Ipotecte, e quello del Registro, il quale essendo unito all'amministrazione del Pubblico Demanio, fu detto Uffizio di Registratura e Demanio, e poscia diviso dal Demanio, che si congiunse alla Cassa

di Ammortizzazione, fu chiamato Amministrazione Generale del Registro e Bollo, dalla quale dipendevano tante Direzioni particolari, quante erano le provincie. Da ciascuna Direzione provinciale dipendevano gli Uffizii de' Ricevitori circondariali, e questi dovevano mandare nella fine di ciascun anno alla rispettiva Direzione tutt'i loro Registri di formalità, e le copie degli atti sotto forma privata.

Ma secondo le nuove leggi in che mai consisteva la formalità della registrazione, e quali erano gli atti che ne abbisognavano?

La registrata di un atto doveva indicare la data in cui era eseguita. Essa consisteva nello scrivere in reassunto, e in un solo e medesimo contesto le disposizioni principali dell'atto sopra i libri a ciò destinati. In dorso dell'atto da estituirsi all'esibitore si doveva dal ricevitore indicare per esteso la residenza dell'uffizio di registratura, la data della registrata, il libro, il numero del volume, quello del foglio, del pari il numero progressivo della registrata, quello della casella, e finalmente il dritto riscosso. Gli atti soggetti alla formalità del registro erano: 1° tutti gli atti del contenzioso giudiziario, o amministrativo, e quelli degli arbitri: 2° tutti gli atti, che si facevano fuori giudizio per mezzo di scrittura pubblica, o privata, sia nel regno, sia in paese estero: 3° tutti gli atti de' Segretarii o Uffiziali delle autorità amministrative, e de' pubblici stabilimenti, quante volte riguardavano l'interesse de' privati: 4° le spedizioni, le copie, gli estratti, i certificati, e le fedì negli atti degli uffiziali pubblici, le cui minute erano da' medesimi conservate, come pure le copie, e gli estratti di qualunque decisione, le fedì di perquisizione, ed ogni altra copia, o estratto, o certificato di scrittura o documento, che fosse rilasciato da' Cancellieri de' Giudici di circondario, de' Giudici istruttori, delle Gran Corti criminali, della Corte Suprema di Giustizia, a richiesta delle parti, quando anche si riferivano a materie di semplice polizia, di giustizia correzionale, o di alto criminale: 5° le copie, gli estratti, i certificati e le fedì rilasciate da' pubblici funzionarii a richiesta de' privati, e i certificati e notamenti delle formalità ipotecarie, che da' conservatori delle ipoteche si consegnavano a' richiedenti: 6° ogni altra scrittura, o documento, che voleva prodursi in giudizio, o depositarsi presso qualunque uffizio pubblico, non escluse le lettere di corrispondenza privata, e le copie collazionate degli atti pubblici o privati.

(2) Per la registrazione degli atti giudiziarii gli uffizii in Napoli dapprima furono due. Nel primo uffizio si sottomettevano all'adempimento di tale formalità gli atti del Tribunale civile, e di quello di Commercio; nel secondo gli atti della G. Corte Civile, della G. Corte de' Conti, e della Corte Suprema di Giustizia.

Nel 1836 istituito un terzo Uffizio di registrazione degli atti giudiziarii, in esso si portarono a registrare gli atti del Tribunale di Commercio, del Corpo della città di Napoli, e della G. Corte de' Conti.

Gli Uffizii, a' quali appartenne la registrazione degli atti civili, ossia di quelli, che non emanavano da' sopradetti collegi giudiziarii, ed autorità municipali, furono sempre quattro; se non che vi fu qualche variazione nel numero delle sezioni municipali, che a ciascuno di essi era subordinato, variazione che non ebbe più luogo dal 1825 in poi, essendosi addette al primo Uffizio le Sezioni S. Ferdinando, Chiaia, e Montecalvario, al secondo Porto, S. Giuseppe, e Pendino, al terzo Vicaria, S. Lorenzo, e Mercato, e al quarto Avvocata, Stella e S. Carlo all'Arena.

(3) Non prima di Maggio 1817 cominciarono a depositarsi negli Uffizii di registro degli Atti civili le copie in carta di bollo degli atti sottoscritti da' privati. La legge, che impose tale obbligo, parve dapprima a' privati che arrecasse ves-

sazione. Ma con l'andare del tempo se ne riconobbe la grande utilità, poiché verificatisi non di rado i casi della dispersione degli originali, vi si sopperi con gli estratti legali di quelle copie.

Per ottenersi tali estratti richiedevasi un'ordinanza del Tribunale Civile, la quale rimaneva alligata alla copia, di cui rilasciavasi l'estratto. Costata formalità, che a dir vero arrecava incomodo e dispendio, in conformità delle nuove leggi del Regno d'Italia non più si richiede, e basta l'assicurazione che il richiedente sia una delle parti interessate in quella scrittura privata.

(4) I Notai, i Segretarii generali delle Intendenze, i Segretarii de' Consigli d'Intendenza, quelli delle Sottintendenze, i Cancellieri Comunali, gli Uscieri, i Cancellieri de' Conciliatori, delle Giustizie di Circondario, de' Giudici Istruttori, de' Tribunali, delle Gran Corti Criminali, delle G. Corti Civili, della Corte Suprema di Giustizia, della G. Corte de' Conti erano obbligati ad avere i Repertorii, sopra i quali dovevano iscrivere senza alcuna interlinea o abbreviatura tutti gli atti, e contratti da essi istrumentati, rogati, o in qualsivoglia altro modo redatti avanti di loro.

Ogni articolo del Repertorio doveva contenere: 1° il suo numero; 2° la data dell'atto; 3° la sua natura; 4° il nome, il cognome, e il domicilio delle parti; 5° l'indicazione de' beni, il loro sito e valore, quando si trattava di atti che avevano per oggetto la proprietà, o l'usufrutto dei beni immobili; 6° la menzione della registrata intera.

I Notai dovevano iscrivere gli atti da essi rogati nel Repertorio giorno per giorno, secondo la data de' medesimi, salvo a riempir la colonna relativa alla registrazione sotto la data corrente in cui gli atti medesimi ricevevano la formalità.

Gli Uscieri nella stessa anzidetta forma dovevano notare nel Repertorio gli atti loro. Essi inscrivevano tanto gli atti, che avevano istrumentati nel circondario della residenza del Giudice, del Tribunale, o Corte, a cui si trovavano incaricati, quanto quelli stipulati fuori del Circondario suddetto, indicando però in una colonna del repertorio l'ufficio, nel quale erano stati registrati gli atti istrumentati fuori del Circondario.

I Segretarii delle amministrazioni pubbliche, i Cancellieri Comunali, e i Segretarii e Cancellieri presso delle autorità del contenzioso amministrativo, o giudiziario dovevano inscrivere ne' Repertorii tanto gli atti del loro ministero, quanto quelli delle autorità, da cui dipendevano.


Tutti gli Uffiziali soprindicati dovevano anche notare ne' rispettivi Repertorii, secondo la data delle registrazioni, le copie, gli estratti, e i certificati, che da loro si rilasciavano.

INDICI DELLE SCRITTURE GIUDIZIARIE

Le scritture degli antichi Tribunali, come altrove accennammo, si dividevano in due generali categorie, cioè scritture di Segreteria, che si conservavano dal Segretario, e processi, che restavano in mano degli Uffiziali subalterni, ed erano entrambe in istrettissima relazione tra loro. I Regolamenti antichi prescrivevano che si delle une, come delle altre si fossero compilate le pandette; ma siffatta prescrizione fu, come suol dirsi, lettera morta, presso la maggior parte degli uffiziali e degli scrivani, a' quali tal compito apparteneva. In questo secolo, passati gli avanzi delle scritture anzidette nel Grande Archivio, si riconobbe la necessità di por mano alla redazione degl'Indici per quelle scritture che più urgentemente ne abbisognavano. Le parti interessate e le nuove giurisdizioni richiedevano soprattutto i processi; quindi per secondare

e loro giuste sollecitudini ed accelerare il rinvenimento di ciò che domandavano, si concentrò la fatica nella compilazione degl'Indici de'Processi, per quanto il consentiva lo scarso numero degl' impiegati e la mole sterminata de' Processi. Se ne compilarono col procedere del tempo degl' Indici in 31 volumi, a maggior parte di non mediocre grossezza, e si continua a compilarne degli altri, perocchè la quantità degli atti di tal natura, calcolandosi ancor quelli che quando a quando dalle mani de' privati detentori si ricuperano, sembra quasi inesauribile.

In quanto alle scritture de' nuovi Tribunali, esse ci furono consegnate insieme alle loro pandette e notamenti, che quantunque avessero bisogno di miglioramenti per corrispondere a' nostri regolamenti, nondimeno per ora possono facilitare le ricerche de' documenti che si domandano, e non distrarre gl' Impiegati da altre fatiche di maggiore urgenza ed importanza; tanto più che il numero delle braccia, in luogo di essere accresciuto, in proporzione della prodigiosa moltiplicazione delle carte, patì per superiori economici ordinamenti non iscarsa diminuzione.



TAVOLE DEL SESTO UFFIZIO



§ XLII.

Guerra e Marina

La legge organica del Grande Archivio, di cui innanzi si è parlato, assegnò al quinto Ufficio, ora sesto, la conservazione delle scritture appartenenti al ramo di guerra e marina, e sancì nel medesimo tempo il principio che le diverse Amministrazioni dello Stato, non escluse le reali Segreterie e Ministeri, avessero dovuto periodicamente versare le loro carte nell'Archivio anzidetto. Ciò non fu messo in atto per diverse Amministrazioni, e principalmente per quelle di guerra e marina: ed in fatti qui non sono pervenuti gli archivii particolari delle Intendenze dell'Esercito e della Marina, delle Direzioni Generali del Genio e dell'Artiglieria, degli Uffici topografico e telegrafico, delle diverse Ispezioni, della Direzione Generale degli Ospedali, del Commissariato di Guerra, dell'Orfanotrofio militare, del Comando Generale, dell'Alta Corte militare ecc.

Pochi rami di scritture si trovano in questo Ufficio risguardanti l'ordine militare, ed essi versano nella maggior parte intorno alle spese per il mantenimento dell'esercito, ed alla rassegna delle milizie.

Le tavole che presenteremo sono le seguenti:

- TAVOLA**
1. Cassa militare.
 - » 2. Tesoriere e Munizionario di marina.
 - » 3. Tesoreria dell'Intendenza dell'Esercito.
 - » 4. Pagatore militare ed Agente contabile.
 - » 5. Regia militare.
 - » 6. Scuola di Marte e Scuola militare.
 - » 7. Conti pel ramo di guerra e marina.
 - » 8. Assienti e Riviste militari.
 - » 9. Soprintendenza dell'armata austriaca.
 - » 10. Ispezione della Fanteria di linea.

TAVOLA CL.

CASSA MILITARE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
SCRIVANIA DI RAZIONE E RUOTA DE' CONTI —				
<i>Ordini reali</i> ⁽¹⁾	Regolamenti — Istruzioni — Statuti organici de' diversi Corpi militari—Norme a tenersi ne' pagamenti della milizia—Ordini per la formazione degli aggiusti de' soldi—Ammissione de' figli degli Ufficiali ne' Corpi — Soldati volontari—Somministrazioni di orzo, avena e di altri generi necessari ecc.	1619	1806	141
<i>Ordini in partibus</i>	Atti della stessa natura de' precedenti comunicati nelle Provincie—Pagamenti da doversi ivi eseguire—Disposizioni per l'ammissione delle reclute—Opere di fortificazioni ne' Quartieri e nelle Piazze—Ospedali di marina ecc.	1676	1806	54
<i>Patenti</i>	Nomine di Capitani, Tenenti e di altri Ufficiali—Brevetti di bassi Ufficiali—Ammissione de' soldati—Licenze accordate a' militari—Prorogazioni agli stessi ed a' volontari di Marina—Ordini generali ecc.	1648	1806	123
<i>Consulte</i>	Rappresentanze ed avvisi della Regia Scrivania di Razione in materie militari — Corrispondenza ufficiale della medesima — Informazioni — Certificati ed altro.	1624	1806	33
<i>Liberanze</i>	Ordini spediti in nome del Re alla Scrivania di Razione per pagamenti a farsi—Esecuzione data agli ordini suddetti—Stipendii ed altre competenze degli Ufficiali e de' diversi Corpi dell'esercito—Soldi e <i>prest de'</i> militari cosi di fanteria che di cavalleria—Soldi e competenze degl'Intendenti, de' Commissarii di guerra e de' loro Ufficii.	1661	1806	153
<i>Liberanze</i>	Ordini della stessa natura de' precedenti per spese di diverso genere—Accademia militare ⁽²⁾ —Parco di artiglieria—Fabbrica di armi in Torre Annun-	1734	1806	138

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
	<p>ziata—Piazze e Castella (3) — Opere e fabbriche militari—Arsenale—Tesoreria di marina—Consiglio della stessa—Volontarii di marina—Presidiarii—Desterrati—Barche di trasporto—Vestiaro—Armamento—Reclutazione—Ospedali—Partitarii ed assentisti di sussistenze militari — Detti di minutezze della real marina—Sovvenzioni di lutto ed altro.</p> <p>Nelle dette liberanze sono compresi anche ordini di ritenzioni sopra soldi sequestrati agli Ufficiali e liberati a' creditori, ed inoltre ritenzioni in favore del Monte delle vedove sopra i soldi.</p>			
<i>Monte delle vedove</i>	Ordini reali, rappresentanze ed informazioni relative al Monte — Ritenzioni fatte a favore del Monte — Assienti delle vedove ed orfani militari — Impiegati del Monte — Pagamenti per lutto e sussidii straordinarii — Pensioni — Vedove degli ingegneri — Vedove de' militari appartenenti a' diversi Corpi dell'esercito.	1752	1806	58
<i>Pensioni</i>	Incartamenti per pensioni, fedeli di nascita, stati di servizii ecc.	1750	1800	59
<i>Province</i>	Pagamenti pel ramo militare fatti nelle Province da' Percettori—Documenti di esito.	1781	1806	74
<i>Filiazioni</i>	Registri di filiazioni di bassa forza classificati per i varii Corpi dell'esercito e distinti per Compagnie che prendono il nome da' rispettivi Capitani.	1600	1803	440
<i>Quartieri</i>	Affitti ed acquisti di case pe' Quartieri nelle Province del regno ed in Napoli—Liberanze per compra di case—Sequestri e crediti sulle stesse.	1622	1806	19
<i>Quartieri</i>	Misure ed apprezzi de' lavori per la formazione de' Quartieri — Spese fatte dalle Università di Sora, Isola, Arpino per i Quartieri.	1755	1776	13
<i>Presidiarii</i>	Riviste ed aggiusti de' presidiarii nei castelli — Filiazioni de' presidiarii, che compiono le condanne, loro assiento.	1752	1856	41
<i>Piazze e castella</i>	Riviste ed aggiusti degli Ufficiali dello Stato maggiore ne' diversi castelli del regno.	1736	1793	51

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
<i>Milizie provinciali</i>	Regie nomine degli Ufficiali delle Compagnie delle controscritte milizie (4) ed ordini per il pagamento de' loro soldi.	1782	1806	16
<i>Assiento</i>	Allistamento della Piana maggiore dell'Esercito—dello Stato maggiore di Artiglieria—degli Ufficiali aggregati, ritirati, sciolti, sussidianti e giubilati—de' Ministri—de' Commissarii di guerra—degli Intendenti—degli Ingegneri—de' Soprastanti militari—degli Ufficiali de' varii Corpi—Vi si trova menzione delle liberanze spedite e de' pagamenti eseguiti.	1650	1806	112
<i>Assiento</i>	Allistamento e liberanze per gl'impiegati nelle Piazze e Castella.	1726	1806	57
<i>Assiento</i>	Allistamento e liberanze per gl'impiegati negli Ospedali militari.	1739	1805	16
<i>Assiento</i>	Allistamento generale di tutte le vedove ed orfane militari per le pensioni, che mensualmente loro si somministravano, giusta il real Ordine del 25 Dicembre 1790.	1790	1804	2
<i>Assiento</i>	Allistamento degli Ufficiali, che non appartenevano più alla classe de' militari, ma passavano allo stato de' pagani, conservando lo stesso sussidio che prima godevano in conformità del real Ordine del 20 luglio 1805.	1805	1806	1
<i>Riviste</i>	Contengono la rassegna minuta e particolareggiata delle milizie (5). Il più delle volte le riviste sono precedute da tavole, nelle quali viene indicato per ogni Reggimento il numero de' battaglioni e delle Compagnie, non che il numero degli Ufficiali e de' soldati con la menzione de' corrispondenti averi e con lo specchietto detto dell' <i>alta</i> e <i>bassa</i> , cioè dell'aumento o della diminuzione della forza. Siegue la rivista del Reggimento, nella quale figura la Piana Maggiore e la Piana Minore, gli aggregati, i Cadetti (6) con i rispettivi nomi, cognomi e gradi, e con le note in margine de' reali Dispacci di nomine, di promozioni ed altro. Vengono poi una dopo l'altra le diverse Compagnie di ciascun Battaglione co' nomi, parimente cognomi e			

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno ini- ziale	Anno finale	Num. de' volumi
	<p>gradi di tutte le persone, da Capitano in sotto, e con le note pure de' disertori, de' licenziati, delle reclute ammesse, de' morti, di quelli che passavano ad altre Compagnie o Corpi, delle reali licenze concesse, de' permessi ecc.</p> <p>Il seguente allistamento de' diversi Corpi dell'esercito si è prescelto presentarlo per ordine alfabetico, acciocchè il lettore non abbia verun impaccio nel ricercare i nomi ond'erano chiamati i reggimenti e le altre milizie: avvertendo che debbono tenersi presenti per tal ramo anche le scritture della Segreteria di Guerra, di cui si è parlato innanzi nel secondo Ufficio.</p>			
<i>Riviste</i>	<p>Abruzzo fanteria</p> <p>Accademia militare</p> <p>Agrigento</p> <p>Alabardieri (?)</p> <p>Albania (vedi Macedonia)</p> <p>Alemagna</p> <p>Ambrez (°)</p> <p>Arsenale — Direzione</p> <p>Artefici</p>	<p>1799</p> <p>1786</p> <p>1762</p> <p>1736</p> <p>—</p> <p>1802</p> <p>1753</p> <p>1789</p> <p>1789</p>	<p>1806</p> <p>1806</p> <p>1776</p> <p>1806</p> <p>—</p> <p>1806</p> <p>1774</p> <p>1804</p> <p>1806</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>8</p> <p>—</p> <p>1</p> <p>7</p> <p>1</p> <p>1</p>
	<p><i>Reale</i> Artiglieria — Reggimento</p> <p>Artiglieria — Compagnie 10</p> <p>Artiglieria — Cadetti (°)</p> <p>Artiglieria — Corpo politico</p> <p>Artiglieria — Corpo reale</p> <p>Artiglieria in Roma e negli Abbruzzi</p> <p>Artiglieria in Sicilia e ne' Presidii di Toscana</p> <p>Artiglieria littorale (10)</p> <p>Artiglieria provinciale</p> <p>Artiglieria — Re</p> <p>Artiglieria — Regina</p> <p>Artiglieria — Stato maggiore (11)</p> <p>Borbone</p> <p>Borgogna</p> <p>Cacciatori 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, <i>manca il 5°</i></p> <p>Cacciatori albanesi</p> <p>Cacciatori appuli</p>	<p>1737</p> <p>1751</p> <p>1760</p> <p>1789</p> <p>1799</p> <p>1800</p> <p>1752</p> <p>1798</p> <p>1775</p> <p>1789</p> <p>1789</p> <p>1752</p> <p>1734</p> <p>1757</p> <p>1797</p> <p>1799</p> <p>1800</p>	<p>1785</p> <p>1789</p> <p>1774</p> <p>1795</p> <p>1804</p> <p>1801</p> <p>1800</p> <p>1803</p> <p>1789</p> <p>1806</p> <p>1805</p> <p>1789</p> <p>1771</p> <p>1799</p> <p>1799</p> <p>1806</p> <p>1806</p>	<p>2</p> <p>8</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>19</p> <p>10</p> <p>9</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>1</p>

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno ini- ziale	Anno finale	Num. de' volumi
<i>Riviste</i>	Cacciatori apertini	1800	1805	1
	Cacciatori calabri	1800	1805	2
	Cacciatori campani	1800	1805	2
	Cacciatori marsi	1802	1805	1
	Cacciatori reali	1784	1806	2
	Cacciatori sanniti	1800	1805	1
	<i>Reali</i> Calabresi	1798	1806	2
	<i>Real</i> Campagna	1767	1779	4
	Carolina 1° e Carolina 2°	1799	1806	7
	Compagnie sciolte	1793	1799	1
Corzega o Corsi	1744	1746	1	
Estero 1° (12)	1788	1799	5	
<i>Real</i> Farnese	1757	1776	8	
" Ferdinando—Cadetti (13)	1771	1787	4	
" Ferdinando detto prima Princi- pato Ultra	1799	1805	2	
Fucilieri di città	1804	1806	1	
Fucilieri di montagna	1752	1800	8	
Granatieri reali	1800	1806	2	
Guardie italiane	1741	1788	12	
Guardie Svizzere	1735	1789	20	
Haynaut	1752	1776	5	
Jauch	1752	1789	9	
Ingegneri e Corpo del Genio	1752	1795	6	
Invalidi	1736	1806	76	
<i>Real</i> Italiano	1736	1798	19	
Lecce	1799	1800	1	
Lucania	1779	1799	6	
Macedonia detto Albania dal 1799 in poi (14)	1737	1806	30	
Marulli	1799	1800	1	
Masse (15)	1799	1799	2	
Messapia	1776	1799	11	
Mojanari	1799	1801	1	
Montefusco	1799	1801	1	
Namur	1753	1780	3	
<i>Real</i> Napoli	1738	1798	18	
" Palermo	1744	1779	6	
Pionieri e Pontonieri	1799	1802	1	
<i>Reali</i> Presidii	1801	1806	2	
Principe 1° e Principe 2°	1799	1806	7	
Principe reale	1796	1799	1	
Puglia	1776	1798	9	
<i>Real</i> Principessa	1796	1806	4	
Provinciali reggimenti (16) deno- minati secondo le Provincie Otranto—Abruzzo Citra—Ab-	1752	1798	35	

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno ini- ziale	Anno finale	Num. de' volumi
	bruzzo Ultra — Capitanata — Terra di Lavoro — Contado di Molise — Basilicata — Bari — Principato Ultra — Principato Citra — Calabria Ultra — Cala- bria Citra			
<i>Riviste</i>	Re	1753	1798	8
	Regina	1757	1799	9
	Sannio	1767	1799	10
<i>Reali</i>	Sanniti	1799	1806	3
	Siracusa	1767	1773	3
	Tchoudi	1744	1789	12
	Treno di artiglieria e regii ba- gagli	1799	1802	1
	Urbana banda	1800	1806	2
	Urbana fanteria-Reggimenti 10 ⁽¹⁷⁾	1801	1806	10
	Valdemone	1760	1801	2
	Valdimazzara	1763	1801	2
	Valdinoto	1763	1803	3
	Virtz	1741	1780	11
	Volontarii di Fondi ⁽¹⁸⁾	1801	1806	1
	Volontarii d'Ischia ⁽¹⁹⁾	1799	1806	1
	Volontarii di marina o Liparoti ⁽²⁰⁾	1772	1787	2
	Volontarii littorali, o milizie pro- vinciali destinate al cordone de' littorali	1784	1784	1
	CAVALLERIA			
	Abbruzzo 1° e Abbruzzo 2°	1797	1799	2
<i>Real</i>	Carolina	1797	1799	1
	Dragoni del Principe ⁽²¹⁾	1752	1794	11
	Dragoni di Borbone	1742	1799	10
	Dragoni leggieri in Roma	1799	1801	1
	Dragoni — Stato maggiore	1798	1798	1
	Dragoni Terragona	1752	1799	12
<i>Real</i>	Ferdinando	1797	1798	1
	Guardie del Corpo ⁽²²⁾	1752	1798	8
	Leopoldo 1° e Leopoldo 2°	1796	1799	2
	Napoli ⁽²³⁾	1754	1796	11
	Principato Citra	1799	1799	1
	Principe Alberto	1797	1798	1
	Principe 1° e Principe 2°	1799	1806	2
	Principessa	1796	1806	2
	Re	1735	1806	12
	Regina	1739	1806	13
	Rossiglione	1738	1798	15

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' volumi
<i>Riviste</i>	Sanniti fedeli	1799	1799	1
	Sicilia	1758	1799	8
	Urbana cavalleria	1801	1806	4
	Valdimazzara	1799	1805	3
	Valdinoto	1799	1805	2
	Volontarii ausiliarii ⁽²⁴⁾	1794	1796	1
	Volontarii nobili ⁽²⁵⁾	1796	1797	1

OSSERVAZIONI

(1) Le Sovrane disposizioni riguardanti le persone e le cose militari, come pure i documenti per le spese erogate in questo ramo, durante l'epoca Angioina, possono rinvenirsi ne' *Registri* dello stesso nome, nelle *Arche* e ne' volumi detti *Ratio Thesaurariorum*. Stante il metodo, che allora serbavasi nella Cancelleria di Stato di non distinguersi i provvedimenti governativi secondo i rami cui erano riferibili, avviene che nello stesso volume si leggono senza alcun ordine atti riguardanti la parte civile, finanziaria, ecclesiastica, militare ecc. Procedendo innanzi per l'epoca Aragonesa abbiamo a dolerare la perdita di quasi tutti i registri appartenenti alla Cancelleria e Segreteria di que' Sovrani. Ciò tanto più è dispiacevole, in quanto che allora cominciò a separarsi la scrittura in determinate classi, in conformità della natura degli atti e delle materie, cui si rapportava. Ne fanno indubitata fede i pochi registri rassegnati nella Tavola XVI. i quali, a differenza de' Registri angioini, tengono speciali titoli e nomenclature. Ma questo miglioramento, che si arrecò alle scritture di Cancelleria, non fu ritenuto in quelle della Tesoreria generale di quel tempo; perocchè in esse abbiamo a deplorare quella stessa confusione e disordine, onde si è già parlato. Ne' volumi infatti detti *Cedole* appartenenti alla Tesoreria predetta, e che contengono gl'introiti ed esiti delle rendite dello Stato, figurano insieme le partite relative alle diverse Dipendenze e Giurisdizioni governative, in guisa che si trovano nella stessa Cedola le spese riunite per la Casa Reale, per la Magistratura, per la Milizia ecc. Aggiungi pure che dalla Camera della Sommaria, dalla quale veniva amministrato e regolato il patrimonio dello Stato, non compilavasi niun bilancio preventivo delle spese: ma a queste si provvedeva a norma del bisogno, e senza che alcune volte esistessero i fondi proporzionati, o che si fosse pensato innanzi tempo ad apparecchiarli.

Ad evitare cotal disordine, nell'anno 1614, furono destinate due Casse distinte, in cui si raccoglieva la rendita pubblica, ed alle quali s'ingiunse l'obbligo di eseguire anche gli esiti. L'una si denominò Cassa militare, l'altra Generale Tesoreria. È in questa epoca appunto, che cominciamo a trovare distinto il militare dagli altri rami; non ostante che la predetta Cassa sia stata dal Governo adoperata eziandio per l'uso politico e civile.

È da notare intanto che, oltre i Sovrani ordini venuti direttamente dalla Spagna e comunicati alla Scrivania di Razione in Napoli ed alla Corte de' Conti, altri ne davano pure i Vicerè per la dignità ed il potere di Capitani generali, di che erano rivestiti. Sono perciò da ricordare gli atti spediti dalla Segreteria particolare de' Vicerè riportati nella Tavola XIX. ove tra gli altri leggonsi quelli detti *Patenti, Hispanorum, Trirremium, Castrorum, Catafractorum, Artiglieria* etc.

Con la istituzione delle Reali Segreterie di Stato al tempo di Carlo III. le risoluzioni Sovrane essendo preparate e spedite da così fatti organi centrali del Governo, ben si vede che quelle riguardanti la guerra e la marina possono rinvenirsi non solo ne' registri speciali riportati in questa Tavola, ma ancora e più opportunamente nelle scritture della Segreteria, che ne portava il carico: come quella, che non sempre poteva o doveva conferire le prese determinazioni con la già detta Scrivania di Razione. Le scritture militari intanto, che si conservano in questo Ufficio, non essendo più antiche del secolo XVII., non sarà fuor di proposito gettare un rapidissimo sguardo sullo stato militare de' secoli precedenti, cominciando dalla fondazione della Monarchia, per integrarne il concetto nella mente. La milizia sotto i Re Normanni costituivasi da' feudatarii, i quali erano obbligati di servire in guerra personalmente ed a proprie spese. Essendo però determinato il tempo, durante il quale prestar si doveva il militare servizio, qualora faceva di mestieri tenersi più a lungo un esercito sotto le bandiere, il Re provvedeva al mantenimento dello stesso con tasse e tributi straordinarii. Gli Svevi si avvalsero di truppe mercenarie Saracene o Tedesche, che di molto impoverirono l'erario regio. Carlo I. di Angiò, avendo rotto l'esercito di Manfredi con la sua milizia Provenzale, confidò molto su questa; sicchè, per tenerla in difesa del suo Stato, accrebbe le spese pubbliche in danno gravissimo de' popoli. Scoppiata la rivoluzione Siciliana, la soldatesca Provenzale di Carlo fu fatta segno agli odii ed alle ire comuni, e venne compiutamente distrutta.

Intorno a quell'epoca fu pure di gran momento la potenza de' Capitani di ventura, i quali con proprie milizie davansi a guerresche imprese, ora per interesse loro, ora stipendiati da' Baroni ed altra volta dal Governo. Ladislao ben valutando le conseguenze funeste di una forza, che non dipendeva da' suoi ordini e dalla sua volontà, non volle tollerarla; che anzi vietò a' regnicoli di tenere Compagnie maggiori di 25 uomini di armi chiamati allora *elmetti*.

Da tutto ciò che finora si è detto ben si scorge che il servizio militare dovuto da' Baroni andò sempre più diminuendo, commutandosi in un pagamento, che appellosi *adhoamentum* o *adhoa*, come altrove è stato discorso.

Alfonso I. di Aragona ed i suoi successori reputarono opera necessaria di costituir forte la Sovranità con un esercito proprio e ligio a' loro interessi. E non volendo servirsi nè delle milizie de' Baroni, con cui furono talvolta in contesa; nè affidarsi a' Capitani di ventura, arrolarono stranieri soldati. Il tenere eserciti stanziali e fissi divenne gradatamente una necessità nelle Corti de' Sovrani; e specialmente a' tempi dell'Imperator Carlo V., quando la strategia non consentiva più di affidare ad una sola battaglia la sorte dello Stato.

Nel tempo della Signoria de' Vicerè la fanteria era tutta Spagnuola e subordinata ad Ufficiali Spagnuoli: la cavalleria poi era comandata da' principali Baroni regnicoli, e distinta in *Catafratti* e *Cavalli leggieri* al numero di circa 1500, divisi in ventuna Compagnia. I primi detti *uomini di arme* coprivansi di corazza, ed insieme col cavallo di un'armatura tutta di acciaio: i secondi erano armati alla leggiera e senza corazza. I gradi della milizia di que' tempi, gli obblighi e le facoltà a ciascuno di essi attribuiti possono riscontrarsi nell'Opera di Fra Lelio Brancaccio, pubblicata per le stampe in Anversa nel 1610 col titolo: *I carichi militari*.

(2) Per la istruzione specialmente delle matematiche fu creata fin dal 1744 l'Accademia di artiglieria, cui nel 1754 fu aggiunta una scuola d'Ingegneri. Essendosi in seguito creduto utile darsi più largo insegnamento delle scienze teoriche e pratiche nelle cose militari, con dispaccio del 26 Dicembre 1769 vennero riuniti in un solo i due Corpi facoltativi di Artiglieria e d'Ingegneri, for-

mandosi una sola scuola col titolo di Accademia militare. Nel 27 Ottobre 1786 questa venne ordinata in quattro Brigate di 60 alunni ognuna, e col dispaccio del 18 maggio 1787 fu stabilita nel grande edificio detto della Nunziatella.

(3) Le principali Piazze di armi in queste Provincie erano 26, e secondo la divisione territoriale del passato secolo contavansi in Napoli—Castello nuovo—Torre S. Vincenzo—Castello S. Elmo—Castello dell'Uovo. Per Terra di Lavoro—Castello di Capua—di Baja—d' Ischia—di Gaeta. Per gli Abbruzzi—Aquila—Civitella del Tronto—Pescara. Per Capitanata—Viesti—Manfredonia. Per Terra di Otranto e Bari—Brindisi—Lecca—Torre di S. Cataldo—Otranto—Gallipoli—Taranto—Barletta—Trani—Bari—Monopoli. Per Calabria—Cotrone—Amantea—Cosenza.

A tempo di Carlo V. le città dalla parte di mare per le incursioni de'Turchi e pirati vennero fortificate con torri quadrate, alte e forti, che si dissero marittime; e trovavansi a tale distanza tra loro, che avessero potuto essere l'una a vista dell'altra. Due persone erano alla custodia di ciascuna di esse, ed in tempo di notte guardie a cavallo a ciò destinate davano avviso a'Torrieri, se scoprissero qualche legno. Le torri giungevano al numero di 366 nelle diverse Provincie del regno.

(4) La milizia cittadina ebbe non poca parte ne'fatti militari di queste Provincie fin dall'epoca del Vicereame; e noi ne riferiremo brevemente la origine e lo sviluppo, come una continuazione di quanto si è detto nella nota n.° 1.

Per le mentovate incursioni de'pirati Africani accadde provvedersi stabilmente alla difesa delle coste, e specialmente dov'erano Presidii; e non trovandosi per siffatto servizio sufficiente il numero della fanteria Spagnuola, vennero stabilite due specie di milizie provinciali: la fanteria cioè del *Battaglione* composta di naturali del regno, e la cavalleria detta volgarmente della *Sacchetta*.

La prima fu istituita dal Vicerè Duca di Alcalà con la Prammatica II. *De re militari* del 22 aprile 1563. La elezione de'soldati spettava al Sindaco ed agli altri rappresentanti dell'Università, e cadeva sopra persone, il cui censo ascendeva almeno a ducati 100. Da ogni cento fuochi sceglievansi cinque militi, e le liste de'nominati erano da' rappresentanti anzidetti delle Università rimesse a'Governatori locali, i quali le rinviavano al re per gli ulteriori provvedimenti, dopo la disamina di essersi proceduto a norma de' regolamenti. I Capitani erano di nomina regia, ognuno aveva 300 soldati, ed eleggeva gli Alfieri, i Sergenti ed i Capisquadra della sua Compagnia. Questa milizia, quantunque non avesse stipendio in tempo di pace, godeva però di molte esenzioni ed immunità.

Il Conte de Lemos con Prammatica del 7 Gennaio 1615 riformò il *Battaglione* in 112 Compagnie, di cui ciascuna conteneva 230 uomini; mentre prima le Compagnie erano 74 e la forza di ognuna di 300 uomini. Tralasciando le tante altre disposizioni relative a questa truppa, diremo solo che, quantunque secondo la prima sua istituzione avesse dovuto tenersi per i bisogni interni; pure una parte di essa era menata a far guerra all'esterno per Principi e per interessi non nazionali. Così mentre lo Stato veniva aggravato dalla spesa di un esercito fisso, che non era adoperato per l'interno, altra spesa doveva pure sostenere per milizie straniere, che si destinavano a tenere in soggezione il Reame. I soldati Spagnuoli quindi durarono, e l'aiuto de'Capitani di ventura fu pure richiesto, non ostante che se ne confessassero generalmente i pericoli e le conseguenze funeste.

La cavalleria poi fu creata dal Cardinale di Granvela nelle Provincie di Otranto e Bari al numero di 1200 cavalli con 12 Capitani, e denominossi della *Sacchetta* per una specie di borsa o sacchetta, che portavasi sospesa d'innanzi alla sella. Il numero però di 1200 cavalli man mano si restrinse a 600 per alleviare

alquanto le popolazioni: ma il Vicerè Giovanni de Zunica con la Prammatica VI. *De re militari* del 6 Maggio 1580 ordinò, che a' 600 cavalli nelle Provincie di Otranto e Bari altri 1800 se ne fossero aggiunti per le rimanenti Provincie da formare un pieno di 3000 tra soldati ed Ufficiali. Si destinarono i Capitani per l'arrolamento, i quali nominavano pure i Tenenti, gli Alfieri ed i Trombetti. Dovevano essere scelte soltanto le persone facoltose ed avvezze a maneggiare il cavallo ed a mantenerlo a proprie spese: escludendosi del tutto le genti povere o imputate di reati. Tutta questa milizia godeva determinate franchigie, e nel tempo che rimaneva sotto le bandiere per servizio del Governo, era pagata allo stesso modo della Cavalleria leggiera ordinaria.

Sotto Carlo VI. la milizia del Battaglione e la Cavalleria furono abolite; e tutt' i soldati si reclutarono in Germania, d'onde pure vennero le vesti, le armi e tutto ciò, che occorreva per il loro compiuto abbigliamento.

Restaurata la monarchia con Carlo III. si scorse essere gravoso per il regno il mantenere, secondo l'antico Statuto, un numero eccessivo di questa milizia col nome di Battaglione, e di non potersene trarre alcun vantaggio, stante la nuova militare disciplina diversa in tutto dall' antica, venne perciò ristretto il numero di tali soldati, e si tenne altro metodo nella leva delle truppe nazionali conformemente alle Ordinanze per le milizie naturali del regno pubblicate nel 1744 e le Istruzioni del 1746. Con altra ordinanza del 25 Gennaio 1782 si stabilì che la milizia cittadina avesse dovuto formarsi di 120 Compagnie di 125 uomini ciascuna. La durata del tempo, in cui i cittadini rimanevano iscritti nel ruolo militare era di dieci anni: e quando erano chiamati sotto le armi, il che fra l'altro accadeva nelle rassegne annuali, che si tenevano da ciascun Capitano per lo spazio di otto giorni, percepivano lo stesso *prest* e pagamento assegnato pe' soldati di fanteria.

(3) Carlo III. quantunque si fosse impadronito del regno con l'aiuto di forze Spagnuole ed Italiane, pure ebbe a cuore di provvedere alla difesa nazionale con un esercito in buona parte nazionale, che dopo la conquista di Sicilia da lui fatta era di circa 24,000 uomini, portato indi a 30,000. Non trascurò egli di mettere in opera i mezzi atti a migliorare l'ordine militare, e chiamò di proposito due valenti uomini dall' Estero, il Colonnello Pommereul per organizzare l'Artiglieria, ed il Barone Salis pel rimanente dell'esercito. Nel 21 Dicembre 1783 fu stabilita un Intendenza Generale, e verso il 1784 si contavano già 33,000 armati, pe' quali si portava la spesa di 3,000,000 di ducati.

L'esercito era composto de' seguenti corpi:

Reggimenti italiani

FANTERIA — I	Real Borbone	FANTERIA — VIII	Lucania
„	II Real Farnese	„	IX Sannio
„	III Real Napoli	„	X Messapia
„	IV Real Palermo	„	XI Calabria
„	V Real Italiano	„	XII Agrigento
„	VI Real Campagna	„	XIII Siracusa
„	VII Puglia		

Reggimenti di antica leva fatta in Spagna

FANTERIA — I	Re	FANTERIA — IV	Haynaut
„	II Regina	„	V Namur
„	III Borgogna	„	VI Anversa

I Reggimenti Borgogna, Haynaut, Namur, Anversa denominati pure Valloni furono da Filippo V. dati a Carlo III.

Reggimenti stranieri

FANTERIA—I	Real Macedonia	FANTERIA—III	Svizzeri Tchoudi
» II	Svizzeri Wirtz	» IV	Svizzeri Jauch

Fucilieri di montagna—Compagnie 3.

Invalidi. Erano destinati al servizio delle torri e de' littorali.

Alabardieri — Compagnia 1. *Adoperavasi nelle Segreterie di Stato.*

Milizie provinciali. Compagnie 120.

CAVALLERIA — Guardie del Corpo.
» Cavalleria leggiera — Reggimenti 4.
» Dragoni — Reggimenti 4.

Tanto nella Cavalleria leggiera, quanto nei Dragoni eravi un Reggimento di Spagnuoli, pe' quali facevasi leva nella Spagna.

ARTIGLIERIA — Artiglieri — Compagnie 13.
» Minatori — Compagnia 1.
GENIO — Corpo d'Ingegneri composto di due Direttori, di tre Tenenti Colonnelli, di sette Capitani, e di altri Uffiziali minori.

Gli Uffiziali Generali erano un Capitano Generale, più Tenenti Generali e più Marescialli di campo.

Nel 1788 per la riforma allora avvenuta l'esercito era così composto.

FANTERIA — Nazionali — Reggimenti 16 in 48 Battaglioni.
» Esteri — Reggimenti 4 in 12 Battaglioni.
» Fucilieri di Campagna — Compagnie 3.
» Invalidi — Compagnie 9.
» Alabardieri — Compagnia 1.
» Truppa Provinciale — Compagnie 120.
CAVALLERIA — Guardia del Corpo — Compagnia 1.
» Cavalleria di linea — Reggimenti 8, Compagnie 36.
ARTIGLIERIA — Corpo reale — Reggimenti 2, Battaglioni 4.
» Artiglieri invalidi — Compagnia 1.
GENIO — Corpo denominato degl' Ingegneri militari.
ACCADEMIA } — Compagnie 4.
MILITARE }

Gli Ufficiali Generali erano un Capitano Generale, dieci Tenenti Generali, venti Marescialli, trentaquattro Brigadieri.

In tempo di pace l'esercito avrebbe dovuto ascendere a 51,819 uomini, e la spesa, che prima era stata di 3,000,000 di ducati, si portò a 3,180,000.

Nel predetto anno 1788 si pubblicò una lunga Ordinanza pel servizio delle Piazze. Essa comprendeva 48 capitoli, in cui si davano provvedimenti per gli Ufficiali Generali comandanti un esercito, per i Governatori delle Piazze ed il servizio delle truppe, per le ronde, riviste, alloggi, ospedali, prigionieri militari, Consigli di guerra ecc.

Essendosi intanto nella presente nota e nelle altre precedenti dato un breve cenno sullo stato militare ne' diversi tempi, per compirne l'esposizione, aggiungiamo poche notizie intorno alle principali Autorità, ch'esercitavano il potere di giudicare.

I Vicerè, in forza del Supremo comando di cui erano investiti, solevano delegare un giudice speciale per la conoscenza delle cause civili, criminali e miste de' militari. Questo giudice appellossi *Uditore generale*, per distinguerlo dall'*Uditore spectale* di ciascuna legione. Con la Prammatica XI. *De re militari* in data del 13 Agosto 1599 vennero determinate le attribuzioni dell'*Uditore generale*; e ciò, per evitare le tante quistioni di competenza, che insorgevano tra questo Tribunale, la Gran Corte della Vicaria e le altre Magistrature ordinarie.

L'*Uditore de' castelli* è di antica origine e rimonta a' tempi Angioini, come risulta dal Capitolo *Castellanos* di Carlo I. e dall'altro *Quod Castellanis* di Carlo II. Ebbe da principio una giurisdizione, che non estendevasi al di là de' Castelli, nè oltre le persone che vi appartenevano; ma poscia la esercitò per tutto l'ambito annesso a' Castelli e per tutte le persone, che ne dipendevano, non ostante che avessero misfatto altrove. Secondo la Prammatica del 1614 confermata nel 1622, dall'Uditore de' Castelli poteva appellarsi all'Uditore dell'esercito.

Nelle Provincie le cause de' militari erano trattate dal Preside col parere di un Assessore, il quale era per lo più un Ministro della Udienza.

Per ogni Reggimento eravi un Consiglio di Guerra composto dal Colonnello e da sette Capitani.

La Giunta di Guerra creata col dispaccio del 14 Aprile 1737 si componeva di un Presidente, che la prima volta fu il duca di Charny Capitano Generale dell'esercito, di cinque Ministri militari e due togati, di un Fiscale dottore e di un Segretario. Giudicava per delegazione del Re le cause militari, ed era interrogata dallo stesso in tutti gli affari di guerra e marina. Rivedeva pure i giudizi del Consiglio di Guerra.

L'Udienza Generale di Guerra e Casa Reale, di cui si è parlato a pagina 599, ebbe la revisione de' Consigli di Guerra tenuti nelle Piazze e ne' diversi corpi dell'esercito, con tutt' i poteri dell'Uditore generale dell'esercito, dell'Uditore de' castelli di Napoli e del Delegato di Casa Reale aboliti. I Consigli di Guerra ed i processi criminali delle Guardie del Corpo, de' Fucilieri di Montagna e degl' Invalidi passavano in revisione prima a questa Udienza generale, ed indi alla Suprema Giunta di Guerra.

(*) Il Re, per incitare la nobiltà del regno alla carriera delle armi, dispose col dispaccio del 25 Gennaio 1756, che tutti coloro i quali aspiravano a servire da Cadetti ne' Reggimenti provinciali ossia nazionali, avrebbero dovuto godere nobiltà *generosa*: essendo che trovavasi già determinato nella costituzione de' medesimi corpi, che i Capitani e gli Alfiere fossero stati del predetto grado di nobiltà. Per i Cadetti degli altri Corpi di Fanteria, di Cavalleria e Dragoni era sufficiente invece la nobiltà di *privilegio*. Nelle rimanenti truppe infine non si ri-

chiedeva altro per l'ammissione de' Cadetti, che la pruova della sola nobiltà, chiamata *legale o civile* dal dispaccio anzidetto. Chi aveva ottenuta la dispensa della minore età, acquistava anche la sua antichità; e da' quattordici anni incominciava a servire come i figli de' Capitani.

Col dispaccio del 20 Giugno 1763 fu prescritto che la pruova di *nobiltà generosa* (la quale, come già si è detto, richiedevasi per quelli che aspiravano a servire da Cadetti ne' Reggimenti nazionali), si fosse esaminata dalla Real Camera di S. Chiara; e questa poi avrebbe dovuto riferire al Re per mezzo della Segreteria di Guerra, se concorrevano i requisiti di tale nobiltà.

(7) Il principe di Torella fu nominato Capitano degli Alabardieri con incarico di formarne la Compagnia; ed egli a 25 Agosto 1735 ne presentò la pianta composta della vecchia guardia Svizzera, de' giubilati col soldo intero, e de' nuovi Alabardieri. Il regolamento pel servizio, disciplina e comando della suddetta Compagnia fu pubblicato per le stampe in Napoli nel 1737.

(8) Amberg o Anversa era uno de' quattro Reggimenti Valloni, come risulta dallo specchio riportato nella nota n.° 5. Con dispaccio del 9 Gennaio 1784 i due Reggimenti *Namur* ed *Anversa* furono incorporati negli altri due *Borgogna* ed *Haynaut*.

Con altro dispaccio della stessa data si diede nuovo organamento alle reali truppe, stabilendosi due Compagnie di Granatieri ed otto di Fucilieri in ciascun Reggimento di Fanteria, Veterana, Nazionale e Vallona. Ciascuna delle due prime Compagnie avrebbe dovuto comporsi di un Capitano, un primo ed un secondo Tenente e di altre 84 *teste*: ed ognuna delle otto rimanenti Compagnie di un Capitano, un primo ed un secondo Tenente, un Alfiere e di altre 107 *teste*, con una Piana maggiore per ogni Reggimento di un Colonnello, un Tenente Colonnello, un Maggiore, un Tenente in secondo *per abilitato*, due Abbanderati, oltre 15 individui, con i soldi stabiliti nel regolamento del 31 Dicembre 1783, ch' erano i seguenti:

Colonnello	Duc.	100	pari a Lire	425,00
Tenente Colonnello	»	70	»	297,50
Maggiore	»	50	»	212,50
Capitano	»	34	»	144,50
Primo Tenente	»	22	»	93,50
Secondo Tenente	»	18	»	76,50
Alfiere	»	16	»	68,00
Abbanderato	»	15	»	63,75
Abilitato a Quartiermastro	»	20	»	85,00

Ciò oltre alcune frazioni per spese di legna e candele, che si percepivano dal grado di Capitano in sotto. *Fol. 16 de' reali ordini fol. 64.*

(9) A proposta del Comandante generale di Artiglieria fu approvata col dispaccio del 20 Settembre 1759 la formazione di una Compagnia di Cadetti aggregata al Corpo generale di Artiglieria.

(10) Con la Ordinanza del 25 Marzo 1793 vennero confermate le disposizioni date precedentemente per la soppressione delle Compagnie di artiglieri provinciali e paesani, e si crearono 1696 artiglieri littorali, da distribuirsi nelle diverse Piazze e Castelli di Napoli, Sicilia e Presidii di Toscana. La loro elezione apparteneva ai rispettivi Direttori e sotto Direttori di Artiglieria, i quali ne rimettevano la lista all'Ispettore del Corpo reale, cui era riservato o di approvarla e spedirne le Patenti, oppure di rigettarla. Si ammettevano gl'individui delle sopresse Compagnie di Artiglieria provinciale ed i volontari, che dimoravano

ne'siti vicini al luogo, dove occorreva prestarsi il servizio. Agli artiglieri littorali non si dava alcuna superiore graduazione, ed i loro Ufficiali erano soltanto quelli del Corpo reale.

(11) Per la istruzione teorica e pratica dell'Artiglieria fu stabilito con le reali Risoluzioni del 24 Novembre 1757, 7 Settembre 1758 e 4 Marzo 1759 unirsi in un sol Corpo i due, che fino allora erano stati divisi col nome di Stato Maggiore e Reggimento di Artiglieria. Venne dato speciale regolamento per il servizio alternativo da prestarsi dagli Ufficiali e pel metodo da tenersi negli ascensi a' posti vacanti.

(12) Nell'Ordinanza del 31 Dicembre 1787 furono stabiliti gli averi necessari per i Reggimenti esteri da formarsi. Il Maggiore del Reggimento Svizzero di Jauch venne incaricato col dispaccio del 19 Aprile 1788 di attendere al ricevimento di tutte le reclute, che da Genova sarebbero pervenute in Napoli.

(13) Per effetto di reale dispaccio dell'anno 1771 furono scelti da tutt'i Reggimenti del reale esercito i Cadetti e riuniti in un solo Battaglione, ch'ebbe il titolo di *Real Ferdinando* dal nome stesso del Re, che se ne dichiarò Capo. Questo Corpo era diviso in 10 Compagnie comandate da cinque Capitani, e godeva insigni privilegi e preminenze. Con l'Ordinanza del 1 Dicembre 1772 fu stabilito, tra l'altro, il metodo per la istruzione scientifica e pratica de' giovani in un'Accademia, che nel predetto Battaglione si reggeva. Altre addizioni e riforme vennero pubblicate nel 1 Settembre 1774, e 13 Gennaio 1775. I figli degli Ufficiali da Capitano in sopra, ed i cittadini, che godevano della nobiltà prescritta per i Reggimenti nazionali, erano ammessi come soldati volontari nel Battaglione. Vedi il dispaccio del 17 Settembre 1777. Le Sottotenenze del mentovato Battaglione dovevano essere occupate da' figli solamente della primaria nobiltà del regno, con la distinzione che i primogeniti fossero promossi a Capitani dello stesso Real Battaglione, ed i secondogeniti a Capitani ne' Reggimenti nazionali (Dispaccio del 24 Febbraio 1779).

Con dispaccio del 23 Marzo 1787 si volle proporzionare a' Corpi dell'esercito il numero de' Cadetti per dar loro una più sollecita promozione a' gradi superiori. Il Battaglione Real Ferdinando perciò fu ridotto a quattro Brigate o Compagnie, prendendo il nome di Reale Accademia militare. I Cadetti di fanteria Veterana, Nazionale e Vallona, cessando di far parte del Battaglione soprappreso, vennero distribuiti ne' 17 Reggimenti. I Cadetti degli altri Reggimenti di Fanteria, di Real Macedonia e di Capitolazione, non che quei di Cavalleria e di Dragoni si ritirarono a prestar servizio ne' proprii Corpi. De' Cadetti poi che si trovavano senza godimento di averi e senza essere incardinati ad altri Reggimenti dell'esercito, quelli ch'erano di servizio, vennero destinati ne' Reggimenti nazionali e di Cavalleria, ed i minorenni rimasero aggregati all'Accademia sopra menzionata.

(14) Pel Reggimento Real Macedone è utile riscontrarsi la dissertazione storico-cronologica messa a stampa nel 1768 in Bologna presso il Volpe. Trovasi in essa l'esposizione della origine, formazione e progresso di siffatto Corpo fino all'anno 1767.

(15) Tutte le truppe a massa così in questa Capitale, che nelle Provincie furono sciolte col dispaccio degli 11 Ottobre 1799. I Capi della masse, passarono da Ufficiali ne' nuovi Reggimenti provinciali, ed i veterani vennero ammessi ne' Corpi di Linea. I bassi ufficiali e soldati delle masse predette nel tempo della partenza alla volta della loro patria ebbero un mese di paga.

(16) Il decreto di composizione de' 12 Reggimenti provinciali porta la data del 28 Gennaio 1745. La Ordinanza per la disciplina de' detti Reggimenti è del 25 Novembre detto anno.

(17) Dopo i noti avvenimenti del 1799 e 1800, a 12 Luglio di questo ultimo anno fu promulgato da Palermo il real Editto per la creazione delle milizie a piedi ed a cavallo denominate *Urbane* nella Città di Napoli e suoi casali, e *Provinciali* nelle Provincie. In tutto dovevano essere 60 Reggimenti; 16 cioè di cavalleria detti Dragoni, e 44 di Fanteria. In Napoli 10 Reggimenti sarebbero stati di Fanteria e 4 di Dragoni: in ogni Provincia poi un Reggimento di Dragoni ed i rimanenti di Fanteria. Il servizio durava cinque anni.

A 18 Ottobre 1800 si ordinò che tutti quelli, i quali non appartenevano all'esercito permanente ed a' Reggimenti provinciali ed urbani potevano essere ascritti nelle *masse* ossia *Corpi volanti* comandati da que' Capi, cui il Re avesse dato l'incarico dell'arruolamento. Ogni *Corpo volante* non poteva essere di numero maggiore di mille uomini, nè poteva mettersi in attività, se non per espresso ordine del Re e del Generale comandante nella Provincia ne' pericoli d'invasione nemica.

(18) Col dispaccio del 23 Giugno 1801 si ordinò che il distaccamento de' naturali di Fondi, ch'era stato sempre unito al Battaglione de' Cacciatori Calabri, rimanesse diviso dal detto Battaglione, e dipendesse immediatamente dalla Piazza di Gaeta.

(19) La Compagnia de' volontari d'Ischia venne formata con real Carta del 31 Dicembre 1792, e messa in attività a 13 Giugno 1796 nel Castello di detta Isola. Riformata indi nel dì 11 Agosto 1799, ebbe ordine di rilevare dalla custodia di detto Castello la truppa in massa, che vi si trovava, e ripigliarne essa la guarnigione.

(20) Re Ferdinando IV. per suo giovanile diletto fece costruire una squadra di galeotte di dimensioni alquanto più piccole delle ordinarie, e le adoperò lungo le spiagge del golfo di Napoli e delle circostanti coste. Avute sufficienti prove di capacità e destrezza degli uomini addetti a tale ufficio, pensò di accrescerne il numero, e di esercitarli non solo nelle funzioni marinaresche, ma in quelle pure della truppa di terra. Si eseguirono in fatti non solo movimenti ed evoluzioni in mare, ma ogni sorta di fuochi proprii di una bene istruita fanteria; sicchè parve utile partito ridurre il suddetto nascente Corpo in una forma più decorosa. Venne così promulgata la reale Ordinanza del 24 Agosto 1777, con cui il Corpo anzidetto prese il nome de' Reali volontari di marina e fu costituito di nove Compagnie, una di Granatieri di 100 individui, ed otto di Fucilieri ognuna di 50, non compresi gli Ufficiali col corrispondente Stato Maggiore. Il Re ne era il Capo Supremo ed il Capitano della prima delle otto Compagnie Fuciliere. Gli Ufficiali dovevano essere non solo di distinta ed illustre legnaggia, ma familiari del Re, e perciò non potevano essere di altro ordine, che solo di Gentiluomini di Camera di esercizio, e di Maggiordomi di settimana. Le suppliche per nuove ammissioni di reclute dovevano presentarsi al Re, cui era riservato di provvedere dopo piena e soddisfacente cognizione della condotta e probità de' richiedenti. Il Corpo de' volontari di marina fu dichiarato di Casa Reale, e non era secondo ad altri, che al solo Battaglione Real Ferdinando, il quale aveva parimente il Re per Capo Supremo, ma vantava più antica creazione.

(21) A 23 Maggio 1765 fu pubblicato il regolamento per la nuova pianta ordinata dal Re de' Reggimenti italiani di cavalleria e Dragoni del suo esercito.

(22) La Real Compagnia delle Guardie del Corpo a cavallo accompagnò Carlo III. nella solenne entrata, che fece in Napoli il dì 10 Maggio 1734 (Vedi il giornale storico di Giuseppe Senatore stampato nel 1742). Il Capitano n'era il Marchese di Arienzo D. Lelio Caraffa, il quale figura pure in tale qualità nelle citate riviste del 1752. Altri stabilimenti furon dati nel 1753 e nel 1767, per

il gran numero di quelli, che chiedevano di essere arrolati nella Compagnia anzidetta, ne fece allargare la pianta. Nel 28 Giugno 1784 venne ridotta a sole due Brigate di 120 uomini in tutto, oltre la Piana maggiore di 18 persone, e 24 tra Brigadieri, Portastendardi, Trombe e Cadetti. Si ordinò ancora che 15 guardie di ciascuna delle predette Brigate prestassero servizio a piedi insieme con quelli, che eccedevano il numero prefisso per la Compagnia. Con dispaccio del 31 Ottobre 1795 fu abolita e riformata sotto il nome di Real Corpo delle Guardie. Componevasi di 248 Ufficiali prescelti da' Reggimenti di Fanteria e Cavalleria; i Capi n'erano gli stessi Generali ed Ufficiali superiori dell'abolita Compagnia, e per g'impieghi di Esenti soprannumerarii doveano proporsi i figli dei primarii Baroni, che aveano servito da Uffiziali nell'esercito. Teneva questo Corpo l'importante ufficio della custodia della persona del Re e di tutta la famiglia reale.

(23) Questo Reggimento venne formato in seguito della capitolazione del 30 Marzo 1754. Il Principe di Cutò ebbe la nomina di Colonnello con la facoltà di coscrivere la gente di qualsiasi nazione.

(24) Col dispaccio del 5 Agosto 1794, oltre la intimazione di una leva di sedicimila uomini, si fece appello a' Baroni, Cavalieri, Gentiluomini, Ufficiali militari, ed Ecclesiastici, affinchè avessero raccolta gente volontaria atta alle armi. Dovevasi formare sessanta Battaglioni di *Volontarii ausiliarii*, ciascuno di 800 uomini, diviso in quattro Compagnie. Questa truppa non ebbe un nome suo proprio; perciocchè venne aggregata a' venti Reggimenti di Fanteria, allora esistenti, nella proporzione di tre Battaglioni per ciascun Reggimento. Si ordinò contemporaneamente formarsi nelle Provincie venti Squadroni di Cavalleria, ognuno di 165 uomini anche volontarii, facoltosi, atti alle armi e corredati de' corrispondenti cavalli. Questi Squadroni avrebbero dovuto unirsi a' quattro rimasti de' Reggimenti Rossiglione, Terragona, Napoli e Sicilia.

(25) Secondo gli ordini Sovrani del 21 Maggio 1796 la creazione degli Ufficiali del Real Corpo de' Nobili volontarii di cavalleria avrebbe dovuto farsi dal ceto de' Baroni, e dagli Ufficiali dell'esercito. Con la Prammatica del 9 Giugno detto anno, vennero su questi stessi principii dettate le norme per le provviste successive a' posti de' Comandanti gli Squadroni, de' Secondotenenti ed Alfieri.

Indici e Repertorii. — Per tutte le anzidette scritture vi ha un inventario generale formato dagl'impiegati di questo Archivio, oltre l'indice particolare, che si trova in molti volumi.

TAVOLA CLI.

TESORIERE E MUNIZIONIERE DI MARINA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
Conti	Amministrazione di marina—Viveri—Bilanci di conti—Introiti ed esiti—Personale di marina—Costruzione del porto della città di Cotrone—Porto di Napoli—Restauratione del molo e nuovo porto — Scogliera — Costruzione del Treno di Artiglieria — Fonderia de' cannoni — Fabbrica del Fortino e Batteria nel nuovo molo chiamato di S. Maria di Porto salvo — Riparo delle scogliere del Granatello, del castello dell'Uovo e di Baja.	1739	1806	334

OSSERVAZIONI

Fu in gran fama la marina de' Re Normanni, la quale rivaleggiò più volte con lo stesso Impero di Oriente. Sotto gli Svevi queste forze marittime continuarono ad avere riputazione, ma le imprese non riuscirono del pari proficue, perchè furono più di fanatismo che di utilità, come tra le altre la conquista di Gerusalemme. Carlo I. di Angiò ed i suoi successori s'immersero in grandi spese per ricuperare con numerose flotte la Sicilia perduta. Le disfatte e le perdite si replicarono più volte, e non ostante tutti gli sforzi adoperati per sostituire nuovi navigli a' già distrutti, niun vantaggio se ne ottenne, e la marina andò sempre più a decadere. Numerosi atti si conservano ne' registri Angioini di questo Grande Archivio intorno alla costruzione delle navi di quel tempo; e noi crediamo a tal proposito fare opera grata a chi ne avesse vaghezza di notare qui l'indirizzo pel rinvenimento di alcuni documenti, che sono di molta importanza per la particolareggiata descrizione e nomenclatura, che offrono delle diverse parti delle navi distinte col nome di *teridi*, *galeoni*, *galee*, *vachette*, della loro dimensione e forma, degli utensili ed attrezzi marinareschi, delle armi, e di tutto ciò, di cui dovevano essere provvedute. I registri sono:

N. 19. Carolus I. anno 1274. B. fol. 125 a tergo, fol. 127 a tergo, fol. 110 a tergo—N. 22. Carolus I. anno 1275. A. fol. 77 a tergo—N. 23. Carolus I. anno 1275. B. fol. 27 a tergo fol. 86 a tergo—N. 27. Carolus I. anno 1276. A. fol. 16 a 18—N. 40. Carolus I. anno 1280. C. fol. 28.

Gli Aragonesi vollero la forma delle navi bella, elegante, e di tale grandezza, da far dire a Pandolfo Colleuccio, che parevano in mare non navigli, ma *castelli e città*. Per non discorrere di altro, si ha dalla storia che Ferrante I. armò ottanta galee per ricuperare Otranto invasa da' Turchi.

In tempo del Vicereame il numero delle navi ora crebbe, ora diminuì, secondo i bisogni più o meno urgenti non solo di questo regno, ma anche degli altri Dominii appartenenti al Governo di Madrid. In quell'epoca istessa, dovendosi provvedere alla custodia ed alla difesa de' Littorali di Napoli e delle Provin-

cie per gl'improvvisi assalti de'Turchi, si stabilì un servizio di dieci galee, che furono poi accresciute a ventuna. Può dirsi che nel 1612 le spese della marina sommarono a 290,886 ducati, e che trovavansi armate diciassette galee ed alcune navi, restando d'altra parte disarmate altre quattro galee. Dal 1675 in poi andò sempre diminuendo il numero delle navi sino a contarsi nel 1692 solo otto galee con la spesa di circa 275,000 ducati annui; e sotto gli Austriaci dopo il 1707 continuarono a peggiorare le cose, e se ne restrinse sempre più la spesa.

La marina al tempo di Carlo III. Borbone, tutto che quasi annullata, ebbe migliore indirizzo con le istituzioni date allora nello scopo di prepararne lo sviluppo. Venne istituito in fatti un Collegio nautico, un Corpo di piloti, e creato anche un altro Corpo di costruttori di navi. Fu stanziato nella Darsena un Collegio militare di marina per il governo, educazione e servizio de' Cavalieri Cadetti, Guardastendardi e Guardie marine delle nostre galere e navi; e venne denominata Accademia de' Guardastendardi, come si ha dal regolamento messo a stampa nel 27 Dicembre 1740, riordinato e migliorato nel 1779. Dopo non molto tempo trovaronsi costruiti due vascelli, due fregate, quattro galeotte e sei sciabecchi. Proclive sempre il Governo a migliorare la marineria, e nell'intendimento ancora di ordinare una flotta, chiamò tra noi a proposta del principe di Caramanico, il noto Giovanni Acton. Questi fu Direttore della marina, e nel 1778 anche della guerra; e per la morte di Domenico Caracciolo avvenuta nel 1789 venne eletto a Ministro degli affari Esteri. In breve si vide allestita una marina che nel 1788 era di trentanove navi distinte così—Vascelli di fila quattro—Fregate otto—Corvette sei—Sciabecchi sei—Brigantini quattro—Galeotte dieci—Orca una. Furono costruite pure molte navi inferiori bombardiere e cannoniere.

La spesa che prima era di ducati 653,000 fu portata a ducati 1,023,000 ed andò sempre più crescendo. Per la costruzione delle navi erano adoperati due Cantieri, uno in Napoli e l'altro in Castellammare. La Fanteria di marina componevasi di 2128 soldati. I marinari cannonieri giungevano al numero di 470. Un Tenente Generale era il Comandante Generale della real marina — Un altro Tenente Generale era l'Ispettore degli arsenali — Un Ispettore della fanteria di Marina — Un Comandante dell' Artiglieria — Un Comandante della Fanteria — Un Comandante della Compagnia delle guardie marine — Quattro Capitani di vascello — Dieci capitani di fregata — Un Ingegnere Direttore delle opere idrauliche — Un Ufficio d'Intendenza — Un altro di Tesoreria e Contadoria — Un numero di Commissarii e di altri Ufficiali — L' Uditore di marina era il giudice destinato per definire le cause delle persone impiegate nella real marina.

Nel Dicembre del 1798, partito il re all'approssimarsi delle armi francesi, il Generale Pignatelli Vicario del regno ordinò bruciarsi 120 navi cannoniere, che si trovavano riparate in alcune grotte del lido di Posillipo; e due giorni dopo il Conte di Thurn fece ardere pure nel nostro golfo due vascelli e tre fregate per timore che non cadessero in mano de' Francesi. Così ben può dirsi che la nostra marina decadde dalla sua nascente grandezza; ed il disegno onde si meditava da lunghi anni a riordinarla, restò nel nulla, e di tutte le fatiche dell'Acton non rimase, che un disordine immenso nelle forze di terra e di mare ed una compiuta dissipazione dell'Erario pubblico.

Indici e Repertorii.— Vi ha un inventario fatto dagl'impiegati di questo Archivio.

TAVOLA CLII.

TESORERIA DELL'INTENDENZA DELL'ESERCITO

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
<i>Conti</i>	Aggiusti e riviste di diversi reggimenti di fanteria—Guardie del Corpo—Cavalleria—Stato maggiore—Ufficiali addetti a' diversi Castelli del regno—Introito ed esito della Cassa militare sul fondo formato con la metà del terzo pensionabile da prelevarsi dalle regie Chiese e Badie—Accademia militare—Corpo del Genio—Direzione dell'Arsenale—Assiento de' viveri—Ospedalità—Vedove dell'esercito—Volumi di liberanze ec.	1784	1806	500

OSSERVAZIONI

Col dispaccio del 21 Dicembre 1783 vennero destinati tre milioni di ducati pel mantenimento dell'esercito, e delle altre Dipendenze militari, della qual somma due milioni e centomila ducati dovevano pagarsi dalla Tesoreria del regno di Napoli, gli altri novecentomila dalla Tesoreria del regno di Sicilia.

Per vigilare e regolare poi la economia dell'esercito fu stabilito un Ufficio chiamato *Intendenza*, che componevasi di un Contadore, di un Ufficiale Maggiore, di un altro addetto al Libro maggiore, di uno destinato pel giornale, e dippiù di un Segretario, due impiegati per la scrittura e di un amanuense. Il Tesoriere generale ebbe l'obbligo di continuare a tenere il servizio di questo ramo separato, eseguire tutt'i pagamenti, e darne conto anche separato alla Regia Camera della Sommara, secondo il solito: conto però che doveva essere prima riveduto dall'Intendente e dal Contadore di detto ramo. Il danaro, che il Tesoriere generale avrebbe dovuto versare a proporzione dell'anzidetto assegnamento, si pagava all'Intendente dell'esercito e per esso al Commissario di Guerra, con mandato però del Segretario di Stato della Guerra e del Presidente del Consiglio delle Finanze. Il metodo che tenevasi era il seguente. Lo Scrivano di Razione doveva anticipatamente domandare al Segretario e Presidente predetti il danaro, che in ogni prima metà di mese doveva liberarsi al Tesoriere generale, per sopperire alle spese del ramo militare: e ciò risultava dagli aggiusti e dalle liquidazioni, che sarebbero pervenute dalla Regia Camera. In seguito di tale domanda o rappresentanza il Segretario della Guerra ed il Presidente delle Finanze spedivano il corrispondente mandato all'Intendente (e per esso al Commissario), acciocchè ne avesse fatta pagare al Tesoriere generale quella determinata somma, ch'era stata richiesta. L'Intendente, ricevuto il mandato, ordinava per mezzo del suo Contadore il pagamento al Tesoriere generale. In quanto poi alla esecuzione degli esiti del ramo militare doveva osservarsi lo stesso metodo, che si adoperava dalla Scrivania di Razione e Ruota de' Conti, salvo che, tutte le liberanze de' pagamenti non potevano eseguirsi dal Tesoriere senza il decreto dell'Intendente o Commissario, e senz'averne presa ragione il Contadore dell'Intendenza.

Indici e Repertori.—Esistono due inventarii formati dagl'impiegati di questo Archivio.

TAVOLA CLIII.

PAGATORE MILITARE ED AGENTE CONTABILE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<i>Cautele</i>	Conti del Pagatore generale pel ramo di guerra (*)—Conti pel ramo di marina (2)—Mandati—Liberanze—Ordinativi di <i>abbuonconto</i> .	1806	1815	839
<i>Quietanze</i>	Ricevute rilasciate al Pagatore generale dell'armata dalle persone, che ricevevano i loro soldi. La scrittura vien distinta nelle seguenti classi. Stato Maggiore Generale e di Piazza—Ufficiali riformati e sussidiati—Militari invalidi e pensionisti—Commissarii di guerra—Ispettori e sotto Ispettori—Cappellani—Chirurghi riformati—Stato Maggiore di Artiglieria e del Genio—Agenti ed impiegati negli Ospedali—Ufficiali della marina reale—Capitani de' porti—Uffiziali di Vascello—Marina reale somministrazione de' viveri—Intendenti e Sottintendenti militari economici—Aiutanti—Portastendardi—Trombe—Instrumentisti—Capibanda—Maniscalchi—Guardia reale—Genio marittimo idraulico—Colonnelli—Tenenti Colonnelli—Maggiori—Capitani ecc.	1806	1815	1093
<i>Riviste</i>	Scritture di esito pel ramo di guerra e marina per lo più appartenenti all'Agente contabile. Contengono gli allistamenti de' diversi Corpi dell'esercito. Sono dette riviste numerative, perchè in esse sono numerati soltanto gli Ufficiali ed i soldati di ciascuna Compagnia co' corrispondenti aggiusti de' soldi, senza riportarsene i nomi. Vi sono pure riviste nominative, ma riguardano gli Ufficiali senza truppa, cioè gl'Intendenti e Sottintendenti militari—I Commissarii ordinatori di guerra—Gli Ufficiali ed impiegati dell'Artiglieria e del Genio—Gli Ufficiali superiori delle Guardie Provinciali—Gli Ufficiali di sanità—Gl'impiegati nel Casermaggio militare—Gli Ufficiali godenti mezzo soldo—I militari ammessi al trattamento di ritiro detti <i>Armata morta</i> —	1806	1815	190

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
	Dippiù vi sono pagamenti sopra ordinativi per l'armata napoletana — Per le truppe francesi — Per le truppe italiane — Per la Guardia reale — Per la marina reale ecc.			

OSSERVAZIONI

(1) Durante la militare dominazione il nostro esercito ebbe molte modifiche e riorganizzazioni, e fu in parte adoperato ancora per i fatti della Spagna. Nel 1808 esso non oltrepassava il numero di 21,000 uomini, tra i quali figuravano due reggimenti stranieri. Con decreto del 22 Ottobre 1807 fu stabilita in Capua la scuola di Artiglieria, assegnandosele il regolamento e la dotazione. Con altro decreto del 13 Agosto 1811 si stabilì in Napoli la Scuola reale politecnica militare, modificata poi il 14 Giugno 1814. Fuvvi pure una Scuola di equitazione per l'armata. Gioacchino Murat nel predetto anno 1811 congedò il francese esercito, ed ordinò la milizia napoletana di 60,000 uomini, oltre 40,000 appartenenti alle legioni provinciali. Le spese di guerra dal 1806 al 1815 furono accresciute immensamente.

(2) Ferdinando IV. nel 1806 allontanatosi da Napoli per l'arrivo delle armi francesi, menò seco in Sicilia molte navi; sicchè poche ne restarono in potere del nuovo Governo. Varie disposizioni allora furon date, e tra queste quella del 12 Marzo 1806 per la ricomposizione del Corpo della marina militare; del 30 Giugno detto anno per l'Accademia di marina; del 2 Marzo 1808 per il sistema dell'ascrizione marittima; del dì 8 Novembre 1808 per la organizzazione de'Corpi di pilotaggio e marineria; del 23 Novembre 1810 per le sussistenze militari di mare e di terra. Dal 1807 al 1814 fuvvi gran movimento per le diverse spedizioni, che si fecero nella Sicilia; e le spese nel 1810 ascesero a duc. 1,438,000, e nel 1812 a 2,483,000.

Indici e Repertorii.—Vi sono tre inventarii compilati in questo Archivio.

TAVOLA CLIV.

REGIA MILITARE

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' fasci
<i>Conti</i>	Documenti presentati in prova de' conti dati per i rami del Casermaggio, degli Ospedali, degli approvvigionamenti di riserva e delle sussistenze necessarie per l'esercito e per la marina — Liquidazioni de' conti anzidetti, che si riferiscono nella maggior parte a' Direttori territoriali della Regia, a' Conservatori contabili, ed a' Fornitori.	1810	1816	309

OSSERVAZIONI

Col decreto del 23 Novembre 1810 l'Amministrazione delle sussistenze di terra e di mare venne affidata ad una Regia, ch'era sotto gli ordini del Ministero di Guerra e Marina. Componevasi del Direttore Generale Consigliere di Stato o Relatore, di due Amministratori, e di un Direttore de' Conti. Presso il Direttore Generale vi erano due Ispettori Generali incaricati de' diversi rami. Al servizio di terra e di mare soprastava un Direttore ed un Capo di Contabilità in ciascuna Divisione militare.

I Capi di Contabilità dipendevano da' Direttori delle divisioni militari, i quali tenevano l'incarico di formare i conti generali in generi ed in danari, e di verificare i documenti, che all'uopo si esibivano. I conti si rendevano in nome de' Direttori.

Indici e Repertorii. — Vi sono due Inventarii.

TAVOLA CLV.

SCUOLA DI MARTE (¹) E SCUOLA MILITARE (²)

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' fts e vol.
<i>Matricole</i>	Registri ne' quali si trovano annotati i nomi e cognomi di quelli, che vennero ammessi nella scuola di Marte, le loro filiazioni, le date dell'arrivo al Corpo, la menzione delle nomine e delle decorazioni ottenute, le azioni di valore, i servizi anteriormente prestati, le campagne fatte, le ferite, i congedi dal Corpo ecc.	1813	1819	v. 2
<i>Matricole</i>	Registri, come sopra, per l'ammissione nella 1ª e 2ª scuola militare, e nell' unica scuola militare.	1819	1849	v. 3
<i>Fascicoli</i>	Incartamenti per le ammissioni anzidette contenenti fedì di nascita ed altri attestati.	"	"	f. 13
<i>Registri</i>	Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della scuola militare.	1823	1853	v. 8
<i>Ruoli</i>	Stati nominativi degli Uffiziali, de' maestri, degli alunni a pagamento, e degli alunni a mezza piazza franca o a piazza intera.	1824	1853	f. 1
<i>Cassa</i>	Scritture di contabilità distinte per i diversi assegni, cioè per l'istruzione, per il vitto, vestiario, casermaggio e per le spese generali.	1838	1853	v. 4
<i>Mappe</i>	Liste degli alunni a pagamento.	1841	1852	v. 2

OSSERVAZIONI

(¹) In conformità del Decreto del 25 Marzo 1812 venne stabilita una Scuola militare, detta di Marte, ove avrebbero dovuto essere gratuitamente ammessi i figli di truppa. Lo scopo di questa istituzione era di preparare gli allievi alla scuola politecnica e di somministrare all'armata Sottouffiziali, instrumentisti e maestri di arte. Si ammisero 300 allievi dall'età di sei anni fino a dodici, che formarono un Battaglione denominato *Armata nascente*. Oltre le piazze gratuite, vi erano anche quelle a pensione al numero di 50. La scuola fu messa sotto la vigilanza dell'Ordine delle due Sicilie, ed aveva un grande ed un piccolo Consiglio di Amministrazione.

(²) Col decreto del 1 Gennaio 1819 si organizzarono tre stabilimenti per l'educazione militare, il Real Collegio militare, la Reale Accademia militare, le Scuole militari. Il primo era destinato per formare buoni Uffiziali del Genio, dell'Artiglieria e dello Stato Maggiore: l'Accademia dava Uffiziali idonei a tutti gli altri Corpi: le scuole militari somministravano Sottouffiziali, che in seguito

potevano divenire Uffiziali. Queste Scuole erano tre: due al di qua, ed una al di là del Faro. Gli alunni a piazza franca di ciascuna scuola dovevano essere 120. Si potevano ammettere allievi anche a pagamento, ma il loro numero non doveva oltrepassare la metà delle piazze franche determinate per ciascuna scuola. L'età per l'ammissione era di nove anni a quindici; quella per l'uscita, dal diciassette al diciotto. Tralasciamo per brevità le altre riforme e riordinamenti stabiliti con i Decreti del 7 Settembre 1821, del 14 Marzo 1823 e del regolamento con la stessa data; ricorderemo solo che a 30 Dicembre 1830 fu abolita la Scuola militare di Monreale, e gli alunni della stessa vennero aggregati alla 1^a Scuola militare di Napoli, che prese la denominazione unica di Scuola militare.

Indici e Repertorii. — A' volumi delle matricole trovasi unito il rispettivo Indice.

TAVOLA CLVI.

CONTI PEL RAMO DI GUERRA E MARINA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. de' volumi
GUERRA (1) —				
<i>Dipartimento di Napoli</i>	<p>Stati de' soldi degl'impiegati — Riviste dell'esercito — Ordinativi del Ministero diretti alla Scrivania di Razione per spese secondo i capitoli stabiliti nello Stato discusso. Vi sono riuniti tutt'i documenti necessari per giustificare le spese di ogni classe menzionate nella nota n.° (1) — Libranze della Scrivania di Razione dirette al Pagatore Generale per la esecuzione de' pagamenti disposti dal Ministero.</p> <p>Le scritture anzidette passarono in revisione alla Gran Corte de' Conti, dalla quale son pervenute in Archivio.</p>	1816	1860	12676
<i>Dipartimento di Palermo(2)</i>	<p>Pagamenti eseguiti in Palermo e liquidati dalla predetta Gran Corte de' Conti, cui passarono gli atti.</p>	1825	1842	779
<i>Dipartimento di Messina</i>	<p>Atti, come sopra, pel Dipartimento di Messina, i quali vennero trasmessi in grado di revisione alla precitata Gran Corte de' Conti, e da cui furono poscia depositati nel Grande Archivio in Napoli.</p>	1825	1834	179

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' volumi
<p><i>Intendenza generale dell' Esercito</i> <i>Ufficio Topografico</i> <i>Ufficio Pirotecnico</i> <i>Regia Militare</i> <i>Direzione di Artiglieria</i> <i>Direzione del Genio</i> <i>Ufficio di Pietrarsa</i> <i>Giunta di Rimonta dell' Esercito di Napoli e Sicilia</i> <i>Casermaggio militare di Napoli e Sicilia</i> <i>Commissione del Vestiario di Napoli e Sicilia</i> <i>Orfanotrofio Militare di terra</i> <i>Trasporti Militari</i> <i>Truppe di Transito</i> <i>Sussistenze Militari</i> <i>Guardamagazzino di Artiglieria</i> <i>Attendamento</i> <i>Conservatori de' Forti</i> <i>Truppe Austriache</i> <i>Rami diversi</i> <i>Fornitori diversi</i></p>	<p align="center">Conti de' particolari Contabili, Gerenti e Consigli di Amministrazione delle controscritte Dipendenze del Ministero di Guerra. Sono accompagnati da' rispettivi volumi di documenti liquidati dalla Gran Corte de' Conti.</p>	<p align="center">1816 (²)</p>	<p align="center">1861</p>	<p align="center">1678</p>
<p align="center">MARINA (⁴)</p>				
<p><i>Dipartimento di Napoli</i></p>	<p>Stati de' soldi degl'impiegati e riviste dell'Armata — Ordinativi e Libranze, come si è detto sopra, pel Dipartimento di Napoli ramo Guerra.</p>	<p align="center">1816</p>	<p align="center">1860</p>	
<p><i>Dipartimento di Palermo</i></p>	<p>Atti della stessa natura di quelli indicati pel Dipartimento di Palermo ramo Guerra, liquidati dalla Gran Corte de' Conti.</p>	<p align="center">1825</p>	<p align="center">1842</p>	<p align="center">2285</p>
<p><i>Dipartimento di Messina</i></p>	<p>Atti, come sopra, per il controscritto Dipartimento.</p>	<p align="center">1825</p>	<p align="center">1835</p>	

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Fun. da volumi
<p><i>Intendenza Generale di Marina</i> <i>Vice Intendenza di Palermo e Messina</i> <i>Ufficio Reale Telegrafico</i> <i>Orfanotrofo di Marina</i> <i>Mastranza</i> <i>Cantiere di Castellammare</i> <i>Arsenale di Marina</i> <i>Magazzino del Carbon fossile,</i> „ <i>della Corderia,</i> „ <i>dell' Attrezzatura,</i> „ <i>della Feleria,</i> „ <i>del Legname,</i> „ <i>delle Minutezze,</i> „ <i>dell' Altro uso ed inutile,</i> „ <i>del Deposito di Pietrarsa,</i> „ <i>de' Metalli,</i> „ <i>del Bacino di raddobbo,</i> Rami diversi</p>	<p>Conti particolari delle controscritte Dipendenze del Ministero di marina liquidati presso la Corte de' Conti come si è detto pel ramo di guerra.</p>	<p>1816</p>	<p>1861</p>	<p>96</p>

OSSERVAZIONI

(¹) Caduto Murat, le sue milizie vennero riunite a quelle di Re Ferdinando ritornato in Napoli dalla Sicilia, e condotte al numero di 60,000. Per la pace durata in quel tempo fu ridotto invece l'esercito a 34,000 uomini con la spesa di ducati 7,642,000, e si accrebbero le milizie civili, le quali non aggravavano la finanza dello Stato. Nel 1820 lo stato discusso del Comando Supremo dell'armata portava la spesa di 7,642,000, come d'innanzi si è fatto notare.

Cessata la rivoluzione nel 1821, entrarono in Napoli e nelle Provincie numerose truppe Austriache in difesa di Re Ferdinando; e vennero perciò sciolte le milizie provinciali e l'esercito. Lo stato discusso nel 1824 segnò la spesa di 5,390,409 per il ramo di guerra. Rimandati fuori nel 1827 gli Austriaci, la spesa del nostro esercito ch'era stato lentamente ricomposto, durante il tempo della predetta occupazione ascendeva intorno a 7,000,000 di ducati. Sin dal 1825 erasi creduto utile il servizio degli Svizzeri, epperò ne vennero assoldati quattro reggimenti con le loro particolari artiglierie. In seguito secondo l'ordinamento dettato dal Re Ferdinando II. la fanteria in tempo di pace avrebbe dovuto contare 29,700 uomini: in tempo di guerra 61,834. La cavalleria in tempo di pace 4463 uomini: in guerra 7864. E ciò a prescindere da altri Corpi di Gendarmeria, Artiglieria ecc. La spesa per l'intero esercito nel 1847 era di 7,300,000 ducati, e lo stato discusso della guerra ebbe nell'anno 1859 i capi

tolì, che qui appresso crediamo dover riportare a forma di specchietti:

1.ª CLASSE			
1. Corpo amministrativo.	D.	143,820:08	
2. Ufficiali isolati	»	558,208:31	
3. Guardia reale	»	635,550:80	
4. Corpi facoltativi	»	923,115:72	
5. Gendarmeria reale	»	535,915:02	
6. Fanteria di linea	»	2,484,248:46	
7. Cavalleria di linea	»	411,983:87	
8. Corpi Svizzeri	»	907,002:22	
9. Corpi sedentanei	»	287,733:52	
10. Opificio di Pietrarsa	»	877:92	
11. Sussistenze	»	1,738,433:57	
12. Vestiario	»	923,506:48	
13. Rimpiazzo di berrettoni a pelo	»	2,100:00	
14. Bardature	»	11,218:00	
15. Compra di cavalli e muli	»	107,558:40	
16. Ospedalità	»	480,818:05	
17. Sussidio, giacitura e custodia de' detenuti.	»	4,000:00	
18. Tangente del monte vedovile	»	40,000:00	
Totale della 1.ª Classe	D.	10,193,090	L. 43,319,549:51
2.ª CLASSE			
19. Genio	D.	610,000:00	
20. Artiglieria	»	400,000:00	
21. Letti e paglia a terra	»	209,505:08	
22. Mobiglia delle caserme	»	23,021:40	
23. Illuminazione de' corpi di guardia	»	16,093:60	
24. Illuminazione esterna de'forti e piazze chiuse	»	10,283:85	
25. Lavori topografici	»	8,000:00	
26. Stampe diverse	»	8,000:00	
27. Giudizii militari	»	2,000:00	
28. Mercede a'servi di pena	»	5,000:00	
29. Trasporti militari	»	44,000:00	
30. Arretrati per esercizi chiusi	»	10,000:00	
Totale della 2.ª Classe	D.	1,345,903	L. 5,719,944:74
3.ª CLASSE			
31. Razioni di passaggio, spese di posta ed altro	D.	60,000:00	
32. Spese imprevedute	»	60,000:00	
33. Arretrati della 3ª classe	»	3,000:00	
Totale della 3ª Classe	D.	123,000	L. 522,736:93
TOTALE GENERALE	D.	11,661,993	L. 49,562,231:18

(2) Trovandosi nel 1817 la Tesoreria di Sicilia costituita con ordini diversi da' nostri, con Decreto del 10 Marzo del detto anno il servizio dell'introito e dell'esito militare ne' Dominii oltre il Faro rimase separato, e vennero all'uopo destinate in Palermo tre Officine addette alla finanza del ramo militare, cioè la Controleria, la Scrivania di Razione e la Pagatoria. Queste erano dipendenti del tutto dal Ministero di Stato presso il Luogotenente Generale, dal quale ricevevano gli ordini, ed a cui rendevano conto per mezzo del Controloro.

Con Decreto e regolamento del 15 Ottobre 1823 la Tesoreria Generale di Napoli ebbe anche l'incarico di tener conto degl'introiti ed esiti per i rami di Guerra e marina, Corpo diplomatico e Casa Reale de' Dominii al di là dal Faro. Il regio Scrivano di Razione, il Tesoriere, il Pagatore ed il Controloro ebbero perciò i sostituti in Palermo e Messina sotto la loro immediata dipendenza, i quali vennero effettivamente nominati col Decreto del 7 Febbraio 1825. Tali Uffici di sostituzione furono aboliti col Decreto del 29 Ottobre 1842, quando il servizio de' pagamenti militari e degli altri esiti rimase affidato alla Tesoreria Generale de' Dominii al di là del Faro, come sostituta della Real Tesoreria Generale di Napoli. Da tutto ciò risulta chiaro, perchè le carte de' conti pel Dipartimento di Palermo cominciano dall'anno 1825, e terminano al 1842.

(3) Stante le molte e continue interruzioni che offrono queste scritture, si è designata in colonna un'epoca comprensiva per tutte. Vi ha non per tanto conti di epoca anche anteriore all'anno 1816 per diversi speciali rami.

(4) Dopo il 1815 la nostra Marina si ricostituì con la flotta, che ritornò dalla Sicilia: le sussistenze vennero regolate dalla legge del 9 Novembre 1815, l'Accademia di marina dal decreto del 1 Novembre 1816, e l'iscrizione dalle leggi del 5 Marzo, 1, e 22 Agosto 1818. Nel 1820 la spesa per la Marina fu di ducati 1,800,000; e nel 1824 fu di 1,504,824. In processo di tempo furono apportati de' miglioramenti, essendosi accresciute specialmente le navi a vapore. Sicchè nel 1847 la spesa venne segnata nello stato discusso per 2,528,233: cioè 2,400,000 per il ramo di Marina, e ducati 128,233 per il servizio de' servi di pena ne' Dominii oltre il Faro. La flotta si componeva di Vascelli quattro—Fregate cinque—Corvette due—Brigantini tre—Golette due—Barche cannoniere e bombardiere cinquanta—Piroscafi due.

Nello stato discusso poi dell'anno 1859 venne approvata la cifra di ducati 2,303,721 per spese del Ministero della Real marina e sue dipendenze. La quale somma venne ripartita secondo i seguenti capitoli, che qui riportiamo in quadro:

1.ª CLASSE			
1. Ministero e Real Segreteria.	D.	21,824	
2. Corpo amministrativo e dipendenze militari.	"	59,334	
3. Ufficiali di guerra . .	"	93,395	
4. Cappellani naviganti e Sacerdoti locali . . .	"	4,350	
5. Chirurghi e pratici naviganti	"	20,809	
6. Impiegati negli ospedali	"	14,845	
7. Genio marittimo . . .	"	12,049	
A Riportarsi . . .	D.	226,606	

Riporto	D.	226,606		
8. Real Corpo de' cannonieri marinari	"	311,091		
9. Reggimento real marina	"	190,490		
10. Parco di Artiglieria e Compagnia Artefici	"	13,065		
11. Istituto di marina	"	28,723		
12. Corpo telegrafico	"	132,947		
13. Pilotaggio	"	23,282		
14. Macchinisti, mastranza e fuochisti	"	82,196		
15. Capitani di porto	"	14,797		
16. Ufficiali alle classi	"	2,332		
17. Armamento	"	158,630		
18. Ospedalità a terra	"	18,252		
19. Sussistenze militari	"	56,310		
20. Tangente del Monte vedovile	"	10,000		
Totale della 1.^a Classe	D.	1,268,721	L.	5,391,929:45
2.^a CLASSE				
21. Legname	D.	167,000		
22. Canape, olona e generi di sarziame	"	64,220		
23. Ferro ed acciaio grezzo e lavorato	"	50,000		
24. Rame grezzo e lavorato	"	18,000		
25. Bronzo, stagno e piombo	"	5,000		
26. Generi resinosi e colori	"	50,000		
27. Oggetti diversi e mobilia	"	24,000		
28. Mano d'opera	"	226,000		
29. Parco di Artiglieria	"	26,764		
30. Lavori del Genio	"	70,000		
31. Macchine a vapore e Pietrarsa	"	167,966		
32. Osservatorio e biblioteca	"	1,000		
33. Mantenimento de'porti	"	3,300		
34. Medicine di prime cure	"	300		
35. Carbon fossile	"	86,970		
36. Materiali telegrafici	"	3,000		
37. Consigli di guerra	"	500		
38. Combustibili	"	10,000		
A Riportarsi	D.	974,020	D.	1,268,721
			L.	5,391,929:45

Riporto	D.	974,020	D 1,268,721	L. 5,291,929:45
39. Noleggi e trasporti. . .	»	2,000		
40. Stampe.	»	13,780		
41. Spese di liti	»	200		
42. Indennità di via	»	10,000		
43. Arretrati.	»	11,000		
Totale della 2. ^a Classe			D. 1,011,000	L. 4,296,642:58
3.^a CLASSE				
44. Spese imprevedute e straordinarie.			D. 24,000	L. 101,997:45
TOTALE GENERALE.			D. 2,303,721	L. 9,798,569:48

Indici e Repertori. — Vi sono otto Inventarii compilati in questo Grande Archivio.

TAVOLA CLVII.

ASSIENTI E RIVISTE MILITARI

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num. ^o de' volumi
<i>Assienti</i>	In questi registri compilati presso la Scrivania di Razione trovansi allistati gli Uffiziali senza truppa detti Isolati pel ramo di Guerra. In determinate colonne sono indicati i nomi, cognomi ed il grado de' predetti Uffiziali; i decreti, i reali rescritti e le ministeriali per le nomine, promozioni, passaggi, destinazioni e traslocazioni de' medesimi, i giuramenti prestati, i permessi accordati, il ritiro dato ecc. Dippiù il soldo, il soprassoldo inerenti al grado in conformità della tariffa del 15 Ottobre 1816 riformata poi con l' Ordinanza sull' amministrazione militare del regno, del 29 Giugno 1824. I volumi di assiento dal 1817 al 1828 sono distinti in quattro classi (1) — Dal 1828 in poi portano promiscuamente le diverse classi.	1817	1860	58
<i>Assienti</i>	Registri come sopra per il ramo di marina.	1826	1860	11
<i>Discarichi</i>	Viene notato in questi volumi il pagamento fatto mensilmente agli Uffiziali del ramo di Guerra de' soldi, soprassoldi e degli altri averi loro spettanti, con la menzione delle ritenute fiscali, con la designazione degli aggiusti, e con la indicazione de' numeri delle Liberanze, e di tutto ciò, che poteva dare schiarimenti intorno a' pagamenti predetti.	1825	1858	123
<i>Discarichi</i>	Registri, come sopra, per il ramo di marina (2).	1848	1855	8
<i>Riviste</i>	Documenti e giornali di tutte le riviste del personale dell'Esercito e del Ministero di Guerra e Marina. Questi atti sono di appartenenza del Controloro della Tesoreria.	1816	1861	2662

OSSERVAZIONI

(1) Secondo la mentovata tariffa del 15 Ottobre 1816 gli averi degli Uffiziali erano distinti in soldo, soprassoldo ed in rappresentanza di comando del Cor-

po, e costituivano perciò sei classi, per ciascuna delle quali variavano i pagamenti:

1. Quelli che erano in attività di servizio pronti a marciare, appartenevano alla prima classe, ed erano pagati con gl'intieri averi.

2. Si consideravano di seconda classe quelli, che avevano un ufficio sedentario o erano destinati in un luogo di residenza fissa. L'appartenere a' battaglioni di riserva di fanteria, trovarsi al seguito de' Corpi ne' medesimi Depositi, l'esercitare la carica di giudice nelle Corti speciali, il servire nelle Direzioni Generali della Guerra, ne' Consigli di reclutazione, nelle Commissioni permanenti costituivano speciale qualità ad aver dritto al semplice soldo, che era assegnato per questa classe.

3. Gli Ufficiali in aspettativa dell'attività, o che per essere superanti avevano la libertà di dimorare ovunque, finchè non avveniva la vacanza de' posti, erano della terza classe, e ricevevano la metà del soldo semplice.

4. I riformati in attenzione di destino, fino a che non passavano alla terza classe o al ritiro, percepivano la terza parte del soldo ed appartenevano alla quarta classe.

5. Erano compresi nella quinta quelli, che non potevano includersi in niuna delle precedenti, e perciò, uscendo dal ramo militare, venivano pagati come ritirati o pensionisti del Debito pubblico.

6. Gli Ufficiali infine, che avevano la sola onorificenza dell'uniforme, senza percepire alcun soldo, venivano compresi nella sesta classe.

(2) La scrittura de' *discarichi* è assai monca, come apparisce dalla colonna delle date iniziali e finali. Una parte però de' *discarichi*, specialmente pel ramo di guerra, conservasi tuttora presso l'Ufficio dell'Intendenza delle Finanze. Gli *assienti* ed i *discarichi* sono atti proprii dello Scrivano di Razione; le riviste del Controloro generale.

Indici e Repertorii. — Gli *assienti* sono provveduti di cinque Indici, i *discarichi* sono citati con una numerazione progressiva da' predetti volumi di *assienti* cui si riferiscono.

TAVOLA CLVIII.

SOPRINTENDENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ARMATA AUSTRIACA

Nomenclatura	Natura e qualità	Anno iniziale	Anno finale	Num.° de' fasci
<i>Armata Austriaca</i>	Atti di appalto delle sussistenze—Dipendenza degli ospedali—Stati generali degli effetti di casermaggio—Forniture —Generi componenti la riserva de' Forti del regno—Corrispondenza pel servizio de' viveri e foraggi—Spese per corrieri e staffette—Bilanci di cassa—Somministrazioni diverse fatte da' Comuni—Corrispondenza della Soprintendenza col Ministero delle Finanze, con quello di Guerra e Marina, con l'Intendenza Generale dell'esercito, col Corpo della città di Napoli e con altri Uffici ed Autorità—Servizio delle indennità—Spedizione di generi d'imbarco per la truppa spedita in Sicilia—Noleggi, e tra questi quello concluso con Francesco Cristiani nel 1827 per lo trasporto sopra varii bastimenti delle truppe e degli effetti Austriaci da Napoli in Venezia, Zara, e Cattaro.	1821	1827	83


OSSERVAZIONI

Per provvedersi al mantenimento dell'esercito Tedesco, venuto nel regno di Napoli in difesa del Re e del Governo, fu istituita un'Amministrazione; cui era a capo una Soprintendenza. Si pagarono ducati 85,000,000 dal 1821 al 31 Maggio 1827, giorno in cui uscirono le truppe anzidette, compresi gl'interessi de' prestiti per siffatte somme di danaro.

Indici e Repertori.—Esiste un Inventario generale per questa scrittura.

CONCLUSIONE

Qui finiscono le Tavole sinottiche di tutti gli uffici, le quali, come lo dicemmo altrove, mostrano quasi in rilievo l'infinita congerie delle carte raccolte nel Grande Archivio, ed il lettore che vorrà attesamente considerarle, quand' anche fosse dello in tutto estraneo alle cose archivistiche, ma con sola la guida del buon senso, di leggieri si farà accorto, che importantissimi sono i documenti, di cui con lungo studio e grande amore ci siamo occupati in questo faticoso lavoro; e che l'ordine onde essi categoricamente si veggono disposti, ai sensi dello statuto organico, è il più razionale e però il più desiderabile. Dopo ciò crediamo di aver chiusa la bocca a chi gratuitamente si fece a malignare il metodo ed i criterii seguiti dai nostri dotti predecessori, e che noi religiosamente abbiam mantenuti e manteniamo nel classificar le varie e molteplici scritture che si ammirano in questo cospicuo e sontuoso Stabilimento, pel quale gl'Italiani di tutta la penisola e gli Stranieri di qualunque paese (forse per cortesia e bontà dell'animo loro) ebbero sempre a pronunziare od a scrivere parole di lode e di compiacenza.



§ XLIII.

**Avvertenze comuni a tutti gli atti nelle Tavole indicati
o alla maggior parte de' medesimi**

I. Poichè una più minuziosa esposizione delle tante materie del presente volume contenute sarebbe parsa a' molti distemperata forse e sazievole, non si è creduto entrare nè con le illustrazioni nè con le Tavole in talune specialità e rubriche ovvie a chicchessia o agevolissime ad attingersi dalle ben note collezioni de' nostri atti legislativi antichi e moderni, dove sono riportate le leggi organiche ed i regolamenti delle nostre pubbliche amministrazioni. Se vi avrà poi di coloro, che nelle nostre osservazioni apposte a ciascuna Tavola, nulla ritroveranno che loro non sia già noto e familiare, li preveniamo essere stato nostro intendimento di giovare quanto più potessimo a' ricercatori meno versati in questa speciale materia.

II. Dall'essersi indicato l'anno iniziale e l'anno finale di ciascuna scrittura non deve argomentarsi che, per tutto il tempo decorso tra l'uno e l'altro anno, le scritture camminino senza veruna interruzione. Molte lacune si hanno a deplorare, verificatesi tutte in tempi anteriori al passaggio delle carte nel Grande Archivio; cioè quando esistevano presso le rispettive Amministrazioni.

III. Se alcune Istituzioni civili, giudiziarie e militari, antiche e moderne non figurano nelle Tavole, non debbe ad altro attribuirsi, se non alla unica ragione di non esserne qui pervenute le scritture. Giova non pertanto considerare che, quantunque per le antiche abbiavi oggi poca speranza di ricuperarle, pur tuttavia questa Generale Direzione degli Archivi non soprassederà di adoperarsi dal canto suo, quanto potrà, per ritirarne

gli avanzi, sempre che gliene venga opportuna occasione. Rispetto poi alle Istituzioni moderne, soppresse dopo il 1860, crediamo che quanto prima saranno trasmesse le loro scritture al nostro Istituto dagli Archivi, dove tuttora si trovano.

IV. Non si è creduto tener proposito di taluni altri Archivi, come quello della Curia Ecclesiastica e sue Dipendenze, della Camera Notariale, o di quello infine de' Banchi; perocchè, quantunque ampissimi e di grande importanza, non si sono fatti mai appartenere alla competenza del nostro Grande Archivio di Stato. Epperò andremo annoverando qui sotto, come la mente ci suggerisce, quelli che, senza dubbietà veruna, appartenendo agli Uffici appresso mentovati, potranno, quando che sia, esservi trasmessi o del tutto o per quella parte infine non peranco versata.

ARCHIVII NON ANCORA TRASMESSI

Secondo Ufficio

Ministero di Marina.

Ministero di Guerra.

Ministero dell' Interno — 1° Ripartimento: personale ed altro.

Ministero di Polizia — Segretariato dal 1848.

Prefettura di Polizia — Ripartimento amministrativo dal 1848, ed altro.

Archivio della Real Casa e sue Dipendenze.

Segreteria particolare del Re.

Delegazione per la impartizione del regio Exequatur nella Consulta di Stato fino al 1861.

Deputazione dell' Ordine Costantiniano dal 1845.

Stamperia Reale ecc.

Terzo Ufficio

Consiglio generale di Pubblica Istruzione per la parte non pervenuta in Archivio sino al 1861.

Archivii degli antichi Collegii de' Dottori.

Regia Università degli Studii.

Archivii delle Reali Accademie — Istituti scientifici — ed Educandati.

Soprintendenza de' Teatri.

Intendenza di Napoli, ora Prefettura, nella massima parte.

Corpo della città di Napoli — Antico Archivio di S. Lorenzo — Giunte e Deputazioni dipendenti.

Catasto provvisorio dal 1809 al 1860.

Consiglio Generale degli Ospizii.

Consiglio Edilizio.

Soprintendenza e Commissione moderatrice delle Prigioni.

Amministrazione forestale.

Antica Real Commissione di Beneficenza.

Stabilimenti primarii così detti Speciali — Stabilimenti secondarii — Conservatorii — Ritiri — Monti ecc.

Quarto Ufficio

Registratura e Demanio.

Tavoliere di Puglia.

Cassa di Ammortizzazione — Cinque Ripartimenti non ancora trasmessi.

Tesoreria generale per tutto ciò ch'è stato ritenuto dallo Stralcio.

Gran Libro — Libri maggiori dal 1845 al 1861.

Poste — Registri di corrispondenza.

Amministrazione de' Dazii indiretti.

Uffizii ipotecarii.

Agenzia del Contenzioso ecc.

Quinto Uffizio

Suprema Corte di giustizia — Arresti ed Atti della Cancelleria.

Gran Corte civile—Decisioni ed Atti di Cancelleria dal 1836.

Magistrato di Commercio — Sentenze ed Atti di Segreteria dal 1739 al 1808.

Tribunale di Commercio — Sentenze ed Atti di Cancelleria dal 1809.

Commissione delle Prede marittime — Decisioni ed altre scritture dal 1809.

Giudicato de' Dazii indiretti — Sentenze ed Atti di Cancelleria.

Giudicati circondariali della provincia di Napoli — Sentenze ed Atti di Cancelleria dal 1809 ecc.

Sesto Uffizio

GUERRA

Comando generale delle Armi.

Direzione generale de' Corpi facoltativi dell'Esercito, cioè,

Artiglieria—Genio—Ufficio topografico e sue dipendenze.

Collegio militare.

Intendenza generale dell'Esercito.

Commissariato di Guerra.

Ispezione delle Truppe sedentanee.

Ispezioni per diversi Corpi

Orfanotrofio militare.

Giunta de' Contratti militari.

Giunta di Rimonta.

Commissione di Vestiario e Casermaggio.

Direzione generale degli Ospedali militari.

Consigli di Guerra di guarnigione di Napoli ecc.

MARINA

Consiglio di Ammiragliato.

Genio Marittimo.

Servizio Idraulico.

Corpo Telegrafico.

Corpo Amministrativo.

Uffici diversi.

Giunta de' Contratti.

Ospedale centrale.

Collegio di Marina — Scuola degli Alunni marinari.

Osservatorio Astronomico.

Consiglio di Guerra generale.

Consigli di Guerra di guarnigione.

Corte Marziale marittima.

Alta Corte militare promiscua per la Guerra e Marina ecc.

§ XLIV.

**Risposte a taluni quesiti fatti dalla Commissione
per la Mostra universale di Vienna.**

Mentre trovavasi già intrapresa la stampa della presente relazione, ed era pure di molto avanzata la compilazione del lavoro tecnico degli Uffici, secondo che la brevità del tempo imposto e la traboccante mole delle materie a trattarsi consentiva, altro venerato dispaccio del Ministero della Pubblica Istruzione fu qui trasmesso congiuntamente a sette domande formolate dalla Commissione per la presente Mostra universale di Vienna: l'uno e le altre del seguente tenore:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Roma 16 agosto 1872 — Divisione 2.

« Continuando alle mie del 1° Luglio p. p. Le acchiudo nota di
« alcuni quesiti, che fa la Commissione per la Mostra universale
« di Vienna riguardanti gli Archivi, e a' quali, mi pare, che
« sia conveniente di rispondere nelle stesse relazioni da farsi
« come le dissi, intorno ai nostri Archivi, per mostrarne in
« quella solenne esposizione tutta la importanza e l'ordinamen
« to. Prego dunque V. S. a voler inchiudere anche le risposte
« ai quesiti nella relazione, ch'ella dottamente compilerà in
« torno a cotesto Grande Archivio.

« E intanto le mando la misura del sesto, nel quale le rela
« zioni debbono essere stampate — Per il Ministro, Rezasco.

QUESITI DELLA COMMISSIONE

« 1. Come ha ordinate l'Archivio le sue collezioni per far conoscere di ciascuna il carattere speciale?—È distinta la parte Civile dalla Ecclesiastica?

« 2. Ha Inventarii, Registri e Cataloghi, che facilitano le ricevute?—Sono stampati e pubblicati?

« 3. Sono ammessi nell'Archivio i dotti a fare studii e con quali condizioni?

« 4. Che regolamento si osserva per la comunicazione de'documenti?

« 5. Dove ha sede l'Archivio, e quale è la sua condizione edile?

« 6. Quali Ufficiali vi sono, e come si conferiscono i posti?

« 7. Che dotazione ha l'Archivio? »

Ora non ostante che le risposte a tutte le sette domande fatte alla Commissione trovinsi già sviluppate, quali nelle Tavole dell'Opera, e quali nella relazione che la precede; pure ci piace intrincherle qui a somma, acciocchè non abbia il lettore a togliersi l'impaccio di riandar da capo le cose discorse.

SUL PRIMO QUESITO

Una prima risposta a questa domanda sta nella legge organica degli Archivi del Napolitano, opera di uomini celebratissimi per fama e per dritto sapere; perocchè avendo riassunte in cinque grandi classi le funzioni tutte dello Stato, senza punto d'entrarsi nella ragione de' tempi e delle politiche vicende (che nè il pubblico, nè il privato interesse ha mestieri di approfondire, e bene spesso ignora), ha spianata così una via impossi-

della Commissione Esecutrice del Concordato e del Patrimonio regolare) vanno anche queste due ultime generazioni di scritture ordinate nelle rispettive Tavole del terzo Ufficio sotto le nomenclature, che le comprendono. E così è, che classificate le collezioni tutte del nostro Grande Archivio: da prima in più larghe e generali categorie; e poscia suddivise e subordinate a principii razionali, e conseguentemente di più attesa considerazione e criterio, manifestano con tutta sicurtà e precisione la specialità del loro carattere, comprese tra queste eziandio le carte Ecclesiastiche, che trovansi però naturalmente ed insieme co' rispettivi loro Uffici separate e distinte dalla parte Civile.

SUL SECONDO QUESITO

Per la più parte delle scritture in questo Grande Archivio serbate vi ha particolari Cataloghi, Indici, Repertorii, Pandette ed Inventarii, secondo che il carattere degli atti nelle stesse compresi ha consentito di preferirsi l'una forma all'altra. Taluni tra questi, che con diverse denominazioni trovansi annoverati nelle Tavole degli Uffici, erano stati già compilati presso le vecchie Giurisdizioni, dalle quali ci sono poscia pervenuti insieme co' processi: parecchi altri per la prima volta sonosi in Archivio intrapresi o compiuti, quali mercè di cure solertissime, e quali dopo lunghe ed aspre fatiche. I primi per atteso e maturo studio fatto sulle scritture, ed i secondi per mole e numero sterminatissimo di processi qui balestrati, il più delle volte tempestosamente e nella massima confusione e disordine. Talchè è convenuto da prima separarli e rimetterli in assetto; e poscia annotarli, non già in alcun Elenco comodo e manesco, ma in molti e grossi volumi, da sembrare quasi prodigio di perseveranza e di ostinazione. Pur non di meno, e non accade punto tacerlo, vi ha qualche scritture, prive tuttavia di ogni maniera

sia di Cataloghi sia di altro, che le compendii; e vi ha pure di tali altre, i cui Inventarii o Repertorii dovrebbero rifondersi insieme, o perfezionarsi sia per utili miglioramenti possibili ad arreararvi, sia per connessione a nuovi processi più tardi trasmessi all'Archivio. Ora, lasciando stare che cotali scritture non sono poi molte, e che il por mano attesamente a così fatti lavori potrà essere l'opera del tempo e di più riposate condizioni, in cui avverrà di trovarsi l'Istituto, ci restringeremo però soltanto ad affermare, con tutta sicurtà di pruove, che la mancanza, sia assoluta sia relativa di cotali indirizzi o guide, non arreca nocumento veruno alla celerità ed esattezza del servizio pubblico o privato. E la ragione di tal fatto sta appunto nello avervi ampiamente supplito la scienza archivistica, le cui norme suggeriscono all'uopo, com'è pur detto altrove, che, se la mercè di ben condotti Repertorii abbia ad aversi il minore bisogno possibile di tenere innanzi gli originali processi: le carte, per contro, disposte ed ordinate esser debbono in modo, che non porgano niuna necessità rigorosa di qualsivoglia nè Pandetta nè Indice nè altro, per farne buon governo. Ogni altro sistema opposto al già detto riescir non potrebbe, che vizioso ed erroneo. Perduto o smarrito infatti un Repertorio, non vi sarebbe più ordine ad amministrare le scritture, che vi sono annotate. Ed allora che queste trovansi già bene ordinate e razionalmente distinte, diverrà ancora più agevole e logica la compilazione del Catalogo; quando anche niuno ve ne fosse stato d'innanzi. E se, per ottenere cotai pratici risultamenti, abbiavi necessità di buoni studii, di familiarità e di perizia profonda della qualità ed intrinseca natura delle vecchie Giurisdizioni, non accade punto dichiararlo. E solo un fatto torna bene notare, ed è questo: il considerare, cioè, con quale e quanta agevolezza i serventi nostri e gli uscieri al solo cenno del Capo di Uffizio ricercano tutto di da sè soli; e senza por tempo in mezzo ti arrecano gli

atti richiesti, siavi o no Repertorio. Sin qui intorno alla prima parte del secondo quesito. Rispetto all'altra, se sieno stampati e pubblicati, rispondiamo del no per due principali ragioni. La prima, chè trattandosi, come si è detto di sopra, di un gran numero di grossi volumi, la più parte in foglio, tale una spesa vi si richiederebbe da superare e di troppo le forze del nostro bilancio; nè sarebbe per avventura facile al Governo nelle presenti condizioni dell'Erario il provvedervi. E la seconda, perchè, essendovi state sempre diverse Opere in corso di stampa, ed altre annunziate di molto maggiore polso e fatica, non avrebbe potuto lo scarso numero degl'impiegati contemporaneamente dar mano al riordinamento e alla pubblicazione delle Pandette e de' Repertorii, e sostenere il carico delle Opere precitate.

SUL TERZO QUESITO

Saremo sopra tal capo parchissimi in parole. I dotti, tanto nazionali quanto esteri, hanno frequentato, e frequentano bene spesso questo Grande Archivio per istudiarvi i venerati monumenti della nostra antica civiltà e sapienza. Ed in quanto alle condizioni per esservi ammessi, non ve ne ha niuna, che prescriva la nostra Legge organica ed i Regolamenti annessi. Cotanto è liberale e larga verso gli scienziati e le lettere! Ond'è che il solo temperamento da lunga stagione ritenuto non si è fatto consistere in altro, che in una rigorosa e salutare vigilanza, senza eccezione veruna, adoperata con quali si vogliano studiosi e lettori; tosto che per semplice domanda fattane al Direttore, vengono loro presentati in Archivio i volumi richiesti, e sino a quando non li abbiano restituiti. Da alcun tempo però a questa parte non si è cangiata la pratica sopradetta, se non per la stanza destinata allo studio, il quale in luogo di tenersi nella così detta Sala Diplomatica, si tiene ora in quella della Biblioteca; acciocchè

la sorveglianza riesca più attesa, e non possa darsi agli estranei la opportunità di trarre fuori dagli armadii, da sè stessi e senza l'opera degl'Impiegati i Registri e le altre pergamene, che vi si custodiscono. Ed ancora si è aggiunta la insinuazione a' dotti, perchè vogliano lasciar memoria all'Archivio de' loro studii e delle ricerche utilmente fattevi. Al che, giova sperare, vorranno arrendersi volentieri; anche in considerazione delle molte cortesie ed aiuti di ogni maniera, ch'eglino ne ricevono così per la lettura di que' difficili caratteri, come per le ricerche stesse e gli studii, che bene spesso vi compiono, non altrimenti, che in compagnia o per opportuni suggerimenti e fatiche degl' Impiegati di Archivio. E di ciò fanno solenne testimonianza le dichiarazioni stesse e i rendimenti di grazie, che talvolta ne porgono gli autori nella pubblicazione delle loro Opere, e quasi sempre o a voce o con lettere particolari.

SUL QUARTO QUESITO

In quanto alla comunicazione de' documenti la legge organica degli Archivi del Napolitano colpisce di severo e generale divieto ogni maniera di atti originali, da trarsi fuori degli Archivi per qualsivoglia causa, o da servire a quale che siesi persona, tranne unicamente i Ministri Segretarii di Stato e per pubblici negozii del loro rispettivo Ministero. Ed a rendere ancora più solenni e rare cotali trasmissioni di atti a' Ministri medesimi, ne avvinsse la legge stessa le richieste con la formalità di una dichiarazione, che determinasse il tempo, entro il quale restituir si dovessero i documenti comunicati. Sola ed unica eccezione ammise la legge precitata, quella de' processi giudiziarii, i quali per carteggio ufficiale era lecito di potersi spedire ai Regii e Generali Procuratori di quei Tribunali, ov' era mestieri tenerli sott'occhio nelle controversie a decidersi. E così

fu adoperato sino al 3 Agosto 1847: quando si venne a por mente che quasi tutti i litiganti, per non rimanere feriti dalla prescrizione trentenaria, avevano riprodotti ne' nuovi Tribunali i giudizi pendenti in quelli aboliti; e che però gli antichi processi, eccetto che in casi rarissimi, non potevano essere più necessarii, se non come semplici documenti. Il perchè con Decreto del detto mese ed anno non vennero designati più che tre casi soltanto, nei quali fosse permesso trasmettere i processi alle Potestà giudiziarie. E ciò sono — 1° Allorchè si faccia opposizione all'appuramento de' fatti in un giudizio, che, introdotto nella vecchie Giurisdizioni, venga ad essere proseguito nelle nuove. In tal caso una sentenza del Tribunale trasmessa di ufficio dal Regio Procuratore allo Archivio, sui motivi della opposizione sudetta, disporrà la comunicazione degli atti — 2° Allora che un processo servirà come autografo in un giudizio di falso — 3° Finalmente, qualora l'intero processo esistente in Archivio venisse impugnato di falso. Fuori de' casi qui sopra enumerati, restò rifermatamente precluso ogni adito ad altra comunicazione di atti. E così essendosi praticato e praticandosi tuttavia, sono diventate infinitamente più rare le perdite e le mutilazioni degli atti, e meno frequente il bisogno di domandarne la restituzione per via di richiami generali.

Di due altre savissime prescrizioni torna bene di fare qui ancora lodevole menzione, e che, quantunque abbiano arrecato ed arrechino nuove e non lievi fatiche all'Archivio; pure sono non pertanto consentanee di molto alla gelosia, onde vanno riguardate le carte, evitandone così ogni possibile dispersione o guasto. L'una è relativa alla forma esecutiva da apporsi alle sentenze e decisioni originali, di cui i così detti Fogli di Udienza si fossero qui consegnati, innanzi che taluno de' litiganti ne avesse tratta la esecutiva spedizione. Era costume in tali occorrenze domandarsi per effetto dell'articolo 11° di un Regolamento del 3 Febbraio 1852 dal Generale o Regio Procuratore il volume

della designata decisione o sentenza, compirne in Cancelleria la trascrizione con la forma esecutiva, e restituirsi in fine all'Ufficio il registro, che per l'obbietto erasi spedito. Ma oggidì non si adopera più in siffatto modo; imperciocchè con Decreto del 6 Dicembre 1863, già mentovato a pagina 127, sulla proposizione del Ministro Guardasigilli venne in vece ordinato che l'Autorità giudiziaria non domandasse più la trasmissione de' Registri originali; ma in vece una copia conforme della sentenza dalle parti richiesta, da compilarli perciò non più in Cancelleria, ma in Archivio; e che sopra questo esemplare apponesse indi il Tribunale la forma esecutiva, quante volte l'Archivio stesso faccia assicurazione di non essersi per lo innanzi data fuori altra spedizione: e di ciò rinviensi opportuna notizia nel Registro medesimo, onde fu trascritta la decisione o sentenza. Altra utilissima prescrizione è da annoverarsi quella delle innumerevoli *Annotazioni e Rettifiche* sui Registri dello Stato Civile, la cui esecuzione per lo addietro affidata eziandio al Potere giudiziario trovasi presentemente attribuita all'Archivio per effetto della nuova legge sullo Stato civile e delle prescrizioni del Ministro Guardasigilli del 27 Aprile 1866. Di queste due ultime competenze commesse a questo Istituto, non ostante che si fosse in quest'Opera medesima fatto cenno altrove, pur non dimeno è stata forza qui toccarle di nuovo, per rispondere con tutta pienezza al quesito.

SUL QUINTO QUESITO

Tutto ciò, che può riferirsi a chiarimenti di ogni maniera rispetto a questo quinto quesito fatto dalla Commissione, trovasi già nella maggiore pienezza e precisione possibile dichiarato a pagina 40 a 48 ed 87 a 94 del presente lavoro, a cui sarà meglio rimandare il lettore, di quello che ripetere qui sazievolmente le cose altrove ragionate.

SUL SESTO QUESITO

Ancora di questo quesito è stato a sufficienza discusso nella relazione che precede la rassegna delle molte scritture dagli aboliti Ordini e Potestà governative raccolti in questo Grande Archivio di Stato; ed in quella occasione, ragionando del primo Ufficio ossia del Segretariato Generale, fu pur presentato un particolare specchietto, che dimostrava il numero ed i gradi de' diversi Uffiziali del nostro Istituto prima delle nuove Tabelle organiche del 1864 e del 1868. E vennero anche ivi dette alcune parole sulle condizioni prescritte dalla più volte mentovata legge del 12 Novembre 1818 per esservi ammessi gli Alunni e gli Uffiziali della seconda e prima classe di quel tempo. Condizioni, che compendiandole in una, stanno principalmente nella necessità rigorosa de' concorsi, tanto per la prima ammissione degli Alunni Storico-diplomatici, quanto pel costoro passaggio e promozione agli ufficii più alti. Ora al già detto ci è uopo aggiungere, che gli Uffiziali qui stati negli scorsi tempi, e quelli che al presente vi stanno, sono tutti generalmente di concetto; come quelli che, ad eccezione de' soli serventi ed uscieri, soggiacciono a pruove severissime e della maggiore difficoltà per entrarvi e farsi innanzi. Pruove che ancora più sono state accresciute dal Real Decreto del dì 8 Febbraio 1865 e suo Regolamento annesso; ed in cui leggonsi prescritti niente meno che quattro concorsi e tredici materie tra scientifiche e letterarie, di cui è mestieri dar saggio. Nel primo concorso in fatti per la sola e semplice ammissione degli Alunni Storico-diplomatici di seconda classe è richiesto arduo esperimento sulle lingue greca, latina, italiana, sulla storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano sino al 1860 e sulla calligrafia. Al secondo concorso per la promozione degli Alunni stessi dalla seconda classe alla prima

è assegnata la Storia civile delle provincie napolitane, e precipuamente delle Istituzioni politiche e giurisdizionali, che vi ebbero vigore, non che la conoscenza e deciferazione pratica degli antichi caratteri conservati nel Grande Archivio. Il terzo versa sulle scienze della Diplomatica e della Paleografia, ed inoltre sul Diritto Feudale ed Amministrativo. E del quarto finalmente materie del concorso sono la Storia politica del cesato Regno di Napoli e la Nomenclatura e la qualità degli atti pubblici di ogni maniera, destinati a conservarsi negli Archivii delle nostre meridionali Provincie.

Ciò che si è detto per l'Archivio di Napoli va ripetuto eziandio per tutt'i 17 Archivii di Stato stabiliti nelle Provincie sotto la dipendenza di questo centrale Istituto; perocchè negli stessi, non dandosi a chicchessia altro modo di entrarvi e di esservi promosso, se non per concorsi, gl'Impiegati che vi sono, vanno perciò considerati medesimamente tutti di concetto.

SUL SETTIMO QUESITO

Il Grande Archivio di Stato in Napoli per l'articolo 51 della legge organica del 12 Novembre 1818 fu provveduto di una dotazione consistente — 1. Ne' diritti che si riscuotono dai particolari per diligenze, letture di carte ed estratti di documenti, in conformità della tariffa del 12 Novembre 1818, che qui sotto in nota verrà riportata ⁽¹⁾. — 2. In un annuo assegnamento di du-

(1) Art. 1.° Per ogni copia di diploma contenente privative, concessioni di onori, prerogative o titoli di nobiltà, ducati 40 pari a	Lire 170,00
2.° Per ogni copia di atti d'intestazioni per lo passaggio de' suddetti titoli ai successori de' concessionarii, ducati 20.	» 85,00
3.° Per ogni copia di fede, certificato ed estratto degli statuti delle corporazioni morali, e di tutte le altre carte, che riguardano onorificenze delle medesime e de' loro individui, ducati 10.	» 42,50
4.° Per ogni copia di assensi, ed altre carte in forma di Cancelleria,	

cati 17472 pari a lire ital. 74254,14. Allora poi che l'Archivio stesso dal Palazzo di Giustizia in Castelcapuano fu tramesso nell'abolito Cenobio de' SS. Severino e Sossio, giudicò il detto Governo Borbonico che l'antica dotazione non stesse a parare de' nuovi e cresciuti bisogni dell'Istituto; e fu perciò concessa sovvenne di altre lire 25500. In tutto lire 99754,14, senza computare i proventi precitati, e tutt' i risparmi anche dipendenti per Impiegati defunti o per altro, che gli rimangono come resti di cassa, ed appartenevano perciò anch'essi alla propria e particolare dotazione.

Ora l'assegnamento per l'Archivio sopradetto è quello, tutti gli anni viene stabilito nel Bilancio dello Stato; e dal 1815 in qua si aggira intorno alle 91000 lire, tra la parte personale e la materiale.

riguardanti le alienazioni de' beni de' Comuni e delle Corporazioni morali,		
ducato 3.		Lire 4
5.° Per ogni copia di atti estratti da' volumi, o da qualunque originale giudiziario amministrativo, ducato 1	»	
6.° Per certificato di esistenza di una processura, grana 40	»	
7.° Per trasmissione di ogni processura, grana 40	»	
8.° Per ogni copia estratta dagli atti e dai documenti dello stato civile, grana 20	»	1
9.° Per ogni fede di battesimo, di matrimonio, o di morte, che si estrae dagli altri processi, grana 20	»	1
10.° Per cercatura di ogni carta che abbia una data anteriore a tutto l'anno 1734 inclusivo, se si rinviene, duc. 1, e 20.	»	5
Se non si rinviene, grana 30	»	1
11.° Per cercatura di ogni carta che abbia una data posteriore a tutto l'anno 1735 inclusivo, se si rinviene, grana 60.	»	2,
Se non si rinviene, grana 15	»	0,
12.° Per copiatura di ogni carta di due pagine di venticinque linee a pagina, che abbia la data anteriore al 1504 inclusivo, grana 80	»	3,
13.° Per copiatura di una carta, come sopra, dal 1505 a tutto il 1734, grana 60.	»	2,
14.° Per copiatura di ogni carta come sopra, che abbia una data posteriore a tutto l'anno 1734 inclusivo, grana 20.	»	0,5

to il qui esposto e quanto altro potrà soddisfare la curiosità del lettore rispetto a questo ultimo quesito, leggesi ampiamente sviluppato a pag. 119 e seguenti, che potranno all'uopo servirsi.

FINE.

INDICE DELLE MATERIE

Prefazione	pag.	v
I. — OBIETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE	»	1
II. — Archivi del periodo Normanno, Svevo ed Angioino.	»	2
III. — Archivi del periodo Aragonese.	»	6
IV. — Archivi del Vicereame	»	11
V. — Archivi al risorgere della monarchia sotto Carlo III. di Borbone e Ferdinando IV	»	14
VI. — Archivi al tempo dell'occupazione militare francese	»	16
VII. — Gli Archivi dopo la restaurazione Borbonica del 1815 e la legge de' 12 Novembre 1818.	»	28
VIII. — Il Grande Archivio del Regno nella sua nuova sede.	»	40
IX. — Pianta dell'edifizio della nuova sede del Grande Archivio	»	43
X. — Stato deplorabile del Monastero di S. Severino prima che vi si trasferisse il Grande Archivio	»	49
XI. — Principali vantaggi derivati dal nuovo Statuto Archivistico	»	50
XII. — Alunnato Diplomatico.	»	51
XIII. — Cattedra di Diplomatica e di Paleografia	»	52
XIV. — Biblioteca	»	55
XV. — Codici e manoscritti	»	56
XVI. — Istituzione del Segretariato	»	61
XVII. — Sala diplomatica	»	64
XVIII. — Sala Farnesiana	»	75
XIX. — Apprezzo del locale del Grande Archivio e de' suoi immobili per destinazione	»	87
§ XX. — Considerevole accrescimento delle scritture nel Grande Archivio dal 1860 al 1872	»	94
§ XXI. — Servizio di Amministrazione e lavori ordinarii di ufficio	»	98
§ XXII. — Opere di Archivio pubblicate per cura del Soprintendente Generale dal 1860 in poi.	»	109
§ XXIII. — Spesa del personale e del materiale del Grande Archivio che sostiene e sostiene il Governo dal 1818 al 1872	»	114
§ XXIV. — Principali atti governativi riguardanti il Grande Archivio dal 1818 al 1872	»	121
§ XXV. — L'Archivio della Badia di Montecassino (<i>Sezione del Grande Archivio di Napoli</i>)	»	128
§ XXVI. — L'Archivio della Badia Cavense (<i>Sezione del Grande Archivio di Napoli</i>)	»	138
§ XXVII. — L'Archivio della Badia di Montevegine (<i>già Sezione del Grande Archivio di Napoli</i>)	»	145
§ XXVIII. — Istituzione degli Archivi Provinciali e loro vicende dal 1818 in poi.	»	150

§ XXIX.	— Relazione alla Commissione riunita in Firenze nel 1870 pel riordinamento di tutti gli Archivi di Stato del Regno d'Italia su gli Archivi Provinciali dell'ex Regno di Napoli . . .	pag. 153
§ XXX.	— Principali atti governativi riguardanti gli Archivi Provinciali dal 1818 in poi con alquante osservazioni.	» 167
§ XXXI.	— Recentissime notizie intorno agli Archivi Provinciali raccolte dalla Direzione Generale	» 173
»	— Archivio provinciale di Terra di Lavoro	» 173
»	— Archivio provinciale di Principato Citeriore	» 174
»	— Archivio provinciale di Principato Ulteriore	» 175
»	— Archivio provinciale di Capitanata	» 177
»	— Archivio suppletorio di Capitanata	» 178
»	— Archivio provinciale di Terra di Bari	» 179
»	— Archivio suppletorio di Terra di Bari	» 180
»	— Archivio provinciale di Terra d'Otranto	» ivi
»	— Archivio provinciale di Basilicata	» 182
»	— Archivio provinciale di Calabria Citeriore	» ivi
»	— Archivio provinciale di Calabria Ultra 1 ^a	» 184
»	— Archivio provinciale di Calabria Ultra 2 ^a	» 188
»	— Archivio provinciale di Abruzzo Citeriore.	» 189
»	— Archivio provinciale del 1 ^o Abruzzo Ulteriore	» 191
»	— Archivio provinciale del 2 ^o Abruzzo Ulteriore	» 192
»	— Archivio provinciale del Molise	» ivi
§ XXXII.	— Cenno intorno agli antichi Archivarj napoletani	» 195
§ XXXIII.	— Brevi cenni biografici de' Soprintendenti generali degli Archivi dal 1818 in poi	» 204

TAVOLE DEL PRIMO UFFIZIO— Segretariato

»	— Tav. I. <i>Carte dell'Abadia di Montecassino</i>	» 210
»	— Tav. II. <i>Carte diplomatiche dell'Archivio della Badia di Cava</i>	» 212
§ XXXIV.	— Nomenclatura e qualità degli Archivi provinciali	» 214
»	— Tav. III. <i>Amministrazione interna</i>	» 215
»	— Tav. IV. <i>Amministrazione Anziantaria</i>	» 221
»	— Tav. V. <i>Ramo giudiziario</i>	» 225

TAVOLE DEL SECONDO UFFIZIO

Prima Sezione

§ XXXV.	— Avvertenze generali sulle categorie in cui son distinte le scritture del secondo Ufficio, e sulla qualità di talune di esse	» 229
§ XXXVI.	— Avvertenza sulle condizioni e qualità generali della Real Cancelleria presso noi	» 232
§ XXXVII.	— Ordine o spartimento delle scritture della Prima Sezione	» 237
»	— Tav. VI. <i>Pergamene latine de' Monasteri soppressi</i>	» 241
»	— Tav. VII. <i>Carte diplomatiche dell'Archivio dell'Abadia di Montevergine</i>	» 242
»	— Tav. VIII. <i>Pergamene greche</i>	» 243
»	— Tav. IX. <i>Pergamene latine trasmesse nel Grande Archivio dai Comuni</i>	» 245
»	— Tav. X. <i>Cancelleria Normanna e Sveva</i>	» 247
»	— Tav. XI. <i>Pergamene pervenute ultimamente in Archivio per mezzo della Cassa Ecclesiastica appartenenti ai qui sottomutati monasteri e luoghi pii</i>	» 249

§ XXXVII.	— Tav. XII.	<i>Carte diplomatiche della Regia Camera . . .</i>	pag. 252
»	— Tav. XIII.	<i>Cancelleria Angioina . . .</i>	» 253
»	— Tav. XIV.	<i>Archivio Farnesiano — Carte diplomatiche farnesiane e medicee in pergamena o in carta bambagina . . .</i>	» 264
		<i>Appendice alle pergamene farnesiane — Scritture che non sono nè in pergamena, nè in carta bambagina . . .</i>	» 266
»	— Tav. XV.	<i>Sigilli di piombo e di cera caduti dalle pergamene e disposti per ordine cronologico . . .</i>	» 273

Seconda Sezione

POLITICA E REALI MINISTERI

§ XXXVIII.	— Avvertenze generali sullo spartimento delle scritture della Seconda Sezione . . .	»	277
»	— Tav. XVI.	<i>Cancelleria Aragonese . . .</i>	» 280
»	— Tav. XVII.	<i>Consiglio Collaterale . . .</i>	» 285
»	— Tav. XVIII.	<i>Supremo Consiglio di Vienna per gli affari del vicereame di queste provincie . . .</i>	» 298
»	— Tav. XIX.	<i>Delle due Segreterie de' vicere, delle l'una Segreteria di Stato e Guerra, l'altra Segreteria di giustizia . . .</i>	» 304
»	— Tav. XX.	<i>Real Camera di S. Chiara . . .</i>	» 310
»	— Tav. XXI.	<i>Segreteria degli Affari esteri . . .</i>	» 317
»	— Tav. XXII.	<i>Ministero di Grazia e Giustizia . . .</i>	» 322
»	— Tav. XXIII.	<i>Segreteria di Azienda ossia Finanza . . .</i>	» 326
»	— Tav. XXIV.	<i>Segreteria dell'Ecclesiastico . . .</i>	» 329
»	— Tav. XXV.	<i>Segreteria di Guerra e marina . . .</i>	» 334
»	— Tav. XXVI.	<i>Segreteria di Stato di Casa Reale . . .</i>	» 334
»	— Tav. XXVII.	<i>Segreteria di Polizia, indi Direzione e poi Soprintendenza . . .</i>	» 339
»	— Tav. XXVIII.	<i>Ministero della Polizia generale . . .</i>	» 340
»	— Tav. XXIX.	<i>Ministero dell'Interno . . .</i>	» 342
»	— Tav. XXX.	<i>Segreteria di Stato . . .</i>	» 346
»	— Tav. XXXI.	<i>Prefettura di Polizia . . .</i>	» 348
»	— Tav. XXXII.	<i>Ministero de' Ripartimenti Italiani . . .</i>	» 349
»	— Tav. XXXIII.	<i>Ministero della Cancelleria generale . . .</i>	» 351
»	— Tav. XXXIV.	<i>Ministero della Presidenza del Consiglio de' ministri . . .</i>	» 353
»	— Tav. XXXV.	<i>Segreteria particolare del Re . . .</i>	» 361
»	— Tav. XXXVI.	<i>Ministero e Real Segreteria di Stato de' Lavori pubblici . . .</i>	» 364
»	— Tav. XXXVII.	<i>Ministero di Agricoltura Industria e Commercio . . .</i>	» 366
»	— Tav. XXXVIII.	<i>Ministero della Pubblica Istruzione . . .</i>	» 369
»	— Tav. XXXIX.	<i>Segreteria generale della Dittatura, della Luogotenenza e stralcio della Segreteria generale di Stato . . .</i>	» 372
»	— Tav. XL.	<i>Giunta di Sicilia . . .</i>	» 374
»	— Tav. XLI.	<i>Giunta degli Abusi . . .</i>	» 375
»	— Tav. XLII.	<i>Giunta delle Quistioni . . .</i>	» 376
»	— Tav. XLIII.	<i>Consiglio di Stato . . .</i>	» 377
»	— Tav. XLIV.	<i>Supremo Consiglio di Cancelleria . . .</i>	» 379
»	— Tav. XLV.	<i>Consulta di Stato e Consiglio di Stato . . .</i>	» 381
»	— Tav. XLVI.	<i>Cappellania maggiore . . .</i>	» 385

§ XXXVIII.	— Tav. XLVII.	<i>Regia Camera della Sommaria.</i>	pag. 392
»	— Tav. XLVIII.	<i>Tavoliere di Puglia</i>	» 405
»	— Tav. XLIX.	<i>Regia Sila</i>	» 406
»	— Tav. XLIX. <i>bis</i>	<i>Delegazione della Real Giurisdizione.</i>	» 410
»	— Tav. L.	<i>Piazze nobili</i>	» 415
»	— Tav. LI.	<i>Tribunale conservatore della nobiltà</i>	» 422
»	— Tav. LI.	<i>Consiglio de' maggiorati</i>	» 425
»	— Tav. LIII.	<i>Real Commissione de' titoli di nobiltà.</i>	» 428
»	— Tav. LIV.	<i>Deputazione dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio</i>	» 430
»	— Tav. LV.	<i>Ordine Gerosolimitano — Priorato di Bartetta.</i>	» 435
»	— Tav. LVI.	<i>Gran Cancelleria del Real Ordine delle due Sicilie e medaglia di onore</i>	» 440
»	— Tav. LVII.	<i>Deputazione dell'Ordine di S. Giorgio</i>	» 442
»	— Tav. LVIII.	<i>Deputazione dell'Ordine di Francesco I.</i>	» 444

TAVOLE DEL TERZO UFFIZIO

§ XXXIX.	— Amministrazione interna	» 447	
»	— Tav. LIX.	<i>Numerazione de' fuochi</i>	» 451
»	— Tav. LX.	<i>Catasti</i>	» 452
»	— Tav. LXI.	<i>Stati discussi</i>	» 454
»	— Tav. LXII.	<i>Conti de' municipii</i>	» 455
»	— Tav. LXIII.	<i>Viste economiche.</i>	» ivi
»	— Tav. LXIV.	<i>Voci di vettovaglie, e di altri generi</i>	» 456
»	— Tav. LXV.	<i>Somministrazioni fatte dai Comuni alle truppe francesi</i>	» ivi
»	— Tav. LXVI.	<i>Direzione di ponti e strade</i>	» 457
»	— Tav. LXVII.	<i>Cassa provinciale</i>	» 458
»	— Tav. LXVIII.	<i>Ferrovia da Capua a Ceprano.</i>	» ivi
»	— Tav. LXIX.	<i>Intendenza di Napoli ora Prefettura.</i>	» 459
»	— Tav. LXX.	<i>Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.</i>	» 460
»	— Tav. LXXI.	<i>Tribunale della general salute, indi Supremo Magistrato e Soprintendente generale di salute, ora Direzione di sanità marittima</i>	» 462
»	— Tav. LXXII.	<i>Regio Protomedicato generale</i>	» 464
»	— Tav. LXXIII.	<i>Istituti dipendenti dal già Ministero dell'Interno, poscia diviso in altri Ministeri.</i>	» 465
»	— Tav. LXXIV.	<i>Tribunale misto</i>	» 467
»	— Tav. LXXV.	<i>Giunta di Cassa Sacra</i>	» 470
»	— Tav. LXXVI.	<i>Giunta detta di Corrispondenza</i>	» 474
»	— Tav. LXXVII.	<i>Monte frumentario</i>	» 475
»	— Tav. LXXVIII.	<i>Consiglio generale degli Ospizii</i>	» 476
»	— Tav. LXXIX.	<i>Stabilimenti speciali di Beneficenza</i>	» 477
»	— Tav. LXXX.	<i>Commissione esecutrice del Concordato</i>	» 478
»	— Tav. LXXXI.	<i>Commissione mista amministratrice del patrimonio ecclesiastico regolare</i>	» 479
»	— Tav. LXXXII.	<i>Contenzioso.</i>	» 480
»	— Tav. LXXXIII.	<i>Contenzioso—Patrimoni delle Università</i>	» 483
»	— Tav. LXXXIV.	<i>Commissione feudale</i>	» 485
»	— Tav. LXXXV.	<i>Contenzioso Amministrativo</i>	» 486

TAVOLE DEL QUARTO UFFIZIO

§ XL.	— Finanze	pag. 489
»	— Tav. LXXXVI. <i>Regia Tesoreria Generale antica</i>	» 496
»	— Tav. LXXXVII. <i>Real Tesoro.</i>	» 498
»	— Tav. LXXXVIII. <i>Tesoreria generale dell'ultimo periodo</i>	» 500
»	— Tav. LXXXIX. <i>Tesorieri o Percettori provinciali.</i>	» 504
»	— Tav. XC. <i>Ricevitori generali.</i>	» 505
»	— Tav. XCI. <i>Dogane antiche</i>	» 507
»	— Tav. XCII. <i>Amministrazione generale de' Dazii indiretti.</i>	» 508
»	— Tav. XCIII. <i>Ufficio di vigilanza</i>	» 510
»	— Tav. XCIV. <i>Corriere maggiore</i>	» 511
»	— Tav. XCV. <i>Amministrazione generale delle poste e pro-</i> <i>cacci</i>	» 512
»	— Tav. XCVI. <i>Presidii di Toscana</i>	» 513
»	— Tav. XCVII. <i>Real fondo della separazione de' lucri</i>	» 515
»	— Tav. XCVIII. <i>Fondo Ecclesiastico-militare</i>	» ivi
»	— Tav. XCIX. <i>Reali Lotti.</i>	» 516
»	— Tav. C. <i>Percettori de' diversi Tribunali</i>	» 517
»	— Tav. CI. <i>Percettori de' dritti di declaratorie, certifica-</i> <i>torie e vitelle</i>	» 519
»	— Tav. CII. <i>Amministrazione del Regio Bollo</i>	» ivi
»	— Tav. CIII. <i>Registrazione e Demanio</i>	» 520
»	— Tav. CIV. <i>Amministrazione generale del Registro e</i> <i>Bollo</i>	» 521
»	— Tav. CV. <i>Dispensatori di zucchero e sale.</i>	» 524
»	— Tav. CVI. <i>Fabbriche e fortificazioni</i>	» 525
»	— Tav. CVII. <i>Esiti diversi</i>	» 526
»	— Tav. CVIII. <i>Regia Zecca antica e conti di maestri di</i> <i>Zecca.</i>	» 527
»	— Tav. CIX. <i>Amministrazione generale delle monete e sue</i> <i>dipendenze</i>	» ivi
»	— Tav. CX. <i>Banchieri antichi.</i>	» 528
»	— Tav. CXI. <i>Banchi</i>	» 530
»	— Tav. CXII. <i>Scritture allodiali.</i>	» 531
»	— Tav. CXIII. <i>Siti Reali</i>	» 534
»	— Tav. CXIV. <i>Schede di notar Giovanni Ranucci</i>	» 535
»	— Tav. CXV. <i>Intendenza di Casa Reale</i>	» 536
»	— Tav. CXVI. <i>Conti erariali de' feudi</i>	» 537
»	— Tav. CXVII. <i>Percettori de' beni straordinarii della Regia</i> <i>Corte.</i>	» ivi
»	— Tav. CXVIII. <i>Regie razze.</i>	» 538
»	— Tav. CXIX. <i>Azienda Gesuitica.</i>	» 539
»	— Tav. CXX. <i>Badia di Tremiti e cassa di Polizia</i>	» 542
»	— Tav. CXXI. <i>Vendita con argenti</i>	» 543
»	— Tav. CXXII. <i>Confisca di beni de' rei di Stato del 1799.</i>	» 544
»	— Tav. CXXIII. <i>Monasteri soppressi</i>	» 550
»	— Tav. CXXIV. <i>Confisca de' legni Americani.</i>	» 557
»	— Tav. CXXV. <i>Restituzione de' beni agli emigrati di Sicilia.</i>	» 558
»	— Tav. CXXVI. <i>Amministrazione generale della Cassa di Am-</i> <i>mortizzazione e Demanio pubblico.</i>	» 559
»	— Tav. CXXVII. <i>Beni riservati a disposizione del Re.</i>	» 563
»	— Tav. CXXVIII. <i>Beni donati e reintegrati allo Stato</i>	» 564
»	— Tav. CXXIX. <i>Fiscali ed Adoe</i>	» 565
»	— Tav. CXXX. <i>Arrendamenti.</i>	» 566
»	— Tav. CXXXI. <i>Commissione liquidatrice del Debito pubblico.</i>	» 568

- § XL. — Tav. CXXXII. *Uso delle cedole nella compera de' beni dello Stato e nello affrancamento de' censì*
 » — Tav. CXXXIII. *Gran libro del debito pubblico*
 » — Tav. CXXXIV. *Commissione di ricupero del pubblico danaro.*
 » — Tav. CXXXV. *Gran Corte de' Conti*

TAVOLE DEL QUINTO UFFIZIO

- § XLI. — Atti giudiziarii
 » — Tav. CXXXVI. *Gran Corte della Vicaria*
 » — Tav. CXXXVII. *Sacro Regio Consiglio.*
 » — Tav. CXXXVIII. *Ammiragliato e Consolato di mare.*
 » — Tav. CXXXIX. *Udienza generale di guerra e Casa Reale*
 » — Tav. CXL. *Giunte di Stato.*
 » — Tav. CXLII. *Diverse giurisdizioni antiche*
 » » *Elenco degli antichi Tribunali, Giunte, Delegazioni e Soprintendenze residenti in Napoli.*
 » — Tav. CXLII. *Tribunale di prima Istanza, detto poi Tribunale Civile.*
 » — Tav. CXLIII. *Corte di Appello, detta poi Gran Corte Civile.*
 » — Tav. CXLIV. *Gran Corte criminale della provincia di Napoli*
 » — Tav. CXLV. *Tribunale Correzionale e Corte di Assisie della provincia di Napoli*
 » — Tav. CXLVI. *Gran Corte Speciale pe' reati di Stato*
 » — Tav. CXLVII. *Suprema Commissione pe' reati contro la sicurezza interna dello Stato*
 » — Tav. CXLVIII. *Stato civile*
 » — Tav. CXLIX. *Scritture degli Uffizi di registro della provincia di Napoli*

TAVOLE DEL SESTO UFFIZIO


- § XLII. — Guerra e Marina
 » — Tav. CL. *Cassa militare*
 » — Tav. CLI. *Tesoriere e munizioniere di Marina*
 » — Tav. CLII. *Tesoreria dell'Intendenza dell'esercito*
 » — Tav. CLIII. *Pagatore militare ed Agente contabile*
 » — Tav. CLIV. *Regia militare*
 » — Tav. CLV. *Scuola di Marte e Scuola militare.*
 » — Tav. CLVI. *Conti del ramo di guerra e marina*
 » — Tav. CLVII. *Assienti e riviste militari*
 » — Tav. CLVIII. *Sopraintendenza dell'Amministrazione dell'Armata Austriaca.*
 » — Tav. CLIX. *Ispezione della fanteria di linea*
 » — Conclusione delle Tavole.
 § XLIII. — Avvertenze comuni a tutti gli atti nelle tavole indicati o alla maggior parte de' medesimi
 » — Archivi non ancora trasmessi
 § XLIV. — Risposte a taluni quesiti fatti dalla Commissione per la Mostra universale di Vienna
 » — Quesiti della Commissione


Pianta del Grande Archivio di Napoli e della Chiesa e Monastero de' SS. e Sossio e con le rispettive adiacenze (1).


FINE DELL'OPERA E DELL'INDICE.

(1) Come si vede, la Tavola di grandi dimensioni in foglio è incisa in ramo.

CH







YD063934

